UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte Suprema di Cassazione

Sentenze pubblicate ottobre 2018

Indice

SEZIONI UNITE.....3

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA.....14

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA.....62

SEZIONE TERZA E VI TERZA.....135

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO.....173

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA.....247

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI.....344

UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte Suprema di Cassazione

sezioni unite

Sez. **U -** , ***Sentenza*** *n.* **27163** *del* **26/10/2018** (Rv. **651313 - 01**)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **ANGELINA MARIA PERRINO.** *Relatore:* **ANGELINA MARIA PERRINO.** *P.M.* **FINOCCHI GHERSI RENATO.** *(Conf.)*

A. *(MANZI LUIGI) contro* W. *(PETRETTI ALESSIO)*

Rigetta, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICH ROMA, 10/08/2016

092011 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE Pronuncia declinatoria di giurisdizione ex art. 11 del d.lgs. n. 104 del 2010 - Conservazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda - Riassunzione - Inconfigurabilità - Riproposizione del processo quale unico mezzo di tutela esperibile - Configurabilità - Conseguenze - Fattispecie.

133223 PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE In genere.

In tema di rapporti tra la giurisdizione amministrativa e le altre giurisdizioni, ordinaria e speciali, l'art. 11 del d.lgs. n. 104 del 2010 - ponendosi in rapporto di specialità rispetto alla disciplina dettata, in via generale, dall'art. 59 della l. n. 69 del 2009 (la quale, pertanto, interviene soltanto in via sussidiaria) - individua nella sola riproposizione del processo, innanzi al Giudice indicato nella pronuncia declinatoria della giurisdizione, il mezzo di tutela esperibile ai fini della salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda originariamente proposta, a differenza del dettato del citato art. 59, che invece contempla anche, ove ricorrano determinate condizioni, l'istituto della riassunzione. Ne consegue che la domanda, ai detti fini, deve essere sempre nuovamente e tempestivamente proposta, con contenuto non diverso dalla precedente, dinanzi al giudice munito di giurisdizione, così determinando l'instaurazione di un giudizio nuovo, secondo la disciplina applicabile a quest'ultimo, anche con riguardo alla ritualità del contraddittorio. (Nella specie, in un giudizio riproposto dinanzi al T.S.A.P a seguito di dichiarazione di difetto di giurisdizione da parte del G.A, relativo all'impugnazione di una delibera della Giunta provinciale di approvazione di una richiesta di concessione di derivazione idroelettrica nel comune di Racines, la S.C. ha ritenuto corretta la esclusione effettuata dal T.S.A.P della qualità di controinteressato in capo al detto comune, ancorchè citato nel primo giudizio, in quanto titolare di interessi di mero fatto).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 07/02/2010 num. 104 art. 11, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 59

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 25837 del 2016 Rv. 641792 - 01, N. 19045 del 2018 Rv. 649753 - 01

Sez. **U -** , ***Sentenza*** *n.* **27164** *del* **26/10/2018** (Rv. **651210 - 01**)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **ANTONIO PIETRO LAMORGESE.** *Relatore:* **ANTONIO PIETRO LAMORGESE.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*

R. *(FONTANESI PATRIZIA) contro* R. *(GERIN PIERO)*

Rigetta e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 30/11/2015

092088 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE Giurisdizione in materia di illeciti civili ex art. 5, n. 3, del reg. CE n. 44 del 2001 - Determinazione - Luogo dell'evento dannoso - Nozione - Fattispecie.

In tema di giurisdizione dei giudici italiani nei confronti di soggetti stranieri, nella materia di illeciti civili, ai sensi dell'art. 5, n. 3, del regolamento CE n. 44 del 2001 (e già dell'art. 5, n. 3, della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968), deve aversi riguardo al "luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto", che - come precisato da CGUE, 11 gennaio 1990, C-220/88 e 16 luglio 2009, C-189/08 - è quello in cui è sorto il danno, cioè il luogo in cui il fatto causale, generatore della responsabilità da delitto o da quasi delitto, ha prodotto direttamente i suoi effetti dannosi nei confronti della vittima immediata, dovendosi avere riguardo non solo al "luogo dell'evento generatore del danno", ma anche al "luogo in cui l'evento di danno è intervenuto" e

non rilevando invece il luogo dove si sono verificate o potranno verificarsi le conseguenze future della lesione del diritto della vittima. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha affermato la giurisdizione del giudice italiano sulla domanda risarcitoria avanzata da un'emittente radiofonica italiana nei confronti di un'omologa slovena, operante su una frequenza diversa, per le illecite interferenze, provenienti dall'impianto della convenuta sito in Slovenia, con il segnale irradiato dall'impianto dell'attrice in Italia, ivi essendosi verificata la lesione del diritto di questa).

Riferimenti normativi: Legge 21/06/1971 num. 804, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 3 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 10, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 51 com. 1, Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 2 com. 1, Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 5 lett. 3, Regolam. Consiglio CEE 11/07/2007 num. 864 art. 6, Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215 art. 4 com. 1, Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215 art. 7 lett. 2, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8076 del 2012 Rv. 622522 - 01, N. 8571 del 2015 Rv. 635085 - 01

Sez. **U -** , ***Sentenza*** *n.* **26802** *del* **23/10/2018** (Rv. **651209 - 01**)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **GIUSEPPE BRONZINI.** *Relatore:* **GIUSEPPE BRONZINI.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*

C. *(URSINI MICHELE) contro* M.

Rigetta, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 20/10/2016

092038 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE Incarichi di supplenza su posti di sostegno nella scuola superiore di secondo grado - Impugnazione degli elenchi di cattedre - Giurisdizione del giudice ordinario - Fattispecie.

102075 ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - PROFESSORI DI SCUOLE SECONDARIE - SUPPLENTI In genere.

In tema di pubblico impiego privatizzato, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia relativa all'impugnazione degli elenchi delle cattedre pubblicate per incarichi di supplenza in posti di sostegno nella scuola, atteso che tali atti non costituiscono espressione di macro-organizzazione - non definendo le linee fondamentali di organizzazione degli uffici o i modi di conferimento della titolarità degli stessi - ma rientrano nell'ordinaria attività organizzativa posta in essere dall'amministrazione con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la giurisdizione del giudice ordinario, affermata dalla decisione impugnata in relazione ad una domanda proposta da un gruppo di insegnanti supplenti, i quali si dolevano che l'amministrazione - avendo pubblicato due successivi elenchi delle cattedre disponibili, in luogo di un elenco unitario, con attivazione prima dell'uno e poi dell'altro per la procedura di scelta dei posti secondo la graduatoria dei docenti - avesse frammentato la sequenza procedimentale, così danneggiando proprio coloro che erano più favorevolmente collocati).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 2 com. 2

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22733 del 2011 Rv. 619271 - 01

Sez. **U -** , ***Ordinanza*** *n.* **26597** *del* **22/10/2018** (Rv. **650878 - 01**)

Presidente: **CAPPABIANCA AURELIO.** *Estensore:* **ANTONIO MANNA.** *Relatore:* **ANTONIO MANNA.**

B. *(DE MARCHIS CARLO) contro* C. *(VESCI GERARDO)*

Regola giurisdizione

092088 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE Lavoratore straniero - Domanda di conversione di contratto a tempo determinato - Giurisdizione del giudice italiano - Fattispecie.

Nel caso di un rapporto di lavoro costituito all'estero alle dipendenze di un datore di lavoro domiciliato in Italia, la giurisdizione sulla causa intentata dal lavoratore appartiene al giudice italiano, ai sensi dell'art. 3, comma 1, l. n. 218 del 1995. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione italiana sulla domanda di conversione di una serie di contratti di lavoro a tempo determinato in un unico rapporto a tempo indeterminato, avanzata da un lavoratore di nazionalità tunisina assunto all'estero da un datore di lavoro domiciliato in Italia).

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 3 CORTE COST., Regolam. Consiglio CEE del 2001 num. 44 art. 19

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 25761 del 2011 Rv. 620435 - 01, N. 12907 del 2011 Rv. 617450 - 01

Sez. **U -** , ***Sentenza*** *n.* **26596** *del* **22/10/2018** (Rv. **650877 - 01**)

Presidente: **CAPPABIANCA AURELIO.** *Estensore:* **LUCIA TRIA.** *Relatore:* **LUCIA TRIA.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Diff.)*

L. *(LA MARCA ERMANNO) contro* A. *(MALETTA GIUSEPPINA)*

Cassa e dichiara giurisdizione, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 03/04/2017

092038 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE Pubblico impiego privatizzato - Domanda volta a censurare il diritto della P.A. di coprire i posti di dirigente ospedaliero mediante scorrimento di graduatoria, anziché con mobilità esterna - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Fattispecie.

Nel pubblico impiego privatizzato, la controversia avente ad oggetto la domanda volta a censurare il diritto della P.A. di coprire i posti di dirigente ospedaliero attraverso lo scorrimento di graduatoria di concorso pubblico, anziché mediante le procedure di mobilità "preventiva" esterna, appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo. (Nella specie, la S.C., enunciando il principio di cui in massima, ha rilevato che nel ricorso introduttivo era stato contestato l'esercizio del potere amministrativo e, in particolare, la scelta operata dall'Amministrazione in merito alle modalità da adottare per la copertura del posto, frutto di una valutazione discrezionale cui corrispondeva una situazione di semplice interesse legittimo).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 30, Costituzione art. 103

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12895 del 2011 Rv. 617646 - 01, N. 24878 del 2017 Rv. 645662 - 01, N. 4881 del 2017 Rv. 643113 - 01, N. 14846 del 2006 Rv. 590182 - 01

Sez. **U -** , ***Sentenza*** *n.* **26595** *del* **22/10/2018** (Rv. **650876 - 01**)

Presidente: **CAPPABIANCA AURELIO.** *Estensore:* **ANTONIO MANNA.** *Relatore:* **ANTONIO MANNA.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*

D. *(ERRA ALFONSO) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 24/10/2016

062008 COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE Pubblico impiego contrattualizzato - Efficacia panprocessuale del giudicato - Fattispecie.

Le sentenze sulla giurisdizione rese in sede di regolamento o di ricorso ordinario dalla S.C. – cui, per la funzione istituzionale di organo regolatore della giurisdizione e della competenza, spetta il potere di adottare decisioni dotate di efficacia esterna (cd. efficacia panprocessuale) - producono effetti nei successivi giudizi tra le stesse parti aventi ad oggetto la medesima domanda, ipotesi che ricorre anche quando, ferma l'identità di "personae", "causa petendi" e "petitum" sostanziale, le domande si distinguano unicamente in ragione del "petitum" formale. (Nella specie, concernente l'accertamento dell'obbligo di copertura contributiva di un rapporto di pubblico impiego per un periodo anteriore al 30 giugno 1998, le S.U. hanno affermato la giurisdizione del giudice ordinario riconoscendo efficacia esterna ad un precedente giudicato sulla giurisdizione formatosi, tra le stesse parti, in una controversia avente ad oggetto il risarcimento del danno previdenziale per l'omesso versamento dei contributi relativi al medesimo periodo, attesa la identità sostanziale delle domande formulate nei due giudizi, rispettivamente di adempimento e risarcitorio).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 com. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 lett. 1, Cod. Proc. Civ. art. 374, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 30200 del 2017 Rv. 646790 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 150 del 2013 Rv. 624547 - 01

Sez. **U -** , ***Sentenza*** *n.* **26373** *del* **19/10/2018** (Rv. **650875 - 01**)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **GIUSEPPE BRONZINI.** *Relatore:* **GIUSEPPE BRONZINI.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*

G. *(DI ZENZO CARMINE) contro* C.

Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 11/09/2017

115059 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE Magistrato del P.M. – Ritardo del consulente nominato nel deposito della relazione - Mancata adozione di provvedimenti di sollecito - Illecito disciplinare - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di responsabilità disciplinare del magistrato, incorre nella grave violazione di legge di cui all'art. 2, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 109 del 2006 il magistrato del P.M. che, in spregio al combinato disposto di cui agli artt. 359 c.p.p., 321 c.p.p. e 70 disp. att. c.p.p., nonché in violazione dei doveri di diligenza di cui all'art. 1 del citato decreto legislativo, ometta di adottare qualsiasi provvedimento inteso a sollecitare, in caso di ritardo, il deposito della relazione tecnica da parte del consulente nominato, anche al fine di valutare l'opportunità della sua sostituzione.(Principio affermato in relazione al comportamento di un P.M. che aveva omesso di adottare qualsiasi provvedimento inteso a sollecitare il deposito della relazione da parte del consulente, incaricato di una perizia autoptica, in un procedimento per omicidio con imputato in stato di detenzione, con la conseguenza che il ritardo, protrattosi per tredici mesi, aveva reso necessaria la richiesta di proroga dei termini custodiali di fase, il cui rigetto, in sede di riesame, aveva poi determinato la scarcerazione della persona sottoposta ad indagine).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 359, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Cod. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 70, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 1, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. G

Sez. **U -** , ***Sentenza*** *n.* **26256** *del* **18/10/2018** (Rv. **650874 - 01**)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **FRANCESCO MARIA CIRILLO.** *Relatore:* **FRANCESCO MARIA CIRILLO.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*

D. *(FEDERICO FABIO) contro* P.

Dichiara inammissibile, CORTE CONTI I SEZ.GIURISD.CENTR.APP.ROMA ROMA, 06/02/2017

100130 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CORTE DEI CONTI Ricorso per cassazione in materia contabile - Notifica al P.G. presso la Corte di cassazione - Inammissibilità.

Il ricorso per cassazione avverso le pronunce emesse dalla Corte dei conti in grado di appello deve essere notificato al P.M. contabile, quale unico contraddittore necessario, nella persona del Procuratore generale della Corte dei conti; ne consegue l'inammissibilità del ricorso sia nel caso di notifica al Procuratore regionale presso le sezioni giurisdizionali della medesima Corte, in ragione della differenza esistente tra detti uffici e la Procura generale, che nel caso di notifica al Procuratore generale presso la Corte di cassazione (come nella specie), pur se nella fase della discussione pubblica è questi che partecipa all'udienza come organo requirente.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 13/08/1933 num. 1038 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23681 del 2009 Rv. 610200 - 01, N. 12866 del 1992 Rv. 479862 - 01

Sez. **U -** , ***Sentenza*** *n.* **26249** *del* **18/10/2018** (Rv. **650872 - 01**)

Presidente: **SCHIRO' STEFANO.** *Estensore:* **MARIA ACIERNO.** *Relatore:* **MARIA ACIERNO.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*

L. *(MOSCATTINI GIAN CARLA) contro* A.

Rigetta e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 25/11/2014

006093 AGRICOLTURA - LATTE E LATTERIE - IN GENERE Quote latte - Prelievo supplementare sulle eccedenze - Art. 2 "sexies" d.l. n. 63 del 2005, conv., con modif., dalla l. n. 109 del 2005 - Giudizi anteriori - Giurisdizione amministrativa - Fondamento - Criterio della situazione giuridica soggettiva - Fattispecie.

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE In genere.

Le controversie relative all'applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, ancorché instaurate prima dell'entrata in vigore della legge n. 109 del 2005, di conversione del d.l. n. 63 del 2005 (il cui art. 2 "sexies" attribuisce tali controversie alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo), appartengono alla giurisdizione amministrativa ove a questa siano da ricondurre alla luce del preesistente criterio generale di riparto della giurisdizione fondato sulla natura della situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto sussistere la giurisdizione amministrativa poiché la "causa petendi" coinvolgeva l'esercizio del potere impositivo dell'AGEA, essendo la domanda del produttore-venditore lattiero, avanzata nel 2003, volta a contestare la legittimità del credito dell'ente ed il conseguente trattenimento del corrispondente importo da parte del "primo acquirente" della fornitura di latte).

Riferimenti normativi: Legge 26/11/1992 num. 468 CORTE COST., Decreto Legge 28/03/2003 num. 49 CORTE COST., Legge 30/05/2003 num. 119 CORTE COST., Legge 30/12/2004 num. 311 art. 1 com. 551 CORTE COST., Decreto Legge 26/04/2005 num. 63 art. 2 sexies, Legge 25/06/2005 num. 109, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 1, Costituzione art. 103 com. 1

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 23355 del 2005 Rv. 585085 - 01, N. 22021 del 2005 Rv. 586130 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11985 del 2017 Rv. 644251 - 01

Sez. **U -** , ***Sentenza*** *n.* **26253** *del* **18/10/2018** (Rv. **651208 - 01**)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **ROSA MARIA DI VIRGILIO.** *Relatore:* **ROSA MARIA DI VIRGILIO.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*

G. *(ABBAMONTE ORAZIO) contro* C. *(PISANTI AMEDEO)*

Rigetta e dichiara giurisdizione, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 28/10/2016

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Concessione di lavori pubblici - Richiesta di revisione dei costi e della durata della concessione - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.

114032 OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE In genere.

In tema di concessione di lavori pubblici, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia relativa all'impugnazione di una delibera comunale che abbia negato alla società concessionaria la revisione dei costi di costruzione ed il prolungamento della durata della concessione, atteso che tali questioni non riguardano la materia dell'adeguamento dei prezzi – devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, lett. e), n. 2, c.p.a. - ma mirano ad un vero e proprio riequilibrio del sinallagma contrattuale, e la relativa delibera si pone nella fase esecutiva del rapporto concessorio, con la conseguenza che anche la cognizione su di essa attiene all'aspetto privatistico, esulando dal piano autoritativo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 133, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. E 2 CORTE COST.

--***Massime successive: Vedi***

Sez. **U -** , ***Sentenza*** *n.* **26252** *del* **18/10/2018** (Rv. **650873 - 01**)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **ROSA MARIA DI VIRGILIO.** *Relatore:* **ROSA MARIA DI VIRGILIO.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*

M. *(SIOTTO PINTOR GIOVANNI) contro* U.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 31/10/2016

061041 CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - GIURISDIZIONE DELLA CORTE - PENSIONI ORDINARIE - PENSIONI A CARICO DELLO STATO E ALTRI ENTI Pensioni dei pubblici dipendenti - Versamento in eccedenza di contributi volontari - Accertamento - Consequenziale domanda di ripetizione - Giurisdizione della Corte dei conti - Fondamento.

092024 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI In genere.

129152 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE In genere.

La giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di pensioni dei pubblici dipendenti, ex artt. 13 e 62 del r.d. n. 1214 del 1934, ricomprende tutte le controversie nelle quali il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del "petitum" sostanziale e, quindi, anche quelle funzionali alla pensione perché connesse al relativo diritto, come le controversie riguardanti l'accertamento delle somme necessarie, quali contributi volontari, per ottenere la pensione e quelle relative alla consequenziale domanda di ripetizione degli importi versati in eccedenza rispetto al dovuto, in quanto afferenti anche alla corretta quantificazione della pensione e non solo alla fondatezza dell'azione di ripetizione.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 13 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 62

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14 del 2007 Rv. 595259 - 01, N. 18172 del 2017 Rv. 645127 - 01, N. 7755 del 2017 Rv. 643550 - 01, N. 152 del 1999 Rv. 524234 - 01, N. 12722 del 2005 Rv. 581945 - 01, N. 573 del 2003 Rv. 559780 - 01

Sez. **U -** , ***Sentenza*** *n.* **25937** *del* **16/10/2018** (Rv. **651342 - 01**)

Presidente: **CAPPABIANCA AURELIO.** *Estensore:* **ALBERTO GIUSTI.** *Relatore:* **ALBERTO GIUSTI.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*

M. *(CANCRINI ARTURO) contro* P. *(PROCURA GENERALE CORTE DEI CONTI)*

Dichiara inammissibile, CORTE CONTI II SEZ.GIURISD.CENTR.APP.ROMA ROMA, 10/04/2017

061025 CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITA' - IN GENERE RAI - Azione di responsabilità nei confronti degli organi di gestione - Condanna in primo grado davanti al giudice contabile - Impugnazione per motivi diversi dalla giurisdizione - Giudicato interno - Sussistenza - "Ius superveniens" ex art. 3 l. n. 220 del 2015 - Irrilevanza - Fondamento.

062008 COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE In genere.

In tema di azione di responsabilità nei confronti degli organi di gestione della RAI (nella specie, il direttore generale), ove la decisione di condanna in primo grado del giudice contabile sia stata appellata senza la proposizione di uno specifico motivo di gravame attinente alla giurisdizione, deve ritenersi formato il giudicato implicito sul punto, con conseguente inammissibilità dell'eccezione di difetto di giurisdizione formulata nel corso del giudizio di impugnazione, senza che rilevi, quale "ius superveniens", l'introduzione dell'art. 49 bis nel d.lgs. n. 177 del 2005 ad opera dell'art. 3 della l. n. 220 del 2015, il quale prevede la soggezione degli organi di gestione e di controllo della RAI alle ordinarie azioni civili di responsabilità stabilite per le società di capitali, atteso che, ai fini della verifica della sussistenza dei presupposti fondanti la giurisdizione, rilevano le disposizioni vigenti al momento in cui è stata tenuta la condotta ipotizzata come illecita e che, per altro verso, il momento determinate la giurisdizione va fissato non solo con riguardo allo stato di fatto esistente al tempo della proposizione della domanda, ma anche con riferimento alla legge vigente in quel momento, senza che possano rilevare eventuali sopravvenienze in fatto o in diritto.

Riferimenti normativi: Legge 28/12/2015 num. 220 art. 3, Decreto Legisl. 31/07/2005 num. 177 art. 49 bis, Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10265 del 2018 Rv. 648268 - 01, N. 7177 del 2014 Rv. 629807 - 01

Sez. **U -** , ***Ordinanza*** *n.* **25938** *del* **16/10/2018** (Rv. **650871 - 01**)

Presidente: **CAPPABIANCA AURELIO.** *Estensore:* **ALBERTO GIUSTI.** *Relatore:* **ALBERTO GIUSTI.**

B. *(ALOISIO GIOVANNI) contro* Z.

Regola giurisdizione

092037 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA Controversia sui crediti professionali spettanti al difensore - Attività svolta davanti al giudice tributario - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Fondamento.

Rientra nella giurisdizione ordinaria la controversia instaurata dall'avvocato per recuperare il credito professionale vantato nei confronti del cliente per prestazioni rese innanzi al giudice tributario, trattandosi di contenzioso eterogeneo rispetto alla materia attribuita a quest'ultimo ex art. 2 del d.lgs. n. 546 del 2002, e non potendo trovare applicazione né l'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, che è norma sulla competenza e non sulla giurisdizione, relativa alle sole attività professionali svolte nel processo civile, con esclusione di quello penale, amministrativo o davanti

ai giudici speciali, né l'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, nel quale rientra la diversa ipotesi in cui siano reclamate somme liquidate dalle commissioni tributarie a titolo di spese processuali.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 702 bis, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Legge 28/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 14 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14554 del 2015 Rv. 635781 - 01

--***Massime successive: Vedi***

Sez. **U -** , ***Sentenza*** *n.* **24670** *del* **08/10/2018** (Rv. **650869 - 01**)

Presidente: **PETITTI STEFANO.** *Estensore:* **GIUSEPPE BRONZINI.** *Relatore:* **GIUSEPPE BRONZINI.**

F. *(MORELLI FILIBERTO) contro* M.

Regola giurisdizione

092024 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI Ufficiale di marina - Promozione di grado - Maggiorazione dello stipendio - Pensione - Computo - Giurisdizione corte dei conti - Fondamento.

Appartiene alla giurisdizione della Corte dei conti, quale giudice della pensione, e non alla giurisdizione del giudice amministrativo, la controversia sulla domanda di un ufficiale della marina militare, diretta a ottenere il computo nella base pensionistica dei maggiori emolumenti riconosciuti nel corso del rapporto di pubblico impiego, influendo la relativa cognizione unicamente sull'entità del trattamento pensionistico e non sul pregresso rapporto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/07/2010 num. 104 art. 130 com. 1 lett. A CORTE COST., Decreto Legisl. 26/07/2010 num. 104 art. 114, Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 13 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 10131 del 2012 Rv. 622753 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15057 del 2017 Rv. 644579 - 01

Sez. **U -** , ***Sentenza*** *n.* **24672** *del* **08/10/2018** (Rv. **650468 - 01**)

Presidente: **PETITTI STEFANO.** *Estensore:* **GIUSEPPE BRONZINI.** *Relatore:* **GIUSEPPE BRONZINI.**

P. *(PROCURATORE GENERALE CORTE SUPREMA CASSAZIONE MASTROBERARDINO PAOLA) contro* D.

Cassa con rinvio, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 17/07/2017

115059 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE Pronuncia in udienza di frasi potenzialmente ingiuriose - Scarsa rilevanza del fatto - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In tema di responsabilità disciplinare del magistrato, l'esimente della scarsa rilevanza del fatto di cui all'art. 3 bis del d.lgs. n. 109 del 2006 deve essere accertata in relazione all'interesse tutelato dalla norma da individuarsi nella "giustizia" in senso lato e, in particolare, nell'immagine del magistrato e nel prestigio di cui il medesimo deve godere nell'ambiente in cui lavora. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza della Sezione disciplinare del CSM che, pur qualificando come "ontologicamente non ortodosso" il comportamento del magistrato incolpato di aver pronunciato in udienza frasi potenzialmente ingiuriose per le persone presenti, lo aveva prosciolto, per scarsa rilevanza del fatto, sulla base di considerazioni riguardanti solo la

reale offensività della condotta rispetto alle parti private e non già della lesività dell'interesse tutelato).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 3 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6468 del 2015 Rv. 634767 - 01

Sez. **U -** , ***Sentenza*** *n.* **24673** *del* **08/10/2018** (Rv. **650870 - 01**)

Presidente: **PETITTI STEFANO.** *Estensore:* **GIUSEPPE BRONZINI.** *Relatore:* **GIUSEPPE BRONZINI.**

P. *(PROCURATORE GENERALE CORTE SUPREMA CASSAZIONE SGROI CARMELO) contro* T. *(MORBIDELLI GIUSEPPE)*

Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 28/07/2017

115059 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE Procedimento disciplinare - Pendenza giudizio penale - Sospensione di quello disciplinare - Assoluzione in sede penale -Scadenza del termine di prescrizione dell'azione disciplinare - Riproposizione con radicale mutamento del capo d'incolpazione - Opponibilità della prescrizione - Configurabilità - Fondamento.

Deve ritenersi estinta per prescrizione l'azione disciplinare nei confronti del magistrato, sospesa per la pendenza del giudizio penale, se quest'ultimo sia stato assolto perché il fatto non sussiste e, nei suoi confronti, sia stato promosso, oltre il termine decennale di cui all'art. 15, comma 1 bis, l. n. 109 del 2006, un procedimento disciplinare con un capo di incolpazione radicalmente modificato rispetto all'originaria contestazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 15 com. 1

Sez. **U -** , ***Ordinanza*** *n.* **24411** *del* **05/10/2018** (Rv. **651341 - 01**)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **RAFFAELE FRASCA.** *Relatore:* **RAFFAELE FRASCA.**

E. *(TUFARELLI LUCA) contro* A. *(ALI' MICHELE)*

Regola giurisdizione

092023 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CONTRATTI DELLA P.A. - IN GENERE Affidamento di pubblico servizio - Aggiudicazione definitiva - Dichiarazione di decadenza da parte della p.a.- Natura giuridica - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento.

In tema di affidamento di un pubblico servizio, nella vigenza del d.lgs. n. 163 del 2006, la giurisdizione amministrativa esclusiva indicata dall'art. 133, comma 1, lett. e), n. 1, del d.lgs. n. 104 del 2010 concerne solo le controversie relative al procedimento di scelta del contraente fino al momento in cui acquista efficacia l'aggiudicazione definitiva, mentre le controversie vertenti sull'attività successiva, anche se precedente alla stipula del contratto, seguono l'ordinario criterio di riparto, imperniato sulla distinzione tra diritto soggettivo ed interesse legittimo, da individuare con riferimento alla posizione che la domanda è diretta a tutelare sotto il profilo del "petitum" sostanziale. Ne consegue che la controversia vertente su un provvedimento di "decadenza dall'aggiudicazione" adottato dalla P.A. dopo l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva e prima della stipula del contratto, è soggetta alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che quel provvedimento, non essendo riconducibile all'esercizio di un potere autoritativo, può qualificarsi, alternativamente, come atto dichiarativo dell'intervenuta risoluzione per inadempimento di un accordo concluso mediante esecuzione anticipata, ovvero, in difetto di quest'ultima, come recesso dalle trattative dirette alla stipula del contratto dopo l'aggiudicazione, rimanendo comunque espressione di un potere di natura privatistica

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 11, Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 12, Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 244, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13454 del 2017 Rv. 644366 - 01, N. 13191 del 2018 Rv. 648652 - 01, N. 15640 del 2017 Rv. 644583 - 01

Sez. **U -** , ***Sentenza*** *n.* **24136** *del* **03/10/2018** (Rv. **650467 - 01**)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **ANTONIO PIETRO LAMORGESE.** *Relatore:* **ANTONIO PIETRO LAMORGESE.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*

M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* C.

Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 12/02/2018

115059 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE Responsabilità disciplinare del magistrato - Ritardi ultrannuali del giudice civile - Cause di giustificazione - Specifica valutazione del giudice disciplinare - Necessità - Onere del magistrato incolpato - Fattispecie.

In tema di responsabilità disciplinare del magistrato, qualora l'incolpato giustifichi i gravi e reiterati ritardi nel compimento degli atti relativi alle funzioni (nella specie, deposito di sentenze civili) invocando l'inesigibilità dell'attività lavorativa, il giudice disciplinare deve valutare in concreto la fondatezza e serietà della giustificazione addotta, non potendo quei ritardi (nella specie, ultrannuali) essere imputati al magistrato a titolo di responsabilità oggettiva, fermo restando l'onere dell'interessato di fornire al giudice disciplinare tutti gli elementi per valutare la fondatezza e serietà della giustificazione addotta. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'assoluzione dall'incolpazione per plurimi ritardi ultrannuali nel deposito di sentenze ed ordinanze civili, determinati dal sovraccarico del ruolo del magistrato, che svolgeva contemporaneamente le funzioni di giudice civile e dell'esecuzione, celebrando un numero di udienze superiore alla media e comunque garantendo una produttività adeguata, avendo la sezione disciplinare congruamente motivato in ordine alle ragioni del ritardo, non dovute né a neghittosità né a incapacità organizzativa del magistrato, ma al carico di lavoro nell'ufficio particolarmente gravoso).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 1, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. Q

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 2948 del 2016 Rv. 638358 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21624 del 2017 Rv. 645656 - 01

UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte Suprema di Cassazione

sezione prima e VI prima

Sez. **1 -** , ***Sentenza*** *n.* **27924** *del* **31/10/2018** (Rv. **651123 - 01**)
Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **MARIA ACIERNO.** *Relatore:* **MARIA ACIERNO.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*
B. *(MONGELLI PIERO) contro* B. *(CARBONETTI FRANCESCO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 15/09/2012

133140 PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE Collegio d'appello - Componente - Conoscenza dei fatti acquisita in sede di reclamo contro provvedimento cautelare "ante causam" - Incompatibilità - Insussistenza - Deduzione come motivo di nullità della sentenza e non come motivo di ricusazione - Inammissibilità.

Non è deducibile come motivo di nullità di una sentenza d'appello la circostanza che uno dei componenti del collegio che l'ha pronunciata avesse in precedenza conosciuto dei medesimi fatti in sede di reclamo contro l'ordinanza di rigetto della richiesta di provvedimento d'urgenza "ante causam", poiché l'avere conosciuto della stessa causa in un altro grado deve essere ritualmente fatto valere come motivo di ricusazione del giudice, a norma degli artt. 51, comma 1, n. 4, e 52 c.p.c. e, d'altra parte, l'avere trattato della controversia in sede di procedimento cautelare "ante causam" neanche costituisce, secondo la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 326/1997 e ordinanza n. 193/1998), un'ipotesi sufficientemente assimilabile, sotto il profilo dell'incompatibilità, alla trattazione della causa in un altro grado di giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 com. 1 lett. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 11070 del 2001 Rv. 548984 - 01

Sez. **6 - 1**, ***Ordinanza*** *n.* **27761** *del* **31/10/2018** (Rv. **651356 - 01**)
Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **ALDO ANGELO DOLMETTA.** *Relatore:* **ALDO ANGELO DOLMETTA.**
C. *(GUERRERA FABRIZIO) contro* F.
Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 24/03/2017

159040 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRAZIONE - IN GENEREAmministratori di s.r.l. - Regime anteriore alla riforma del d. lgs. n. 6 del 2003 - Modello organizzativo dell'amministrazione disgiuntiva - Incompatibilità con la contemporanea presenza di un consiglio di amministrazione - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

In tema di società a responsabilità limitata, nel regime anteriore alla riforma di cui al d. lgs. n. 6 del 2003 il modello organizzativo dell'amministrazione disgiuntiva non era incompatibile con la contemporanea presenza di un consiglio di amministrazione, potendo tale organo utilmente svolgere funzioni di trasmissione e raccolta delle informazioni, coordinamento decisionale e controllo sull'operato dei singoli amministratori, salva la possibilità, in caso di divergenza di opinioni, di riportare le decisioni in assemblea o di far operare misure di tutela esterna, quale la denunzia all'autorità giudiziaria ex art. 2409 c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in un caso di s.r.l. il cui atto costitutivo prevedeva la presenza di un consiglio di amministrazione, ma un regime di amministrazione disgiuntiva, aveva ugualmente ravvisato la responsabilità per "culpa in vigilando" di uno dei due amministratori per omesso controllo sull'operato illecito dell'altro amministratore).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2392, Cod. Civ. art. 2380, Cod. Civ. art. 2409 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2488 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 1084 del 1963 Rv. 261545 - 01, N. 9384 del 2011 Rv. 617144 - 01, N. 6998 del 2018 Rv. 647899 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **27925** *del* **31/10/2018** (Rv. **651124 - 01**)
Presidente: **GIANCOLA MARIA CRISTINA.** *Estensore:* **GIACINTO BISOGNI.** *Relatore:* **GIACINTO BISOGNI.** *P.M.* **SORRENTINO FEDERICO.** *(Conf.)*
D. *(VARALI ENRICO) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 04/03/2014

041009 CITTADINANZA - MODI DI ACQUISTO - IN GENERE Riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione - Acquisto della cittadinanza da parte del figlio minorenne - Presupposti - Posizione del figlio maggiorenne.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 23 l. n. 91 del 1992, il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore età del figlio ne determina l'acquisto della cittadinanza, mentre se tali evenienze si verificano quando il figlio è maggiorenne questi conserva il proprio stato di cittadinanza ma può dichiarare, entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale della filiazione, ovvero dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero, di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione. Tale dichiarazione di elezione può essere resa sia in Italia presso il comune di residenza, sia all'estero presso il consolato italiano territorialmente competente.

Riferimenti normativi: Legge 05/02/1992 num. 91 art. 1, Legge 05/02/1992 num. 91 art. 2, Legge 05/02/1992 num. 91 art. 23

Sez. **6 - 1**, ***Ordinanza*** *n.* **27764** *del* **31/10/2018** (Rv. **651357 - 01**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **ANTONIO VALITUTTI.** *Relatore:* **ANTONIO VALITUTTI.**
F. *(TARANTINO GIANFRANCO) contro* A.
Regola competenza

114024 OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CONTROVERSIE - DEFINIZIONE CONTENZIOSA E TRANSAZIONE - CLAUSOLE COMPROMISSORIE Arbitrato - Forma scritta del consenso dei contraenti - Clausola compromissoria "per relationem" ad altro negozio o documento - Validità - Condizioni - Fattispecie.

Nei contratti d'appalto stipulati a seguito di gara indetta da un ente pubblico, la volontà di devolvere ad arbitri le relative controversie deve essere espressa in maniera esplicita ed univoca, non essendo sufficiente un generico rinvio ad altro documento che eventualmente contenga la clausola compromissoria, poiché soltanto il richiamo espresso e specifico di detta clausola, con i caratteri della "relatio perfecta", assicura la piena consapevolezza delle parti in ordine alla deroga alla giurisdizione. (Nella specie, il contratto di appalto non solo rinviava in modo generico alla clausola arbitrale inserita nel capitolato speciale, ma conteneva una previsione di segno contrario, senza fare salva la specifica previsione di cui al capitolato speciale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7197 del 2011 Rv. 617193 - 01, N. 81 del 2017 Rv. 643018 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11529 del 2009 Rv. 608195 - 01

Sez. **6 - 1**, ***Ordinanza*** *n.* **27739** *del* **31/10/2018** (Rv. **651150 - 01**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **ANTONIO VALITUTTI.** *Relatore:* **ANTONIO VALITUTTI.**
A. *(PRATICO' ALESSANDRO) contro* M.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE TORINO, 15/12/2017

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Stranieri - Proroga del trattenimento presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio - Condizione - Pericolosità sociale - Accertamento in concreto - Necessità - Fattispecie.

La proroga del trattenimento presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 142 del 2015, presuppone l'accertamento in concreto della pericolosità dello straniero. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che l'insussistenza di tale presupposto fosse desumibile dal fatto che il giudice penale, nel condannare lo straniero per i reati in ragione dei quali era stata richiesta la proroga presso il C.P.R., avesse concesso al condannato la sospensione condizionale della pena, postulando tale beneficio un accertamento in concreto della assenza di pericolosità sociale del reo).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 6 com. 2 lett. C

Sez. **6 - 1**, ***Ordinanza*** *n.* **28003** *del* **31/10/2018** (Rv. **651151 - 01**)
Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **MARIA ACIERNO.** *Relatore:* **MARIA ACIERNO.**
O. *(MIGLIACCIO LUIGI) contro* P.
Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE BRINDISI, 29/09/2016

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Immigrazione - Proposizione del ricorso avverso il provvedimento di diniego della protezione internazionale - Effetti - Efficacia esecutiva di tale provvedimento - Sospensione - Inespellibilità - Permanenza - Fondamento.

La proposizione del ricorso del richiedente asilo avverso il provvedimento di diniego della protezione internazionale emesso dalla Commissione territoriale è dotato, in via generale, di efficacia sospensiva automatica fino alla decisione sul ricorso stesso.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 7, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 19 com. 4, Direttive del Consiglio CEE 16/12/2008 num. 115 art. 2

Massime precedenti Conformi: N. 24415 del 2015 Rv. 637981 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **27934** *del* **31/10/2018** (Rv. **651450 - 01**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **GUIDO MERCOLINO.**
Relatore: **GUIDO MERCOLINO.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*
D. *(PENZO FRANCESCA) contro* C.
Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 31/07/2014

080040 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENEREEspropriazione per p.u. - Indennizzo - Valore venale - Immobile destinato ad abitazione - Spese che l'espropriato dovrebbe sostenere per l'acquisto e la sistemazione di altro immobile - Considerazione ai fini della stima - Esclusione - Ragioni.

L'indennità di espropriazione di costruzioni legittimamente edificate - nella specie, un appartamento situato in un edificio inserito nel programma regionale di riqualificazione urbana - dev'essere commisurata al valore venale del bene, ossia al suo valore di mercato, da determinarsi attraverso indagini e sulla base dei criteri della scienza estimativa, i quali non tengono conto della maggiore spesa che l'espropriato dovrebbe sostenere per l'acquisto e la sistemazione di un altro bene conforme alle proprie esigenze abitative, trattandosi di elementi soggettivi di valutazione, forieri di disparità di trattamento tra proprietari di beni aventi caratteristiche omogenee e comunque idonei a far sorgere complicazioni nel procedimento di stima, ispirato invece a finalità di semplificazione ed accelerazione.

Riferimenti normativi: DPR 08/06/2001 num. 327 art. 32, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 38, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge Reg. Emilia-Romagna 03/07/1998 num. 19 art. 3, Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 42, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8, Prot.

1 Conv. Dir. Uomo art. 1, Tratt. Internaz. 12/12/2007 art. 17, Direttive del Consiglio CEE 19/12/1991 num. 674 art. 49

Sez. **6 - 1**, ***Ordinanza*** *n.* **27736** *del* **31/10/2018** (Rv. **651460 - 01**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.** *Relatore:* **MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.**
L. *(FLAUTI ALESSANDRA) contro* C.
Regola competenza

013020 ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE Società di capitali - Impugnazione di delibera assembleare - Nullità della delibera per omessa convocazione del socio - Compromettibilità in arbitri - Inclusione - Fondamento.

Attengono a diritti indisponibili, come tali non compromettibili in arbitri ex art. 806 c.p.c., soltanto le controversie relative all'impugnazione di deliberazioni assembleari di società aventi oggetto illecito o impossibile, le quali danno luogo a nullità rilevabili anche di ufficio dal giudice, cui sono equiparate, ai sensi dell'art. 2479 ter c.c., quelle prese in assoluta mancanza di informazione, sicché la lite che abbia ad oggetto l'invalidità della delibera assembleare per omessa convocazione del socio, essendo soggetta al regime di sanatoria previsto dall'art. 2379 bis c.c., può essere deferita ad arbitri.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2377, Cod. Civ. art. 2378, Cod. Civ. art. 2379, Cod. Civ. art. 2379 bis, Cod. Civ. art. 2479 ter, Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 5 art. 34

Massime precedenti Vedi: N. 16265 del 2013 Rv. 626901 - 01

Sez. **6 - 1**, ***Ordinanza*** *n.* **27741** *del* **31/10/2018** (Rv. **651355 - 01**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.** *Relatore:* **MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.**
C. *(MELE CATERINA) contro* M.
Rigetta, TRIBUNALE LUCCA, 22/12/2017

082337 FAMIGLIA - PROVVIDENZE PER LA FAMIGLIA, LA MATERNITA' E L'INFANZIA - IN GENERE Adozione di provvedimenti in favore dei minori, ex art. 337 ter c.c. - Competenza del giudice ove si trova la residenza abituale del minore - Conflitto positivo di competenza - Applicazione del criterio della prevenzione - Esclusione - Competenza funzionale - Sussistenza - Fattispecie.

Il procedimento di cui all'art. 337 ter c.c., volto all'adozione dei provvedimenti in favore dei figli minori, si instaura nel luogo di residenza abituale di quest'ultimo, inteso come il luogo in cui il minore consolida affetti e relazioni, sicché, in caso di conflitto positivo di competenza, quest'ultima dovrà radicarsi innanzi al giudice funzionalmente competente e non facendo ricorso al criterio di prevenzione di cui all'art. 39, comma 1, c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha escluso che potesse qualificarsi luogo di residenza abituale del minore, quello dei nonni materni ove la madre, priva di occupazione, aveva trovato precaria ospitalità).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 337 ter, Cod. Proc. Civ. art. 39 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 21285 del 2015 Rv. 637318 - 01, N. 16454 del 2015 Rv. 636628 - 01, N. 6132 del 2015 Rv. 634872 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **27932** *del* **31/10/2018** (Rv. **651328 - 01**)
Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **ALDO ANGELO DOLMETTA.** *Relatore:* **ALDO ANGELO DOLMETTA.** *P.M.* **DE RENZIS LUISA.** *(Conf.)*

S. *(LOMBARDO CARMINE) contro* B. *(RIPA MARCO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 28/08/2013

085005 FIDEJUSSIONE - ESTINZIONE - IN GENERE Sconto di assegno bancario - Applicabilità dell'art. 1956 c.c. - Sussistenza - Ragioni.

E' applicabile la causa di estinzione della fideiussione prevista dall'art. 1956 c.c. nel caso in cui la banca anticipi al correntista l'importo di un assegno bancario presentato all'incasso in difetto di una sufficiente provvista del conto, in quanto tale operazione consiste nel "far credito" e nell'aumentare l'esposizione di rischio corrente del debitore obbligato alla restituzione dell'anticipazione ove l'incasso del titolo non vada a buon fine.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1461, Cod. Civ. art. 1956

Massime precedenti Vedi: N. 21730 del 2010 Rv. 614488 - 01

Sez. **1 -** , ***Sentenza*** *n.* **27938** *del* **31/10/2018** (Rv. **651330 - 01**)
Presidente: **DIDONE ANTONIO.** *Estensore:* **EDUARDO CAMPESE.** *Relatore:* **EDUARDO CAMPESE.** *P.M.* **CAPASSO LUCIO.** *(Conf.)*
V. *(CONSORTI DANILO) contro* C. *(LANCIONE ANGELO)*
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE TERAMO, 11/11/2013

043022 COMODATO - ESTINZIONE - RICHIESTA DEL COMODANTE - SOPRAVVENUTO BISOGNO DELLA COSA COMODATA Comodato per uso abitativo a tempo determinato - Fallimento del comodante - Diritto del curatore alla restituzione immediata del bene - Sussiste - Fondamento.

In tema di comodato di immobile per uso abitativo a tempo determinato, il fallimento del comodante dopo la stipula del contratto, ai sensi dell'art. 1809, comma 2, c.c., genera l'obbligo del comodatario di restituire il bene immediatamente al curatore, avuto riguardo alla sua necessità di procedere alla liquidazione del cespite libero da persone e cose, per il migliore soddisfacimento dei creditori concorsuali (principio enunciato dalla S.C. nell'interesse della legge).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1809, Legge Falliment. art. 42 CORTE COST., Legge Falliment. art. 72

Massime precedenti Vedi: N. 20892 del 2016 Rv. 642929 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **27937** *del* **31/10/2018** (Rv. **651329 - 01**)
Presidente: **GIANCOLA MARIA CRISTINA.** *Estensore:* **ANTONIO VALITUTTI.** *Relatore:* **ANTONIO VALITUTTI.** *P.M.* **SORRENTINO FEDERICO.** *(Conf.)*
H. *(CACCIAVILLANI IVONE) contro* C. *(MANZI LUIGI)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 10/06/2013

013035 ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - IN GENERE Impugnazione di lodo arbitrale - Dipendenza di cause - Litisconsorzio necessario processuale - Declaratoria di improcedibilità limitata ad alcune domande - Esclusione.

In tema di impugnazione di lodo arbitrale che riguardi una pluralità di parti vincolate dalla medesima convenzione, è escluso che possa dichiararsi l'improcedibilità dell'arbitrato limitatamente ad alcune delle domande laddove vi sia dipendenza di cause, in relazione di inscindibilità, integrante una forma di litisconsorzio necessario processuale e non ricorra alcuna delle condizioni previste dall'art. 816 quater, comma 1, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 816 quater com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 816 quater com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 829 com. 1 lett. 4

Massime precedenti Vedi: N. 15686 del 2006 Rv. 591851 - 01

Sez. **6 - 1**, ***Ordinanza*** *n.* **27503** *del* **30/10/2018** (Rv. **651361 - 01**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **ANTONIO PIETRO LAMORGESE.** *Relatore:* **ANTONIO PIETRO LAMORGESE.**
E. *(DI MEO GIUSEPPE) contro* M.
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 06/05/2017

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Attenuazione dell'onere probatorio desumibile dall'art. 3, comma 5, d.lgs. n. 251 del 2007 - Bilanciamento con l'onere dell'interessato di circostanziare la domanda - Conseguenze.

In tema di protezione internazionale, l'attenuazione dell'onere probatorio a carico del richiedente non esclude l'onere di compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda ex art. 3, comma 5 lettera a) d.lgs n. 251 del 2007, essendo possibile solo in tal caso considerare "veritieri" i fatti narrati. La valutazione di non credibilità del racconto, costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito il quale deve valutare se le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili, ex art. 3, comma 5 lettera c) del d.lgs n. 251 del 2007, ma pur sempre a fronte di dichiarazioni sufficientemente specifiche e circostanziate.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 5

Massime precedenti Vedi: N. 16925 del 2018 Rv. 649697 - 01, N. 4138 del 2011 Rv. 616960 - 01, N. 15782 del 2014 Rv. 632198 - 01, N. 16201 del 2015 Rv. 636625 - 01

Sez. **6 - 1**, ***Ordinanza*** *n.* **27488** *del* **30/10/2018** (Rv. **651148 - 01**)
Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA.** *Estensore:* **MARIA ACIERNO.** *Relatore:* **MARIA ACIERNO.**
S. *(BALDRACCO MONICA) contro* Q.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 21/06/2016

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Stranieri - Ricorso avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari - Legittimazione passiva della Questura - Sussistenza - Fattispecie.

Compete al questore la legittimazione passiva nel procedimento di impugnazione del provvedimento di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato l'appello inammissibile sul rilievo che in tale giudizio era stata citata la Questura, senza considerare, tra l'altro, che, nel processo di primo grado, l'Avvocatura dello Stato si era costituita per il Ministero dell'Interno, senza svolgere alcuna eccezione di difetto di legittimazione passiva).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 30 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST., Legge 25/03/1958 num. 260 art. 4

Massime precedenti Vedi: N. 16212 del 2006 Rv. 592492 - 01, N. 3566 del 2012 Rv. 621534 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3117 del 2006 Rv. 586830 - 01

--***Massime successive: Conformi***

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **27700** *del* **30/10/2018** (Rv. **651122 - 01**)
Presidente: **SCHIRO' STEFANO.** *Estensore:* **MAURO DI MARZIO.** *Relatore:* **MAURO DI MARZIO.** *P.M.* **DE RENZIS LUISA.** *(Conf.)*
O. *(GILARDONI MASSIMO) contro* M.
Rigetta, TRIBUNALE BRESCIA, 22/11/2017

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Stranieri - Questione di legittimità costituzionale dell'art. 35 bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008 nella parte in cui stabilisce che il procedimento è definito con decreto non reclamabile - Violazione degli artt. 3, comma 1, 24 e 111 Cost. - Manifesta infondatezza - Ragioni.

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35 bis, comma 13, d.lgs n. 25 del 2008, per violazione degli artt. 3, comma 1, 24 e 111 Cost., nella parte in cui stabilisce che il procedimento per l'ottenimento della protezione internazionale è definito con decreto non reclamabile in quanto è necessario soddisfare esigenze di celerità, non esiste copertura costituzionale del principio del doppio grado ed il procedimento giurisdizionale è preceduto da una fase amministrativa che si svolge davanti alle commissioni territoriali deputate ad acquisire, attraverso il colloquio con l'istante, l'elemento istruttorio centrale ai fini della valutazione della domanda di protezione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 13

Sez. **1 -** , ***Sentenza*** *n.* **27692** *del* **30/10/2018** (Rv. **651449 - 01**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **MARIA ACIERNO.** *Relatore:* **MARIA ACIERNO.** *P.M.* **DE RENZIS LUISA.** *(Diff.)*
K. *(MANGINO MARIO) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE TORINO, 12/07/2016

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Convalida delle misure alternative al trattenimento ex art. 14, comma 1 bis, d. lgs. n. 286 del 1998 - Ricorso per cassazione - Legittimazione passiva del Ministero dell'interno - Sussistenza - Fondamento.

nel giudizio di cassazione avente ad oggetto il ricorso avverso la convalida del provvedimento del Questore di applicazione delle misure alternative al trattenimento, il contraddittorio con l'Amministrazione è correttamente instaurato mediante la notifica del ricorso al Ministero dell'interno presso l'Avvocatura generale dello Stato, poiché la legittimazione degli organi periferici del predetto Ministero a stare in giudizio per mezzo di propri funzionari costituisce una mera facoltà dell'Amministrazione che, tuttavia, non esclude, da un lato, la partecipazione dell'Avvocatura distrettuale dello Stato nelle fasi di merito e, dall'altro, che nel giudizio di legittimità possa essere evocato in giudizio direttamente il Ministero dell'Interno, essendo imposto "ex lege" in tale fase processuale soltanto che la notificazione del ricorso venga effettuata presso l'Avvocatura generale dello Stato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28749 del 2013 Rv. 628890 - 01

Sez. **6 - 1**, ***Ordinanza*** *n.* **27504** *del* **30/10/2018** (Rv. **651149 - 01**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **ANTONIO PIETRO LAMORGESE.** *Relatore:* **ANTONIO PIETRO LAMORGESE.**
H. *(DI MEO GIUSEPPE) contro* M.
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 11/05/2017

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Stranieri - Riconoscimento dello "status" di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione per ragioni umanitarie - Commissione di un grave reato all'estero quale condizione ostativa al riconoscimento della protezione internazionale e della protezione per motivi umanitari - Fondamento.

In materia di protezione internazionale, il diritto al riconoscimento dello "status" di rifugiato e della protezione sussidiaria non può essere concesso, rispettivamente ai sensi degli artt. 10, comma 2, lett. b), e 16, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 251 del 2007, come modificati dall'art. 1, comma 1, lett. h) e l), n. 1, del d.lgs. n. 18 del 2014, a chi abbia commesso un reato grave al di fuori dal territorio nazionale, anche se con un dichiarato obiettivo politico, così come, per identità di "ratio", non può essere riconosciuta la protezione per motivi umanitari. Tale causa ostativa, in quanto condizione dell'azione, deve essere accertata alla data della decisione e, involgendo la mancanza dell'elemento costitutivo previsto dalla suddetta legge, può essere rilevata d'ufficio dal giudice, anche in appello.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 10 com. 2, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 16 com. 1, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 32 com. 3, Decreto Legisl. 21/02/2014 num. 18 art. 1 com. 1, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 32, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 10

Massime precedenti Vedi: N. 16100 del 2015 Rv. 636616 - 01, N. 14028 del 2017 Rv. 644611 - 01, N. 18739 del 2018 Rv. 649585 - 01, N. 25073 del 2017 Rv. 646244 - 01

Sez. **1 -** , ***Sentenza*** *n.* **27690** *del* **30/10/2018** (Rv. **651312 - 02**)
Presidente: **SAMBITO MARIA GIOVANNA C..** *Estensore:* **GUIDO MERCOLINO.** *Relatore:* **GUIDO MERCOLINO.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Diff.)*
G. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* P. *(PAOLUCCI LUIGI FILIPPO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 25/03/2016

148002 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE Omessa modifica della legge nazionale contraria al diritto comunitario - Illecito civile ascrivibile allo Stato - Azione risarcitoria - Decisione del giudice di ultimo grado - Efficacia preclusiva del giudicato - Esclusione.

Nei giudizi di risarcimento del danno derivante dall'illecito ascrivibile allo Stato legislatore, anche quando la lesione dei diritti del danneggiato sia stata determinata dalla decisione di un organo giurisdizionale di ultimo grado, non opera alcuna preclusione per effetto del giudicato formatosi con tale pronuncia, poiché il principio della responsabilità dello Stato per la violazione dell'ordinamento giuridico comunitario impone il risarcimento del pregiudizio arrecato, ma non la revisione della decisione giurisdizionale che lo ha causato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Legge 13/04/1988 num. 117 CORTE COST.

Sez. **1 -** , ***Sentenza*** *n.* **27690** *del* **30/10/2018** (Rv. **651312 - 01**)
Presidente: **SAMBITO MARIA GIOVANNA C..** *Estensore:* **GUIDO MERCOLINO.** *Relatore:* **GUIDO MERCOLINO.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Diff.)*
G. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* P. *(PAOLUCCI LUIGI FILIPPO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 25/03/2016

148002 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE Omessa modifica della legge nazionale contraria al diritto comunitario - Illecito civile ascrivibile allo Stato - Azione risarcitoria - "Causa petendi" - Violazione manifesta del diritto comunitario - Caratteri - Fattispecie.

Nei giudizi di risarcimento del danno derivante dall'illecito ascrivibile allo Stato legislatore per l'omessa modifica della legge nazionale incompatibile con le norme comunitarie, la "causa petendi" della pretesa può essere individuata anche in una violazione manifesta del diritto comunitario, che sia stata consumata dal giudice nazionale mediante l'attribuzione di una portata chiaramente erronea ad una norma comunitaria di diritto sostanziale o procedurale o mediante l'interpretazione del diritto nazionale in modo tale da condurre ad un risultato contrario al diritto comunitario; tale violazione deve riguardare una norma sufficientemente chiara e precisa e deve rivestire carattere d'intenzionalità o comunque d'inescusabilità, eventualmente testimoniato dall'inosservanza dello obbligo del rinvio pregiudiziale o dalla manifesta ignoranza della giurisprudenza comunitaria. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva condannato lo Stato italiano per l'omessa modifica di una norma nazionale contraria al diritto comunitario e applicata dal giudice di ultima istanza, ritenendo non operante il termine decadenziale ex art. 4, comma 2, della l. n. 117 del 1988, in tema di responsabilità dello Stato per gli atti dolosi o gravemente colposi commessi dal magistrato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 13/04/1988 num. 117 art. 2 CORTE COST., Legge 13/04/1988 num. 117 art. 4 com. 2 CORTE COST., Legge 15/02/2015 num. 18 CORTE COST.

Sez. **1 -** , ***Sentenza*** *n.* **27682** *del* **30/10/2018** (Rv. **651119 - 01**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **MARIA ACIERNO.** *Relatore:* **MARIA ACIERNO.** *P.M.* **SORRENTINO FEDERICO.** *(Conf.)*
K. *(BALLERINI ALESSANDRA) contro* P. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE GENOVA, 11/05/2016

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI T.U. immigrazione - Espulsione dello straniero - Comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento amministrativo - Necessità - Esclusione.

La necessità di dare comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento amministrativo, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241 del 1990, non si estende alla procedura di espulsione dello straniero.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 7, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 8

Massime precedenti Conformi: N. 5080 del 2013 Rv. 625365 - 01

Sez. **1 -** , ***Sentenza*** *n.* **27692** *del* **30/10/2018** (Rv. **651449 - 02**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **MARIA ACIERNO.** *Relatore:* **MARIA ACIERNO.** *P.M.* **DE RENZIS LUISA.** *(Diff.)*
K. *(MANGINO MARIO) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE TORINO, 12/07/2016

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Misure alternative al trattenimento - Convalida - Verifica dei presupposti - Esistenza di un decreto di espulsione dotato di efficacia esecutiva - Necessità - Sussistenza di sole esigenze di pubblica sicurezza - Conseguenze - Illegittimità del provvedimento del Questore - Fondamento - Fattispecie.

In sede di convalida delle misure di cui all'art. 14, comma 1 bis, del d. lgs. n. 286 del 1998, strumentali, al pari della misura del trattenimento, all'allontanamento ed al rimpatrio coattivo del cittadino straniero, il giudice deve verificare che il provvedimento espulsivo che ne costituisce il presupposto sia dotato di efficacia esecutiva, dovendo, in mancanza, dichiararne l'illegittimità, senza che possa attribuirsi alcun rilievo alla mera sussistenza di esigenze di pubblica sicurezza, atteso che per la tutela di tali esigenze l'ordinamento ha predisposto le misure di prevenzione, che, pur potendo avere un contenuto analogo alle misure alternative al trattenimento ed essendo

astrattamente compatibili con l'espulsione amministrativa, possono tuttavia essere disposte esclusivamente dal giudice penale, all'esito dell'apposito procedimento ed in presenza degli specifici requisiti di cui all'art. 1 del d. lgs. n. 159 del 2011. (In applicazione del predetto principio, la S.C., in riforma della decisione di merito, ha dichiarato la nullità del provvedimento del Questore che - a fronte dell'intervenuta sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto di espulsione richiesta all'Italia dalla Corte Edu quale misura provvisoria ex art. 39 del regolamento, in virtù del principio del "non refoulement" - aveva revocato la misura del trattenimento disposta in esecuzione dell'espulsione, ma, ritenendo sussistenti esigenze primarie di pubblica sicurezza, aveva disposto l'applicazione delle misure alternative).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 21429 del 2016 Rv. 642063 - 01, N. 24415 del 2015 Rv. 637982 - 01

Sez. **1 -** , ***Sentenza*** *n.* **27704** *del* **30/10/2018** (Rv. **651326 - 01**)
Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **LOREDANA NAZZICONE.** *Relatore:* **LOREDANA NAZZICONE.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*
F. *(LOFFREDA AUGUSTO) contro* U.
Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 25/09/2014

113200 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - ANATOCISMO Contratto di conto corrente - Clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici - Nullità - Azione di ripetizione dell'indebito - Versamenti solutori - Prescrizione - Oneri probatori.

L'azione di ripetizione dell'indebito proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale che decorre, in assenza di un'apertura di credito, dai singoli versamenti aventi natura solutoria. Grava sull'attore in ripetizione dimostrare la natura indebita dei versamenti e, a fronte dell'eccezione di prescrizione dell'azione proposta dalla banca, dimostrare l'esistenza di un contratto di apertura di credito idoneo a qualificare il pagamento come ripristinatorio ed a spostare l'inizio del decorso della prescrizione al momento della chiusura del conto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1283 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 1422, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10713 del 2016 Rv. 639791 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24418 del 2010 Rv. 615489 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **27694** *del* **30/10/2018** (Rv. **651325 - 01**)
Presidente: **GIANCOLA MARIA CRISTINA.** *Estensore:* **FRANCESCO TERRUSI.** *Relatore:* **FRANCESCO TERRUSI.** *P.M.* **CAPASSO LUCIO.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* B.
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 10/05/2012

028002 AZIENDA - AFFITTO Provvedimento di confisca di azienda - Revoca - Efficacia retroattiva - Diritto del proprietario alla restituzione dei proventi della gestione "medio tempore" percepiti dallo Stato - Sussistenza.

La revoca del provvedimento di confisca di azienda deliberato ai sensi dell'art. 2 ter l .n. 575 del 1965 in quanto affetto da invalidità genetica ha efficacia retroattiva; ne deriva che sussiste il

diritto del proprietario alla restituzione dei proventi derivanti dalla gestione del bene "medio tempore" percepiti dallo Stato.

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 ter CORTE COST.

Sez. **6 - 1**, ***Ordinanza*** *n.* **27313** *del* **29/10/2018** (Rv. **651354 - 01**)
Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **MASSIMO FALABELLA.** *Relatore:* **MASSIMO FALABELLA.**
L. *(MAZZOLA VINCENZO) contro* U. *(BONETTI MICHELE)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 21/04/2017

138232 PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI Indice dei documenti prodotti - Mancata sottoscrizione da parte del cancelliere - Irritualità della produzione - Esclusione - Conseguenze - Onere probatorio della parte interessata.

L'art. 74 disp. att. c.p.c. riserva solo al cancelliere il potere di certificare, con la sua sottoscrizione, la effettiva presenza nel fascicolo di parte dei documenti elencati nell'indice per cui deve escludersi la possibilità di attribuire un analogo effetto certificativo alla sottoscrizione dell'indice da parte del difensore; ne consegue che la mancanza della firma del cancelliere in calce all'indice dei documenti prodotti, anche se non rende irrituale la produzione, determina, in caso di contestazione, la necessità, per la parte interessata, di fornire, sia pure solo indirettamente ed anche attraverso il comportamento della controparte, la prova della produzione dei documenti di cui intende avvalersi.

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 74

Massime precedenti Conformi: N. 3778 del 1996 Rv. 497197 - 01

Sez. **6 - 1**, ***Ordinanza*** *n.* **27336** *del* **29/10/2018** (Rv. **651146 - 01**)
Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **FRANCESCO TERRUSI.** *Relatore:* **FRANCESCO TERRUSI.** *(Conf.)*
L. *(BORTOLETTO PATRIZIA) contro* M.
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 05/09/2017

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale dello straniero - Ricorso al giudice - Allegazione dei fatti costitutivi del diritto alla protezione - Necessità - Omissione - Conseguenze - Fattispecie.

La domanda diretta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale non si sottrae all'applicazione del principio dispositivo, sicché il ricorrente ha l'onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l'impossibilità per il giudice di introdurli d'ufficio nel giudizio. (Nella specie, la S.C., nel rigettare la censura relativa al mancato utilizzo dei poteri officiosi da parte del giudice di merito, ha evidenziato che non erano state allegate, da parte del ricorrente, né la situazione implicante la protezione internazionale in rapporto a conflitti armati in corso nel suo paese di origine, né - ai fini della protezione umanitaria - una condizione di grave violazione dei diritti umani).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8, Decreto Legisl. 05/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 19197 del 2015 Rv. 637125 - 01

Sez. **6 - 1**, ***Ordinanza*** *n.* **27288** *del* **26/10/2018** (Rv. **651514 - 01**)
Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA.** *Estensore:* **LOREDANA NAZZICONE.** *Relatore:* **LOREDANA NAZZICONE.**
B. *(PICCININO JOELLE ROSANNA LIDIA) contro* S.
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 07/07/2017

081084 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IMPRENDITORE RITIRATO Decorrenza del termine per la dichiarazione di fallimento - Data di effettiva cessazione dell'attività d'impresa - Prova da parte dell'imprenditore - Mancata previsione - Illegittimità costituzionale dell'art. 10 l.fall. - Esclusione - Fondamento.

L'art. 10 l.fall., come modificato dal d.lgs. n. 169 del 2007, nel prevedere la possibilità per il solo creditore e per il P.M., ma non per l'imprenditore, di provare il momento dell'effettiva cessazione dell'attività d'impresa, ai fini della decorrenza del termine per la dichiarazione di fallimento, non si pone in contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost., atteso che, se fosse consentito all'imprenditore dimostrare una diversa e anteriore data di effettiva cessazione dell'attività imprenditoriale, rispetto a quella della cancellazione dal registro delle imprese, la tutela dell'affidamento dei terzi ne risulterebbe vanificata.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 10 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/09/2007 num. 169 art. 2

Massime precedenti Conformi: N. 24431 del 2011 Rv. 620427 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 10319 del 2018 Rv. 649103 - 01

Sez. **6 - 1**, ***Ordinanza*** *n.* **27181** *del* **26/10/2018** (Rv. **651512 - 01**)
Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA.** *Estensore:* **ANTONIO PIETRO LAMORGESE.** *Relatore:* **ANTONIO PIETRO LAMORGESE.**
H. *(FERRARI PAOLA MADDALENA) contro* P.
Dichiara inammissibile, GIUDICE DI PACE MILANO, 23/10/2017

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Espulsione - Protezione internazionale - Pendenza del procedimento - Inespellibilità - Condizioni - Prova documentale della domanda - Onere del richiedente - Sussistenza - Conseguenze.

In tema di controversie relative all'impugnazione del decreto di espulsione prefettizio, lo straniero è onerato della prova documentale della proposizione della domanda di protezione internazionale, non potendo, per converso, il giudice di merito annullare il provvedimento di espulsione sulla base della sola asserzione dello straniero stesso.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 10 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25

Massime precedenti Conformi: N. 18747 del 2011 Rv. 618981 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **27308** *del* **26/10/2018** (Rv. **651468 - 01**)
Presidente: **GIANCOLA MARIA CRISTINA.** *Estensore:* **MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.**
Relatore: **MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.** *P.M.* **CAPASSO LUCIO.** *(Conf.)*
A. *(PALLONE FEDERICA) contro* C. *(COMBARIATI LUIGI)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 24/09/2012

026008 AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - SPECIALE Avvocato dipendente di ente pubblico iscritto nell'albo speciale - Cessazione del rapporto di impiego - Conseguenze - Automatica

interruzione del processo - Nullità degli atti successivi - Deducibilità del vizio solo dalla parte colpita dall'evento interruttivo - Omissione - Conseguenze - Fattispecie.

La cessazione del rapporto di impiego degli avvocati dipendenti degli enti pubblici, iscritti all'albo speciale annesso a quello professionale, determina il totale venir meno dello "ius postulandi" e l'automatica interruzione del processo, ancorché il giudice e le parti non ne abbiano avuto conoscenza, con la conseguente nullità di tutti gli atti successivamente compiuti e della sentenza eventualmente pronunciata, che può essere dedotta mediante l'impugnazione - in funzione di richiesta di prosecuzione del giudizio - solo dalla parte colpita dall'evento interruttivo, stante l'inapplicabilità dell'art. 85 c.p.c. (Nella specie, la S. C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto valida, ai fini della decorrenza del termine breve, la notifica della sentenza effettuata a mani della parte personalmente, priva di difensore, poiché ancorché colpita dall'evento interruttivo non lo aveva dichiarato né in primo grado né in sede di impugnazione, limitandosi a formulare censure di merito, contestando, anzi, l'avvenuta interruzione del giudizio per effetto della perdita dello "jus postulandi" del procuratore cancellato dall'albo speciale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 85 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 com. 1, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 3

Massime precedenti Vedi: N. 20361 del 2008 Rv. 604611 - 01, N. 11529 del 2013 Rv. 626559 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **27303** *del* **26/10/2018** (Rv. **651466 - 01**)
Presidente: **SAMBITO MARIA GIOVANNA C..** *Estensore:* **GUIDO MERCOLINO.** *Relatore:* **GUIDO MERCOLINO.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*
M. *(MOLE' MARCELLO) contro* C. *(COVELLA LUIGI LEONARDO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 18/03/2015

080041 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA Determinazione consensuale dell'indennità - Accettazione - Conseguenze - Apponibilità di condizioni e termini - Inammissibilità - Ricevimento dell'acconto con riserva di successiva azione - Irrilevanza - Fondamento.

In tema di determinazione consensuale dell'indennità di espropriazione, all'espropriato è accordata una facoltà di scelta tra l'accettazione dell'indennità offerta e la contestazione giudiziaria della stessa, ma non gli è consentito d'invocare il pagamento dell'acconto e di rifiutare o contestare l'indennizzo offerto dall'espropriante, risultando tale facoltà incompatibile con la scelta compiuta, la quale, presupponendo necessariamente l'accettazione dell'importo offerto dall'espropriante, comporta l'automatica definizione del subprocedimento avviato con la notificazione dell'offerta e preclude pertanto la formulazione di eventuali contestazioni o di espressa riserva di agire successivamente per la determinazione dell'indennità, non tollerando l'accettazione l'apposizione di termini o condizioni, intrinsecamente incompatibili non solo con la portata vincolante dell'accordo nei rapporti tra l'espropriante e l'espropriato, sia pure condizionatamente all'emissione del decreto di espropriazione, ma anche con la finalità pubblicistica della sollecita conclusione del procedimento ablatorio.

Riferimenti normativi: Legge 03/01/1978 num. 1 art. 23, Legge 29/07/1980 num. 385 art. 7, Decreto Legge 23/01/1982 num. 9 art. 5, Legge 25/03/1982 num. 94 CORTE COST., Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 20

Massime precedenti Vedi: N. 15950 del 2005 Rv. 583718 - 01, N. 1567 del 2009 Rv. 606276 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **27304** *del* **26/10/2018** (Rv. **651467 - 01**)
Presidente: **SAMBITO MARIA GIOVANNA C..** *Estensore:* **GUIDO MERCOLINO.** *Relatore:* **GUIDO MERCOLINO.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*
B. *(STARVAGGI PAOLO) contro* G. *(GIACOBBE GIOVANNI)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 27/05/2014

062014 COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - IN GENERE Giudicato esterno - Presupposti - Conseguenze - Diversità di finalità dei giudizi interessati - Irrilevanza - Fattispecie.

Qualora due giudizi tra le stesse parti facciano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dell'identico punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità del Comune per la dedotta illegittima occupazione usurpativa di un terreno, in virtù del giudicato formatosi tra le stesse parti in altro giudizio avente ad oggetto la domanda di responsabilità proposta nei confronti dello stesso Comune a titolo di occupazione acquisitiva, in base alla considerazione che, pur trattandosi di due domande diverse, i fatti posti alla base delle stesse ed oggetto di accertamento della prima sentenza, erano i medesimi).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 2909

Massime precedenti Vedi: N. 11600 del 2018 Rv. 648531 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **27301** *del* **26/10/2018** (Rv. **651445 - 01**)
Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **PAOLA VELLA.** *Relatore:* **PAOLA VELLA.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*
I. *(DE PAOLI LUIGI GIUSTINO) contro* R. *(REMUS LUIGI)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 14/03/2016

081032 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - DECRETO D'INAMMISSIBILITA' Decreto di inammissibilità della domanda di concordato - Pendenza dei termini per l'impugnazione - Contestuale dichiarazione di fallimento - Ammissibilità - Fondamento.

In pendenza del procedimento di concordato preventivo, il fallimento dell'imprenditore proponente può essere dichiarato contestualmente al decreto di inammissibilità della relativa domanda, ancorché non siano ancora decorsi i termini per impugnare quest'ultimo provvedimento, poiché l'effetto devolutivo pieno che caratterizza il reclamo avverso la sentenza di fallimento riguarda anche la decisione sull'inammissibilità del concordato.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge Falliment. art. 161 CORTE COST., Legge Falliment. art. 162 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1893 del 2018 Rv. 646857 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **27299** *del* **26/10/2018** (Rv. **651465 - 01**)
Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **PAOLA VELLA.** *Relatore:* **PAOLA VELLA.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*
C. *(BELLAVISTA FABRIZIO) contro* F.
Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 22/09/2014

133198 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE Art. 145 c.p.c. nella formulazione successiva alla modifica di cui alla l. n. 263 del 2005 - Applicabilità - Conseguenze - Notificazione alla persona fisica del rappresentante - Condizioni - Previo tentativo di notifica alla sede legale - Necessità - Esclusione - Fondamento.

La notificazione del decreto di fissazione dell'udienza prefallimentare, ai sensi dell'art. 145 c.p.c., come modificato dall'art. 2 della l. n. 263 del 2005 (applicabile "ratione temporis"), è correttamente effettuata nei confronti della persona fisica del legale rappresentante indicato in atti; infatti, la predetta riforma ha previsto, non più in via residuale ma alternativa, la possibilità di notificare, l'atto destinato ad un ente, direttamente alla persona che lo rappresenta (purché ne siano indicati nell'atto qualità, residenza, domicilio o dimora), senza previo tentativo di notificazione all'ente presso la sede legale, secondo le modalità disciplinate, per le persone fisiche, dagli artt. 138, 139 e 141 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 145 com. 3, Legge 28/12/2005 num. 263 art. 2, Cod. Proc. Civ. art. 138 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 143 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 6693 del 2012 Rv. 622493 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **27125** *del* **25/10/2018** (Rv. **651309 - 01**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **ROSARIO CAIAZZO.** *Relatore:* **ROSARIO CAIAZZO.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*
A. *(PARISE GAETANO) contro* A. *(MARADEI VINCENZO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 11/06/2012

103056 LAVORO - LAVORO AUTONOMO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CONTRATTO D'OPERA (NOZIONE, CARATTERI, DIFFERENZE DALL'APPALTO, DISTINZIONI) - CORRISPETTIVO Indennità spettante ai membri del collegio dei revisori dei conti di enti strumentali della Regione Calabria - Art. 1, comma 12, della l. reg. Calabria n. 14 del 2000 -Norma d'interpretazione autentica dell'art. 37, comma 12, della l. reg. Calabria n. 10 del 1998 - Conseguenze - Fattispecie.

L'art. 1, comma 12, della l. della Regione Calabria n. 14 del 2000 - secondo cui l'art. 37, comma 12, della l. della Regione Calabria n. 10 del 1998 (che disciplina, a decorrere dall'1 gennaio 1998, l'indennità da corrispondere ai membri del collegio dei revisori dei conti di taluni enti strumentali della Regione), "si interpreta nel senso che l'indennità spetta ai componenti effettivi e supplenti del collegio dei revisori dei conti" - ha natura di norma di interpretazione autentica, ed è perciò dotata di efficacia retroattiva, giacché, regolando fatti pregressi, individua esattamente a chi spetti detta indennità, chiarendo la portata della disposizione interpretata. (Nel caso di specie la S.C. ha confermato la sentenza della corte d'appello che aveva riconosciuto il diritto del revisore supplente – con incarico dal 14.12.1998 al 19.9.2000 - al compenso, determinato nella misura del 50% di quella attribuita ai componenti effettivi e commisurata al 40% dell'indennità prevista per i presidenti dei consigli di amministrazione di enti regionali strumentali, ritenendo irrilevante che l'incarico fosse stato o meno espletato).

Riferimenti normativi: Legge Reg. Calabria 22/09/1998 num. 10 art. 37 com. 12, Legge Reg. Calabria 28/08/2000 num. 14 art. 1 com. 11, Legge Reg. Calabria 28/08/2000 num. 14 art. 1 com. 12

Massime precedenti Conformi: N. 23743 del 2008 Rv. 604807 - 01

Sez. **1 -** , ***Sentenza*** *n.* **27117** *del* **25/10/2018** (Rv. **651307 - 01**)
Presidente: **DIDONE ANTONIO.** *Estensore:* **MAGDA CRISTIANO.** *Relatore:* **MAGDA CRISTIANO.** *P.M.* **SORRENTINO FEDERICO.** *(Diff.)*

C. *(COSTA CONCETTO) contro* M. *(ILARDO UMBERTO GIUSEPPE)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 09/06/2014

081316 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi disciplinata dalla cd. l. Prodi - Art. 8, comma 3, lett. b), d.l. n. 70 del 2011 - Chiusura delle procedure - Mancata individuazione dell'assuntore - Conversione in fallimento - Termine semestrale - Decorso - Necessità - Esclusione - Conseguenze.

Nell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi disciplinata dal d.l. n. 26 del 1979, conv. con modif. dalla l. n. 95 del 1979 (cd. legge Prodi), ai sensi dell'art. 8, comma 3, lett. b), del d.l. n. 70 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 106 del 2011, in caso di mancata individuazione dell'assuntore del concordato fallimentare, il tribunale può disporre la conversione dell'amministrazione straordinaria in fallimento, ex artt. da 69 a 77 del d.lgs. n. 270 del 1999, senza dover attendere il decorso del termine di sei mesi dalla conclusione del detto procedimento di individuazione, trattandosi di norma tesa ad accelerare la chiusura di procedure aventi ormai funzioni esclusivamente liquidatorie, salvo che entro detto termine il commissario liquidatore abbia posto in essere tutte le operazioni prodromiche alla loro chiusura in via ordinaria, ovvero liquidato integralmente l'attivo residuo e chiuso le liti pendenti.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 214, Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 69, Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 70, Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 71, Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 72, Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 73, Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 74, Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 75, Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 76, Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 77, Decreto Legge 30/01/1979 num. 26 CORTE COST., Legge 03/04/1979 num. 95 CORTE COST., Decreto Legge 13/05/2011 num. 70 art. 8 com. 3 lett. A, Decreto Legge 13/05/2011 num. 70 art. 8 com. 3 lett. B, Legge 12/07/2011 num. 106 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 10384 del 2018 Rv. 648556 - 01, N. 7971 del 2018 Rv. 648114 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **27123** *del* **25/10/2018** (Rv. **651308 - 01**)
Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **ALDO ANGELO DOLMETTA.** *Relatore:* **ALDO ANGELO DOLMETTA.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Conf.)*
C. *(CAVALIERE ANGELO) contro* F. *(DE FELICE CLAUDIO)*
Cassa con rinvio, TRIBUNALE LATINA, 20/09/2012

081230 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - COMPENSO Decreto del tribunale che provvede sul compenso del curatore - Ricorso straordinario per cassazione - Termine - Decorrenza - Dalla data di comunicazione o notificazione d'ufficio - Precedente comunicazione fornita dal curatore - Irrilevanza.

100174 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE In genere.

Il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso straordinario per cassazione, avverso i provvedimenti definitivi di contenuto decisorio adottati dal tribunale fallimentare, tra cui il decreto che pronuncia sul compenso dovuto al curatore, non decorre dalla data del deposito in cancelleria del decreto, bensì dalla data della comunicazione o notificazione d'ufficio dello stesso agli interessati, eseguita esclusivamente dall'organo competente, ossia dal cancelliere. Ne consegue che, in quanto funzionale alla individuazione del momento di decorrenza di un termine perentorio, essa non può trovare un equipollente nella conoscenza di fatto, "aliunde" acquisita, del provvedimento stesso, ad esempio perché comunicato dal curatore.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 39 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Costituzione art. 111

Massime precedenti Conformi: N. 2991 del 2006 Rv. 588401 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **27124** *del* **25/10/2018** (Rv. **651448 - 02**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **GUIDO MERCOLINO.**
Relatore: **GUIDO MERCOLINO.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*
M. *(SILVESTRE FRANCESCO) contro* C.
Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 08/03/2012

100170 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO Giudizio di cassazione - Costituzione tardiva delle parti e partecipazione al giudizio - Procedimento in camera di consiglio - Deposito della sola procura speciale in prossimità dell'udienza - Conseguenze - Inammissibilità della costituzione - Fondamento.

Nel giudizio di cassazione svolto nelle forme del procedimento in camera di consiglio, non essendo prevista la fase della discussione orale propria dell'ordinario giudizio di legittimità in pubblica udienza, non è ammissibile la costituzione tardiva del difensore mediante deposito di procura speciale rilasciata ai fini della partecipazione alla discussione, poiché la Corte giudica senza l'intervento del Pubblico Ministero e delle parti, il concorso dei quali, alla fase decisoria, può realizzarsi in forma scritta, mediante il deposito di memorie.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 375, Cod. Proc. Civ. art. 380 bis

Massime precedenti Vedi: N. 7514 del 2009 Rv. 607617 - 01, N. 22548 del 2007 Rv. 601157 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **27124** *del* **25/10/2018** (Rv. **651448 - 01**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **GUIDO MERCOLINO.**
Relatore: **GUIDO MERCOLINO.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*
M. *(SILVESTRE FRANCESCO) contro* C.
Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 08/03/2012

113176 OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - IN GENERE Domanda di arricchimento senza causa - Proposta, per la prima volta, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - Ricorso monitorio fondato su domanda di adempimento contrattuale - Conseguenze - Inammissibilità della domanda ex art. 2041 c.c. - Fattispecie.

131021 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE In genere.

La domanda di arricchimento senza causa è inammissibile, ove proposta dall'opposto nel giudizio incardinato ai sensi dell'art. 645 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo dallo stesso conseguito per il pagamento di prestazioni professionali, non potendo egli far valere in tale sede domande nuove, rispetto a quella di adempimento contrattuale posta alla base della richiesta di provvedimento monitorio, salvo quelle conseguenti alla domande ed alle eccezioni in senso stretto proposte dall'opponente, determinanti un ampliamento dell'originario "thema decidendum" fissato dal ricorso ex art. 633 c.p.c. . (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza con la quale la corte d'appello aveva escluso che, nel caso di decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento di prestazioni professionali, la proposizione, da parte dell'opponente, delle sole eccezioni di inesigibilità e prescrizione del credito avessero comportato l'introduzione di nuovi temi di indagine, tali da legittimare la proposizione di una nuova domanda, di arricchimento senza causa, da parte degli opposti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041, Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 8582 del 2013 Rv. 626031 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 17440 del 2003 Rv. 568255 - 01, N. 16564 del 2018 Rv. 649670 - 01, N. 22754 del 2013 Rv. 629056 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26128 del 2010 Rv. 615487 - 01

Sez. **6 - 1**, ***Ordinanza*** *n.* **26968** *del* **24/10/2018** (Rv. **651510 - 01**)
Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA.** *Estensore:* **MARIA ACIERNO.** *Relatore:* **MARIA ACIERNO.**
B. *(MARCHESE GIOVANNI) contro* P. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE COMO, 07/11/2016

133238 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE Procedimento di impugnazione del decreto di espulsione amministrativa dello straniero - Sospensione dei termini feriali - Applicazione - Fondamento.

In tema di espulsione amministrativa dello straniero, al procedimento di impugnazione del decreto di espulsione disciplinato dall'art. 13 del d.lgs. n. 286 del 1998, è applicabile la sospensione dei termini nel periodo feriale, non rientrando tale procedimento tra quelli che ne sono esclusi ex art. 3 della legge n. 742 del 1969, norma eccezionale insuscettibile di interpretazione analogica.

Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Legge 30/07/2002 num. 189 art. 12 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 25659 del 2010 Rv. 615767 - 01

Sez. **6 - 1**, ***Ordinanza*** *n.* **26969** *del* **24/10/2018** (Rv. **651511 - 01**)
Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA.** *Estensore:* **MARIA ACIERNO.** *Relatore:* **MARIA ACIERNO.**
I. *(SGARBI PIETRO) contro* M.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 18/11/2016

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Condizione di omosessualità dichiarata dal richiedente - Condizione degli omosessuali nello Stato di provenienza - Rilevanza - Accertamento officioso - Necessità.

In tema di protezione internazionale del cittadino straniero, la dichiarazione del richiedente di avere intrattenuto una relazione omosessuale, ove la valutazione circa la credibilità del dichiarante, secondo i parametri indicati nell'art. 3 del d. lgs. n. 251 del 2007, si sia fondata esclusivamente sull'omessa conoscenza delle conseguenze penali del comportamento, impone al giudice del merito la verifica, anche officiosa, delle conseguenze che la scoperta di una tale relazione determina secondo la legislazione del Paese di provenienza dello straniero, perché qualora un ordinamento giuridico punisca l'omosessualità come un reato, questo costituisce una grave ingerenza nella vita privata dei cittadini, che ne compromette la libertà personale e li pone in una situazione di oggettivo pericolo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8

Massime precedenti Conformi: N. 15981 del 2012 Rv. 624006 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **26874** *del* **23/10/2018** (Rv. **651324 - 01**)
Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **MAURO DI MARZIO.** *Relatore:* **MAURO DI MARZIO.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Conf.)*
D. *(PALUMBO FRANCESCO) contro* F. *(ROMANELLI GUIDO FRANCESCO)*
Rigetta, TRIBUNALE BOLZANO, 03/03/2014

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - Mescolanza e sovrapposizione di mezzi d'impugnazione - Prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

In tema di ricorso per cassazione, è inammissible la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l'omessa motivazione, che richiede l'assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d'ufficio, e l'insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d'appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro. Infatti, l'esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l'apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 19443 del 2011 Rv. 619790 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 8915 del 2018 Rv. 647708 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 15242 del 2012 Rv. 623769 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **26877** *del* **23/10/2018** (Rv. **651507 - 01**)
Presidente: **GIANCOLA MARIA CRISTINA.** *Estensore:* **FRANCESCO TERRUSI.** *Relatore:* **FRANCESCO TERRUSI.** *P.M.* **CAPASSO LUCIO.** *(Conf.)*
M. *(RUSSILLO GERARDO) contro* R. *(SCOLLO GIOVANNA)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO TORINO, 24/12/2012

092029 GIURISDIZIONE CIVILE - "CAUSA PETENDI ET PETITUM" - DIRITTI SOGGETTIVI Contributi e sovvenzioni pubbliche - Contributo concesso sul fondamento di normativa regionale - Condizioni per la concessione predeterminate dalla legge - Revoca della sovvenzione - Discrezionalità dell'amministrazione - Assenza - Posizione soggettiva vantata dal privato - Diritto soggettivo - Conseguenze - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza.

Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia nella quale il privato richieda il riconoscimento di un contributo pubblico, prima concesso e successivamente revocato, qualora l'intervento dell'amministrazione, sul fondamento della normativa che disciplina la specifica sovvenzione - nella specie, la legge Regione Piemonte n. 18 del 1999 - abbia avuto ad oggetto, in sede di revoca, soltanto la verifica della mancata ricorrenza di condizioni predeterminate dalla legge, nell'assenza di valutazioni discrezionali in ordine alla sussistenza di un interesse pubblico alla concessione del contributo, dovendo pertanto essere riconosciuta al privato, avverso gli atti adottati dall'amministrazione, una posizione di diritto soggettivo.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Piemonte del 1999 num. 18

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19806 del 2008 Rv. 604393 - 01

Sez. **1 -** , ***Sentenza*** *n.* **26879** *del* **23/10/2018** (Rv. **651447 - 01**)
Presidente: **GIANCOLA MARIA CRISTINA.** *Estensore:* **ANTONIO VALITUTTI.** *Relatore:* **ANTONIO VALITUTTI.** *P.M.* **SORRENTINO FEDERICO.** *(Diff.)*
D. *(BOLOGNI MARINA AMELIA) contro* P.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 05/01/2018

002011 ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETA') - ADOTTANDI - ADOTTABILITA' - DICHIARAZIONE - MINORI CON GENITORI O PARENTI ESISTENTI Soggetti legittimati a ricevere la notifica di sentenza dichiarativa dell'adottabilità - Parenti entro il quarto grado - Presupposti - Effettivo mantenimento di rapporti significativi con il minore - Necessità.

In tema di adozione, l'art. 12 della l. n. 184 del 1983 limita le categorie delle persone che devono essere sentite nel procedimento per l'accertamento dello stato di abbandono del minore, ai parenti entro il quarto grado che abbiano mantenuto rapporti significativi con lui, ed ai medesimi parenti, in forza del combinato disposto degli artt. 12 e 15 della legge n. 184 del 1983, deve essere notificata la sentenza che dichiara lo stato di adottabilità. (In applicazione del predetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto irrilevante l'omessa notifica della sentenza di adottabilità ai fratelli ed alla nonna di una minore, avendo escluso il loro interessamento nei confronti della bambina, della quale, peraltro, nessuno di loro aveva chiesto di prendersi cura).

Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 12 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 15 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 17

Massime precedenti Vedi: N. 2863 del 1998 Rv. 513724 - 01, N. 18689 del 2015 Rv. 637107 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **26874** *del* **23/10/2018** (Rv. **651324 - 02**)
Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **MAURO DI MARZIO.** *Relatore:* **MAURO DI MARZIO.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Conf.)*
D. *(PALUMBO FRANCESCO) contro* F. *(ROMANELLI GUIDO FRANCESCO)*
Rigetta, TRIBUNALE BOLZANO, 03/03/2014

099043 IMPRESA - LIBRI E SCRITTURE CONTABILI - TENUTA E CONSERVAZIONE - PROVA CONTRO L'IMPRENDITORE - Art. 2709 cod. civ. - Principio della inscindibilità - Conseguenze.

Ai sensi dell'art. 2709 c.c., i libri e le scritture contabili delle imprese soggette a registrazione costituiscono prova contro l'imprenditore, ma la parte che intenda trarne vantaggio non può scinderne il contenuto, dovendo le scritture stesse, una volta indicate ed esibite, essere valutate nella loro interezza, quale che sia la parte a cui favore o a cui carico depongono.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2709

Massime precedenti Conformi: N. 22896 del 2005 Rv. 584432 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 2995 del 2009 Rv. 606578 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **26643** *del* **22/10/2018** (Rv. **651443 - 01**)

Presidente: **TIRELLI FRANCESCO.** *Estensore:* **GUIDO MERCOLINO.** *Relatore:* **GUIDO MERCOLINO.** *P.M.* **ZENO IMMACOLATA.** *(Conf.)*
P. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* C. *(SARNATARO CARMELA)*
Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 27/07/2016

100287 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Sentenza della corte di cassazione - Vizio revocatorio - Configurabilità - Condizioni - Riferimento agli "atti interni" al giudizio di legittimità - Necessità - Fondamento.

L'errore di fatto idoneo a legittimare la revocazione della sentenza di cassazione, ex artt. 391-bis e 395, n. 4 c.p.c., deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, che la S.C. può esaminare direttamente, con propria indagine di fatto, nell'ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili d'ufficio, e deve avere carattere autonomo, nel senso di incidere esclusivamente sulla sentenza di legittimità; diversamente, ove l'errore sia stato causa determinante della sentenza di merito, in relazione ad atti o documenti che sono stati o avrebbero dovuto essere esaminati in quella sede, il vizio della sentenza deve essere fatto valere con gli ordinari mezzi di impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 lett. 4

Massime precedenti Conformi: N. 3820 del 2014 Rv. 629917 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 4456 del 2015 Rv. 634487 - 01

Sez. **1 -** , ***Sentenza*** *n.* **26646** *del* **22/10/2018** (Rv. **651306 - 01**)
Presidente: **DIDONE ANTONIO.** *Estensore:* **ALDO ANGELO DOLMETTA.** *Relatore:* **ALDO ANGELO DOLMETTA.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Diff.)*
G. *(MARAGNA NICOLA) contro* M.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 20/04/2016

081028 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - IN GENERE Domanda di omologa del concordato - Giudizi promossi dall'imprenditore nel corso della procedura - Mancata autorizzazione del giudice delegato - Atti di straordinaria amministrazione - Condizioni - Fattispecie.

Le azioni giudiziali promosse dall'imprenditore senza l'autorizzazione del giudice delegato, nel corso della procedura di concordato preventivo, non costituiscono di per sé atti di straordinaria amministrazione, tali da giustificare senz'altro la revoca dell'ammissione alla procedura ai sensi dell'art. 173 l.fall., dovendo il tribunale valutare caso per caso la specifica finalità che l'atto posto in essere risulta perseguire rispetto all'obbiettivo del miglior soddisfacimento dei creditori. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio il decreto della corte d'appello che aveva confermato il rigetto della domanda di omologa del concordato preventivo, poiché la proponente aveva avviato, senza autorizzazione e in pendenza della procedura, talune cause, promosse per ottenere la restituzione di somme indebitamente trattenute da alcuni istituti di credito).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 167, Legge Falliment. art. 173, Legge Falliment. art. 180

Massime precedenti Vedi: N. 280 del 2017 Rv. 643247 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **26644** *del* **22/10/2018** (Rv. **651444 - 01**)
Presidente: **TIRELLI FRANCESCO.** *Estensore:* **ROSARIO CAIAZZO.** *Relatore:* **ROSARIO CAIAZZO.** *P.M.* **ZENO IMMACOLATA.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* V. *(PESCE CHIARA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 13/09/2012

080040 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENEREVincolo di inedificabilità - Destinazione dell'area alla viabilità - Scadenza - Reiterazione del vincolo - Conseguenze - Speciale indennità per la reiterazione del vincolo distinta da quella di esproprio - Possibilità - Criterio dell'edificabilità di fatto - Inapplicabilità - Ragioni.

Ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione, è necessario determinare il regime urbanistico dell'area, definendone l'edificabilità o inedificabilità al momento del decreto di esproprio, tuttavia, nell'ipotesi in cui l'originario vincolo di inedificabilità sia scaduto per decorso del termine quinquennale, ma sia stato oggetto di reiterazione, quest'ultima può dare diritto alla corresponsione di una speciale indennità, peraltro distinta da quella di espropriazione, restando però inapplicabile il criterio dell'edificabilità di fatto, riservato all'ipotesi in cui, al momento del concludersi della vicenda ablatoria persista, riguardo alla stessa area, una situazione di carenza di pianificazione.

Riferimenti normativi: DPR 08/06/2001 num. 327 CORTE COST., Legge 19/11/1968 num. 1187 art. 2 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 9 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 22992 del 2014 Rv. 632687 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **26641** *del* **22/10/2018** (Rv. **651464 - 01**)
Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **PAOLA VELLA.** *Relatore:* **PAOLA VELLA.** *P.M.* **DE RENZIS LUISA.** *(Conf.)*
R. *(CALEFFI ALBERTO) contro* F. *(MUSER GIORDANO)*
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE VARESE, 23/08/2013

100219 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE Passaggio in giudicato di sentenza ex 2932 c.c. - Mancato riconoscimento del privilegio ex art. 2775 cod. civ. - Opposizione - Passaggio in giudicato di sentenza ex 2932 c.c. - Conseguenze - Perdita dell'interesse ad impugnare lo stato passivo - Fondamento.

L'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza ex 2932 c.c. - con la quale è stato disposto il trasferimento della proprietà di un immobile in favore dei promissari acquirenti, che abbiano contemporaneamente impugnato la sentenza del tribunale fallimentare perché, in sede di formazione dello stato passivo, non era stato loro riconosciuto il privilegio ex art. 2775 bis c.c. per il credito relativo alla mancata esecuzione del contratto preliminare - determina la cessazione della materia del contendere in relazione a tale giudizio, per sopravvenuto difetto di interesse, con conseguente dichiarazione di inammissibilità del ricorso, dovendo, l'interesse ad impugnare, sussistere non solo nel momento in cui l'azione è proposta, ma anche al momento della decisione, atteso che è in relazione a tale momento ed alla domanda originariamente formulata, che esso deve essere valutato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2932, Cod. Civ. art. 2775 bis, Legge Falliment. art. 96, Legge Falliment. art. 97, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Legge Falliment. art. 103 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10553 del 2017 Rv. 643788 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **26292** *del* **18/10/2018** (Rv. **651302 - 01**)
Presidente: **DIDONE ANTONIO.** *Estensore:* **MASSIMO FALABELLA.** *Relatore:* **MASSIMO FALABELLA.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Conf.)*
R. *(IURI DANIELA) contro* F. *(NUZZO MARIO)*
Cassa con rinvio, TRIBUNALE TRIESTE, 09/11/2012

048009 COMUNITA' EUROPEA - COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA - IN GENERE - Contributo per le imprese artigiane della Unione europea – Concessione - Affitto dell'azienda – Violazione del vincolo di destinazione - Revoca del contributo – Legittimità – Fondamento - Fattispecie.

In tema di contributi comunitari per gli investimenti delle imprese artigiane, la concessione in affitto dell'azienda da parte del soggetto sovvenzionato integra una violazione del vincolo di destinazione ed è suscettibile di comportare la revoca del contributo, posto che, a tenore dell'art. 30, comma 4, del Regolamento CE n. 1260 del 1999, rileva legittimamente a tal fine ogni modificazione dei poteri di esercizio e godimento che competono al titolare del diritto di proprietà e che ne conformano, in concreto, il contenuto, ciò anche nell'ottica di evitare che i fondi pubblici possano essere destinati ad operazioni speculative, finendo per essere "patrimonializzati", in vista di cessioni anche temporanee dell'attività di impresa. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto mediante il quale il giudice di merito aveva rigettato l'opposizione allo stato passivo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, sul presupposto, ritenuto erroneo, che la concessione in affitto a terzi, da parte della società poi fallita, non configurasse un "cambiamento della natura della proprietà" tale da giustificare la revoca del contributo accordatole).

Riferimenti normativi: Regolam. Comunitario 21/06/1999 num. 1260

Massime precedenti Vedi: N. 4336 del 2012 Rv. 622075 - 01

Sez. **1 -** , ***Sentenza*** *n.* **26301** *del* **18/10/2018** (Rv. **651304 - 01**)
Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **MASSIMO FALABELLA.** *Relatore:* **MASSIMO FALABELLA.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*
M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* Z.
Cassa e decide nel merito, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 13/05/2016

100287 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - Sentenza della Corte di cassazione - Vizio di omessa pronuncia su un motivo di ricorso - Rimedio - Revocazione per errore di fatto - Necessità.

In riferimento all'omessa pronuncia da parte della Corte di cassazione su un motivo di ricorso, l'unico mezzo di impugnazione esperibile avverso la relativa sentenza è, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., la revocazione per l'errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità, errore che presuppone l'esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti di causa. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, riscontrando l'errore revocatorio percettivo nell'ambito soggettivo della pronuncia, che infatti – nel dichiarare l'incandidabilità alle elezioni provinciali e circoscrizionali di taluni soggetti – aveva omesso di prendere in esame le posizioni di altri, nei cui confronti pure era diretto il motivo di impugnazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 lett. 4

Massime precedenti Conformi: N. 16003 del 2011 Rv. 618879 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **26305** *del* **18/10/2018** (Rv. **651305 - 01**)
Presidente: **GIANCOLA MARIA CRISTINA.** *Estensore:* **ANTONIO VALITUTTI.** *Relatore:* **ANTONIO VALITUTTI.** *P.M.* **SORRENTINO FEDERICO.** *(Conf.)*
T. *(SCHITTONE NICOLO') contro* F. *(ZELA MARINA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 15/03/2017

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Motivo di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., come riformulato dal d.l. n. 83 del 2012 - Contestazione dell'omesso esame di deduzioni difensive - Inammmissibilità - Fattispecie.

L'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive. (In applicazione del predetto principio, la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso con il quale il ricorrente, in un giudizio per la dichiarazione della paternità naturale, si doleva che il giudice d'appello non avesse tenuto conto delle risultanze della consulenza tecnica di parte, sottolineando come, nonostante il suo contenuto tecnico e a differenza della consulenza tecnica d'ufficio, la c.t.p. costituisca una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valoro probatorio).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 54, Legge 07/08/2012 num. 134 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5

Massime precedenti Conformi: N. 14802 del 2017 Rv. 644485 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **26299** *del* **18/10/2018** (Rv. **651303 - 01**)
Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **EDUARDO CAMPESE.** *Relatore:* **EDUARDO CAMPESE.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Conf.)*
Z. *(FAVARON GIUSEPPE) contro* F. *(SCIUTO FILIPPO)*
Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 19/03/2011

133042 PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - Presupposti - Integrale soddisfazione dell'interesse dedotto in giudizio - Necessità - Condizioni - Fattispecie in materia di impugnativa di delibere assembleari di società per azioni - Pronuncia di cassazione con rinvio - Decisione sulle spese - Valutazione sulla soccombenza virtuale - Necessità.

La cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse al ricorso; la composizione in tal modo della controversia giustifica non già l'inammissibilità del ricorso in cassazione bensì, da un lato, la rimozione, con cassazione senza rinvio, delle sentenze già emesse, prive di attualità e, dall'altro, una pronuncia finale sulle spese, secondo una valutazione di soccombenza virtuale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1965, Cod. Civ. art. 2668 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 19160 del 2007 Rv. 599004 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8980 del 2018 Rv. 650327 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **25996** *del* **17/10/2018** (Rv. **651298 - 01**)
Presidente: **GIANCOLA MARIA CRISTINA.** *Estensore:* **PAOLA VELLA.** *Relatore:* **PAOLA VELLA.** *P.M.* **SORRENTINO FEDERICO.** *(Conf.)*
D. *(CAPRIOLO SIMONA) contro* B. *(CARBONETTI FABRIZIO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 02/07/2014

057001 CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE Contratti d'investimento mobiliari - Stipulati fuori della sede dell'intermediario - Diritto di recesso del cliente ex art. 30 del T.U.F. - Ambito di applicazione - Necessaria previsione nel testo del contratto - Omissione - Conseguenze - Nullità del contratto - Fondamento.

In tema di contratti d'investimento mobiliare stipulati fuori della sede dell'intermediario, l'art. 30, comma 7, del d.lgs. n. 58 del 1998, prevede il diritto di recesso del risparmiatore, il cui ambito applicativo attiene sia alle vendite di strumenti finanziari, per i quali l'intermediario abbia assunto un obbligo di collocamento nei confronti dell'emittente o dell'offerente, sia le vendite

poste in essere in attuazione di un servizio di investimento diverso, ivi compresa l'esecuzione di ordini impartiti dal cliente nel contesto di un contratto quadro. Tale diritto di recesso, che ha la finalità di ripristinare, "a posteriori", la carenza di adeguata riflessione preventiva dell'investitore, la quale può essere mancata nel caso di sollecitazione all'acquisto da parte del promotore, deve essere espressamente previsto in contratto, a pena di nullità.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 30 com. 7

Massime precedenti Vedi: N. 7776 del 2014 Rv. 630711 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13905 del 2013 Rv. 626684 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **26007** *del* **17/10/2018** (Rv. **651299 - 01**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **GUIDO MERCOLINO.**
Relatore: **GUIDO MERCOLINO.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Diff.)*
E. *(GUZZO ARCANGELO) contro* R. *(GULLO DOMENICO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 01/10/2016

013020 ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE Appalti pubblici stipulati da enti diversi dallo Stato - Art. 47 del d.P.R. n. 1063 del 1962 - Applicabilità - Richiamo al capitolato generale dello Stato - Esame del contenuto della clausola compromissoria - Necessità - Conseguenze.

In tema di appalti pubblici stipulati da enti diversi dallo Stato, ove il contratto sia stato concluso prima della sentenza della Corte costituzionale n. 152 del 1996, che ha reso facoltativo l'arbitrato dichiarando incostituzionale l'art. 47 del d.P.R. n. 1063 del 1962, nel testo sostituito dall'art. 16 della l. n. 741 del 1981, per valutare l'applicabilità di una clausola compromissoria occorre esaminarne il tenore esatto al fine di stabilire se, attraverso il richiamo al capitolato generale dello Stato, le parti abbiano voluto limitarsi ad identificare la disciplina legale concretamente applicabile, ovvero abbiano inteso recepire il contenuto della normativa generale relativa agli appalti dello Stato, conferendo alla stessa un valore negoziale tale da renderla insensibile alle modifiche normative intervenute successivamente alla stipulazione del contratto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 47 CORTE COST., Legge 10/12/1981 num. 741 art. 16 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20636 del 2012 Rv. 624422 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **26009** *del* **17/10/2018** (Rv. **651301 - 01**)
Presidente: **GIANCOLA MARIA CRISTINA.** *Estensore:* **FRANCESCO TERRUSI.** *Relatore:* **FRANCESCO TERRUSI.** *P.M.* **CAPASSO LUCIO.** *(Conf.)*
I. *(NARDONE ELISABETTA) contro* C. *(MANZI ANDREA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 18/05/2012

011057 APPALTO (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - PER RECESSO UNILATERALE DEL COMMITTENTE Appalto di opera pubblica - Recesso unilaterale della committente - Scioglimento del contratto - Motivi del recesso - Irrilevanza - Risarcimento del danno - Applicazione dei criteri legali - Necessità - Fattispecie.

In tema di appalto di lavori pubblici, il recesso "ad nutum" del committente, previsto dall'art. 345 della l. n. 2248 del 1865, all. F), è espressione di un diritto potestativo il cui esercizio può avere luogo in qualsiasi momento e non richiede particolari presupposti o motivi, restando tuttavia l'amministrazione tenuta a pagare i lavori già eseguiti in base all'appalto, e avendo l'appaltatore il diritto di ottenere, in aggiunta, il risarcimento del danno calcolato sull'ammontare dell'utile conseguibile secondo il criterio presuntivo previsto da detta norma. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte d'appello che aveva riconosciuto, a seguito del

recesso esercitato dalla stazione appaltante, il diritto dell'impresa appaltatrice ad un risarcimento pari al valore delle opere eseguite, anche se contrattualmente non previste).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 1671, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 345

Massime precedenti Vedi: N. 20811 del 2014 Rv. 632494 - 01

Sez. **1 -** , ***Sentenza*** *n.* **26003** *del* **17/10/2018** (Rv. **651322 - 01**)
Presidente: **IOFRIDA GIULIA.** *Estensore:* **GIUSEPPE DE MARZO.** *Relatore:* **GIUSEPPE DE MARZO.** *P.M.* **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** *(Conf.)*
B. *(RICCARDI ALFREDO) contro* L. *(SELLITTI GENOVEFFA)*
Cassa con rinvio, TRIBUNALE LATINA, 01/08/2013

081159 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - CONCORSO DEI CREDITORI Coobbligato del debitore fallito - Pagamento del debito - Insinuazione al passivo in via di regresso - Condizioni - Soddisfacimento integrale delle ragioni creditorie - Necessità - Fattispecie.

Il coobbligato (nella specie fideiussore) del debitore principale fallito per insinuarsi al passivo, in via di regresso o in virtù di surrogazione, dopo il pagamento effettuato successivamente alla dichiarazione di fallimento, ai sensi dell'art. 61, c.2, l.fall., deve dimostrare il carattere integralmente satisfattivo delle ragioni creditorie, non essendo rilevante un pagamento parziale pur se idoneo ad esaurire l'obbligazione del solvens. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio il decreto di ammissione al passivo del fideiussore, il quale in via transattiva aveva pagato solo una parte del credito per il quale una banca si era in precedenza insinuata nel fallimento del debitore principale).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 61, Legge Falliment. art. 62, Cod. Civ. art. 1299, Cod. Civ. art. 1950, Cod. Civ. art. 1203, Cod. Civ. art. 1949

Massime precedenti Conformi: N. 3216 del 2012 Rv. 621789 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **26000** *del* **17/10/2018** (Rv. **651320 - 02**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **LAURA TRICOMI.** *Relatore:* **LAURA TRICOMI.** *P.M.* **ZENO IMMACOLATA.** *(Conf.)*
G. *(RONCAGLIA PIERLUIGI) contro* Z.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 15/11/2013

031058 BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITA' DEL MARCHIO) - PRODOTTI - AFFINI Tutela rafforzata dei marchi notori o rinomati – Ambito della tutela – Violazioni sanzionabili– Pregiudizio alla capacità distintiva (c.d. diluzione) – Pregiudizio alla notorietà (c.d. corrosione) – Pregiudizio da conseguimento di indebito vantaggio (c.d. parassitismo).

In materia di marchio notorio o rinomato, le violazioni contro le quali è assicurata la relativa tutela sono tre e ricomprendono: innanzitutto, il pregiudizio al carattere distintivo del marchio che gode di notorietà, indicato con il termine di "diluizione", che si manifesta quando risulta indebolita la sua idoneità ad identificare i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato; inoltre, il pregiudizio arrecato alla notorietà, designato con il termine di "corrosione", che si verifica quando i prodotti o i servizi per i quali il segno identico o simile è usato dal terzo possono essere percepiti dal pubblico in modo tale che il potere di attrazione del marchio ne risulti compromesso; infine, il pregiudizio rappresentato dal conseguimento di un indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio, detto anche "parassitismo", che va ricollegato, non al pregiudizio subito dal marchio, quanto piuttosto al vantaggio tratto dal terzo dall'uso del segno identico o simile al marchio.

Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 21/12/1988 num. 89 art. 4, Decisione Consiglio CEE 21/12/1988 num. 89 art. 5

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **26000** *del* **17/10/2018** (Rv. **651320 - 01**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **LAURA TRICOMI.** *Relatore:* **LAURA TRICOMI.** *P.M.* **ZENO IMMACOLATA.** *(Conf.)*
G. *(RONCAGLIA PIERLUIGI) contro* Z.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 15/11/2013

031058 BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITA' DEL MARCHIO) - PRODOTTI - AFFINI - Tutela rafforzata dei marchi notori o rinomati – Rilievo della somiglianza dei marchi, anche in assenza della confondibilità – Caratteri del nesso di somiglianza.

In materia di tutela rafforzata del marchio notorio o rinomato, il rilievo di somiglianza rispetto ad esso di un prodotto postula la valutazione in concreto dell'esistenza di un nesso, ossia di un grado di similarità tra il marchio ed il segno, a causa del quale il pubblico interessato mette o può mettere in relazione il segno ed il marchio, stabilendo un collegamento tra gli stessi, quan'anche non confondendoli.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 10 com. 1 lett. D, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 20 com. 1 lett. B

Sez. **1 -** , ***Sentenza*** *n.* **26002** *del* **17/10/2018** (Rv. **651321 - 01**)
Presidente: **IOFRIDA GIULIA.** *Estensore:* **ANTONIO PIETRO LAMORGESE.** *Relatore:* **ANTONIO PIETRO LAMORGESE.** *P.M.* **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** *(Conf.)*
N. *(TUCCILLO FRANCESCO) contro* F. *(NARDONE ANTONIO)*
Cassa con rinvio, TRIBUNALE NOLA, 30/01/2017

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE Procedura di concordato preventivo – Omologazione – Successiva dichiarazione di fallimento – In assenza di risoluzione o revoca del concordato – Effetti esdebitatori e definitivi ex art. 184 l.fall. in capo ai creditori – Esclusione - Fondamento.

Qualora il fallimento sia stato dichiarato quando è ancora possibile instare per la risoluzione ex art. 186 l.fall. della procedura concordataria, i creditori non sono tenuti a sopportare gli effetti esdebitatori e definitivi del concordato omologato, a norma dell'art. 184 l.fall., posto che l'attuazione del piano è resa impossibile per l'intervento di un evento come il fallimento che, sovrapponendosi al concordato medesimo, inevitabilmente lo rende irrealizzabile.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 184 CORTE COST., Legge Falliment. art. 186 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17703 del 2017 Rv. 645051 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **26001** *del* **17/10/2018** (Rv. **651319 - 01**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **LAURA TRICOMI.** *Relatore:* **LAURA TRICOMI.** *P.M.* **ZENO IMMACOLATA.** *(Conf.)*
S. *(RONCAGLIA PIERLUIGI) contro* R. *(CELLINI TONINO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 05/12/2013

031050 BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITA' DEL MARCHIO) - DEBOLE O FORTE - Marchio forte – Accertata somiglianza con successivo segno decorativo – Accertamento della non ricorrenza dell'illecito utilizzo – Criteri - Fattispecie.

In tema di marchi d'impresa, l'apprezzamento sul rischio di confusione, costituente l'illecito, tra un marchio forte e un successivo segno decorativo simile al primo, in ragione della particolare conformazione attribuita al bene commerciale, presuppone che il giudice provveda a: a) accertare che la somiglianza non riguardi il nucleo ideologico caratterizzante il messaggio; b) valutare la sussistenza o meno dell'affinità tra i prodotti; c) verificare la sussistenza o meno del rischio di associazione. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato la pronuncia d'appello che, in un caso di lamentata contraffazione di marchi figurativi in relazione all'utilizzo di accessori per il confezionamento di borse, aveva omesso di compiere l'accertamento demandatogli secondo gli esposti criteri).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 20, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 21

Massime precedenti Vedi: N. 9769 del 2018 Rv. 648121 - 01, N. 4405 del 2006 Rv. 589976 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **25999** *del* **17/10/2018** (Rv. **651446 - 02**)
Presidente: **TIRELLI FRANCESCO.** *Estensore:* **GUIDO MERCOLINO.** *Relatore:* **GUIDO MERCOLINO.** *P.M.* **ZENO IMMACOLATA.** *(Conf.)*
C. *(INZAGHI GUIDO ALBERTO) contro* C. *(PARLAPIANO GERMANA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 03/07/2012

138212 PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE Contratto - Forma scritta "ad substantiam" - Carenza - Conseguenze - Principio di non contestazione - Inapplicabilità - Fondamento.

141028 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - FORMA In genere.

Il principio, sancito dall'art. 115, comma 1, c.p.c., secondo cui i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita possono essere posti a fondamento della decisione, senza necessità di prova, non opera nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta "ad substantiam", dal momento che in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta "ad probationem", l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1325 lett. 4, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 11054 del 2001 Rv. 548969 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 1326 del 1964 Rv. 301887 - 01, N. 621 del 2007 Rv. 593774 - 01, N. 198 del 1967 Rv. 325930 - 01, N. 326 del 1981 Rv. 410775 - 01, N. 1097 del 2005 Rv. 579321 - 01, N. 11765 del 2002 Rv. 556701 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **25999** *del* **17/10/2018** (Rv. **651446 - 01**)
Presidente: **TIRELLI FRANCESCO.** *Estensore:* **GUIDO MERCOLINO.** *Relatore:* **GUIDO MERCOLINO.** *P.M.* **ZENO IMMACOLATA.** *(Conf.)*
C. *(INZAGHI GUIDO ALBERTO) contro* C. *(PARLAPIANO GERMANA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 03/07/2012

080040 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENEREParcheggi

pertinenziali obbligatori - Nuove costruzioni - Art. 41 "sexies" l. n. 1150 del 1942 - Conteggio dei volumi nei limiti di cubatura edificabili - Inderogabilità - Fondamento - Fattispecie.

183001 URBANISTICA - IN GENERE In genere.

Ai sensi dell'art. 41 "sexies", comma 2, della legge n. 1150 del 1942, nel testo sostituito dall'art. 2 della legge n. 122 del 1989, i parcheggi pertinenziali obbligatori delle nuove costruzioni, diversamente da quelli già esistenti, non possono essere realizzati in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, ivi compresi i limiti di cubatura edificabile, salva un'unica possibilità di deroga, ma solo in relazione ai volumi necessari per realizzare parcheggi ulteriori rispetto a quelli obbligatori. (Nella specie, relativa alla stima di un fondo espropriato inserito in un piano per l'edilizia economica e popolare, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva determinato la volumetria complessivamente edificabile sul fondo includendovi anche le autorimesse, in applicazione delle norme tecniche di attuazione del p.r.g., sebbene quelle del PEEP contemplassero espressamente la realizzazione di parcheggi pertinenziali).

Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 sexies com. 2 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 167 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 9 com. 1 lett. F CORTE COST., Legge 24/03/1989 num. 122 art. 2 CORTE COST., Legge 24/03/1989 num. 122 art. 9 com. 1 CORTE COST., Legge 24/03/1989 num. 122 art. 11, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 17 com. 3 lett. C, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 136 com. 2 lett. C, Cod. Civ. art. 817, Cod. Civ. art. 869, Cod. Civ. art. 871

Massime precedenti Vedi: N. 21003 del 2008 Rv. 605247 - 01, N. 11998 del 2016 Rv. 640213 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **26008** *del* **17/10/2018** (Rv. **651300 - 01**)
Presidente: **GIANCOLA MARIA CRISTINA.** *Estensore:* **ALBERTO PAZZI.** *Relatore:* **ALBERTO PAZZI.** *P.M.* **SORRENTINO FEDERICO.** *(Conf.)*
A. *(ALBANESE MARIANO) contro* P.
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 12/04/2013

013001 ARBITRATO - IN GENERE Arbitrato rituale - Natura giurisdizionale - Conseguenze - Assimilabilità dell'impugnazione del lodo ad un giudizio di appello - Conseguenze - Rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo - Ammissibilità.

L natura giurisdizionale dell'arbitrato rituale fa s^ che l'impugnazione del lodo sia soggetta alla disciplina e ai principi che regolano il giudizio di appello, in quanto compatibili, compresa la possibilità di rinnovare la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, al ricorrere dei presupposti di legge.Ne consegue che, disposta tale rinnovazione ai sensi dell'art. 291, comma 1, c.p.c., ed accertata la sua ritualità, resta preclusa la sanzione d'inammissibilità del gravame.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 828 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13898 del 2014 Rv. 631409 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **25606** *del* **12/10/2018** (Rv. **650827 - 01**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **ANTONIO VALITUTTI.** *Relatore:* **ANTONIO VALITUTTI.** *P.M.* **ZENO IMMACOLATA.** *(Conf.)*
P. *(PAOLUCCI LUIGI FILIPPO) contro* F. *(MANFREDONIA MASSIMO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 08/04/2013

058002 CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA CONTRATTUALE - IN GENERE Concessione di vendita – Struttura - Recesso del fornitore - Periodo di preavviso - Necessità - Fondamento.

In tema di recesso contrattuale, sia la normativa nazionale (art. 9 della legge n. 192 del 1998) che quella Europea (art. 5 Regolamento CEE n. 1475 del 1995, n. 3, comma 1, primo trattino)

configurano il rapporto di concessione di vendita che quello di subfornitura come strutturato su di una posizione di preminenza del concedente/fornitore anche nella fase di scioglimento del rapporto, bilanciata dal riconoscimento, a favore dei concessionari/subfornitori di un termine di preavviso di almeno un anno, così come previsto dal citato art. 5 nel caso di necessità dei primi di riorganizzare l'insieme o una parte sostanziale della rete, onde consentire ai secondi di avere il tempo necessario per la riconversione dell'attività.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Legge 10/02/1998 num. 192 art. 9, Regolam. Commissione CEE 28/06/1995 num. 1475 art. 1, Regolam. Commissione CEE 28/06/1995 num. 1495 art. 5

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **25610** *del* **12/10/2018** (Rv. **650591 - 01**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **MASSIMO FALABELLA.**
Relatore: **MASSIMO FALABELLA.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Diff.)*
D. *(LAGO DANNI LIVIO) contro* F. *(BORRACCINO MARCO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 03/06/2013

013020 ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE Clausola compromissoria in statuto societario - Non adeguata alla prescrizione dell'art. 34 del d.lgs. n. 5 del 2003 sull'estraneità del soggetto che nomina gli arbitri - Nullità - Conversione da clausola per arbitrato endosocietario in clausola per arbitrato comune - Inammissibilità - Fondamento.

La clausola compromissoria contenuta nello statuto societario la quale, non adeguandosi alla prescrizione dell'art. 34 del d.lgs. n. 5 del 2003, non preveda che la nomina degli arbitri debba essere effettuata da un soggetto estraneo alla società è nulla, non potendosi accettare la tesi del "doppio binario", per cui essa si convertirebbe da clausola per arbitrato endosocietario in clausola per arbitrato di diritto comune, atteso che l'art. 34 commina la nullità per garantire il principio di ordine pubblico dell'imparzialità della decisione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 5 art. 34

Massime precedenti Conformi: N. 17287 del 2012 Rv. 623736 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **25610** *del* **12/10/2018** (Rv. **650591 - 02**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **MASSIMO FALABELLA.**
Relatore: **MASSIMO FALABELLA.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Diff.)*
D. *(LAGO DANNI LIVIO) contro* F. *(BORRACCINO MARCO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 03/06/2013

159292 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITA' - IN GENEREAmministratori di società fallita - Azioni di responsabilità - Legittimazione attiva del curatore fallimentare in sede civile e penale - Sussistenza - Danno da pagamento preferenziale - Inclusione - Fattispecie.

Il curatore fallimentare è legittimato, tanto in sede penale, quanto in sede civile, all'esercizio di qualsiasi azione di responsabilità ammessa contro gli amministratori di società, anche per i fatti di bancarotta preferenziale commessi mediante pagamenti eseguiti in violazione della "par condicio creditorum". (Nella specie, la S.C., nel ribadire tale principio, ha ritenuto che anche la condotta dell'amministratore che abbia trattenuto, a soddisfazione di un proprio credito per il rimborso di un finanziamento nei confronti della società, la somma ricevuta quale corrispettivo della vendita di una partecipazione societaria, possa costituire oggetto di azione di responsabilità a norma dell'art. 146 l.fall.).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 146 com. 2, Cod. Civ. art. 2392, Cod. Civ. art. 2393, Cod. Civ. art. 2394

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 1641 del 2017 Rv. 642008 - 01

--***Massime successive: Vedi***

Sez. **6 - 1**, ***Ordinanza*** *n.* **25584** *del* **12/10/2018** (Rv. **650915 - 01**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **LOREDANA NAZZICONE.**
Relatore: **LOREDANA NAZZICONE.**
D. *(CASTALDI ITALO) contro* F. *(VESPOLI LUIGI)*
Rigetta, TRIBUNALE NAPOLI, 08/05/2017

113166 OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITA' - DEL DEBITORE Onere della prova - Ripartizione tra il soggetto attivo e il soggetto passivo del rapporto obbligatorio - Criteri - Mera allegazione della circostanza dell'inadempimento da parte del creditore che agisce per l'adempimento, la risoluzione, il risarcimento - Sufficienza - Applicabilità del principio anche all'ipotesi di eccezione d'inadempimento e di inesatto adempimento - Sussistenza - Fattispecie in tema di opposizione allo stato passivo.

In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o dall'eccezione d'inadempimento del creditore ex art. 1460 c.c. (Fattispecie in tema di opposizione allo stato passivo, in cui la S.C. ha rigettato il ricorso contro l'esclusione di un credito, relativo a compensi derivanti dalla carica di componente del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della società fallita, in virtù della prova fornita in relazione all'eccezione di inadempimento, spiegata dal fallimento, dei doveri inerenti alla carica.)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3373 del 2010 Rv. 611587 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **25607** *del* **12/10/2018** (Rv. **650828 - 01**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **ANTONIO VALITUTTI.**
Relatore: **ANTONIO VALITUTTI.** *P.M.* **ZENO IMMACOLATA.** *(Conf.)*
F. *(CRETA PAOLO) contro* S. *(SALA NATALE MARIA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 10/04/2014

050016 CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - ATTI DI CONCORRENZA - CONFUSIONE DI PRODOTTI E ATTIVITA' - IMITAZIONE SERVILE Concorrenza parassitaria diacronica e sincronica - Illiceità dell'imitazione - Condizione - Brevità del lasso temporale - Significato - Ragioni.

Nella cosiddetta concorrenza parassitaria, l'imitazione può considerarsi illecita soltanto se effettuata a breve distanza di tempo da ogni singola iniziativa del concorrente (nella concorrenza parassitaria diacronica) o dall'ultima e più significativa di esse (in quella sincronica), là dove per "breve" deve intendersi quell'arco di tempo per tutta la durata del quale l'ideatore della nuova iniziativa ha ragione di attendersi utilità particolari (di incassi, di pubblicità, di avviamento) dal lancio della novità, ovvero fino a quando essa è considerata tale dai clienti e si impone, quindi, alla loro attenzione nella scelta del prodotto. Ciò in quanto la creatività è tutelata nel nostro ordinamento solo per un tempo determinato, fino a quando l'iniziativa può considerarsi originale, sicchè quando l'originalità si sia esaurita, ovvero quando quel determinato modo di produrre e/o di commerciare sia divenuto patrimonio ormai comune di conoscenze e di esperienze di quanti operano nel settore, l'imitazione non costituisce più un atto contrario alla correttezza professionale ed idoneo a danneggiare l'altrui azienda.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 13423 del 2004 Rv. 574698 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **25551** *del* **12/10/2018** (Rv. **650767 - 01**)
Presidente: **TIRELLI FRANCESCO.** *Estensore:* **MARCO MARULLI.** *Relatore:* **MARCO MARULLI.** *P.M.* **ZENO IMMACOLATA.** *(Conf.)*
V. *(GERBINO ANTONINO) contro* C. *(PUSTORINO DOMENICO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 30/04/2013

080040 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE Terzo titolare di diritto personale di godimento - Attività imprenditoriale svolta sull'immobile espropriato - Cessazione per effetto dell'espropriazione - Conseguenze - Riconoscimento dell'indennità o del risarcimento al terzo - Esclusione - Fondamento.

In materia di espropriazione per pubblica utilità, non è dovuto alcun risarcimento od indennità al terzo che, in virtù di un diritto personale di godimento sull'immobile legittimamente espropriato, vi svolga un'attività imprenditoriale, in quanto gli obblighi indennitari previsti dagli artt. 39 e 40 della l. n. 2359 del 1865 si rivolgono esclusivamente all'espropriato, non essendo, peraltro, previsto né dalla predetta legge né dalle successive (l. n. 865 del 1971 e d.P.R. n. 327 del 2001) alcun ristoro per le conseguenze economiche derivanti dalla dissoluzione dell'attività aziendale dovuta al provvedimento ablativo, le quali risultano, pertanto, regolate esclusivamente dal rapporto negoziale tra proprietario espropriato e terzo titolare del diritto di godimento estinto.

Riferimenti normativi: Legge 25/05/1865 num. 2359 art. 27, Legge 25/05/1865 num. 2359 art. 52, Legge 25/05/1865 num. 2359 art. 39, Legge 22/10/1971 num. 865 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 327 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 14205 del 2009 Rv. 608667 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **25558** *del* **12/10/2018** (Rv. **650768 - 01**)
Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **EDUARDO CAMPESE.** *Relatore:* **EDUARDO CAMPESE.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Conf.)*
P. *(CIRRI SEPE QUARTA FRANCESCO AMERIGO) contro* M. *(FIANDANESE MARIO)*
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/05/2012

081178 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - ATTI SUCCESSIVI ALLA DICHIARAZIONE - IN GENERE Assegno circolare - Emissione successiva alla dichiarazione di fallimento - Inefficacia relativa - Configurabilità - Condizioni - Azione promossa dal curatore - Necessità - Conseguenze - Obbligazione di pagamento, da parte della banca emittente, in favore del prenditore - Sussistenza - Fondamento.

In caso di emissione di assegno circolare su richiesta di persona già dichiarata fallita, l'inefficacia di tale atto, al pari di quella degli atti che determinano la successiva circolazione del titolo di credito - se compiuti in pagamento di un credito o di un debito del fallito - può essere dichiarata, ai sensi dell'art. 44 l.fall., nei confronti di tutti i creditori, ma solo a seguito di azione promossa dal curatore fallimentare, trattandosi di inefficacia relativa; in difetto di detta azione del curatore, la banca non può sottrarsi al pagamento dell'assegno circolare, invocando l'inopponibilità alla procedura concorsuale dei trasferimenti per girata del titolo, poichè essa, quando emette un assegno circolare, adempie ad un'obbligazione di provvista nei confronti del richiedente e contestualmente assume, ex artt. 82 e 83 del r.d. n. 1736 del 1933, un'obbligazione cambiaria nei confronti di chiunque risulterà legittimo portatore del titolo.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 44 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1994, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1737 art. 82, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 83

Massime precedenti Conformi: N. 17310 del 2009 Rv. 609152 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **25603** *del* **12/10/2018** (Rv. **650770 - 01**)
Presidente: **DIDONE ANTONIO.** *Estensore:* **ROSARIO CAIAZZO.** *Relatore:* **ROSARIO CAIAZZO.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Conf.)*
E. *(MARINAI GIANFRANCO) contro* G. *(BOTTI ALESSANDRO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 02/09/2014

133144 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Chiusura del fallimento - Effetti processuali - Procedimenti pendenti - Subentro del fallito tornato "in bonis" - Configurabilità - Sussistenza - Giudizio di cassazione - Applicabilità del principio - Esclusione - Fondamento.

In tema di procedimento civile, la chiusura del fallimento, determinando la cessazione degli organi fallimentari e il rientro del fallito nella disponibilità del suo patrimonio, fa venir meno la legittimazione processuale del curatore, determinando il subentrare dello stesso fallito tornato "in bonis" al curatore nei procedimenti pendenti all'atto della chiusura; tale principio, peraltro, non vale per il giudizio di cassazione, che è caratterizzato dall'impulso d'ufficio ed al quale non sono perciò applicabili le norme di cui agli artt. 299 e 300 c.p.c., sicché non è consentito il deposito ai sensi dell'art. 372 c.p.c. di documenti attestanti la chiusura del fallimento.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 42 CORTE COST., Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 8959 del 2006 Rv. 587596 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 21729 del 2013 Rv. 628147 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **25607** *del* **12/10/2018** (Rv. **650828 - 02**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **ANTONIO VALITUTTI.**
Relatore: **ANTONIO VALITUTTI.** *P.M.* **ZENO IMMACOLATA.** *(Conf.)*
F. *(CRETA PAOLO) contro* S. *(SALA NATALE MARIA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 10/04/2014

050018 CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - ATTI DI CONCORRENZA - CORRETTEZZA PROFESSIONALE (USO DI MEZZI NON CONFORMI ALLA) Concorrenza parassitaria - Art. 2598, n. 3, c.c. - Nozione - Differenza rispetto alle ipotesi di cui ai nn. 1 e 2 - Onere motivazionale da parte del giudice di merito.

La concorrenza sleale parassitaria, ricompresa fra le ipotesi previste dall'art. 2598, n. 3, c.c., consiste in un continuo e sistematico operare sulle orme dell'imprenditore concorrente attraverso l'imitazione non tanto dei prodotti ma piuttosto di rilevanti iniziative imprenditoriali di quest'ultimo, mediante comportamenti idonei a danneggiare l'altrui azienda con ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale; essa si riferisce a mezzi diversi e distinti da quelli relativi ai casi tipici di cui ai precedenti nn. 1 e 2 della medesima disposizione, sicché, ove si sia correttamente escluso nell'elemento dell'imitazione servile dei prodotti altrui il centro dell'attività imitativa (requisito pertinente alla sola fattispecie di concorrenza sleale prevista dal n. 1 dello stesso art. 2598 c.c.), debbono essere indicate le attività del concorrente sistematicamente e durevolmente plagiate, con l'adozione e lo sfruttamento, più o meno integrale ed immediato, di ogni sua iniziativa, studio o ricerca, contrari alle regole della correttezza professionale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 22118 del 2015 Rv. 637723 - 01

Sez. **1 -** , ***Sentenza*** *n.* **25602** *del* **12/10/2018** (Rv. **650769 - 01**)
Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **ALDO CENICCOLA.** *Relatore:* **ALDO CENICCOLA.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*
H. *(GABRIELLI SERGIO) contro* B.
Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 03/09/2015

081094 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE Concordato con riserva - Termine per il deposito del piano e della documentazione in caso di pendenza di ricorsi di fallimento - Discrezionalità del tribunale - Esclusione.

In tema di concordato con riserva, qualora pendano ricorsi per la dichiarazione di fallimento, è escluso che al debitore possa assegnarsi un termine per il deposito della proposta e del piano non coincidente con quello fisso di sessanta giorni espressamente previsto dall'art. 161, comma 10, l.fall., in quanto la norma esclude che il tribunale possa operare al riguardo una valutazione discrezionale.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 161 com. 10

Massime precedenti Vedi: N. 15435 del 2018 Rv. 649132 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9935 del 2015 Rv. 635322 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **25604** *del* **12/10/2018** (Rv. **650826 - 01**)
Presidente: **SCHIRO' STEFANO.** *Estensore:* **GIULIA IOFRIDA.** *Relatore:* **GIULIA IOFRIDA.** *P.M.* **SORRENTINO FEDERICO.** *(Conf.)*
D. *(ARGIRO' MASSIMO) contro* S. *(CERFEDA ANTONIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 18/07/2016

082308 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ABITAZIONE Assegnazione casa coniugale - Criteri - Esclusiva considerazione interesse dei figli.

La casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicchè è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico, e ciò sia ai sensi del previgente articolo 155 quater c.c., che dell'attuale art. 337 sexies c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 155, Cod. Proc. Civ. art. 710 CORTE COST., Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Civ. art. 337

Massime precedenti Vedi: N. 23591 del 2010 Rv. 615281 - 01, N. 3015 del 2018 Rv. 647338 - 01

Sez. **6 - 1**, ***Ordinanza*** *n.* **25408** *del* **12/10/2018** (Rv. **651352 - 01**)
Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA.** *Estensore:* **ANTONIO PIETRO LAMORGESE.** *Relatore:* **ANTONIO PIETRO LAMORGESE.**
S. *(CUI OTTAVIANO) contro* I. *(IBBA ALESSANDRA)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 11/05/2017

002002 ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETA') - IN GENERE Istanza di revoca del decreto dichiarativo dello stato di adottabilità del minore - Efficacia sospensiva - Esclusione - Conseguenze - Successivo provvedimento di affidamento preadottivo - Accoglimento dell'istanza di revoca - Esclusione - Fondamento.

In tema di adozione di minori in stato di abbandono, il provvedimento di affidamento preadottivo, ancorché disposto successivamente alla proposizione dell'istanza di revoca del decreto di adottabilità, impedisce l'accoglimento dell'istanza sopraindicata, dal momento che la sua proposizione non produce alcun effetto sospensivo dell'efficacia del decreto di adottabilità, essendo necessario a tale ultimo fine l'accoglimento della predetta istanza, operante con effetto ex nunc, all'esito dell'accertamento dell'effettiva sopravvenienza dei fatti allegati, idonei a superare le condizioni di cui all'art. 8 della legge 4 maggio 1984, n. 183.

Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 21, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 8 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 4537 del 2008 Rv. 602195 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **25554** *del* **12/10/2018** (Rv. **650907 - 01**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **GUIDO MERCOLINO.**
Relatore: **GUIDO MERCOLINO.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*
I. *(CAPPONI BRUNO) contro* C. *(LO RE CALOGERO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 23/05/2011

114032 OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE Sospensione per ragioni di pubblico interesse o necessità - Legittimità - Condizioni - Obbligo del committente di acquisire le autorizzazioni amministrative necessarie per l'esecuzione dell'appalto - Sussistenza - Fondamento.

In tema di appalto di opera pubblica, le ragioni di pubblico interesse o necessità che possono giustificare la sospensione dei lavori vanno identificate in esigenze pubbliche oggettive e sopravvenute, non previste né prevedibili da parte della P.A. con l'uso dell'ordinaria diligenza, e non possono quindi essere invocate al fine di porre rimedio a negligenza o imprevidenza della committente, cui spetta acquisire, quale titolare dell'opera da realizzare, le autorizzazioni amministrative necessarie per l'esecuzione dei lavori in osservanza del dovere, discendente dall'art. 1206 c.c. e più in generale dai principi di correttezza e buona fede oggettiva, di cooperare all'adempimento dell'appaltatore ponendo in essere tutte quelle attività, distinte dal comportamento dovuto da quest'ultimo, necessarie affinché egli possa realizzare il risultato cui è preordinato il rapporto obbligatorio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1206 PENDENTE, Cod. Civ. art. 1375, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 30 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 28160 del 2017 Rv. 646065 - 01, N. 12698 del 2014 Rv. 631314 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **25553** *del* **12/10/2018** (Rv. **651297 - 01**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **GUIDO MERCOLINO.**
Relatore: **GUIDO MERCOLINO.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*
O. *(ROMAGNOLI PAOLO) contro* R. *(ALBERTI FRANCESCO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 07/06/2010

048024 COMUNITA' EUROPEA - COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA - LIBERA CIRCOLAZIONE DI PERSONE, SERVIZI, CAPITALI Appalti pubblici in materia sanitaria - Trattativa privata - Convenzione stipulata nel vigore del d.lgs. n. 157 del 1995 - Principi di parità di trattamento, non discriminazione in base alla nazionalità e trasparenza nella scelta del contraente -

Applicabilità - Condizione - Interesse transfrontaliero - Necessità - Limite delle ragioni di sanità pubblica - Fondamento.

092023 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CONTRATTI DELLA P.A. - IN GENERE In genere.

In tema di appalti pubblici di servizi sanitari stipulati nel vigore del d.lgs. n. 157 del 1995, nel testo anteriore alle modifiche recate dal d.lgs. n. 65 del 2000, deve affermarsi – sulla base dei principi fissati da CGUE, 19 aprile 2018, C-65/17 – che, ove l'amministrazione aggiudicatrice proceda a trattativa privata per l'appalto di servizi rientranti nell'allegato 2 del d.lgs. cit., senza pubblicazione del bando di gara ex art. 7, comma 2, l'inapplicabilità del regime dell'evidenza pubblica non può essere considerata idonea ad escludere, in assoluto, l'operatività dei principi, sanciti dalla direttiva n. 92/50/CEE, di parità di trattamento e di non discriminazione in base alla nazionalità, nonché dell'obbligo di trasparenza che ne deriva a carico dell'amministrazione aggiudicatrice, a condizione però che risulti provata, in riferimento all'appalto in questione ed all'epoca della stipulazione del contratto, la sussistenza in concreto di un interesse transfrontaliero; ne consegue che soltanto in presenza di tale interesse, desumibile dagli elementi indicati dalla CGUE, la scelta del sistema della trattativa privata non dispensa l'amministrazione aggiudicatrice dall'osservanza dell'obbligo di garantire, a pena di nullità del contratto, un adeguato livello di pubblicità della procedura imposto dalla direttiva, sempre che non si provi la sussistenza di ragioni di sanità pubblica idonee a giustificare una deroga al predetto obbligo, stante la competenza degli Stati membri a configurare i loro sistemi di sanità pubblica secondo principi di universalità, solidarietà, efficienza economica e adeguatezza.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 17/03/1995 num. 157 art. 2 com. 1 lett. B, Decreto Legisl. 17/03/1995 num. 157 art. 3 com. 2, Decreto Legisl. 17/03/1995 num. 157 art. 6 com. 1 lett. D, Decreto Legisl. 17/03/1995 num. 157 art. 7 com. 2, Decreto Legisl. 17/03/1995 num. 157 art. 8 com. 2, Decreto Legisl. 17/03/1995 num. 157 art. 20, Decreto Legisl. 17/03/1995 num. 157 art. 21, Decreto Legisl. 17/03/1995 num. 157 art. 22 com. 3, Decreto Legisl. 17/03/1995 num. 157 art. 27, Decreto Legisl. 17/03/1995 num. 157 all. 2 n. 25, Decreto Legisl. 25/02/2000 num. 65, Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 256 com. 1, Direttive del Consiglio CEE 18/06/1992 num. 50 art. 9, Direttive del Consiglio CEE 18/06/1992 num. 50 art. 14, Direttive del Consiglio CEE 18/06/1992 num. 50 art. 16, Direttive del Consiglio CEE 18/06/1992 num. 50 art. 27, Direttive del Consiglio CEE 18/06/1992 num. 50 all. IB, Cod. Civ. art. 1418 com. 1, Costituzione art. 32 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 2483 del 2017 Rv. 643712 - 04

Sez. **6 - 1**, ***Ordinanza*** *n.* **25355** *del* **11/10/2018** (Rv. **651351 - 01**)
Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **PIETRO CAMPANILE.** *Relatore:* **PIETRO CAMPANILE.** *(Conf.)*
C. *(ADINOLFI LUIGI) contro* L. *(TOZZI SILVANO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 23/06/2016

100108 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - DOMANDE CONSEGUENTI ALLA CASSAZIONE Domande di restituzione o di riduzione in pristino - Proposizione separata rispetto al giudizio di rinvio - Ammissibilità.

In tema di cassazione con rinvio, le domande di restituzione o di riduzione in pristino di cui all'art. 389 c.p.c. possono essere proposte al giudice designato dalla S.C. ai sensi dell'art. 383 c.p.c. anche in via autonoma rispetto a quelle oggetto del giudizio di rinvio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 273, Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 389, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 144

Massime precedenti Conformi: N. 9229 del 2005 Rv. 582088 - 01

Sez. **6 - 1**, ***Ordinanza*** *n.* **25210** *del* **11/10/2018** (Rv. **651350 - 01**)
Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **FRANCESCO TERRUSI.** *Relatore:* **FRANCESCO TERRUSI.** *(Conf.)*
F. *(CAROLEO FRANCESCO) contro* F. *(RUFFINI GIUSEPPE)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 26/07/2016

081027 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE Domanda di concordato preventivo presentata allo scopo di differire la dichiarazione di fallimento - Abuso del processo - Configurabilità - Conseguenze - Inammissibilità - Fattispecie.

La domanda di concordato preventivo presentata dal debitore non per regolare la crisi dell'impresa attraverso un accordo con i suoi creditori, ma con il palese scopo di differire la dichiarazione di fallimento, è inammissibile in quanto integra gli estremi di un abuso del processo, che ricorre quando, con violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede, nonché dei principi di lealtà processuale e del giusto processo, si utilizzano strumenti processuali per perseguire finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle per le quali l'ordinamento li ha predisposti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ravvisato gli estremi dell'abuso nella riproposizione, pochi giorni dopo la risoluzione del concordato inizialmente omologato ma rimasto inadempiuto, di una ulteriore domanda di concordato, priva di ogni elemento di novità).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 161 CORTE COST., Legge Falliment. art. 162 CORTE COST., Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge Falliment. art. 180

Massime precedenti Conformi: N. 5677 del 2017 Rv. 644656 - 01

Sez. **6 - 1**, ***Ordinanza*** *n.* **25183** *del* **11/10/2018** (Rv. **651349 - 01**)
Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **ALDO ANGELO DOLMETTA.** *Relatore:* **ALDO ANGELO DOLMETTA.**
B. *(GRANZOTTO ANDREA) contro* M.
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/01/2017

170001 TERRITORI EX ITALIANI - IN GENERE Beni perduti da cittadini italiani all'estero - Indennizzo ex art. 2, comma 5, lett. a) l. n. 98 del 1994 - Determinazione - Artt. 8, comma 5, l. n. 135 del 1985 e 1, comma 1, l. n. 98 del 1994 - Interpretazione - Valutazione equitativa del danno - Condizioni.

In tema di indennizzo spettante ai cittadini italiani ai sensi dell'art. 2, comma 5, lett. a) della l. n. 98 del 1994, per le perdite subite in occasione dei tumulti popolari verificatisi in Zaire, gli artt. 8, comma 5, della l. n. 135 del 1985 e 1, comma 1, della l. n. 98 del 1994, nel richiamare il disposto dell'art. 1226 c.c., non prevedono un'automatica liquidazione equitativa del danno, per il caso di insufficiente documentazione delle perdite subite, spettando comunque alla parte che richiede l'indennizzo fornire la prova, sia pure presuntiva, dell'esistenza di elementi oggettivi, dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità, la verificazione di un pregiudizio economicamente apprezzabile, la cui valutazione, riguardando un giudizio di fatto, è suscettibile di un sindacato in sede di legittimità limitato alla ragionevolezza, plausibilità e non contraddittorietà della motivazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Legge 05/04/1985 num. 135 art. 8 com. 5, Legge 29/01/1994 num. 98 art. 1 com. 1 CORTE COST., Legge 29/01/1994 num. 98 art. 2 com. 5 lett. A)

Massime precedenti Vedi: N. 19165 del 2015 Rv. 637114 - 01, N. 24544 del 2010 Rv. 614931 - 01, N. 10791 del 2014 Rv. 631632 - 01

Sez. **6 - 1**, ***Ordinanza*** *n.* **25032** *del* **10/10/2018** (Rv. **651347 - 01**)
Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **FRANCESCO TERRUSI.** *Relatore:* **FRANCESCO TERRUSI.**
F. *(PELLICANO' ANTONINO) contro* A. *(PUGLIESE SALVATORE)*
Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 08/07/2017

006103 AGRICOLTURA - OLIVICOLTURA ED OLII Aiuto comunitario alla produzione dell'olio di oliva - Spettanza - Intempestiva istanza di verifica dei dati - Efficacia preclusiva - Esclusione - Fondamento.

048001 COMUNITA' EUROPEA - IN GENERE In genere.

In tema di aiuti comunitari alla produzione di olio di oliva, la disciplina che regola la formazione "definitiva" dello schedario oleicolo italiano (art. 6 Regolamento CEE n. 276 del 16 ottobre 1979, come sostituito dal Regolamento n. 586 del 2 marzo 1988) non preclude al produttore il diritto al contributo, sia nel caso in cui, in sede di verifica, venga accertata la discordanza tra i dati reali e quelli dallo stesso dichiarati, sia, ed a maggior ragione, nel caso in cui, a seguito della richiesta (pur se intempestiva) del produttore, venga accertata la corrispondenza tra i dati dichiarati e la situazione reale del fondo.

Riferimenti normativi: Regolam. Commissione CEE 16/10/1979 num. 276 art. 6, Regolam. Commissione CEE 02/03/1988 num. 586

Massime precedenti Conformi: N. 4763 del 2014 Rv. 629692 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **25061** *del* **10/10/2018** (Rv. **650906 - 01**)
Presidente: **GIANCOLA MARIA CRISTINA.** *Estensore:* **PIETRO CAMPANILE.** *Relatore:* **PIETRO CAMPANILE.**
C. *(MURGIA MARIA GIOVANNA) contro* D. *(SOLA VITO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 15/06/2012

114004 OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CAPITOLATO - GENERALE Enti pubblici diversi dallo Stato - Valore normativo vincolante del capitolato generale di appalto - Esclusione - Efficacia negoziale - Condizioni - Specifica previsione di legge o richiamo espresso ad opera delle parti - Necessità.

Il capitolato generale di appalto per le opere pubbliche, approvato con d.P.R. n. 1063 del 1962 ed avente valore normativo soltanto per gli appalti stipulati dallo Stato, non possiede analoga efficacia vincolante per quelli stipulati dagli altri enti pubblici, tranne quando l'applicabilità dello stesso sia prevista da espressa e specifica disposizione di legge o le parti lo abbiano espressamente richiamato per regolare il singolo rapporto contrattuale, nel quale ultimo caso le previsioni del capitolato costituiscono clausole negoziali, operanti per volontà pattizia, ed assumono efficacia obbligatoria nei limiti del richiamo fatto ad esse dalle parti.

Riferimenti normativi: DPR 16/07/1962 num. 1063 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1374

Massime precedenti Conformi: N. 3648 del 2009 Rv. 606638 - 01, N. 6100 del 1997 Rv. 505779 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 812 del 2016 Rv. 638482 - 01, N. 23670 del 2006 Rv. 593289 - 01, N. 17635 del 2007 Rv. 598783 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **25066** *del* **10/10/2018** (Rv. **650765 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **ALDO CENICCOLA.** *Relatore:* **ALDO CENICCOLA.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*
C. *(CONTE FABRIZIO) contro* F. *(DI PRIMA FILIPPO)*
Cassa con rinvio, TRIBUNALE CATANIA, 28/02/2013

081278 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IMPUGNAZIONE DEI CREDITI AMMESSI Natura ed oggetto - Principio dell'onere della prova - Applicabilità - Conseguenze - Fattispecie.

Nell'impugnazione dei crediti ammessi, di cui all'art. 98 l.fall. – nel testo riformato dal d.lgs. n. 5 del 2006 – trova piena applicazione il principio dell'onere della prova, onde non è il creditore ammesso a dovere dimostrare nuovamente il suo credito, già assistito dalla favorevole valutazione espressa dal giudice delegato in sede di verifica, ma è l'impugnante a dover provare la fondatezza della sua contestazione (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio il decreto del tribunale che aveva accolto l'impugnazione proposta dal curatore fallimentare, poichè il creditore ammesso non aveva riprodotto in giudizio le prove documentali su cui si fondava il provvedimento impugnato).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 10613 del 1994 Rv. 489140 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **25067** *del* **10/10/2018** (Rv. **650766 - 01**)
Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **ALBERTO PAZZI.** *Relatore:* **ALBERTO PAZZI.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Conf.)*
R. *(MARTELLI CORRADO) contro* C. *(CURRO' ANTONELLO)*
Cassa con rinvio, TRIBUNALE MESSINA, 22/05/2013

138242 PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN ALTRO PROCESSO Prova formatasi in diverso giudizio - Utilizzazione - Condizioni - Fattispecie.

Il giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche come quelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione, senza che rilevi la divergenza delle regole, proprie di quel procedimento, relative all'ammissione e all'assunzione della prova. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto del tribunale che, in sede di opposizione allo stato passivo, aveva ritenuto inopponibili alla curatela fallimentare le prove orali raccolte in un giudizio soggetto al rito del lavoro cui aveva preso parte la società poi fallita).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 99 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 840 del 2015 Rv. 633913 - 01

Sez. **6 - 1**, ***Ordinanza*** *n.* **24794** *del* **09/10/2018** (Rv. **650914 - 01**)
Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **ALDO ANGELO DOLMETTA.** *Relatore:* **ALDO ANGELO DOLMETTA.**
F. *(COSMAI SERGIO) contro* S. *(VILLA FULVIO)*
Rigetta, TRIBUNALE PARMA, 06/04/2017

081270 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE Ammissione allo stato passivo - Motivazione del provvedimento del giudice delegato - Rinvio "per relationem" alle ragioni esposte dal curatore - Sufficienza - Condizioni.

Il decreto di rigetto della domanda di insinuazione al passivo che operi un rinvio "per relationem" alle motivazioni esposte dal curatore fallimentare nel progetto di cui all'art. 95 l.fall., può ritenersi adeguatamente motivato a condizione che il richiamo sia univoco e che le contestazioni del curatore siano sufficientemente specifiche, in modo da garantire pienamente il diritto di difesa del creditore.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 93, Legge Falliment. art. 94, Legge Falliment. art. 95, Legge Falliment. art. 96

Massime precedenti Vedi: N. 18935 del 2003 Rv. 568777 - 01

Sez. **6 - 1**, ***Ordinanza*** *n.* **24789** *del* **09/10/2018** (Rv. **651346 - 01**)
Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **ALDO ANGELO DOLMETTA.** *Relatore:* **ALDO ANGELO DOLMETTA.**
M. *(CARIDA' AGOSTINO) contro* F. *(VINELLI GIUSEPPE)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 28/04/2017

081087 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - INIZIATIVA - IN GENERE Istanza del concessionario per debiti di cui è titolare l'ente pubblico - Previsione di cui all'art. 87 del d.p.r. n. 602 del 1973 - Portata integrativa rispetto all'art. 6 l.fall. - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze - Mancanza in capo al concessionario della titolarità del credito e compatibilità dell'iniziativa processuale con l'art. 81 c.p.c. - Sussistenza - Ragioni.

In tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l'art. 87 del d.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dall'art. 3 del d.l. n. 138 del 2002 (conv. nella legge n. 178 del 2002), nel prevedere che il concessionario possa, per conto dell'ente pubblico titolare del credito, presentare il ricorso per la dichiarazione di fallimento, ai sensi dell'art. 6 l.fall., individua il soggetto legittimato ad agire, in nome proprio e per conto del titolare del credito stesso, per il compimento delle attività processuali di natura esecutiva, funzionali alla riscossione coattiva delegata, integrando la fattispecie uno dei casi fatti salvi dall'art. 81 c.p.c., così realizzandosi, con la cura della riscossione coattiva per conto del titolare, il perseguimento anche di un interesse proprio del concessionario, ai sensi dell'art. 100 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 81, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 87 CORTE COST., Decreto Legge 08/07/2002 num. 138 art. 3, Legge 08/08/2002 num. 178 CORTE COST., Legge Falliment. art. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1776 del 2012 Rv. 621697 - 01

Sez. **1 -** , ***Sentenza*** *n.* **24738** *del* **08/10/2018** (Rv. **650764 - 01**)
Presidente: **IOFRIDA GIULIA.** *Estensore:* **ANTONIO PIETRO LAMORGESE.** *Relatore:* **ANTONIO PIETRO LAMORGESE.** *P.M.* **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** *(Conf.)*
T. *(MORGANTI DAVID) contro* A. *(FANTOZZI ANNITA)*
Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 23/05/2013

149184 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALE SUI MOBILI - CREDITI PER TRIBUTI - DELLO STATO Tassa cd. di sbarco e di imbarco - Disciplina ex art. 28 l. n. 84 del 1994 - Privilegio ex art. 2752 c.c. - Sussiste - Natura di tributo erariale - Fondamento.

Il privilegio generale mobiliare previsto dall'art. 2752 c.c. dev'essere riconosciuto in via estensiva alla tassa portuale (cd. di sbarco e di imbarco su merci trasportate per via marittima) di cui all'art. 33 della l. n. 82 del 1963, come modificato dall'art. 28, comma 6, della l. n. 84 del 1994, trattandosi non di un corrispettivo per il servizio di trasporto reso, bensì di un tributo di natura erariale, come si evince dalla matrice legislativa della prestazione imposta, dalla sua doverosità

e dal nesso con la spesa pubblica, avendo lo scopo di assicurare i mezzi per il funzionamento delle aree affidate all'autorità portuale.

Riferimenti normativi: Legge 09/02/1963 num. 82 art. 33, Legge 28/01/1994 num. 84 art. 28 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2752

Massime precedenti Vedi: N. 20018 del 2017 Rv. 645297 - 01

Sez. **1 -** , ***Sentenza*** *n.* **24730** *del* **08/10/2018** (Rv. **650825 - 01**)
Presidente: **DI PALMA SALVATORE.** *Estensore:* **CARLO DE CHIARA.** *Relatore:* **CARLO DE CHIARA.** *P.M.* **DE RENZIS LUISA.** *(Conf.)*
M. *(FIGONE ALBERTO) contro* G.
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 16/12/2016

002002 ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETA') - IN GENERE Adozione speciale nei casi previsti dalla disciplina transitoria dell'art. 6 l. n. 431 del 1967 - Natura negoziale - Esclusione - Nullità del decreto del tribunale per i minorenni - Conversione in adozione ordinaria - Esclusione - Passaggio in giudicato del decreto - Conseguenze.

L'adozione speciale, ex art. 6 della l. n. 431 del 1967, non ha natura negoziale, essendo disposta con provvedimento del giudice e non in virtù di un atto di autonomia privata. Pertanto, eventuali ragioni di nullità del decreto non consentono, in attuazione del principio di conversione del contratto nullo ex art. 1424 c.c., la conversione dell'adozione speciale in adozione ordinaria, ed ove il decreto non sia stato impugnato nelle forme previste dalla legge, la loro rilevabilità resta preclusa per effetto del passaggio in giudicato del provvedimento.

Riferimenti normativi: Legge 05/06/1967 num. 431 art. 6 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1424

Massime precedenti Vedi: N. 4766 del 1999 Rv. 526310 - 01

Sez. **6 - 1**, ***Ordinanza*** *n.* **24769** *del* **08/10/2018** (Rv. **650912 - 01**)
Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **ALDO ANGELO DOLMETTA.** *Relatore:* **ALDO ANGELO DOLMETTA.**
T. *(SALERNO CARMELO) contro* R. *(MANFREDI ENRICO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 28/11/2016

159515 SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SOCIETA' SEMPLICE - SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE LIMITATAMENTE A UN SOCIO - RECESSO DEL SOCIO Valutazione della quota sociale ex art. 2289 c.c. - Considerazione del valore dell'avviamento e della futura redditività dell'azienda della società - Necessità - Ragioni.

In tema di valutazione della quota sociale ex art. 2289 c.c., occorre tener conto anche del valore dell'avviamento e, secondo una stima di ragionevole prudenza, della futura redditività dell'azienda, considerato che la norma, facendo riferimento allo scioglimento del rapporto nei confronti di un solo socio, presuppone la continuazione dell'attività sociale che non può riferirsi solo ad un compendio statico e disaggregato di beni, ma deve essere valutata anche avuto riguardo alla sua fisiologica e naturale propensione verso il futuro.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2289

Massime precedenti Vedi: N. 5449 del 2015 Rv. 634708 - 01

Sez. **6 - 1**, ***Ordinanza*** *n.* **24627** *del* **05/10/2018** (Rv. **650612 - 01**)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **ALDO ANGELO DOLMETTA.** *Relatore:* **ALDO ANGELO DOLMETTA.**
B. *(FILIPPONI LUCA) contro* B. *(MANFEROCE TOMMASO)*
Rigetta, TRIBUNALE PADOVA, 20/02/2017

081193 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE Revocatoria fallimentare - Escussione da parte di un creditore della garanzia pignoratizia - Restituzione del ricavato al fallimento per effetto del positivo esperimento dell'azione - Conseguenze - Ammissione del credito al passivo in via chirografaria ex art. 70, comma 2, l.fall. - Sussistenza - Reviviscenza della prelazione pignoratizia - Esclusione - Ragioni.

Qualora a seguito del positivo esperimento di un'azione revocatoria fallimentare, il creditore pignoratizio che abbia escusso la garanzia, incamerando il ricavato della vendita di titoli ottenuti in pegno, sia condannato a restituirne l'importo, lo stesso ha diritto ad insinuarsi al passivo solo in via chirografaria nella misura del pagamento revocato, senza che possa rivivere l'originaria garanzia, dal momento che il credito che può essere insinuato ai sensi dell'art. 70, comma 2, l. fall. non è quello originario, ma un credito nuovo che nasce dall'effettiva restituzione e trova fonte direttamente nella legge.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge Falliment. art. 70 com. 2

Sez. **6 - 1**, ***Ordinanza*** *n.* **24139** *del* **03/10/2018** (Rv. **650610 - 01**)
Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **ALDO ANGELO DOLMETTA.** *Relatore:* **ALDO ANGELO DOLMETTA.**
S. *(CASTELLETTI FRANCESCA) contro* R. *(DE DOMINICIS TOMMASO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 28/02/2017

103065 LAVORO - LAVORO AUTONOMO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CONTRATTO D'OPERA (NOZIONE, CARATTERI, DIFFERENZE DALL'APPALTO, DISTINZIONI) - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE Amministratore di società - Diritto al compenso - Rinuncia tacita - Comportamento concludente - Necessità - Silenzio o inerzia - Irrilevanza - Fattispecie.

L'amministratore di una società, con l'accettazione della carica, acquisisce il diritto ad essere compensato per l'attività svolta in esecuzione dell'incarico affidatogli. Tale diritto, peraltro, è disponibile e può anche essere oggetto di rinuncia attraverso una remissione del debito anche tacita, la quale tuttavia può desumersi soltanto da un comportamento concludente del titolare che riveli in modo univoco una sua volontà abdicativa, non essendo sufficiente la mera inerzia o il silenzio. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte d'appello, la quale aveva ritenuto che l'amministratore avesse tacitamente rinunciato al suo compenso, soltanto perché durante tutta la durata dell'incarico e anche nell'anno successivo alla cessazione dalla carica non ne aveva mai richiesto il pagamento).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1236, Cod. Civ. art. 1709, Cod. Civ. art. 2364 lett. 3, Cod. Civ. art. 2383, Cod. Civ. art. 2389

Massime precedenti Vedi: N. 15382 del 2017 Rv. 644785 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **24095** *del* **03/10/2018** (Rv. **650407 - 01**)
Presidente: **GIANCOLA MARIA CRISTINA.** *Estensore:* **MARCO MARULLI.** *Relatore:* **MARCO MARULLI.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*
S. *(COLOMBO SERGIO ERCOLE ANTONIO) contro* A.
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 17/01/2013

114104 OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - REVISIONE - IN GENERE Appalto di opere pubbliche - Revisione – Capitolato speciale d'appalto - Clausola in tema di revisione prezzi - Legittimità - Art. 33 della l. n. 41 del 1986 nel testo vigente "ratione temporis" - Conformità.

In tema di revisione dei prezzi negli appalti di opere pubbliche, la clausola del capitolato speciale di appalto in forza della quale non può essere oggetto di revisione l'importo dei lavori previsti da eseguirsi nell'anno decorrente dalla data di aggiudicazione delle opere e risultante dal programma dei lavori, né quello corrispondente all'anticipazione, fermo restando che l'importo di tali lavori concorre alla determinazione del costo complessivo dell'opera, è legittima in quanto conforme al disposto dell'art. 33 della l. n. 41 del 1986 - nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alla modifica di cui all'art. 3 del d.l. n. 333 del 1992, conv. con modif. dalla l. n. 359 del 1992 -, poichè il momento dell'accertamento del diritto alla revisione dei prezzi va distinto da quello della quantificazione dell'importo revisionale, dovendosi a quest'ultimo scopo assumere, come base del calcolo della percentuale della cosiddetta alea revisionale del dieci per cento, la totalità della prestazione, senza esclusione di alcuna voce.

Riferimenti normativi: Legge 28/08/1986 num. 41 art. 33, Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 3, Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 24158 del 2014 Rv. 633266 - 01

Sez. **6 - 1**, ***Ordinanza*** *n.* **24137** *del* **03/10/2018** (Rv. **650609 - 01**)
Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **ALDO ANGELO DOLMETTA.** *Relatore:* **ALDO ANGELO DOLMETTA.**
C. *(ESPOSITO STEFANO) contro* M. *(MOSCHIANO EUGENIO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 23/08/2016

081193 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE Estratti conto bancari - "Data valuta" - Tempo effettivo dell'operazione - Data certa - Esclusione - Ragioni.

In tema di revocatoria fallimentare, le "date valuta" risultanti dagli estratti conto bancari non sono idonee a provare il tempo in cui le relative operazioni sono state realmente effettuate sul conto, né a conferire data certa alle stesse, essendo nella prassi bancaria utilizzate dette date in maniera convenzionale per postergare il tempo di effettuazione dei versamenti ed antergare invece quello dei prelievi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1852, Cod. Civ. art. 2704, Legge Falliment. art. 44 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST.

Sez. **6 - 1**, ***Ordinanza*** *n.* **24137** *del* **03/10/2018** (Rv. **650609 - 02**)
Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **ALDO ANGELO DOLMETTA.** *Relatore:* **ALDO ANGELO DOLMETTA.**
C. *(ESPOSITO STEFANO) contro* M. *(MOSCHIANO EUGENIO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 23/08/2016

149159 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO (NOZIONE, CARATTERI) - DI TITOLI DI CREDITO Pegno regolare - Pegno irregolare - Differenze - Conseguenze.

Il pegno irregolare si differenzia da quello regolare in quanto le somme di danaro o i titoli depositati presso il creditore diventano di proprietà del medesimo, sicchè in caso di inadempimento del debitore, il creditore è tenuto soltanto a restituire l'eventuale eccedenza dei titoli rispetto alle somme garantite, mentre nel pegno regolare egli ha diritto a soddisfarsi disponendo dei titoli ricevuti in pegno.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1851, Cod. Civ. art. 2796, Cod. Civ. art. 2797, Cod. Civ. art. 2798

Massime precedenti Vedi: N. 2456 del 2008 Rv. 602229 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **24096** *del* **03/10/2018** (Rv. **650590 - 01**)
Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **MARCO MARULLI.** *Relatore:* **MARCO MARULLI.** *P.M.* **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** *(Conf.)*
V. *(BIA RAFFAELE) contro* C. *(VALLA GIACOMO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 20/12/2013

114104 OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - REVISIONE - IN GENERE Diritto dell'appaltatore alla revisione prezzi - Versamento di acconti revisionali in corso d'opera - Irrilevanza - Provvedimento attributivo della revisione e determinativo del compenso revisionale - Necessità - Conseguenze.

In tema di revisione dei prezzi negli appalti pubblici, ancorché la P.A. committente corrisponda acconti revisionali in corso d'opera, il diritto dell'appaltatore alla revisione dei prezzi sorge solo quando, a lavori compiuti, la P.A. adotti un espresso provvedimento attributivo della revisione e determini il compenso revisionale spettante all'appaltatore il quale, fino a tale momento, è portatore di un interesse legittimo pretensivo, sicché, come non vi è un diritto dell'appaltatore di pretendere la revisione, così non vi può essere un diritto della P.A. di ripetere le somme versate a titolo di acconto, poiché l'ammontare della revisione potrà essere determinato solo quando la P.A. avrà deciso se ed in che misura corrisponderla.

Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 06/12/1947 num. 1501, Legge 21/06/1964 num. 463 art. 2, Legge 19/02/1970 num. 76, Legge 10/12/1981 num. 741 art. 3

Massime precedenti Vedi: N. 23071 del 2016 Rv. 642651 - 02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4463 del 2009 Rv. 606931 - 01

Sez. **1 -** , ***Sentenza*** *n.* **24101** *del* **03/10/2018** (Rv. **650763 - 01**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **ANTONIO PIETRO LAMORGESE.** *Relatore:* **ANTONIO PIETRO LAMORGESE.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.***(Conf.)*
M. *(PODDA OSCAR) contro* C. *(MAMELI MARIANO PIO ROMANO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 21/09/2012

080021 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA (OPERE DI BONIFICA E LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DI OO.PP.) - RISARCIMENTO DEL DANNO Irreversibile trasformazione del bene - Domanda risarcitoria - Indennità di occupazione legittima per il quinquennio antecedente all'illegittimo spossessamento - Spettanza - Fattispecie.

Al proprietario di terreni legittimamente occupati, poi irreversibilmente trasformati ed acquisiti illegittimamente dalla P.A., il quale abbia chiesto di essere indennizzato per l'indisponibilità dei beni per l'intera durata dell'occupazione, deducendone l'illegittimità, è dovuta, in aggiunta al risarcimento del danno per l'occupazione illegittima, anche l'indennità di occupazione legittima. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, erroneamente qualificando "in iure" la domanda come diretta al risarcimento del danno per l'occupazione acquisitiva illegittima, non aveva riconosciuto anche la reintegrazione indennitaria per il periodo di occupazione legittima antecedente allo sviluppo illegittimo della procedura).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16162 del 2007 Rv. 600777 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 735 del 2015 Rv. 634018 - 01

Sez. **1 -** , ***Sentenza*** *n.* **23950** *del* **02/10/2018** (Rv. **650822 - 01**)
Presidente: **SCHIRO' STEFANO.** *Estensore:* **LOREDANA NAZZICONE.** *Relatore:* **LOREDANA NAZZICONE.** *P.M.* **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** *(Diff.)*
S. *(IANNOTTA GREGORIO) contro* S. *(BUSSOLETTI MARIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/10/2016

159166 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE - MODI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE - LIMITE LEGALE - DELLE AZIONI - ACQUISTO DELLE AZIONI - DI PROPRIE AZIONI Società che non fanno ricorso al capitale di rischio - Azioni proprie - "Quorum" costitutivo e deliberativo - Computo.

Ai sensi dell'art. 2357 ter, comma 2, c.c., come modificato dal d. lgs. n. 224 del 2010, nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio le azioni proprie sono incluse nel computo sia del "quorum" costitutivo che di quello deliberativo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2357 ter, Decreto Legisl. 29/11/2000 num. 224

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **23957** *del* **02/10/2018** (Rv. **650406 - 01**)
Presidente: **BISOGNI GIACINTO.** *Estensore:* **ALBERTO PAZZI.** *Relatore:* **ALBERTO PAZZI.** *P.M.* **ZENO IMMACOLATA.** *(Conf.)*
D. *(VITALE GIANLUCA) contro* P.
Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE TORINO, 26/03/2016

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Espulsione - Art. 13, comma 2 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998 - Interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata - Necessità - Fattispecie.

In tema di espulsione del cittadino straniero, l'art. 13, comma 2 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, secondo il quale è necessario tener conto, nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, della natura e dell'effettività dei vincoli familiari, della durata del soggiorno, nonché dell'esistenza di legami con il paese d'origine, si applica - con valutazione caso per caso, in coerenza con la direttiva comunitaria 2008/115/CE - anche al cittadino straniero che abbia legami familiari nel nostro Paese, ancorché non nella posizione di richiedente formalmente il ricongiungimento familiare, in linea con la nozione di diritto all'unità familiare delineata dalla giurisprudenza della Corte EDU con riferimento all'art. 8 CEDU e fatta propria dalla sentenza n. 202 del 2013 della Corte cost., senza distinguere tra vita privata e familiare, trattandosi di estrinsecazioni del medesimo diritto fondamentale tutelato dall'art. 8 cit., che non prevede gradazioni o gerarchie.

Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 08/01/2007 num. 5 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 16/12/2008 num. 115

Massime precedenti Conformi: N. 15362 del 2015 Rv. 637091 - 01

Sez. **1 -** , ***Sentenza*** *n.* **23948** *del* **02/10/2018** (Rv. **650589 - 01**)
Presidente: **DIDONE ANTONIO.** *Estensore:* **ALDO ANGELO DOLMETTA.** *Relatore:* **ALDO ANGELO DOLMETTA.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*
V. *(BERTONCINI PAOLO) contro* I. *(SCARANO ANTONIO ANGELO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 29/02/2016

113113 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - LEGALE Compensazione - Dichiarazione di parte - Necessità - Esercizio di diritto potestativo - Valutazione sottesa.

La compensazione legale presuppone pur sempre che una delle parti dichiari di volersene avvalere, così esercitando un diritto potestativo, il quale postula che valutando liberamente il proprio interesse all'adempimento, la parte predetta decida di determinare l'estinzione dei debiti contrapposti dal giorno della loro coesistenza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1242, Cod. Civ. art. 1248, Cod. Civ. art. 1251

Massime precedenti Conformi: N. 10335 del 2014 Rv. 630960 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **23952** *del* **02/10/2018** (Rv. **650823 - 01**)
Presidente: **SCHIRO' STEFANO.** *Estensore:* **GIULIA IOFRIDA.** *Relatore:* **GIULIA IOFRIDA.** *P.M.* **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** *(Conf.)*
M. *(LICITRA LUCA) contro* S. *(IOZZIA VINCENZO)*
Rigetta, TRIBUNALE RAGUSA, 24/06/2014

159001 SOCIETA' - IN GENERE - DIFFERENZE DALLA COMUNIONE - TIPI DI SOCIETA' - INDICAZIONE NEGLI ATTI E NELLA CORRISPONDENZA Società semplice e comunione di godimento - Differenze.

La comunione a scopo di godimento, espressamente disciplinata dall'art. 2248 c.c., presuppone la comproprietà del bene oggetto di godimento in capo a tutti i partecipanti; nel contratto di società, invece, rileva l'esercizio in comune di un'attività svolta a fine di lucro da parte di più soggetti, per l'esercizio della quale non è necessaria alcuna comunione di beni, che sono soltanto lo strumento materiale attraverso il quale la società opera.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1100, Cod. Civ. art. 2082, Cod. Civ. art. 2247, Cod. Civ. art. 2248

Massime precedenti Conformi: N. 6361 del 2004 Rv. 571687 - 01

Sez. **6 - 1**, ***Ordinanza*** *n.* **23796** *del* **01/10/2018** (Rv. **650608 - 01**)
Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **MAURO DI MARZIO.** *Relatore:* **MAURO DI MARZIO.**
R. *(FALDUTO PAOLO ANTONIO) contro* C. *(PIGNOLO FRANCESCO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 24/03/2017

100030 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE Mere difese - Nozione - Proponibilità nel giudizio di appello - Fondamento - Fattispecie.

133113 PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE In genere.

Le mere difese, volte a contrastare genericamente le avverse pretese senza tradursi nell'allegazione di un fatto impeditivo, modificativo o estintivo rispetto alle stesse, non sono precluse, ancorché "nuove", in appello poiché esse non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 345, comma 2, c.p.c. che vieta espressamente la proposizione delle sole nuove eccezioni in senso proprio, ossia quelle non rilevabili d'ufficio, e non, indistintamente, tutte le difese comunque svolte dalle parti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto eccezione nuova la deduzione dell'appellante di infondatezza per mancanza di prova dell'avversa ragione di credito, in quanto basata su documentazione all'uopo inidonea).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345 com. 2, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 52, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 15211 del 2005 Rv. 583386 - 01, N. 18096 del 2005 Rv. 584110 - 01

UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte Suprema di Cassazione

sezione seconda e VI seconda

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **27994** *del* **31/10/2018** (Rv. **651038 - 01**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **UBALDO BELLINI.** *Relatore:* **UBALDO BELLINI.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*
E. *(CAMAIONI LITA CATERINA) contro* C. *(TORRICELLI PIETRO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 09/07/2012

058015 CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - DIVIETO DI CUMULO Portata - Risoluzione del contratto - Penale pattuita per il ritardo - Cumulabilità con il risarcimento del danno da inadempimento - Sussistenza - Limiti.

L'art. 1383 c.c. vieta il cumulo tra la domanda della prestazione principale e quella diretta ad ottenere la penale per l'inadempimento, ma non esclude che si possa chiedere tale prestazione insieme con la penale per il ritardo e, nella ipotesi di risoluzione del contratto, il risarcimento del danno da inadempimento e la penale per la mancata esecuzione dell'obbligazione nel termine stabilito ovvero, cumulativamente, la penale per il ritardo e quella per l'inadempimento, salva, nel caso di cumulo di penale per il ritardo e prestazione risarcitoria per l'inadempimento, la necessità di tenere conto, nella liquidazione di quest'ultima, della entità del danno ascrivibile al ritardo che sia stato già autonomamente considerato nella determinazione della penale, al fine di evitare un ingiusto sacrificio del debitore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1382, Cod. Civ. art. 1383, Cod. Civ. art. 1453

Massime precedenti Conformi: N. 12349 del 2002 Rv. 557009 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 591 del 2005 Rv. 579183 - 01

--***Massime successive: Vedi***

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **27909** *del* **31/10/2018** (Rv. **651033 - 01**)
Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **ELISA PICARONI.** *Relatore:* **ELISA PICARONI.** *P.M.* **CAPASSO LUCIO.** *(Conf.)*
C. *(MORINI ALESSANDRO) contro* C. *(SCAGLIA CARLO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 18/07/2014

254016 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE Motivi di impugnazione - Integrazione dopo la presentazione del ricorso - Esclusione - Ragioni della sanzione - Nuove deduzioni ad opera della P.A. procedente - Esclusione - Rilevabilità d'ufficio, da parte del giudice, di vizi diversi da quelli fatti valere con l'atto di opposizione - Esclusione - Limiti - Fondamento.

In tema di opposizione a sanzioni amministrative, la l. n. 689 del 1981 configura un modello procedimentale di tipo impugnatorio nel quale tutte le ragioni poste alla base della richiesta di nullità ovvero di annullamento dell'atto debbono essere prospettate nel ricorso introduttivo; di conseguenza, così come non è consentito al ricorrente di integrare in corso di causa i motivi originariamente addotti, simmetricamente l'amministrazione non può dedurre, a sostegno della pretesa sanzionatoria, motivi o circostanze diversi da quelli enunciati con l'ordinanza, ed il giudice non può rilevare d'ufficio ragioni di nullità del provvedimento opposto o del procedimento che l'ha preceduto, salve le ipotesi di inesistenza.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 135 com. 1, Decreto Legisl. 11/05/1999 num. 152 art. 56 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17625 del 2007 Rv. 600177 - 01, N. 232 del 2016 Rv. 638385 - 01, N. 15049 del 2018 Rv. 649071 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **27910** *del* **31/10/2018** (Rv. **651034 - 01**)
Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **UBALDO BELLINI.** *Relatore:* **UBALDO BELLINI.** *P.M.* **MISTRI CORRADO.** *(Conf.)*
A. *(LUBELLI VINCENZO) contro* C. *(LOGRIECO FRANCESCO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 08/06/2014

141016 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - IN GENERE Contratto d'opera professionale - Stipulazione - Forma scritta "ad substantiam" - Necessità - Mancanza - Nullità - - Conclusione per corrispondenza - Esclusione - Sanatoria "per facta concludentia" - Esclusione - Accettazione, espressa o tacita, del professionista - Irrilevanza.

In tema di contratti della P.A., ancorché quest'ultima agisca "iure privatorum", il contratto d'opera professionale deve rivestire, ex artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923, la forma scritta "ad substantiam" e, quindi, deve tradursi, a pena di nullità, nella redazione di un apposito documento, recante la sottoscrizione del professionista e del titolare dell'organo attributario del potere di rappresentare l'ente interessato nei confronti dei terzi, nonché l'indicazione dell'oggetto della prestazione e l'entità del compenso, essendone preclusa, altresì, la conclusione tramite corrispondenza, giacché la pattuizione deve essere versata in un atto contestuale, pur se non sottoscritto contemporaneamente. Il contratto mancante della forma scritta non è suscettibile di sanatoria poiché gli atti negoziali della P.A. constano di manifestazioni formali di volontà, non surrogabili con comportamenti concludenti, né, a tal fine, è sufficiente che il professionista accetti, espressamente o tacitamente, la delibera a contrarre, atteso che questa, benché sottoscritta dall'organo rappresentativo medesimo, resta un atto interno che l'ente può revocare "ad nutum".

Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 16, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 17, Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2222, Cod. Civ. art. 2230

Massime precedenti Vedi: N. 24679 del 2013 Rv. 628225 - 01, N. 22501 del 2006 Rv. 594509 - 01, N. 1167 del 2013 Rv. 624672 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **27998** *del* **31/10/2018** (Rv. **651039 - 01**)
Presidente: **MATERA LINA.** *Estensore:* **GIUSEPPE FORTUNATO.** *Relatore:* **GIUSEPPE FORTUNATO.** *P.M.* **DEL CORE SERGIO.** *(Conf.)*
D. *(RICCIARDI VALERIO) contro* G. *(PAOLILLO BRUNO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI

133113 PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE Eccezioni in senso lato - Specifica e tempestiva allegazione della parte - Necessità - Esclusione - Rilevabilità d'ufficio anche in appello - Ammissibilità - Condizioni - Documentazione dei fatti "ex actis" - Sufficienza - Fondamento - Preclusioni - Operatività - Esclusione.

Il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati "ex actis", poiché il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione, che resterebbe sviato ove pure le questioni rilevabili d'ufficio fossero soggette ai limiti preclusivi di allegazione e prova previsti per le eccezioni in senso stretto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 342

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 10531 del 2013 Rv. 626194 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **27993** *del* **31/10/2018** (Rv. **651177 - 01**)
Presidente: **MATERA LINA.** *Estensore:* **ALDO CARRATO.** *Relatore:* **ALDO CARRATO.** *P.M.* **CELESTE ALBERTO.** *(Conf.)*
P. *(PIAZZA FRANCESCA) contro* D. *(PATTARINI STEFANIA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO

058038 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - IN GENERE Applicazione retroattiva l. n. 52 del 1996 - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

086060 FONTI DEL DIRITTO - "IUS SUPERVENIENS" In genere.

086168 FONTI DEL DIRITTO - RETROATTIVITA' - DIVIETO In genere.

Le disposizioni introdotte dalla l. n. 52 del 1996 al fine di garantire la tutela dei diritti del consumatore in tema di clausole vessatorie non si applicano ai contratti (nella specie, contratti preliminari) stipulati prima della loro entrata in vigore, in virtù del principio generale di irretroattività della legge.

Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 06/02/1996 num. 52 art. 25, Cod. Civ. art. 1469 bis CORTE COST., Cod. Civ. art. 1351

Massime precedenti Conformi: N. 15871 del 2010 Rv. 613994 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 7201 del 2015 Rv. 635201 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **27916** *del* **31/10/2018** (Rv. **651036 - 01**)
Presidente: **PETITTI STEFANO.** *Estensore:* **SERGIO GORJAN.** *Relatore:* **SERGIO GORJAN.** *P.M.* **MISTRI CORRADO.** *(Parz. Diff.)*
G. *(LANIA ALDO LUCIO) contro* A. *(BUCCIERO ETTORE)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 16/09/2013

136065 PROPRIETA' - ATTI DI EMULAZIONE - ABUSO DEL DIRITTO Pretesa del proprietario di difendere il proprio diritto reale - Atto emulativo - Configurabilità - Esclusione.

La pretesa del proprietario di un terreno di difendere il proprio diritto reale esclude la configurabilità del presupposto, necessario ex art. 833 c.c. per aversi atto emulativo, dell'assenza di qualsiasi utilità in capo al proprietario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 833

Massime precedenti Conformi: N. 9001 del 1998 Rv. 518803 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **27915** *del* **31/10/2018** (Rv. **651035 - 01**)
Presidente: **ORICCHIO ANTONIO.** *Estensore:* **GIUSEPPE FORTUNATO.** *Relatore:* **GIUSEPPE FORTUNATO.** *P.M.* **MISTRI CORRADO.** *(Conf.)*
A. *(PROCURATORE GENERALE CORTE APPELLO VENEZIA) contro* F. *(FENZO CHIARA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA

026018 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE Liquidazione compenso difensore parte ammessa a gratuito patrocinio - Giudizio di opposizione - Mancata comparizione delle parti - Applicazione artt. 181 e 309 c.p.c. - Fondamento - Fattispecie.

133118 PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER INATTIVITA' DELLE PARTI E PER MANCATA PROSECUZIONE O RIASSUNZIONE In genere.

In tema di giudizio di opposizione al decreto di liquidazione dei compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la disciplina generale della mancata comparizione delle parti di cui agli artt. 181 e 309 c.p.c. non è in contrasto con le ragioni che

hanno condotto alla sottoposizione del procedimento di cui all'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 al rito sommario speciale, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, atteso che il mero deposito del ricorso è idoneo ad attivare il giudizio e ad investire il giudice del potere-dovere di decidere, senza necessità di ulteriori atti di impulso processuale, e poiché le predette norme sono compatibili con la disciplina dei procedimenti ispirati a regole di particolare concentrazione delle attività processuali. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la decisione del giudice di merito nella parte in cui aveva ritenuto che le ragioni di speditezza che caratterizzerebbero il giudizio di opposizione al decreto di liquidazione escludessero, per ragioni di incompatibilità, l'applicazione degli artt. 181 e 309 c.p.c. e aveva dichiarato, per l'effetto, l'estinzione del procedimento a causa della mancata comparizione delle parti ad un'udienza).

Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 181 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 309 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 15 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16358 del 2015 Rv. 636349 - 01, N. 28923 del 2011 Rv. 620461 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **27914** *del* **31/10/2018** (Rv. **651176 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **ANTONIO SCARPA.** *Relatore:* **ANTONIO SCARPA.** *P.M.* **SGROI CARMELO.** *(Conf.)*
B. *(DE TOMMASI MARIO) contro* P.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE PALMI, 22/03/2013

138051 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - RELAZIONE E COMPENSO Liquidazione del compenso per operazioni di stima di bene complesso quale l'azienda - Ricorso ad un unico criterio - Necessità - Individuazione - Fondamento - Fattispecie.

In caso di affidamento al c.t.u. di un incarico unitario per la stima di un bene complesso come l'azienda, il compenso deve essere liquidato sulla base del disposto di cui all'art. 3 del d.m. 30 maggio 2002 (relativo a perizia o consulenza tecnica in materia di valutazione di patrimoni), e non secondo criteri corrispondenti a ciascuno dei singoli beni che compongono l'azienda stessa, alla stregua degli artt. 11 e 13 del medesimo d.m., poiché, nella valutazione dei patrimoni, l'unicità dell'incarico e, di conseguenza, del compenso, non è esclusa dalla pluralità delle verifiche. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del giudice di merito che aveva liquidato, in sede di opposizione, il compenso degli ausiliari nominati dal giudice per le indagini preliminari nell'ambito di un procedimento penale facendo applicazione degli artt. 11 e 13 del d.m. 30 maggio 2002, nonostante l'incarico loro conferito avesse riguardato la rappresentazione e la stima del patrimonio aziendale di quattordici società di capitali oggetto di sequestro preventivo, al fine della sua eventuale riduzione).

Riferimenti normativi: DM Grazia e Giustizia 30/05/2002 art. 3, DM Grazia e Giustizia 30/05/2002 art. 11, DM Grazia e Giustizia 30/05/2002 art. 13, DM Grazia e Giustizia 30/05/2002 art. 29, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 53, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 15 CORTE COST., Legge 08/07/1980 num. 319 art. 4 CORTE COST.PENDENTE, Cod. Civ. art. 2555, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 104 bis

Massime precedenti Vedi: N. 1156 del 1999 Rv. 523133 - 01, N. 28766 del 2017 Rv. 646343 - 01, N. 14292 del 2018 Rv. 648838 - 02

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **27923** *del* **31/10/2018** (Rv. **651462 - 01**)
Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **ANTONIO SCARPA.** *Relatore:* **ANTONIO SCARPA.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Diff.)*
M. *(CENTONZE ANNA) contro* M.
Rigetta, COMM.CENTR.ESERC.PROFESSIONI SANITARIE ROMA, 08/11/2017

133143 PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - VIZIO DI COSTITUZIONE (NULLITA' PER) Sopravvenuto annullamento degli atti di nomina dei componenti di un organo giudicante per vizi originari - Efficacia retroattiva - Conseguenze - Nullità della decisione - Modalità con cui fare valere detta nullità - Deducibilità in sede di legittimità con memoria ex art. 378 c.p.c. - Esclusione - Fattispecie.

Il sopravvenuto annullamento degli atti di nomina dei componenti di un organo collegiale giudicante per vizi originari della relativa costituzione, ancorchè incida "ex tunc" sulla validità degli atti di esercizio della funzione in precedenza compiuti, comporta la mera nullità della decisione resa, suscettibile di essere fatta valere nei limiti e secondo le regole proprie dei mezzi di impugnazione ex art. 161, comma 1, c.p.c., nel mentre è inammissibile la deduzione dei vizi in parola effettuata con la memoria di cui all'art. 378 c.p.c. (Nella specie, la S.C., in applicazione di tale principio, ha dichiarato l'inammissibilità della questione relativa alla regolarità della composizione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, poiché sollevata dal ricorrente solo con la memoria ex art. 378 c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 378

Massime precedenti Vedi: N. 1366 del 1985 Rv. 439426 - 01, N. 5755 del 1982 Rv. 423490 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **27923** *del* **31/10/2018** (Rv. **651462 - 02**)
Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **ANTONIO SCARPA.** *Relatore:* **ANTONIO SCARPA.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Diff.)*
M. *(CENTONZE ANNA) contro* M.
Rigetta, COMM.CENTR.ESERC.PROFESSIONI SANITARIE ROMA, 08/11/2017

133140 PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE Grave inimicizia - Presentazione di una denuncia od azioni compiute nell'esercizio dei propri compiti istituzionali - Idoneità a configurare l'obbligo di astensione di un componente di un Consiglio dell'Ordine - Esclusione - Presupposti di tale obbligo - Fattispecie.

Ai fini della configurabilità dell'obbligo del giudice di astenersi, ai sensi dell'art. 51, n. 3, c.p.c., la "grave inimicizia" del componente di un Consiglio dell'Ordine nei confronti di un incolpato deve essere reciproca e, pertanto, non è sufficiente ad integrarla la mera presentazione di una denuncia o, comunque, di un atto di impulso idoneo a dare inizio ad un procedimento giudiziale, né può, in linea di principio, originare dall'attività consiliare del componente stesso per questioni inerenti all'esercizio della professione, ma deve riferirsi a ragioni private di rancore o di avversione sorte nell'ambito di rapporti estranei ai compiti istituzionali. (Fattispecie relativa a procedimento disciplinare dinanzi al Consiglio dell'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 lett. 3

Massime precedenti Conformi: N. 7683 del 2005 Rv. 582724 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **27923** *del* **31/10/2018** (Rv. **651462 - 03**)
Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **ANTONIO SCARPA.** *Relatore:* **ANTONIO SCARPA.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Diff.)*
M. *(CENTONZE ANNA) contro* M.
Rigetta, COMM.CENTR.ESERC.PROFESSIONI SANITARIE ROMA, 08/11/2017

135015 PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO Professioni sanitarie - Convocazione dei componenti della Commissione di disciplina presso il Consiglio dell'Ordine locale - Questioni relative - Proposizione "in limine" o, comunque, prima dell'emissione della decisione - Necessità - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze.

In tema di procedimento disciplinare a carico di esercenti la professione sanitaria, ogni questione relativa alla validità della seduta per la irregolare composizione della Commissione di disciplina deve essere posta dall'interessato "in limine" o, comunque, prima che sia assunta la decisione, affinché l'organo disciplinare sia messo in condizione di dimostrare immediatamente la corretta convocazione dei suoi componenti, ovvero di fissare una diversa seduta a tale fine. In difetto di rilievi di sorta, in questa fase, da parte dell'incolpato, le contestazioni concernenti la validità della seduta della suddetta Commissione per ipotizzato difetto di composizione devono ritenersi precluse e, dunque, non più prospettabili innanzi alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie o, per la prima volta, in sede di giudizio di legittimità.

Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 13/09/1946 num. 233 CORTE COST., Legge 24/07/1985 num. 409 CORTE COST., DPR 05/04/1950 num. 221

Massime precedenti Conformi: N. 10895 del 2001 Rv. 548846 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **27917** *del* **31/10/2018** (Rv. **651461 - 01**)
Presidente: **MATERA LINA.** *Estensore:* **UBALDO BELLINI.** *Relatore:* **UBALDO BELLINI.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Conf.)*
D. *(QUINTO PIETRO) contro* C. *(CHIAIA NOYA GIUSEPPE)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 05/05/2014

011016 APPALTO (CONTRATTO DI) - DIRETTORE E DIREZIONE DEI LAVORI Direttore dei lavori e direttore di cantiere - Distinzione - Sussistenza - Caratteristiche - Conseguenze in tema di determinazione del compenso.

In tema di appalto, le figure di direttore dei lavori e di direttore di cantiere divergono profondamente tra loro, sia in relazione ai titoli professionali richiesti sia alle competenze, alla preparazione, alla responsabilità e alla provenienza dell'incarico (dal committente per il primo e dall'appaltatore per il secondo). Ne deriva che al direttore di cantiere - che può essere anche un tecnico diplomato geometra - non spetta la stessa remunerazione del direttore dei lavori, il quale ricopre un ruolo più impegnativo, ampio e responsabilizzante, dovendo il compenso dell'uno essere circoscritto entro il limite del 50% di quello dell'altro.

Riferimenti normativi: Legge 02/03/1949 num. 143 art. 17

Massime precedenti Vedi: N. 29218 del 2017 Rv. 646538 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **27633** *del* **30/10/2018** (Rv. **651376 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **RAFFAELE SABATO.** *Relatore:* **RAFFAELE SABATO.** *P.M.* **CELESTE ALBERTO.** *(Conf.)*
Z. *(MASTRANGELO PIETRO) contro* T. *(CARAGNANO FRANCESCO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 12/04/2013

138080 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - FOTOGRAFICHE Copia fotostatica - Contestazione della conformità all'originale - Uso di clausole di stile o generiche - Insufficienza - Contestazione specifica e circostanziata - Necessità - Fattispecie.

La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto inefficace il disconoscimento della conformità all'originale della copia fotostatica della notificazione in forma esecutiva della sentenza impugnata operato attraverso la mera contestazione della "conformità della fotocopia prodotta all'originale").

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2719, Cod. Proc. Civ. art. 214

Massime precedenti Conformi: N. 29993 del 2017 Rv. 646981 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **27646** *del* **30/10/2018** (Rv. **651031 - 01**)
Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **ANTONINO SCALISI.** *Relatore:* **ANTONINO SCALISI.** *P.M.* **SERVELLO GIANFRANCO.** *(Conf.)*
F. *(MUSUMECI TOTI SALVATORE) contro* R. *(DELL'ORFANO GINA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 19/01/2015

162038 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITA' AGGRAVATA - IN GENERE Temerarietà del ricorso per cassazione - Configurabilità - Condizioni.

Ai fini della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., il ricorso per cassazione può considerarsi temerario solo allorquando, oltre ad essere erroneo in diritto, appalesi consapevolezza della non spettanza della prestazione richiesta o evidenzi un grado di imprudenza, imperizia o negligenza accentuatamente anormali.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 14789 del 2007 Rv. 598031 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **27634** *del* **30/10/2018** (Rv. **651029 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **ANNAMARIA CASADONTE.**
Relatore: **ANNAMARIA CASADONTE.** *P.M.* **CELESTE ALBERTO.** *(Conf.)*
C. *(CHIUSOLO ERRICO EDUARDO) contro* C. *(CIMADOMO BRUNO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 11/04/2013

052070 CONSORZI - VOLONTARI Consorzi di urbanizzazione - "Abbandono liberatorio" del consorziato - Divieto - Fondamento - Limiti.

In tema di consorzio di urbanizzazione, atteso il nesso funzionale tra i beni di proprietà comune e quelli di proprietà esclusiva, il recesso del consorziato diretto alla liberazione dall'obbligo contributivo, in assenza di specifica previsione statutaria, non è disciplinato dall'art. 1104 c.c., che consente l'"abbandono liberatorio" nella comunione, bensì dall'art. 1118 c.c., che lo vieta nel condominio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1118, Cod. Civ. art. 1104

Massime precedenti Conformi: N. 20989 del 2014 Rv. 632395 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **27644** *del* **30/10/2018** (Rv. **651187 - 02**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **STEFANO OLIVA.** *Relatore:* **STEFANO OLIVA.**
P.M. **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*
contro
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 23/09/2013

006132 AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE Unità poderali assegnate a contadini diretti coltivatori - Art. 5, comma 4, l. n. 1078 del 1940 - Applicabilità ad ogni forma di comunione e non solo a quella disposta dall'autorità giudiziaria ex art. 5, comma 3, l. n. 1078 del 1940 - Fondamento.

071086 DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - IN GENERE In genere.

In tema di assegnazione di terre di riforma agraria, l'art. 5, comma 4, della l. n. 1078 del 1940, il quale prevede che chiunque dei coeredi possa richiedere lo scioglimento della comunione, si applica non solo nell'ipotesi di comunione disposta dall'Autorità giudiziaria, ai sensi del comma 3 dell'articolo citato, ma anche qualora, pur in difetto di un provvedimento del giudice, a seguito dell'apertura della successione sia insorta da oltre un anno la comunione incidentale tra i coeredi dell'originario proprietario e la domanda di divisione sia proposta da almeno uno dei comproprietari, non essendo precluso dalla legge lo scioglimento della comunione, ma unicamente il frazionamento del bene.

Riferimenti normativi: Legge 03/06/1940 num. 1078 art. 2, Legge 03/06/1940 num. 1078 art. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5951 del 2016 Rv. 639369 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **27640** *del* **30/10/2018** (Rv. **651030 - 01**)
Presidente: **MATERA LINA.** *Estensore:* **UBALDO BELLINI.** *Relatore:* **UBALDO BELLINI.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Conf.)*
P. *(NICCOLINI ALDO) contro* S. *(MANZI LUIGI)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 08/04/2014

011054 APPALTO (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - IN GENERE Effetto retroattivo della risoluzione in ordine alle prestazioni già eseguite - Conseguenze - Applicazione in caso di risoluzione pronunciata per colpa dell'appaltatore - Compenso per le opere già eseguite - Ammissibilità - Detrazione del compenso dal risarcimento dovuto - Legittimità - Fattispecie.

In tema di appalto, gli effetti recuperatori della risoluzione in ordine alle prestazioni già eseguite operano retroattivamente, in base alla regola generale prevista dall'art. 1458 c.c., verificandosi, per ciascuno dei contraenti ed indipendentemente dall'imputabilità dell'inadempienza, una totale "restitutio in integrum". Ne consegue che, nel caso di risoluzione del contratto per colpa dell'appaltatore, quest'ultimo ha diritto, in detrazione alle ragioni di danno spettanti al committente, al riconoscimento del compenso per le opere effettuate e delle quali, comunque, il committente stesso si sia giovato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che non aveva condannato il committente a versare quanto dovuto per le prestazioni eseguite prima della risoluzione sul presupposto che, trattandosi del pagamento di un compenso e non del richiesto corrispettivo, difettasse autonoma domanda dell'appaltatore).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1458, Cod. Civ. art. 1662, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 1657, Cod. Civ. art. 1665

Massime precedenti Vedi: N. 13405 del 2015 Rv. 635894 - 01, N. 15705 del 2013 Rv. 626982 - 01, N. 6181 del 2011 Rv. 617080 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **27636** *del* **30/10/2018** (Rv. **650940 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **LUIGI ABETE.** *Relatore:* **LUIGI ABETE.** *P.M.* **SGROI CARMELO.** *(Conf.)*
C. *(BORGNA PAOLO) contro* G. *(CELLA LAURA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 11/06/2014

031124 BENI - PERTINENZE, DIFFERENZE DALLE COSE COMPOSTE - COSTITUZIONE DEL VINCOLO - IN GENERE Soggetto legittimato a destinare durevolmente una cosa al servizio di un'altra - Requisiti - Proprietario di entrambe le cose - Necessità - Difetto - Rapporto obbligatorio convenzionalmente stabilito tra i due proprietari - Necessità.

La costituzione del rapporto pertinenziale presuppone che il proprietario della cosa principale abbia anche la piena disponibilità della pertinenza; in difetto, la destinazione di una cosa al

servizio di un'altra può avere luogo solo in forza di un rapporto obbligatorio convenzionalmente stabilito tra il proprietario della cosa principale e quello della cosa accessoria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 817, Cod. Civ. art. 818

Massime precedenti Conformi: N. 19157 del 2005 Rv. 584180 - 01, N. 8659 del 2000 Rv. 538028 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 11970 del 2018 Rv. 648459 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **27715** *del* **30/10/2018** (Rv. **650944 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **ALDO CARRATO.** *Relatore:* **ALDO CARRATO.**
S. *(LEMBO ALESSANDRO) contro* M. *(PALLOTTINO ALESSANDRO)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/04/2017

162040 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITA' AGGRAVATA - LITE TEMERARIA Domanda ex art. 96, comma 1, c.p.c. - Proponibilità in cassazione - Limiti - Proposizione nel controricorso - Necessità - Fattispecie.

L'istanza di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 1, c.p.c. può essere proposta anche nel giudizio di legittimità, purché essa sia formulata, a pena di inammissibilità, nel controricorso. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto tardiva la richiesta di condanna avanzata, ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c., per la prima volta con la memoria di cui all'art. 380 bis, comma 2, c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 380 bis

Massime precedenti Vedi: N. 20914 del 2011 Rv. 619662 - 01, N. 21805 del 2012 Rv. 624179 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **27645** *del* **30/10/2018** (Rv. **651175 - 01**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **STEFANO OLIVA.** *Relatore:* **STEFANO OLIVA.**
P.M. **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*
C. *(CHIECO PASQUALE ROBERTO) contro* C. *(SAMPIETRO FLAVIO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 10/03/2014

071039 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - IN GENERE Beni provenienti da titoli diversi - Pluralità di masse da dividere - Conseguenze.

Quando i beni in godimento comune provengono da titoli diversi, non si realizza un'unica comunione, ma tante comunioni quante sono i titoli di provenienza dei beni, corrispondendo, quindi, alla pluralità di titoli una pluralità di masse, ciascuna delle quali costituisce un'entità patrimoniale a sé stante. Pertanto, in caso di divisione del complesso, si hanno, in sostanza, tante divisioni, ciascuna relativa ad una massa e nella quale ogni condividente fa valere i propri diritti indipendentemente da quelli che gli competono sulle altre masse. Nell'ambito di ciascuna massa, inoltre, debbono trovare soluzione i problemi particolari relativi alla formazione dei lotti e alla comoda divisione dei beni immobili che vi sono inclusi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 726, Cod. Civ. art. 1100

Massime precedenti Conformi: N. 2231 del 1985 Rv. 440114 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **27633** *del* **30/10/2018** (Rv. **651376 - 02**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **RAFFAELE SABATO.** *Relatore:* **RAFFAELE SABATO.** *P.M.* **CELESTE ALBERTO.** *(Conf.)*
Z. *(MASTRANGELO PIETRO) contro* T. *(CARAGNANO FRANCESCO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 12/04/2013

133151 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PERDITA DELLA CAPACITA' PROCESSUALE DI UNA DELLE PARTI Art. 286 c.p.c. - Questione di illegittimità costituzionale - Parametri di riferimento - Manifesta infondatezza - Fondamento.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 286 c.p.c. in relazione al principio di parità delle armi di cui all'art. 111 Cost. e al diritto di difesa ex art. 24, comma 2, Cost., valutati pure alla luce degli artt. 47 CDFUE e 6 CEDU, nella parte in cui dispone che, qualora dopo la chiusura della discussione si verifichi la morte della parte, la notificazione della sentenza, se avviene entro un anno dalla morte stessa, può essere fatta impersonalmente e collettivamente agli eredi nell'ultimo domicilio del defunto. La disposizione censurata, infatti, opera un idoneo bilanciamento tra l'esigenza di tutelare il diritto degli eredi di agire in giudizio e quella contrapposta della parte notificante di abbreviare la durata del processo, dovendosi tenere conto sia del ruolo del difensore del defunto, il quale ha l'obbligo di individuare i successori per informarli dello stato della causa, sia, in caso di non adempimento di tale obbligo, della circostanza che la stessa notificazione della sentenza è idonea, per il suo contenuto, a produrre di per sé un effetto informativo nei confronti del consegnatario presso l'ultimo domicilio, nella probabile relazione che l'ordinamento assume che egli abbia con gli eredi.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 286, Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6

Massime precedenti Vedi: N. 24845 del 2018 Rv. 650728 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15295 del 2014 Rv. 631466 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **27648** *del* **30/10/2018** (Rv. **650941 - 01**)
Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **ANTONINO SCALISI.** *Relatore:* **ANTONINO SCALISI.** *P.M.* **SERVELLO GIANFRANCO.** *(Conf.)*
C. *(MACHI' ELVIRA) contro* B.
Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 17/10/2013

006119 AGRICOLTURA - PICCOLA PROPRIETA' CONTADINA - REGOLARIZZAZIONE DEL TITOLO DI PROPRIETA' Decreto pretorile di riconoscimento della proprietà emesso ai sensi dell'art. 4 l. n. 1610 del 1962 - Natura - Sentenza - Esclusione - Conseguenze - Valenza probatoria.

Il decreto emesso dal pretore, ai sensi della l. n. 1610 del 1962 in tema di cosiddetta usucapione abbreviata, pur costituendo titolo per la trascrizione e per usufruire delle agevolazioni creditizie e fiscali previste dalla legge, non ha natura di sentenza e non acquista autorità ed efficacia di cosa giudicata. Pertanto, da un lato, coloro che da esso ricevono pregiudizio possono proporre opposizione, su cui il pretore decide con sentenza e, qualora siano rimasti estranei al procedimento, possono agire autonomamente per l'accertamento dei loro diritti reali; dall'altro lato, il decreto, ove il soggetto che lo ha ottenuto agisca in rivendicazione, può concorrere, insieme ad altri elementi, a fornire la prova incombente sul rivendicante.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Legge 14/11/1962 num. 1610 CORTE COST., Legge 10/05/1976 num. 346 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 948

Massime precedenti Conformi: N. 11394 del 2011 Rv. 617857 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **27638** *del* **30/10/2018** (Rv. **651174 - 01**)
Presidente: **MATERA LINA.** *Estensore:* **UBALDO BELLINI.** *Relatore:* **UBALDO BELLINI.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Conf.)*
C. *(DI SALVATORE CESIDIO) contro* I. *(MACCHIA ATTILIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 31/05/2013

136138 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE Deroghe contenute in normativa regionale alla disciplina sulle distanze stabilita da disposizioni statali - Ammissibilità - Limiti - Fondamento.

In tema di distanze tra costruzioni, la deroga alla disciplina stabilita dalla normativa statale realizzata dagli strumenti urbanistici regionali deve ritenersi legittima quando faccia riferimento ad una pluralità di fabbricati ("gruppi di edifici") che siano oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche che evidenzino una capacità progettuale tale da definire i rapporti spazio-dimensionali e architettonici delle varie costruzioni, considerate come fossero un edificio unitario, e siano finalizzate a conformare un assetto complessivo di determinate zone, poiché la legittimità di tale deroga è strettamente connessa al governo del territorio e non, invece, ai rapporti fra edifici confinanti isolatamente intesi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 869, Cod. Civ. art. 873, Decr. Minist. Lavori pubblici 02/04/1968 num. 1444 art. 9

Massime precedenti Vedi: N. 18588 del 2018 Rv. 649865 - 01, N. 26518 del 2018 Rv. 650785 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **27644** *del* **30/10/2018** (Rv. **651187 - 01**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **STEFANO OLIVA.** *Relatore:* **STEFANO OLIVA.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*
contro
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 23/09/2013

133105 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA Regime normativo anteriore alla novella del codice di rito del 1990 - Divieto di proposizione nel corso del giudizio di primo grado - Violazione - Rilevabilità d'ufficio - Limiti - Accettazione espressa o implicita del contraddittorio - Accettazione implicita - Configurabilità - Criteri.

Nel regime normativo antecedente alla novella del codice di rito introdotta dalla l. n. 353 del 1990, la novità della domanda in primo grado non è eccezione riservata alla parte, ma rilevabile anche su iniziativa del giudice. Questo potere officioso, tuttavia, non è illimitato poiché si esaurisce allorquando la parte, che potrebbe avere interesse ad impedire l'ingresso della domanda, abbia dichiarato di accettare il contraddittorio o tenuto un comportamento implicante accettazione; tale comportamento, peraltro, non può essere ravvisato nel mero silenzio o nel difetto di reazione, persino prolungato nel tempo, alla domanda nuova, dovendo estrinsecarsi in un atteggiamento difensivo inequivoco concretantesi in una contestazione specifica riferita al merito della pretesa e non semplicemente affidata a formule di stile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 20949 del 2015 Rv. 637572 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **27402** *del* **29/10/2018** (Rv. **650938 - 02**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **RAFFAELE SABATO.** *Relatore:* **RAFFAELE SABATO.** *P.M.* **DEL CORE SERGIO.** *(Conf.)*
P. *(PORFIDIA DOMENICO) contro* P. *(RIELLO VINCENZO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 04/04/2012

133049 PROCEDIMENTO CIVILE - COMUNICAZIONI - IN GENERE Modalità - Forme previste dall'art. 136 c.p.c. - Forme equipollenti - Ammissibilità - Condizioni - Limiti - Fattispecie.

Benché le comunicazioni di cancelleria debbano avvenire, di norma, con le forme previste dagli artt. 136 c.p.c. e 45 disp. att. c.p.c. (consegna del biglietto effettuata dal cancelliere al destinatario ovvero notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario), esse possono essere validamente eseguite anche con modalità equipollenti, sempreché risulti la certezza dell'avvenuta consegna. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto provato che il P.M. fosse stato validamente informato della pendenza del giudizio di querela di falso in ragione della avvenuta apposizione della sigla "F.A." - ovvero "Fatto Avviso" - a margine del verbale di udienza, con indicazione della data di trasmissione effettuata dal personale della cancelleria).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 136 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 71, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 1

Massime precedenti Conformi: N. 19727 del 2003 Rv. 569188 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **27405** *del* **29/10/2018** (Rv. **651025 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **LUCA VARRONE.** *Relatore:* **LUCA VARRONE.** *P.M.* **CAPASSO LUCIO.** *(Conf.)*
M. *(GIACOBBE GIOVANNI) contro* C. *(IARIA CARMELO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 06/06/2013

133113 PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE Allegazione di fatti modificativi, impeditivi o estintivi della pretesa attorea - Attività di parte - Rilevazione dei suddetti fatti ai fini della decisione - Potere-dovere del giudice, tranne nelle ipotesi prevedenti l'intervento della parte per necessità "strutturale" o espressa previsione normativa - Legittima acquisizione dei suddetti fatti al processo secondo i tempi e modi previsti dalla specifica disciplina processuale - Necessità - Fattispecie.

In relazione all'opzione difensiva del convenuto consistente nel contrapporre alla pretesa attorea fatti ai quali la legge attribuisce autonoma idoneità modificativa, impeditiva o estintiva degli effetti del rapporto sul quale la predetta pretesa si fonda, occorre distinguere il potere di allegazione da quello di rilevazione. Infatti, mentre il primo compete esclusivamente alla parte e va esercitato nei tempi e nei modi previsti dal rito in concreto applicabile (pertanto, soggiacendo alle relative preclusioni e decadenze), il secondo spetta alla parte (ed è soggetto, perciò, alle preclusioni stabilite per le attività di parte) solo qualora la manifestazione della sua volontà sia strutturalmente prevista quale elemento integrativo della fattispecie difensiva (come nell'ipotesi di eccezioni corrispondenti alla titolarità di un'azione costitutiva), ovvero quando singole disposizioni espressamente indichino come indispensabile l'iniziativa di parte; in ogni altro caso, si deve ritenere la rilevabilità d'ufficio dei fatti modificativi, impeditivi o estintivi risultanti dal materiale probatorio legittimamente acquisito, senza che, peraltro, ciò comporti un superamento del divieto di scienza privata del giudice o delle preclusioni e decadenze imposte, atteso che il generale potere-dovere di rilievo d'ufficio delle eccezioni facente capo al giudice si traduce semplicemente nell'attribuzione di rilevanza, ai fini della decisione di merito, a determinati fatti, purché la richiesta della parte non sia strutturalmente necessaria o espressamente prevista, essendo, però, in entrambe le situazioni necessario che i predetti fatti modificativi, impeditivi o estintivi risultino legittimamente acquisiti al processo e provati. (Nella specie, a fronte della richiesta attorea di risarcimento dei danni conseguenti ad occupazione illegittima di suoli privati, la S.C. ha ritenuto che non fosse preclusa l'eccezione con la quale il Comune convenuto aveva dedotto, nella comparsa conclusionale di primo grado, l'avvenuta destinazione ad uso pubblico dei terreni in esame per "dicatio ad patriam", trattandosi di eccezione in senso lato, fondata su fatti acquisiti regolarmente al processo e confermati dall'istruttoria, e non rilevando che, in origine, fosse stato piuttosto dedotta l'acquisizione dei terreni all'esito di un procedimento espropriativo per pubblica utilità).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Massime precedenti Conformi: N. 12353 del 2010 Rv. 613520 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **27415** *del* **29/10/2018** (Rv. **651028 - 01**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **ANTONIO SCARPA.** *Relatore:* **ANTONIO SCARPA.** *P.M.* **CAPASSO LUCIO.** *(Conf.)*
B. *(GIUSTI LUCA) contro* B. *(LOVELLI ANNAMARIA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 29/05/2013

100146 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE Motivo di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riformulato dal d.l. n. 83 del 2012 - Vizio di omesso esame - Rilevanza - Condizioni.

L'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); pertanto, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 54, Legge 07/08/2012 num. 134 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5, Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 6, Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 lett. 4

Massime precedenti Vedi: N. 17761 del 2016 Rv. 641174 - 01, N. 14802 del 2017 Rv. 644485 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 8053 del 2014 Rv. 629831 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **27414** *del* **29/10/2018** (Rv. **650939 - 01**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **ANTONIO SCARPA.** *Relatore:* **ANTONIO SCARPA.** *P.M.* **CAPASSO LUCIO.** *(Conf.)*
P. *(MIGNONE MARIA CARMELA) contro* F. *(ROSSI LUCIANA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 28/07/2014

168251 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - FORMA DEI TESTAMENTI - TESTAMENTO OLOGRAFO - AUTOGRAFIA Alterazione della scheda testamentaria - Modifica ad opera di terzi - Conseguenze - Fattispecie.

Nel testamento olografo l'omessa o incompleta indicazione della data ne comporta l'annullabilità; l'apposizione di questa ad opera di terzi, invece, se effettuata durante il confezionamento del documento, lo rende nullo perché, in tal caso, viene meno l'autografia stessa dell'atto, senza che rilevi l'importanza dell'alterazione. Peraltro, l'intervento del terzo, se avvenuto in epoca successiva alla redazione, non impedisce al negozio "mortis causa" di conservare il suo valore tutte le volte in cui sia comunque possibile accertare la originaria e genuina volontà del "de cuius". (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto nullo il testamento al quale il terzo, durante la stesura del medesimo, aveva aggiunto la data ed il luogo di formazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 602, Cod. Civ. art. 606

Massime precedenti Vedi: N. 20703 del 2013 Rv. 627712 - 01, N. 26406 del 2008 Rv. 605435 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **27414** *del* **29/10/2018** (Rv. **650939 - 02**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **ANTONIO SCARPA.** *Relatore:* **ANTONIO SCARPA.** *P.M.* **CAPASSO LUCIO.** *(Conf.)*
P. *(MIGNONE MARIA CARMELA) contro* F. *(ROSSI LUCIANA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 28/07/2014

140070 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - ULTRA ED EXTRA PETITA Domanda di accertamento della nullità del testamento - Possibilità per il giudice di pronunciarne l'annullamento - Vizio di ultrapetizione - Configurabilità - Esclusione - Limiti - Principio di conservazione della volontà del testatore - Irrilevanza.

La domanda giudiziale con cui la parte intenda fare accertare la nullità di un testamento, al fine di poterne disconoscere gli effetti, si pone, rispetto ad un'ipotetica domanda di annullamento di quel medesimo atto dipendente da un'invalidità meno grave, nei termini di maggiore a minore, sicché il giudice, in luogo della richiesta declaratoria di radicale nullità del testamento, può pronunciarne l'annullamento, ai sensi dell'art. 606, comma 2, c.c., ove quest'ultimo risulti fondato sugli stessi fatti, senza che la sentenza sia censurabile per il vizio di ultrapetizione; né rileva, al riguardo, il principio di conservazione delle ultime volontà del defunto, non ricorrendo, nel caso in esame, una questione di interpretazione del testamento, bensì di qualificazione della suddetta domanda di nullità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Civ. art. 602, Cod. Civ. art. 606 com. 2, Cod. Civ. art. 1362

Massime precedenti Conformi: N. 8366 del 2012 Rv. 622459 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **27410** *del* **29/10/2018** (Rv. **651026 - 01**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **STEFANO OLIVA.** *Relatore:* **STEFANO OLIVA.** *P.M.* **CAPASSO LUCIO.** *(Conf.)*
M. *(LUNGARINI SANDRO) contro* S.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/12/2013

138168 PROVA CIVILE - GIURAMENTO - DEFERIMENTO - GIURAMENTO DEFERITO D'UFFICIO - DEL GIURAMENTO DECISORIO Decisione soltanto parziale della causa - Giuramento decisorio - Deferimento - Legittimità.

Il giuramento deferito da una parte all'altra conserva il carattere della decisorietà anche se, da esso, possa dipendere la decisione soltanto parziale della causa, cioè quando venga deferito per decidere un punto particolare della controversia, dotato di una propria autonomia, perché relativo ad uno dei capi della domanda ovvero ad uno dei momenti necessari dell'"iter" da seguire per la decisione, rispetto al quale il giuramento esaurisce ogni indagine.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 233 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 15494 del 2001 Rv. 550947 - 01, N. 4275 del 1995 Rv. 491825 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 1634 del 2000 Rv. 533844 - 01, N. 15016 del 2004 Rv. 577238 - 01, N. 9582 del 1998 Rv. 519136 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **27402** *del* **29/10/2018** (Rv. **650938 - 01**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **RAFFAELE SABATO.** *Relatore:* **RAFFAELE SABATO.** *P.M.* **DEL CORE SERGIO.** *(Conf.)*
P. *(PORFIDIA DOMENICO) contro* P. *(RIELLO VINCENZO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 04/04/2012

142010 PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - INTERVENTO - OBBLIGATORIO Querela di falso - Partecipazione del P.M. alle udienze e formulazione, da parte dello stesso, delle conclusioni - Necessità - Esclusione - Fondamento.

In tema d'intervento obbligatorio del P.M., ai fini della validità del procedimento per querela di falso non sono necessarie né la presenza alle udienze né la formulazione delle conclusioni da parte di un rappresentante di tale ufficio, essendo sufficiente che il P.M., mediante l'invio degli atti, sia informato del giudizio e posto in condizione di sviluppare l'attività ritenuta opportuna.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 70 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 71, Cod. Proc. Civ. art. 221 com. 3

Massime precedenti Conformi: N. 11223 del 2014 Rv. 631252 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **27415** *del* **29/10/2018** (Rv. **651028 - 02**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **ANTONIO SCARPA.** *Relatore:* **ANTONIO SCARPA.** *P.M.* **CAPASSO LUCIO.** *(Conf.)*
B. *(GIUSTI LUCA) contro* B. *(LOVELLI ANNAMARIA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 29/05/2013

100146 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE Omessa ammissione di prova testimoniale o di altra prova - Vizio di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia - Configurabilità - Condizioni - Denuncia in sede di legittimità - Requisiti - Pronuncia di rigetto per difetto di prova - Richiamo in motivazione ad ordinanza non ammissiva di prova - Sufficienza - Fondamento.

140021 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE In genere.

L'omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciata per cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato l'assenza di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito. Pertanto, in base al principio desumibile dagli artt. 132, n. 4, c.p.c. e 118, comma 1, disp. att. c.p.c. (nella formulazione applicabile "ratione temporis"), la sentenza di rigetto della domanda per difetto di prova è congruamente motivata anche mediante richiamo all'ordinanza istruttoria che abbia respinto una richiesta inammissibile di prova, trattandosi di pronuncia comunque espressiva del giudizio che la parte avrebbe dovuto dare impulso alla detta prova con la richiesta di mezzi ammissibili e concludenti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 1 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 118 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 5654 del 2017 Rv. 643989 - 01, N. 21978 del 2018 Rv. 650253 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **27415** *del* **29/10/2018** (Rv. **651028 - 03**)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **ANTONIO SCARPA.** *Relatore:* **ANTONIO SCARPA.** *P.M.* **CAPASSO LUCIO.** *(Conf.)*
B. *(GIUSTI LUCA) contro* B. *(LOVELLI ANNAMARIA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 29/05/2013

138218 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - AMMISSIONE DELLA PROVA - RECLAMO AL COLLEGIO E RINNOVAZIONE DI PROVE DAVANTI AL COLLEGIO Istanza di ammissione di una prova - Ordinanza di rigetto - Regime anteriore alla l. n. 353 del 1990 - Mancata proposizione del reclamo - Successivo controllo del collegio sull'ordinanza - Ammissibilità - Condizioni.

In tema di giudizi introdotti in primo grado in epoca anteriore al 30 aprile 1995 e, quindi, non assoggettati al regime introdotto dalla l. n. 353 del 1990, la mancata proposizione del reclamo ex art. 178 c.p.c. avverso l'ordinanza che respinge l'istanza di ammissione di una prova non impedisce il successivo controllo del Collegio sull'ordinanza stessa, purché la parte interessata abbia riproposto la questione in sede di precisazione delle conclusioni, restando, in caso contrario, la cennata questione preclusa anche in sede di impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 178 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 187 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 188, Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3773 del 1995 Rv. 491534 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **27364** *del* **29/10/2018** (Rv. **651024 - 02**)
Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **UBALDO BELLINI.** *Relatore:* **UBALDO BELLINI.** *P.M.* **SGROI CARMELO.** *(Conf.)*
C. *(MAZZARELLA FERDINANDO) contro* S. *(TAVILLA MAURIZIO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 30/10/2013

136159 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - EDIFICI NON SOGGETTI ALL'OBBLIGO DELLE DISTANZE - EDIFICI IN CONFINE CON PIAZZE O VIE PUBBLICHE (NOZIONE DI PIAZZA O VIA PUBBLICA) - IN GENERE Costruzione a confine di strade di proprietà privata gravate da servitù pubbliche di passaggio - Estensione dell'esonero dal rispetto delle distanze legali.

L'esonero dal rispetto delle distanze legali, previsto dall'art. 879, comma 2, c.c., per le costruzioni a confine con piazze e vie pubbliche, va riferito anche alle costruzioni a confine delle strade di proprietà privata gravate da servitù pubbliche di passaggio, giacché il carattere pubblico della strada, rilevante ai fini dell'applicazione della norma citata, attiene, più che alla proprietà del bene, all'uso concreto di esso da parte della collettività.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 879 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 6006 del 2008 Rv. 602248 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **27412** *del* **29/10/2018** (Rv. **651027 - 01**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **ALDO CARRATO.** *Relatore:* **ALDO CARRATO.** *P.M.* **CAPASSO LUCIO.** *(Conf.)*
R. *(CRISTOFORO SILVANA) contro* R. *(RANALDI RAFFAELLA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 07/05/2014

082215 FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - OGGETTO - IN GENERE Costruzione realizzata su suolo di proprietà esclusiva di uno dei coniugi - Comunione legale della costruzione - Esclusione - Diritti dell'altro coniuge - Natura meramente obbligatoria - Condizioni.

Il principio generale dell'accessione posto dall'art. 934 c.c., in base al quale il proprietario del suolo acquista "ipso iure", al momento dell'incorporazione, la proprietà della costruzione su di esso edificata e la cui operatività può essere esclusa soltanto da una specifica pattuizione tra le parti o da una altrettanto specifica disposizione di legge, non trova deroga nella disciplina della comunione legale tra coniugi, poiché l'acquisto della proprietà per accessione avviene a titolo originario, senza la necessità di un'apposita manifestazione di volontà, mentre gli acquisti ai quali è applicabile l'art. 177, comma 1, c.c. hanno carattere derivativo, essendone espressamente prevista una genesi di natura negoziale. Ne consegue che la costruzione realizzata in costanza di matrimonio ed in regime di comunione legale da entrambi i coniugi sul terreno di proprietà personale esclusiva di uno di essi è a sua volta proprietà personale ed esclusiva di quest'ultimo in virtù dei principi generali in materia di accessione, spettando al coniuge non proprietario che abbia contribuito all'onere della costruzione il diritto di ripetere nei confronti dell'altro le somme spese, ai sensi dell'art. 2033 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 934, Cod. Civ. art. 177, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 20508 del 2010 Rv. 614312 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **27343** *del* **29/10/2018** (Rv. **651022 - 01**)
Presidente: **MATERA LINA.** *Estensore:* **GIUSEPPE GRASSO.** *Relatore:* **GIUSEPPE GRASSO.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Conf.)*
F. *(RUFFOLO UGO) contro* R. *(BATTAGLIA EMILIO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 30/07/2013

100106 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE Limiti ed oggetto del giudizio - Riferimento esclusivo alla sentenza di annullamento - Necessità - Insindacabilità di tale sentenza da parte del giudice di rinvio - Rilevanza arresti sopravvenuti - Esclusione.

I limiti e l'oggetto del giudizio di rinvio sono fissati esclusivamente dalla sentenza di cassazione, la quale non può essere sindacata o elusa dal giudice di rinvio, neppure in caso di violazione di norme di diritto sostanziale o processuale o per errore del principio di diritto affermato, la cui giuridica correttezza non è sindacabile dal giudice del rinvio neanche alla stregua di arresti giurisprudenziali successivi della corte di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394

Massime precedenti Conformi: N. 8225 del 2013 Rv. 625845 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **27365** *del* **29/10/2018** (Rv. **651173 - 01**)
Presidente: **PETITTI STEFANO.** *Estensore:* **LUIGI ABETE.** *Relatore:* **LUIGI ABETE.** *P.M.* **MISTRI CORRADO.** *(Conf.)*
C. *(CARBONETTI FRANCESCO) contro* C. *(PROVIDENTI SALVATORE)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 27/04/2016

064036 CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ALTRE AZIENDE DI CREDITO - VIGILANZA E CONTROLLO Consigliere di amministrazione non esecutivo - Omessa vigilanza su operato consiglieri esecutivi - Sussistenza del relativo dovere ai sensi dell'art. 191, comma 2, T.U.F., nella formulazione all'epoca vigente - Fondamento - Fattispecie.

254016 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

In tema di sanzioni amministrative previste dall'art. 191, comma 2, del d.lgs. n. 58 del 1998, nella formulazione applicabile "ratione temporis", il consigliere di amministrazione non esecutivo

di società per azioni, in conformità al disposto dell'art. 2392, comma 2, c.c., che concorre a connotare le funzioni gestorie tanto dei consiglieri non esecutivi, quanto di quelli esecutivi, è solidalmente responsabile per omessa vigilanza allorché, venuto a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non abbia fatto ciò che poteva per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose. (Nella specie, il ricorrente era stato sanzionato, quale consigliere di amministrazione non esecutivo di una società per azioni, per l'omessa vigilanza sull'operato dei consiglieri esecutivi, in relazione a condotte poste in essere anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 72 del 2015).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 94, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 113, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 191 com. 2, Decreto Legisl. 12/05/2015 num. 72 art. 6 com. 2 PENDENTE, Cod. Civ. art. 2392 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 4114 del 2016 Rv. 638801 - 01, N. 22848 del 2015 Rv. 637769 - 01, N. 2737 del 2013 Rv. 625145 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **27340** *del* **29/10/2018** (Rv. **651020 - 01**)
Presidente: **PETITTI STEFANO.** *Estensore:* **ELISA PICARONI.** *Relatore:* **ELISA PICARONI.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Conf.)*
I. *(BACHINI ROMINA) contro* C. *(GENNARI PAOLO)*
Rigetta, TRIBUNALE TERNI, 12/05/2015

040039 CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - VELOCITA' Violazioni codice della strada - Mutamento del rito in appello - Omessa assegnazione termine per integrazione degli atti e notifica a contumace - Necessità - Esclusione - Fondamento.

254016 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

Nel giudizio di opposizione a verbale di accertamento di violazioni di norme del codice della strada, instaurato successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011 e soggetto, perciò, ove non diversamente stabilito dal medesimo d.lgs., al rito del lavoro, il giudice dell'appello, allorché provveda al mutamento del rito, non è tenuto alla fissazione del termine perentorio ex art. 4 del d.lgs. citato per consentire l'eventuale integrazione degli atti introduttivi, né a fare notificare la relativa ordinanza alla parte contumace. A questa conclusione deve giungersi sia perché, ai sensi dell'art. 2 del menzionato d.lgs., trovano applicazione le disposizioni del codice di procedura civile concernenti la disciplina dell'appello ad eccezione, fra gli altri, dell'art. 439, che regola proprio il cambiamento del rito in appello, sia in quanto, in tale grado, sono già intervenute le decadenze a carico delle parti, costituite o contumaci, sicché non è ravvisabile la stessa "ratio" sottesa alle prescrizioni di cui all'art. 426 c.p.c.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 2, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 4, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 426 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 433, Cod. Proc. Civ. art. 438, Cod. Proc. Civ. art. 439

Massime precedenti Vedi: N. 19298 del 2017 Rv. 645152 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **27352** *del* **29/10/2018** (Rv. **651023 - 01**)
Presidente: **PETITTI STEFANO.** *Estensore:* **LORENZO ORILIA.** *Relatore:* **LORENZO ORILIA.** *P.M.* **SERVELLO GIANFRANCO.** *(Conf.)*
P. *(CELLAMMARE FRANCESCO) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/12/2016

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Liquidazione dell'indennizzo a titolo di danno non patrimoniale - Valutazione equitativa - Valore di precedente delle sentenze della CEDU in casi simili - Configurabilità - Limiti - Onere di allegazione della parte che contesti la liquidazione - Contenuto.

In tema di equa riparazione da irragionevole durata del processo ai sensi della l. n. 89 del 2001, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, il giudice nazionale deve, in linea di principio, uniformarsi ai parametri elaborati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo per i casi simili, salvo il potere di discostarsene, in misura ragionevole, qualora, avuto riguardo alle peculiarità della singola fattispecie, ravvisi elementi concreti di positiva smentita di detti criteri, dei quali deve dare conto. La parte che si dolga in sede di legittimità della inadeguatezza della liquidazione del danno non patrimoniale in termini di irragionevole divario rispetto ai criteri adottati dalla giurisprudenza della Corte europea ha, comunque, l'onere di allegare sia i fatti ritenuti rilevanti per fondare la censura di malgoverno della valutazione equitativa da parte del giudice di merito sia i concreti elementi di analogia con i casi consimili in cui, in sede europea, sono stati applicati i parametri più favorevoli.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1742 del 2006 Rv. 589738 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 9692 del 2006 Rv. 589754 - 01, N. 76 del 2014 Rv. 629209 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **27342** *del* **29/10/2018** (Rv. **651021 - 01**)
Presidente: **MATERA LINA.** *Estensore:* **GIUSEPPE GRASSO.** *Relatore:* **GIUSEPPE GRASSO.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Conf.)*
R. *(CICCOTTI SIMONE) contro* M.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/04/2013

058039 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO Previsione del pagamento del prezzo precedentemente alla stipula del definitivo - Offerta informale - Sufficienza - Esclusione - Conseguenze.

In tema di contratto preliminare, ai fini dell'accoglimento della domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. è sufficiente la semplice offerta non formale di esecuzione della prestazione in qualsiasi forma idonea a manifestare la relativa volontà soltanto se le parti abbiano previsto il versamento del prezzo o del residuo dello stesso contestualmente alla stipula del contratto definitivo. Se, invece, il detto versamento deve precedere la conclusione del contratto definitivo, la parte è obbligata, alla scadenza del termine pattuito, anche se non coincidente con quella concordata per la stipulazione del contratto definitivo, al pagamento, da eseguirsi nel domicilio del creditore o da offrirsi formalmente nei modi previsti dalla legge, non sussistendo, in tale ipotesi, nessuna ragione che giustifichi la sufficienza dell'offerta informale; in caso contrario, colui che è tenuto al pagamento è da considerarsi inadempiente e non può ottenere il trasferimento del diritto, ove la controparte sollevi l'eccezione di cui all'art. 1460 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1183, Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 1498, Cod. Civ. art. 2932

Massime precedenti Conformi: N. 26226 del 2007 Rv. 601036 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 26011 del 2010 Rv. 615346 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **27364** *del* **29/10/2018** (Rv. **651024 - 01**)
Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **UBALDO BELLINI.** *Relatore:* **UBALDO BELLINI.** *P.M.* **SGROI CARMELO.** *(Conf.)*
C. *(MAZZARELLA FERDINANDO) contro* S. *(TAVILLA MAURIZIO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 30/10/2013

136161 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - EDIFICI NON SOGGETTI ALL'OBBLIGO DELLE DISTANZE - EDIFICI IN CONFINE CON PIAZZE O VIE PUBBLICHE (NOZIONE DI PIAZZA O VIA PUBBLICA) - STRADE VICINALI O SOGGETTE AD USO PUBBLICO Art. 879, comma 2, c.c. - Rinvio a "le leggi e i regolamenti" - Interpretazione - Deroga alla inapplicabilità delle norme relative alle distanze - Esclusione.

Il rinvio, contenuto nell'art. 879, comma 2, c.c., alle leggi e ai regolamenti che riguardano le costruzioni "che si fanno in confine con le piazze e le vie pubbliche" non va interpretato come deroga all'inapplicabilità, prevista dal medesimo art. 879, comma 2, c.c., delle norme sulle distanze alle pubbliche strade e piazze, concernendo, invece, la disciplina in tema non già di "distanze", bensì di "fabbricati".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 823 com. 2, Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 879 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 5204 del 2008 Rv. 602240 - 01, N. 28938 del 2011 Rv. 620460 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **27364** *del* **29/10/2018** (Rv. **651024 - 03**)
Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **UBALDO BELLINI.** *Relatore:* **UBALDO BELLINI.** *P.M.* **SGROI CARMELO.** *(Conf.)*
C. *(MAZZARELLA FERDINANDO) contro* S. *(TAVILLA MAURIZIO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 30/10/2013

136131 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - AZIONE GIUDIZIARIA PER IL RISPETTO DELLE - POTERI DEL GIUDICE - RIDUZIONE IN PRISTINO (DEMOLIZIONE) - LIMITI - IN GENERE Interposizione di strade pubbliche tra i fabbricati - Riduzione in pristino - Inammissibilità - Norma edilizia prescrivente l'osservanza della distanza minima anche nel caso di tale interposizione - Influenza - Esclusione - Fondamento.

Per l'accoglimento della domanda di riduzione in pristino proposta dal proprietario danneggiato dalla violazione delle norme sulle distanze fra costruzioni contenute in leggi speciali e regolamenti edilizi locali è necessario che le norme violate abbiano carattere integrativo delle disposizioni del codice civile sui rapporti di vicinato, siccome disciplinanti la stessa materia e da esse (artt. 872 e 873 c.c.) richiamate, e che si tratti di costruzioni soggette all'obbligo delle distanze e, quindi, non confinanti con vie o piazze pubbliche (art. 879, comma 2, c.c.); resta esclusa, pertanto, la riduzione in pristino se tra i fabbricati siano interposte strade pubbliche, benché la norma edilizia locale applicabile (integrativa di quelle del codice civile) prescriva che la distanza minima prevista debba essere osservata pure qualora tra i fabbricati siano interposte aree pubbliche.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 879

Massime precedenti Conformi: N. 3567 del 1988 Rv. 458880 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **27256** *del* **26/10/2018** (Rv. **650852 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **ANTONIO SCARPA.** *Relatore:* **ANTONIO SCARPA.** *P.M.* **CELESTE ALBERTO.** *(Conf.)*
T. *(CARMIGNANI CESARE) contro* D. *(CASTELLI TULLIO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 08/01/2014

136085 PROPRIETA' - FONDIARIA: ESTENSIONE - SOTTOSUOLO Alienazione separata del soprasuolo dal sottosuolo - Validità - Fondamento - Fattispecie.

È valida una separata alienazione del soprasuolo dal sottosuolo quali entità giuridicamente autonome, nonché la costituzione in via accessoria di diritti di servitù in favore del sottosuolo trasferito all'acquirente e a carico del soprasuolo rimasto all'alienante, al fine della migliore utilizzazione del fondo alienato, scindendosi l'unica proprietà originaria appartenente a un solo soggetto in più proprietà distinte in senso verticale facenti capo a soggetti diversi. (La S.C. ha enunciato il principio in una fattispecie di compravendita di terreni montani per escavazione di marmo e pietra similare, con specifica pattuizione che tutta la legna, erba e pattume sarebbero restati a beneficio del venditore).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 820, Cod. Civ. art. 832, Cod. Civ. art. 840, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1472

Massime precedenti Conformi: N. 3750 del 1999 Rv. 525416 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **27170** *del* **26/10/2018** (Rv. **651019 - 01**)
Presidente: **MATERA LINA.** *Estensore:* **RAFFAELE SABATO.** *Relatore:* **RAFFAELE SABATO.** *P.M.* **CAPASSO LUCIO.** *(Conf.)*
M. *(VETERE SALVATORE) contro* C.
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 21/10/2015

125175 POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - INTERRUZIONE E SOSPENSIONE - IN GENERE - Consapevolezza del possessore della spettanza ad altri del diritto reale da lui esercitato - Insufficienza - Volontà "attributiva".

Ai fini della configurabilità del riconoscimento del diritto del proprietario da parte del possessore, idoneo a interrompere il termine utile per il verificarsi dell'usucapione, ai sensi degli artt. 1165 e 2944 c.c., non è sufficiente un mero atto o fatto che evidenzi la consapevolezza del possessore circa la spettanza ad altri del diritto da lui esercitato come proprio, ma si richiede che il possessore, per il modo in cui questa conoscenza è rivelata o per fatti in cui essa è implicita, esprima la volontà non equivoca di attribuire il diritto reale al suo titolare. Costituendo la c.d. volontà "attributiva" del diritto un requisito normativo del riconoscimento, questa può normalmente desumersi dall'essere state intavolate trattative con i titolari del diritto di proprietà ai fini dell'acquisto in via derivativa, restando invece esclusa quando tali iniziative siano ispirate dalla diversa volontà di evitare lungaggini giudiziarie per l'accertamento dell'usucapione, ovvero di prevenire in via conciliativa la relativa lite.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 1165, Cod. Civ. art. 2944

Massime precedenti Conformi: N. 14654 del 2006 Rv. 592541 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **27248** *del* **26/10/2018** (Rv. **650851 - 01**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **CHIARA BESSO MARCHEIS.** *Relatore:* **CHIARA BESSO MARCHEIS.** *P.M.* **MISTRI CORRADO.** *(Diff.)*
C. *(SANNINO GIOVANNI) contro* F.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 12/05/2012

046152 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN GENERE Tubazioni (o parte di esse) dell'impianto idrico - Parte dell'impianto compresa nell'appartamento di un condomino - Diramazione a favore di altro appartamento - Presunzione di comunione - Insussistenza - Fattispecie.

La presunzione di proprietà comune dell'impianto idrico di un immobile condominiale, ex art. 1117, n. 3, c.c., non può estendersi a quella parte dell'impianto ricompresa nell'appartamento dei singoli condomini, cioè nella sfera di proprietà esclusiva di questi e, di conseguenza, nemmeno alle diramazioni che, innestandosi nel tratto di proprietà esclusiva, anche se questo sia allacciato a quello comune, servono ad addurre acqua negli appartamenti degli altri proprietari. (La S.C. ha enunciato il detto principio in una fattispecie in cui le infiltrazioni erano state causate dalla rottura della chiave di stacco dell'acqua sita nella cucina dell'appartamento sovrastante).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 2043 del 1963 Rv. 263147 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 7761 del 2010 Rv. 612307 - 01, N. 2151 del 1964 Rv. 303162 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **27159** *del* **25/10/2018** (Rv. **650789 - 01**)
Presidente: **PETITTI STEFANO.** *Estensore:* **ANTONIO SCARPA.** *Relatore:* **ANTONIO SCARPA.** *P.M.* **PATRONE IGNAZIO.** *(Conf.)*
P. *(SANTACROCE SALVATORE) contro* C. *(GOBBI LUISA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 31/07/2013

046180 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - DETERMINAZIONE DEL VALORE PROPORZIONALE DELLE SINGOLE PROPRIETA' (MILLESIMAZIONE) - Tabelle millesimali condominiali - Approvazione o revisione - Atto di natura negoziale - Esclusione - Consenso unanime dei condomini - Necessità - Esclusione - Maggioranza di cui all'art. 1136, comma 2, c.c. - Sufficienza.

In tema di condominio, l'atto di approvazione delle tabelle millesimali, al pari di quello di revisione delle stesse, non ha natura negoziale; ne consegue che il medesimo non deve essere approvato con il consenso unanime dei condomini, essendo a tal fine sufficiente la maggioranza qualificata di cui all'art. 1136, comma 2, c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1136 com. 2, Cod. Civ. art. 1138, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 68, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 69

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 18477 del 2010 Rv. 614401 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **27047** *del* **25/10/2018** (Rv. **651014 - 01**)
Presidente: **ORICCHIO ANTONIO.** *Estensore:* **VINCENZO CORRENTI.** *Relatore:* **VINCENZO CORRENTI.** *P.M.* **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** *(Conf.)*
P. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* P. *(CHIARIGLIONE STEFANO)*
Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE TORINO, 12/02/2016

254016 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Termine per la proposizione del ricorso in opposizione - Carattere perentorio - Decorso - Effetti - Decadenza dall'opposizione - Rimessione in termini per fatti non imputabili all'Amministrazione - Ammissibilità - Esclusione.

In tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il termine per proporre ricorso in opposizione ha carattere perentorio, ed il suo inutile decorso determina la decadenza dalla opposizione e la inammissibilità del ricorso eventualmente proposto non essendo invocabile l'istituto della rimessione in termini per fatti non imputabili all'Amministrazione.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Decr. Legisl. Pres. 01/09/2011 num. 150 art. 6 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 1086 del 2005 Rv. 582593 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **27057** *del* **25/10/2018** (Rv. **651015 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **ANTONIO SCARPA.** *Relatore:* **ANTONIO SCARPA.** *P.M.* **CELESTE ALBERTO.** *(Conf.)*
M. *(BARBARO FRANCESCO) contro* A. *(VILLANI LUDOVICO FERDINANDO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 22/05/2014

074016 EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETA' DELL'ALLOGGIO - IN GENERE - Assegnataria deceduta prima della verifica, da parte dell'ente, delle condizioni e dei termini di acquisto - Situazione precedente alla verifica non trasmissibile "iure hereditatis".

In materia di trasferimento in proprietà di alloggi di edilizia economica e popolare, la situazione precedente alla verifica, da parte dell'IACP, delle condizioni e dei termini di acquisto comunicati alla assegnataria non è trasmissibile "iure hereditatis", non sussistendo per effetto della comunicazione e dell'accettazione del prezzo di cessione un diritto all'acquisto già costituito e maturato in capo all'assegnataria.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Liguria 29/06/2004 num. 10 art. 33 com. 5, Legge 24/12/1993 num. 560

Massime precedenti Vedi: N. 6852 del 2011 Rv. 617245 - 01, N. 18732 del 2005 Rv. 584163 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **27161** *del* **25/10/2018** (Rv. **651017 - 01**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **ANTONIO SCARPA.** *Relatore:* **ANTONIO SCARPA.** *P.M.* **CAPASSO LUCIO.** *(Conf.)*
P. *(PALITTA IGNAZIA PAOLA MARIA) contro* P. *(PERANTONI MARIO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 26/03/2014

062003 COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO - Interpretazione del giudicato esterno - Limiti di cui all'art. 345 c.p.c. per le prove nuove in appello - Esclusione - Finalità d'interesse pubblico - Rilievo e valutazione anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo – Fattispecie.

Il giudicato esterno, al pari di quello interno, risponde alla finalità d'interesse pubblico di eliminare l'incertezza delle situazioni giuridiche e di rendere stabili le decisioni, sicché il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti e non è subordinato ai limiti fissati dall'art. 345 c.p.c. per le prove nuove in appello, di tal che il giudice, al quale ne risulti l'esistenza, non è vincolato dalla posizione assunta dalle parti in giudizio, dovendo procedere al suo rilievo e valutazione anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, nell'ambito di un giudizio per querela di falso, non aveva preso in esame la sentenza penale divenuta definitiva nel corso del giudizio di secondo grado ed eccepita dalla parte interessata, con cui la convenuta, imputata del reato di cui all'art. 481 c.p., era stata assolta perché il fatto non sussiste).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Pen. art. 481, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15339 del 2018 Rv. 649081 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 226 del 2001 Rv. 548189 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **27162** *del* **25/10/2018** (Rv. **651018 - 01**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **ANTONIO SCARPA.** *Relatore:* **ANTONIO SCARPA.** *P.M.* **CAPASSO LUCIO.** *(Conf.)*
K. *(DI GIOIA GIOVAN CANDIDO) contro* C. *(CONTALDI MARIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 08/08/2013

046083 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - Impugnazione di delibera assembleare - Legittimazione attiva - Soggetti diversi dal proprietario della singola unità immobiliare - Utilizzatore di un'unità immobiliare in leasing - Diritto personale derivante da un contratto ad effetti obbligatori - Esclusione.

In tema di condominio, il generale potere ex art. 1137 c.c. di impugnare le deliberazioni condominiali in relazione alle spese necessarie per le parti comuni dell'edificio compete al proprietario della singola unità immobiliare, mentre non spetta all'utilizzatore di un'unità immobiliare in leasing, essendo lo stesso titolare non di un diritto reale, ma di un diritto personale derivante da un contratto ad effetti obbligatori che rimette il perfezionamento dell'effetto traslativo ad una futura manifestazione unilaterale di volontà del conduttore. Né, ai fini della legittimazione dell'utilizzatore in leasing alla partecipazione all'assemblea ed alla correlata impugnativa, può rilevare il principio dell'apparenza del diritto, dando valore dirimente al fatto che quegli si comportasse abitualmente come fosse un condomino, non trovando motivo di applicazione i principi di affidamento e di tutela dell'apparentia iuris nei rapporti fra condominio e singoli partecipanti ad esso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5035 del 2002 Rv. 554784 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **27086** *del* **25/10/2018** (Rv. **651016 - 01**)
Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **MAURO CRISCUOLO.** *Relatore:* **MAURO CRISCUOLO.** *P.M.* **SERVELLO GIANFRANCO.** *(Conf.)*
A. *(SACCOMANNO GIACOMO FRANCESCO) contro* C. *(CALLIPO GAETANO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 28/04/2014

138161 PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITA' - OGGETTO - IN GENERE - Giuramento sulla qualità di amministratore condominiale - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Difetto di storicità.

Il giuramento, decisorio o suppletorio, non può vertere sull'esistenza o meno di rapporti o di situazioni giuridiche, né può deferirsi per provocare l'espressione di apprezzamenti od opinioni né, tantomeno, di valutazioni giuridiche, dovendo la sua formula avere ad oggetto circostanze determinate che, quali fatti storici, siano stati percepiti dal giurante con i sensi o con l'intelligenza. Non può pertanto costituirne oggetto la qualità di amministratore di condominio, implicando l'accettazione della nomina, che è un atto negoziale e non un fatto storico.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1129 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2739, Cod. Proc. Civ. art. 233 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 234, Cod. Proc. Civ. art. 240

Massime precedenti Conformi: N. 10184 del 2013 Rv. 626140 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **26944** *del* **24/10/2018** (Rv. **650850 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **STEFANO OLIVA.** *Relatore:* **STEFANO OLIVA.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*
R. *(MONTELEONE GIROLAMO) contro* G.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 03/07/2013

071004 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - DOMANDA - IN GENERE Divisione immobiliare - Istanza di assegnazione in proprietà esclusiva e istanza di vendita - Carattere antitetico delle domande - Sussistenza - Domanda di vendita in sede di precisazione delle conclusioni - Assegnazione in proprietà esclusiva - Possibilità - Esclusione - Modifica in sede di comparsa conclusionale - Rilevanza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

Nel giudizio di divisione avente ad oggetto beni immobili, l'istanza di assegnazione in proprietà esclusiva e quella di vendita del bene sono da considerare fra loro antitetiche; ne consegue che, ove la parte che in precedenza abbia avanzato tale istanza, in sede di precisazione delle conclusioni, abbia formulato domanda di vendita, il giudice non può procedere all'assegnazione del bene in proprietà esclusiva, dovendosi presumere abbandonata la precedente istanza; né può assumere rilievo un'eventuale modifica di tali conclusioni formulata in sede di comparsa conclusionale, attesa la limitata funzione di quest'ultima, volta alla sola illustrazione delle conclusioni già assunte. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha cassato, per ultrapetizione, l'impugnata sentenza che aveva attribuito ai ricorrenti un cespite oggetto di divisione alla cui assegnazione avevano poi rinunciato in sede di precisazione delle conclusioni, invocandone la vendita all'asta).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 713, Cod. Civ. art. 720, Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1114, Cod. Civ. art. 1116

Massime precedenti Conformi: N. 24728 del 2011 Rv. 619765 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **26990** *del* **24/10/2018** (Rv. **650788 - 01**)
Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **MAURO CRISCUOLO.** *Relatore:* **MAURO CRISCUOLO.** *P.M.* **CAPASSO LUCIO.** *(Conf.)*
G. *(CECCANTI MASSIMO) contro* P. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, TRIBUNALE TORINO, 19/08/2015

254022 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - LEGITTIMAZIONE Autorità emittente ex art. 6, comma 9, del d. lgs. n. 150 del 2011 - Codice della strada - Legittimazione passiva - Prefetto - Rappresentanza in giudizio - Amministrazione di appartenenza dell'organo accertatore - Questione di legittimità costituzionale - Corrispondenza ai principi e ai criteri di cui alla legge delega n. 69 del 2009 - Manifesta infondatezza.

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 9, del d. lgs. n. 150 del 2011, nella parte in cui prevede, nei giudizi di opposizione a ordinanza-ingiunzione di cui all'art. 205 del d. lgs. n. 285 del 1992, che il prefetto, quale autorità che ha emesso il provvedimento, possa farsi rappresentare in giudizio dall'amministrazione di appartenenza dell'organo accertatore, la quale vi provvede a mezzo di funzionari delegati, laddove sia destinataria dei proventi della sanzione, realizzando tale previsione il coordinamento con le disposizioni vigenti e presentandosi pertanto coerente con i principi e i criteri di delega contenuti nella l. n. 69 del 2009.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 16/09/2011 num. 150 art. 6 com. 9 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Strada art. 205, Cod. Strada art. 208, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 54 CORTE COST., Cod. Strada art. 204 bis, Legge 29/07/2010 num. 120 art. 39 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7308 del 2017 Rv. 643520 - 01, N. 18805 del 2016 Rv. 641626 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **26979** *del* **24/10/2018** (Rv. **651012 - 01**)
Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **ANTONINO SCALISI.** *Relatore:* **ANTONINO SCALISI.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Parz. Diff.)*
Z. *(TAPPARO CESARE) contro* R. *(IURI DANIELA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 10/12/2015

048009 COMUNITA' EUROPEA - COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA - IN GENERE - Quote latte - Produzione di latte in eccesso - Prelievo supplementare - Disciplina italiana "di dettaglio" - Ripartizione del quantitativo nazionale tra le aziende agricole - Compatibilità con le disposizioni europee - Fondamento.

In tema di riscossione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, cui è assoggettato il latte prodotto in esubero rispetto al quantitativo assegnato a ciascun Stato membro dalla Comunità Europea in ragione dei regolamenti comunitari nn. 856 e 857 del 1984, è conforme alla normativa comunitaria, come peraltro confermato dalla Commissione europea con la nota dd. 332006,la disciplina nazionale di "dettaglio" contenuta nell'art. 5 della l. n. 119 del 2003 e nell'art. 6 del D.M. 31 luglio 2003 (riguardante le modalità di attuazione della suddetta legge), nella parte in cui impone agli acquirenti il versamento mensile, nell'apposito conto corrente indicato dall'AGEA, del prelievo supplementare trattenuto ai produttori conferenti in relazione al latte consegnato in esubero rispetto al quantitativo individuale di riferimento ad essi assegnato,calcolato in base al disposto di cui all'art. 1, del Regolamento CEE n. 3950 del 1992, sia in quanto il regolamento CE n. 1788 del 2003 prevede l'istituzione di un prelievo sui quantitativi di latte vaccino da ripartirsi tra i produttori, il cui "quantum" e relativo superamento è stabilito a livello nazionale, sia in quanto la normativa nazionale realizza la finalità comunitaria di garantire il contenimento complessivo della produzione del latte e quello di una sua ripartizione tra i produttori.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 17/05/1999 num. 1256, Regolam. Consiglio CEE 29/09/2003 num. 1788, Regolam. Commissione CEE 09/07/2001 num. 1392 art. 14, Regolam. Consiglio CEE 31/03/1984 num. 856, Regolam. Consiglio CEE 31/03/1984 num. 857, Regolam. Consiglio CEE 28/12/1992 num. 3950 art. 1, Legge 30/05/2003 num. 119 art. 5, Decreto Legge 28/03/2003 num. 49 CORTE COST., DM min. PAF 31/07/2003 art. 6

Massime precedenti Vedi: N. 19631 del 2007 Rv. 599880 - 01, N. 26669 del 2017 Rv. 646839 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13897 del 2009 Rv. 608477 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **26992** *del* **24/10/2018** (Rv. **651013 - 01**)
Presidente: **MATERA LINA.** *Estensore:* **ROSSANA GIANNACCARI.** *Relatore:* **ROSSANA GIANNACCARI.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*
B. *(COSTA MICHELE) contro* I. *(DAMINELLI FRANCESCO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 21/10/2013

062018 COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - SOGGETTIVI (LIMITI RISPETTO A TERZI) - Obbligazioni solidali - Giudizio tra il creditore ed un condebitore - Sentenza favorevole al secondo - Opponibilità al creditore da parte di altro condebitore - Limiti - Estensione ai rapporti inscindibili - Sussistenza - Fondamento.

In tema di limiti soggettivi del giudicato, gli artt. 1306 e 1310 c.c. - che con riferimento alle obbligazioni solidali, e quindi a un rapporto con pluralità di parti ma scindibile, prevedono che i condebitori i quali non abbiano partecipato al giudizio tra il creditore e altro condebitore possano opporre al primo la sentenza favorevole al secondo (ove non basata su ragioni personali) - costituiscono espressione di un più generale principio, operante "a fortiori" con riguardo a rapporti caratterizzati da inscindibilità, secondo cui alla parte non impugnante si estendono gli effetti derivanti dall'accoglimento dell'impugnazione proposta da altre parti contro una sentenza sfavorevole emessa nei confronti di entrambi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1306, Cod. Civ. art. 1310 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 332, Cod. Proc. Civ. art. 384 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 12260 del 2009 Rv. 608380 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **26843** *del* **23/10/2018** (Rv. **650849 - 02**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **RAFFAELE SABATO.** *Relatore:* **RAFFAELE SABATO.** *P.M.* **DEL CORE SERGIO.** *(Conf.)*
D. *(ALDINIO MICHELE) contro* P. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, TRIBUNALE LAGONEGRO, 08/05/2012

254001 SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE - Verbale di accertamento di contravvenzione al codice della strada - Mancata notifica dell'atto presupposto - Opposizione a cartella di pagamento - Mancata deduzione di vizi propri dell'atto presupposto - Inammissibilità.

In materia di opposizione a sanzioni amministrative, è inammissibile l'opposizione a cartella di pagamento, ove finalizzata a recuperare il momento di garanzia di cui l'interessato sostiene di non essersi potuto avvalere nella fase di formazione del titolo per mancata notifica dell'atto presupposto, qualora l'opponente non deduca, oltre alla mancata notifica, anche vizi propri dell'atto presupposto.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 7 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16282 del 2016 Rv. 642095 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22080 del 2017 Rv. 645323 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **26756** *del* **23/10/2018** (Rv. **650845 - 01**)
Presidente: **ORICCHIO ANTONIO.** *Estensore:* **GIUSEPPE DONGIACOMO.** *Relatore:* **GIUSEPPE DONGIACOMO.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Conf.)*
C. *(FRANCO DOMENICO) contro* B. *(MANTOVANI BRUNO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 03/06/2013

136199 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - IMMISSIONI - AZIONE CONTRO LE IMMISSIONI ILLECITE - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE Accertamento - Fatti sopravvenuti nelle more del giudizio - Adozione di accorgimenti tecnici - Cessazione parziale dell'attività - Obbligo del giudice di tenerne conto - Conseguenze.

In tema di azione diretta alla cessazione delle immissioni, i fatti sopravvenuti nel corso del processo, incidendo sul livello di tollerabilità delle stesse e quindi su una condizione dell'azione, devono essere presi in considerazione dal giudice al momento della decisione e, qualora la consulenza tecnica di ufficio espletata non ne abbia tenuto conto, il giudice, a fronte di specifiche e circostanziate critiche mosse alla stessa, deve disporre una nuova consulenza, anche al fine di valutare l'idoneità dell'adozione di misure meno afflittive di quelle interdittive già disposte. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte d'appello che, pur avendo disposto un supplemento di consulenza tecnica d'ufficio, aveva omesso di prendere in considerazione la cessazione di una parte delle attività produttive generatrici di immissioni rumorose, anche alla luce dei lavori eseguiti per la loro eliminazione o riduzione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 844 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 196

Massime precedenti Conformi: N. 18422 del 2013 Rv. 627907 - 01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **26759** *del* **23/10/2018** (Rv. **650846 - 01**)
Presidente: **MATERA LINA.** *Estensore:* **RAFFAELE SABATO.** *Relatore:* **RAFFAELE SABATO.** *P.M.* **CAPASSO LUCIO.** *(Conf.)*
D. *(RICCIARDI DARIO ALESSANDRO) contro* O.
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 02/12/2013

006119 AGRICOLTURA - PICCOLA PROPRIETA' CONTADINA - REGOLARIZZAZIONE DEL TITOLO DI PROPRIETA' Usucapione speciale per la piccola proprietà rurale - Decreto di riconoscimento della proprietà "ex lege" n. 346 del 1976 - Natura sostanziale di sentenza - Esclusione - Accertamento del diritto dominicale con un ordinario giudizio di cognizione - Ammissibilità.

Nello speciale procedimento disciplinato dall'art. 3 della l. n. 346 del 1976 (usucapione speciale per la piccola proprietà rurale), il decreto pretorile di accertamento della proprietà, emesso in assenza di qualsiasi contraddittorio, non ha valore di sentenza e non è quindi suscettibile di passaggio in giudicato in ordine alla titolarità del diritto di proprietà con esso riconosciuto in pregiudizio delle situazioni giuridiche effettive di coloro che siano rimasti estranei al procedimento e che agiscono in giudizio contro il beneficiario del provvedimento pretorile per far valere i loro pretesi diritti reali sui beni oggetto del provvedimento, in conflitto con la situazione in questo riconosciuta e che, pertanto, nell'ambito di un giudizio contenzioso, possono chiedere la disapplicazione del decreto di riconoscimento ovvero proporre in via principale o incidentale un'ordinaria azione di nullità del provvedimento stesso. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto esente da critiche l'accoglimento dell'opposizione tardiva, con conseguente dichiarazione di nullità del decreto per l'assenza delle notificazioni, non provate, a coloro che dai registri immobiliari risultavano i titolari di diritti reali sull'immobile).

Riferimenti normativi: Legge 14/05/1962 num. 1610 art. 4 CORTE COST., Legge 10/05/1976 num. 346 art. 3 CORTE COST., Legge 10/05/1976 num. 346 art. 4, Cod. Civ. art. 1159 bis

Massime precedenti Conformi: N. 975 del 2000 Rv. 533254 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **26783** *del* **23/10/2018** (Rv. **650848 - 01**)
Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **GIUSEPPE TEDESCO.** *Relatore:* **GIUSEPPE TEDESCO.** *P.M.* **PATRONE IGNAZIO.** *(Conf.)*
M. *(GALLUS FRANCESCO) contro* P. *(PIRARI FRANCESCO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 14/02/2014

136251 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - IN GENERE Costruzioni a distanza inferiore alla legale - Rispetto della distanza legale - Onere della prova.

Quando due edifici su fondi finitimi si trovano a distanza inferiore a quella legale, quello dei due frontisti che per primo sopraelevi, ove non provi il diritto a ottenere l'arretramento del fabbricato dell'altro, deve osservare nella sopraelevazione la distanza legale (art 873 c.c.), arretrandosi sul proprio edificio quanto necessario per rispettarla, essendo irrilevante che la sopraelevazione risulti ad altezza maggiore dell'edificio vicino.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873

Massime precedenti Conformi: N. 454 del 1963 Rv. 260602 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **26779** *del* **23/10/2018** (Rv. **650847 - 01**)
Presidente: **CORRENTI VINCENZO.** *Estensore:* **LUIGI ABETE.** *Relatore:* **LUIGI ABETE.** *P.M.* **MISTRI CORRADO.** *(Conf.)*

M. *(MARINO GIUSEPPE) contro* C. *(CARACCI GIOVANNI)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 29/01/2014

058123 CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - VOLONTARIA (PROCURA) - PROCURA (RAPPORTO COL MANDATO "AD NEGOTIA") - ESTINZIONE E MODIFICAZIONE - IN GENERE Cause estintive della procura - Operatività nei confronti dei terzi - Condizioni - Onere probatorio del rappresentato o dei suoi eredi - Fattispecie.

Le cause estintive della procura sono opponibili ai terzi, ai sensi dell'art. 1369, comma 2, c.c., solo quando sia accertato che questi le hanno colposamente ignorate, dovendo il rappresentato provare le circostanze che escludono l'apparenza e, quindi, l'affidamento dei terzi. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato valida la compravendita, non avendo l'erede del rappresentato-venditore assolto l'onere probatorio circa la presunta conoscenza, da parte dell'acquirente, del decesso del rappresentato avvenuto prima della cessione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1723, Cod. Civ. art. 1396, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 709 del 1978 Rv. 390050 - 01, N. 3974 del 1993 Rv. 481659 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **26787** *del* **23/10/2018** (Rv. **651378 - 01**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **ALDO CARRATO.** *Relatore:* **ALDO CARRATO.** *P.M.* **MISTRI CORRADO.** *(Conf.)*
T. *(CONSOLO CLAUDIO) contro* S. *(TSCHOLL HANSJORG)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, 19/07/2014

125040 POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - MANUTENZIONE - IN GENERE - Turbativa del possesso - Nozione - Installazione di una porta sul muro comune - Sussistenza.

In tema di azioni a difesa del possesso, è configurabile la molestia possessoria ove la condotta comporti una modifica dello stato dei luoghi, idonea a determinare una condizione di potenziale pericolo al possesso altrui e a produrre un'apprezzabile compressione delle facoltà con cui detto possesso si esteriorizza, sicché costituisce turbativa del possesso l'installazione di una porta sul muro comune, che limita le possibilità di utilizzazione del corrispondente spazio da parte dell'altro proprietario e consente l'esercizio di una servitù di passaggio sul fondo di quest'ultimo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14868 del 2000 Rv. 541787 - 01, N. 2291 del 2016 Rv. 638831 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **26886** *del* **23/10/2018** (Rv. **651380 - 01**)
Presidente: **PETITTI STEFANO.** *Estensore:* **MAURO CRISCUOLO.** *Relatore:* **MAURO CRISCUOLO.** *P.M.* **CELESTE ALBERTO.** *(Conf.)*
M. *(CIANCA ORIANA) contro* M. *(FIUMARA ANGELO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 15/02/2012

136251 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - IN GENERE - Successione nel tempo di regolamenti urbanistici locali - "Ius superveniens" più restrittivo - Applicazione agli edifici già ultimati nelle strutture organiche - Esclusione - Fattispecie.

In materia di rispetto delle distanze, lo "ius superveniens" che contenga prescrizioni più restrittive incontra la limitazione dei diritti quesiti e non trova applicazione con riferimento alle costruzioni che, al momento della sua entrata in vigore, possono considerarsi già sorte, in ragione dell'avvenuta realizzazione delle strutture organiche, costituenti punti di riferimento

essenziali per la misurazione delle distanze. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata in cui il giudice di merito aveva ritenuto che solo la posa del solaio di copertura consentisse di ritenere eseguita la costruzione e impedisse, perciò, l'applicazione delle norme sopravvenute, affermando che, a tal fine, fosse sufficiente l'avvenuta edificazione delle mura perimetrali, le quali consentono di verificare il rispetto delle distanze).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Preleggi art. 11 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17160 del 2008 Rv. 604081 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 7185 del 1997 Rv. 506403 - 01, N. 20038 del 2010 Rv. 614622 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **26758** *del* **23/10/2018** (Rv. **651010 - 01**)
Presidente: **PETITTI STEFANO.** *Estensore:* **LUIGI ABETE.** *Relatore:* **LUIGI ABETE.** *P.M.* **MISTRI CORRADO.** *(Diff.)*
M. *(CALVARIO LORENZA) contro* C. *(GADALETA MAURO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 26/06/2012

046154 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - AUTORIMESSA - Area condominiale da riservare a parcheggio – Compravendita di appartamento con clausola escludente dalla alienazione la comproprietà o il diritto di utilizzazione di detta area – Nullità della clausola - Trasferimento "ex lege" del predetto diritto al compratore – Diritto dell'alienante al corrispettivo – Credito di valore – Rivalutazione – Istanza di parte – Necessità – Esclusione - Pronuncia del giudice d'ufficio – Fondamento - Fattispecie.

La nullità della clausola del contratto di compravendita di un appartamento che escluda il trasferimento della proprietà o del diritto reale di utilizzazione dell'area condominiale da riservare a parcheggio, ai sensi dell'art. 41-sexies della legge n. 1150 del 1942, aggiunto dall'art. 18 della legge n. 765 del 1967, e il conseguente trasferimento "ex lege" del predetto diritto all'acquirente comportano il diritto dell'alienante al corrispettivo di tale trasferimento, il quale dà luogo ad un debito di valore rivalutabile fino alla data della sentenza e, configurandosi quale mera conseguenza della costituzione del diritto reale di uso, deve essere riconosciuto dal giudice anche in assenza di apposita istanza dell'avente diritto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva ritenuto nuova, perché formulata per la prima volta in sede di gravame, la domanda di rivalutazione monetaria del corrispettivo spettante alla parte alienante a fronte del riconoscimento, in favore della parte acquirente, del diritto d'uso ex art. 41-sexies della legge n. 1150 del 1942).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1374, Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 sexies CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 18 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1248 del 2000 Rv. 533488 - 01, N. 341 del 2001 Rv. 543074 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **26790** *del* **23/10/2018** (Rv. **651379 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **RAFFAELE SABATO.** *Relatore:* **RAFFAELE SABATO.** *P.M.* **CELESTE ALBERTO.** *(Conf.)*
M. *(VILLANI GIORGIO) contro* D.
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO GENOVA, 22/06/2012

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - Motivo articolato in più profili di doglianza – Ammissibilità - Condizioni - Mancata formulazione delle specifiche censure previste dall'art. 360 c.p.c. - Conseguenze - Fattispecie.

100187 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO In genere.

In materia di ricorso per cassazione, l'articolazione in un singolo motivo di più profili di doglianza costituisce ragione d'inammissibilità quando non è possibile ricondurre tali diversi profili a specifici motivi di impugnazione, dovendo le doglianze, anche se cumulate, essere formulate in modo tale da consentire un loro esame separato, come se fossero articolate in motivi diversi, senza rimettere al giudice il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, al fine di ricondurle a uno dei mezzi d'impugnazione consentiti, prima di decidere su di esse. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione in cui, effettuata una ricerca all'interno del testo dei cinque capitoli dell'unico motivo formulato, ha riscontrato l'assenza di dati sufficientemente univoci per risalire a una delle categorie previste dall'art. 360 c.p.c., prendendo atto dell'impossibilità di individuare per ciascun capitolo, o per il complesso dei capitoli unitariamente considerati, una delle tipologie di censura consentite).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 7009 del 2017 Rv. 643681 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 24493 del 2018 Rv. 650743 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 9100 del 2015 Rv. 635452 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **26613** *del* **22/10/2018** (Rv. **651008 - 01**)
Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **MAURO CRISCUOLO.** *Relatore:* **MAURO CRISCUOLO.** *P.M.* **CAPASSO LUCIO.** *(Conf.)*
C. *(ALTIERI FRANCESCO) contro* P.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE LECCE, 24/09/2015

254015 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE - Giudizio di opposizione a sanzione amministrativa - Sentenza del giudice di pace in cause di valore non superiore a euro 1.100,00 - Regime di impugnazione - D.lgs. n. 40 del 2006 che ha abrogato l'ultimo comma dell'art. 23 della legge n. 689 del 1981 - Appello - Limitazioni di cui all'art. 339, comma 3, c.p.c. - Esclusione - Fattispecie.

In seguito all'abrogazione dell'ultimo comma dell'art. 23 della l. n. 689 del 1981, intervenuta con il d.lgs. n. 40 del 2006, la sentenza che definisce il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, compresa quella del giudice di pace, è soggetta all'appello e non al ricorso per cassazione. L'appello per le cause di valore non superiore a euro 1.100,00, non è sottoposto alle limitazioni di cui all'art. 339, comma 3, c.p.c. poiché, per espressa disposizione dell'art. 23, comma 11, della legge citata, come modificato dall'art. 99 del d.lgs. n. 507 del 1999, non è applicabile l'art. 113, comma 2, c.p.c., sicché non è possibile una pronuncia secondo equità. (Nella specie, il giudice del gravame aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello in quanto non proposto per i motivi contemplati dall'art. 339, comma 3, c.p.c., ritenendo che l'opposizione rientrasse tra quelle da decidersi secondo equità, perché relativa a sanzione per l'emissione di assegno bancario senza provvista dell'importo di euro 1.047,00).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 113 com. 2 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/12/1999 num. 507 art. 99

Massime precedenti Vedi: N. 3427 del 2006 Rv. 592984 - 01, N. 5297 del 2005 Rv. 580308 - 01, N. 74 del 2013 Rv. 624663 - 01, N. 182 del 2011 Rv. 616376 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **26631** *del* **22/10/2018** (Rv. **650787 - 01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **MAURO CRISCUOLO.** *Relatore:* **MAURO CRISCUOLO.** *P.M.* **SERVELLO GIANFRANCO.** *(Conf.)*
P. *(ROMAGNOLI ETTORE) contro* M. *(CAVACECE ANTONIO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 23/02/2015

100060 IMPUGNAZIONI CIVILI - "REFORMATIO IN PEIUS" (DIVIETO) - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER MANCATA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO DI PRIMO GRADO Intervento in appello del litisconsorte necessario pretermesso - Accettazione della causa nella situazione processuale esistente - Assenza di pregiudizio per le altre parti - Rilievo d'ufficio del difetto di contraddittorio o rimessione della causa al primo giudice - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

Nell'ipotesi in cui il litisconsorte necessario pretermesso intervenga volontariamente in appello, accettando la causa nello stato in cui si trova, e nessuna delle altre parti resti privata di facoltà processuali non già altrimenti pregiudicate, il giudice di appello non può rilevare d'ufficio il difetto di contraddittorio, né è tenuto a rimettere la causa al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., ma deve trattenerla e decidere sul gravame, risultando altrimenti violato il principio fondamentale della ragionevole durata del processo, il quale impone al giudice di impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione della controversia. (Nella specie, in un caso in cui al processo di primo grado intentato dal promissario acquirente di un immobile ex art. 2932 c.c. non aveva partecipato il coniuge in regime di comunione legale, che era poi intervenuto volontariamente in appello senza eccepire alcunché, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale il giudice di secondo grado aveva dichiarato nullo il giudizio di primo grado e rimesso la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Costituzione art. 111

Massime precedenti Conformi: N. 23701 del 2014 Rv. 633194 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **26614** *del* **22/10/2018** (Rv. **651009 - 01**)
Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **MAURO CRISCUOLO.** *Relatore:* **MAURO CRISCUOLO.** *P.M.* **CAPASSO LUCIO.** *(Conf.)*
M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* B.
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 19/06/2015

058097 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE - Nullità negoziali - Nullità cosiddette "protettive" - Rilievo officioso - Possibilità - Soggetto legittimato a far valere la nullità che non è parte del processo - Limitazione temporale del potere di accertamento della nullità - Condizioni - Fattispecie.

La rilevabilità officiosa delle nullità negoziali cosiddette di protezione, da configurarsi, alla stregua delle indicazioni provenienti dalla Corte di giustizia, come una "species" del più ampio "genus" rappresentato dalle prime in quanto poste a tutela di interessi e valori fondamentali, è subordinata alla manifestazione di interesse a far valere l'invalidità, entro il termine di decadenza previsto per il suo esercizio, ad opera della parte del processo che ne sia legittimata in esclusiva. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione del giudice del gravame che aveva disatteso l'eccezione di nullità dei contratti di sub-affitto di fondo rustico per violazione del divieto di cui all'art. 21 della l. n. 203 del 1982, sollevata dal ricorrente, in quanto i locatori non soltanto erano rimasti estranei al processo, ma, pur portati a conoscenza con missive dell'intervenuto sub-affitto, non avevano sollevato alcuna obiezione in merito nel termine decadenziale di quattro mesi previsto dal citato art. 21).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 1421, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 21, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 58, Legge 23/12/1986 num. 898 art. 2 CORTE COST., Legge 23/12/1986 num. 898 art. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16105 del 2016 Rv. 641492 - 01, N. 21018 del 2010 Rv. 614568 - 01 Rv. 614570 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26242 del 2014 Rv. 633503 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **26615** *del* **22/10/2018** (Rv. **650844 - 01**)
Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **MAURO CRISCUOLO.** *Relatore:* **MAURO CRISCUOLO.** *P.M.* **CAPASSO LUCIO.** *(Conf.)*
M. *(SCIUBBA PIETRO) contro* C.
Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE FERRARA, 04/06/2014

254039 SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN GENERE Illecito amministrativo di gestione di allevamenti equini senza autorizzazione - Natura dell'illecito - Illecito proprio - Conseguenze - Soggetto responsabile della violazione - Titolare dell'azienda - Responsabilità del dipendente o del collaboratore dell'impresa - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.

In relazione all'illecito amministrativo di gestione di allevamenti di equini in mancanza della prescritta autorizzazione, della violazione risponde l'imprenditore che, nella disciplina specifica, si identifica con il titolare dell'azienda e, quindi, nel caso in cui l'attività sia esercitata in forma societaria, con il legale rappresentante dell'ente, ferma restando - ai sensi dell'art. 6 l. n. 689 del 1981 - la responsabilità solidale della società. In ogni caso, di detta violazione non può mai essere ritenuto responsabile il dipendente o il collaboratore dell'impresa, trattandosi di illecito che, inerendo alle condizioni di svolgimento di una attività imprenditoriale, deve essere qualificato come "proprio" e che può essere commesso soltanto dal titolare dell'azienda . (In applicazione del principio enunciato, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva affermato la responsabilità del responsabile tecnico dell'azienda al quale era stato conferito solo in via di fatto il potere di gestione degli impianti, senza che rivestisse anche la qualità di titolare dell'attività di impresa).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 1 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 6, Decreto Legisl. 16/03/2006 num. 158 art. 14, Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 119 art. 34

Massime precedenti Conformi: N. 17288 del 2005 Rv. 582826 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **26520** *del* **19/10/2018** (Rv. **650786 - 01**)
Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **STEFANO OLIVA.** *Relatore:* **STEFANO OLIVA.** *P.M.* **SERVELLO GIANFRANCO.** *(Conf.)*
A. *(LAGHI ROBERTO) contro* A.
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 24/01/2014

077005 ENFITEUSI - CONCEDENTE - DEVOLUZIONE DEL FONDO - IN GENERE Pluralità di enfiteuti - Richiesta di devoluzione nei confronti di un solo coenfiteuta - Ammissibilità - Inefficacia nei confronti degli altri - Litisconsorzio necessario - Insussistenza – Fattispecie.

La devoluzione del fondo enfiteutico può essere separatamente richiesta nei confronti di ciascuno dei coenfiteuti, non ricorrendo un'ipotesi di litisconsorzio necessario. Ne deriva che la pronuncia di devoluzione è utilmente resa nei limiti delle quote dei concessionari evocati in giudizio e non si estende all'enfiteuta che non ne sia stato parte, né pregiudica i suoi diritti sull'intero fondo. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inidoneo a determinare la nullità di un procedimento ex art. 972 c.c., promosso contro più coenfiteuti, il fatto che il giudizio di primo grado si fosse svolto nei confronti di un soggetto diverso, ancorché omonimo, da uno dei concessionari e che il giudice di appello non avesse disposto la rimessione della causa al primo giudice per l'integrazione del contraddittorio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 972, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 323 del 1973 Rv. 362241 - 01

--***Massime successive: Vedi***

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **26518** *del* **19/10/2018** (Rv. **650785 - 01**)
Presidente: **CORRENTI VINCENZO.** *Estensore:* **MAURO CRISCUOLO.** *Relatore:* **MAURO CRISCUOLO.** *P.M.* **PATRONE IGNAZIO.** *(Conf.)*
B. *(SASSANI BRUNO NICOLA) contro* P. *(CORBUCCI GIOVANNI GABRIELE)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 23/01/2014

086118 FONTI DEL DIRITTO - LEGGE REGIONALE - LIMITI - IN GENERE Distanze legali fra costruzioni nei rapporti fra privati – Disciplina - Competenza legislativa esclusiva dello Stato – Derogabilità mediante legge regionale – Limiti – Regolamento attuativo della legge regionale – Estensione – Fattispecie.

136166 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - STABILITE IN MISURA DIVERSA - IN GENERE In genere.

La condizioni di legittimità delle deroghe alla disciplina statale delle distanze fra costruzioni nei rapporti tra privati introdotte dalle Regioni nell'ambito della propria competenza legislativa concorrente - da individuarsi nell'inserimento della prescrizione derogatoria in strumenti urbanistici e nella funzionalità della stessa rispetto alla conformazione dell'assetto urbanistico, complessivo ed unitario, di determinate zone del territorio - operano anche per i regolamenti attuativi della legge regionale, i quali solo entro tali limiti possono dettare una disciplina direttamente incidente sulla materia delle distanze in deroga a quanto previsto dagli artt. 873 e ss. c.c. e dal d.m. n. 1444/1968. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che dovesse essere disapplicata la disposizione di cui all'art. 24, lett. a), del regolamento n. 9 del 2008 di attuazione della legge regionale dell'Umbria n. 1 del 2004 che, al di fuori di uno strumento urbanistico, aveva disposto che non fossero previste distanze minime dai confini per la realizzazione dei muri di contenimento).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Decr. Minist. Lavori pubblici 02/04/1968 num. 1444, Legge Reg. Umbria 18/02/2004 num. 1 CORTE COST., Regolamento Regionale Umbria 03/11/2008 num. 9, Costituzione art. 117 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18588 del 2018 Rv. 649865 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **26516** *del* **19/10/2018** (Rv. **650841 - 01**)
Presidente: **CORRENTI VINCENZO.** *Estensore:* **ANTONIO SCARPA.** *Relatore:* **ANTONIO SCARPA.** *P.M.* **PATRONE IGNAZIO.** *(Conf.)*
G. *(LENOCI GIOVANNI) contro* D. *(GRIPPA NICOLA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 11/09/2014

157015 SERVITU' - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITU' VOLONTARIE - COSTITUZIONE NEGOZIALE - IN GENERE Atto costitutivo - Indicazione e descrizione dei fondi dominante e servente - Esclusione - Fattispecie.

Per la valida costituzione di una servitù, non è necessario che il titolo contenga la specifica descrizione del fondo dominante e del fondo servente, essendo sufficiente che questi ultimi siano comunque desumibili dal contenuto dell'atto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia della corte d'appello che aveva ritenuto validamente costituita, in virtù di un atto di donazione e divisione posto in essere da un padre in favore dei suoi figli, una servitù di sciorinio dei panni in favore di un appartamento posto al piano rialzato e a carico del lastrico solare dell'edificio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1058, Cod. Civ. art. 1362

Massime precedenti Conformi: N. 8802 del 2000 Rv. 538134 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **26525** *del* **19/10/2018** (Rv. **650843 - 01**)
Presidente: **MATERA LINA.** *Estensore:* **MAURO CRISCUOLO.** *Relatore:* **MAURO CRISCUOLO.** *P.M.* **DEL CORE SERGIO.** *(Conf.)*
A. *(SCAMPOLI ANTONIO SERGIO) contro* C. *(CIPRIETTI SABATINO)*
Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 25/01/2017

100003 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - AMMISSIBILITA' ED INAMMISSIBILITA' - Inammissibilità dell'appello - Mancato rilievo da parte del giudice del merito - Rilevabilità d'ufficio in fase di legittimità - Configurabilità - Conseguenze - Cassazione senza rinvio - Fattispecie.

La Corte di cassazione può rilevare d'ufficio una causa di inammissibilità dell'appello che il giudice di merito non abbia riscontrato, con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza di secondo grado, non potendosi riconoscere al gravame inammissibilmente spiegato alcuna efficacia conservativa del processo di impugnazione. (Nella specie, il giudice d'appello aveva rigettato nel merito il gravame, nonostante il tribunale avesse declinato la propria competenza in relazione alla clausola di compromissione in arbitri contenuta nello statuto della società, di cui le parti erano socie, e la pronuncia fosse perciò impugnabile soltanto col regolamento di competenza).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 819 ter CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6, Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 22

Massime precedenti Conformi: N. 16863 del 2017 Rv. 644842 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 21523 del 2016 Rv. 642057 - 01, N. 15019 del 2016 Rv. 641276 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **26517** *del* **19/10/2018** (Rv. **650784 - 01**)
Presidente: **CORRENTI VINCENZO.** *Estensore:* **ANTONIO SCARPA.** *Relatore:* **ANTONIO SCARPA.** *P.M.* **PATRONE IGNAZIO.** *(Conf.)*
C. *(PALASCIANO ALESSANDRO) contro* F. *(CRISCUOLO FABIO PIER GIORGIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 12/07/2014

011008 APPALTO (CONTRATTO DI) - CORRISPETTIVO - DETERMINAZIONE Prova del corrispettivo - Fattura emessa dall'appaltatore - Certificato sullo stato di avanzamento dei lavori - Idoneità a provare l'ammontare del credito dell'appaltatore - Esclusione - Fattispecie.

Non costituiscono idonea prova del credito dell'appaltatore per il proprio compenso le fatture dallo stesso emesse né le risultanze della misurazione della quantità di lavori già eseguiti, emergenti dal certificato sullo stato di avanzamento degli stessi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito che, nel negare valenza probatoria ai suddetti documenti, aveva quantificato il compenso dell'appaltatore sulla base di una scrittura privata intercorsa fra le parti e di una prova testimoniale acquisita al processo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1657

Massime precedenti Vedi: N. 10860 del 2007 Rv. 596784 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **26521** *del* **19/10/2018** (Rv. **650842 - 01**)
Presidente: **MATERA LINA.** *Estensore:* **GIUSEPPE DONGIACOMO.** *Relatore:* **GIUSEPPE DONGIACOMO.** *P.M.* **DEL CORE SERGIO.** *(Conf.)*
M. *(DI CIOLLO FRANCESCO) contro* P. *(NARDO PASQUALE)*

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/10/2013

100151 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - ENUNCIAZIONE DEL PRINCIPIO DI DIRITTO - Cassazione con rinvio - Principio di diritto - Vincolo per il giudice di rinvio e per la Corte di cassazione nuovamente investita nello stesso procedimento - Portata - Fattispecie.

La vincolatività del principio di diritto enunciato in sede rescindente - sia per il giudice del rinvio sia per la Corte di cassazione nuovamente investita del ricorso avverso la sentenza pronunziata in sede di rinvio - presuppone l'omogeneità delle situazioni devolute al giudizio di legittimità e non opera con riguardo a un "thema decidendum" non affrontato in occasione del primo giudizio rescindente o quando sopravvenga un fatto, estintivo o modificativo del diritto fatto valere, afferente a un profilo non affrontato in precedenza dai giudici di merito ed esulante dal "decisum" del giudizio rescindente. (Nella specie, è stato ritenuto che il giudice del merito - cui la causa era stata rimessa perché si attenesse al principio di diritto della irrilevanza, ai fini dell'esecuzione in forma specifica di un preliminare di vendita immobiliare, della sottoscrizione di entrambi i coniugi in regime di comunione legale dei beni e del rimedio ex art. 184 c.c. concesso al coniuge che non aveva espresso il consenso - correttamente si fosse pronunciato sulla data di decorrenza del termine quinquennale per l'esercizio di quest'ultima azione, valutando le relative prove).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 11716 del 2014 Rv. 630971 - 01 Rv. 630971 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1546 del 2017 Rv. 642005 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **26162** *del* **18/10/2018** (Rv. **650838 - 01**)
Presidente: **PETITTI STEFANO.** *Estensore:* **GUIDO FEDERICO.** *Relatore:* **GUIDO FEDERICO.** *P.M.* **SERVELLO GIANFRANCO.** *(Conf.)*
C. *(SCARAMOZZA FERNANDO COSIMO) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 24/01/2017

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 2018 - Effetti - Definitività del provvedimento - Condizione di proponibilità della domanda - Insussistenza - Domanda in pendenza del procedimento - Ammissibilità.

A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 2018 - con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 l. n. 89 del 2001, come sostituito dall'art. 55, comma 1, lett. d), d.l. n. 83 del 2012, conv. con modificazioni nella l. n. 134 del 2012, nella parte in cui non prevede che la domanda di equa riparazione, una volta maturato il ritardo, possa essere presentata in pendenza del procedimento presupposto - la definitività del provvedimento che ha definito il procedimento presupposto non costituisce condizione di proponibilità della domanda, potendo quest'ultima essere presentata, qualora sia già maturato il ritardo, in pendenza del procedimento nel cui ambito la violazione della ragionevole durata si assume essersi verificata.

Riferimenti normativi: Legge 21/03/2001 num. 89 art. 4 CORTE COST., Legge 21/03/2001 num. 89 art. 5 ter CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 63 del 2017 Rv. 642309 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **26274** *del* **18/10/2018** (Rv. **650840 - 02**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **ANTONIO SCARPA.** *Relatore:* **ANTONIO SCARPA.** *P.M.* **CAPASSO LUCIO.** *(Conf.)*
R. *(CAFARI PANICO RUGGIERO) contro* R. *(NICOLINI MASSIMO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 12/03/2014

100146 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE Vizio della motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. nella formulazione successiva al d.l. n. 83 del 2012 - Censura relativa a fatto pacifico o "non contestato" - Deducibilità - Esclusione - Fondamento.

Il fatto di cui sia stato omesso l'esame, rilevante ai fini dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (nella formulazione conseguente al d.l. n. 83 del 2012), deve essere stato "oggetto di discussione fra le parti" e, quindi, necessariamente "controverso". Ne consegue che, ove il giudice affermi che un fatto è esistente o provato, perché incontroverso o pacifico (e, quindi, non discusso), tale punto della decisione non può essere censurato in termini di vizio della motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., potendosi piuttosto configurare una violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. o degli artt. 115, comma 1 (ove applicabile "ratione temporis"), 167, comma 1, 183 c.p.c. e 2697 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5, Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 2 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 115 com. 1, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 167 com. 1

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **26168** *del* **18/10/2018** (Rv. **650839 - 01**)
Presidente: **MATERA LINA.** *Estensore:* **ANTONIO SCARPA.** *Relatore:* **ANTONIO SCARPA.** *P.M.* **SGROI CARMELO.** *(Diff.)*
M. *(COGGIATTI CLAUDIO) contro* R. *(CESARONI MASSIMO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 23/09/2013

172001 TRANSAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Rinuncia in sede transattiva all'azione di nullità di un contratto illecito - Rinuncia ai diritti conseguenti alla declaratoria giudiziale della nullità – Contrasto con l'art. 1972, comma 1, c.c. - Fattispecie.

La rinuncia in sede transattiva avente a oggetto non il contratto illecito, quanto l'azione di nullità volta all'accertamento di tale illiceità, costituisce una rinuncia ai diritti conseguenti alla declaratoria giudiziale della nullità, in contrasto con l'art. 1972, comma 1, c.c. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha statuito che la rinuncia a un'azione di nullità di un contratto per violazione del patto commissorio traente causa da un contratto di transazione, volto a chiudere la lite pendente, fosse priva di fondamento causale, siccome fondata su una transazione nulla per contrasto con il divieto stabilito dall'art. 1972 c.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1423, Cod. Civ. art. 1965, Cod. Civ. art. 1972

Massime precedenti Vedi: N. 2413 del 2016 Rv. 638647 - 01, N. 23064 del 2016 Rv. 642407 - 02, N. 1392 del 1969 Rv. 340139 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **26274** *del* **18/10/2018** (Rv. **650840 - 01**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **ANTONIO SCARPA.** *Relatore:* **ANTONIO SCARPA.** *P.M.* **CAPASSO LUCIO.** *(Conf.)*
R. *(CAFARI PANICO RUGGIERO) contro* R. *(NICOLINI MASSIMO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 12/03/2014

133105 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA Impresa familiare - Iniziale domanda del coerede nei confronti degli altri al fine di conseguire una quota dell'azienda - Successiva richiesta diretta a conseguire gli utili ancora dovuti al momento della cessazione del rapporto di collaborazione - "Mutatio libelli" - Sussistenza - Fondamento.

In relazione ad un'azienda compresa in un asse ereditario e gestita dal "de cuius" in forma di impresa familiare, ove un coerede agisca nei confronti degli altri per ottenere una quota di tale azienda, nonché la conseguente ripartizione degli utili, dà luogo a "mutatio libelli", vertendosi in tema di diritti eterodeterminati e, dunque, avendo riguardo sia al fatto costitutivo allegato dalla

parte che al bene giuridico preteso, la successiva richiesta (formulata, come nella specie, in grado di appello) volta a conseguire, in rapporto alla quantità e qualità del lavoro prestato, gli utili ancora dovuti al momento della cessazione del rapporto di collaborazione, segnata dalla morte del titolare dell'impresa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 230 bis, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Massime precedenti Vedi: N. 7223 del 2004 Rv. 572099 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23676 del 2014 Rv. 633164 - 01, N. 12310 del 2015 Rv. 635536 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **26270** *del* **18/10/2018** (Rv. **650783 - 01**)
Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **ANTONELLO COSENTINO.** *Relatore:* **ANTONELLO COSENTINO.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
D. *(PALAZZO VIRGINIO) contro* D. *(SPIRITO FRANCESCO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/11/2013

136275 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - PIANI REGOLATORI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - IN GENERE Distanze previste dagli strumenti urbanistici - Deroghe convenzionali - Ammissibilità - Esclusione - Atto di concessione derogatorio rispetto allo strumento urbanistico - Rilevanza - Esclusione.

In tema di distanze legali nelle costruzioni, le prescrizioni contenute nei piani regolatori e nei regolamenti edilizi comunali, essendo dettate, contrariamente a quelle del codice civile, a tutela dell'interesse generale a un prefigurato modello urbanistico, non tollerano deroghe convenzionali da parte dei privati; tali deroghe, se concordate, sono invalide, né tale invalidità può venire meno per l'avvenuto rilascio di concessione edilizia, poiché il singolo atto non può consentire la violazione dei principi generali dettati, una volta per tutte, con gli indicati strumenti urbanistici.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873

Massime precedenti Conformi: N. 9751 del 2010 Rv. 612554 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **26264** *del* **18/10/2018** (Rv. **650782 - 01**)
Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **GIUSEPPE TEDESCO.** *Relatore:* **GIUSEPPE TEDESCO.** *P.M.* **PATRONE IGNAZIO.** *(Conf.)*
B. *(DALESSIO CLEMENTI GIANPAOLO) contro* F. *(BRUZZONE ALDO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 28/12/2013

103064 LAVORO - LAVORO AUTONOMO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CONTRATTO D'OPERA (NOZIONE, CARATTERI, DIFFERENZE DALL'APPALTO, DISTINZIONI) - PROFESSIONI INTELLETTUALI - IN GENERE Prestazione che non richiede iscrizione in appositi albi o elenchi - Soggetto tenuto al compimento dell'attività professionale - Società di capitali - Qualificazione del contratto come appalto di servizi o lavoro autonomo - Fattispecie.

Nella categoria generale delle professioni intellettuali, solo quelle determinate dalla legge (art. 2229, comma 1, c.c.) sono tipizzate ed assoggettate all'iscrizione in albi ed elenchi; mentre, all'infuori di queste, vi sono non solo professioni intellettuali caratterizzate per il loro specifico contenuto, ma anche prestazioni di contenuto professionale o intellettuale non specificamente caratterizzate, che ben possono essere oggetto di rapporto di lavoro autonomo. Ne consegue che prestazioni di contenuto professionale o attività intellettuali possono essere svolte anche da una società di capitali, sicchè il relativo rapporto va inquadrato nell'ambito del contratto d'opera intellettuale, anziché di appalto di servizi. (La S.C. ha enunciato il principio con riferimento ad

una fattispecie in cui l'attività di tenuta della contabilità e di redazione delle dichiarazioni fiscali era stata affidata ad una s.r.l.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1665, Cod. Civ. art. 2230, Cod. Civ. art. 2232

Massime precedenti Vedi: N. 9019 del 1993 Rv. 483566 - 01, N. 15530 del 2008 Rv. 603748 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **26263** *del* **18/10/2018** (Rv. **650781 - 01**)
Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **GIUSEPPE TEDESCO.** *Relatore:* **GIUSEPPE TEDESCO.** *P.M.* **PATRONE IGNAZIO.** *(Conf.)*
C. *(MERCATI NICOLETTA) contro* B. *(MANDELLI RICCARDO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 12/02/2014

136109 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DISTANZE LEGALI - DELLE COSTRUZIONI DALLE VEDUTE - IN GENERE Divieto di costruire a distanza inferiore a tre metri - Riferibilità a muri di cinta – Condizioni - Fattispecie.

Il divieto di costruire a distanza inferiore a tre metri da una preesistente veduta, stabilito dall'art. 907 c.c. a salvaguardia di tale diritto, riguarda in genere una "fabbrica" realizzata a distanza inferiore da quella prevista dalla legge, di qualsiasi materiale e forma, idonea ad ostacolare stabilmente l'esercizio della "inspectio" e della "prospectio" e, quindi, anche i muri di cinta, i quali - secondo la previsione di cui all'art. 878, comma 1, c.c. - sono soltanto esentati dal computo della distanza tra costruzioni su fondi finitimi di cui all'art. 873 c.c. e non anche dall'osservanza delle distanze stabilite a tutela delle vedute. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte di merito aveva negato che una vetrata fosse «di impedimento alle vedute attoree», argomentando, fra l'altro, in base all'art. 878 c.c. che non è invece applicabile in materia di distanza dalle vedute).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 878, Cod. Civ. art. 907 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 12033 del 2011 Rv. 618112 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 2209 del 2008 Rv. 601812 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **26173** *del* **18/10/2018** (Rv. **650780 - 01**)
Presidente: **CORRENTI VINCENZO.** *Estensore:* **MAURO CRISCUOLO.** *Relatore:* **MAURO CRISCUOLO.** *P.M.* **PATRONE IGNAZIO.** *(Diff.)*
S. *(SAPONARO MICHELE) contro* G.
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 14/02/2013

113204 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - SAGGIO DEGLI INTERESSI Interessi ultralegali - Convenzione - Determinazione convenzionale "per relationem" - Ammissibilità - Requisiti - Univocità - Riferimento alle condizioni usualmente praticate - Ammissibilità - Condizioni - Esistenza di discipline vincolanti su scala nazionale - Necessità - Fattispecie.

La convenzione relativa agli interessi è validamente stipulata, in ossequio al disposto dell'art. 1284, comma 3, c.c., quando il relativo tasso risulti determinabile e controllabile in base a criteri oggettivamente indicati, sicchè una clausola contenente un generico riferimento alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza può ritenersi valida ed univoca solo se il riferimento "per relationem" sia coordinato alla esistenza di vincolanti discipline del saggio, fissate su scala nazionale con accordi di cartello, e non già ove tali accordi contengano diverse tipologie di tassi o non costituiscano più un parametro centralizzato e vincolante. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva

ritenuto che la pattuizione sugli interessi di mora fosse affetta da nullità per indeterminabilità del tasso di interessi dovuto, in contrasto con quanto prescritto dall'art. 1284, comma 3, c.c., siccome genericamente riferentesi al "tasso di massimo scoperto applicato dalle banche sulla piazza di Gaeta").

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1284 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6187 del 2005 Rv. 580632 - 01, N. 13823 del 2002 Rv. 557507 - 01, N. 8028 del 2018 Rv. 647904 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **26060** *del* **17/10/2018** (Rv. **650837 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **RAFFAELE SABATO.** *Relatore:* **RAFFAELE SABATO.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*
C. *(DI FRANCESCO ALFREDO) contro* P.
Rigetta, TRIBUNALE PESCARA, 19/06/2014

218019 PATROCINIO STATALE - CONDIZIONI - REVOCA - IN GENERE Insussistenza dei presupposti per l'ammissione - Colpa grave dell'interessata - Effetti della revoca - Fattispecie.

In tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, sono insussistenti i presupposti per la sua concessione, allorché, dall'esame della relativa istanza, contenente, a pena di inammissibilità, le enunciazioni in fatto e in diritto utili ai fini del relativo accertamento, ivi comprese le prove di cui si intende chiedere l'ammissione, risulti in concreto la manifesta infondatezza della pretesa sicché, sussistendo il requisito della colpa grave nell'avere l'interessata continuato a svolgere le medesime difese nei vari gradi del giudizio, ricorrono i presupposti per la revoca del provvedimento di ammissione. (Nella specie, la S.C. ha ravvisato la colpa grave nel fatto che l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria, conseguente all'illecito di emissione di assegni privi della necessaria provvista, fosse stata fondata esclusivamente su elementi, quali l'avvenuto pagamento nel termine dell'assegno e difetti di forma, insuscettibili da soli di condurre all'esito positivo della lite).

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 76 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 78, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 79 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 136

Massime precedenti Vedi: N. 19016 del 2011 Rv. 619753 - 01, N. 21610 del 2018 Rv. 650471 - 01, N. 7368 del 2017 Rv. 643484 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **25992** *del* **17/10/2018** (Rv. **650879 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **ANTONINO SCALISI.** *Relatore:* **ANTONINO SCALISI.**
C. *(SCARSELLI GIULIANO) contro* L.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE AOSTA, 18/05/2017

026018 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE Nuova legge professionale forense n. 247 del 2012 - Onorari dovuti dal cliente al proprio avvocato - Misura - Collegamento a quella liquidata dal giudice in sentenza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In tema di onorari dovuti dal cliente al proprio avvocato, anche nel vigore della nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, di cui alla l. n. 247 del 2012, la loro misura prescinde dalle statuizioni del giudice contenute nella sentenza che condanna la controparte alle spese e agli onorari di causa e deve essere determinata in base a criteri diversi da quelli che regolano la liquidazione delle spese fra le parti (quali, tra gli altri, risultato e altri vantaggi non patrimoniali), in ragione del diverso fondamento dell'obbligo di pagamento degli onorari, che riposa, per il cliente, nel contratto di prestazione d'opera, e, per la parte soccombente, nel principio di

causalità e dell'inefficacia nei confronti dell'avvocato della sentenza che ha provveduto alla liquidazione delle spese, in quanto non parte del giudizio. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato l'ordinanza con la quale il tribunale aveva revocato il decreto ingiuntivo ritenendo non dovute, dal cliente all'avvocato, le maggiori somme rispetto a quelle liquidate in sentenza, in ragione della soppressione del sistema tariffario e dell'approvazione dei parametri di cui al d.m. n. 55 del 2014, in attuazione della nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense del 2012).

Riferimenti normativi: Legge 31/12/2012 num. 247 CORTE COST., DM Grazia e Giustizia 10/03/2014

Massime precedenti Vedi: N. 1264 del 1999 Rv. 523250 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **26062** *del* **17/10/2018** (Rv. **650779 - 01**)
Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **GIUSEPPE TEDESCO.** *Relatore:* **GIUSEPPE TEDESCO.** *P.M.* **CAPASSO LUCIO.** *(Conf.)*
V. *(SAITTA GIUSEPPE) contro* D. *(BRIGUGLIO LETTERIO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 11/07/2013

168206 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - CAPACITA' - DI TESTARE - INCAPACITA' - AZIONE DI ANNULLAMENTO - LEGITTIMAZIONEImpugnazione di disposizione testamentaria per invalidità – Titolarità di un diritto successorio in dipendenza dell'accertata invalidità – Necessità - Successibile "ex lege" escluso per diseredazione - Inammissibilità per difetto di interesse – Fondamento - Fattispecie.

Poiché al fine di giustificare l'interesse ad agire per far accertare l'invalidità di una disposizione testamentaria occorre che si possa vantare un diritto successorio in dipendenza dell'accertata invalidità della stessa disposizione, tale posizione non è riconoscibile in capo a chi, potenziale successibile "ex lege", sia stato validamente escluso, per diseredazione, dalla successione, atteso che la invalidità colpisce, di regola, uno o più singole disposizioni testamentarie, lasciando valide le altre, inclusa quella di esclusione. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte di merito, una volta dichiarata la validità della disposizione testamentaria di diseredazione in danno di tutta la stirpe dei fratelli, non aveva riconosciuto il difetto di interesse di questi ultimi all'impugnativa delle singole disposizioni).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 457, Cod. Civ. art. 468 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2516 del 1967 Rv. 329845 - 01, N. 12291 del 1998 Rv. 521384 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **25887** *del* **16/10/2018** (Rv. **650778 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **ANTONIO SCARPA.** *Relatore:* **ANTONIO SCARPA.** *P.M.* **CELESTE ALBERTO.** *(Conf.)*
A. *(MAZZONI ERMINIA) contro* R. *(VERDE GIOVANNI)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 15/01/2014

043021 COMODATO - ESTINZIONE - RICHIESTA DEL COMODANTE - MORTE DEL COMODATARIO Restituzione della cosa - Obbligo degli eredi - Mancata richiesta di rilascio da parte del comodante o degli eredi di questo - Effetti - Fattispecie.

In caso di cessazione del contratto di comodato per morte del comodante o del comodatario e di mantenimento del potere di fatto sulla cosa da parte di quest'ultimo o dei suoi eredi, il rapporto, in assenza di richiesta di rilascio da parte del comodante o dei suoi eredi, si intende proseguito con le caratteristiche e gli obblighi iniziali anche rispetto ai medesimi successori. (Nella specie, la S.C. ha rigettato la domanda di usucapione proposta dagli eredi del comodatario,

sostenendo che il mantenimento, da parte loro, del potere di fatto sul bene successivamente al decesso del proprio dante causa e del comodante, non avesse mutato la detenzione "nomine alieno" in possesso utile ai fini dell'usucapione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1803, Cod. Civ. art. 1811, Cod. Civ. art. 1141 com. 2, Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 1140

Massime precedenti Vedi: N. 4258 del 1991 Rv. 471759 - 01, N. 8409 del 1990 Rv. 468916 - 01, N. 1772 del 1976 Rv. 380547 - 01, N. 4920 del 1979 Rv. 401578 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **25882** *del* **16/10/2018** (Rv. **650836 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **GIUSEPPE FORTUNATO.** *Relatore:* **GIUSEPPE FORTUNATO.** *P.M.* **DEL CORE SERGIO.** *(Conf.)*
A. *(MAGNOLIA DAVIDE) contro* I. *(IELPO NICOLA)*
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 01/10/2013

046051 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA' INDIVISA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SCIOGLIMENTO - IN GENERE Bene di proprietà comune - Rilascio in favore della comunione della quota di pertinenza - Inesistenza di un titolo a detenere autonomamente il bene - Determinazioni relative all'amministrazione e al godimento dell'immobile.

In tema di comunione, il giudice può ordinare al comproprietario, che occupi in esclusiva l'immobile comune in assenza di un titolo a detenere autonomamente, il rilascio in favore della comunione non già dell'intero bene, bensì della quota di pertinenza, al fine di consentire agli altri comproprietari di disporre delle relative quote e di assumere le proprie determinazioni in relazione all'amministrazione e al godimento dello stesso ai sensi degli artt. 1102 e 1103 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1103, Cod. Civ. art. 1105 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1100

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **25687** *del* **15/10/2018** (Rv. **650833 - 01**)
Presidente: **CORRENTI VINCENZO.** *Estensore:* **ANTONIO SCARPA.** *Relatore:* **ANTONIO SCARPA.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*
D. *(DAL BEN MASSIMO) contro* S.
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 21/07/2014

079082 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - TRASFERIMENTO Decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c. - Erronea indicazione del bene oggetto di trasferimento - Inesistenza - Esclusione - Invalidità - Sussistenza - Rimedi - Opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. - Ammissibilità - Fattispecie.

In materia di esecuzione forzata, il decreto di trasferimento di cui all'art. 586 c.p.c., ancorché abbia avuto ad oggetto un bene in tutto o in parte diverso da quello pignorato, non è inesistente, ma solo affetto da invalidità, da far valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi nei termini di cui all'art. 617 c.p.c. (In applicazione del predetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sottoposti a pignoramento non soltanto la nuda proprietà degli immobili, ma anche l'usufrutto vantanto sul bene pignorato da una parte alla quale l'atto era stato notificato, ritenendo che ogni questione relativa al dedotto vizio relativo alla mancata indicazione nell'atto di pignoramento di tale diritto, fosse ormai preclusa non essendo stata fatta valere con l'opposizione agli atti esecutivi).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 555, Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5796 del 2014 Rv. 629962 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **25680** *del* **15/10/2018** (Rv. **650832 - 01**)
Presidente: **ORICCHIO ANTONIO.** *Estensore:* **GIUSEPPE TEDESCO.** *Relatore:* **GIUSEPPE TEDESCO.** *P.M.* **SERVELLO GIANFRANCO.** *(Parz. Diff.)*
S. *(PRINCIPE ALESSANDRA) contro* D. *(SARDELLITTI ANGELA)*
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 23/09/2016

162043 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - SPESE DI REGISTRAZIONE Sentenza di condanna alle spese - Necessità di apposita pronuncia per le spese di registrazione della sentenza - Esclusione - Fondamento.

Le spese di registrazione della sentenza, in quanto conseguenti alla pronuncia, devono ritenersi rientranti tra le spese di lite, senza che nella provvedimento di condanna della parte soccombente sia necessaria un'espressa statuizione al riguardo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17698 del 2010 Rv. 614728 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **25673** *del* **15/10/2018** (Rv. **650831 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **ANNAMARIA CASADONTE.** *Relatore:* **ANNAMARIA CASADONTE.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Parz. Diff.)*
U. *(ZAULI CARLO) contro* C. *(PAVANETTO MATTEO)*
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 19/06/2013

113205 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI "PROPTER REM" Requisiti - Tipicità - Sussistenza - Conseguenze - Fattispecie.

Le obbligazioni "propter rem", al pari dei diritti reali, dei quali sono estrinsecazione, non sono una categoria di rapporti innominati, ma sono caratterizzate dal requisito della tipicità, con la conseguenza che possono sorgere per contratto solo nei casi e col contenuto espressamente previsti dalla legge. (In applicazione del predetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello che, su tale punto, aveva confermato quella di primo grado, ravvisando nell'obbligazione di recintare un terrazzino con una ringhiera in ferro, prevista nel contratto di compravendita di un immobile, i caratteri dell'accessorietà e ambulatorietà, propri delle obbligazioni reali).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 832, Cod. Civ. art. 1173, Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1372

Massime precedenti Conformi: N. 4572 del 2014 Rv. 630148 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **25687** *del* **15/10/2018** (Rv. **650833 - 02**)
Presidente: **CORRENTI VINCENZO.** *Estensore:* **ANTONIO SCARPA.** *Relatore:* **ANTONIO SCARPA.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*
D. *(DAL BEN MASSIMO) contro* S.
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 21/07/2014

081188 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - RAPPORTI PROCESSUALI Azione di responsabilità contro il curatore revocato ex art. 38 l. fall. - Legittimazione processuale del curatore - Esclusività - Limiti - Inerzia dell'amministrazione fallimentare - Conseguenze - Legittimazione del fallito - Azione extracontrattuale di risarcimento danni contro il curatore - Ammissibilità - Prescrizione - Sospensione durante la pendenza della procedura fallimentare - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

081239 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - OBBLIGHI - RESPONSABILITA' In genere.

La legittimazione diretta del fallito alla proposizione dell'azione ex art. 38 l. fall. contro il curatore revocato è configurabile solo nel caso di ingiustificata inerzia del nuovo curatore, essendo di regola legittimata a tale azione solo la massa dei creditori. Nei confronti del curatore, anche non revocato, il fallito è tuttavia sempre legittimato a richiedere, per fatti illeciti che non incidano sul patrimonio fallimentare, il risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c., il cui termine prescrizionale decorre dalla produzione del danno e non resta sospeso ai sensi dell'art. 2941 n. 6 c.c., poiché tale disposizione si riferisce a fattispecie di responsabilità nascente dall'amministrazione del patrimonio altrui, non applicabile al rapporto in questione non compreso nell'attività fallimentare. (Nella specie la S.C., ha confermato la decisione della corte d'appello che, ritenuta improponibile l'azione ex art. 38 l. fall. da parte del fallito nei confronti del curatore revocato, non avendo ravvisato inerzia da parte del nuovo curatore - che aveva assunto tale decisione dopo avere valutato le risultanze di un parere legale - diversamente qualificando l'azione proposta quale domanda ex art. 2043 c.c., ne aveva dichiarato la prescrizione, ritenendo non applicabile alla specie l'ipotesi di sospensione prevista dall'art. 2941 n. 6 c.c.).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 38, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2941 com. 1 lett. 6, Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14737 del 2016 Rv. 640750 - 01, N. 16214 del 2007 Rv. 598443 - 01, N. 13814 del 2016 Rv. 640361 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **25690** *del* **15/10/2018** (Rv. **650776 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **GUIDO FEDERICO.** *Relatore:* **GUIDO FEDERICO.** *P.M.* **CELESTE ALBERTO.** *(Diff.)*
A. *(PASCAZI PAOLO) contro* R. *(FRIGENTI GUGLIELMO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/05/2013

009007 ANTICHITA' E BELLE ARTI - COSE DI INTERESSE ARTISTICO E STORICO - COSE DI PROPRIETA' DEGLI ENTI PUBBLICI - IN GENERE Cose di proprietà privata - Notifica e trascrizione del vincolo - Necessità - Assoggettamento delle cose alla proprietà pubblica - Interesse storico, artistico, archeologico - Sufficienza - Fattispecie.

068009 DEMANIO - DEMANIO STATALE - ARCHEOLOGICO In genere.

Il bene di proprietà privata che, per le sue caratteristiche intrinseche, sia di interesse artistico, storico e archeologico, rientra tra i beni culturali se oggetto di un provvedimento amministrativo di dichiarazione attestante l'interesse particolarmente rilevante, il quale è sottoposto a notifica, ai fini del suo assoggettamento al vincolo, e a trascrizione, con funzione di pubblicità notizia, al fine di far conoscere ai soggetti interessati l'esistenza del provvedimento amministrativo. Per l'assoggettamento del bene alla proprietà pubblica, invece, è sufficiente la presenza dell'interesse storico, artistico, archeologico, indipendentemente dal fatto che abbia costituito o meno oggetto di accertamento. (Nella specie, la S.C. ha respinto la domanda di usucapione di un bene in quanto appartenente al demanio pubblico in ragione della sua intrinseca rilevanza archeologica, ritenendo irrilevante, quanto al possesso, la data del provvedimento di apposizione del vincolo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 822 com. 2, Cod. Civ. art. 826 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1153, Cod. Civ. art. 1140, Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 1 CORTE COST., Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 3, Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 12, Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 13, Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 14

Massime precedenti Vedi: N. 2995 del 2006 Rv. 586959 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **25754** *del* **15/10/2018** (Rv. **650834 - 01**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **LUIGI ABETE.** *Relatore:* **LUIGI ABETE.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*
G. *(LEPORE MARIO) contro* P. *(MARINUCCI UGO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 30/10/2013

082212 FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - AMMINISTRAZIONE - ATTI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE - ATTI COMPIUTI SENZA IL NECESSARIO CONSENSO - ANNULLABILITA' Comunione legale - Atto di straordinaria amministrazione - Atto di conferimento ex art. 2253 c.c. di un bene immobile in società personale - Mancanza del consenso dell'altro coniuge - Conseguenze - Fattispecie.

In regime di comunione legale tra i coniugi, l'atto di straordinaria amministrazione costituito dal conferimento ex art. 2253 c.c. di un bene immobile in società personale, posto in essere da un coniuge senza la partecipazione o il consenso dell'altro, è soggetto alla disciplina dell'art. 184, comma 1, c.c. e non è pertanto inefficace nei confronti della comunione, ma solamente esposto all'azione di annullamento da parte del coniuge non consenziente nel breve termine prescrizionale entro cui è ristretto l'esercizio di tale azione, decorrente dalla conoscenza effettiva dell'atto ovvero, in via sussidiaria, dalla trascrizione o dallo scioglimento della comunione; ne consegue che, finché l'azione di annullamento non venga proposta, l'atto è produttivo di effetti nei confronti dei terzi. (Nella specie, la S.C. ha riconosciuto la persistente efficacia dell'atto di conferimento del locale commerciale conteso, compiuto dal coniuge in favore di una società in nome collettivo, all'atto della sua regolarizzazione, senza la partecipazione della moglie, poiché quest'ultima non aveva esercitato l'azione di annullamento nel termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 184 c.c., decorrente dal decesso del coniuge e dal conseguente scioglimento della comunione legale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 180 com. 2, Cod. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Civ. art. 186, Cod. Civ. art. 2253, Cod. Civ. art. 2645

Massime precedenti Vedi: N. 14093 del 2010 Rv. 613438 - 01, N. 16177 del 2001 Rv. 551323 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **25756** *del* **15/10/2018** (Rv. **650835 - 01**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **ELISA PICARONI.** *Relatore:* **ELISA PICARONI.** *P.M.* **CAPASSO LUCIO.** *(Conf.)*
F. *(SANTINI CLAUDIO) contro* F. *(MANCA LUCILLA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/04/2014

071086 DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - IN GENERE Beni provenienti da titoli diversi - Divisioni distinte - Configurabilità - Sussistenza - Effetto - Litisconsorzio necessario per ciascun giudizio - Deroga - Condizioni - Consenso delle parti - Necessità - Fattispecie.

Nel caso di divisioni di beni provenienti da titoli diversi e, perciò, appartenenti a distinte comunioni, si deve procedere a tante divisioni quante sono le masse, derivandone il litisconsorzio necessario tra i condividenti soltanto all'interno del giudizio di divisione relativo a ciascuna di esse; può invece procedersi a un'unica divisione solo in presenza del consenso di tutte le parti, purché la circostanza risulti da uno specifico negozio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza emessa dal giudice di merito con la quale era stato predisposto un progetto di divisione cumulativo delle due masse, senza che risultasse l'acquisizione del consenso dei condividenti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 713, Cod. Civ. art. 1111, Cod. Proc. Civ. art. 784, Cod. Proc. Civ. art. 789, Cod. Civ. art. 1100

Massime precedenti Conformi: N. 314 del 2009 Rv. 606113 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 3029 del 2009 Rv. 606503 - 01, N. 5798 del 1992 Rv. 477236 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **25698** *del* **15/10/2018** (Rv. **650777 - 01**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **ALDO CARRATO.** *Relatore:* **ALDO CARRATO.**
P.M. **CAPASSO LUCIO.** *(Conf.)*
C. *(CIPULLO ACHILLE) contro* C.
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI

168391 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - INTERPRETAZIONE Disposizione testamentaria - Distinzione tra sostituzione fedecommissaria e costituzione testamentaria di usufrutto con contestuale istituzione di eredi nudi proprietari - Individuazione - Criteri - Fattispecie.

L'interpretazione di una disposizione testamentaria volta a determinare se il testatore abbia voluto disporre una sostituzione fedecommissaria o una costituzione testamentaria di usufrutto deve muovere dalla ricerca della effettiva volontà del "de cuius", attraverso l'analisi delle finalità che il testatore intendeva perseguire, oltre che mediante il contenuto testuale della scheda testamentaria; ne consegue che la disposizione con la quale il "de cuius" lascia a persone diverse rispettivamente l'usufrutto e la nuda proprietà di uno stesso bene (o dell'intero complesso dei beni ereditari) non integra gli estremi della sostituzione fedecommissaria (ma quelli di una formale istituzione di erede) quando le disposizioni siano dirette e simultanee e non in ordine successivo, i chiamati non succedano l'uno all'altro, ma direttamente al testatore, e la consolidazione tra usufrutto e nuda proprietà costituisca un effetto non della successione, ma della "vis espansiva" della proprietà. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che, col testamento impugnato, fosse stata disposta, in favore della moglie e delle sorelle e nipoti, una istituzione di erede con sostituzione fedecommissaria in quanto il testatore, con l'univoco utilizzo del termine "proprietà" per entrambe le disposizioni, aveva inteso segnare la posteriorità sul medesimo bene del diritto dei nipoti e delle sorelle, rispetto a quello della moglie, restando invece irrilevante l'utilizzo della formula "vita natural durante" per circoscrivere temporalmente il diritto di quest'ultima).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 457, Cod. Civ. art. 587, Cod. Civ. art. 588, Cod. Civ. art. 692, Cod. Civ. art. 693, Cod. Civ. art. 1362

Massime precedenti Conformi: N. 4435 del 2009 Rv. 606680 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 15130 del 2005 Rv. 581664 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **25578** *del* **12/10/2018** (Rv. **650676 - 01**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **ALDO CARRATO.** *Relatore:* **ALDO CARRATO.**
P.M. **PATRONE IGNAZIO.** *(Diff.)*
A. *(MOLINARI TOSATTI MARCO) contro* G. *(PAGLIARI MASSIMO)*
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO TORINO, 12/05/2014

058281 CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE (NOZIONE) - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - FITTIZIA Compravendita immobiliare - Interposizione fittizia di persona - Accordo trilatero - Necessità - Conseguenze in tema di onere della prova - Controdichiarazione intercorsa tra il solo interposto ed il terzo - Irrilevanza.

In tema di interposizione fittizia di persona, la simulazione ha come indispensabile presupposto la partecipazione all'accordo simulatorio non solo dell'interposto e dell'interponente, ma anche del terzo contraente che deve dare la propria consapevole adesione all'intesa raggiunta tra i primi due soggetti assumendo i diritti e gli obblighi contrattuali nei confronti dell'interponente, ragion per cui la prova dell'accordo simulatorio deve avere ad oggetto la partecipazione del terzo all'accordo stesso con la conseguenza che, in caso di compravendita immobiliare, la domanda diretta all'accertamento della simulazione, ai fini della invalidazione del negozio simulato "inter partes", non può essere accolta se l'accordo simulatorio non risulti da atto scritto, proveniente anche dal terzo contraente, mentre resta del tutto inidonea ai fini suddetti - ove sia stata già

raggiunta la prova della controdichiarazione conclusa tra il solo interponente e l'interposto - l'acquisizione dell'ulteriore controdichiarazione integrativa scritta intercorsa, però, tra il solo interposto ed il terzo, al quale non abbia quindi partecipato anche l'interponente, da considerarsi terzo rispetto a tale scrittura, al quale non è, perciò, opponibile ai sensi dell'art. 2704 c.c., in difetto di idonea prova contraria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1415, Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 2704

Massime precedenti Vedi: N. 4738 del 2015 Rv. 634675 - 01, N. 13634 del 2015 Rv. 635906 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **25052** *del* **10/10/2018** (Rv. **650672 - 01**)
Presidente: **ORICCHIO ANTONIO.** *Estensore:* **ROSSANA GIANNACCARI.** *Relatore:* **ROSSANA GIANNACCARI.** *P.M.* **CELESTE ALBERTO.** *(Conf.)*
M. *(PILECI GERARDO) contro* F. *(MANENTE DIEGO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 08/04/2014

136082 PROPRIETA' - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA' - RIVENDICAZIONE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'AZIONE DI REGOLAMENTO DEI CONFINI E DISTINZIONI) - PROVA Azione personale di restituzione ed azione di rivendicazione - Differenze - Conseguenze in ordine all'onere probatorio.

L'azione personale di restituzione è destinata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire un bene in precedenza volontariamente trasmesso dall'attore al convenuto, in forza di negozi giuridici (tra i quali la locazione, il comodato ed il deposito) che non presuppongono necessariamente nel "tradens" la qualità di proprietario; da essa si distingue l'azione di rivendicazione, con la quale il proprietario chiede la condanna al rilascio o alla consegna nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo, per il cui accoglimento è necessaria la "probatio diabolica" della titolarità del diritto di chi agisce.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 949, Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1210 del 2017 Rv. 642466 - 01, N. 23121 del 2015 Rv. 637161 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7305 del 2014 Rv. 630013 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **25056** *del* **10/10/2018** (Rv. **650674 - 01**)
Presidente: **CORRENTI VINCENZO.** *Estensore:* **ANTONIO SCARPA.** *Relatore:* **ANTONIO SCARPA.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*
C. *(SIMONE RENATO) contro* B. *(DI MIZIO ANTONIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 24/10/2013

157030 SERVITU' - PREDIALI - ESERCIZIO - ALTERAZIONE - AGGRAVAMENTO (DIVIETO DI) - IN GENERE Servitù di passaggio - Divieto di diminuire o rendere più incomodo l'esercizio della servitù - Limiti - Fattispecie.

In tema di servitù, non possono ritenersi compresi nel divieto di compiere innovazioni o trasformazioni del fondo servente, tali da diminuire o rendere più incomodo l'esercizio del diritto ex art. 1067, comma 2, c.c., quegli atti che, restando contemperate le esigenze del fondo dominante con quelle del fondo servente, rappresentino l'esercizio compiuto "civiliter" dal proprietario delle facoltà di godimento del fondo, che l'esistenza della servitù non può totalmente elidere. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, con riferimento a servitù di passaggio pedonale, aveva considerato non ricomprese nel divieto opere, volte

all'abbattimento delle barriere architettoniche, consistenti in riduzione del pianerottolo, sostituzione del cancello, eliminazione di gradini di ingresso e realizzazione di un ballatoio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1067 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 10 del 1966 Rv. 320025 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 10990 del 1998 Rv. 520312 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **24967** *del* **10/10/2018** (Rv. **650670 - 01**)
Presidente: **CORRENTI VINCENZO.** *Estensore:* **RAFFAELE SABATO.** *Relatore:* **RAFFAELE SABATO.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*
C. *(VENETTONI ROBERTO) contro* N.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 24/03/2014

125088 POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - LEGITTIMAZIONE - PASSIVA - AUTORI MATERIALI E MORALI Autore morale - Nozione.

Devono considerarsi autori morali dello spoglio e, quindi, legittimati passivi alla domanda di reintegra unitamente all'autore materiale, il mandante e colui che "ex post", pur senza autorizzarlo, abbia utilizzato consapevolmente a proprio vantaggio il risultato dello spoglio, sostituendo il suo possesso a quello dello spogliato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 6785 del 2012 Rv. 622157 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **25053** *del* **10/10/2018** (Rv. **650673 - 01**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **ROSSANA GIANNACCARI.** *Relatore:* **ROSSANA GIANNACCARI.** *P.M.* **CAPASSO LUCIO.** *(Conf.)*
S. *(ANZISI MARIO) contro* P. *(TAMPONI MICHELE)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO SASSARI, 18/07/2014

168204 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - CAPACITA' - DI TESTARE - INCAPACITA' - IN GENERE Distinzione fra incapacità permanente e temporanea del testatore - Conseguenze in ordine al riparto dell'onere probatorio.

In tema di annullamento del testamento, nel caso di infermità tipica, permanente ed abituale, l'incapacità del testatore si presume e l'onere della prova che il testamento sia stato redatto in un momento di lucido intervallo spetta a chi ne afferma la validità; qualora, invece, detta infermità sia intermittente o ricorrente, poiché si alternano periodi di capacità e di incapacità, non sussiste tale presunzione e, quindi, la prova dell'incapacità deve essere data da chi impugna il testamento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 591, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 341 del 1967 Rv. 326210 - 01, N. 2741 del 1982 Rv. 420614 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 3934 del 2018 Rv. 647981 - 01, N. 27351 del 2014 Rv. 633616 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **24948** *del* **10/10/2018** (Rv. **650669 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **GIUSEPPE DONGIACOMO.** *Relatore:* **GIUSEPPE DONGIACOMO.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*
M. *(MILANA GIOVANNI) contro* F. *(DISTEFANO ANTONINO GUIDO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 18/04/2013

136251 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - IN GENERE Cessione di cubatura - Accordo preliminare diretto alla cessione di cubatura - Natura - Contratto traslativo di diritto reale - Esclusione - Conseguenze.

L'accordo preliminare di cessione di cubatura, impegnando il proprietario cedente a consentire che la cubatura spettantegli in base agli strumenti urbanistici sia attribuita dalla pubblica amministrazione al cessionario, non ha efficacia traslativa, ma obbligatoria, con la conseguenza che con esso non si trasmette né si costituisce un diritto di servitù di non edificare opponibile ai terzi, poiché il trasferimento di cubatura tra le parti e nei confronti dei terzi consegue esclusivamente al provvedimento concessorio, di natura discrezionale, che il comune può emanare aderendo al progetto edilizio presentato dal cessionario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322

Massime precedenti Vedi: N. 1352 del 1996 Rv. 495954 - 01, N. 12631 del 2016 Rv. 640091 - 01, N. 20623 del 2009 Rv. 609917 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **24936** *del* **10/10/2018** (Rv. **650668 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **ANNAMARIA CASADONTE.**
Relatore: **ANNAMARIA CASADONTE.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*
P. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* C.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE RIMINI, 24/10/2014

040084 CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE Confisca del veicolo per guida in stato di ebbrezza e sequestro ad essa preordinato - Applicabilità l. n. 120 del 2010 a condotte illecite commesse prima della sua entrata in vigore, ma dopo il d.l. n. 92 del 2008 - Violazione del divieto di retroattività delle sanzioni amministrative previsto dall'art. 1 della l. n. 689 del 1981 - Esclusione.

In tema di sanzioni amministrative, non vìola il principio di irretroattività, di cui all'art. 1 l. n. 689 del 1981, il provvedimento di sequestro finalizzato alla confisca del veicolo prevista per il reato di guida in stato di ebbrezza in relazione ad una condotta illecita commessa prima dell'entrata in vigore della l. n. 120 del 2010, che ha mutato da penale ad amministrativa la natura giuridica di detta confisca e della ad essa preordinata misura cautelare del sequestro, ma successivamente al d.l. n. 92 del 2008, che aveva già previsto la sanzione della confisca per il medesimo reato.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 186 com. 2 lett. C), Cod. Strada art. 194, Cod. Strada art. 224 ter, Decreto Legge 23/05/2008 num. 92 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/07/2008 num. 125 CORTE COST. PENDENTE, Legge 29/07/2010 num. 120 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29411 del 2011 Rv. 620859 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **24935** *del* **10/10/2018** (Rv. **650667 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **ANNAMARIA CASADONTE.**
Relatore: **ANNAMARIA CASADONTE.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*
R. *(MAZZACUVA FERDINANDO) contro* G.
Rigetta, TRIBUNALE PAOLA, 11/03/2014

254022 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - LEGITTIMAZIONE Opposizione a sanzione amministrativa emessa da autorità regionale - Legittimazione passiva - Organo periferico della Regione - Spettanza - Condizione - Conseguenze - Fattispecie.

In materia di opposizione a sanzione amministrativa, il principio, sancito dall'art. 23 l. 689 del 1981, della necessaria correlazione tra competenza ad emanare il provvedimento sanzionatorio e legittimazione a partecipare al relativo giudizio di opposizione opera anche con riguardo a provvedimenti adottati da autorità regionale. Pertanto, ove l'ordinamento proprio della Regione conferisca la competenza suddetta ad un organo periferico, a quest'ultimo soltanto e non all'amministrazione centrale spetta la qualità di parte necessaria del procedimento di opposizione e la legittimazione rispetto alla impugnazione della relativa decisione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'appello proposto dalla Regione Calabria poiché spedito per la notifica oltre il termine cd. breve per impugnare, dovendosi ritenere che tale termine fosse iniziato a decorrere dalla notificazione della sentenza di primo grado, che aveva annullato la sanzione, al Dipartimento Agricoltura e Forestazione dell'ente regionale, dato che questo, e non la Regione Calabria, era l'organo dotato di legittimazione esterna ai sensi dell'art. 4 l.r. Calabria n. 7 del 1996).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Legge Reg. Calabria 13/05/1996 num. 7

Massime precedenti Conformi: N. 3915 del 1992 Rv. 476495 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **25047** *del* **10/10/2018** (Rv. **650671 - 01**)
Presidente: **ORICCHIO ANTONIO.** *Estensore:* **ANNAMARIA CASADONTE.** *Relatore:* **ANNAMARIA CASADONTE.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*
D. *(BONINO VITO ALESSANDRO) contro* S. *(PAFUNDI GABRIELE)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRENTO, 30/01/2013

138037 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - IN GENERE Compenso del consulente tecnico d'ufficio - Decreto che pone la liquidazione solidalmente a carico delle parti - Mancata modificazione in sede di regolamento delle spese di lite - Persistente vincolatività del decreto - Sussistenza - Fondamento.

In tema di compenso dovuto al consulente tecnico d'ufficio, il decreto di liquidazione che pone lo stesso a carico di entrambe le parti (o di una di esse) non è implicitamente assorbito dalla regolamentazione delle spese di lite ex art. 91 c.p.c. poiché quest'ultima attiene al diverso rapporto tra parte vittoriosa e soccombente sicché, ove non sia espressamente modificato dalla sentenza in sede di regolamento delle spese di lite, resta fermo e vincolante anche nei confronti della parte vittoriosa, salvi i rapporti interni tra la medesima e quella soccombente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1292, Legge 08/07/1980 num. 319 art. 11 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 23522 del 2014 Rv. 633222 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **25120** *del* **10/10/2018** (Rv. **650675 - 01**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **SERGIO GORJAN.** *Relatore:* **SERGIO GORJAN.** *P.M.* **CAPASSO LUCIO.** *(Diff.)*
P. *(MUNNO GIUSEPPE) contro* P.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 10/02/2014

071044 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITA' - IN GENERE Rendiconto - Operazione preliminare ma non

pregiudiziale - Configurabilità - Conseguenze - Istanza di parte - Necessità - Art. 345 c.p.c. - Applicabilità.

Il rendiconto, ancorché per il disposto dell'art. 723 c.c. costituisca operazione contabile che deve necessariamente precedere la divisione, poiché preliminare alla determinazione della quota spettante a ciascun condividente, non si pone, tuttavia, in rapporto di pregiudizialità con la proposizione della domanda di divisione giudiziale, ben potendosi richiedere tale divisione ex art. 1111 c.c. a prescindere dal rendiconto, a tanto potendosi e dovendosi provvedere nel corso del giudizio. Il giudice non può, peraltro, disporre il rendiconto senza istanza delle parti, le quali devono indicare i presupposti di fatto del relativo obbligo, con la conseguenza che la detta istanza non può non essere soggetta al regime di cui all'art. 345 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1111, Cod. Civ. art. 723, Cod. Proc. Civ. art. 345

Massime precedenti Conformi: N. 1458 del 2002 Rv. 552066 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **24923** *del* **09/10/2018** (Rv. **650666 - 01**)
Presidente: **MATERA LINA.** *Estensore:* **DARIO CAVALLARI.** *Relatore:* **DARIO CAVALLARI.** *P.M.* **DEL CORE SERGIO.** *(Conf.)*
A. *(AULETTA ANDREA) contro* E. *(SILVESTRI ALESSANDRA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 08/01/2013

086177 FONTI DEL DIRITTO - TRATTAMENTO DELLO STRANIERO Condizione di reciprocità - Onere della prova - Ripartizione - Fattispecie.

La prova dell'esistenza della condizione di reciprocità di cui all'art. 16 delle preleggi sul trattamento dello straniero incombe, in caso di contestazione, su quest'ultimo, qualora detta condizione si ponga come fatto costitutivo del diritto da lui azionato; ove, al contrario, il medesimo straniero sia convenuto in giudizio per accertare, con riferimento ad un suo acquisto, il mancato rispetto di tale condizione, è l'attore a dovere dimostrare questa circostanza. Il giudice del merito, al fine di compiere il relativo accertamento, può avvalersi di tutte le risultanze istruttorie ritualmente acquisite agli atti, a prescindere dalla loro provenienza. (Nella specie, era contestata la nullità dell'acquisto di un immobile, situato in Italia, da parte della convenuta, una società di diritto svizzero, per mancato rispetto della condizione di reciprocità, da valutare ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a), della legge federale svizzera del 16 dicembre 1983 sull'acquisto di fondi ad opera di persone non residenti in Svizzera).

Riferimenti normativi: Preleggi art. 16, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8321 del 2011 Rv. 617440 - 01, N. 26063 del 2008 Rv. 605338 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **24799** *del* **09/10/2018** (Rv. **651232 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **MAURO CRISCUOLO.** *Relatore:* **MAURO CRISCUOLO.** *(Conf.)*
P. *(PATERNO' RADDUSA PIETRO) contro* N. *(BUCCICO ANGELA)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/11/2016

100255 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - INTERRUZIONE Termine breve d'impugnazione - Pendenza - Morte del difensore della parte - Conseguenze - Omessa rinnovazione della notificazione della sentenza - Termine di cui all'art. 327 c.p.c. - Decorrenza.

In caso di morte del difensore della parte durante la decorrenza del termine per impugnare, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 41 del 1986, opera la disciplina dell'art. 328, comma 1, c.p.c., secondo cui detto termine si interrompe e comincia a decorrere di nuovo dal

giorno in cui è rinnovata la notificazione della sentenza, mentre, se tale rinnovazione non viene eseguita, l'impugnazione deve essere proposta nel termine previsto dall'art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza, e non dall'evento interruttivo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 328 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9571 del 1987 Rv. 456631 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **24922** *del* **09/10/2018** (Rv. **650665 - 01**)
Presidente: **MATERA LINA.** *Estensore:* **UBALDO BELLINI.** *Relatore:* **UBALDO BELLINI.** *P.M.* **CELESTE ALBERTO.** *(Conf.)*
V. *(FIACCAVENTO MARIO) contro* M. *(BORROMETI ROBERTO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 26/03/2013

058039 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO Contratto preliminare di compravendita - Domanda ex art. 2932 c.c. - Rigetto per mancato adempimento o mancata offerta della prestazione inerente al prezzo - Formazione del giudicato - Riproponibilità della domanda - Ammissibilità - Condizioni.

062016 COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - DEDOTTO E DEDUCIBILE ("QUID DISPUTANDUM" E "QUID DISPUTATUM") In genere.

Il giudicato formatosi sulla pronuncia di rigetto della domanda di esecuzione in forma specifica di preliminare di vendita, per il mancato adempimento o la mancata offerta della prestazione inerente al prezzo, non osta, sempre che il contratto non sia stato risolto, a che quella domanda possa essere riproposta, sulla base della sopravvenienza di detto adempimento o di detta offerta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2932

Massime precedenti Conformi: N. 684 del 2011 Rv. 615941 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 3525 del 1986 Rv. 446465 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **24891** *del* **09/10/2018** (Rv. **650663 - 01**)
Presidente: **MATERA LINA.** *Estensore:* **GIUSEPPE GRASSO.** *Relatore:* **GIUSEPPE GRASSO.**
F. *(PUTIGNANO ANTONIO LUIGI) contro* E.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 26/02/2014

140066 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - PUBBLICAZIONE (DEPOSITO DELLA) Processo civile telematico - Redazione della sentenza in formato elettronico - Data di pubblicazione ai fini del decorso del termine cd. "lungo" di impugnazione - Individuazione.

In tema di redazione della sentenza in formato elettronico, la relativa data di pubblicazione, ai fini del decorso del termine cd. "lungo" di impugnazione, coincide non già con quella della sua trasmissione alla cancelleria da parte del giudice, bensì con quella dell'attestazione del cancelliere, giacché è solo da tale momento che la sentenza diviene ostensibile agli interessati.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 119 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 21/02/2011 num. 44 art. 15

Massime precedenti Vedi: N. 17278 del 2016 Rv. 641016 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18569 del 2016 Rv. 641078 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **24728** *del* **08/10/2018** (Rv. **650662 - 01**)
Presidente: **PETITTI STEFANO.** *Estensore:* **ANTONIO SCARPA.** *Relatore:* **ANTONIO SCARPA.** *P.M.* **PATRONE IGNAZIO.** *(Conf.)*
P. *(COCCHI LUIGI) contro* C. *(SCALONE DI MONTELAURO LUCIA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 17/01/2014

100206 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE Cause concernenti coobbligati in solido - Trattazione in un unico processo - Sentenza concernente i diversi rapporti - Mancata impugnazione per alcuni rapporti - Conseguenze.

L'obbligazione solidale, pur avendo ad oggetto un'unica prestazione, dà luogo non ad un rapporto unico ed inscindibile, ma a rapporti giuridici distinti, anche se fra loro connessi, e, potendo il creditore ripetere da ciascuno dei condebitori l'intero suo credito, è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, il quale può utilmente svolgersi nei confronti di uno solo dei coobbligati. Ne consegue che la mancata impugnazione, da parte di un coobbligato solidale, della sentenza di condanna pronunciata verso tutti i debitori solidali - che, pur essendo formalmente unica, consta di tante distinte pronunce quanti sono i coobbligati con riguardo ai quali essa è stata emessa -, così come il rigetto dell'impugnazione del singolo, comporta il passaggio in giudicato della pronuncia concernente il debitore non impugnante (o il cui gravame sia stato respinto) esclusivamente con riferimento a lui, pure qualora lo stesso sia stato convenuto nel giudizio di appello ex art. 332 c.p.c., mentre il passaggio in giudicato di detta pronuncia rimane, poi, insensibile all'eventuale riforma od annullamento delle decisioni inerenti agli altri coobbligati.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2055, Cod. Proc. Civ. art. 332

Massime precedenti Conformi: N. 5738 del 1995 Rv. 492424 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 13585 del 2006 Rv. 590687 - 01, N. 20559 del 2014 Rv. 632597 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **24689** *del* **08/10/2018** (Rv. **650659 - 01**)
Presidente: **ORICCHIO ANTONIO.** *Estensore:* **ELISA PICARONI.** *Relatore:* **ELISA PICARONI.** *P.M.* **DEL CORE SERGIO.** *(Conf.)*
R. *(IACONE ALFREDO) contro* M.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE AVEZZANO, 06/11/2014

040030 CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - STATO DI EBBREZZA DEL CONDUCENTE Violazione dell'art. 186, comma 2, cod. strada - Controllo del tasso alcolimetrico - Avvertimento al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia - Necessità - Omissione – Conseguenze – Obbligo del conducente di eccepire la nullità – Esclusione - Fondamento.

040084 CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE In genere.

In tema di violazione dell'art. 186, comma 2, cod. strada, la nullità conseguente al mancato avvertimento al conducente del veicolo, da sottoporre all'esame alcoolimetrico, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, in violazione dell'art. 114 disp. att. c.p.p., può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma 2, secondo periodo, c.p.p., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado; deve, invece, escludersi che una tale nullità debba essere personalmente eccepita, a pena di decadenza, dal conducente, non solo nell'immediatezza dell'atto nullo, ma anche successivamente, poiché tale soggetto non ha le conoscenze tecniche indispensabili per apprezzare che l'atto o il mancato atto sia non rispettoso delle regole processuali e che egli debba attivarsi per eccepire ciò, entro certi termini, a pena di decadenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 114, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182 com. 2, Cod. Strada art. 186 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 4405 del 2014 Rv. 629603 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **24691** *del* **08/10/2018** (Rv. **650660 - 01**)
Presidente: **ORICCHIO ANTONIO.** *Estensore:* **RAFFAELE SABATO.** *Relatore:* **RAFFAELE SABATO.** *P.M.* **DEL CORE SERGIO.** *(Conf.)*
R. *(LO RE CLAUDIO) contro* P. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, TRIBUNALE SIRACUSA, 06/02/2015

254016 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE Onere della P.A. di provare gli elementi costitutivi dell'illecito - Sussistenza - Inerzia processuale della stessa - Poteri istruttori officiosi del giudice - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

In tema di opposizione a sanzione amministrativa, grava sull'amministrazione opponente l'onere di provare gli elementi costitutivi dell'illecito, ma la sua inerzia processuale non determina - pur a fronte dell'art. 6, comma 10, lett. b, del d.lgs. n. 150 del 2011 e dell'analogo art. 7, comma 9, lett. b - l'automatico accertamento dell'infondatezza della trasgressione, poiché il giudice, chiamato alla ricostruzione dell'intero rapporto sanzionatorio e non soltanto alla valutazione di legittimità del provvedimento irrogativo della sanzione, può sopperirvi sia valutando i documenti già acquisiti sia disponendo d'ufficio i mezzi di prova ritenuti necessari. (La S.C. ha enunciato il detto principio in una fattispecie di infrazione al codice della strada in cui la sentenza impugnata aveva fatto riferimento ad un "rapporto" della polizia stradale, già versato nel fascicolo d'ufficio del primo grado di giudizio, ed il ricorrente, lungi dal contestare la presenza in atti di tale "rapporto", non aveva chiarito in qual modo la mancata produzione di ipotetici atti diversi, alla base dell'accertamento, avrebbe condotto, in via decisiva, al diniego di convalida del provvedimento sospensivo).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 6 com. 10 lett. B CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 7 com. 9 lett. B CORTE COST.PENDENTE, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4898 del 2015 Rv. 635012 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **24679** *del* **08/10/2018** (Rv. **650657 - 01**)
Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **GIUSEPPE TEDESCO.** *Relatore:* **GIUSEPPE TEDESCO.** *P.M.* **CAPASSO LUCIO.** *(Conf.)*
F. *(DAMIANI MICHELE) contro* O. *(ROSSI GIAMPAOLO)*
Rigetta, CONS.NAZ.ARCHITET.PIANIF.PAESAGG.CONSERV. ROMA, 13/02/2017

135017 PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI Necessità di una specifica contestazione dell'illecito disciplinare nella "fase preliminare" - Esclusione - Fondamento.

Nel procedimento disciplinare a carico di un architetto, la specifica contestazione al professionista dell'addebito e la comunicazione di una incolpazione che gli consenta di approntare una difesa devono avvenire non nella fase preliminare (in esito alla quale il consiglio, assunte le informazioni opportune e verificati i fatti che formano oggetto dell'imputazione e dopo avere "udito l'incolpato", "decide se vi sia motivo a giudizio disciplinare"), ma solo nel procedimento disciplinare vero e proprio.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 23/10/1925 num. 2537 art. 44, Costituzione art. 24

Massime precedenti Vedi: N. 15523 del 2006 Rv. 593064 - 01, N. 12119 del 2006 Rv. 591094 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **24681** *del* **08/10/2018** (Rv. **650658 - 01**)
Presidente: **MATERA LINA.** *Estensore:* **GIUSEPPE GRASSO.** *Relatore:* **GIUSEPPE GRASSO.**
M. *(RUSSO ANTONINO) contro* A. *(GARRAFFA GOFFREDO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 05/05/2014

133197 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO Consegna di copia dell'atto a persona legittimata, ma diversa dal destinatario - Esecuzione della consegna nei luoghi prescritti dall'art. 139 c.p.c. - Necessità - Indicazione nella relata di notifica di un luogo di consegna diverso da quelli previsti dalla norma - Nullità della notificazione - Mancata precisazione nella relata del luogo di consegna - Validità della notificazione - Presunzione di effettuazione della notifica in uno dei luoghi prescritti - Sussistenza.

La notificazione mediante consegna a una delle persone enumerate nell'art. 139 c.p.c. deve essere necessariamente eseguita nei luoghi nella norma stessa indicati, giacché la certezza che la persona legata da rapporti di famiglia o di collaborazione con il destinatario provveda a trasmettergli l'atto ricevuto può ritenersi pienamente raggiunta soltanto se la consegna avvenga in un luogo comune al consegnatario e al destinatario e nel quale, quindi, si presuma che costoro abbiano degli incontri quotidiani. Ne consegue, quindi, la nullità della notificazione per mancanza di detta certezza, qualora dalla relazione dell'ufficiale giudiziario espressamente risulti che l'atto sia stato consegnato a una delle dette persone, ma in un luogo diverso da quelli previsti dalla norma; al contrario, la mancata precisazione nella relata del luogo della consegna stessa non determina la nullità della notificazione, dovendo presumersi, in assenza di annotazioni contenute nella relata, che la notificazione sia stata eseguita in uno dei luoghi prescritti, sicché la omessa annotazione si risolve in una mera irregolarità formale non influente sulla validità della notifica, né sulla efficacia (di atto pubblico) della relata con riguardo al luogo di consegna.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 737 del 1986 Rv. 449624 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 5079 del 2010 Rv. 611576 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **24679** *del* **08/10/2018** (Rv. **650657 - 02**)
Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **GIUSEPPE TEDESCO.** *Relatore:* **GIUSEPPE TEDESCO.** *P.M.* **CAPASSO LUCIO.** *(Conf.)*
F. *(DAMIANI MICHELE) contro* O. *(ROSSI GIAMPAOLO)*
Rigetta, CONS.NAZ.ARCHITET.PIANIF.PAESAGG.CONSERV. ROMA, 13/02/2017

135011 PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE Comportamenti contrari alle norme di deontologia - Mancanza di una diretta relazione con l'esercizio della professione - Rilevanza disciplinare – Sussistenza - Fattispecie.

135017 PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI In genere.

La specifica previsione degli artt. 5, n. 4, l. n. 1395 del 1923, e 43 r.d. n. 2537 del 1925, i quali fanno riferimento ad abusi e mancanze commessi nell'esercizio della professione, non esclude la rilevanza disciplinare di altri fatti o comportamenti, realizzati dal professionista, contrari alle norme di deontologia, ancorché essi non siano in diretta relazione con l'esercizio della professione e con la qualifica professionale. (La S.C. ha enunciato il detto principio in una fattispecie in cui era stata irrogata ad un architetto la sospensione dall'esercizio della professione per avere utilizzato un indirizzo "mail" istituzionale per l'invio di comunicazioni personali, creando confusione fra gli iscritti circa la natura di tali comunicazioni, per avere espresso giudizi denigratori in merito a un convegno organizzato da una associazione costituita da ingegneri e

architetti e per avere diffuso fra i medesimi iscritti notizie non vere destinate ad incidere sul voto per il rinnovo del consiglio provinciale dell'ordine).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 23/10/1925 num. 2537 art. 43, Legge 24/06/1923 num. 1395 art. 5 lett. 4

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12165 del 1993 Rv. 484657 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **24717** *del* **08/10/2018** (Rv. **650661 - 01**)
Presidente: **MATERA LINA.** *Estensore:* **RAFFAELE SABATO.** *Relatore:* **RAFFAELE SABATO.**
I. *(ZANCHI TULLIO) contro* C. *(CAMPANI DUCCIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 06/03/2014

011058 APPALTO (CONTRATTO DI) - SUBAPPALTO Interesse dell'appaltatore ad agire in regresso nei confronti del subappaltatore - Necessità denuncia del committente - Conseguente denuncia dei vizi da parte dell'appaltatore al subappaltatore - Tempestività - Necessità - Denuncia dei vizi comunicata al subappaltatore direttamente dal committente - Idoneità ai fini dell'art. 1670 c.c. – Esclusione - Fondamento.

L'appaltatore è tenuto a denunciare tempestivamente al subappaltatore i vizi o le difformità dell'opera a lui contestati dal committente e, prima della formale denuncia di quest'ultimo, non ha interesse ad agire in regresso nei confronti del subappaltatore, atteso che il committente potrebbe accettare l'opera nonostante i vizi palesi, non denunciare mai i vizi occulti oppure denunciarli tardivamente. La denuncia effettuata dal committente direttamente al subappaltatore non è idonea a raggiungere il medesimo scopo di quella effettuata dall'appaltatore ai sensi dell'art. 1670 c.c., dovendo tale comunicazione provenire dall'appaltatore o da suo incaricato e non già "aliunde" come, ad esempio, dal committente-appaltante principale, poiché i rapporti di appalto e di subappalto sono autonomi e la detta comunicazione ha natura comunicativa o partecipativa la quale impone, in base agli artt. 1669 e 1670 c.c., che non solo il destinatario, ma anche la fonte della dichiarazione si identifichino con i soggetti sulle cui sfere giuridiche gli effetti legali, impeditivi della decadenza, sono destinati a prodursi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669, Cod. Civ. art. 1670, Cod. Civ. art. 2966

Massime precedenti Difformi: N. 26686 del 2014 Rv. 634409 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 23903 del 2009 Rv. 610041 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **24574** *del* **05/10/2018** (Rv. **650654 - 01**)
Presidente: **MATERA LINA.** *Estensore:* **LUIGI ABETE.** *Relatore:* **LUIGI ABETE.** *P.M.* **DEL CORE SERGIO.** *(Conf.)*
C. *(COCCHI GIAN PIETRO) contro* C. *(FARINA VINCENZO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 17/02/2014

100206 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE Chiamata di terzo in garanzia impropria - Scindibilità in appello della causa di garanzia - Condizioni.

Nel caso in cui il convenuto chiami in giudizio un terzo, esperendo nei suoi confronti una domanda di garanzia impropria, deve escludersi in appello l'inscindibilità delle cause ai fini dell'integrazione del contraddittorio nelle fasi di impugnazione allorché il chiamato non abbia contestato la fondatezza della domanda proposta contro il proprio chiamante e l'attore (appellante) non abbia presentato domande verso il chiamato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331

Massime precedenti Conformi: N. 24132 del 2013 Rv. 628200 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **24515** *del* **05/10/2018** (Rv. **650653 - 01**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **ROSSANA GIANNACCARI.** *Relatore:* **ROSSANA GIANNACCARI.** *P.M.* **CELESTE ALBERTO.** *(Conf.)*
S. *(BONON FERDINANDO) contro* C.
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROVIGO, 13/05/2014

026031 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE Opposizione a decreto ingiuntivo - Applicazione, da parte del giudice, del rito sommario ordinario ex art. 702 bis c.p.c. - Erronea dichiarazione di inammissibilità - Mezzo di impugnazione - Appello - Fondamento - Fattispecie.

Il provvedimento con cui è decisa l'opposizione a decreto ingiuntivo riguardante onorari di avvocato che sia stata introdotta ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., seguendo il rito sommario ordinario codicistico e non quello speciale di cui all'art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011, deve essere impugnato con l'appello, secondo il regime previsto dall'art. 702 quater c.p.c., trovando applicazione il principio di apparenza. (Nella specie, il giudice di primo grado, utilizzando il rito sommario ordinario ex art. 702 bis c.p.c., aveva dichiarato inammissibile l'opposizione perché non introdotta con le forme del rito ordinario; la S.C., pur ritenendo erronea la ricostruzione normativa del giudice "a quo", ha dichiarato inammissibile il ricorso contro tale ordinanza poiché, alla luce del principio di apparenza, avrebbe dovuto essere proposto appello come stabilito dall'art. 702 quater c.p.c.).

Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST., Legge 01/09/2011 num. 150 art. 14 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 648 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 649 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 702 bis, Cod. Proc. Civ. art. 653 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 654, Cod. Proc. Civ. art. 702 quater

Massime precedenti Vedi: N. 6225 del 2010 Rv. 611813 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 390 del 2011 Rv. 615406 - 01, N. 4485 del 2018 Rv. 647316 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **24618** *del* **05/10/2018** (Rv. **650655 - 01**)
Presidente: **COSENTINO ANTONELLO.** *Estensore:* **CHIARA BESSO MARCHEIS.** *Relatore:* **CHIARA BESSO MARCHEIS.** *P.M.* **CAPASSO LUCIO.** *(Conf.)*
T. *(BALI' MASSIMO) contro* C. *(SANTILLI GIORGIO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 28/11/2011

157035 SERVITU' - PREDIALI - ESERCIZIO - ALTERAZIONE - TRASFERIMENTO DELLA SERVITU' IN LUOGO DIVERSO Necessità di eseguire le opere necessarie al mutamento sul fondo servente - Fondamento.

L'art. 1068, comma 2, c.c. autorizza il mutamento del luogo della servitù, a richiesta di chi ne è gravato, ma esige che le opere necessarie a tale mutamento siano eseguite nell'esclusivo ambito del fondo servente, dovendosi ritenere abusive quelle che dovessero insistere nel fondo dominante poiché le opere siffatte verrebbero a ledere la sfera dominicale altrui.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1068 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 2657 del 1958 Rv. 880712 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **24362** *del* **04/10/2018** (Rv. **650649 - 01**)
Presidente: **PETITTI STEFANO.** *Estensore:* **ANTONELLO COSENTINO.** *Relatore:* **ANTONELLO COSENTINO.** *P.M.* **SGROI CARMELO.** *(Conf.)*
T. *(FIORENTINO SERGIO) contro* M.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 08/03/2016

079035 ESECUZIONE FORZATA - COMPETENZA - PER VALORE - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE EX ART 615 Determinazione valore della causa in ipotesi di violazione termine di durata ragionevole del processo di esecuzione - Identificazione con il valore del credito azionato con l'atto di pignoramento.

188217 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - PROCESSO CIVILE In genere.

In tema di equa riparazione, in caso di violazione del termine di ragionevole durata del processo di esecuzione, il valore della causa va identificato, in analogia con il disposto dell'art. 17 c.p.c., con quello del credito azionato con l'atto di pignoramento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 17, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 bis com. 3 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 16920 del 2018 Rv. 649438 - 01, N. 19488 del 2013 Rv. 627580 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **24365** *del* **04/10/2018** (Rv. **650650 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **UBALDO BELLINI.** *Relatore:* **UBALDO BELLINI.** *P.M.* **CAPASSO LUCIO.** *(Conf.)*
P. *(CRESCI GIOVANNI) contro* P. *(PALMIERI FRANCESCO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 25/02/2014

104002 LOCAZIONE - ADDIZIONI ALLA COSA LOCATA Edificazione da parte del conduttore di manufatti sul terreno locato - Applicabilità normativa sull'accessione - Esclusione - Qualificazione come addizioni - Fondamento - Radicale mutamento del bene locato e mancata concessione al conduttore dello "ius aedificandi" - Irrilevanza.

136029 PROPRIETA' - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - ESCLUSIONE - IN GENERE In genere.

L'edificazione da parte del conduttore di nuovi manufatti sul terreno locato non integra una ipotesi di accessione ai sensi dell'art. 936 c.c., ma deve essere qualificata come addizione ex art. 1593 c.c., atteso che la disciplina dell'art. 936 c.c. è applicabile esclusivamente quando l'autore delle nuove opere sia terzo, ossia non abbia con il proprietario del fondo alcun rapporto giuridico di natura reale o personale che lo legittimi a costruire sul suolo, a nulla rilevando che le addizioni apportate dal medesimo conduttore abbiano dato luogo ad un radicale mutamento della struttura del bene e della sua destinazione e che allo stesso non fosse stato concesso lo "ius aedificandi", trattandosi di circostanze che involgono l'operatività o meno della disciplina speciale delle addizioni di cui all'art. 1593 c.c. e non già l'affermazione della configurabilità della posizione del conduttore quale terzo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 936, Cod. Civ. art. 1593

Massime precedenti Vedi: N. 27900 del 2017 Rv. 646082 - 01, N. 1300 del 1965 Rv. 312489 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **24247** *del* **04/10/2018** (Rv. **650648 - 01**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **GIUSEPPE GRASSO.** *Relatore:* **GIUSEPPE GRASSO.** *P.M.* **CELESTE ALBERTO.** *(Conf.)*
M. *(BOCCARDI PIERO) contro* P. *(DIPIERRO ROSA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 12/06/2013

254001 SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE Disciplina dei registri di carico e scarico dei rifiuti - Art. 52, comma 2, d.lgs. n. 22 del 1997 - Duplicità degli illeciti - Distinzione - Tenuta incompleta dei detti registri - Adempimento "per relationem" tramite altra documentazione - Esclusione - Fondamento.

In tema di sanzioni amministrative concernenti i rifiuti, l'illecito relativo alla tenuta in maniera incompleta del registro di carico e scarico di cui all'art. 52, comma 2, del d.lgs. n. 22 del 1997, a differenza della fattispecie di omessa tenuta del medesimo registro, pure prevista in tale disposizione, presuppone l'istituzione di detto registro e consiste nella violazione dell'obbligo di annotazione il quale, avendo la funzione di consentire un controllo sulla natura e la quantità dei rifiuti prodotti, in modo da adottare le opportune cautele per la raccolta e lo smaltimento legittimo degli stessi, esige rigore formale e non può essere adempiuto "per relationem", attraverso l'utilizzazione di altra documentazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 52 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 12427 del 2010 Rv. 613185 - 01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **24235** *del* **04/10/2018** (Rv. **650638 - 01**)
Presidente: **STEFANO PETITTI.** *Estensore:* **GIUSEPPE TEDESCO.** *Relatore:* **GIUSEPPE TEDESCO.**
P. *(TAVERNA SALVATORE) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 06/04/2017

058110 CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL FALSO RAPPRESENTANTE (RAPPRESENTANZA SENZA POTERI) - RATIFICADonazione compiuta da rappresentante senza poteri del donante - Ratifica o convalida ad opera degli eredi del donante - Esclusione - Fondamento.

072044 DONAZIONE - IMPUGNAZIONE DELLA DONAZIONE - CONFERMA ED ESECUZIONE VOLONTARIA DI DONAZIONI NULLE In genere.

La donazione compiuta dal rappresentante privo di potere non può essere né ratificata né convalidata dagli eredi del donante, atteso che l'art. 1399 c.c. non è applicabile alla donazione e che la convalida ai sensi dell'art. 799 c.c. presuppone una donazione nulla, ma compiuta personalmente dal donante.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 778, Cod. Civ. art. 1399, Cod. Civ. art. 799

Massime precedenti Vedi: N. 14504 del 2018 Rv. 648848 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **24257** *del* **04/10/2018** (Rv. **650812 - 01**)
Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **ALDO CARRATO.** *Relatore:* **ALDO CARRATO.**
T. *(GARUFI VINCENZO) contro* L.
Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE ROMA, 09/12/2016

133039 PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - DIFETTO DI RAPPRESENTANZA O DI AUTORIZZAZIONE RILEVATO DAL GIUDICE Ricorso in appello avverso ordinanza ingiunzione proposto dalla parte personalmente - Sanatoria del difetto di rappresentanza mediante successivo rilascio al difensore di procura alle liti - Esclusione - Fondamento.

254015 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE In genere.

In tema di opposizione a sanzione amministrativa, il ricorso in appello proposto dalla parte personalmente è inesistente e, come tale, non sanabile con il successivo deposito di procura conferita al difensore, poiché la sanatoria prevista dall'art. 182, comma 2, c.p.c. (come modificato dall'art. 46, comma 2, della l. n. 69 del 2009), presupponendo che l'atto di costituzione in giudizio sia stato comunque redatto da un difensore, si applica nelle ipotesi di nullità, ma non di originaria inesistenza della procura.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 182 com. 2, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 46 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 6 com. 9 CORTE COST.PENDENTE, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 2

Massime precedenti Difformi: N. 10885 del 2018 Rv. 648173 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10414 del 2017 Rv. 643938 - 02

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **24258** *del* **04/10/2018** (Rv. **650724 - 01**)
Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **ANTONELLO COSENTINO.** *Relatore:* **ANTONELLO COSENTINO.** *(Conf.)*
G. *(ADAVASTRO FRANCESCO) contro* C. *(ROBALDO ENZO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 22/11/2016

107002 MINIERE, CAVE E TORBIERE - CAVE E TORBIERE - IN GENERE Escavazione di sostanze minerali di cava in eccedenza rispetto ai quantitativi autorizzati - Illecito amministrativo - Contestazione - Termine ex art. 14 l. n. 689 del 1981 - Decorrenza.

In tema di sanzioni amministrative per coltivazione di sostanze minerali di cava in eccedenza rispetto ai quantitativi autorizzati, nel caso in cui (come, nella specie, ai sensi delle leggi regionali della Lombardia n. 18 del 1982 e n. 14 del 1998) la sanzione pecuniaria è commisurata alla quantità del materiale abusivamente estratto, l'accertamento del fatto materiale integrante l'infrazione non può ritenersi completato con la generica constatazione dell'abusiva estrazione di materiale, ma soltanto con la esatta quantificazione del materiale estratto ed il deposito, presso il soggetto competente all'irrogazione della sanzione, della definitiva relazione del tecnico incaricato dell'accertamento. Soltanto da questo momento, pertanto, può decorrere il termine di novanta giorni previsto dall'art. 14 della legge n. 689 del 1981 per la notificazione al trasgressore degli estremi dell'infrazione commessa.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Lombardia 30/03/1982 num. 18, Legge Reg. Lombardia 08/08/1998 num. 14 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14

Massime precedenti Conformi: N. 11464 del 2003 Rv. 565383 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **24206** *del* **04/10/2018** (Rv. **650639 - 01**)
Presidente: **ORICCHIO ANTONIO.** *Estensore:* **ANTONINO SCALISI.** *Relatore:* **ANTONINO SCALISI.** *P.M.* **MISTRI CORRADO.** *(Conf.)*
R. *(FORMATO CESARE) contro* N. *(CARFORA GIUSEPPE)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 23/05/2013

136275 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - PIANI REGOLATORI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - IN GENERE Licenza edilizia – Sopravvenienza nuova regolamentazione su distanze fra edifici – Avvenuto esercizio dello "ius aedificandi" - Disciplina applicabile - Disposizioni vigenti al momento dell'inizio dei lavori - Rilevanza - Limiti - Fondamento.

Le disposizioni in materia edilizia, nell'ipotesi di successione di norme nel tempo, sono di immediata applicazione poiché i piani regolatori, come i regolamenti edilizi comunali, essendo

essenzialmente diretti alla tutela dell'interesse generale nel campo urbanistico, prescindono dall'interesse del privato. Ne deriva che se, dopo la concessione della licenza edilizia, sopravviene una diversa regolamentazione sulle distanze fra edifici, le costruzioni devono adeguarsi alla disciplina vigente al momento della loro realizzazione, a nulla rilevando la legittimità della precedente autorizzazione a costruire, mentre, qualora l'esercizio dello "ius aedificandi" abbia già avuto inizio e concreta attuazione alla data di entrata in vigore della normativa sopravvenuta, ha rilievo l'epoca dell'inizio dell'opera e, quindi, la disposizione edilizia che stabilisce distanze maggiori, sopraggiunta nel corso della costruzione anteriormente iniziata, è inapplicabile, non potendo avere efficacia retroattiva ed incidere su situazioni pregresse, neppure ove l'esecuzione dei lavori si sia protratta oltre il termine previsto dalla suddetta licenza edilizia.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 871, Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873

Massime precedenti Vedi: N. 4980 del 2007 Rv. 598322 - 01, N. 3771 del 2001 Rv. 544802 - 01, N. 23016 del 2012 Rv. 624577 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **24239** *del* **04/10/2018** (Rv. **650647 - 01**)
Presidente: **ORICCHIO ANTONIO.** *Estensore:* **RAFFAELE SABATO.** *Relatore:* **RAFFAELE SABATO.** *P.M.* **MISTRI CORRADO.** *(Conf.)*
D. *(DAVINI ROBERTO) contro* D. *(FICARRA LUIGI)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 29/01/2014

079143 ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - IN GENERE Condanna ad eseguire obblighi di fare – Attuazione spontanea del condannato – Contestazioni del creditore circa la rispondenza dell'esecuzione al precetto della sentenza di condanna – Interesse del condannato ad agire per accertare la corretta attuazione del titolo al di fuori del processo esecutivo – Sussistenza – Condizioni.

Al destinatario di una sentenza di condanna all'adempimento di obblighi di fare che abbia eseguito il comando giudiziale deve riconoscersi la possibilità di esperire, al di fuori dal processo di esecuzione, un'azione di accertamento della corretta attuazione del titolo esecutivo, ove l'avente diritto all'esecuzione sollevi, in via solo stragiudiziale, incertezze mediante contestazioni circa la corrispondenza dell'attuazione spontanea al precetto contenuto nella sentenza di condanna.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2931

Massime precedenti Conformi: N. 5873 del 1991 Rv. 472341 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **24260** *del* **04/10/2018** (Rv. **651231 - 01**)
Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **ANTONELLO COSENTINO.** *Relatore:* **ANTONELLO COSENTINO.** *(Diff.)*
D. *(CECINATO LUIGI) contro* T. *(RUSSO STEFANO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 28/11/2016

125141 POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - IN GENERE Domanda di accertamento della proprietà di un bene - Legittimato passivo - Attuale proprietario o possessore - Litisconsorzio necessario con danti causa - Esclusione.

L'azione con cui, a qualsiasi titolo, si rivendica una proprietà (nella specie, a titolo di usucapione), deve essere proposta unicamente nei confronti di chi possiede il bene o ne è proprietario all'atto della domanda, e non anche dei precedenti danti causa, che non hanno veste di litisconsorti necessari.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1158, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17270 del 2015 Rv. 636126 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 15619 del 2018 Rv. 649178 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **24230** *del* **04/10/2018** (Rv. **650645 - 01**)
Presidente: **PETITTI STEFANO.** *Estensore:* **STEFANO OLIVA.** *Relatore:* **STEFANO OLIVA.** *P.M.* **PATRONE IGNAZIO.** *(Conf.)*
F. *(PANINI PIERANGELA) contro* M. *(ROSSI GIULIANO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 03/07/2014

011049 APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITA' DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE Nozione di gravi difetti - Alterazioni incidenti sul godimento dell'immobile - Vizi non totalmente impeditivi dell'uso dello stesso - Inclusione - Condizioni.

I gravi difetti che, ai sensi dell'art. 1669 c.c., fanno sorgere la responsabilità dell'appaltatore nei confronti dei committente e dei suoi aventi causa consistono in quelle alterazioni che, in modo apprezzabile, riducono il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione, in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura. A tal fine, rilevano pure vizi non totalmente impeditivi dell'uso dell'immobile, come quelli relativi all'efficienza dell'impianto idrico o alla presenza di infiltrazioni e umidità, ancorché incidenti soltanto su parti comuni dell'edificio e non sulle singole proprietà dei condomini.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669

Massime precedenti Vedi: N. 21351 del 2005 Rv. 584684 - 01, N. 27315 del 2017 Rv. 646078 - 01, N. 19868 del 2009 Rv. 610578 - 01, N. 3752 del 2007 Rv. 595414 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **24234** *del* **04/10/2018** (Rv. **650646 - 01**)
Presidente: **ORICCHIO ANTONIO.** *Estensore:* **ROSSANA GIANNACCARI.** *Relatore:* **ROSSANA GIANNACCARI.** *P.M.* **CELESTE ALBERTO.** *(Conf.)*
R. *(RIZZO SERGIO) contro* T. *(GALIMI MARCELLO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 12/12/2013

133188 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - COMUNIONE E CONDOMINIO Comproprietario convenuto in un giudizio di rivendica - Deduzione da parte sua della proprietà esclusiva - Integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri contitolari - Necessità – Condizioni - Fattispecie.

In tema di domanda di rivendica di un bene proposta da uno o più soggetti che assumono dì esserne i comproprietari, la necessità dell'integrazione del contraddittorio dipende dal comportamento del convenuto. Infatti, qualora egli si limiti a negare il diritto di comproprietà degli attori, non si richiede la citazione in giudizio di altri soggetti, non essendo in discussione la comunione del bene; qualora, al contrario, eccepisca di esserne il proprietario esclusivo, la controversia ha come oggetto la comunione di esso, cioè l'esistenza del rapporto unico plurisoggettivo, e il contraddittorio deve svolgersi nei confronti dì tutti coloro dei quali si prospetta la contitolarità (litisconsorzio necessario), affinché la sentenza possa conseguire un risultato utile che, invece, non avrebbe in caso di mancata partecipazione al giudizio di alcuni, non essendo essa a loro opponibile. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, in un giudizio di opposizione di terzo in cui l'attore aveva chiesto accertarsi un proprio diritto – di comproprietà - autonomo incompatibile rispetto a quello – di proprietà esclusiva - vantato dal convenuto, aveva escluso la necessità di integrare il contraddittorio verso coloro che sarebbero risultati comproprietari dell'immobile, ove il bene non fosse stato compreso nella compravendita invocata dall'opposto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 1117, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 5190 del 2002 Rv. 553654 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 685 del 2011 Rv. 616243 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **24208** *del* **04/10/2018** (Rv. **650640 - 01**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **GIUSEPPE DONGIACOMO.** *Relatore:* **GIUSEPPE DONGIACOMO.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*
S. *(TAGLIABUE GIULIO ANTONIO) contro* P. *(PICCININO JOELLE)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 18/09/2013

058091 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - ANNULLABILITA' DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTA') - ERRORE (RILEVANZA) - OSTATIVO (NELLA DICHIARAZIONE O NELLA TRASMISSIONE) Contenuto del contratto non corrispondente alla comune reale volontà delle parti - Errore ostativo - Configurabilità - Esclusione - Prevalenza della volontà delle parti sulla lettera del contratto - Necessità - Fondamento.

Ove il contenuto del contratto, così come risulta materialmente redatto, non corrisponda, quanto alle espressioni usate, alla comune, reale volontà delle parti, per erronea formulazione, redazione o trascrizione di elementi di fatto ad esso afferenti, deve ritenersi, ancorché la discordanza non emerga "prima facie" dalle tavole negoziali, che tale situazione non integri alcuna delle fattispecie dell'errore ostativo e che, di conseguenza, non trovi applicazione la normativa dettata in materia di annullamento del contratto per detto vizio, vertendosi, piuttosto, in tema di mero errore materiale, ricostruibile con ogni mezzo di prova, al di là della forma di volta in volta richiesta per il contratto cui afferisce, onde consentire al giudice la formazione di un corretto convincimento circa la reale ed effettiva volontà dei contraenti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1428, Cod. Civ. art. 1429, Cod. Civ. art. 1431, Cod. Civ. art. 1433

Massime precedenti Conformi: N. 8745 del 2011 Rv. 617756 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **24402** *del* **04/10/2018** (Rv. **650652 - 01**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **ALDO CARRATO.** *Relatore:* **ALDO CARRATO.** *P.M.* **CAPASSO LUCIO.** *(Diff.)*
G. *(MACCARRONE TINO) contro* G. *(ARRIGO STEFANO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 13/01/2014

133245 PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - PRIMA UDIENZA Decisione della causa nel merito da parte del giudice di primo grado, prima che le parti abbiano definito "thema decidendum" e "thema probandum" - Deduzione della nullità come motivo d'appello - Necessità - Onere di specificazione, da parte dell'appellante, del "thema decidendum" e delle prove da assumere - Sussistenza.

Qualora venga dedotto il vizio della sentenza di primo grado per avere il tribunale deciso la causa nel merito prima ancora che le parti avessero definito il "thema decidendum" e il "thema probandum", l'appellante che faccia valere tale nullità non può limitarsi a dedurre detta violazione, ma deve specificare quale sarebbe stato il "thema decidendum" sul quale il giudice di primo grado si sarebbe dovuto pronunciare, ove fosse stata consentita la richiesta appendice di cui all'art. 183 c.p.c., e quali prove sarebbero state dedotte, con l'evidenziazione del concreto pregiudizio derivato dalla loro mancata ammissione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 346

Massime precedenti Conformi: N. 23162 del 2014 Rv. 633258 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 19568 del 2016 Rv. 643733 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **24367** *del* **04/10/2018** (Rv. **650651 - 01**)
Presidente: **CORRENTI VINCENZO.** *Estensore:* **ANTONIO SCARPA.** *Relatore:* **ANTONIO SCARPA.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*
Z. *(AGOSTINIS ENRICO) contro* A.
Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 22/08/2013

157089 SERVITU' - PREDIALI - SERVITU' COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - LITISCONSORZIO - CONDIZIONI - INTERCLUSIONE - IN GENERE Accertamento con riferimento al fondo nel suo complesso - Necessità.

Ai fini della costituzione di una servitù coattiva di passaggio, l'accertamento della interclusione di un fondo, ai sensi dell'art. 1051 c.c., va eseguito in riferimento all'immobile nel suo complesso e, quindi, senza tenere conto del fatto che soltanto una parte di esso, per effetto di libere e legittime scelte del proprietario circa la sua utilizzazione (costruzione di fabbricati, piantagioni, destinazioni agricole ed altro), non sia raggiungibile con mezzi meccanici.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1051

Massime precedenti Conformi: N. 6674 del 1988 Rv. 460957 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 1258 del 1995 Rv. 490249 - 01, N. 18372 del 2004 Rv. 577033 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **24218** *del* **04/10/2018** (Rv. **650644 - 01**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **ROSSANA GIANNACCARI.** *Relatore:* **ROSSANA GIANNACCARI.** *P.M.* **CAPASSO LUCIO.** *(Conf.)*
M. *(FAZIO FELICE) contro* T.
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/01/2014

168224 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - ESECUTORI TESTAMENTARI - NOMINA - ESONERO Provvedimento emesso in sede di reclamo in tema di esonero di esecutore testamentario dal suo ufficio - Ricorso straordinario ex art. 111 Cost. - Inammissibilità - Fondamento.

In tema di esonero dell'esecutore testamentario dal suo ufficio, in considerazione dell'espresso richiamo all'art. 710 c.c. contenuto nell'art. 750, ultimo comma, c.p.c., il provvedimento del presidente del tribunale è reclamabile davanti al presidente della corte d'appello e la decisione assunta da quest'ultimo non è impugnabile in cassazione con ricorso straordinario ex art. 111 Cost.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 710, Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 750, Costituzione art. 111

Massime precedenti Conformi: N. 18468 del 2014 Rv. 632043 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **24214** *del* **04/10/2018** (Rv. **650642 - 01**)
Presidente: **ORICCHIO ANTONIO.** *Estensore:* **RAFFAELE SABATO.** *Relatore:* **RAFFAELE SABATO.** *P.M.* **DEL CORE SERGIO.** *(Conf.)*
R. *(OPPO ROSELLA) contro* C. *(URRU GIOVANNA MARIA)*
Cassa con rinvio, TRIBUNALE ORISTANO, 27/11/2014

040084 CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE Superamento dei limiti di velocità - Accertamento mediante "autovelox" - Contestazione differita - Indicazione, nel verbale di

contestazione, del provvedimento prefettizio di autorizzazione - Necessità - Fondamento - Fattispecie.

In tema di sanzioni amministrative conseguenti al superamento dei limiti di velocità accertato mediante "autovelox", la mancata indicazione degli estremi del decreto prefettizio nella contestazione differita integra un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio che pregiudica il diritto di difesa e non è rimediabile nella fase eventuale di opposizione, potendo essere desumibili le ragioni che hanno reso impossibile la contestazione immediata solo dal detto decreto, cui è rimesso, per le strade diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, individuare i tratti ove questa è ammissibile. (Nella specie, la S.C. ha affermato che integra un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio la contestazione di una infrazione, rilevata su una strada extraurbana secondaria, priva dell'indicazione degli estremi del decreto prefettizio con il quale sono state autorizzate, sulla detta strada, la rilevazione della velocità a mezzo "autovelox" e la contestazione differita).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 20/06/2002 num. 121 art. 4 CORTE COST., Legge 01/08/2002 num. 168 CORTE COST., Cod. Strada art. 142 CORTE COST., Cod. Strada art. 200, Cod. Strada art. 201

Massime precedenti Conformi: N. 331 del 2015 Rv. 634494 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **24216** *del* **04/10/2018** (Rv. **650643 - 01**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **GUIDO FEDERICO.** *Relatore:* **GUIDO FEDERICO.** *P.M.* **CAPASSO LUCIO.** *(Conf.)*
S. *(MOCCIA FLAVIO) contro* K. *(COSTA MICHELE)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, 17/05/2014

168102 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - RAPPRESENTAZIONE (NOZIONE) - SOGGETTI Valutazione ai fini dei requisiti preferenziali per l'assunzione del maso chiuso - Rilevanza della situazione del rappresentante - Fondamento.

In tema di maso chiuso, ai fini della valutazione della ricorrenza dei requisiti preferenziali posti dall'art. 14 l.p. Bolzano n. 17 del 2001 per l'assunzione del maso stesso, non rileva, in caso di vocazione per rappresentazione, la posizione del rappresentato, ma quella del rappresentante, poiché l'istituto in questione, diretto alla preservazione dell'agricoltura di montagna ed alla tutela della minima unità colturale, è ispirato alle garanzie di continuazione, in ambito familiare, dell'attività aziendale da parte di chi abbia un particolare legame con il detto maso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 467 CORTE COST., Legge Prov. 28/11/2001 num. 17 art. 14 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 8208 del 2016 Rv. 639671 - 01, N. 20018 del 2004 Rv. 577568 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **24212** *del* **04/10/2018** (Rv. **650641 - 01**)
Presidente: **ORICCHIO ANTONIO.** *Estensore:* **RAFFAELE SABATO.** *Relatore:* **RAFFAELE SABATO.** *P.M.* **DEL CORE SERGIO.** *(Conf.)*
W. *(SCARDIGLI MASSIMO) contro* C. *(SANSONI ANDREA)*
Rigetta, TRIBUNALE FIRENZE, 05/05/2015

133040 PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - RAPPRESENTANZA DEL PROCURATORE E DELL'INSTITORE Difetto di rappresentanza - Sanatoria - Modalità - Distinzione fra difetto rilevato d'ufficio e su eccezione di parte - Fondamento - Fattispecie.

In tema di difetto di rappresentanza processuale, mentre, ai sensi dell'art. 182 c.p.c., il giudice che rilevi d'ufficio tale difetto deve promuovere la sanatoria, assegnando alla parte un termine

di carattere perentorio, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze di carattere processuale, nel diverso caso in cui detto vizio sia stato tempestivamente eccepito da una parte, l'opportuna documentazione va prodotta immediatamente, non essendovi necessità di assegnare un termine, che non sia motivatamente richiesto o, comunque, assegnato dal giudice, giacché sul rilievo di parte l'avversario è chiamato a contraddire. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha ritenuto che la nullità della procura alle liti, fosse divenuta insanabile poiché, nonostante il convenuto avesse sollevato la relativa questione, l'attore non aveva spontaneamente depositato la necessaria documentazione nel prosieguo del processo di merito, essendosi egli limitato a discutere di altri diversi profili giuridici).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 77, Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 4248 del 2016 Rv. 638746 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **24076** *del* **03/10/2018** (Rv. **650635 - 01**)
Presidente: **ORICCHIO ANTONIO.** *Estensore:* **GUIDO FEDERICO.** *Relatore:* **GUIDO FEDERICO.** *P.M.* **MISTRI CORRADO.** *(Conf.)*
C. *(TUDOR ALESSANDRO) contro* R.
Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 22/10/2013

136138 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE Distanza minima di dieci metri stabilita dall'art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968 - Osservanza necessaria - Fondamento - Applicazione - Irrilevanza dell'altezza degli edifici antistanti e dell'andamento parallelo delle pareti - Limiti.

La distanza minima di dieci metri tra le costruzioni stabilita dall'art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968 deve osservarsi in modo assoluto, essendo "ratio" della norma non la tutela della riservatezza, bensì quella della salubrità e sicurezza. Detta norma va, pertanto, applicata indipendentemente dall'altezza degli edifici antistanti e dall'andamento parallelo delle loro pareti, purché sussista almeno un segmento di esse tale che l'avanzamento di una o di entrambe le facciate porti al loro incontro, sia pure per quel limitato segmento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 quinquies CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 17 CORTE COST., Decr. Minist. Lavori pubblici 02/04/1968 num. 1444 art. 9

Massime precedenti Conformi: N. 5741 del 2008 Rv. 602212 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 12129 del 2018 Rv. 648833 - 02

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **24131** *del* **03/10/2018** (Rv. **650637 - 01**)
Presidente: **MATERA LINA.** *Estensore:* **STEFANO OLIVA.** *Relatore:* **STEFANO OLIVA.** *P.M.* **SGROI CARMELO.** *(Conf.)*
A. *(MAUCERI FRANCESCO) contro* C. *(MAUCERI MICHELE)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 17/01/2014

072033 DONAZIONE - FACOLTA' DEL DONANTE - DONAZIONE MODALE - RISOLUZIONE Inadempimento - Proponibilità dell'azione - Limiti - Termine prescrizionale - Decorrenza.

L'azione di risoluzione della donazione modale per l'inadempimento dell'onere in essa stabilito a carico del donatario può essere proposta solo dal momento in cui si verifica tale inadempimento, purché questo non sia determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile all'obbligato; ne consegue che l'azione di risoluzione è soggetta alla prescrizione e al

relativo termine, decorrente dall'epoca dell'inadempimento dell'onere e non dalla data di conclusione del contratto di donazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 793

Massime precedenti Conformi: N. 5066 del 1979 Rv. 401718 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 4560 del 1993 Rv. 481901 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **23850** *del* **02/10/2018** (Rv. **650631 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **UBALDO BELLINI.** *Relatore:* **UBALDO BELLINI.** *P.M.* **CAPASSO LUCIO.** *(Conf.)*
A. *(CENSI SIMONA) contro* C. *(GRAGLIA FEDERICA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 14/02/2013

080032 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - DECRETO DI ESPROPRIAZIONE - PRONUNCIA E NOTIFICA Effetti - Automatica perdita dell'"animus possidendi" in capo al precedente proprietario della cosa o ad altro soggetto che ancora la possieda "uti dominus" - Configurabilità di un nuovo possesso "ad usucapionem" - Requisiti - Atto di interversione del possesso - Necessità.

125141 POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - IN GENERE In genere.

Il decreto di espropriazione è idoneo a fare acquisire la proprietà piena del bene e ad escludere qualsiasi situazione di diritto o di fatto con essa incompatibile e, qualora il precedente proprietario o un soggetto diverso continuino a svolgere sulla cosa attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, la notifica del detto decreto comporta la perdita dell'"animus possidendi", con la conseguenza che, ai fini della configurabilità di un nuovo possesso "ad usucapionem", è necessario un atto di "interversio possessionis".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 1141, Cod. Civ. art. 1144, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 30, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 48, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 52

Massime precedenti Conformi: N. 6742 del 2014 Rv. 630046 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **23850** *del* **02/10/2018** (Rv. **650631 - 02**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **UBALDO BELLINI.** *Relatore:* **UBALDO BELLINI.** *P.M.* **CAPASSO LUCIO.** *(Conf.)*
A. *(CENSI SIMONA) contro* C. *(GRAGLIA FEDERICA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 14/02/2013

125175 POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - INTERRUZIONE E SOSPENSIONE - IN GENERE Interruzione del possesso "ad usucapionem" - Azione di reintegra - Idoneità - Esito - Irrilevanza - Fondamento.

L'azione di reintegrazione è idonea ad interrompere il possesso "ad usucapionem", non rilevando l'esito dell'azione medesima, ma la volontà di riacquistare il possesso mediante un atto idoneo ad instaurare il giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1165, Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943

Massime precedenti Conformi: N. 18353 del 2013 Rv. 627365 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **23845** *del* **02/10/2018** (Rv. **650630 - 01**)
Presidente: **ORICCHIO ANTONIO.** *Estensore:* **RAFFAELE SABATO.** *Relatore:* **RAFFAELE SABATO.**
S. *(GRILLO CARLO) contro* D. *(CIMINO LUIGI)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 29/10/2013

136138 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE Costruzione - Nozione definita dalla normativa statale - Inderogabilità da parte dei regolamenti locali - Fondamento - Sporgenze esterne con funzione solo ornamentale - Incidenza sulle distanze legali – Esclusione - Elementi aggettanti valutabili per il calcolo delle distanze legali - Caratteristiche.

136142 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - CALCOLO - PUNTI DI RIFERIMENTO - SPORTI - IN GENERE In genere.

La nozione di costruzione è unica, ai sensi dell'art. 873 c.c., e non può subire deroghe da parte di fonti secondarie, sia pure al limitato fine del computo delle distanze legali, atteso che il rinvio a norme integrative contenuto nell'ultima parte dell'art. 873 c.c. riguarda la sola possibilità, per tali norme, di stabilire un distacco maggiore di quello codicistico. In particolare, non sono computabili per la misurazione delle dette distanze esclusivamente le sporgenze esterne del fabbricato con funzione meramente ornamentale, mentre costituiscono corpo di fabbrica quelle aventi particolari proporzioni, come gli aggetti, anche se scoperti, ove siano di apprezzabile profondità ed ampiezza, poiché, pur non corrispondendo a volumi abitativi coperti, rientrano nel concetto civilistico di costruzione, essendo destinati ad estendere ed ampliare la consistenza dei fabbricati.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873

Massime precedenti Vedi: N. 144 del 2016 Rv. 638534 - 01, N. 18282 del 2016 Rv. 641075 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **23843** *del* **02/10/2018** (Rv. **650629 - 01**)
Presidente: **ORICCHIO ANTONIO.** *Estensore:* **RAFFAELE SABATO.** *Relatore:* **RAFFAELE SABATO.**
V. *(VIERO FEDERICO) contro* T. *(TAVERNA GIOVANNI)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 29/08/2013

136138 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE Costruzione - Nozione - Natura unitaria - Possibilità di deroga da parte dei regolamenti locali - Esclusione - Fattispecie.

In tema di distanze legali, esiste, ai sensi dell'art. 873 c.c., una nozione unica di costruzione, consistente in qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità ed immobilizzazione rispetto al suolo, indipendentemente dalla tecnica costruttiva adoperata. I regolamenti comunali, pertanto, essendo norme secondarie, non possono modificare tale nozione codicistica, sia pure al limitato fine del computo delle distanze legali, poiché il rinvio contenuto nella seconda parte dell'art. 873 c.c. ai regolamenti locali è circoscritto alla sola facoltà di stabilire una distanza maggiore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte d'appello che aveva interpretato le norme del regolamento edilizio del Comune di Cogollo del Cengio in materia di distanze - laddove sembravano presupporre un concetto di costruzione più restrittivo di quello stabilito dal codice civile - come formulate in via esemplificativa e, quindi, riferite ad ogni tipo di volume riconducibile al modello di cui all'art. 873 c.c., dovendo, altrimenti, essere disapplicate per contrasto con l'art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Decr. Minist. Lavori pubblici 02/04/1968 num. 1444 art. 9

Massime precedenti Vedi: N. 144 del 2016 Rv. 638534 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **23855** *del* **02/10/2018** (Rv. **650632 - 01**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **GIUSEPPE TEDESCO.** *Relatore:* **GIUSEPPE TEDESCO.** *P.M.* **CELESTE ALBERTO.** *(Diff.)*
L. *(VOLONTE' VITTORIO) contro* M. *(GIBILISCO GIUSEPPE)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 03/12/2014

125050 POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - MANUTENZIONE - LEGITTIMAZIONE - PASSIVA - AUTORI MATERIALI E MORALI Autore morale della turbativa - Configurabilità - Condizioni - Consapevolezza del vantaggio ricevuto - Necessità.

In tema di azione di manutenzione del possesso, affinché un soggetto possa qualificarsi come autore morale della turbativa, occorre che egli, pur non avendo autorizzato la condotta illecita, ne abbia tratto vantaggio (criterio del "cui prodest") e che sia consapevole dell'illiceità dell'atto di molestia compiuto da terzi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 18216 del 2013 Rv. 627300 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **23972** *del* **02/10/2018** (Rv. **650634 - 01**)
Presidente: **PETITTI STEFANO.** *Estensore:* **ANTONIO SCARPA.** *Relatore:* **ANTONIO SCARPA.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*
Q. *(TREDICINE SERGIO) contro* U. *(TUCCILLO MARIO)*
Rigetta, TRIBUNALE NAPOLI, 06/07/2017

218019 PATROCINIO STATALE - CONDIZIONI - REVOCA - IN GENERE Giudice competente nei processi civili davanti alla Corte di cassazione - Individuazione - Fondamento - Effetti della revoca.

In tema di patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, la competenza a provvedere sulla revoca per il giudizio di cassazione spetta al giudice di rinvio ovvero a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, similmente a quanto avviene nei procedimenti penali e con riguardo alla liquidazione degli onorari e delle spese del difensore in cassazione, ai sensi rispettivamente degli artt. 112, comma 3, e 83, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002. Tale revoca, avendo efficacia retroattiva nelle ipotesi previste dall'art. 136, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 115 del 2002, ripristina l'obbligo della parte assistita in giudizio di sopportare personalmente le spese della sua difesa e determina, perciò, le conseguenti restituzioni sulla base di accertamenti di fatto che esulano dai poteri cognitori della Corte di cassazione.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 83 com. 2, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 112 com. 3 CORTE COST. PENDENTE, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 136 com. 2, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 136 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 13806 del 2018 Rv. 648695 - 01, N. 26966 del 2011 Rv. 620677 - 01, N. 23635 del 2011 Rv. 620417 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **23853** *del* **02/10/2018** (Rv. **650384 - 01**)
Presidente: **CORRENTI VINCENZO.** *Estensore:* **LUIGI ABETE.** *Relatore:* **LUIGI ABETE.** *P.M.* **SGROI CARMELO.** *(Conf.)*
C. *(SCRIMA ALESSANDRO) contro* A. *(LIGUORI GIOVANNI)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 12/09/2014

125148 POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - DI BENI MOBILI - DECENNALE (BUONA FEDE) Valutazione della buona fede - Scrittura privata disconosciuta - Utilizzabilità a tale scopo - Fattispecie.

L'accertamento dello stato di buona fede del possessore di un bene mobile deve ritenersi possibile e non è precluso allorché, esibita dal possessore nel giudizio di rivendica la scrittura di trasferimento in suo favore, il rivendicante disconosca la firma ivi apposta, e il possessore non chieda la verificazione del documento, poiché, dovendo lo stato di buona (o mala) fede accertarsi con riferimento ai due momenti dell'acquisto del possesso del titolo e dell'intestazione formale, il disconoscimento successivo, se importa che la scrittura non possa essere più utilizzata in giudizio come mezzo di prova del trasferimento del bene, non impedisce di tenerne conto per accertare lo stato di buona (o mala) fede nel momento in cui ebbe inizio la situazione possessoria, al fine di valutare la fondatezza dell'eccezione di usucapione abbreviata proposta dal possessore del bene. (Fattispecie relativa a scrittura privata - ancorché disconosciuta e nulla per difetto di forma - su cui la corte di merito aveva ancorato la presunzione di buona fede del possesso richiesta dall'ipotesi di usucapione di cui all'art. 1161, comma 1, c.c., dichiarando le appellanti proprietarie, per intervenuta usucapione, del bene mobile donato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1147, Cod. Civ. art. 1157, Cod. Civ. art. 1161, Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 216 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 2103 del 1982 Rv. 419976 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **23856** *del* **02/10/2018** (Rv. **650633 - 01**)
Presidente: **PETITTI STEFANO.** *Estensore:* **LORENZO ORILIA.** *Relatore:* **LORENZO ORILIA.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Conf.)*
R. *(PESCIAROLI PIETRO) contro* P.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/01/2015

136138 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE Costruzione - Nozione - Identificazione con la nozione di edificio - Esclusione - Requisiti - Fattispecie.

In tema di distanze legali, la nozione di costruzione non si identifica con quella di edificio, ma si estende a qualsiasi manufatto non completamente interrato avente i caratteri della solidità, stabilità ed immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio o incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica contestualmente realizzato o preesistente, e ciò indipendentemente dal livello di posa ed elevazione dell'opera stessa. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso di potere ravvisare una costruzione nell'opera costituita da un basamento in calcestruzzo, posizionato 20 cm. al di sotto del circostante piazzale, sul quale erano stati installati nove profilati in acciaio dell'altezza di 1.50 m. circa e delle pareti lignee, senza valutarla nella sua interezza né considerare la sua parziale sporgenza dal suolo e il livello del fondo contiguo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873

Massime precedenti Conformi: N. 15972 del 2011 Rv. 618711 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **23751** *del* **01/10/2018** (Rv. **650627 - 01**)
Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **GUIDO FEDERICO.** *Relatore:* **GUIDO FEDERICO.** *P.M.* **MISTRI CORRADO.** *(Conf.)*
F. *(BONACINA ROBERTO) contro* I. *(FELICIOLI STEFANO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 12/02/2014

127051 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - OPPOSIZIONE - AMMISSIONE DELL'OPPONENTE Deduzione di avvenuto pagamento o di estinzione del debito - Compatibilità con l'eccezione di prescrizione presuntiva - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

Le deduzioni con le quali il debitore assume che il debito sia stato pagato o sia comunque estinto non rendono inopponibile l'eccezione di prescrizione presuntiva poiché, lungi dall'essere incompatibili con la presunta estinzione del debito per decorso del termine, sono, invero, adesive e confermative del contenuto sostanziale dell'eccezione stessa. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che l'eccezione di prescrizione presuntiva riguardante il credito azionato fosse incompatibile con quella che negava il conferimento di incarico al professionista ricorrente e, dunque, la stessa costituzione del rapporto giuridico).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2956 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2957, Cod. Civ. art. 2959

Massime precedenti Conformi: N. 7800 del 2010 Rv. 612277 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 1203 del 2017 Rv. 642464 - 01, N. 16486 del 2017 Rv. 644816 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **23726** *del* **01/10/2018** (Rv. **650723 - 01**)
Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **ALDO CARRATO.** *Relatore:* **ALDO CARRATO.**
C. *(EPIFANIO LUCIO MARIO) contro* E.
Rigetta, TRIBUNALE ISERNIA, 10/02/2017

040039 CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - VELOCITA' Contestazione differita della violazione dei limiti di velocità - Contenuto del decreto di autorizzazione al posizionamento del cd. autovelox - Indicazione espressa del senso di marcia nel quale deve essere collocato il dispositivo - Necessità – Esclusione - Avvenuta indicazione di tale senso di marcia - Violazione accertata mediante cd. autovelox posizionato su lato della strada diverso da quello indicato nel decreto prefettizio - Conseguenze.

254001 SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE In genere.

Il decreto prefettizio di individuazione delle strade lungo le quali è possibile installare apparecchiature automatiche per il rilevamento della velocità (cd. autovelox) senza obbligo di fermo immediato del conducente, ai sensi dell'art. 4, comma 4, d.l. n. 121 del 2002, non deve contenere necessariamente l'indicazione del senso di marcia nel quale il dispositivo deve essere collocato. Peraltro, ove tale decreto, invece, precisi espressamente la carreggiata in riferimento alla quale detta installazione è consentita, il verbale di contestazione differita della violazione è affetto da illegittimità derivata qualora l'accertamento sia stato effettuato mediante un cd. autovelox posizionato sul lato della strada diverso da quello specificato nel summenzionato provvedimento autorizzativo, non potendosi ritenere operante, in questa ipotesi, la deroga al generale obbligo normativo di contestazione immediata.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 20/06/2002 num. 121 art. 4 CORTE COST., Legge 01/08/2002 num. 168 CORTE COST., Cod. Strada art. 200, Cod. Strada art. 201 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 10206 del 2013 Rv. 626107 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **23750** *del* **01/10/2018** (Rv. **650626 - 01**)
Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **GUIDO FEDERICO.** *Relatore:* **GUIDO FEDERICO.** *P.M.* **MISTRI CORRADO.** *(Conf.)*
N. *(SAVITO TOMMASO) contro* T.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 21/10/2013

058016 CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - RIDUZIONE Apprezzamento della eccessività dell'importo e della misura della riduzione - Potere discrezionale del giudice di merito - Incensurabilità in sede di legittimità - Limiti.

L'apprezzamento della eccessività dell'importo fissato con clausola penale dalle parti contraenti, per il caso di inadempimento o di ritardato adempimento, e della misura della riduzione equitativa dell'importo medesimo rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio è incensurabile in sede di legittimità se non negli aspetti relativi alla motivazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1384, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 54 com. 1, Legge 07/08/2012 num. 134 CORTE COST.PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 6158 del 2007 Rv. 596698 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 17731 del 2015 Rv. 636526 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **23754** *del* **01/10/2018** (Rv. **650628 - 01**)
Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **MAURO CRISCUOLO.** *Relatore:* **MAURO CRISCUOLO.** *P.M.* **CAPASSO LUCIO.** *(Conf.)*
M. *(CAPONNETTO VINCENZO) contro* T.
Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 21/05/2014

136197 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - IMMISSIONI - IN GENERE Riferimento a parametri fissati da leggi speciali o regolamenti - Funzione - Portata - Applicabilità della norma generale di cui all'art. 844 c.c. nei rapporti fra privati - Persistenza - Condizioni - Tollerabilità delle immissioni - Prudente apprezzamento del giudice di merito - Insindacabilità in sede di legittimità - Limiti.

I parametri fissati dalle norme speciali a tutela dell'ambiente (dirette alla protezione di esigenze della collettività, di rilevanza pubblicistica), pur potendo essere considerati come criteri minimali inderogabili, al fine di stabilire l'intollerabilità delle emissioni che li superino, non sono sempre vincolanti per il giudice civile il quale, nei rapporti fra privati, può pervenire al giudizio di intollerabilità ex art. 844 c.c. delle dette emissioni anche qualora siano contenute nei summenzionati parametri, sulla scorta di un prudente apprezzamento che tenga conto della particolarità della situazione concreta e dei criteri fissati dalla norma civilistica. La relativa valutazione, ove adeguatamente motivata, nell'ambito dei principi direttivi indicati dal citato art. 844 c.c., con specifico riguardo al contemperamento delle esigenze della proprietà privata con quelle della produzione, costituisce accertamento di merito insindacabile in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 844 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17281 del 2005 Rv. 584408 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 2319 del 2011 Rv. 616609 - 01

UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte Suprema di Cassazione

sezione terza e VI terza

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **27724** *del* **30/10/2018** (Rv. **651374 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **GABRIELE POSITANO.** *Relatore:* **GABRIELE POSITANO.**
S. *(PUCA DOMENICO) contro* C. *(CELLAMMARE FRANCESCO)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 17/11/2016

148037 RESPONSABILITA' CIVILE - COSE IN CUSTODIA - INCENDIO - OBBLIGO DI CUSTODIA Responsabilità del custode - Natura oggettiva - Accertamento del nesso causale tra cosa ed evento - Criteri - Prova liberatoria - Caso fortuito - Fattispecie.

Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello, che aveva escluso la responsabilità dell'ente proprietario della strada, sul presupposto che la buca presente sul manto stradale, che aveva determinato la caduta del ciclomotore dell'attrice, si presentava ben visibile in quanto di apprezzabili dimensioni, non ricoperta da materiale di sorta e collocata al centro della semicarreggiata percorsa dall'attrice, nell'ambito di un più ampio tratto stradale dissestato e sconnesso).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 30775 del 2017 Rv. 647197 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 2480 del 2018 Rv. 647934 - 01, N. 2477 del 2018 Rv. 647933 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **27480** *del* **30/10/2018** (Rv. **651336 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **ANTONELLA DI FLORIO.** *Relatore:* **ANTONELLA DI FLORIO.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
T. *(BOCCHINI ROBERTO) contro* S.
Dichiara improcedibile, TRIBUNALE SALERNO, 07/01/2016

100093 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO Deposito di copia non autenticata di ricorso telematico - Conseguenze - Improcedibilità del ricorso - Limiti.

Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo PEC, senza attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della l. n. 53 del 1994 o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l'improcedibilità ove il controricorrente (anche tardivamente costituitosi) depositi copia analogica del ricorso ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all'originale notificatogli ex art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005. Viceversa, ove il destinatario della notificazione a mezzo PEC del ricorso nativo digitale rimanga solo intimato (così come nel caso in cui non tutti i destinatari della notifica depositino controricorso) ovvero disconosca la conformità all'originale della copia analogica non autenticata del ricorso tempestivamente depositata, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità sarà onere del ricorrente depositare l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica sino all'udienza di discussione o all'adunanza in camera di consiglio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 379 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Cod. Proc. Civ.

art. 380 ter, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 bis, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 9 com. 1, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 9 com. 1, Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 23 com. 2

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 22438 del 2018 Rv. 650462 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **27476** *del* **30/10/2018** (Rv. **651335 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **ANTONELLA DI FLORIO.** *Relatore:* **ANTONELLA DI FLORIO.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*
B. *(MELEGA ULISSE) contro* O. *(MORELLI MONICA)*
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 14/04/2016

162011 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - PLURALITA' DI SOCCOMBENTI - SOLIDARIETA' Condizioni - Comunanza di interessi - Nozione - Identità delle questioni sollevate e dibattute o convergenza di atteggiamenti difensivi - Diverso valore della domanda - Irrilevanza - Fattispecie.

In materia di spese processuali, la condanna di più parti soccombenti al pagamento in solido può essere pronunciata non solo quando vi sia indivisibilità o solidarietà del rapporto sostanziale, ma pure nel caso in cui sussista una mera comunanza di interessi, che può desumersi anche dalla semplice identità delle questioni sollevate e dibattute, ovvero dalla convergenza di atteggiamenti difensivi diretti a contrastare la pretesa avversaria. Ne consegue che la condanna in solido è consentita anche quando i vari soccombenti abbiano proposto domanda di valore notevolmente diverso, purché accomunate dall'interesse al riconoscimento di un fatto costitutivo comune, rispetto al quale vi sia stata convergenza di questioni di fatto e di diritto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia con la quale la corte d'appello, in sede di rinvio, aveva posto le spese processuali, in solido, a carico della parte condannata a corrispondere una somma a titolo di illegittima occupazione di un immobile, e dell'avvocato di quest'ultima, condannato a restituire le spese di lite percepite in qualità di antistatario, in ragione della cassazione e della riforma della sentenza impugnata).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 97

Massime precedenti Conformi: N. 20916 del 2016 Rv. 642932 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **27482** *del* **30/10/2018** (Rv. **651338 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **STEFANO OLIVIERI.** *Relatore:* **STEFANO OLIVIERI.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
B. *(MARINELLI VITTORIO AMEDEO) contro* M.
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 06/07/2016

152011 RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) Danno biologico - Nozione - Differenza dal danno morale soggettivo - Conseguenze - Liquidazione - Valore monetario corrispondente al grado di invalidità permanente espresso dal barème medico legale - Scostamento - Personalizzazione - Condizioni.

In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, il danno biologico, rappresentato dall'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato, è pregiudizio ontologicamente diverso dal cd. danno morale soggettivo, inteso come sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute; esso, ordinariamente liquidato con il metodo c.d. tabellare in relazione a un "barème" medico legale che esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione presumibilmente riverbera sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona, può essere incrementato in via di "personalizzazione" in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, le

quali rendano il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056, Costituzione art. 32, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 138 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 139 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10912 del 2018 Rv. 649024 - 01, N. 901 del 2018 Rv. 647125 - 03, N. 23469 del 2018 Rv. 650858 - 02

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **27442** *del* **30/10/2018** (Rv. **651333 - 02**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **MARCO ROSSETTI.** *Relatore:* **MARCO ROSSETTI.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Conf.)*
A. *(LESSIANI ANTONIO) contro* B. *(DE CRESCENZO ENRICO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 06/06/2016

113199 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE Interessi moratori convenzionali - Tasso usurario ex art. 2 della l. n. 108 del 1996 - Eccedenza alla data della stipula - Conseguenze - Nullità del patto - Sussistenza.

E' nullo il patto con il quale si convengano interessi convenzionali moratori che, alla data della stipula, eccedano il tasso soglia di cui all'art. 2 della l. n. 108 del 1996, relativo al tipo di operazione cui accede il patto di interessi moratori convenzionali e calcolato senza maggiorazioni o incrementi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1419, Legge 07/03/1996 num. 108 art. 2

Massime precedenti Vedi: N. 5598 del 2017 Rv. 643977 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16303 del 2018 Rv. 649294 - 02, N. 24675 del 2017 Rv. 645811 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **27444** *del* **30/10/2018** (Rv. **651334 - 01**)
Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** *Estensore:* **LUIGI ALESSANDRO SCARANO.** *Relatore:* **LUIGI ALESSANDRO SCARANO.** *P.M.* **PATRONE IGNAZIO.** *(Conf.)*
A. *(AMATO GIUSEPPE) contro* C. *(PULLANO FRANCESCO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 21/11/2015

159024 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CAPITALE SOCIALE - CONFERIMENTI - QUOTA - TRASFERIMENTO - IN GENERE Vendita di partecipazione societaria con opzione di riacquisto - Vendita con patto di riscatto - Differenza – Fattispecie.

187077 VENDITA - PATTO DI RISCATTO - IN GENERE In genere.

In materia societaria, la vendita di una quota di partecipazione con opzione di riacquisto per un corrispettivo da quantificarsi secondo l'andamento della società al momento dell'adesione alla dichiarazione di offerta di riacquisto, diversamente dalla vendita con patto di riscatto, integra un contratto aleatorio in cui l'alea, che può colpire entrambe le parti, è insita nella variazione che il valore della partecipazione può subire entro il termine pattuito per l'esercizio del diritto di opzione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto non integrante violazione dell'art. 1500, comma 2, c.c. il contratto con il quale un socio di una società fallita aveva ceduto la propria quota con opzione di riacquisto della partecipazione alla società tornata "in bonis", da esercitarsi entro un certo termine e per un prezzo, determinabile entro un minimo ed un massimo, da quantificarsi secondo l'andamento della società al momento dell'adesione alla dichiarazione di offerta di riacquisto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1500, Cod. Civ. art. 1331, Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 2470

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **27190** *del* **26/10/2018** (Rv. **651373 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **ANTONIETTA SCRIMA.** *Relatore:* **ANTONIETTA SCRIMA.**
S. *(LEONARDI MASSIMO) contro* A.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 03/03/2017

133238 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE - Sospensione ex art. 49, commi 4 e 9 ter, del d.l. n. 189 del 2016 - Avvocati esercenti nei territori colpiti dal sisma - Applicabilità - Fondamento – Fattispecie.

La sospensione dei termini perentori processuali nel periodo ricompreso tra il 24 agosto 2016 e il 31 maggio 2017, prevista dall'art. 49, commi 4 e 9 ter, del d.l. n. 189 del 2016, conv. in l. n. 229 del 2016, trova applicazione anche a favore degli avvocati che esercitano la loro attività lavorativa nei territori colpiti dal sisma, in quanto, pur non contemplandoli espressamente, essa è volta a consentire anche a questi ultimi di superare le difficoltà derivanti dal terremoto. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha cassato la sentenza impugnata che, non avendo riconosciuto la sospensione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica sino al 31 maggio 2017, era stata pronunciata prima della scadenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. in violazione dell'art. 352 c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 190, Cod. Proc. Civ. art. 352 CORTE COST., Decreto Legge 17/10/2016 num. 189 art. 49 com. 4, Decreto Legge 17/10/2016 num. 189 art. 49 com. 9, Legge 15/12/2016 num. 229

Massime precedenti Vedi: N. 4176 del 2018 Rv. 647160 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **26915** *del* **24/10/2018** (Rv. **651171 - 01**)
Presidente: **OLIVIERI STEFANO.** *Estensore:* **EMILIO IANNELLO.** *Relatore:* **EMILIO IANNELLO.** *P.M.* **MISTRI CORRADO.** *(Conf.)*
R. *(BOERO STEFANO) contro* B. *(CONTALDI STEFANIA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 06/04/2016

018149 ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - IN GENERE Proponibilità per i natanti - Condizioni - Fattispecie.

In tema di assicurazione della responsabilità civile per la circolazione dei natanti, la proponibilità dell'azione diretta da parte del danneggiato ai sensi dell'art. 22 della l. n. 990 del 1969 (applicabile "ratione temporis") - che prevede il previo invio della richiesta risarcitoria (a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento) all'impresa di assicurazione - è subordinata alle condizioni che si tratti di "unità da diporto" dotata di motore ausiliario e che il risarcimento sia richiesto per danni causati alle persone. (La S.C., in applicazione del principio, ha escluso la necessità della previa messa in mora,in relazione a danni subiti da un'imbarcazione a seguito di sinistro occorso nel 2003 nel corso di una regata velica. non sussistendo in caso di danni solo a cose un rapporto immediato e diretto fra assicuratore e danneggiato).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 123, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 124, Decreto Legisl. 18/07/2005 num. 171 art. 3 com. 1 lett. A, Decreto Legisl. 18/07/2005 num. 171 art. 41 com. 1, Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 2 com. 1, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 3, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 50 art. 48 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 22062 del 2018 Rv. 650615 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **26935** *del* **24/10/2018** (Rv. **651142 - 01**)
Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **MARCO ROSSETTI.** *Relatore:* **MARCO ROSSETTI.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*
B. *(BOTTI LUCIANO) contro* D.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE VALLO DELLA LUCANIA, 02/02/2016

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Opposizione agli atti esecutivi - Pronuncia d'incompetenza e d'inapplicabilità della "translatio iudicii" al processo esecutivo - Impugnabilità - Regolamento necessario di competenza - Esclusione - Regolamento facoltativo di competenza e ricorso ordinario per cassazione - Sussistenza - Fattispecie.

079030 ESECUZIONE FORZATA - COMPETENZA - PER TERRITORIO - CREDITI In genere.

La sentenza con cui il giudice dell'opposizione agli atti esecutivi, oltre a confermare l'ordinanza del giudice dell'esecuzione dichiarativa della propria incompetenza per territorio, neghi espressamente l'applicabilità al processo esecutivo dell'istituto della "translatio iudicii" di cui all'art. 50 c.p.c., non deve essere impugnata col regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c., non trattandosi di statuizione solo sulla competenza, bensì col regolamento facoltativo di competenza o col ricorso ordinario per cassazione. (Fattispecie in cui il giudice dell'esecuzione, oltre a negare la propria competenza, aveva chiuso il procedimento esecutivo dinanzi a sé ed aveva ordinato lo svincolo della somma pignorata).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 187

Massime precedenti Vedi: N. 8172 del 2018 Rv. 648765 - 01, N. 21185 del 2017 Rv. 645707 - 01

--***Massime successive: Vedi***

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **26966** *del* **24/10/2018** (Rv. **650894 - 01**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **ENZO VINCENTI.** *Relatore:* **ENZO VINCENTI.**
C. *(GALATI BRUNO) contro* F. *(SCIALO' RAFFAELE)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 15/04/2016

100249 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - SOSPENSIONE - DELL'ESECUZIONE Liquidazione delle spese del sub-procedimento ex art. 373 c.p.c. - Spettanza al Giudice di legittimità - Distrazione in favore del difensore antistatario nel solo sub-procedimento su richiesta del difensore del giudizio principale - Necessità - Ragioni.

La liquidazione delle spese del sub-procedimento ex art. 373 c.p.c. spetta esclusivamente alla S.C., nell'ambito del giudizio di legittimità al quale è funzionale la procedura incidentale di sospensione dell'esecuzione. Ne consegue che la richiesta di liquidazione del difensore munito di procura può essere proposta anche del difensore della parte che tale sia stato esclusivamente nel citato sub-procedimento e non già nel giudizio di cassazione, altrimenti non potendo quest'ultimo, ove anticipatario nel predetto sub-procedimmento, beneficiare della distrazione delle spese in suo favore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 373 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21198 del 2015 Rv. 637485 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **26907** *del* **24/10/2018** (Rv. **651141 - 01**)
Presidente: **CHIARINI MARIA MARGHERITA.** *Estensore:* **RAFFAELE FRASCA.** *Relatore:* **RAFFAELE FRASCA.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*
C. *(MASSARI VERALISA) contro* R. *(BASCIANI GIUSEPPE ANDREA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 04/11/2015

100101 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO PER MULTA - ESENZIONE - RICORSO NELL'INTERESSE DELLO STATO Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 - Dovere del giudice di dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato - Portata - Attestazione dell'emissione di sentenza di improcedibilità, inammissibilità o reiezione integrale dell'impugnazione - Sussistenza - Dichiarazione di debenza della doppia contribuzione - Esclusione - Ragioni.

In tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012 che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non impone al giudice di dichiarare, oltre alla ricorrenza di un caso di infondatezza, inammissibilita` o improcedibilita` dell'impugnazione, anche se la parte, in dipendenza di tale esito, sia in concreto tenuta al versamento del contributo, essendo tale accertamento rimesso all'amministrazione giudiziaria e, quindi, al funzionario di cancelleria.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 com. 1 CORTE COST., Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 17 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 18828 del 2015 Rv. 637147 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **26913** *del* **24/10/2018** (Rv. **651170 - 01**)
Presidente: **OLIVIERI STEFANO.** *Estensore:* **FRANCESCA FIECCONI.** *Relatore:* **FRANCESCA FIECCONI.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*
G. *(TOSCHI MARCO) contro* T. *(TORCHIO STEFANO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 28/05/2015

133001 PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE Domanda risarcitoria per inadempimento nei confronti di una compagnia telefonica - Interpretazione della delibera AGCOM n. 182 del 2002 - Tentativo preventivo obbligatorio di conciliazione - Esperimento presso gli organismi Co.re.com - Necessità - Esclusione - Esperibilità presso altri organismi abilitati - Sussistenza.

Ai fini dell'integrazione della condizione di procedibilità della domanda giudiziale relativa a controversie tra gli organismi di telecomunicazione e gli utenti, il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art. 3 dell'Allegato A della Delibera 182/02/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni non deve svolgersi necessariamente dinanzi ai Co.Re.Com., potendo le parti rivolgersi, alternativamente, alle camere di conciliazione istituite presso le Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato, ovvero ad altri organismi che risultino muniti dei requisiti di imparzialità, trasparenza, efficacia ed equità auspicati dalla raccomandazione della Commissione europea 2001-310-CE.

Riferimenti normativi: Legge 31/07/1997 num. 249 art. 1 com. 11 CORTE COST., Legge 31/07/1997 num. 249 art. 1 com. 12 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14103 del 2011 Rv. 619042 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **26958** *del* **24/10/2018** (Rv. **650893 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **ENZO VINCENTI.** *Relatore:* **ENZO VINCENTI.**

P. *(LUNGARINI FABRIZIO) contro* C.
Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE CIVITAVECCHIA, 22/09/2016

127041 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO Danni derivanti dalla circolazione di veicoli - Prescrizione biennale - Più lungo termine prescrizionale previsto per il reato - Applicabilità - Azione di risarcimento del danno proposta da soggetto diverso dalla persona offesa dal reato.

In tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da reato, il più lungo termine previsto dall'art. 2947, comma 3, c.c. è applicabile, indistintamente, a tutti i possibili soggetti attivi della pretesa risarcitoria, e, quindi, sia in caso di domanda proposta dalla vittima diretta o indiretta del reato, sia nell'ipotesi di richiesta proveniente da persone che, pur avendo risentito un danno in conseguenza del fatto reato, non siano titolari dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2947 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 2888 del 2003 Rv. 560725 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 16481 del 2017 Rv. 644954 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **26927** *del* **24/10/2018** (Rv. **650910 - 01**)
Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **LINA RUBINO.** *Relatore:* **LINA RUBINO.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*
L. *(BAU' GIAMPAOLO) contro* B. *(LA SCALA GIUSEPPE FILIPPO MARIA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 11/01/2016

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Opposizione all'esecuzione – Accoglimento dell'opposizione successivo alla chiusura della procedura esecutiva – Azione di ripetizione dell'indebito – Ammissibilità.

Il soggetto espropriato che abbia fatto valere l'illegittimità dell'esecuzione mediante opposizione proposta nel corso del processo esecutivo, ma accolta successivamente alla chiusura dell'esecuzione, può esperire, sul presupposto di tale illegittimità, l'azione di ripetizione dell'indebito nei confronti del creditore al fine ottenere la restituzione di quanto dallo stesso riscosso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20994 del 2018 Rv. 650324 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **26918** *del* **24/10/2018** (Rv. **651332 - 01**)
Presidente: **ARMANO ULIANA.** *Estensore:* **MARIO CIGNA.** *Relatore:* **MARIO CIGNA.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*
C. *(SCAMPOLI ANTONIO SERGIO) contro* C. *(CIPRIETTI SABATINO)*
Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE SEDE DISTACCATA DI ORTONA, 22/10/2015

162007 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE Art. 91 c.p.c. come modificato dalla l. n. 69 del 2009 - Accoglimento parziale della domanda - Compensazione totale o parziale - Legittimità - Condanna dell'attore alle spese sostenute dalla controparte - Esclusione - Limiti – Fattispecie.

Nel regime normativo posteriore alle modifiche introdotte all'art. 91 c.p.c. dalla l. n. 69 del 2009, in caso di accoglimento parziale della domanda il giudice può, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma questa non può essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte, nonostante

l'esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domande respinte, poiché tale condanna è consentita dall'ordinamento solo per l'ipotesi eccezionale di accoglimento della domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa. (Nella specie, la S. C. ha cassato la sentenza rilevando come il tribunale, in seguito al parziale accoglimento dell'appello, ha correttamente valutato l'esito complessivo della lite, senza tuttavia considerare che, in base all'accoglimento solo parziale della domanda, poteva disporre la totale o parziale compensazione delle spese, ma non condannare l'attore, parzialmente vittorioso, al pagamento di parte delle spese sostenute dal convenuto).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1572 del 2018 Rv. 647583 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **26905** *del* **24/10/2018** (Rv. **650935 - 01**)
Presidente: **SPIRITO ANGELO.** *Estensore:* **STEFANO GIAIME GUIZZI.** *Relatore:* **STEFANO GIAIME GUIZZI.** *P.M.* **PATRONE IGNAZIO.** *(Conf.)*
F. *(FIORE STEFANO) contro* U.
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 29/07/2014

089022 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA' IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE Sentenza dichiarativa della prescrizione ex art. 226 del d.lgs. n. 51 del 1998 - Efficacia di giudicato nel processo civile per risarcimento del danno - Esclusione.

La sentenza dichiarativa della estinzione del reato per prescrizione ex art. 226 del d.lgs. n. 51 del 1998 intervenuta prima della instaurazione del dibattimento, non ha efficacia di giudicato nel processo civile per risarcimento del danno, a nulla rilevando il riconoscimento delle attenuanti generiche in quanto avvenuto "in limine litis" e dunque in assenza dell'accertamento incidentale circa la responsabilità dell'imputato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 651 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 art. 226

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1768 del 2011 Rv. 616366 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **26728** *del* **23/10/2018** (Rv. **651140 - 01**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **FRANCESCA FIECCONI.** *Relatore:* **FRANCESCA FIECCONI.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*
G. *(CECCHELLA CLAUDIO) contro* M.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 30/09/2015

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA Aiuto chirurgo componente dell'equipe medica - Responsabilità per omessa acquisizione del consenso informato - Sussistenza - Condizioni.

In tema di omessa acquisizione del consenso medico informato, la responsabilità grava non solo sul capo equipe esecutore dell'operazione ma anche sull'aiuto chirurgo, partecipante ad essa, che abbia in precedenza consigliato al paziente l'esecuzione dell'intervento, in quanto responsabile di non aver assicurato l'informazione dovuta nell'eseguire la propria prestazione consistente nel consigliare l'intervento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1218

Massime precedenti Vedi: N. 2060 del 2018 Rv. 647907 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **26769** *del* **23/10/2018** (Rv. **650892 - 01**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **MARCO DELL'UTRI.** *Relatore:* **MARCO DELL'UTRI.**
S. *(ZENO ZENCOVICH VINCENZO) contro* S. *(SPAGGIARI ROBERTO)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 26/08/2016

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. - Differenze.

In tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 2697 c.c. si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni mentre, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunziare che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall'art. 116 c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5

Massime precedenti Vedi: N. 4699 del 2018 Rv. 647432 - 01, N. 11176 del 2017 Rv. 644208 - 01, N. 13395 del 2018 Rv. 649038 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **26728** *del* **23/10/2018** (Rv. **651140 - 02**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **FRANCESCA FIECCONI.** *Relatore:* **FRANCESCA FIECCONI.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*
G. *(CECCHELLA CLAUDIO) contro* M.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 30/09/2015

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA Intervento chirurgico - Conseguenze - Peggioramento della salute incidente sulla sfera sessuale - Omessa informazione e consenso - - Lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente - Danno immediato e riflesso sul coniuge del paziente - Lesione della sfera sessuale e della relazione della vita di coppia - Risarcibilità in via autonoma - Sussistenza - Fondamento.

In tema di omessa acquisizione del consenso medico informato, qualora risulti accertato, con riferimento alla sottoposizione di uno tra due coniugi ad intervento chirurgico, un peggioramento della salute inerente la sfera sessuale, rientrante nel rischio dell'intervento, sebbene non imputabile a cattiva esecuzione dello stesso, l'altro coniuge che risenta in via immediata o riflessa del danno, in quanto incidente sulla sfera relazionale e sulla vita di coppia, ha diritto al risarcimento del danno che sia conseguenza della condotta di violazione della regola del consenso informato in danno del paziente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1218, Costituzione art. 32

Massime precedenti Vedi: N. 2369 del 2018 Rv. 647593 - 01, N. 19199 del 2018 Rv. 649949 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **26727** *del* **23/10/2018** (Rv. **650909 - 01**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **CHIARA GRAZIOSI.** *Relatore:* **CHIARA GRAZIOSI.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*
L. *(BARRA ELENA) contro* C. *(MATTICOLI MARIO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 20/01/2016

152011 RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) Danno non patrimoniale - Danno biologico terminale e danno morale terminale - Risarcibilità - Condizioni - Fattispecie.

In materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, nel periodo di tempo interposto tra la lesione e la morte ricorre il danno biologico terminale, cioè il danno biologico "stricto sensu" (ovvero danno al bene "salute"), al quale, nell'unitarietà del "genus" del danno non patrimoniale, può aggiungersi un danno morale peculiare improntato alla fattispecie ("danno morale terminale"), ovvero il danno da percezione, concretizzabile sia nella sofferenza fisica derivante dalle lesioni, sia nella sofferenza psicologica (agonia) derivante dall'avvertita imminenza dell'"exitus", se nel tempo che si dispiega tra la lesione ed il decesso la persona si trovi in una condizione di "lucidità agonica", in quanto in grado di percepire la sua situazione ed in particolare l'imminenza della morte, essendo quindi irrilevante, a fini risarcitori, il lasso di tempo intercorso tra la lesione personale ed il decesso nel caso in cui la persona sia rimasta "manifestamente lucida". (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva escluso il diritto al risarcimento del danno, e, quindi, la conseguente trasmissibilità "iure hereditatis", rappresentato dall'agonia, sia sotto il profilo strettamente biologico che sotto quello psicologico-morale, nonostante la lucidità del soggetto, peraltro medico, manifestata dalla descrizione da parte sua della dinamica del sinistro ai sanitari del pronto soccorso).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 32

Massime precedenti Vedi: N. 14940 del 2016 Rv. 640733 - 01, N. 21060 del 2016 Rv. 642934 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15350 del 2015 Rv. 635985 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **26700** *del* **23/10/2018** (Rv. **651166 - 01**)
Presidente: **ARMANO ULIANA.** *Estensore:* **STEFANO GIAIME GUIZZI.** *Relatore:* **STEFANO GIAIME GUIZZI.** *P.M.* **FINOCCHI GHERSI RENATO.** *(Conf.)*
D. *(DAL LAGO UGO) contro* U.
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 27/01/2015

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA Responsabilità contrattuale della struttura sanitaria - Inesatto adempimento della prestazione - Azione di risarcimento del danno - Prova del nesso causale tra aggravamento o insorgenza della malattia e condotta dei sanitari e prova dell'impossibilità della prestazione - Ripartizione del relativo onere tra paziente e struttura - Criteri – Fattispecie.

In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta dalla paziente e dai suoi stretti congiunti, in relazione a un ictus cerebrale che aveva colpito la prima a seguito di un esame angiografico, sul rilievo che era mancata la prova, da parte degli attori, della riconducibilità eziologica della patologia insorta alla condotta dei sanitari, ed anzi la CTU espletata aveva evidenziato l'esistenza

di diversi fattori, indipendenti dalla suddetta condotta, che avevano verosimilmente favorito l'evento lesivo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1256, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 18392 del 2017 Rv. 645164 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **26703** *del* **23/10/2018** (Rv. **651169 - 01**)
Presidente: **CHIARINI MARIA MARGHERITA.** *Estensore:* **RAFFAELE FRASCA.** *Relatore:* **RAFFAELE FRASCA.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Diff.)*
D. *(DE BLASI PAOLO) contro* B. *(ARACHI TOMMASO)*
Cassa senza rinvio, TRIBUNALE LECCE, 25/01/2016

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Opposizione ex art. 617 c.p.c. – Rilievo d'ufficio in cassazione della tardività – Possibilità – Stimolazione del contraddittorio delle parti - Necessità - Esclusione – Fondamento.

100159 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - CASSAZIONE SENZA RINVIO In genere.

Nel giudizio di cassazione la tardività dell'opposizione agli atti esecutivi può essere rilevata d'ufficio senza necessità di stimolare il contraddittorio, atteso che l'art. 382, comma 3, c.p.c. - non modificato dalla legge n. 69 del 2009 - nel disciplinare la statuizione conseguente a tale rilievo, non impone di sottoporre la questione alle parti in quanto costituisce norma speciale sia rispetto all'art. 101, comma 2, c.p.c., sia rispetto all'art. 384, comma 3, c.p.c., il quale si applica nella diversa ipotesi in cui la Corte di cassazione, dopo aver cassato la sentenza, pronuncia nel merito assumendo i poteri del giudice della sentenza cassata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 382 com. 3, Legge 18/06/2009 num. 69 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 17779 del 2011 Rv. 619371 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **26701** *del* **23/10/2018** (Rv. **651167 - 01**)
Presidente: **CHIARINI MARIA MARGHERITA.** *Estensore:* **RAFFAELE FRASCA.** *Relatore:* **RAFFAELE FRASCA.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Diff.)*
P. *(ROMANELLI CHIARA) contro* C. *(BOSSI EUGENIO)*
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE LA SPEZIA, 09/10/2015

173001 TRASCRIZIONE - IN GENERE Art. 2643, n.9, c.c. - Portata - Corrispettivi per l'affitto di azienda comprensiva di beni immobiliari - Inclusione - Ragioni.

L'art. 2643, n. 9, c.c., laddove dispone che sono soggetti a trascrizione "gli atti e le sentenze da cui risulta liberazione o cessione di pigioni o di fitti non ancora scaduti, per un termine maggiore di tre anni", si riferisce anche ai corrispettivi per l'affitto di un'azienda, fra i cui beni sia ricompreso un immobile, in quanto la figura dell'affitto d'azienda, di cui all'art. 2562 c.c., è riconducibile alla fattispecie di locazione indicata dall'art. 1615 c.c. con l'espressione "gestione e godimento della cosa produttiva" e, pertanto, la nozione di "fitto", di sui al citato n. 9, è idonea a comprendere anche il corrispettivo dell'affitto d'azienda (principio enunciato ai sensi dell'art. 363, comma 3, c.p.c., all'esito di una pronuncia di inammissibilità del ricorso).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2643 lett. 9, Cod. Civ. art. 2562, Cod. Civ. art. 1615

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **26702** *del* **23/10/2018** (Rv. **651168 - 01**)

Presidente: **CHIARINI MARIA MARGHERITA.** *Estensore:* **RAFFAELE FRASCA.** *Relatore:* **RAFFAELE FRASCA.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*
Z. *(BOSSO GIUSEPPINO) contro* C. *(MONTELEONE GIANLUCA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 16/02/2016

079114 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - IN GENERE Contestata dichiarazione di terzo ex art. 549 c.p.c. come sostituito dalla legge n. 228 del 2012 – Ordinanza di assegnazione delle somme pignorate previo sommario accertamento della situazione debitoria del dichiarante – Rimedi – Opposizione agli atti esecutivi – Sussistenza – Appello – Esclusione – Ragioni.

079153 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE In genere.

Nella vigenza dell'art. 549 c.p.c. nella formulazione introdotta dalla legge n. 228 del 2012, l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione risolva in via sommaria le questioni relative all'esistenza della posizione debitoria del terzo ed assegni le somme pignorate è impugnabile mediante l'opposizione agli atti esecutivi e non con l'appello - previa qualificazione dell'ordinanza come sentenza sostanziale -, posto che, a differenza del precedente regime giuridico, in forza del quale sulle contestazioni relative alla dichiarazione del terzo occorreva decidere in base ad un ordinario procedimento di cognizione, il nuovo art. 549 c.p.c. abilita lo stesso giudice dell'esecuzione a risolvere dette questioni, all'esito di un accertamento sommario.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 547, Cod. Proc. Civ. art. 549 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21242 del 2016 Rv. 642947 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **26725** *del* **23/10/2018** (Rv. **650908 - 01**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **CHIARA GRAZIOSI.** *Relatore:* **CHIARA GRAZIOSI.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*
C. *(RIENZI CARLO) contro* U. *(PONZANELLI GIULIO)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 01/12/2015

100083 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITA' DEL RICORSO Impugnazioni civili – Ordinanza di inammissibilità dell'azione di classe ex art. 140-bis del d.lgs. n. 206 del 2005 – Ricorso straordinario per cassazione – Inammissibilità – Ragioni - Fattispecie.

L'ordinanza di inammissibilità dell'azione di classe proposta ai sensi dell'art. 140-bis del d.lgs. n. 206 del 2005, adottata dalla corte di appello in sede di reclamo, non ha carattere decisorio e, quindi, non è impugnabile con il ricorso ex art. 111, comma 7, Cost., ove detta azione sia finalizzata ad ottenere la tutela risarcitoria di un pregiudizio subito dai singoli appartenenti alla classe e non anche di un interesse collettivo, essendo il medesimo diritto tutelabile attraverso l'azione individuale. (Nella specie, la S.C. ha escluso che fosse diretta alla tutela di un interesse collettivo l'azione promossa ai sensi dell'art. 140-bis del d.lgs. n. 206 del 2005 al fine di ottenere l'accertamento della responsabilità di una struttura sanitaria per avere esposto una serie di neonati al rischio di contagio da tubercolosi e il risarcimento dei danni subiti, in conseguenza di tale condotta, da uno degli appartenenti alla classe e dal suo rappresentante legale).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 140 bis, Costituzione art. 111 com. 7

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 2610 del 2017 Rv. 642267 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **26553** *del* **22/10/2018** (Rv. **650890 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **GABRIELE POSITANO.** *Relatore:* **GABRIELE POSITANO.**
D. *(D'AIELLO GIAN PAOLO) contro* E.
Regola competenza

013015 ARBITRATO - COMPETENZA - IN GENERE Art. 819 ter c.p.c. - Pluralità di domande - Verifica della competenza per ciascuna di esse - Necessità - Connessione tra le domande - Irrilevanza - Accoglimento del regolamento di competenza - Conseguenze - Separazione di cause - Necessità.

In tema di arbitrato, il primo periodo dell'art. 819 ter, comma 1, c.p.c., nel prevedere che la competenza degli arbitri non è esclusa dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente davanti al giudice ordinario, implica, in riferimento all'ipotesi in cui sia stata proposta una pluralità di domande, che la sussistenza della competenza arbitrale sia verificata con specifico riguardo a ciascuna di esse, non potendosi devolvere agli arbitri (o al giudice ordinario) l'intera controversia in virtù del mero vincolo di connessione; pertanto, ove le domande connesse non diano luogo a litisconsorzio necessario, l'accoglimento del regolamento di competenza comporta la separazione delle cause, ben potendo i giudizi proseguire davanti a giudici diversi in ragione della derogabilità e disponibilità delle norme in tema di competenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 819 ter CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 307 del 2017 Rv. 642728 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **26553** *del* **22/10/2018** (Rv. **650890 - 02**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **GABRIELE POSITANO.** *Relatore:* **GABRIELE POSITANO.**
D. *(D'AIELLO GIAN PAOLO) contro* E.
Regola competenza

013025 ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - INTERPRETAZIONE Clausola arbitrale contenente riferimento a fattispecie astratte - Interpretazione secondo la comune intenzione delle parti - Necessità - Riferimento a definizioni giuridiche - Carattere esclusivo della definizione utilizzata - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

In tema di arbitrato, la portata della convenzione arbitrale che contenga l'indicazione delle liti da devolvere ad arbitri con riferimento a determinate fattispecie astratte, quali ad esempio, l'"interpretazione" e "l'esecuzione" del contratto, va ricostruita, ex art. 1362 c.c., sulla base della comune volontà dei compromettenti, senza limitarsi al senso letterale della parole; sicché, quando la clausola contenga il riferimento a definizioni giuridiche come sintesi del possibile oggetto delle future vertenze, esse non assumono lo scopo di circoscrivere il contenuto della convenzione arbitrale, in quanto un'interpretazione restrittiva della clausola comporterebbe la necessità di sottoporre a due diversi organi (arbitro e giudice ordinario) la decisione di questioni strettamente collegate tra loro con una dilatazione dei tempi di giudizio. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che con clausola compromissoria riferentesi alle controversie scaturenti dall'"interpretazione ed esecuzione del contratto" le parti avessero inteso deferire alla competenza degli arbitri tutte le controversie aventi "causa petendi" in quell'accordo, compresa la domanda di nullità del contratto in quanto tendente a paralizzare l'attuazione di un programma negoziale nonché presupposto implicito di una controversia avente ad oggetto l'esecuzione del contratto).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 807 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 quater

Massime precedenti Vedi: N. 7891 del 2018 Rv. 648308 - 01, N. 4035 del 2017 Rv. 642841 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **26551** *del* **22/10/2018** (Rv. **650889 - 01**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **RAFFAELE FRASCA.** *Relatore:* **RAFFAELE FRASCA.**
I. *(CONDIPODERO GIUSEPPE) contro* U. *(CELONA FRANCESCO)*
Rigetta, TRIBUNALE PATTI, 17/07/2014

079151 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE Trattazione delle opposizioni in materia esecutiva - Riserva a magistrato diverso da quello che ha conosciuto degli atti avverso i quali è proposta opposizione - Portata e conseguenze.

Il disposto dell'art. 186 bis disp. att. c.p.c. è finalizzato ad escludere unicamente la coincidenza fra i magistrati persone fisiche che debbano trattare le due fasi (sommaria e ordinaria) del procedimento di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., e non implica quindi che il magistrato persona fisica cui sia demandata la trattazione della fase di merito dell'opposizione suddetta non possa coincidere con quello designato quale giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 484 c.p.c.

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 186 bis, Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23847 del 2008 Rv. 604630 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **26573** *del* **22/10/2018** (Rv. **650891 - 01**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **COSIMO D'ARRIGO.** *Relatore:* **COSIMO D'ARRIGO.**
S. *(LEANZA RAFFAELE) contro* D. *(MICIONI GIULIO)*
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 05/12/2016

100083 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITA' DEL RICORSO Procedimento di consulenza tecnica preventiva - Potere di statuire sulle spese - Limiti - provvedimento sulle spese a seguito di espletamento della consulenza - Abnormità - Ricorribilità per cassazione - Esclusione - Opposizione all'esecuzione - Ammissibilità - Sindacabilità nel relativo giudizio di merito - Ammissibilità.

130012 PROCEDIMENTI CAUTELARI - ISTRUZIONE PREVENTIVA - ACCERTAMENTO TECNICO In genere.

In tema di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, per effetto del combinato disposto degli artt. 669 septies, comma 2, e 669 quaterdecies c.p.c., il giudice può procedere alla liquidazione delle spese processuali (a carico della parte ricorrente) solamente nei casi in cui dichiari la propria incompetenza o l'inammissibilità del ricorso oppure lo rigetti senza procedere all'espletamento del mezzo istruttorio richiesto; tuttavia, il provvedimento di liquidazione emesso nel caso in cui si dia corso alla consulenza preventiva, pur essendo abnorme, non è comunque impugnabile ex art. 111, comma 7, Cost., in quanto privo dei caratteri della definitività e della decisorietà, essendo, peraltro, sindacabile nel caso in cui venga iniziato il relativo giudizio di merito nonché, se azionato come titolo esecutivo e data la sua natura sommaria, opponibile ex art. 615 c.p.c., come se fosse un titolo esecutivo stragiudiziale, assumendo l'opposizione il valore della "querela nullitatis".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 696 bis, Cod. Proc. Civ. art. 669 septies CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 quaterdecies CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 7

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **25635** *del* **15/10/2018** (Rv. **651370 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **GABRIELE POSITANO.** *Relatore:* **GABRIELE POSITANO.**

E. *(TORELLI GUIDO) contro* F. *(LONER VALENTINA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, 10/12/2016

018077 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE SULLA VITA - A FAVORE DI UN TERZO - DESIGNAZIONE DEL BENEFICIARIO Clausola di attribuzione dell'indennizzo in favore degli eredi legittimi o testamentari - Portata.

Nel contratto di assicurazione per il caso di morte, il beneficiario designato acquista, ai sensi dell'art. 1920, comma 3, c.c., un diritto proprio che trova la sua fonte nel contratto e che non entra a far parte del patrimonio ereditario del soggetto stipulante non potendo, di conseguenza,essere oggetto delle sue (eventuali) disposizioni testamentarie, né di devoluzione agli eredi secondo le regole della successione legittima; sicché la designazione dei terzi beneficiari del contratto, mediante il riferimento alla categoria degli eredi legittimi o testamentari, non vale ad assoggettare il rapporto alle regole della successione ereditaria, trattandosi di una mera indicazione del criterio per la individuazione dei beneficiari medesimi in funzione della loro astratta appartenenza alla categoria dei successori indicata nel contratto, in modo che, qualora i beneficiari siano individuati negli eredi legittimi, gli stessi sono da identificarsi con coloro che, in linea teorica e con riferimento alla qualità esistente al momento della morte dello stipulante, siano i successibili per legge, indipendentemente dalla loro effettiva chiamata all'eredità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1920

Massime precedenti Conformi: N. 26606 del 2016 Rv. 642170 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **25750** *del* **15/10/2018** (Rv. **651371 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **DANILO SESTINI.** *Relatore:* **DANILO SESTINI.**
G. *(NICOLINI ALESSANDRA) contro* A. *(SPINELLI GIORDANO TOMMASO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/03/2017

152004 RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO Disciplina ex art. 1227, comma 2, c.c. - Ambito dei presupposti di applicabilità della stessa - Limiti - Fattispecie.

L'art. 1227, comma 2, c.c., escludendo il risarcimento per il danno che il creditore avrebbe potuto evitare con l'uso della normale diligenza, impone a quest'ultimo una condotta attiva, espressione dell'obbligo generale di buona fede, diretta a limitare le conseguenze dell'altrui comportamento dannoso, intendendosi comprese nell'ambito dell'ordinaria diligenza, a tal fine richiesta, soltanto quelle attività che non siano gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che in un rapporto di somministrazione di energia elettrica eccedesse l'ordinaria diligenza di cui all'art. 1227, comma 2, c.c. l'obbligo, ritenuto dal giudice di merito esigibile dalla somministrata, di predisporre turni di reperibilità notturna e festiva del personale al fine di rendere possibile la riattivazione dei propri macchinari dopo l'interruzione dell'erogazione dell'energia elettrica imputabile alla somministrante).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 18352 del 2004 Rv. 577023 - 01, N. 26639 del 2013 Rv. 628544 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **25631** *del* **15/10/2018** (Rv. **651369 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **MARCO ROSSETTI.** *Relatore:* **MARCO ROSSETTI.**
I. *(SPAZIANI TESTA EZIO) contro* C. *(MICELI TIZIANA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 03/08/2016

133104 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI Domanda di risarcimento danni proposta nell'atto introduttivo - Modificabilità in corso di causa - Limiti - Fattispecie.

In tema di risarcimento dei danni, il principio generale della immodificabilità della domanda originariamente proposta è derogabile soltanto in tre ipotesi: nel caso di riduzione della domanda (riduzione della somma originariamente richiesta), nel caso di danni incrementali (quando il danno originariamente dedotto in giudizio si sia ulteriormente incrementato nel corso dello stesso, ferma l'identità del fatto generatore) e nel caso di fatti sopravvenuti, quando l'attore deduca che, dopo il maturare delle preclusioni, si siano verificati ulteriori danni, anche di natura diversa da quelli descritti con l'atto introduttivo. (In applicazione del principio espresso in massima, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in un giudizio avente ad oggetto il risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale, aveva ritenuto che l'esistenza e l'ammontare del danno andassero valutati con esclusivo riferimento alla data di introduzione del giudizio, non rilevando eventuali pregiudizi sopravvenuti).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3621 del 1980 Rv. 407473 - 01, N. 10045 del 1996 Rv. 500573 - 01, N. 3160 del 1980 Rv. 406955 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **25618** *del* **15/10/2018** (Rv. **651368 - 01**)
Presidente: **ARMANO ULIANA.** *Estensore:* **MARCO ROSSETTI.** *Relatore:* **MARCO ROSSETTI.**
C. *(SASSANI BRUNO NICOLA) contro* F. *(ROSSI PAOLO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 16/03/2016

081181 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - BENI DEL FALLITO - BENI NON COMPRESI Somme spettanti al fallito a titolo di risarcimento del danno biologico o morale - Attribuzione al fallimento - Esclusione - Fattispecie.

Le somme spettanti a persona fisica successivamente fallita, a titolo di risarcimento del danno biologico o del danno morale, attesa la natura strettamente personale, sin dall'origine, del relativo diritto, rientrano nella previsione dell'art. 46, comma 1, n. 2) l. fall. e non possono essere quindi attribuite al fallimento. (In applicazione del predetto principio, la S.C. ha accolto il ricorso con il quale la società ricorrente lamentava di essere stata condannata a pagare il risarcimento del danno c.d. differenziale, vale a dire, l'eccedenza del credito risarcitorio rispetto a quanto pagato dall'Inail, non direttamente all'infortunato, imprenditore individuale, ma alla curatela del fallimento di questi).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 46 lett. 2, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2719 del 2007 Rv. 599851 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **25429** *del* **12/10/2018** (Rv. **651367 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **GABRIELE POSITANO.** *Relatore:* **GABRIELE POSITANO.**
C. *(GUIDONI MAURIZIO) contro* A. *(FRANZOI ANTONIO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 03/05/2017

018154 ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - RIVALSA DELL'ASSICURATORE VERSO L'ASSICURATO Risarcimento del danno senza previo accertamento della responsabilità dell'assicurato - Diritto di rivalsa - Sussistenza - Eccezioni dell'assicurato in ordine alla responsabilità ed all'entità del risarcimento - Onere della prova.

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, la disposizione dell'art. 18, comma 2, della l. n. 990 del 1969 - in base alla quale l'assicuratore, quando non può opporre al danneggiato che agisce direttamente nei suoi confronti eccezioni derivanti dal contratto, ha diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione - trova applicazione anche quando l'assicuratore abbia risarcito il danno sulla base della semplice richiesta del danneggiato, senza il preventivo accertamento della responsabilità dell'assicurato, il quale, peraltro, ove non abbia consentito al pagamento o non abbia partecipato alla transazione, può contrastare la domanda di regresso formulando tutte le possibili eccezioni in ordine alla sua responsabilità ed all'entità del risarcimento, con onere probatorio a suo carico.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 22616 del 2012 Rv. 624471 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **25385** *del* **12/10/2018** (Rv. **651165 - 01**)
Presidente: **SESTINI DANILO.** *Estensore:* **COSIMO D'ARRIGO.** *Relatore:* **COSIMO D'ARRIGO.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*
Q. *(MIRRI PIER PAOLO) contro* U. *(CIAVARDINI FERNANDO)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 15/09/2015

100135 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE Pluralità di difensori - Autenticazione della sottoscrizione - Difensore non iscritto all'albo dei patrocinanti innanzi alla Corte di Cassazione - Nullità del ricorso - Configurabilità - Esclusione - Limiti.

La certificazione dell'autografia della sottoscrizione della parte, apposta sulla procura speciale "ad litem" rilasciata in calce o a margine del ricorso (o del controricorso) per cassazione da parte di avvocato che non sia ammesso al patrocinio innanzi alla S.C,. costituisce una mera irregolarità, che non comporta la nullità della procura, allorché l'atto sia stato firmato anche da altro avvocato iscritto nell'albo speciale e indicato come codifensore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 15718 del 2006 Rv. 592549 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **25373** *del* **12/10/2018** (Rv. **651162 - 01**)
Presidente: **SPIRITO ANGELO.** *Estensore:* **LUIGI ALESSANDRO SCARANO.** *Relatore:* **LUIGI ALESSANDRO SCARANO.** *P.M.* **CERONI FRANCESCA.** *(Conf.)*
E. *(LAGOTETA GIUSEPPE) contro* R. *(TARASCIO GIUSEPPE)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CATANIA, 02/04/2015

148056 RESPONSABILITA' CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - IN GENERE Presupposto - Preposto - Condizioni - Rapporto di dipendenza - Irrilevanza - Fattispecie in tema di responsabilità del custode di linea elettrica.

In tema di responsabilità dei padroni e dei committenti ai sensi dell'art. 2049 c.c., il soggetto che, nell'espletamento della propria attività, si avvale dell'opera di terzi assume il rischio connaturato alla loro utilizzazione e, pertanto, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, ancorché non siano alle proprie dipendenze. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inidoneo ad escludere la responsabilità del custode della linea elettrica per la folgorazione occorsa ad un proprio dipendente durante un intervento di riparazione, il fatto che il materiale - cd. "cavallotto" - all'origine del sinistro fosse stato dimenticato sulla linea elettrica da un appaltatore dello stesso custode).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2049

Massime precedenti Vedi: N. 12833 del 2014 Rv. 631719 - 01, N. 22619 del 2012 Rv. 624446 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **25370** *del* **12/10/2018** (Rv. **651331 - 01**)
Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **STEFANO GIAIME GUIZZI.** *Relatore:* **STEFANO GIAIME GUIZZI.** *P.M.* **BASILE TOMMASO.** *(Conf.)*
P. *(MEREU ANNA LUCIA) contro* N. *(GARUTTI MASSIMO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 12/01/2015

152021 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA' PERSONALE - PERMANENTE Danno patrimoniale da incapacità lavorativa - Vittima percettore di reddito - Liquidazione - Criterio del triplo della pensione sociale - Esclusione - Ambito applicativo del suddetto criterio - Reddito modesto o sporadico - Sussistenza - Fattispecie.

La liquidazione del danno patrimoniale da incapacità lavorativa, patito in conseguenza di un sinistro stradale da un soggetto percettore di reddito da lavoro, deve avvenire ponendo a base del calcolo il reddito effettivamente perduto dalla vittima, e non il triplo della pensione sociale (oggi, assegno sociale). Il ricorso a tale ultimo criterio, ai sensi dell'art. 137 c.ass., può essere consentito solo quando il giudice di merito accerti, con valutazione di fatto non sindacabile in sede di legittimità, che la vittima al momento dell'infortunio godeva sì un reddito, ma questo era talmente modesto o sporadico da rendere la vittima sostanzialmente equiparabile ad un disoccupato. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva liquidato il danno patrimoniale futuro da incapacità lavorativa con il criterio di cui all'art. 137 c.ass., pur percependo la vittima al momento del sinistro un reddito da tersicorea che, peraltro, verosimilmente, negli anni a venire sarebbe cresciuto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decreto Legge 07/09/2005 num. 209 art. 137

Massime precedenti Conformi: N. 8896 del 2016 Rv. 639896 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **25366** *del* **12/10/2018** (Rv. **651463 - 02**)
Presidente: **SPIRITO ANGELO.** *Estensore:* **STEFANO GIAIME GUIZZI.** *Relatore:* **STEFANO GIAIME GUIZZI.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
B. *(BOLOGNI VITTORIO) contro* D. *(MARTINI FILIPPO)*
Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE PRATO, 22/12/2014

018149 ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - IN GENERE Procedura di risarcimento diretto ex art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005 - Mancato pagamento di premi successivi al primo - Applicabilità dell'art. 1901, comma 2, c.c. - Conseguenze.

In tema di assicurazione della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, anche in caso di applicazione della procedura di risarcimento diretto ex art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005 opera il disposto dell'art. 1901, comma 2, c.c., sicché, ove ove il sinistro si sia verificato posteriormente alla scadenza del termine per il pagamento di premi successivi al primo, l'assicurazione resta sospesa solo dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 149 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 30552 del 2017 Rv. 647190 - 01, N. 20374 del 2015 Rv. 637462 - 01

--***Massime successive: Vedi***

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **25374** *del* **12/10/2018** (Rv. **651163 - 01**)
Presidente: **SPIRITO ANGELO.** *Estensore:* **LUIGI ALESSANDRO SCARANO.** *Relatore:* **LUIGI ALESSANDRO SCARANO.** *P.M.* **CERONI FRANCESCA.** *(Conf.)*
M. *(VICICONTE GAETANO) contro* B. *(DE MICHELE STEFANIA)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 20/04/2015

057001 CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE Intermediari finanziari - Responsabilità verso i terzi per fatto del promotore finanziario - Nesso di occasionalità necessaria - Condizione necessaria e sufficiente - Anomalie nella condotta del risparmiatore - Interruzione - Condizioni – Onere della prova - Fattispecie.

148056 RESPONSABILITA' CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - IN GENERE In genere.

148058 RESPONSABILITA' CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - ESERCIZIO DELLE INCOMBENZE - MANSIONI AFFIDATE In genere.

In tema di contratti di intermediazione finanziaria, la responsabilità dell'intermediario ai sensi dell'art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 58 del 1998, per i danni arrecati ai terzi dai propri promotori finanziari, deve essere esclusa ove il danneggiato ponga in essere una condotta agevolatrice che presenti connotati di anomalia, vale a dire, se non di collusione, quanto meno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore, verificandosi in tal caso l'interruzione del nesso di occasionalità necessaria tra il fatto produttivo di danno e l'esercizio delle mansioni cui il promotore finanziario sia adibito, costituente condizione necessaria e sufficiente della responsabilità oggettiva del preponente. Incombe sull'investitore l'onere di provare l'illiceità della condotta del promotore, mentre spetta all'intermediario quello di dimostrare che l'illecito sia stato consapevolmente agevolato dall'investitore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto l'estraneità dell'intermediario rispetto alla condotta illecita posta in essere dal proprio promotore finanziario ai danni di risparmiatori che avevano consegnato direttamente al promotore, loro congiunto, rilevanti somme senza chiedere copia del contratto di gestione sottoscritto dall'intermediario e senza verificare personalmente, presso la sede di quest'ultimo, l'esistenza di un conto di gestione e delle specifiche operazioni finanziarie all'origine dei profitti riportati nei prospetti contabili ricevuti direttamente dal promotore e da questi falsificati).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 31, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 18928 del 2017 Rv. 645487 - 02

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **25378** *del* **12/10/2018** (Rv. **651164 - 01**)
Presidente: **OLIVIERI STEFANO.** *Estensore:* **IRENE AMBROSI.** *Relatore:* **IRENE AMBROSI.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*
D. *(BELTRAME ALESSANDRO) contro* C. *(PADOVINI FABIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 21/09/2015

159426 SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - NORME APPLICABILI - RAPPORTI CON I TERZI - MANCATA REGISTRAZIONE - RESPONSABILITA' DEI SOCI - ESCUSSIONE PREVENTIVA DEL PATRIMONIO SOCIALE Beneficio limitato alla fase esecutiva - Azione di cognizione - Ammissibilità.

Il beneficio d'escussione previsto dall'art. 2304 c.c. ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo

avere agito infruttuosamente sui beni della società, ma non impedisce allo stesso creditore d'agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, sia per poter iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili di quest'ultimo, sia per poter agire in via esecutiva contro il medesimo, senza ulteriori indugi, una volta che il patrimonio sociale risulti incapiente o insufficiente al soddisfacimento del suo credito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2304, Cod. Civ. art. 2818

Massime precedenti Conformi: N. 1040 del 2009 Rv. 606371 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **25157** *del* **11/10/2018** (Rv. **651159 - 01**)
Presidente: **SESTINI DANILO.** *Estensore:* **COSIMO D'ARRIGO.** *Relatore:* **COSIMO D'ARRIGO.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*
B. *(VAGNI LAURA) contro* U.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 05/08/2015

152011 RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) Danno biologico trasmissibile "iure successionis" - Liquidazione - Criteri - Riferimento alla durata probabile della vita - Esclusione - Riferimento alla durata effettiva della vita – Inapplicabilità del criterio - Fattispecie relativa ad un danneggiato ultranovantenne.

In ipotesi di morte del danneggiato per cause indipendenti dal fatto illecito subito, il principio secondo il quale il danno non patrimoniale trasmissibile "iure successionis" va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato, e non a quella probabile, assume rilievo solo nel caso in cui il decesso sia avvenuto in età precoce rispetto all'ordinaria aspettativa di vita, atteso che, nel caso opposto, il punto-base di riferimento per la liquidazione del danno tiene già conto delle ridottissime aspettative di vita del danneggiato, sicchè nessuna ulteriore riduzione deve essere applicata in considerazione dell'intervenuto decesso (nella specie sopraggiunto in corso di causa, all'età di 96 anni).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 679 del 2016 Rv. 638672 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **25167** *del* **11/10/2018** (Rv. **651160 - 01**)
Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **GABRIELE POSITANO.** *Relatore:* **GABRIELE POSITANO.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Conf.)*
S. *(MORBIDELLI GIUSEPPE) contro* C. *(PERUZZI SERGIO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 13/05/2016

018088 ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE "Broker" assicurativo - Legge n. 792 del 1984 - Attività di intermediazione - Nozione - Contenuto - Fattispecie.

Alla luce della complessiva disciplina di cui alla l. n. 792 del 1984 (artt. 1, 4 lett. f) e g), 5 lett. e) ed f), 8), il "broker" assicurativo svolge – accanto all'attività imprenditoriale di mediatore di assicurazione e riassicurazione - un'attività di collaborazione intellettuale con l'assicurando nella fase che precede la messa in contatto con l'assicuratore, durante la quale non è equidistante dalle parti, ma agisce per iniziativa dell'assicurando e come consulente dello stesso, analizzando i modelli contrattuali sul mercato, rapportandoli alle esigenze del cliente, allo scopo di riuscire ad ottenere una copertura assicurativa il più possibile aderente a tali esigenze e, in generale, mirando a collocarne i rischi nella maniera e alle condizioni più convenienti per lui; peraltro, tale attività di collaborazione non investe solo la fase genetica del rapporto, ma consiste anche nell'assistenza durante l'esecuzione e la gestione contrattuale. (In applicazione di tale principio la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, la quale aveva negato ad una società di

intermediazione nel settore assicurativo il diritto a conseguire le provvigioni quale "broker" per i rinnovi di polizza, in quanto la prevista possibilità di rinnovo automatico non richiedeva ulteriore mediazione, omettendo però di considerare il ruolo professionale del "broker" nelle attività successive alla mera conclusione del contratto).

Riferimenti normativi: Legge 26/11/1984 num. 792 art. 1, Legge 26/11/1984 num. 792 art. 4, Legge 26/11/1984 num. 792 art. 5, Legge 26/11/1984 num. 792 art. 8

Massime precedenti Vedi: N. 12973 del 2010 Rv. 612999 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **25170** *del* **11/10/2018** (Rv. **651161 - 02**)
Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **AUGUSTO TATANGELO.** *Relatore:* **AUGUSTO TATANGELO.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*
G. *(PORCACCHIA GIANGUIDO) contro* S. *(BOIARDI GIORGIO RICCARDO)*
Cassa senza rinvio, TRIBUNALE SANTA MARIA CAPUA VETERE, 25/07/2016

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE All'esecuzione o agli atti esecutivi - Proposizione nel corso del procedimento esecutivo - Forme - Mancata osservanza - Conseguenze - Nullità - Sanatoria per raggiungimento dello scopo - Condizioni.

L'atto introduttivo dell'opposizione esecutiva successiva all'inizio dell'esecuzione (ex artt. 615, comma 2, 617, comma 2, e 618, nonché 619, c.p.c..) che eventualmente si discosti dal modello legale (il quale richiede un ricorso direttamente rivolto al giudice dell'esecuzione, da depositarsi quindi nel fascicolo dell'esecuzione già pendente e non da iscriversi nel ruolo contenzioso civile) è nullo, ma la nullità resta sanata, per raggiungimento dello scopo, se l'atto sia depositato nel fascicolo dell'esecuzione e/o comunque pervenga nella sfera di conoscibilità del giudice dell'esecuzione, anche su disposizione di un giudice diverso, che ne rilevi la suddetta nullità, o su richiesta della parte opponente; in tal caso, la sanatoria opera con effetto dalla data in cui sia emesso il provvedimento che dispone l'inserimento dell'atto nel fascicolo dell'esecuzione ovvero dalla data, se anteriore, della richiesta dell'opponente; laddove il mancato tempestivo inserimento nel fascicolo dell'esecuzione non sia imputabile alla parte opponente ma ad un errore della cancelleria, gli effetti della proposizione della domanda resteranno quelli del deposito dell'atto presso l'ufficio giudiziario, tenuto conto che la cancelleria è tenuta ad inserire nel fascicolo dell'esecuzione tutti gli atti che siano oggettivamente interpretabili come diretti al giudice dell'esecuzione, indipendentemente dalla loro forma o dalla loro iscrizione a ruolo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 486, Cod. Proc. Civ. art. 615 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 27162 del 2006 Rv. 594120 - 01, N. 26501 del 2017 Rv. 646834 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **25154** *del* **11/10/2018** (Rv. **651158 - 01**)
Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **LUIGI ALESSANDRO SCARANO.** *Relatore:* **LUIGI ALESSANDRO SCARANO.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*
D. *(CASALE MAURO) contro* D. *(MIGNONE ALBERTO)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 13/05/2013

140064 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - OMESSA PRONUNCIA Mancato esame di eccezioni processuali di rito - Vizio di omessa pronuncia - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.

Il vizio di omessa pronunzia è configurabile solo nel caso di mancato esame di questioni di merito, e non anche di eccezioni pregiudiziali di rito. (Fattispecie relativa al mancato esame, da parte

della sentenza impugnata, di una eccezione di inammissibilità dell'intervento del terzo per asserita "errata costituzione" di quest'ultimo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 267

Massime precedenti Conformi: N. 1876 del 2018 Rv. 647132 - 01

--***Massime successive: Conformi***

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **25170** *del* **11/10/2018** (Rv. **651161 - 01**)
Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **AUGUSTO TATANGELO.** *Relatore:* **AUGUSTO TATANGELO.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*
G. *(PORCACCHIA GIANGUIDO) contro* S. *(BOIARDI GIORGIO RICCARDO)*
Cassa senza rinvio, TRIBUNALE SANTA MARIA CAPUA VETERE, 25/07/2016

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE All'esecuzione o agli atti esecutivi - Fase preliminare sommaria - Necessaria e inderogabile - Fondamento - Mancanza - Conseguenze.

La preliminare fase sommaria delle opposizioni esecutive (successive all'inizio dell'esecuzione) davanti al giudice dell'esecuzione (ai sensi degli artt. 615, comma 2, 617, comma 2, e 618, nonché 619, c.p.c.) è necessaria ed inderogabile, in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario; la sua omissione, come il suo irregolare svolgimento, laddove abbia impedito la regolare instaurazione del contraddittorio nell'ambito del processo esecutivo ed il preventivo esame dell'opposizione da parte del giudice dell'esecuzione - non solo in vista di eventuali richieste cautelari di parte, ma anche dell'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi diretti a regolare il corso dell'esecuzione - determina l'improponibilità della domanda di merito e l'improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 7997 del 2015 Rv. 635096 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **24867** *del* **09/10/2018** (Rv. **651366 - 01**)
Presidente: **ARMANO ULIANA.** *Estensore:* **COSIMO D'ARRIGO.** *Relatore:* **COSIMO D'ARRIGO.**
N. *(CATTIVERA GIOVANNI) contro* I. *(TORTORICI GIANCARLO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/02/2016

079113 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO Esecuzione presso terzi - Accertamento dell'obbligo del terzo – Rapporti tra creditore procedente e terzo pignorato - Quietanza - Valore probatorio - Portata - Condizioni - Fattispecie.

138122 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - SCRITTURE DI TERZI In genere.

In sede di accertamento dell'obbligo del terzo pignorato (sia nel giudizio a cognizione piena previsto dall'art. 548 c.p.c. fino al 31 dicembre 2012, sia in quello a cognizione sommaria oggi regolato dall'art. 549 c. p. c.), il creditore procedente, che non agisce in nome e per conto del proprio debitore bensì "iure proprio", è terzo rispetto ai rapporti intercorsi fra il debitore esecutato e il "debitor debitoris". Ne consegue che la quietanza di pagamento rilasciata dal

debitore al terzo pignorato può essergli opposta solamente a condizione che abbia, ai sensi dell'art. 2704 c.c., data certa anteriore alla notificazione dell'atto di pignoramento. E comunque, quand'anche gli sia opponibile, trattandosi di "res inter alios acta", la quietanza non gode del valore probatorio privilegiato di cui all'art. 2702 c.c. ma, avendo il valore probatorio meramente indiziario di una prova atipica, può essere liberamente contestata dal creditore procedente e contribuisce a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo. (Nella fattispecie, la S.C. ha affermato, sulla base dei principi di cui in massima, che la quietanza di pagamento depositata presso il protocollo di un ente comunale lo stesso giorno della notifica del pignoramento, indicante una data di rilascio anteriore a tale giorno, non è opponibile al creditore, ma deve essere prudentemente apprezzata dal giudice anche alla luce della documentazione contabile da cui risulti l'effettivo pagamento delle somme quietanzate).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2702, Cod. Civ. art. 2704, Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 549 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 214

Massime precedenti Conformi: N. 6760 del 2014 Rv. 630199 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 21737 del 2016 Rv. 642626 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15169 del 2010 Rv. 613799 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **24519** *del* **05/10/2018** (Rv. **651134 - 01**)
Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **STEFANO GIAIME GUIZZI.** *Relatore:* **STEFANO GIAIME GUIZZI.**
G. *(RAMPELLI ELISABETTA) contro* C. *(ALECCE PATRIZIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/03/2015

026068 AVVOCATO E PROCURATORE - RESPONSABILITA' CIVILE - ERRORI ED OMISSIONI Responsabilità dell'avvocato per omessa conversione di un sequestro conservativo in pignoramento – Alienazione a terzi del bene sequestrato trascritta dopo la trascrizione del sequestro - Perdita di efficacia del sequestro – Domanda risarcitoria del cliente – Efficienza causale dell'inadempimento del legale rispetto al danno lamentato – Sussistenza – Fondamento.

In tema di responsabilità professionale dell'avvocato, viene meno ai propri obblighi di diligenza il legale che, dopo aver trascritto, in favore del cliente, un sequestro conservativo su un immobile, successivamente alienato dal debitore, non provveda agli adempimenti necessari per la conversione del sequestro in pignoramento, al fine di rendere inopponibile al creditore la suddetta alienazione, ai sensi dell'art. 2906, comma 1, c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1176 com. 2, Cod. Civ. art. 2906

Massime precedenti Vedi: N. 19216 del 2013 Rv. 627847 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **24534** *del* **05/10/2018** (Rv. **651139 - 01**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **GABRIELE POSITANO.** *Relatore:* **GABRIELE POSITANO.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Diff.)*
S. *(BALENA GIANPIERO) contro* B. *(BERTI CESARE)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 27/10/2016

104023 LOCAZIONE - DISDETTA Sentenza di accertamento della futura scadenza convenzionale - Potere di provocare la cessazione del contratto prima della data accertata - Sussistenza - Potere di impedire il verificarsi della scadenza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

Il giudicato formatosi sull'accertamento della futura data di scadenza di un contratto di locazione lascia inalterato il potere delle parti di provocare la cessazione degli effetti del contratto, prima della scadenza, al verificarsi di altri presupposti, trattandosi di un diritto diverso da quello

accertato, riconosciuto dal contratto o dalla legge senza alcuna incompatibilità con la scadenza accertata; al contrario, se il conduttore, che sia stato convenuto in giudizio per la convalida della licenza per finita locazione, intenda esercitare il proprio diritto di impedire il verificarsi della scadenza naturale del contratto, è tenuto a farlo in quel processo, trattandosi di un fatto impeditivo del diritto fatto valere dal locatore, restando altrimenti precluso dal giudicato l'accertamento di una data di scadenza diversa da quella accertata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte d'appello che, a fronte di una sentenza, passata in giudicato, con la quale la data di scadenza di un contratto di locazione era stata fissata al 31.12.2018, aveva negato che il conduttore potesse far valere l'ulteriore rinnovazione del contratto, con nuova scadenza al 31.12.2024, nell'ambito del successivo giudizio intentato dal locatore per la convalida dell'intimazione per finita locazione).

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 27 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 28, Cod. Proc. Civ. art. 657 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **24568** *del* **05/10/2018** (Rv. **651155 - 01**)
Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **ANTONELLA DI FLORIO.** *Relatore:* **ANTONELLA DI FLORIO.** *P.M.* **PATRONE IGNAZIO.** *(Conf.)*
S. *(BINI GIULIO) contro* R. *(LILLI FRANCESCO)*
Dichiara improcedibile, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 09/03/2017

100090 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 030765/2017 64702901

Massime precedenti Conformi: N. 30765 del 2017 Rv. 647029 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **24570** *del* **05/10/2018** (Rv. **651156 - 01**)
Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **PAOLO PORRECA.** *Relatore:* **PAOLO PORRECA.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*
I. *(VANTAGGIATO LUIGI) contro* C.
Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE TEMPIO PAUSANIA, 14/12/2016

079082 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - TRASFERIMENTO Condizioni stabilite dal giudice dell'esecuzione - Rispetto - Necessità – Sopravvenuta modifica delle norme relative alla vendita - Applicabilità - Condizioni.

In tema di espropriazione immobiliare, la sopravvenuta modifica delle norme relative alla vendita, nei limiti in cui essa sia applicabile per espressa opzione legislativa di disciplina transitoria (nel caso di specie in relazione alla possibilità di aggiudicazione a prezzo ribassato ai sensi dell'art. 572, comma 3, c.p.c.), diviene parte del regime proprio del relativo subprocedimento solo se richiamata nella sottesa ordinanza, ovvero imposta dall'esito della sua fondata impugnazione, attesa la necessaria immutabilità delle iniziali condizioni del subprocedimento di vendita, perché finalizzata a mantenere la parità di quelle condizioni tra i partecipanti alla gara in uno all'affidamento di ognuno di loro sulle stesse.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 572, Decreto Legge 27/06/2015 num. 83 art. 23 com. 9, Legge 06/08/2015 num. 132 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 9255 del 2015 Rv. 635283 - 01, N. 11171 del 2015 Rv. 635438 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **24548** *del* **05/10/2018** (Rv. **651154 - 01**)
Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** *Estensore:* **FRANCESCO MARIA CIRILLO.** *Relatore:* **FRANCESCO MARIA CIRILLO.** *P.M.* **SGROI CARMELO.** *(Conf.)*
A. *(TODARO SABRINA) contro* G.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE TORINO, 03/02/2016

018155 ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - IN GENERE Richiesta di risarcimento inviata alla propria impresa di assicurazioni e, per conoscenza, a quella dell'altro veicolo - Azione diretta del danneggiato nei confronti di quest'ultima - Ammissibilità.

Nell'assicurazione per la responsabilità civile degli autoveicoli, ove il danneggiato abbia inviato la richiesta di risarcimento dei danni alla propria impresa di assicurazione, secondo il modello dell'art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005, e per conoscenza all'impresa di assicurazione dell'altro veicolo coinvolto, una volta decorsi i termini di cui all'art. 145 del medesimo decreto, qualora la fase stragiudiziale non si concluda con un esito positivo, si può proporre la domanda giudiziale anche nei confronti dell'impresa assicuratrice dell'altro veicolo coinvolto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 145 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 149 CORTE COST.

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **24522** *del* **05/10/2018** (Rv. **651135 - 01**)
Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **STEFANO GIAIME GUIZZI.** *Relatore:* **STEFANO GIAIME GUIZZI.**
H. *(MARTINI FILIPPO) contro* I. *(COLINI CLAUDIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO TRENTO, 29/01/2015

152004 RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO Violazione da parte del creditore del dovere di attivarsi secondo correttezza e buona fede – Necessità – Limiti - Fattispecie relativa a responsabilità professionale le cui conseguenze dannose sarebbero state neutralizzabili con l'esperimento di azione giudiziaria.

Ai fini della determinazione del danno risarcibile, la valutazione del comportamento del danneggiato volto a limitare le conseguenze dannose dell'altrui inadempimento, ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c., deve essere effettuata alla stregua dell'art. 1375 c.c., e quindi del principio dell'"apprezzabile sacrificio", e comporta che il creditore sia tenuto anche a una condotta attiva o positiva, la quale però non sia gravosa o tale da determinare notevoli rischi o rilevanti sacrifici. (Nella specie, a fronte della responsabilità professionale di un ragioniere nella redazione dell'istanza di partecipazione al c.d. condono tombale del 2002, alla quale era conseguita l'impossibilità, per il contribuente, di usufruire dei benefici ex art. 9 della l. n. 289 del 2002, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso qualsivoglia efficacia causale, ai fini della riduzione del danno ex art. 1227, comma 2, c.c., alla decisione del contribuente di addivenire ad una conciliazione giudiziale con l'amministrazione finanziaria, così rinunciando a coltivare il processo nel quale sarebbe stato possibile conseguire il riconoscimento del carattere materiale dell'errore del professionista).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 20684 del 2009 Rv. 609436 - 01, N. 14853 del 2007 Rv. 597844 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **24538** *del* **05/10/2018** (Rv. **651152 - 01**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **MARILENA GORGONI.** *Relatore:* **MARILENA GORGONI.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Conf.)*
Q. *(COLUCCI ANGELO) contro* S. *(MARTIGNETTI MARIA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 10/05/2016

133135 PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - ISTRUTTORE - POTERI E OBBLIGHI - PROVE Giudizio sommario di cognizione - Conversione del rito ex art. 702 ter, comma 3, c.p.c. - Presupposti - Natura dell'istruttoria da compiere – Valutazione del giudice – Necessità - Carenza delle deduzioni istruttorie - Irrilevanza - Fondamento.

La valutazione, da parte del giudice, della necessità di un'istruzione non sommaria, ai fini della conversione del rito ex art. 702 ter, comma 3, c.p.c., presuppone pur sempre che le parti – e in primo luogo il ricorrente – abbiano dedotto negli atti introduttivi tutte le istanze istruttorie che ritengano necessarie per adempiere all'onere probatorio ex art. 2967 c.c., non potendosi attribuire a tale decisione la funzione di rimetterle in termini per la formulazione delle deduzioni istruttorie, che siano state omesse o insufficientemente articolate "in limine litis".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 702 ter com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 4485 del 2014 Rv. 629600 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **24523** *del* **05/10/2018** (Rv. **651136 - 01**)
Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **STEFANO GIAIME GUIZZI.** *Relatore:* **STEFANO GIAIME GUIZZI.**
M. *(DRAGONE MASSIMO) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 13/04/2016

133042 PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE Danni da emotrasfusioni - Giudizio di accertamento del diritto all'indennizzo ai sensi della l. n. 210 del 1992 - Declaratoria di cessazione della materia del contendere a seguito dell'accoglimento del ricorso esperito in via amministrativa - Efficacia di giudicato nel giudizio risarcitorio promosso contro il Ministero della Salute - Sussistenza - Fondamento.

152001 RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE In genere.

In tema di danni da emotrasfusioni, la pronuncia di cessazione della materia del contendere, emessa nel giudizio intentato contro il Ministero della Salute per il riconoscimento dell'indennizzo di cui alla l. n. 210 del 1992, sul presupposto dell'accoglimento del ricorso amministrativo avverso il corrispondente diniego, ha efficacia di giudicato, circa la sussistenza del nesso causale tra le trasfusioni praticate al paziente e la patologia dallo stesso contratta, nel successivo giudizio di risarcimento del danno promosso contro il Ministero della Salute, sussistendo l'identità di parti che costituisce presupposto indispensabile per la configurazione del fenomeno del giudicato esterno.

Riferimenti normativi: Legge 25/02/1992 num. 210 art. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1695 del 2018 Rv. 646920 - 01, N. 12009 del 2017 Rv. 644396 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **24545** *del* **05/10/2018** (Rv. **651153 - 01**)
Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** *Estensore:* **FRANCESCO MARIA CIRILLO.** *Relatore:* **FRANCESCO MARIA CIRILLO.** *P.M.* **SGROI CARMELO.** *(Conf.)*
A. *(FABRICATORE CLAUDIO) contro* B. *(POLIZIO LICIA)*
Rigetta, TRIBUNALE NAPOLI, 01/09/2014

027007 AVVOCATURA DELLO STATO - RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELLO STATO E DELLE REGIONI Aziende ospedaliere universitarie – Patrocinio autorizzato – Applicabilità – Derogabilità - Condizioni - Fondamento.

Le aziende ospedaliere universitarie sono soggette all'applicazione dei principi che, ai sensi dell'art. 43 del r.d. n. 1611 del 1933, come modificato dall'art. 11 della l. n. 103 del 1979,

regolano il "patrocinio autorizzato" delle università, spettante per legge all'Avvocatura dello Stato, in considerazione del rapporto di piena osmosi e di sostanziale cogestione che lega dette aziende alle università; pertanto, la facoltà di derogare a tale patrocinio per avvalersi dell'opera di un avvocato del libero foro è subordinata, anche per le aziende ospedaliere universitarie, alle condizioni previste dalla norma citata, a nulla rilevando che il loro legale rappresentante non abbia un organo di vigilanza cui sottoporre la relativa delibera (come avviene per il rettore dell'università rispetto al consiglio di amministrazione dell'ateneo).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 43, Regio Decr. 31/08/1933 num. 1592 art. 12, Legge 03/04/1979 num. 103 art. 11, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 21/12/1999 num. 517 art. 2

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24876 del 2017 Rv. 645661 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **24529** *del* **05/10/2018** (Rv. **651137 - 02**)
Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **STEFANO OLIVIERI.** *Relatore:* **STEFANO OLIVIERI.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Diff.)*
B. *(ZAULI CARLO) contro* T. *(CAMPISI PAOLO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 23/09/2014

133225 PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA Riunione di cause identiche - Autonomia delle cause - Decadenze processuali verificatesi nel primo giudizio - Superamento attraverso la trattazione del secondo giudizio - Esclusione - Fondamento.

Le decadenze processuali verificatesi nel giudizio di primo grado non possono essere aggirate dalla parte che vi sia incorsa mediante l'introduzione di un secondo giudizio identico al primo e a questo riunito, in quanto la riunione di cause identiche non realizza una vera e propria fusione dei procedimenti, tale da determinarne il concorso nella definizione dell'effettivo "thema decidendum et probandum", restando anzi intatta l'autonomia di ciascuna causa. Ne consegue che, in tale evenienza, il giudice - in osservanza del principio del "ne bis in idem" e allo scopo di non favorire l'abuso dello strumento processuale e di non ledere il diritto di difesa della parte in cui favore sono maturate le preclusioni - deve trattare soltanto la causa iniziata per prima, decidendo in base ai fatti tempestivamente allegati e al materiale istruttorio in essa raccolto, salva l'eventualità che, non potendo tale causa condurre ad una pronuncia sul merito, venga meno l'impedimento alla trattazione della causa successivamente instaurata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 273

Massime precedenti Conformi: N. 567 del 2015 Rv. 633952 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **24529** *del* **05/10/2018** (Rv. **651137 - 01**)
Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **STEFANO OLIVIERI.** *Relatore:* **STEFANO OLIVIERI.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Diff.)*
B. *(ZAULI CARLO) contro* T. *(CAMPISI PAOLO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 23/09/2014

133178 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - VOLONTARIO - PRINCIPALE Facoltà di intervento "rebus sic stantibus" - Art. 268, comma 2, c.p.c. - Questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost. - Manifesta infondatezza - Fondamento.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 268, comma 2, c.p.c., in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., dal momento che la necessità per il terzo, che intervenga in un processo già iniziato, di parteciparvi "rebus sic stantibus", senza poter incidere sullo sviluppo delle fasi processuali, non costituisce ostacolo alla tutela effettiva del suo diritto,

essendogli consentito di far valere le proprie ragioni, in condizione di piena eguaglianza con le altre parti, mediante la proposizione di un autonomo giudizio o dell'opposizione ex art. 404 c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 268 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111

Massime precedenti Vedi: N. 25798 del 2015 Rv. 638291 - 01, N. 20882 del 2018 Rv. 650431 - 02

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **24532** *del* **05/10/2018** (Rv. **651138 - 01**)
Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **CHIARA GRAZIOSI.** *Relatore:* **CHIARA GRAZIOSI.** *P.M.* **BASILE TOMMASO.** *(Conf.)*
M. *(BASSANO PAOLO) contro* I. *(GHINELLI MAURIZIO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 01/09/2015

058260 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA Clausola risolutiva espressa - Presupposti di applicazione - Inadempimento della controparte di chi se ne avvale - Insussistenza - Conseguenze - Riconducibilità della clausola all'art. 1353 c.c. – Condizioni - Fattispecie relativa ad un comodato di impianto di distribuzione di carburante.

Presupposto per l'applicazione della clausola risolutiva espressa è l'inadempimento della controparte di chi se ne avvale; ove tale inadempimento non sussista, la clausola può rilevare alla stregua di condizione risolutiva ex art. 1353 c.c., purché l'evento cui si riferisce sia sufficientemente determinato, e non rimesso alla mera volontà di una parte.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1456, Cod. Civ. art. 1353

Massime precedenti Vedi: N. 4796 del 2016 Rv. 639187 - 01, N. 20854 del 2014 Rv. 632838 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **24571** *del* **05/10/2018** (Rv. **651157 - 01**)
Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **PAOLO PORRECA.** *Relatore:* **PAOLO PORRECA.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*
A. *(SASSO GENNARO) contro* D. *(DE CESARE VINCENZO PAOLO)*
Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE SALERNO, 06/04/2017

162001 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE Liquidazione - Funzione - Accertamento strumentale alla distribuzione del ricavato – Efficacia esecutiva e di giudicato – Esclusione - Conseguenze – Irripetibilità delle spese rimaste insoddisfatte.

Il giudice dell'esecuzione, quando provvede alla distribuzione o assegnazione del ricavato o del pignorato al creditore procedente e ai creditori intervenuti, determinando la parte a ciascuno spettante per capitale, interessi e spese, effettua accertamenti funzionali alla soddisfazione coattiva dei diritti fatti valere nel processo esecutivo e, conseguentemente, il provvedimento di liquidazione delle spese dell'esecuzione, in tal caso ammissibile, implica un accertamento meramente strumentale alla distribuzione o assegnazione stessa, privo di forza esecutiva e di giudicato al di fuori del processo in cui è stato adottato, sicché le suddette spese, quando e nella misura in cui restino insoddisfatte, sono irripetibili.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 95

Massime precedenti Vedi: N. 10129 del 2003 Rv. 564569 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **24532** *del* **05/10/2018** (Rv. **651138 - 02**)
Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **CHIARA GRAZIOSI.** *Relatore:* **CHIARA GRAZIOSI.** *P.M.* **BASILE TOMMASO.** *(Conf.)*
M. *(BASSANO PAOLO) contro* I. *(GHINELLI MAURIZIO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 01/09/2015

058237 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO UNILATERALE Comodato di impianto di distribuzione di carburante - Clausola risolutiva espressa in caso di chiusura per "facoltà insindacabile" del comodante - Attribuzione di un diritto incondizionato di recesso - Configurabilità - Elusione della durata minima prevista dagli artt. 1, commi 1 e 6, del d.lgs. n. 32 del 1998 - Sussistenza - Conseguenze - Nullità della clausola.

In tema di contratto di comodato di impianto di distribuzione di carburante, la clausola che ricolleghi la risoluzione del contratto all'esercizio della insindacabile facoltà del comodante di trasferire o rimuovere l'impianto non è qualificabile come clausola risolutiva espressa e, finendo per attribuire al comodante un diritto assoluto di recesso, incorre nella sanzione di nullità prevista dall'art. 1, comma 10, del d. lgs. n. 32 del 1998, per violazione della durata minima di cui al sesto comma di tale disposizione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 11/02/1998 num. 32 art. 1 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 11/02/1998 num. 32 art. 1 com. 10 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3392 del 2001 Rv. 544584 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **24159** *del* **04/10/2018** (Rv. **651127 - 01**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **GABRIELE POSITANO.** *Relatore:* **GABRIELE POSITANO.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*
M. *(MASTROMARINO FRANCESCO PAOLO) contro* S. *(ALBERICI FABIO)*
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO MILANO, 26/11/2014

018026 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - FACOLTA' E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE Spese giudiziali dovute dall'assicurato al danneggiato vittorioso - Natura - Accessorietà all'obbligazione principale - Condanna dell'Assicurazione al pagamento entro i limiti del massimale - Configurabilità.

In tema di assicurazione della responsabilità civile, le spese giudiziali al cui pagamento l'assicurato venga condannato in favore del danneggiato vittorioso costituiscono un accessorio dell'obbligazione risarcitoria e, ai sensi dell'art. 1917 cod. civ., gravano sull'assicuratore se e nei limiti in cui non comportino superamento del massimale di polizza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 5242 del 2004 Rv. 571157 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **24156** *del* **04/10/2018** (Rv. **651126 - 01**)
Presidente: **OLIVIERI STEFANO.** *Estensore:* **STEFANO OLIVIERI.** *Relatore:* **STEFANO OLIVIERI.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*
V. *(RAFFA MARIA CARMEN) contro* U. *(MARI MARIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 09/02/2015

044001 COMPETENZA CIVILE - IN GENERE Accertamento del credito nei confronti del debitore fallito - Devoluzione alla competenza esclusiva del giudice delegato - Domanda in sede

extrafallimentare - Inammissibilità - Rilevabilità d'ufficio anche nel giudizio di cassazione – Limiti - Giudicato interno - Fondamento.

081254 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - COMPETENZA FUNZIONALE In genere.

L'accertamento di un credito nei confronti del fallimento è devoluta alla competenza esclusiva del giudice delegato ex artt. 52 e 93 l. fall. con la conseguenza che, ove la relativa azione sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado, anche nel giudizio di cassazione, l'inammissibilità o l'improcedibilità, a seconda che il fallimento sia stato dichiarato prima della proposizione della domanda o nel corso del giudizio, trattandosi di una questione "litis ingressus impedientes", con l'unico limite preclusivo dell'intervenuto giudicato interno, laddove la questione sia stata sottoposta od esaminata dal giudice e questi abbia inteso egualmente pronunciare sulla domanda di condanna rivolta nei confronti del fallimento, e del giudicato implicito, ove l'eventuale nullità derivante da detto vizio procedimentale non sia stata dedotta come mezzo di gravame avverso la sentenza che abbia deciso sulla domanda, ciò in ragione del principio di conversione delle nullità in motivi di impugnazione ed in armonia con il principio della ragionevole durata del processo.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 93, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21565 del 2008 Rv. 604459 - 01, N. 1115 del 2014 Rv. 629755 - 01, N. 16867 del 2011 Rv. 618952 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **24266** *del* **04/10/2018** (Rv. **650887 - 01**)
Presidente: **SESTINI DANILO.** *Estensore:* **LUIGI ALESSANDRO SCARANO.** *Relatore:* **LUIGI ALESSANDRO SCARANO.**
S. *(NUCCI MAURIZIO) contro* S. *(MARONCELLI SABINA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 07/12/2016

046171 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - SOTTOTETTI, SOFFITTI, SOLAI Piani sottostanti e sovrastanti di un edificio - Appartenenza a proprietari diversi - Solaio divisorio - Proprietà comune - Presunzione "iuris tantum" – Estensione a tutte le strutture con funzione di sostegno e copertura - Configurabilità – Ripartizione delle spese – Fattispecie relativa a terrazza di proprietà ed uso esclusivo.

Il solaio che separa due unità abitative, l'una sovrastante all'altra ed appartenenti a diversi proprietari, deve ritenersi, salvo prova contraria, di proprietà comune ai due piani; tale presunzione "iuris tantum" vale per tutte le strutture che hanno una funzione di sostegno e copertura, in quanto svolgono una inscindibile funzione divisoria tra i due piani, con utilità ed uso uguale per entrambi e correlativa inutilità per gli altri condomini, sicchè le spese per la loro manutenzione e ricostruzione competono in parti eguali ai rispettivi proprietari, come previsto dall'art. 1125 c.c. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, statuendo sulla ripartizione delle spese di riparazione e manutenzione di una terrazza di proprietà e in uso esclusivo, costituente il solaio dell'appartamento sottostante, aveva applicato in via analogica l'art. 1125 c.c. ed escluso l'utilizzabilità dell'art. 1126 c.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1125, Cod. Civ. art. 1126

Massime precedenti Vedi: N. 15048 del 2018 Rv. 649171 - 01, N. 13606 del 2000 Rv. 540961 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **24203** *del* **04/10/2018** (Rv. **651133 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **EMILIO IANNELLO.** *Relatore:* **EMILIO IANNELLO.** *P.M.* **BASILE TOMMASO.** *(Conf.)*
T. *(ARIANO SIMONE) contro* M.
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 06/02/2017

133250 PROCEDIMENTO CIVILE - UFFICIALE GIUDIZIARIO MESSO COMUNALE E DI CONCILIAZIONE - RESPONSABILITA' Ufficiale Giudiziario – Responsabilità nei confronti della parte per atto ritardato – Configurabilità – Condizioni – Termine fissato dal giudice o stabilito legittimamente dalla parte – Necessità – Obbligo di desumere il termine ultimo dal contenuto dell'atto – Insussistenza.

La responsabilità dell'ufficiale giudiziario per il ritardo nel compimento dei propri atti, ai sensi dell'art. 60, n. 1, c.p.c., sussiste anche quando il termine non sia stato fissato dal giudice, ma sia stato legittimamente stabilito dalla parte, purché, in quest'ultimo caso, la relativa scadenza sia stata chiaramente evidenziata dalla parte al momento della richiesta, non potendosi configurare, in capo all'ufficiale giudiziario, un onere di esaminare il contenuto dell'atto al fine di trarne le informazioni giuridicamente rilevanti circa lo spirare del relativo termine.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 60 lett. 1, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2984 del 1972 Rv. 360736 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **24155** *del* **04/10/2018** (Rv. **650934 - 02**)
Presidente: **OLIVIERI STEFANO.** *Estensore:* **STEFANO OLIVIERI.** *Relatore:* **STEFANO OLIVIERI.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*
C. *(GRACIS ALESSANDRO) contro* U. *(ALBERICI FABIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/04/2014

100145 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO Danno alla persona - Sentenza di primo grado - Liquidazione secondo il sistema tabellare - Variazione delle tabelle intervenuta nelle more del giudizio di appello secondo principi di diritto enunciati dalla SS. UU. con la sentenza n. 26972/2008 - Legittimazione all'impugnazione - Sussistenza - Specifico motivo di gravame - Necessità - Fondamento - Fattispecie.

152011 RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) In genere.

In tema di risarcimento del danno non patrimoniale, quando, all'esito del giudizio di primo grado, l'ammontare del danno alla persona sia stato determinato secondo tabelle successivamente modificate nel corso del giudizio di appello, il danneggiato è legittimato a proporre impugnazione per ottenere la liquidazione di un maggiore importo risarcitorio, purché deduca, con specifico motivo di gravame, la differenza tra i valori minimi o massimi tra le tabelle (ante e post 2008) ed alleghi che l'applicazione dei nuovi valori-punto nel minimo comporterebbe per ciò stesso un risultato più favorevole della liquidazione del danno attribuitagli con la sentenza impugnata. (In applicazione del predetto principio, la S.C. ha ritenuto inidonea, la mera deduzione in appello della non adeguatezza della somma liquidata per la mancata personalizzazione del danno, senza alcuna contestazione relativa all'omessa applicazione delle variazioni tabellari intervenute medio - tempore).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25485 del 2016 Rv. 642330 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **24155** *del* **04/10/2018** (Rv. **650934 - 01**)

Presidente: **OLIVIERI STEFANO.** *Estensore:* **STEFANO OLIVIERI.** *Relatore:* **STEFANO OLIVIERI.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*
C. *(GRACIS ALESSANDRO) contro* U. *(ALBERICI FABIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/04/2014

152015 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI Danno non patrimoniale - Ridotta o soppressa funzionalità di un arto - Pregiudizi "ordinari" e pregiudizi "peculiari" ulteriori - Criteri di individuazione ed oneri della parte - Personalizzazione della liquidazione forfettaria - Ammissibilità - Condizioni.

In tema di liquidazione del danno non patrimoniale per la ridotta o soppressa funzionalità di un arto in seguito ad una ingiusta lesione subita, la parte che chieda il risarcimento per pregiudizi ulteriori rispetto a quelli già forfettariamente compensati con la liquidazione attraverso i meccanismi tabellari, deve allegare altri pregiudizi di tipo esistenziale, individuando specifiche circostanze che incidano su aspetti "eccezionali" e non semplicemente quotidiani della vita, tali, per caratteristiche, dimensione od intensità ed in relazione alle proprie particolari condizioni di vita, da porli al di fuori delle conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età. Nella specie, pertanto, non appaiono conferenti il riferimento al riconoscimento costituzionale dell'interesse violato ed alla gravità della lesione invalidante poiché, per quanto riguarda il primo, esso consente di estendere la tutela risarcitoria al danno non patrimoniale in difetto di un'espressa previsione di legge, mentre il secondo è soltanto uno dei parametri utilizzati nell'attribuzione del valore tabellare del danno non patrimoniale, sotto il profilo del danno morale soggettivo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Massime precedenti Vedi: N. 23778 del 2014 Rv. 633405 - 01, N. 21939 del 2017 Rv. 645503 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **24165** *del* **04/10/2018** (Rv. **651130 - 01**)
Presidente: **OLIVIERI STEFANO.** *Estensore:* **STEFANO OLIVIERI.** *Relatore:* **STEFANO OLIVIERI.** *P.M.* **SGROI CARMELO.** *(Conf.)*
C. *(MOLLO ALESSANDRA) contro* B. *(GALLIANO LIVIO ERNESTO GIACOMO)*
Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE TORINO, 12/04/2016

086098 FONTI DEL DIRITTO - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI NORMATIVI - LETTERALE Esaustività - Ricorso al criterio sussidiario dell'interpretazione storica e logica - Inammissibilità - Fattispecie in tema di interpretazione di norma regolamentare.

Ove l'interpretazione letterale sia sufficiente ad individuare, in modo chiaro ed univoco, il significato e la portata precettiva di una norma di legge o regolamentare, l'interprete non deve ricorrere al criterio ermeneutico sussidiario della "mens legis", il quale solo nel caso in cui, nonostante l'impiego del criterio letterale e del criterio teleologico singolarmente considerati, la lettera della norma rimanga ambigua, acquista un ruolo paritetico e comprimario rispetto al criterio letterale, mentre può assumere rilievo prevalente nell'ipotesi, eccezionale, in cui l'effetto giuridico risultante dalla formulazione della disposizione sia incompatibile con il sistema normativo, non essendo, invece, consentito all'interprete correggere la norma nel significato tecnico proprio delle espressioni che la compongono nell'ipotesi in cui ritenga che tale effetto sia solo inadatto rispetto alla finalità pratica della norma stessa. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, ritenendo inidoneo ad escludere i requisiti reddituali necessari per ottenere un'agevolazione tariffaria per il servizio di mensa scolastica il fatto, previsto da una disposizione di un regolamento comunale, del "possesso, a titolo di proprietà o di utilizzo", da parte di uno o più componenti il nucleo familiare, di un'autovettura di cilindrata superiore a 2.500 c.c., ha circoscritto il significato della norma assegnando alle parole "proprietà" e "possesso" il senso di appartenenza o godimento individuale esclusivo).

Riferimenti normativi: Preleggi art. 12

Massime precedenti Conformi: N. 5128 del 2001 Rv. 545665 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **24160** *del* **04/10/2018** (Rv. **651128 - 01**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **LINA RUBINO.** *Relatore:* **LINA RUBINO.**
F. *(BIOLI VINCENZO) contro* B. *(MIGLIOSI PIETRO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 16/03/2015

072049 DONAZIONE - INDIRETTA - DISCIPLINA Conferimenti in danaro eseguiti da un coniuge in favore dell'altro - Finalità - Comproprietà di un immobile - Causa di liberalità - Donazione indiretta - Configurabilità in costanza di matrimonio - Separazione personale - Esclusione della donazione indiretta - Applicabilità del regime patrimoniale matrimoniale - Conseguenze.

L'attività con la quale il marito fornisce il denaro affinché la moglie divenga con lui comproprietaria di un immobile è riconducibile nell'ambito della donazione indiretta, così come sono ad essa riconducibili, finché dura il matrimonio, i conferimenti patrimoniali eseguiti spontaneamente dal donante, volti a finanziare lavori nell'immobile, giacché tali conferimenti hanno la stessa causa della donazione indiretta. Tuttavia, dopo la separazione personale dei coniugi, analoga finalità non può automaticamente attribuirsi ai pagamenti fatti dal marito o alle spese sostenute per l'immobile in comproprietà, poiché in tale ultimo caso non può ritenersi più sussistente la finalità di liberalità e tali spese dovranno considerarsi sostenute da uno dei comproprietari in regime di comunione, con l'applicazione delle regole ordinarie ad essa relative. Conseguentemente, il coniuge comproprietario potrà ripetere il 50% delle spese che ha sostenuto per la conservazione ed il miglioramento della cosa comune, purché abbia avvisato preliminarmente l'altro comproprietario e purché questi, a fronte di un intervento necessario, sia rimasto inerte.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 769, Cod. Civ. art. 1100, Cod. Civ. art. 1110

Massime precedenti Vedi: N. 3147 del 1980 Rv. 406936 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **24201** *del* **04/10/2018** (Rv. **651132 - 01**)
Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **EMILIO IANNELLO.** *Relatore:* **EMILIO IANNELLO.** *P.M.* **BASILE TOMMASO.** *(Conf.)*
G. *(DISCACCIATI ANITA) contro* M. *(NAVA ANGELA)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 25/10/2016

100249 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - SOSPENSIONE - DELL'ESECUZIONE Sentenza di appello - Procedimento incidentale di sospensione dell'esecuzione - Richiesta, in sede di legittimità, di rimborso delle spese relative - Proposizione mediante memoria depositata in procedimento soggetto a rito camerale e non notificata alla controparte - Inammissibilità.

Nel giudizio di legittimità la richiesta di pronuncia sull'istanza di rimborso delle spese processuali affrontate dalla parte per resistere vittoriosamente all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di merito impugnata può essere esaminata alla condizione che venga notificata, con i relativi documenti da produrre, alla controparte, ovvero che il contraddittorio con la medesima sia stato, comunque, rispettato, con la conseguenza che detta istanza è inammissibile ove venga proposta in un procedimento soggetto a rito camerale mediante memoria ai sensi degli artt. 378 e 372, comma 2, c.p.c. non notificata alla controparte.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 373 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 378, Cod. Proc. Civ. art. 380 bis

Massime precedenti Vedi: N. 21198 del 2015 Rv. 637485 - 01

Annotata*Sez.* **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **24198** *del* **04/10/2018** (Rv. **651131 - 01**)
Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **MARCO ROSSETTI.** *Relatore:* **MARCO ROSSETTI.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Diff.)*
R. *(MODENA FRANCO) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 24/10/2016

148020 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - PUBBLICA SICUREZZA Attuazione di provvedimenti giudiziari da parte della p.a. - Discrezionalità - Esclusione - Obbligo - Sussistenza - Omissione - Conseguenze - Responsabilità da fatto illecito - Configurabilità - Fattispecie relativa all'omessa esecuzione dell'ordine di sgombero di un immobile abusivamente occupato.

Non rientra nel potere discrezionale della pubblica amministrazione stabilire se dare o meno attuazione ad un provvedimento dell'autorità giudiziaria - a maggior ragione quando lo stesso abbia ad oggetto la tutela di un diritto riconosciuto dalla Costituzione o dalla CEDU -, con la conseguenza che l'inosservanza, da parte dell'autorità amministrativa, del dovere, costituente espressione dello Stato di diritto, di apprestare i mezzi per l'attuazione coattiva dei provvedimenti giudiziari integra una condotta colposa generatrice di responsabilità. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto colposa la condotta dell'amministrazione dell'interno che, a fronte dell'ordine di sgombero di un immobile abusivamente occupato "vi aut clam", ha trascurato per sei anni di dare attuazione al provvedimento di sequestro con contestuale ordine di sgombero impartito dalla Procura della Repubblica).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 102, Costituzione art. 97 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3873 del 2004 Rv. 570579 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **24163** *del* **04/10/2018** (Rv. **651129 - 01**)
Presidente: **OLIVIERI STEFANO.** *Estensore:* **STEFANO OLIVIERI.** *Relatore:* **STEFANO OLIVIERI.** *P.M.* **SGROI CARMELO.** *(Conf.)*
B. *(CONTALDI MARIO) contro* A. *(BONGIOANNI GIUSEPPE)*
Rigetta, TRIBUNALE TORINO, 04/12/2014

074004 EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE Regione Piemonte – Legge regionale n. 46 del 1995 - Rientro del familiare originariamente incluso nel nucleo familiare e poi allontanatosi definitivamente – Difetto di preventiva autorizzazione dell'Ente gestore al rientro – Conseguenze - Diritto al subentro ex art. 15, comma 1, legge regionale cit. – Esclusione.

Il soggetto originariamente incluso nel nucleo familiare dell'assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica che vi faccia rientro dopo essersi allontanato senza comprovate ragioni di carattere contingente, non ha diritto, nonostante il vincolo di parentela o affinità con l'assegnatario, al subentro ai sensi dell'art. 15, comma 1, della legge regionale Piemonte n. 46 del 1995, ove l'ente gestore non abbia autorizzato l'ampliamento stabile del nucleo familiare dell'assegnatario ai sensi dell'art. 32, comma 6, legge reg. cit., previa concessione al nuovo componente dell'ospitalità temporanea nell'alloggio ai sensi dell'art. 32, comma 6, legge reg. cit.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Piemonte 28/03/1995 num. 46 art. 15 CORTE COST., Legge Reg. Piemonte 28/03/1995 num. 46 art. 32 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11235 del 2017 Rv. 644195 - 02

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **24160** *del* **04/10/2018** (Rv. **651128 - 02**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **LINA RUBINO.** *Relatore:* **LINA RUBINO.**
F. *(BIOLI VINCENZO) contro* B. *(MIGLIOSI PIETRO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 16/03/2015

127023 PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - PER RAPPORTI TRA LE PARTI Separazione personale - Crediti per spese relative ad immobile in comproprietà con l'altro coniuge - Sospensione della prescrizione - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

Al credito vantato da un coniuge separato nei confronti dell'altro per la restituzione di somme pagate per spese relative ad un immobile in comproprietà con l'altro coniuge, non si applica la sospensione della prescrizione ex art. 2941, n. 1 c.c., dovendo prevalere sul criterio ermeneutico letterale un'interpretazione conforme alla "ratio legis", da individuarsi, tenuto conto dell'evoluzione della normativa e della coscienza sociale e, quindi, della valorizzazione delle posizioni individuali dei membri della famiglia rispetto alla conservazione dell'unità familiare e della tendenziale equiparazione del regime di prescrizione dei diritti post-matrimoniali e delle azioni esercitate tra coniugi separati. Nel regime di separazione, infatti, non può ritenersi sussistente la riluttanza a convenire in giudizio il coniuge, collegata al timore di turbare l'armonia familiare, poiché è già subentrata una crisi conclamata e sono già state esperite le relative azioni giudiziarie, con la conseguente cessazione della convivenza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901 com. 1 lett. 1

Massime precedenti Vedi: N. 7981 del 2014 Rv. 630120 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **24092** *del* **03/10/2018** (Rv. **651364 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **STEFANO OLIVIERI.** *Relatore:* **STEFANO OLIVIERI.**
contro
Regola competenza

254001 SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE Opposizione a preavviso di fermo per crediti relativi a violazioni del codice della strada - Denuncia della nullità o inesistenza della cartella di pagamento presupposta - Rimedio esperibile - Opposizione c.d recuperatoria – Natura di accertamento negativo del credito sanzionatorio - Conseguenze - Competenza per materia con limite di valore del giudice di pace.

La opposizione a preavviso di fermo per crediti relativi a violazioni del codice della strada, ove sia diretta a contestare non (o non soltanto) i presupposti legali previsti dall'art. 86 del d.P.R. n. 602/73 per l'applicazione della misura coercitiva, ma i presupposti della stessa pretesa sanzionatoria, spetta alla competenza per materia del Giudice di Pace, salvo il limite di valore contemplato in taluni casi, secondo la disciplina prevista per le opposizioni a sanzioni amministrative dal d.lgs. n. 150/2011, sostanziandosi in un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, qualificabile come "opposizione cd. recuperatoria" e, dunque, non come opposizione all'esecuzione, ma come opposizione (tardiva) alla ordinanza-ingiunzione (o al verbale di accertamento).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/09/2011 num. 150 art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 10/09/2011 num. 150 art. 7 CORTE COST. PENDENTE, DPR 29/09/1973 num. 602 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22080 del 2017 Rv. 645323 - 01, N. 10261 del 2018 Rv. 648267 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **24091** *del* **03/10/2018** (Rv. **651363 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **STEFANO OLIVIERI.** *Relatore:* **STEFANO OLIVIERI.**

contro
Regola competenza

254001 SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE Opposizione cd. "recuperatoria" avverso sollecito di pagamento di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada - Competenza per materia del giudice di pace - Fondamento.

L'opposizione cd. "recuperatoria" avverso sollecito di pagamento di importi relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, in quanto diretta a contestare gli stessi presupposti della pretesa sanzionatoria, deve essere proposta nelle forme e con le modalità già previste dagli artt. 22 e 22 bis della l. n. 689 del 1981 ed attualmente disciplinate dagli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 150 del 2011; sicché, essa è rimessa alla competenza per materia del giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 7 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20191 del 2018 Rv. 650293 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10261 del 2018 Rv. 648267 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **23900** *del* **02/10/2018** (Rv. **650883 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **AUGUSTO TATANGELO.** *Relatore:* **AUGUSTO TATANGELO.**
M. *(CERUTTI GILBERTO) contro* M.
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 14/03/2014

079205 ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - IN GENERE Titolo esecutivo giudiziale - Condanna al pagamento di una somma di denaro - Con specifiche modalità di adempimento - Esecuzione - Procedimento per l' esecuzione degli obblighi di fare - Esclusione - Procedimento di espropriazione - Necessità - Fondamento.

La condanna al pagamento di una somma di denaro, che indichi specifiche modalità di adempimento, non può in alcun modo essere qualificata come condanna relativa ad un obbligo di fare e, pertanto, l'esecuzione ad essa relativa può trovare attuazione solo attraverso il procedimento di espropriazione forzata - che implica necessariamente l'aggressione coatta al patrimonio del debitore e la sua liquidazione - e non invece attraverso il procedimento di cui all'art. 612 c.p.c., che consente soltanto di fissare le modalità di attuazione di una determinata condotta materiale fungibile in sostituzione del debitore

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 483, Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST.

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **23914** *del* **02/10/2018** (Rv. **651362 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **MARCO ROSSETTI.** *Relatore:* **MARCO ROSSETTI.**
J. *(CINNIRELLA CARMELO) contro* M.
Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 29/09/2015

162013 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE Contributo unificato - Ricorso per revocazione - Esenzione ai sensi della circolare del Ministero della Giustizia 18 marzo 2003 - Esclusione - Fondamento

Il ricorso per revocazione non ha natura amministrativa ma giurisdizionale. Esso, pertanto è soggetto, a differenza del procedimento di correzione materiale, esente secondo quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Giustizia del 18 marzo 2003, al pagamento del contributo unificato (ed al cd. "raddoppio" in caso di soccombenza).

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2015 num. 115 art. 13 quater, Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 17 CORTE COST. PENDENTE, Circ. Minist. Grazia e Giustizia 18/03/2003

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **23912** *del* **02/10/2018** (Rv. **650885 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **STEFANO OLIVIERI.** *Relatore:* **STEFANO OLIVIERI.**
B. *(MANZATO PAOLO) contro* C. *(BISOGNO ANNAMARIA)*
Regola competenza

131026 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA Incompetenza territoriale derogabile - Tempestiva eccezione dell'opponente - Incompetenza per foro del consumatore non eccepita dalla parte - Declaratoria del giudice in assenza di tempestivo rilievo ex officio - Esclusione - Fondamento.

La tempestiva e rituale eccezione di incompetenza territoriale derogabile, formulata dall'opponente con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, non devolve automaticamente al "thema decidendum" la diversa questione relativa all'incompetenza fondata sul foro del consumatore, che, pur rilevabile d'ufficio, deve essere tuttavia esplicitamente sollevata dal Giudice, entro il termine preclusivo dall'udienza di trattazione ex artt. 38, c. 3 e 183, c. 1 c.p.c. , poiché non vi è alcuna fungibilità tra l'incompetenza territoriale derogabile, rimessa all'eccezione in senso stretto della parte, e il rilievo di parte od officioso dell'incompetenza territoriale inderogabile ex art. 33 c. 2, lett. u) del d. lgs. n. 2016/2005, né sul piano strutturale, essendo distinti i presupposti di fatto che fondano la competenza, né in relazione alla disciplina processuale, tenuto conto delle differenti preclusioni processuali previste per la contestazione della parte e per la rilevabilità officiosa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Civ. art. 1469, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 33 com. 2 lett. U

Massime precedenti Vedi: N. 11128 del 2014 Rv. 630742 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **23903** *del* **02/10/2018** (Rv. **650884 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **AUGUSTO TATANGELO.** *Relatore:* **AUGUSTO TATANGELO.**
M. *(MAGGIONI GIULIANO) contro* F. *(MENCONI ALESSIO)*
Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE MASSA, 11/05/2015

131019 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - NOTIFICAZIONE Notifica del decreto ingiuntivo ex art. 140 c.p.c. in luogo diverso dalla residenza anagrafica dell'ingiunto - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Configurabilità - Istanza di dichiarazione di inefficacia ex art. 188 disp. att. - Infondatezza - Fondamento.

Non può essere dichiarata ex art. 188 disp. att. c.p.c., l'inefficacia di un decreto ingiuntivo nel caso in cui la notifica si sia regolarmente perfezionata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., ma sia stata effettuata in luogo diverso dalla residenza che il destinatario aveva al momento della notificazione, costituendo tale ipotesi un caso di nullità e non di inesistenza della notifica che ricorre, oltre che nel caso di totale mancanza dell'atto, nelle sole ipotesi in cui sia posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria delle nullità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 188, Cod. Proc. Civ. art. 643, Cod. Proc. Civ. art. 644 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8126 del 2010 Rv. 612676 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14916 del 2016 Rv. 640603 - 01

UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza

Sezione lavoro e VI lavoro

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **27966** *del* **31/10/2018** (Rv. **651053 - 01**)
Presidente: **BRONZINI GIUSEPPE.** *Estensore:* **ROSA ARIENZO.** *Relatore:* **ROSA ARIENZO.** *P.M.* **MASTROBERARDINO PAOLA.** *(Conf.)*
M. *(VERSINI MASSIMILIANO) contro* S. *(SITZIA ANDREA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO TRENTO, 19/12/2013

082248 FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - IMPRESA FAMILIARE - (COSTITUZIONE - NATURA - OGGETTO) - IN GENERE Partecipazione agli utili - Riparto degli oneri probatori - Criteri.

In tema di impresa familiare, il partecipante che agisce per ottenere la propria quota di utili ha l'onere di provare la consistenza del patrimonio aziendale e la quota astratta della propria partecipazione, potendo a tal fine ricorrere anche a presunzioni semplici, tra cui la predeterminazione delle quote operata a fini fiscali; sul familiare esercente l'impresa grava invece l'onere di fornire la prova contraria rispetto alle eventuali presunzioni semplici, nonché di dimostrare il pagamento degli utili spettanti "pro quota" a ciascun partecipante.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 230 bis, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17057 del 2008 Rv. 603660 - 01, N. 5224 del 2016 Rv. 639222 - 01 Rv. 639221 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **27949** *del* **31/10/2018** (Rv. **651359 - 01**)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **DANIELA CALAFIORE.** *Relatore:* **DANIELA CALAFIORE.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*
I. *(DEL VECCHIO BRUNO) contro* P. *(FAVALLI GIACINTO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 17/04/2012

103268 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE Somme corrisposte al lavoratore - Esclusione dalla retribuzione imponibile - Condizioni - Finalità di incentivazione dell'esodo - Individuazione delle somme erogate con tali finalità - Criteri.

In relazione alla cessazione dal rapporto di lavoro di singoli lavoratori, rientrano tra le somme che, ai sensi dell'art. 4, comma secondo bis, del d.l. 30 maggio 1988, n. 173, convertito nella legge 26 luglio 1988, n. 291, vanno escluse dalla retribuzione imponibile in quanto corrisposte, in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori, non solo quelle conseguite con un apposito accordo per l'erogazione dell'incentivazione anteriore alla risoluzione del rapporto, ma tutte quelle che risultino erogate in occasione della cessazione del rapporto di lavoro per incentivare l'esodo, potendo risultare ciò sia da una indicazione in tal senso nell'atto unilaterale di liquidazione delle spettanze finali, sia da elementi presuntivi.

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., Legge 26/07/1988 num. 291, Decreto Legge 30/05/1988 num. 173 art. 4

Massime precedenti Conformi: N. 10046 del 2015 Rv. 635549 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **27952** *del* **31/10/2018** (Rv. **651052 - 01**)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **CARLA PONTERIO.** *Relatore:* **CARLA PONTERIO.** *P.M.* **CORASANITI GIUSEPPE.** *(Conf.)*
C. *(NORO MARIA TERESA) contro* S. *(IVELLA ENRICO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 06/09/2013

129047 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE

Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Principio di equivalenza causale - Applicabilità - Conseguenze - Fattispecie.

In materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, trova applicazione la regola dell'art. 41 c.p., con la conseguenza che il rapporto causale tra l'evento e il danno è governato dal principio di equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, potendosi escludere l'esistenza nel nesso eziologico richiesto dalla legge solo se possa essere ravvisato con certezza l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, di per sé sufficiente a produrre l'infermità e tale da far degradare altre evenienze a semplici occasioni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito - fondata sull'accertamento che la riduzione dell'intensità di esposizione del lavoratore alle polveri di amianto avrebbe evitato o ritardato l'insorgere della patologia mortale - poiché tale circostanza implicava la sussistenza del nesso causale tra l'esposizione in concreto verificatasi e l'insorgenza o la latenza della malattia).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Cod. Pen. art. 41

Massime precedenti Conformi: N. 6105 del 2015 Rv. 634807 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **27948** *del* **31/10/2018** (Rv. **651389 - 01**)
Presidente: **DI CERBO VINCENZO.** *Estensore:* **FABRIZIO AMENDOLA.** *Relatore:* **FABRIZIO AMENDOLA.** *P.M.* **CELESTE ALBERTO.** *(Conf.)*
T. *(PILEGGI ANTONIO) contro* A. *(PIRIA CARLO ADELCHI)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 26/02/2016

103282 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE Decadenza ex art. 6 della l. n. 604 del 1966 riformulato - Rifiuto esplicito della procedura conciliativa - Comunicazione del rifiuto alla DTL - Necessità - Esclusione - Termine di sessanta giorni di cui all'ultima parte del comma 2 del citato art. 6 - Applicabilità - Disciplina della sospensione dei termini di decadenza ex art. 410, comma 2, c.p.c. - Inapplicabilità - Conseguenze.

In tema di impugnativa del licenziamento individuale ex art. 6 della l. n. 604 del 1966, come modificato dall'art. 32, comma 1, della l. n. 183 del 2010, ove alla richiesta, effettuata dal lavoratore, di tentativo di conciliazione o arbitrato consegua un esplicito rifiuto datoriale - che si perfeziona senza necessità di una sua comunicazione alla DTL -, il lavoratore medesimo è tenuto a depositare, ai sensi dell'ultima parte del comma 2 del citato art. 6, il ricorso al giudice entro il termine di decadenza, decorrente dal rifiuto in questione, di 60 giorni, il quale assume, per la specifica regola che lo prevede, un evidente connotato di specialità che lo rende insensibile alla disciplina generale della sospensione dei termini di decadenza di cui all'art. 410, comma 2, c.p.c.; ne consegue che al predetto termine di sessanta giorni non possono sommarsi i venti giorni previsti in tale ultima disposizione.

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 com. 2 CORTE COST., Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 410 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14108 del 2018 Rv. 649239 - 01, N. 17253 del 2016 Rv. 641017 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **27950** *del* **31/10/2018** (Rv. **651360 - 01**)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **ROBERTO BELLE'.** *Relatore:* **ROBERTO BELLE'.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*
B. *(LAURITA LONGO LUCIO) contro* I. *(SGROI ANTONINO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 27/10/2015

129202 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI Contributi gestione separata - Prescrizione - Decorrenza - Scadenza dei termini per il pagamento - Data di presentazione della dichiarazione dei redditi - Irrilevanza.

In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo.

Riferimenti normativi: DPR 07/12/2011 num. 435 art. 17, Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 55, Decreto Legisl. 09/07/1997 num. 241 art. 18 com. 4, Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13463 del 2017 Rv. 644520 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **27974** *del* **31/10/2018** (Rv. **651054 - 01**)
Presidente: **NOBILE VITTORIO.** *Estensore:* **MARGHERITA MARIA LEONE.** *Relatore:* **MARGHERITA MARIA LEONE.** *P.M.* **MASTROBERARDINO PAOLA.** *(Conf.)*
B. *(DAVERIO FABRIZIO) contro* B. *(PANICI PIER LUIGI)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 05/12/2013

103232 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - FORMA Forma scritta - Necessità - Inizio della prestazione anteriore alla sottoscrizione - Conseguenze.

In tema di contratto di lavoro a tempo determinato, l'atto scritto contenente, a norma dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 368 del 2001, l'indicazione del termine iniziale del rapporto lavorativo, deve essere precedente o almeno contestuale all'inizio della prestazione lavorativa, con conseguente invalidità di eventuali limitazioni temporali contenute in pattuizioni successive all'inizio del rapporto, che dovrà intendersi voluto dalle parti nella forma ordinaria a tempo indeterminato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 1 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/05/1997 num. 152 art. 1, Decreto Legisl. 26/05/1997 num. 152 art. 2

Massime precedenti Vedi: N. 15494 del 2011 Rv. 618631 - 01, N. 2680 del 2015 Rv. 634282 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **27660** *del* **30/10/2018** (Rv. **651058 - 01**)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **CARLA PONTERIO.** *Relatore:* **CARLA PONTERIO.** *P.M.* **CORASANITI GIUSEPPE.** *(Conf.)*
M. *(SCICCHITANO ROSARIO) contro* T. *(PESSI ROBERTO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 08/05/2014

129135 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE Omissioni contributive - Risarcimento del danno ex art. 2116, comma 2, c.c. - Presupposti - Prescrizione dei contributi - Necessità.

In tema di omissioni contributive, il presupposto dell'azione risarcitoria attribuita al lavoratore dall'art. 2116 c.c. è costituito dall'intervenuta prescrizione del credito contributivo, poiché, una volta che si siano realizzati i requisiti per l'accesso alla prestazione previdenziale, tale situazione determina l'attualizzarsi per il lavoratore del danno patrimoniale risarcibile, consistente nella

perdita totale del trattamento pensionistico ovvero nella percezione di un trattamento inferiore a quello altrimenti spettante.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116

Massime precedenti Vedi: N. 1179 del 2015 Rv. 634853 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **27659** *del* **30/10/2018** (Rv. **651057 - 01**)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **LAURA CURCIO.** *Relatore:* **LAURA CURCIO.** *P.M.* **CORASANITI GIUSEPPE.** *(Diff.)*
B. *(LUCIDI CHRISTIAN) contro* F. *(BARIGELLETTI FLAVIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 19/03/2013

103081 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - IN GENERE Cessazione di un contratto di co.co.co. ex art. 86 del d.lgs. n. 276 del 2003 - Illegittimità costituzionale sopravvenuta successiva alla scadenza naturale - Risarcimento del danno - Dalla messa in mora - Fondamento.

In tema di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per effetto della sentenza della Corte cost. n. 399 del 5.12.2008 - che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 86, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003, nella parte in cui stabiliva la cessazione dei contratti privi di progetto stipulati prima della sua entrata in vigore - il collaboratore ha diritto al risarcimento del danno derivato dalla mancata percezione dei compensi mensili maturati sino alla scadenza naturale del rapporto, se anteriore alla richiamata pronuncia demolitiva; tale diritto decorre, tuttavia, dall'atto di messa in mora, perché, se è vero che la declaratoria di illegittimità ha effetti retroattivi, è dalla offerta della prestazione da parte del collaboratore che si realizza un inadempimento imputabile a colpa del committente, colpa che non è ipotizzabile con riguardo ad un recesso intimato in conformità a norme all'epoca non ancora espunte dall'ordinamento.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 86 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218

Massime precedenti Vedi: N. 355 del 2013 Rv. 624834 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **27657** *del* **30/10/2018** (Rv. **650993 - 01**)
Presidente: **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.** *Estensore:* **CARLA PONTERIO.** *Relatore:* **CARLA PONTERIO.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*
P. *(PROIA GIAMPIERO) contro* B. *(DE MARCHIS CARLO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 23/11/2016

103280 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE Esercizio del potere disciplinare con sanzione conservativa - Successivo passaggio in giudicato della pronuncia di condanna penale per i medesimi fatti - Sanzione espulsiva fondata sulla condanna penale - Illegittimità - Fondamento - Fattispecie.

L'avvenuta irrogazione al dipendente di una sanzione conservativa per condotte aventi rilevanza penale esclude che, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i medesimi fatti, possa essere intimato il licenziamento disciplinare; non è difatti consentito, per il principio di consunzione del potere disciplinare ed in linea con quanto affermato dalla Corte EDU, nella sentenza 4.3.2014, Grande Stevens ed altri c.Italia, (che ha sancito la portata generale, estesa a tutti i rami del diritto "punitivo", del divieto di "ne bis in idem"), che una identica condotta sia sanzionata più volte a seguito di una diversa valutazione o configurazione giuridica. (Nella specie la S.C. ha valutato illegittimo il licenziamento di un dipendente di Poste

s.p.a., già sospeso per essersi appropriato di bonifici di pertinenza della clientela, intimato dopo la condanna per il delitto di peculato relativa agli stessi fatti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 22388 del 2014 Rv. 633197 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **27676** *del* **30/10/2018** (Rv. **651340 - 01**)
Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE.** *Estensore:* **DANIELA BLASUTTO.** *Relatore:* **DANIELA BLASUTTO.** *P.M.* **MASTROBERARDINO PAOLA.** *(Conf.)*
M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* N. *(MOSCA GIOVANNI PASQUALE)*
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 15/03/2016

098246 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA Pubblico impiego contrattualizzato - Personale ex IX qualifica funzionale - Equiparazione stipendiale con sentenza passata in giudicato - Componenti retributive connesse all'anzianità - Estensione - Esclusione.

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, in caso di equiparazione stipendiale - riconosciuta per effetto di sentenza passata in giudicato - del personale della ex IX qualifica funzionale (ora C 3) al personale direttivo del soppresso ruolo ad esaurimento, l'equiparazione in questione non può comprendere le componenti del trattamento retributivo che presuppongono il possesso di una pregressa anzianità nella qualifica del ruolo ad esaurimento.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 16/05/1995 art. 31 com. 6, DPR 08/05/1987 num. 266 CORTE COST., DPR 17/09/1987 num. 494 art. 13, Legge 20/11/1982 num. 869 CORTE COST., Decreto Legge 27/09/1982 num. 681 CORTE COST., Decreto Legge 11/01/1985 num. 2 art. 3, Legge 08/03/1985 num. 72

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **27657** *del* **30/10/2018** (Rv. **650993 - 02**)
Presidente: **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.** *Estensore:* **CARLA PONTERIO.** *Relatore:* **CARLA PONTERIO.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*
P. *(PROIA GIAMPIERO) contro* B. *(DE MARCHIS CARLO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 23/11/2016

103280 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE Fatto non sanzionabile - Antigiuridicità - Esclusione - Conseguenze - Tutela ex art. 18, comma 4, st.lav. riformulato - Applicabilità.

In tema di licenziamento disciplinare, ove il datore di lavoro contesti un fatto non sanzionabile, per essere già stato esercitato in relazione ad esso il potere punitivo mediante l'irrogazione di una sanzione conservativa, quel fatto deve ritenersi privo del carattere dell'antigiuridicità, per cui va riconosciuta al lavoratore la tutela reintegratoria ex art. 18, comma 4, della l. n. 300 del 1970, come riformulato dalla l. n. 92 del 2012.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 42 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22388 del 2014 Rv. 633197 - 01, N. 29062 del 2017 Rv. 646443 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **27678** *del* **30/10/2018** (Rv. **651264 - 01**)

Presidente: **NOBILE VITTORIO.** *Estensore:* **MARGHERITA MARIA LEONE.** *Relatore:* **MARGHERITA MARIA LEONE.** *P.M.* **GAETA PIETRO.** *(Conf.)*
T. *(BOURSIER NIUTTA CARLO) contro* M.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 03/05/2013

011004 APPALTO (CONTRATTO DI) - AUSILIARI DELL'APPALTATORE - DIRITTI VERSO IL COMMITTENTE Pagamento di retribuzioni ai lavoratori dipendenti dell'appaltatore o subappaltatore - Responsabilità solidale del committente ex art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 - Retribuzione - Nozione - Risarcimento da licenziamento illegittimo - Esclusione.

Il regime della responsabilità solidale del committente con l'appaltatore di servizi opera, ex art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, con riguardo agli emolumenti, al cui pagamento il datore di lavoro risulti tenuto in favore dei propri dipendenti, aventi natura strettamente retributiva e concernenti il periodo del rapporto lavorativo coinvolto dall'appalto; va pertanto esclusa l'applicabilità del predetto regime alle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno da licenziamento illegittimo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 29 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10354 del 2016 Rv. 639646 - 01, N. 17725 del 2017 Rv. 644997 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **27397** *del* **29/10/2018** (Rv. **651050 - 01**)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **ROBERTO BELLE'.** *Relatore:* **ROBERTO BELLE'.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*
D. *(AMATO FELICE) contro* I. *(CORETTI ANTONIETTA)*
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO SALERNO, 19/02/2016

162018 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE Giudizio di legittimità - Istanza di distrazione delle spese di merito - Richiesta a favore di altro difensore - Inammissibilità - Ragioni.

Nel giudizio di legittimità, è inammissibile la richiesta di distrazione delle spese di merito a favore di altro difensore costituito nei precedenti gradi di giudizio, atteso che l'art. 93 c.p.c., delineando una fattispecie eccezionale e perciò insuscettibile di applicazione estensiva, prevede che la relativa statuizione sia adottata nella "stessa sentenza", ossia nella pronuncia conclusiva del grado contenente la condanna alle spese, oltre la quale non può operare la presunzione di veridicità del mancato pagamento basata sulla sola dichiarazione del difensore che le ha anticipate.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26966 del 2018 Rv. 650894 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **27400** *del* **29/10/2018** (Rv. **651056 - 01**)
Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE.** *Estensore:* **AMELIA TORRICE.** *Relatore:* **AMELIA TORRICE.** *P.M.* **MASTROBERARDINO PAOLA.** *(Conf.)*
G. *(MUROLO MARCELLO) contro* A. *(TORTORA EMMA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 28/07/2015

097203 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE Dirigenza sanitaria - D.lgs. n. 502 del 1992 - Dirigenti del S.S.N. - Applicabilità - Conferimento di funzioni dirigenziali - Atto aziendale - Necessità - Trattamento economico - Presupposti.

In tema di dirigenza sanitaria, il d.lgs. n. 502 del 1992 - vigente "ratione temporis" - si applica ai rapporti di lavoro dei dirigenti delle aree medica, professionale, tecnica e amministrativa del

S.S.N., ed anche alla dirigenza non medica; ai sensi degli artt. 3, comma 1 bis, 15, 15 bis e 15 ter del detto decreto, deve ritenersi che l'atto aziendale che regola l'organizzazione ed il funzionamento delle unità operative, individuando quelle dotate di autonomia gestionale o tecnico-professionale, riconducibile all'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, costituisca un elemento imprescindibile per il conferimento dell'incarico dirigenziale e per l'attribuzione del trattamento economico, che la contrattazione collettiva di comparto correla alla tipologia dell'incarico stesso ed alla graduazione delle funzioni.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 2 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 22934 del 2016 Rv. 641509 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **27398** *del* **29/10/2018** (Rv. **651051 - 01**)
Presidente: **NOBILE VITTORIO.** *Estensore:* **PAOLO NEGRI DELLA TORRE.** *Relatore:* **PAOLO NEGRI DELLA TORRE.** *P.M.* **PATRONE IGNAZIO.** *(Diff.)*
O. *(CIANCETTA GABRIELLA) contro* A. *(MANCA BITTI DANIELE)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 24/08/2016

103362 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI Cassa integrazione guadagni in deroga - Esclusione degli oneri di comunicazione di avvio della procedura - Decreti ministeriali di concessione della CIG - Allegazione - Necessità.

In tema di cassa integrazione guadagni "in deroga", il decreto del Ministro del Lavoro concessivo della CIG è l'atto al quale la legge, in coerenza con gli accordi definiti in sede governativa, conferisce la possibilità di derogare alla normativa vigente, in relazione agli oneri di comunicazione dell'avvio della procedura; ne consegue che il datore di lavoro, ove deduca di non essere tenuto alle relative comunicazioni, ha l'onere di allegare e provare che vi sia stata, da parte di tale fonte abilitata, una deroga espressa in relazione a tale profilo, continuando altrimenti ad operare la ordinaria disciplina, con il suo corredo di garanzie a tutela degli interessi individuali dei lavoratori.

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 1 com. 7, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 1 com. 8, DM min. EFI 01/08/2014

Massime precedenti Vedi: N. 21705 del 2018 Rv. 650258 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **27390** *del* **29/10/2018** (Rv. **650992 - 01**)
Presidente: **BRONZINI GIUSEPPE.** *Estensore:* **CATERINA MAROTTA.** *Relatore:* **CATERINA MAROTTA.** *P.M.* **CELESTE ALBERTO.** *(Conf.)*
C. *(MARESCA ARTURO) contro* B. *(CANEPUCCIA PAOLO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 17/06/2013

103132 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - CAPO-CANTIERE Novazione oggettiva - Presupposti - Modifica degli elementi accessori - Irrilevanza - Accertamento del giudice di merito - Censurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie.

La novazione oggettiva del rapporto obbligatorio postula il mutamento dell'oggetto o del titolo della prestazione, ai sensi dell'art. 1230 c.c., non è ricollegabile alle mere modificazioni accessorie di cui all'art. 1231 c.c. e deve essere connotata non solo dall'"aliquid novi", ma anche dall"animus novandi" (inteso come manifestazione inequivoca dell'intento novativo) e dalla "causa novandi" (intesa come interesse comune delle parti all'effetto novativo); l'accertamento di tali tre elementi (volontà, causa ed oggetto del negozio) compiuto dal giudice di merito è

incensurabile in cassazione, se adeguatamente motivato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso costituissero indici della novazione del rapporto di lavoro il mutamento di sede, la creazione di una struttura autonoma o ancora le modifiche relative all'ammontare della retribuzione, trattandosi di elementi accessori del rapporto obbligatorio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1230, Cod. Civ. art. 1231

Massime precedenti Conformi: N. 5665 del 2010 Rv. 611838 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **27384** *del* **29/10/2018** (Rv. **650990 - 01**)
Presidente: **D'ANTONIO ENRICA.** *Estensore:* **ROBERTO BELLE'.** *Relatore:* **ROBERTO BELLE'.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*
L. *(NUNZI SERGIO) contro* I. *(CALIULO LUIGI)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 19/03/2012

129135 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE Benefici contributivi da esposizione all'amianto - Domanda amministrativa - Necessità - Proposizione nel corso del giudizio di primo grado - Rilevanza - Esclusione.

La domanda di rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto all'ente competente proposta solo nel corso del giudizio di primo grado non è idonea ad evitare l'inammissibilità di quella giudiziale, perché la domanda amministrativa, in quanto elemento costitutivo del diritto, deve precedere ed è condizione di ammissibilità di quella giudiziaria.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 443, Legge 27/03/1992 num. 257 art. 13 com. 8 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 7

Massime precedenti Vedi: N. 19767 del 2017 Rv. 645666 - 01, N. 11574 del 2015 Rv. 635716 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **27387** *del* **29/10/2018** (Rv. **650987 - 01**)
Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE.** *Estensore:* **DANIELA BLASUTTO.** *Relatore:* **DANIELA BLASUTTO.** *P.M.* **SERVELLO GIANFRANCO.** *(Diff.)*
C. *(MAGALINI GIANFRANCO) contro* O. *(CATANIA MARIA ANTONIETTA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 23/08/2013

098094 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Rifiuto della prestazione lavorativa - Mancato esercizio del potere disciplinare - Legittimità del rifiuto - Esclusione - Fondamento.

In tema di pubblico impiego, l'esercizio dell'azione disciplinare è obbligatorio a tutela del buon andamento della P.A., tuttavia il suo mancato esercizio non vale a rendere legittimo il rifiuto di svolgere la prestazione lavorativa opposto da un dipendente, anzi, in detta ipotesi, occorrerà valutare la sussistenza di una responsabilità omissiva del dirigente preposto alla attivazione del procedimento disciplinare.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 168 art. 55 bis com. 9, Costituzione art. 97 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18849 del 2017 Rv. 645254 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **27388** *del* **29/10/2018** (Rv. **650991 - 01**)

Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE.** *Estensore:* **DANIELA BLASUTTO.** *Relatore:* **DANIELA BLASUTTO.** *P.M.* **SERVELLO GIANFRANCO.** *(Conf.)*
C. *(RUBINO CATERINA) contro* M.
Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 23/11/2013

098245 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - SVOLGIMENTO Casa circondariale di livello dirigenziale - Svolgimento di fatto di funzioni direttive - Diritto al superiore trattamento retributivo - Decorrenza - Data di adozione del d.m. di classificazione - Rilevanza.

Nelle case circondariali di livello dirigenziale non generale, lo svolgimento in fatto di funzioni direttive deriva dalla preposizione alla direzione di un istituto penitenziario che sia stato riconosciuto come tale da un apposito d.m. di classificazione, il quale assume carattere costitutivo, sicchè il diritto al superiore trattamento retributivo non può che decorrere dalla data di adozione di tale decreto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 52 com. 5, Decreto Legisl. 21/05/2000 num. 146 art. 2

Massime precedenti Vedi: N. 6068 del 2016 Rv. 639160 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **27392** *del* **29/10/2018** (Rv. **651049 - 01**)
Presidente: **BRONZINI GIUSEPPE.** *Estensore:* **CATERINA MAROTTA.** *Relatore:* **CATERINA MAROTTA.** *P.M.* **CELESTE ALBERTO.** *(Parz. Diff.)*
P. *(TOSI PAOLO) contro* L.
Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 21/05/2014

103274 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO Mutamento del titolo dell'assenza da malattia a ferie - Ammissibilità - Obbligo del datore di lavoro di concedere le ferie - Esclusione - Rifiuto per ragioni organizzative effettive - Necessità - Fattispecie.

Il lavoratore assente per malattia ha facoltà di domandare la fruizione delle ferie maturate e non godute, allo scopo di sospendere il decorso del periodo di comporto, non sussistendo una incompatibilità assoluta tra malattia e ferie, senza che a tale facoltà corrisponda comunque un obbligo del datore di lavoro di accedere alla richiesta, ove ricorrano ragioni organizzative di natura ostativa; in un'ottica di bilanciamento degli interessi contrapposti, nonché in ossequio alle clausole generali di correttezza e buona fede, è necessario, tuttavia, che le dedotte ragioni datoriali siano concrete ed effettive. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, che aveva ritenuto privo di giustificazione, in quanto fondato su ragioni vaghe ed inconsistenti, il rifiuto di concessione delle ferie motivato dalla società datrice con un generico riferimento a non meglio precisate esigenze organizzative dell'ufficio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8834 del 2017 Rv. 644680 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **27229** *del* **26/10/2018** (Rv. **651207 - 01**)
Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **ROBERTO RIVERSO.** *Relatore:* **ROBERTO RIVERSO.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*
A. *(DE LUCA TAMAJO RAFFAELE) contro* I. *(FABBI RAFFAELA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 28/01/2013

129036 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITA' E RENDITA - CONTRIBUTI O PREMI

Determinazione del premio secondo il sistema delle tariffe - Classificazione - Attività di allestimento e assemblaggio - Assimilazione all'attività principale - Criteri - Fattispecie.

Ai fini della classificazione delle lavorazioni per la determinazione dei premi dovuti dalle imprese all'INAIL per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, l'attività di allestimento e assemblaggio di componenti di un prodotto finale è assimilabile all'attività principale quando essa costituisca una fase necessaria della costruzione implicante interventi meccanici e l'utilizzo di materiali che incidono sul processo di lavorazione e sul relativo rischio, risultando in tal caso irrilevante che essa non sia svolta dallo stesso datore di lavoro dell'attività principale, requisito richiesto dall'art. 4 del d.m. 12 dicembre 2000 per la qualificazione come attività complementare e sussidiaria. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ricondotto alla voce n. 6413 del citato d.m. - cui è associato un rischio pari a 100 - l'attività svolta dalla ricorrente, di realizzazione e assemblaggio di componenti essenziali di vagoni ferroviari, quali finestrini e porte).

Riferimenti normativi: DM Lavoro e previdenza sociale 12/12/2000 art. 4, DM Lavoro e previdenza sociale 12/12/2000 art. 5, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 40

Massime precedenti Vedi: N. 16688 del 2017 Rv. 644870 - 01, N. 16942 del 2018 Rv. 649599 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **27218** *del* **26/10/2018** (Rv. **651172 - 01**)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **ROBERTO BELLE'.** *Relatore:* **ROBERTO BELLE'.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*
C. *(ALOISIO ROBERTO GIOVANNI) contro* E. *(FRONTICELLI BALDELLI ENRICO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/11/2012

026065 AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA Previdenza forense - Contribuzione minima - Prescrizione - Decorrenza - Dalla comunicazione dei redditi percepiti - Esclusione - Dalle annate di riferimento - Fondamento.

In tema di previdenza forense, la prescrizione della contribuzione minima decorre in concomitanza con le singole annualità di iscrizione alla cassa, in applicazione dell'art. 2935 c.c., trattandosi di onere dovuto a prescindere dal reddito, per il quale non è applicabile l'art. 19 della l. n. 576 del 1980 che fissa, invece, la decorrenza della prescrizione dalla trasmissione della dichiarazione dei redditi.

Riferimenti normativi: Legge 20/09/1980 num. 576 art. 19 CORTE COST., Legge 20/09/1980 num. 576 art. 17 CORTE COST., Legge 20/09/1980 num. 576 art. 23 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Legge 31/12/2012 num. 247 art. 66, Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 9 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24414 del 2008 Rv. 604876 - 01, N. 6259 del 2011 Rv. 616433 - 01

Sez. **6 - L**, ***Ordinanza*** *n.* **27274** *del* **26/10/2018** (Rv. **651293 - 01**)
Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **FRANCESCA SPENA.** *Relatore:* **FRANCESCA SPENA.**
D. *(PELLEGRINO PAOLO) contro* I. *(DE ROSE EMANUELE)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 14/06/2016

129139 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE Cartella esattoriale - Opposizione - Instaurazione di un ordinario giudizio di cognizione - Distribuzione dell'onere della prova - Principio di non contestazione - Applicabilità - Conseguenze.

Nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale per il recupero di contributi previdenziali l'onere della prova gravante a carico dell'INPS, parte attrice in senso sostanziale, resta condizionato dalla preventiva allegazione nell'atto di opposizione del debitore, parte attrice in senso formale ma convenuto in senso sostanziale, di specifiche ragioni di contestazione dei fatti costitutivi della pretesa impositiva, ai sensi dell'art. 416 c.p.c., con conseguente rigetto dell'opposizione nell'ipotesi di contestazioni generiche e di stile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 24 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23600 del 2009 Rv. 610854 - 01, N. 10583 del 2017 Rv. 644089 - 01

Sez. **6 - L**, ***Ordinanza*** *n.* **27294** *del* **26/10/2018** (Rv. **651295 - 01**)
Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **FRANCESCA SPENA.** *Relatore:* **FRANCESCA SPENA.**
G. *(PIRAS STEFANO) contro* C. *(NORO TERESA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 25/01/2017

103292 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - VOLONTARIO ("AD NUTUM") - PREAVVISO Preavviso - Efficacia obbligatoria e non reale - Conseguenze - Specifica disciplina pattizia - Art. 35, comma 6, del c.c.n.l. Dirigenti Terziario Commercio - Efficacia reale - Conseguenze.

In tema di contratto di lavoro a tempo indeterminato, l'art. 2118 c.c. attribuisce al preavviso di licenziamento efficacia meramente obbligatoria e non reale, con la conseguenza che, se una delle parti esercita la facoltà di recedere con effetto immediato, il rapporto si risolve altrettanto immediatamente, con l'unico obbligo della parte recedente di corrispondere l'indennità sostitutiva e senza che da tale momento possano avere influenza eventuali avvenimenti sopravvenuti. Tuttavia, il giudice di merito deve considerare l'eventuale diversa disciplina pattizia, come, nella specie, l'art. 35, comma 6, del c.c.n.l. dei Dirigenti Terziario Commercio, in base al quale il preavviso, anche se non lavorato, riveste efficacia reale, con la conseguenza che, durante tale periodo, si applicano le disposizioni relative ai trattamenti economici e previdenziali ed eventuali modifiche di legge o di contratto incidenti sui trattamenti retributivi posti a base dell'indennità sostitutiva (art. 2118, comma 2, c.c.) e continuano ad avere rilievo eventi sopravvenuti, quali la malattia.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Contr. Coll. 27/05/2004 art. 35 com. 5, Contr. Coll. 27/05/2004 art. 35 com. 6

Massime precedenti Vedi: N. 13988 del 2017 Rv. 644536 - 01, N. 985 del 2017 Rv. 642516 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **27233** *del* **26/10/2018** (Rv. **651261 - 01**)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **ROSSANA MANCINO.** *Relatore:* **ROSSANA MANCINO.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*
T. *(AMATO FELICE) contro* I. *(SGROI ANTONINO)*
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO SALERNO, 23/01/2013

162023 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE Liquidazione giudiziale delle spese processuali - Modifiche delle tariffe professionali ex d.m. n. 37 del 2018 - Applicabilità alle liquidazioni giudiziali successive alla sua entrata in vigore - Criterio dell’esaurimento dell’incarico.

In tema di spese processuali, i parametri previsti dal d.m. n. 37 del 2018, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, vanno applicati ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto a condizione che a tale data non sia stata ancora completata la prestazione professionale, ancorché essa abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 08/03/2018 num. 37, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 13 com. 6

Massime precedenti Vedi: N. 17577 del 2018 Rv. 649689 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 17405 del 2012 Rv. 623533 - 01

Sez. **6 - L**, ***Ordinanza*** *n.* **27196** *del* **26/10/2018** (Rv. **650928 - 01**)
Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **PAOLA GHINOY.** *Relatore:* **PAOLA GHINOY.**
A. *(TEOFILI MARIO) contro* I.
Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 27/06/2017

140033 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE Correzione degli errori materiali delle sentenze della Corte di cassazione - Ricorso - Notificazione - Necessità - Omissione - Conseguenze - Inammissibilità.

Il ricorso per correzione di errore materiale di una sentenza della Corte di cassazione ai sensi dell'art. 391 bis c.p.c. è inammissibile quando il ricorrente non provveda alla notifica dell'atto disposta dalla S.C., dovendosi applicare le norme sul ricorso per cassazione, in virtù del richiamo contenuto nell'art. 391 bis c.p.c. alla disciplina dettata dagli artt. 365 e ss. c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365

Massime precedenti Vedi: N. 17453 del 2010 Rv. 614392 - 01, N. 22783 del 2018 Rv. 650587 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6107 del 2012 Rv. 622254 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **27226** *del* **26/10/2018** (Rv. **651259 - 01**)
Presidente: **NOBILE VITTORIO.** *Estensore:* **CATERINA MAROTTA.** *Relatore:* **CATERINA MAROTTA.** *P.M.* **SANLORENZO RITA.** *(Conf.)*
M. *(DI GIAMPIETRO SABRINA) contro* E. *(RIZZO NUNZIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 03/12/2013

103128 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI Trasferimento per incompatibilità ambientale - Natura disciplinare - Esclusione - Ragioni di cui all'art. 2103 c.c. - Sindacabilità - Limiti - Fattispecie.

Il trasferimento del dipendente dovuto ad incompatibilità aziendale, trovando la sua ragione nello stato di disorganizzazione e disfunzione dell'unità produttiva, va ricondotto alle esigenze tecniche, organizzative e produttive, di cui all'art. 2103 c.c., piuttosto che, sia pure atipicamente, a ragioni punitive e disciplinari, con la conseguenza che la legittimità del provvedimento datoriale di trasferimento prescinde dalla colpa (in senso lato) dei lavoratori trasferiti, come dall'osservanza di qualsiasi altra garanzia sostanziale o procedimentale che sia stabilita per le sanzioni disciplinari. In tali casi, il controllo giurisdizionale sulle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, che legittimano il trasferimento del lavoratore subordinato, deve

essere diretto ad accertare soltanto se vi sia corrispondenza tra il provvedimento datoriale e le finalità tipiche dell'impresa e, trovando un preciso limite nel principio di libertà dell'iniziativa economica privata (garantita dall'art. 41 Cost.), il controllo stesso non può essere esteso al merito della scelta imprenditoriale, né questa deve presentare necessariamente i caratteri della inevitabilità, essendo sufficiente che il trasferimento concreti una tra le scelte ragionevoli che il datore di lavoro possa adottare sul piano tecnico, organizzativo o produttivo. (Nella specie, è stato ritenuto legittimo il trasferimento del lavoratore disposto per risolvere la conflittualità con altra dipendente, sfociata in denunce penali reciproche, sebbene non strettamente inerenti all'ambito lavorativo, in quanto suscettibile di determinare disservizi all'interno della piccola unità produttiva ove prestavano servizio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 22/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 4265 del 2007 Rv. 594785 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 2143 del 2017 Rv. 642867 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **27213** *del* **26/10/2018** (Rv. **651206 - 01**)
Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **CARLA PONTERIO.** *Relatore:* **CARLA PONTERIO.** *P.M.* **SANLORENZO RITA.** *(Conf.)*
F. *(PERSIANI MATTIA) contro* I. *(MARITATO LELIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 27/12/2012

103233 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO INDETERMINATO Appalti endoaziendali aventi ad oggetto prestazioni lavorative - Nozione - Violazione del divieto - Configurabilità - Fattispecie.

Il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro in riferimento agli appalti "endoaziendali", caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di attività strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, opera tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo, né una assunzione di rischio economico con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo. (Nella specie, relativa a servizi di inserimento della documentazione bancaria gestita dalla committente nella piattaforma informatica, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva riconosciuto il carattere vietato dell'appalto in ragione dell'estraneità dell'appaltatrice all'organizzazione dell'attività svolta presso la committente nonché della fungibilità delle mansioni dei dipendenti dell'appaltante e di quelli dell'appaltatrice, i quali avevano reso una prestazione diversa e più ampia rispetto a quella indicata nel contratto di appalto, senza soluzione di continuità per oltre cinque anni).

Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 29 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1676 del 2005 Rv. 578865 - 01, N. 9139 del 2018 Rv. 648626 - 01, N. 15693 del 2009 Rv. 609369 - 01, N. 7820 del 2013 Rv. 625912 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **27238** *del* **26/10/2018** (Rv. **651262 - 01**)
Presidente: **NOBILE VITTORIO.** *Estensore:* **CARLA PONTERIO.** *Relatore:* **CARLA PONTERIO.** *P.M.* **PATRONE IGNAZIO.** *(Conf.)*

F. *(BARTOLOMEI JACOPO SEVERO) contro* P. *(MARAZZA MARCO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 14/02/2017

103285 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA Giudizio di sussunzione del giudice di merito - Censurabilità in cassazione - Condizioni - Fattispecie.

In tema di licenziamento per giusta causa, il risultato della valutazione cui è pervenuto il giudice di merito in ordine alla riconducibilità, in concreto, della condotta contestata nel paradigma di cui all'art. 2119 c.c., è sindacabile in sede di legittimità sotto il profilo della violazione del parametro integrativo della clausola generale costituito dalle previsioni del codice disciplinare. (Nella specie, è stato censurato l'errore di sussunzione nella previsione di cui all'art. 54, comma 6, lett. a) del c.c.n.l. del personale dipendente di Poste Italiane s.p.a., essendo la connivenza, richiesta da tale disposizione, logicamente incompatibile con l'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, di non consapevolezza dell'altrui abuso).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3, Contr. Coll. 14/04/2011

Massime precedenti Conformi: N. 9396 del 2018 Rv. 647874 - 01

Sez. **6 - L**, ***Ordinanza*** *n.* **27277** *del* **26/10/2018** (Rv. **651294 - 01**)
Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **FRANCESCA SPENA.** *Relatore:* **FRANCESCA SPENA.**
C. *(MASSARI GIUSEPPE) contro* I. *(SGROI ANTONINO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 21/12/2016

129140 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) Sgravi contributivi ex art. 3, comma 6, l. n. 448 del 1998 - Presupposti - Incremento occupazionale - Perdita del beneficio per contrazione dell'organico - Irrilevanza della causa - Fondamento - Fattispecie.

La concessione degli sgravi contributivi ex art. 3, comma 6, della l. n. 448 del 1998, richiamato dall'art. 44, comma 1, della l. n. 448 del 2001, presuppone che il livello di occupazione raggiunto a seguito delle nuove assunzioni non subisca riduzioni nel periodo agevolato, sicché il venir meno di tale condizione determina l'integrale perdita del diritto al beneficio, anche nei casi in cui la situazione di contrazione del personale non possa essere ricondotta alla volontà datoriale, avendo la norma natura eccezionale, per cui, ove diversamente interpretata, si porrebbe in contrasto con i vincoli in materia di aiuti di Stato imposti dalla Commissione Europea. (Principio affermato in fattispecie nella quale la riduzione dell'organico era dovuta a licenziamento per giustificato motivo oggettivo costituito dal calo di commesse).

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1998 num. 448 art. 3 com. 6 CORTE COST., Legge 28/12/2001 num. 448 art. 44 com. 1, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Massime precedenti Conformi: N. 25474 del 2017 Rv. 646111 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **27228** *del* **26/10/2018** (Rv. **651260 - 02**)
Presidente: **DI CERBO VINCENZO.** *Estensore:* **FABRIZIA GARRI.** *Relatore:* **FABRIZIA GARRI.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
F. *(PERONE GIAN CARLO) contro* C. *(SCARTOZZI GINO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/01/2014

103231 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE Assunzioni a termine - FORMEZ PA - Divieto di conversione ex art. 19 d.lgs. n. 175 del 2016 - Efficacia retroattiva - Esclusione.

In tema di assunzioni a termine da parte di FORMEZ PA, il divieto di conversione del rapporto a tempo indeterminato introdotto dall'art. 19 del d.lgs. n. 175 del 2016 non ha efficacia retroattiva, in difetto di una espressa disposizione in tal senso.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/08/2016 num. 175 art. 19

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **27243** *del* **26/10/2018** (Rv. **651263 - 01**)
Presidente: **DI CERBO VINCENZO.** *Estensore:* **ELENA BOGHETICH.** *Relatore:* **ELENA BOGHETICH.** *P.M.* **SANLORENZO RITA.** *(Diff.)*
G. *(BERSANI GIUSEPPE) contro* F. *(PERELLI CAZZOLA ALESSANDRA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 23/03/2017

103273 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - IN GENERE Inidoneità fisica sopravvenuta - Adattamenti organizzativi - Obbligo di verifica a carico del datore di lavoro - Sussistenza - Fondamento - Condizioni - Fattispecie.

In tema di licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta del lavoratore, derivante da una condizione di "handicap", sussiste l'obbligo della previa verifica, a carico del datore di lavoro, della possibilità di adattamenti organizzativi nei luoghi di lavoro - purché comportanti un onere finanziario proporzionato alle dimensioni e alle caratteristiche dell'impresa e nel rispetto delle condizioni di lavoro dei colleghi dell'invalido - ai fini della legittimità del recesso, in applicazione dell'art. 3, comma 3 bis, del d.lgs. n. 216 del 2003, di recepimento dell'art. 5 della Direttiva 2000/78/CE, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata e conforme agli obiettivi posti dal predetto art. 5 (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che, dopo aver vagliato analiticamente anche la serie di mansioni indicate dal lavoratore, aveva ritenuto assolto l'obbligo datoriale in considerazione dell'accertata insussistenza di mansioni equivalenti o inferiori da affidare al lavoratore stesso, perché incompatibili con l'inabilità ovvero occupate da altri lavoratori con posizioni intangibili).

Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 27/11/2000 num. 78 art. 5, Decreto Legisl. 09/07/2003 num. 216 art. 3 bis, Tratt. Internaz. 07/12/2000 art. 15, Tratt. Internaz. 07/12/2000 art. 16, Costituzione art. 4, Costituzione art. 36, Costituzione art. 41

Massime precedenti Vedi: N. 6798 del 2018 Rv. 647606 - 02

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **27228** *del* **26/10/2018** (Rv. **651260 - 01**)
Presidente: **DI CERBO VINCENZO.** *Estensore:* **FABRIZIA GARRI.** *Relatore:* **FABRIZIA GARRI.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
F. *(PERONE GIAN CARLO) contro* C. *(SCARTOZZI GINO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/01/2014

103231 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE Assunzioni a termine - Art. 15 del c.c.n.l. FORMEZ PA 7 marzo 2002 - Disciplina transitoria prevista dall'art. 11 del d.lgs. n. 368 del 2001 - Esclusione - Fondamento.

In tema di assunzione a termine da parte di FORMEZ PA, il contratto di lavoro sottoscritto successivamente al 7 marzo 2002, data di stipulazione del nuovo c.c.n.l., non rientra nella disciplina transitoria prevista dall'art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 368 del 2001, applicabile fino

alla naturale scadenza dei contratti collettivi stipulati ex art. 23 della l. n. 56 del 1987, ed è pertanto assoggettato integralmente al nuovo regime normativo.

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1987 num. 56 art. 23 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 11 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20441 del 2015 Rv. 637467 - 01

Sez. **6 - L**, ***Ordinanza*** *n.* **27199** *del* **26/10/2018** (Rv. **651292 - 01**)
Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **PAOLA GHINOY.** *Relatore:* **PAOLA GHINOY.**
B. *(ARTIOLI DONATELLA) contro* I. *(RICCARDI RAFFAELE)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 07/06/2017

103271 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DEL RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO - Dirigente d'azienda - Disciplina dei licenziamenti contenuta nella l. n. 604 del 1966 e nello st.lav. - Applicabilità - Esclusione - Giustificatezza della risoluzione - Equiparabilità al giustificato motivo - Esclusione - Fattispecie

La disciplina limitativa del potere di licenziamento, di cui alla l. n. 604 del 1966 e st.lav., non è applicabile, ai sensi dell'art. 10 della l. n. 604 del 1966, ai dirigenti convenzionali; ne consegue che, ai fini dell'eventuale riconoscimento dell'indennità supplementare prevista per la categoria dirigenziale, occorre far riferimento alla nozione contrattuale di giustificatezza della risoluzione, che si discosta, sia sul piano soggettivo che oggettivo, da quella di giustificato motivo, trovando la sua ragion d'essere, da un lato, nel rapporto fiduciario che lega il dirigente al datore di lavoro in virtù delle mansioni affidate, dall'altro, nello stesso sviluppo delle strategie di impresa che rendano nel tempo non pienamente adeguata la concreta posizione assegnata al dirigente nella articolazione della struttura direttiva dell'azienda. (Nella specie, la giustificazione del licenziamento è stata ravvisata nell'esistenza di un piano effettivo di razionalizzazione aziendale, senza attribuire rilievo alla verifica circa la sussistenza di una crisi economica tale da rendere necessaria la ristrutturazione ovvero alla redistribuzione ad altro personale delle mansioni già affidate al dirigente licenziato).

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 10 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 23894 del 2018 Rv. 650549 - 01

Sez. **6 - L**, ***Ordinanza*** *n.* **27069** *del* **25/10/2018** (Rv. **651290 - 01**)
Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **GIULIO FERNANDES.** *Relatore:* **GIULIO FERNANDES.**
V. *(GANDOLFO MARIA GRAZIA) contro* P. *(TOSI PAOLO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 15/05/2017

103280 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE Rilievo anche penale del fatto - Principio dell'immediatezza della contestazione - Violazione - Insussistenza - Condizioni - Fattispecie.

In materia di licenziamento disciplinare, ove il fatto di valenza disciplinare abbia anche rilievo penale, il principio dell'immediatezza della contestazione non è violato qualora il datore abbia scelto di attendere l'esito degli accertamenti svolti in sede penale per giungere a contestare l'addebito solo quando i fatti a carico del lavoratore gli appaiano ragionevolmente sussistenti. (Nella specie, è stato ritenuto tempestivo il licenziamento disciplinare intimato dopo la celebrazione del dibattimento penale, nel corso del quale erano emersi ulteriori e determinanti elementi di fatto rispetto a quanto già acquisito in sede di indagini preliminari).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16841 del 2018 Rv. 649317 - 01, N. 23739 del 2008 Rv. 604803 - 01, N. 23346 del 2018 Rv. 650566 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **27106** *del* **25/10/2018** (Rv. **651257 - 01**)
Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **ROBERTO RIVERSO.** *Relatore:* **ROBERTO RIVERSO.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Diff.)*
I. *(CATALANO GIANDOMENICO) contro* J. *(CARRETTA ANTONIETTA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 26/06/2012

129036 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITA' E RENDITA - CONTRIBUTI O PREMI Determinazione dei premi dovuti all'INAIL - Sistema tariffario - Attività principale - Operazioni complementari e sussidiarie - Caratteristiche - Disciplina - Fattispecie.

Ai fini della classificazione delle lavorazioni per la determinazione dei premi dovuti dalle imprese all'INAIL per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, una lavorazione può essere considerata complementare e sussidiaria rispetto ad una lavorazione principale, con conseguente attribuzione della stessa voce tariffaria, quando entrambe siano svolte dal medesimo datore di lavoro e, tra esse, sussista un legame di reciproca interdipendenza in vista di un risultato finale unitario, che si esplica mediante una connessione operativa, la quale non è necessariamente topografica, ma è senza dubbio tecnica e funzionale, nel senso che le lavorazioni complementari e sussidiarie devono consentire una più agevole, completa e rapida realizzazione delle finalità aziendali, realizzando beni e servizi nella misura strettamente necessaria, e imposta, dalla lavorazione principale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che l'attività di magazzinaggio e deposito, anche se svolta in un luogo diverso da quello di produzione, costituisse un'operazione complementare e accessoria all'attività principale di costruzione di mobili e, come tale, dovesse essere assoggettata alla medesima tariffa prevista per quest'ultima).

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 40, DM Lavoro e previdenza sociale 18/06/1988 art. 2, DM Lavoro e previdenza sociale 12/12/2000 art. 4, DM Lavoro e previdenza sociale 12/12/2000 art. 6

Massime precedenti Conformi: N. 16688 del 2017 Rv. 644870 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 7429 del 2016 Rv. 639249 - 01

Sez. **6 - L**, ***Ordinanza*** *n.* **27082** *del* **25/10/2018** (Rv. **651291 - 01**)
Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **LUCIA ESPOSITO.** *Relatore:* **LUCIA ESPOSITO.**
F. *(SOLA VITO) contro* P. *(VITIELLO MARIATERESA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 15/06/2017

103285 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA Dipendente di Poste Italiane s.p.a. - Mansioni di portalettere - Falsa attestazione nel recapito - Requisito di proporzionalità - Sussistenza.

In tema di licenziamento disciplinare, la condotta del dipendente di Poste Italiane s.p.a., con mansioni di portalettere, che attesti falsamente di avere consegnato l'atto giudiziario al suo destinatario, benché l'avesse effettivamente recapitato alla moglie di costui che ne aveva contraffatto la firma, costituisce giusta causa di recesso, ex art. 54, comma 6, lett. c), del c.c.n.l. del 2011, trattandosi di comportamento connotato da gravità avuto riguardo al dolo della falsità in atto pubblico, alla responsabilità dell'agente postale (la cui affidabilità è garantita con

attribuzione di efficacia di piena prova fino a querela di falso), al grave pregiudizio derivante dalla falsità in notificazione di atto giudiziario, alla pericolosità della condotta ed alla sua idoneità a ledere il vincolo fiduciario.

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 5, Cod. Civ. art. 2119, Cod. Civ. art. 2105, Cod. Civ. art. 2104, Contr. Coll. 14/04/2011 art. 54

Massime precedenti Vedi: N. 28962 del 2017 Rv. 646386 - 02, N. 17513 del 2018 Rv. 649606 - 01, N. 20083 del 2018 Rv. 650117 - 01, N. 12798 del 2018 Rv. 648983 - 02

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **27102** *del* **25/10/2018** (Rv. **651255 - 01**)
Presidente: **D'ANTONIO ENRICA.** *Estensore:* **DANIELA CALAFIORE.** *Relatore:* **DANIELA CALAFIORE.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*
B. *(PANELLA ALESSIA) contro* I. *(ROSSI ANDREA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 12/07/2012

129058 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITA' - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE Azione di regresso esercitata dall'INAIL ex art. 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965 - Pendenza del processo penale relativo all'infortunio - Pregiudizialità rispetto al giudizio civile - Insussistenza - Ipotesi di sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. o ex art. 75 c.p.p. - Configurabilità - Esclusione.

133228 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA In genere.

In base all'art. 295 c.p.c., il giudizio instaurato dall'INAIL nei confronti del datore di lavoro, ex art. 11 d.P.R. n. 1124 del 1965, per ottenere il rimborso di quanto corrisposto al lavoratore per effetto di un infortunio sul lavoro non è soggetto a sospensione necessaria in attesa dell'esito del procedimento penale a carico del datore di lavoro per i medesimi fatti, giacché, in applicazione dell'art. 654 c.p.p., l'efficacia della emananda sentenza penale di condanna o di assoluzione non potrà fare stato nei confronti dell'INAIL, che non è parte nel giudizio penale e che non era legittimato a costituirsi, trattandosi non della proposizione di un'azione civile per le restituzioni e il risarcimento del danno da reato, ma dell'azione di regresso, diversa da quelle considerate dall'art. 74 c.p.p.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 75 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 211, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 211

Massime precedenti Conformi: N. 16874 del 2004 Rv. 576230 - 01

Sez. **6 - L**, ***Ordinanza*** *n.* **27131** *del* **25/10/2018** (Rv. **651375 - 01**)
Presidente: **CURZIO PIETRO.** *Estensore:* **FRANCESCA SPENA.** *Relatore:* **FRANCESCA SPENA.**
R. *(ALESII LEONARDO) contro* S. *(FUSCA PIETRO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/10/2016

100213 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE Sentenza di primo grado riformata in appello - Diritto alla restituzione delle somme versate - Prescrizione - Decorrenza - Efficacia interruttiva dell'appello - Condizioni - Fattispecie.

Il termine di prescrizione del diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di condanna di primo grado, riformata in appello, comincia a decorrere, ai sensi dell'art. 2935 c.c., dalla data di pubblicazione della sentenza di riforma in ragione dell'immediata efficacia

di quest'ultima, ed è interrotta dalla notifica dell'atto di appello, con effetti permanenti fino al passaggio in giudicato, solo a condizione che in tale atto (o successivamente, in caso di esecuzione avviata dopo la proposizione dell'impugnazione) sia stata espressamente formulata la richiesta di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado; in assenza di tale domanda, infatti, non può operare automaticamente l'effetto interruttivo previsto dal combinato disposto degli artt. 2943 e 2945 c.c., in quanto il diritto alla restituzione non ha alcuna correlazione con lo specifico rapporto controverso in appello, trovando la sua fonte in un fatto nascente dal processo (l'avvenuta esecuzione di un titolo giudiziale poi riformato), che potrebbe del tutto mancare (o, comunque, sopravvenire) al momento dell'impugnazione, con la conseguenza che tale fatto deve essere autonomamente portato alla cognizione del giudice di appello. (Nella specie, la S.C. ha confermato la statuizione del giudice di merito, che aveva ritenuto prescritto il diritto alla restituzione di somme pagate in esecuzione di una sentenza definitivamente riformata, in quanto la relativa domanda era stata formulata per la prima volta mediante un autonomo giudizio, instaurato dopo più di dieci anni dalla pubblicazione della sentenza di riforma).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945, Cod. Proc. Civ. art. 336, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 48

Massime precedenti Vedi: N. 15669 del 2011 Rv. 619499 - 01, N. 5323 del 2009 Rv. 607169 - 01, N. 2292 del 2018 Rv. 647305 - 01

Sez. **6 - L**, ***Ordinanza*** *n.* **27129** *del* **25/10/2018** (Rv. **651003 - 01**)
Presidente: **CURZIO PIETRO.** *Estensore:* **FRANCESCA SPENA.** *Relatore:* **FRANCESCA SPENA.**
T. *(CONSOLO GIUSEPPE) contro* L. *(FRANCESCHINIS LORENZO)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 09/11/2016

103125 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE Successive applicazioni di un lavoratore ad un posto implicante lo svolgimento di mansioni superiori - Riconoscimento del diritto ad una qualifica superiore - Esclusione - Programmazione iniziale della pluralità degli incarichi e della preordinazione utilitaristica da parte del datore di lavoro - Necessità - Fattispecie.

Per la sussistenza della frequenza e sistematicità di reiterate assegnazioni di un lavoratore allo svolgimento di mansioni superiori, il cui cumulo sia utile all'acquisizione del diritto alla promozione automatica in forza dell'art. 2103 c.c., non è sufficiente la mera ripetizione delle assegnazioni, essendo invece necessaria - se non un vero e proprio intento fraudolento del datore di lavoro - una programmazione iniziale della molteplicità degli incarichi ed una predeterminazione utilitaristica di siffatto comportamento. (Nella specie, la prova della preordinazione delle assegnazioni e dell'intento utilitaristico è stata desunta dall'esigenza strutturale del datore di lavoro di sopperire alla carenza in organico della qualifica superiore attraverso reiterate assegnazioni infratrimestrali del lavoratore a mansioni superiori).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17870 del 2014 Rv. 632025 - 01

--***Massime successive: Vedi***

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **27112** *del* **25/10/2018** (Rv. **651205 - 01**)
Presidente: **NOBILE VITTORIO.** *Estensore:* **CARLA PONTERIO.** *Relatore:* **CARLA PONTERIO.** *P.M.* **PATRONE IGNAZIO.** *(Conf.)*

D. *(IACOVINO VINCENZO) contro* A. *(MARESCA ARTURO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 27/12/2013

100146 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE Motivazione apparente - Motivazione "per relationem" alla sentenza di primo grado - Generica condivisione senza vaglio critico in base ai motivi di appello - Nullità.

In tema di ricorso per cassazione, è nulla, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., la motivazione solo apparente, che non costituisce espressione di un autonomo processo deliberativo, quale la sentenza di appello motivata "per relationem" alla sentenza di primo grado, attraverso una generica condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice, senza alcun esame critico delle stesse in base ai motivi di gravame.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5, Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 54, Legge 07/08/2012 num. 134 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 21037 del 2018 Rv. 650138 - 01, N. 22022 del 2017 Rv. 645333 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8053 del 2014 Rv. 629830 - 01, N. 22232 del 2016 Rv. 641526 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **27105** *del* **25/10/2018** (Rv. **651256 - 01**)
Presidente: **BRONZINI GIUSEPPE.** *Estensore:* **ANTONELLA PAGETTA.** *Relatore:* **ANTONELLA PAGETTA.** *P.M.* **CELESTE ALBERTO.** *(Parz. Diff.)*
S. *(PROIA GIAMPIERO) contro* G. *(SPINOSA BENEDETTO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/03/2013

103223 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) Appalto avente ad oggetto prestazioni di lavoro - Caratteristiche - Mancanza di una organizzazione della prestazione lavorativa finalizzata ad un risultato produttivo autonomo - Violazione del divieto di cui all'art. 1 della l. n. 1369 del 1960 - Sussistenza - Fattispecie.

Il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, previsto dall'art. 1 della l. n. 1369 del 1960 (applicabile "ratione temporis"), opera tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa mantenendo i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali la retribuzione, la pianificazione delle ferie, l'assicurazione della continuità della prestazione), senza una reale organizzazione della prestazione finalizzata al conseguimento di un risultato produttivo autonomo. (Nella specie, relativa a un appalto per la gestione del servizio di "help desk" presso un Ministero, la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di merito, che aveva accertato il carattere vietato dell'appalto riscontrando, in base ad un apprezzamento in fatto insindacabile in sede di legittimità, l'assenza di un effettivo potere direttivo della società appaltatrice nei confronti dei lavoratori, a fronte dell'intervento della committente nella predisposizione dei manuali operativi, oltre che nella formazione del personale, sul quale esercitava un sostanziale potere di direzione in relazione ad aspetti non secondari della prestazione lavorativa, quale la determinazione del periodo di ferie).

Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 7820 del 2013 Rv. 625912 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 15292 del 2018 Rv. 649321 - 01, N. 6343 del 2013 Rv. 625868 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **27107** *del* **25/10/2018** (Rv. **651258 - 01**)
Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **ROBERTO BELLE'.** *Relatore:* **ROBERTO BELLE'.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Diff.)*
G. *(TRAVERSO CARLO) contro* I. *(D'ALOISIO CARLA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 17/07/2012

129140 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) Benefici contributivi - Presupposto - Possesso del cd. DURC - Regolarizzazione "ex post" - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

In tema di benefici contributivi, per la cui fruizione è richiesto - ai sensi dell'art. 1, comma 1175, della l. n. 296 del 2006 - il possesso del documento unico di regolarità contributiva (c.d. Durc), la mancata segnalazione dell'irregolarità ostativa al rilascio del Durc, da parte dell'Inps, non determina l'inesigibilità delle differenze contributive rispetto agli sgravi; né, in assenza dello specifico procedimento di cui all'art. 7 del d.m. 24 ottobre 2007, di natura eccezionale, può consentirsi una regolarizzazione "ex post" ed in qualsiasi tempo, in contrasto con la "ratio" della norma, intesa ad assicurare la necessaria e costante regolarità contributiva, quale presupposto dell'applicazione degli sgravi.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 1175 CORTE COST. PENDENTE, DM Lavoro e previdenza sociale 24/10/2007

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **27101** *del* **25/10/2018** (Rv. **651254 - 01**)
Presidente: **D'ANTONIO ENRICA.** *Estensore:* **ROSSANA MANCINO.** *Relatore:* **ROSSANA MANCINO.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*
M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* G. *(JOUVENAL DANIELA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 09/08/2016

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Vaccinazione antipolio - Somministrazione nella vigenza della l. n. 695 del 1959 - Diritto all'indennizzo ex l. 210 del 1992 - Limite temporale ex art. 3, comma 3, della l. n. 362 del 1999 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

Ai soggetti danneggiati da vaccinazione antipoliomielite somministrata nella vigenza della l. n. 695 del 1959, deve essere riconosciuto, in base ad un'interpretazione letterale, sistematica e costituzionalmente orientata, il diritto all'indennizzo alla stregua dell'art. 1, comma 1, della l. n. 210 del 1992, tenuto conto dell'art. 5 quater del d.l. n. 73 del 2017, conv. con modif., in l. n. 119 del 2017, senza il limite temporale fissato dall'art. 3, comma 3, della l. n. 362 del 1999, dal momento che le esigenze di solidarietà sociale e di tutela della salute del singolo richiedono che sia la collettività ad accollarsi l'onere del pregiudizio individuale derivante da un trattamento sanitario, anche solo raccomandato.

Riferimenti normativi: Legge 30/07/1959 num. 695, Legge 25/02/1992 num. 210 art. 1 com. 1 CORTE COST., Legge 25/02/1992 num. 210 art. 3 com. 1 CORTE COST., Decreto Legge 07/06/2017 num. 73 art. 5 quater, Legge 31/07/2017 num. 119 CORTE COST., Legge 14/10/1999 num. 362 art. 3 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 11339 del 2018 Rv. 648188 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **27093** *del* **25/10/2018** (Rv. **651252 - 01**)
Presidente: **BRONZINI GIUSEPPE.** *Estensore:* **FEDERICO DE GREGORIO.** *Relatore:* **FEDERICO DE GREGORIO.**
A. *(TUCCI PIETRO PAOLO) contro* C. *(LOCCO MARIAPAOLA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 03/10/2016

103280 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE Procedimento - Contestazione di addebiti al lavoratore - Obbligo per il datore di lavoro di mettere a disposizione la documentazione aziendale relativa ai fatti contestati - Limiti - Indicazione specifica dei documenti aziendali idonei a permettere al lavoratore un'adeguata difesa - Necessità - Ordine di esibizione della predetta documentazione nel corso del giudizio di impugnazione del licenziamento - Configurabilità.

L'art. 7 della l. n. 300 del 1970 non prevede, nell'ambito del procedimento disciplinare, l'obbligo per il datore di lavoro di mettere a disposizione del lavoratore, nei cui confronti sia stata elevata una contestazione di addebiti di natura disciplinare, la documentazione aziendale relativa ai fatti contestati, restando salva la possibilità per il lavoratore medesimo di ottenere, nel corso del giudizio ordinario di impugnazione del licenziamento irrogato all'esito del procedimento suddetto, l'ordine di esibizione della documentazione stessa. Il datore di lavoro è tenuto, tuttavia, ad offrire in consultazione all'incolpato i documenti aziendali solo in quanto e nei limiti in cui l'esame degli stessi sia necessario al fine di una contestazione dell'addebito idonea a permettere alla controparte un'adeguata difesa; ne consegue che, in tale ultima ipotesi, il lavoratore che lamenti la violazione di tale obbligo ha l'onere di specificare i documenti la cui messa a disposizione sarebbe stata necessaria al predetto fine.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 23304 del 2010 Rv. 615363 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **27096** *del* **25/10/2018** (Rv. **651253 - 01**)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **ROBERTO BELLE'.** *Relatore:* **ROBERTO BELLE'.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*
N. *(PATTI SALVATORE LUCIO) contro* I. *(PREDEN SERGIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/06/2014

129001 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - IN GENERE Prestazioni indebitamente ricevute dagli assicurati - Dolo del beneficiario - Nozione - Carattere positivo del comportamento fraudolento - Esclusione - Mero silenzio del creditore del beneficio previdenziale e consapevolezza dell'insussistenza del diritto - Sufficienza - Fondamento.

Nell'indebito previdenziale il dolo non opera nel momento di formazione della volontà negoziale, bensì nella fase esecutiva, riguardando un fatto causativo della cessazione dell'obbligazione di durata, non noto all'ente debitore, titolare passivo di un numero assai rilevante di rapporti, il quale non può ragionevolmente attivarsi per prendere conoscenza della situazione personale e patrimoniale dei creditori, senza la collaborazione attiva di ciascuno di essi. Conseguentemente, integra un dolo idoneo a determinare l'I.N.P.S. a corrispondere una prestazione non dovuta anche il mero silenzio di chi, avendo l'obbligo di dichiarare di non svolgere altra attività lavorativa onde ottenere il beneficio della pensione di anzianità, omette di comunicare la circostanza dello svolgimento di tale attività, non essendo necessario un positivo e fraudolento comportamento dell'assicurato ed essendo invece sufficiente la consapevolezza dell'insussistenza del diritto in ragione delle disposizioni anticumulo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 10, Legge 30/12/1991 num. 412 art. 13 CORTE COST., DPR 27/04/1968 num. 488 art. 21 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 12097 del 2013 Rv. 626666 - 01

--***Massime successive: Vedi***

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **27004** *del* **24/10/2018** (Rv. **651246 - 01**)

Presidente: **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.** *Estensore:* **FABRIZIA GARRI.** *Relatore:* **FABRIZIA GARRI.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Diff.)*
E. *(INGANGI ALESSANDRA) contro* D. *(MONTI ANDREA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 18/11/2016

103285 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA Previsione dei contratti collettivi di condotte integranti giusta causa - Vincolatività - Esclusione - Limiti - Fondamento.

La giusta causa di licenziamento è nozione legale rispetto alla quale non sono vincolanti - al contrario che per le sanzioni disciplinari con effetto conservativo - le previsioni dei contratti collettivi, che hanno valenza esemplificativa e non precludono l'autonoma valutazione del giudice di merito in ordine alla idoneità delle specifiche condotte a compromettere il vincolo fiduciario tra datore e lavoratore, con il solo limite che non può essere irrogato un licenziamento per giusta causa quando questo costituisca una sanzione più grave di quella prevista dal contratto collettivo in relazione ad una determinata infrazione.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Contr. Coll. 31/05/2011, Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 42 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23602 del 2018 Rv. 650622 - 01, N. 26010 del 2018 Rv. 650899 - 01, N. 8826 del 2017 Rv. 643909 - 01, N. 6165 del 2016 Rv. 639169 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **27017** *del* **24/10/2018** (Rv. **650868 - 01**)
Presidente: **D'ANTONIO ENRICA.** *Estensore:* **DANIELA CALAFIORE.** *Relatore:* **DANIELA CALAFIORE.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*
I. *(SGROI ANTONINO) contro* B. *(DE MICHELE VINCENZO)*
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BARI, 05/01/2012

100236 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - ALLA PARTE PERSONALMENTE Notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione - Contumacia dell'INPS - Esecuzione della notificazione - In Roma, sede centrale, in persona del suo presidente ovvero di una delle persone ex art. 145 c.p.c. - Previsione di cui all'art. 44 del d.l. n. 269 - Irrilevanza - Fondamento - Disciplina introdotta con l'art. 10, comma 6, del d.l. n. 203 del 2005 - Incidenza - Limiti.

In tema di notificazione, ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione, la sentenza deve essere notificata personalmente alla parte contumace. Ne consegue che, in caso di contumacia dell'INPS, la notificazione deve essere eseguita, ai sensi dell'art. 145, comma 1, c.p.c., a Roma, nella sede centrale dell'Istituto, nella persona del suo presidente o con consegna dell'atto ad una delle persone indicate dalla norma; né assume rilievo la disposizione di cui all'art. 44 del d.l. n. 269 del 2003, conv. in l. n. 326 del 2003, che limita la prescrizione della notifica presso la struttura territoriale dell'ente pubblico (competente in relazione al luogo di residenza o domicilio degli interessati) ai soli atti introduttivi del giudizio e ad altri specifici atti, tra i quali - salvo che per la materia dell'invalidità civile, ove la disciplina introdotta con l'art. 10, comma 6, del d.l. n. 203 del 2005, conv. in l. n. 248 del 2005, dispone che la notifica sia effettuata presso le sedi provinciali dell'Istituto - non è compresa la sentenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 145 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 44 CORTE COST., Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 30/09/2005 num. 203 art. 10 com. 6 CORTE COST., Legge 02/12/2005 num. 248 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 22616 del 2013 Rv. 627987 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **27002** *del* **24/10/2018** (Rv. **651245 - 01**)
Presidente: **D'ANTONIO ENRICA.** *Estensore:* **DANIELA CALAFIORE.** *Relatore:* **DANIELA CALAFIORE.** *P.M.* **MASTROBERARDINO PAOLA.** *(Conf.)*
Z. *(SERRA FABIO) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 25/06/2013

103206 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - IN GENERE Lavoro irregolare - Individuazione della sanzione amministrativa applicabile "ratione temporis" - Momento di consumazione dell'illecito - Omessa comunicazione dell'assunzione nel termine di legge - Fondamento.

254002 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE In genere.

In tema di irregolare assunzione di lavoratori, per individuare la sanzione amministrativa applicabile "ratione temporis", in conformità al principio di legalità ed irretroattività sancito dall'art. 1 della l. n. 689 del 1981, deve aversi riguardo al momento consumativo dell'illecito che, connotandosi come omissivo ed istantaneo, ancorché con effetti permanenti, viene a coincidere con quello in cui scade infruttuosamente il termine previsto dalla disciplina di settore per la comunicazione dell'assunzione alle competenti autorità.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 22/02/2002 num. 12 art. 3 com. 3 CORTE COST., Legge 23/04/2002 num. 73 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1105 del 2012 Rv. 620802 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 356 del 2010 Rv. 611220 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **27010** *del* **24/10/2018** (Rv. **651249 - 01**)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **ROBERTO BELLE'.** *Relatore:* **ROBERTO BELLE'.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Diff.)*
I. *(CAPANNOLO EMANUELA) contro* B.
Rigetta, TRIBUNALE SIENA, 16/04/2014

132066 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IN GENERE Giudizio di cognizione ex art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c. - Oggetto - Requisito sanitario - Declaratoria sul diritto alla prestazione - Esclusione.

Nelle controversie in materia di invalidità' civile, cecità' civile, sordità' civile, handicap e disabilità', nonché di pensione di inabilità' e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222 del 1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 445 bis CORTE COST., Decreto Legge 06/07/2011 num. 98 art. 38 CORTE COST., Legge 15/07/2011 num. 111 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 13662 del 2015 Rv. 635957 - 01, N. 16685 del 2018 Rv. 649246 - 01, N. 22721 del 2016 Rv. 641597 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **27009** *del* **24/10/2018** (Rv. **651248 - 01**)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **DANIELA CALAFIORE.** *Relatore:* **DANIELA CALAFIORE.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*
P. *(MARGIOTTA STEFANO) contro* I.
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 22/04/2014

129135 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE Contributi previdenziali - Accertamento sulla qualità soggettiva della parte obbligata - Estensione ad altri giudizi - Condizioni - Fattispecie.

In tema di contributi previdenziali, l'accertamento sulla qualità soggettiva della parte obbligata contenuto in una sentenza passata in giudicato estende i propri effetti ai periodi contributivi cronologicamente successivi, in riferimento ai quali può ritenersi, salva prova contraria, la persistenza della medesima condizione. (Fattispecie relativa all'accertamento giudiziale dell'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione d'ufficio alla gestione commercianti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2130 del 2018 Rv. 646399 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **27012** *del* **24/10/2018** (Rv. **651250 - 01**)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **ROSA ARIENZO.** *Relatore:* **ROSA ARIENZO.** *P.M.* **CORASANITI GIUSEPPE.** *(Conf.)*
C. *(PERRONE CAPANO CARMINE) contro* P. *(FIORILLO LUIGI)*
Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 23/05/2016

100233 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO Notificazione alla parte presso il procuratore "ex" art. 330, comma 1, c.p.c. - Notificazione effettuata al procuratore costituito in tale qualità - Equivalenza piena alla prima - Sussistenza - Validità - Fondamento.

La notificazione dell'atto di impugnazione effettuata al procuratore costituito in tale sua qualità equivale pienamente a quella effettuata alla parte "presso il procuratore costituito" nei casi in cui essa è prescritta dall'art. 330, comma 1, c.p.c. - ovvero i casi in cui la parte non abbia dichiarato la residenza o eletto il domicilio in sede di notificazione della sentenza -, soddisfacendo l'una e l'altra forma di notificazione l'esigenza che l'atto di gravame sia portato a conoscenza della parte per il tramite del suo rappresentante processuale; sicché la notificazione eseguita a mani proprie del difensore resta valida, sia perché il predetto art. 330, comma 1, c.p.c. non contiene una mera indicazione del luogo della notificazione, ma identifica nel procuratore il destinatario di essa in forza di una proroga "ex lege" dei poteri conferitigli con la procura alle liti per il giudizio "a quo", sia perché detta notificazione risulta eseguita nel rispetto dell'art. 138 del codice di rito - secondo il quale l'ufficiale giudiziario può sempre compiere la notificazione mediante consegna della copia dell'atto nelle mani proprie del destinatario, ovunque lo trovi nell'ambito della circoscrizione alla quale è addetto -, da ritenersi applicabile non solo alle parti, ma anche ai difensori delle stesse.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 138 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17299 del 2005 Rv. 585326 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 2167 del 1987 Rv. 451393 - 01, N. 15326 del 2015 Rv. 636026 - 01, N. 16925 del 2007 Rv. 600303 - 01, N. 12102 del 1998 Rv. 521211 - 01, N. 3259 del 1980 Rv. 407053 - 01

Massime precedenti Difformi Sezioni Unite: N. 5785 del 1994 Rv. 487064 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **27000** *del* **24/10/2018** (Rv. **651244 - 01**)
Presidente: **D'ANTONIO ENRICA.** *Estensore:* **ROBERTO BELLE'.** *Relatore:* **ROBERTO BELLE'.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*
I. *(D'ALOISIO CARLA) contro* F. *(TORRE ATTILIO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 09/02/2013

112003 NOTARIATO - ATTO PUBBLICO NOTARILE - IN GENERE Atto pubblico - Copie autentiche tra loro difformi - Proposizione della querela contro quelle ritenute contraffatte - Necessità - Limiti - Fattispecie.

Il principio per cui l'esistenza di copie autentiche di un atto pubblico tra loro difformi impone la proposizione della querela di falso contro quelle ritenute contraffatte, quale strumento imprescindibile per neutralizzarne il valore probatorio, trova applicazione quando le parti eseguano produzioni tra loro contrapposte, e non quando si tratti di copie prodotte dalla stessa parte processuale proprio al fine di sopperire a carenze del documento depositato in precedenza. In tale evenienza, il giudice è tenuto a procedere al raffronto comparativo tra esse e, in applicazione del principio generale di conservazione degli atti giuridici, ad accedere, ove possibile e sempre che non sia proposta querela di falso, all'interpretazione che renda logicamente compatibili i rilevati profili di difformità. (Fattispecie in cui, con riferimento alle due copie autentiche di un decreto ingiuntivo per credito contributivo prodotte dalla difesa dell'INPS, la prima recante solo il timbro con il nome del giudice, ma priva di sottoscrizione, l'altra contenente la sigla autografa del magistrato, la S.C. ha censurato l'omessa valutazione della copia siglata, dalla quale avrebbe potuto desumersi che la mancanza della dicitura "firmato", al di sotto del timbro, era dipesa da dimenticanza del cancelliere, tale da determinare una mera irregolarità).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2699, Cod. Civ. art. 2714, Cod. Proc. Civ. art. 221

Massime precedenti Vedi: N. 22469 del 2017 Rv. 645505 - 02

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **27033** *del* **24/10/2018** (Rv. **651251 - 01**)
Presidente: **BRONZINI GIUSEPPE.** *Estensore:* **ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.**
Relatore: **ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.** *P.M.* **SANLORENZO RITA.** *(Conf.)*
P. *(MARAZZA MARCO) contro* R. *(VACIRCA SERGIO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 30/03/2011

138228 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE Ricorso per cassazione - Sindacato sulla valutazione delle prove effettuata dal giudice di merito - Errore di percezione ed errore di valutazione - Distinzione - Conseguenze - Fattispecie.

In materia di ricorso per cassazione, mentre l'errore di valutazione in cui sia incorso il giudice di merito - e che investe l'apprezzamento della fonte di prova come dimostrativa, o meno, del fatto che si intende provare - non è mai sindacabile in sede di legittimità, l'errore di percezione, cadendo sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, qualora investa una circostanza che ha formato oggetto di discussione tra le parti, è sindacabile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per violazione dell'art. 115 del medesimo codice, norma che vieta di fondare la decisione su prove reputate dal giudice esistenti, ma in realtà mai offerte. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza per mancata ammissione di un capitolo di prova - ritualmente dedotto in primo grado e reiterato in appello - riguardante il rispetto della clausola di contingentamento, quale requisito prescritto per la legittima apposizione del termine ad un contratto di lavoro, avendo riferito la deduzione della società datrice all'esclusiva esistenza delle esigenze giustificatrici).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4

Massime precedenti Conformi: N. 9356 del 2017 Rv. 644001 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **26815** *del* **23/10/2018** (Rv. **651238 - 01**)
Presidente: **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.** *Estensore:* **GABRIELLA MARCHESE.**
Relatore: **GABRIELLA MARCHESE.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*

B. *(CESTER CARLO) contro* S. *(RUSCONI FABIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 02/12/2016

103250 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTA' E DIGNITA' DEL LAVORATORE - SANZIONI DISCIPLINARI Principio di consunzione del potere disciplinare - Conseguenze - Divieto di esercitare nuovamente il potere disciplinare rispetto a fatti già contestati - Portata - Fattispecie.

In tema di licenziamento, qualora il datore di lavoro abbia esercitato validamente il potere disciplinare nei confronti del prestatore di lavoro in relazione a determinati fatti, complessivamente considerati, non può esercitare, una seconda volta, per quegli stessi fatti singolarmente considerati, il detto potere ormai consumato anche sotto il profilo di una sua diversa valutazione o configurazione giuridica, essendogli consentito soltanto di tener conto delle sanzioni eventualmente applicate, entro il biennio, ai fini della recidiva.(Nella specie, il datore di lavoro aveva contestato una prima volta il "modus operandi" del direttore di una filiale bancaria - che aveva esercitato il potere gerarchico in modo improprio, attraverso l'asservimento dei sottoposti alla realizzazione di propri interessi personali - e, una seconda volta, i singoli episodi esplicativi dell'abitualità della condotta originariamente addebitata).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22388 del 2014 Rv. 633197 - 01, N. 3855 del 2017 Rv. 643185 - 01, N. 17912 del 2016 Rv. 641089 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **26819** *del* **23/10/2018** (Rv. **651241 - 01**)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **ENRICA D'ANTONIO.** *Relatore:* **ENRICA D'ANTONIO.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*
V. *(VACIRCA SERGIO) contro* I. *(PATTERI ANTONELLA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 25/09/2012

129071 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - VOLONTARI Iscrizione alla gestione artigiani - Contemporaneo versamento di contributi volontari alla gestione INPDAI - Esclusione - Fondamento.

In tema di contribuzione volontaria, non è ammissibile il versamento dei contributi volontari alla gestione INPDAI in caso di contemporanea contribuzione obbligatoria presso la gestione artigiani, in quanto l'assenza di contribuzione obbligatoria costituisce un requisito negativo prescritto dalla disciplina prevista per l'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), cui rinvia l'art. 20 del Regolamento di esecuzione INPDAI.

Riferimenti normativi: DPR 31/12/1971 num. 1432 art. 5 CORTE COST., Legge 18/02/1983 num. 47 art. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1997 num. 184 art. 5, DPR 08/01/1976 num. 58, DPR 17/08/1955 num. 914

Massime precedenti Vedi: N. 31079 del 2017 Rv. 646553 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **26836** *del* **23/10/2018** (Rv. **651243 - 01**)
Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **ELENA BOGHETICH.** *Relatore:* **ELENA BOGHETICH.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*
M. *(ALLEVA PIERGIOVANNI) contro* I. *(MARITATO LELIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 16/02/2011

129140 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) Benefici contributivi all'impresa, ex art. 8, comma 4,

della l. n. 223 del 1991 - Assunzione di lavoratori già licenziati da altra impresa - Riconoscimento dell'agevolazione - Condizioni - Elusione - Prova - Presunzioni - Ammissibilità - Fattispecie.

L'impresa cessionaria dei beni aziendali della cedente che ha proceduto ai licenziamenti può essere ammessa a fruire dei benefici contributivi previsti dall'art. 8, comma 4, della l. n. 223 del 1991, perché - non essendo la "medesima azienda" che ha operato la riduzione di personale - non rientra fra le imprese tenute a riassumere ai sensi dell'art. 15 della l. n. 264 del 1949, a meno che, anche in base ad elementi indiziari (quali, nella specie, l'identità dell'attività produttiva, l'utilizzo della medesima forza lavoro nei medesimi locali nonché il mantenimento della stessa clientela), debba escludersi che la cessionaria configuri una realtà produttiva nuova ed autentica, emergendo piuttosto il carattere fittizio dell'operazione, preordinata esclusivamente a fruire indebitamente delle agevolazioni.

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 8 CORTE COST., Legge 29/04/1949 num. 264 art. 15, Cod. Civ. art. 2112

Massime precedenti Vedi: N. 8972 del 2018 Rv. 648625 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **26808** *del* **23/10/2018** (Rv. **651204 - 01**)
Presidente: **NOBILE VITTORIO.** *Estensore:* **LAURA CURCIO.** *Relatore:* **LAURA CURCIO.** *P.M.* **SANLORENZO RITA.** *(Conf.)*
U. *(CAMPANATI PAOLO) contro* M. *(CICCOTTI SABINA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 27/05/2013

103396 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE Affitto d'azienda - Disciplina ex art. 2112 c.c. - Applicabilità - Condizioni - Strumento giuridico adottato - Vincolo diretto tra cedente e cessionario - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie.

In materia di trasferimento d'azienda, la disciplina dell'art. 2112 c.c. si applica ogni qualvolta, rimanendo immutata l'organizzazione aziendale, vi sia la sostituzione della persona del titolare del rapporto di lavoro e il suo subentro nella gestione del complesso dei beni ai fini dell'esercizio dell'impresa, indipendentemente dallo strumento tecnico giuridico adottato e dalla sussistenza di un vincolo contrattuale diretto tra cedente e cessionario. (Nella specie, la stessa concedente aveva concluso due successivi contratti d'affitto della medesima azienda con due diversi affittuari e la S.C. ha ritenuto applicabile l'art. 2112 al rapporto di lavoro di una lavoratrice, impiegata presso il primo affittuario e poi, dopo la cessazione anticipata dell'attività di questi, passata alle dipendenze del secondo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112

Massime precedenti Conformi: N. 12771 del 2012 Rv. 624109 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 23765 del 2018 Rv. 650570 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **26817** *del* **23/10/2018** (Rv. **651239 - 01**)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **ENRICA D'ANTONIO.** *Relatore:* **ENRICA D'ANTONIO.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Parz. Diff.)*
I. *(ROMEO LUCIANA) contro* P. *(TRIVELLINI RAFFAELE)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 26/11/2012

129041 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITA' E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE Revisione della rendita - Termine di prescrizione triennale - Applicabilità - Fondamento.

In tema di assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, il termine triennale di cui all'art. 112 del d.P.R. n.1124 del 1965 si applica anche alla domanda di revisione della rendita

INAIL già concessa, atteso che essa rappresenta la prosecuzione della iniziale richiesta di riconoscimento della rendita per malattia professionale con una certa percentuale e che, inoltre, si fonda sulla medesima "ratio" che giustifica la previsione di un termine breve di prescrizione, la quale risiede nella necessità di un accertamento precoce delle circostanze di fatto necessarie per l'insorgenza del diritto o della sua misura.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 137 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 83 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20009 del 2010 Rv. 614518 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10839 del 2003 Rv. 564930 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **26818** *del* **23/10/2018** (Rv. **651240 - 01**)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **ENRICA D'ANTONIO.** *Relatore:* **ENRICA D'ANTONIO.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Diff.)*
I. *(CALIULO LUIGI) contro* M. *(GRIMALDI MARIATERESA)*
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 20/01/2013

129091 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITA' - IN GENERE Coltivatori diretti, coloni e mezzadri - Contributi obbligatori e contributi figurativi - Cumulabilità - Esclusione - Fondamento

In tema di determinazione del trattamento della pensione di vecchiaia liquidata a carico della gestione esercenti attività commerciali, non sono cumulabili i contributi figurativi per disoccupazione e maternità in presenza di integrale copertura contributiva obbligatoria quale coltivatore diretto, colono o mezzadro, in virtù del principio generale per cui non si fa luogo a contribuzione figurativa quando il periodo sia comunque coperto da contribuzione.

Riferimenti normativi: Legge 09/01/1963 num. 9 art. 6 CORTE COST., Legge 09/01/1963 num. 9 art. 33, Legge 26/10/1957 num. 1047 art. 16, Legge 26/10/1957 num. 1047 art. 14

Massime precedenti Vedi: N. 12218 del 2004 Rv. 574089 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **26803** *del* **23/10/2018** (Rv. **651203 - 01**)
Presidente: **DI CERBO VINCENZO.** *Estensore:* **GIUSEPPINA LEO.** *Relatore:* **GIUSEPPINA LEO.** *P.M.* **SANLORENZO RITA.** *(Conf.)*
R. *(MOSCARINI LUCIO VALERIO) contro* G. *(DIERNA ANTONINO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 28/02/2012

075043 ELEZIONI - OPERAZIONI ELETTORALI Lavoratori chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali - Preclusioni ex art. 38 del d.P.R. n. 361 del 1957 - Dipendenti di società privatizzate - Esclusione - Svolgimento di servizio pubblico - Irrilevanza - Conseguenze.

L'art. 38 del d.P.R. n. 361 del 1957, nella parte in cui esclude dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario, i dipendenti di alcune pubbliche amministrazioni, ha natura tassativa e non può pertanto applicarsi ai dipendenti di società private, restando irrilevante che tali società, con la privatizzazione, abbiano assunto la gestione di un servizio pubblico essenziale in luogo del soggetto pubblico che lo espletava in precedenza (nella specie, Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.); ne consegue che i dipendenti delle predette società che abbiano svolto una delle funzioni elettorali sopra indicate hanno diritto al compenso ai sensi dell'art. 119 del d.P.R. n. 361 del 1957, trattandosi di assenza giustificata dal luogo di lavoro.

Riferimenti normativi: DPR 30/03/1957 num. 361 art. 38, DPR 30/03/1957 num. 361 art. 119 CORTE COST., Legge 29/11/1992 num. 69 art. 1 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 13166 del 2006 Rv. 589729 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **26824** *del* **23/10/2018** (Rv. **651242 - 01**)
Presidente: **D'ANTONIO ENRICA.** *Estensore:* **ROBERTO BELLE'.** *Relatore:* **ROBERTO BELLE'.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*
I. *(D'ALOISIO CARLA) contro* L. *(CARLINO ROBERTO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 09/11/2012

103352 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE Lavoratori in part-time verticale - Anzianità contributiva - Periodi non lavorati - Rilevanza - Fondamento.

129067 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - FIGURATIVI In genere.

In tema di anzianità contributiva dei lavoratori a tempo parziale, l'art 7, comma 1, del d.l. n. 463 del 1983, conv. con modif. in l. n. 638 del 1983, in conformità al principio di non discriminazione di cui all'art. 4 della direttiva n. 97/81/CE, come applicato dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza del 10 giugno 2010 C-395/08 e C-396/08, va interpretato nel senso che, ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione, i lavoratori con orario part-time verticale ciclico hanno diritto all'inclusione anche dei periodi non lavorati.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 7 com. 1 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 683, Direttive del Consiglio CEE 15/12/1997 num. 81 art. 4

Massime precedenti Conformi: N. 8565 del 2016 Rv. 639588 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **26663** *del* **22/10/2018** (Rv. **651197 - 01**)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **CARLA PONTERIO.** *Relatore:* **CARLA PONTERIO.** *P.M.* **CORASANITI GIUSEPPE.** *(Conf.)*
U. *(ROSSI GIANLUCA) contro* B. *(COLA RENATO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 31/01/2014

103369 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - GRATIFICAZIONI - IN GENERE Premio fedeltà previsto da accordi aziendali applicabili ai dipendenti di Unicredit s.p.a. - Condizioni - Effettivo servizio - Congedo facoltativo per maternità - Computo - Fondamento.

Nel periodo di "effettivo servizio" previsto dagli accordi aziendali applicabili ai dipendenti di Unicredit s.p.a. per il riconoscimento del "premio fedeltà" va computato il congedo facoltativo per maternità, quale interpretazione delle clausole contrattuali che, non solo non viola i canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e 1369 c.c. ma è l'unica compatibile con il principio di non discriminazione e, come tale, atta ad evitare la nullità delle predette clausole, secondo il disposto dell'art. 1367 c.c.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 15 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/07/2003 num. 216, Decreto Legisl. 26/03/2001 num. 151 art. 3, Decreto Legisl. 11/04/2006 num. 198 art. 25, Decreto Legisl. 25/01/2010 num. 5, Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 7 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1369, Cod. Civ. art. 1367, Direttive del Consiglio CEE 05/07/2006 num. 54

Massime precedenti Vedi: N. 8312 del 1992 Rv. 478087 - 01, N. 9252 del 2008 Rv. 602860 - 01, N. 14110 del 2014 Rv. 631656 - 01, N. 3370 del 1996 Rv. 496938 - 01, N. 4022 del 1993 Rv. 481673 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **26679** *del* **22/10/2018** (Rv. **651202 - 01**)
Presidente: **DI CERBO VINCENZO.** *Estensore:* **FABRIZIO AMENDOLA.** *Relatore:* **FABRIZIO AMENDOLA.** *P.M.* **CELESTE ALBERTO.** *(Diff.)*
G. *(JOUVENAL DANIELA) contro* A. *(SPOTORNO MARIO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 23/03/2017

098001 IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) Recesso durante il periodo di prova - Obbligo di motivazione - Equiparazione al licenziamento disciplinare - Esclusione - Onere della prova a carico del lavoratore.

In tema di impugnazione del recesso motivato dal mancato superamento della prova, anche il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione deve allegare e provare l'inadeguatezza delle modalità dell'esperimento oppure il positivo esperimento della prova ovvero, ancora, la sussistenza di un motivo illecito o estraneo all'esperimento stesso, restando escluso che l'obbligo di motivazione contrattualmente previsto possa far gravare l'onere della prova sul datore di lavoro e che la valutazione discrezionale dell'amministrazione possa essere oggetto di un sindacato tale da omologare il mancato superamento della prova alla giustificazione del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 10 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 2, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 70 com. 13, Contr. Coll. 08/06/2000

Massime precedenti Vedi: N. 22396 del 2018 Rv. 650541 - 01

Sez. **6 - L**, ***Ordinanza*** *n.* **26559** *del* **22/10/2018** (Rv. **651289 - 01**)
Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **GIULIO FERNANDES.** *Relatore:* **GIULIO FERNANDES.**
C. *(MAGARAGGIA GIUSEPPE) contro* I. *(PULLI CLEMENTINA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 03/01/2017

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Cecità parziale - Diritto all'indennità di accompagnamento - Sussistenza - Condizioni.

La cecità parziale, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 346 del 1989 (che ha dichiarato, "in parte qua", l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della l. n. 18 del 1980), può costituire un fattore concorrente ad integrare, assieme ad altre minorazioni, lo stato di totale inabilità che, in presenza degli altri requisiti prescritti da quest'ultima legge (impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, ovvero incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con conseguente necessità di un'assistenza continua), attribuisce il diritto all'indennità di accompagnamento dalla stessa prevista.

Riferimenti normativi: Legge 21/11/1988 num. 508 art. 1, Legge 28/03/1968 num. 406 art. 1 CORTE COST., Legge 10/02/1962 num. 66 art. 8 CORTE COST., Legge 27/05/1970 num. 382 art. 4, Legge 11/02/1980 num. 18 art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 14339 del 2001 Rv. 550305 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **26667** *del* **22/10/2018** (Rv. **651198 - 01**)
Presidente: **D'ANTONIO ENRICA.** *Estensore:* **ROBERTO RIVERSO.** *Relatore:* **ROBERTO RIVERSO.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*
C. *(NATALE ANTONIO) contro* I. *(PULLI CLEMENTINA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 06/05/2014

129069 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - MINIMO DI CONTRIBUZIONENeutralizzazione dei periodi di sospensione del rapporto assicurativo ex art. 37 del d.P.R. n. 818 del 1957 - Infermità ostativa alla prosecuzione della contribuzione - Rilevanza in sede di verifica del requisito contributivo specifico per il pensionamento di invalidità.

La neutralizzazione dei periodi di sospensione del rapporto assicurativo previdenziale obbligatorio, che derivino da alcune obiettive situazioni impeditive (quali l'astensione facoltativa dal lavoro per maternità, la prestazione di lavoro all'estero, la malattia di una certa durata ed altre) - prevista dall'art. 37 d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, ai fini dell'esclusione dei periodi medesimi in sede di verifica dei requisiti contributivi e, in particolare, del requisito del prescritto numero minimo di contributi nell'ultimo quinquennio ai fini del diritto alla pensione di invalidità - è espressione di un principio generale del sistema previdenziale, diretto ad impedire che il lavoratore perda il diritto alla prestazione previdenziale allorché il versamento contributivo sia carente per ragioni a lui non imputabili. Ne consegue che non è necessario che la causa impeditiva operi nel corso di un rapporto di lavoro, in atto sospeso; e che, in caso di mancata maturazione del requisito contributivo specifico, consistente nella contribuzione nell'ultimo quinquennio precedente la domanda per il pensionamento di invalidità imputabile ad infermità dell'assicurato, deve ritenersi sufficiente il requisito contributivo c.d. generico.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1957 num. 818 art. 37 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 166 del 2009 Rv. 606190 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 17757 del 2011 Rv. 618830 - 01, N. 6585 del 2016 Rv. 639243 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **26670** *del* **22/10/2018** (Rv. **651199 - 01**)
Presidente: **BRONZINI GIUSEPPE.** *Estensore:* **FABRIZIO AMENDOLA.** *Relatore:* **FABRIZIO AMENDOLA.** *P.M.* **SANLORENZO RITA.** *(Conf.)*
S. *(AIELLO FILIPPO) contro* L. *(PESSI ROBERTO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/10/2013

103223 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) Somministrazione di lavoro - Comunicazione alle OO.SS. - Previsione a pena di nullità - Esclusione - Fondamento.

In tema di somministrazione di lavoro, l'art. 24, comma 4, del d.lgs. n. 276 del 2003 (applicabile "ratione temporis"), nel prescrivere a carico dell'utilizzatore l'obbligo di comunicare alle OO.SS. il numero dei lavoratori somministrati ed i motivi del ricorso alla somministrazione, non assume il carattere di norma imperativa e si limita a configurare un mero obbligo informativo la cui violazione non genera la nullità, né genetica, né funzionale, del contratto di somministrazione, essendo sanzionata esclusivamente in sede amministrativa ex art. 18, comma 3 bis, del d.lgs. citato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 24 com. 4, Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 18 com. 3, Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 art. 55 com. 1 lett. D

Massime precedenti Vedi: N. 5718 del 2018 Rv. 647511 - 01, N. 17540 del 2014 Rv. 632006 - 01, N. 1058 del 2016 Rv. 638515 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **26676** *del* **22/10/2018** (Rv. **651237 - 01**)
Presidente: **BRONZINI GIUSEPPE.** *Estensore:* **GABRIELLA MARCHESE.** *Relatore:* **GABRIELLA MARCHESE.** *P.M.* **CORASANITI GIUSEPPE.** *(Conf.)*
I. *(LAZZARA GIOVANNI) contro* B. *(PARADISI ROBERTO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 21/06/2014

103360 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - IN GENERE Giornalista - Collaboratore fisso - Retribuzione - Determinazione - Criteri applicabili.

In materia di lavoro giornalistico, il collaboratore fisso ha diritto, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del contratto collettivo reso efficace "erga omnes" dal d.P.R. n. 153 del 1961, ad una retribuzione proporzionata all'impegno di frequenza, alla natura ed importanza delle materie trattate nonchè al numero mensile delle collaborazioni, ferma restando la soglia minima di quattro od otto collaborazioni al mese; rientra nei poteri di apprezzamento discrezionale del giudice di merito individuare un criterio logico per il compenso di un numero maggiore di collaborazioni, tenendo conto di tutti i parametri previsti dalla disposizione collettiva.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Contr. Coll. 10/01/1959 art. 2, DPR 16/01/1961 num. 153 CORTE COST., Costituzione art. 36

Massime precedenti Conformi: N. 290 del 2014 Rv. 629669 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **26674** *del* **22/10/2018** (Rv. **651200 - 01**)
Presidente: **DI CERBO VINCENZO.** *Estensore:* **ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.** *Relatore:* **ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Diff.)*
S. *(COSMELLI GIORGIO) contro* S. *(MARESCA ARTURO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 17/12/2015

103282 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE Personale NATO - Licenziamento per provvedimento di ristrutturazione - Presentazione della domanda di impiego presso un'amministrazione dello Stato - Effetto - Rinunzia implicita alla impugnativa di licenziamento - Fondamento.

La presentazione di una domanda di impiego del dipendente della NATO, licenziato a causa di provvedimenti di ristrutturazione, in possesso dei requisiti prescritti, prevista dall'articolo 1, comma 1, della l. n. 98 del 1971, seguita dall'assunzione alle dipendenze di un'amministrazione dello Stato, costituisce rinuncia all'impugnazione del licenziamento proposta, in quanto incompatibile con il requisito costitutivo, di cessazione del pregresso rapporto di lavoro, della possibilità di impiego esperita.

Riferimenti normativi: Legge 09/03/1971 num. 98 art. 1 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 12613 del 2007 Rv. 597500 - 01, N. 12437 del 2016 Rv. 640389 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **26675** *del* **22/10/2018** (Rv. **651201 - 01**)
Presidente: **DI CERBO VINCENZO.** *Estensore:* **MATILDE LORITO.** *Relatore:* **MATILDE LORITO.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*
A. *(GRATTAROLA MASSIMO) contro* C. *(COSTANTINO GIOVANNI)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 03/10/2016

103287 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO Licenziamento per inidoneità fisica o psichica del lavoratore - Giustificazione - Necessità - Obbligo di "repechage" - Configurabilità - Violazione - Conseguenze - Reintegrazione.

In caso di licenziamento intimato per inidoneità fisica o psichica, la violazione dell'obbligo datoriale di adibire il lavoratore ad alternative possibili mansioni, cui lo stesso sia idoneo e compatibili con il suo stato di salute, integra l'ipotesi di difetto di giustificazione, suscettibile di reintegrazione, a norma dell'art. 18, comma 7, della l. n. 300 del 1970, come modificato dalla legge n. 92 del 2012.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 4 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 5 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 7 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 42 lett. B CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6798 del 2018 Rv. 647606 - 02, N. 10435 del 2018 Rv. 648343 - 01, N. 24377 del 2015 Rv. 637935 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **26496** *del* **19/10/2018** (Rv. **650900 - 01**)
Presidente: **BRONZINI GIUSEPPE.** *Estensore:* **GABRIELLA MARCHESE.** *Relatore:* **GABRIELLA MARCHESE.** *P.M.* **SANLORENZO RITA.** *(Conf.)*
B. *(ALLEVA PIERGIOVANNI) contro* M. *(VESCI GERARDO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 07/10/2013

103285 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA Dipendente assente per malattia - Svolgimento di altra attività lavorativa durante lo stato di malattia - Violazione degli obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà e dei doveri generali di correttezza e buona fede - Configurabilità - Fattispecie.

Lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente, durante lo stato di malattia, configura la violazione degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà nonché dei doveri generali di correttezza e buona fede, oltre che nell'ipotesi in cui tale attività esterna sia, di per sé, sufficiente a far presumere l'inesistenza della malattia, anche nel caso in cui la medesima attività, valutata con giudizio "ex ante" in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, possa pregiudicare o ritardare la guarigione o il rientro in servizio. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito, la quale aveva ritenuto legittimo il licenziamento di un lavoratore - addetto al lavaggio di automezzi - che, nel periodo di malattia conseguente a "dolenzia alla spalla destra determinata da un lipoma", aveva svolto presso un cantiere attività di sbancamento di terreno con mezzi meccanici e manuali).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2104, Cod. Civ. art. 2105, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Massime precedenti Conformi: N. 10416 del 2017 Rv. 644037 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **26495** *del* **19/10/2018** (Rv. **651196 - 01**)
Presidente: **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.** *Estensore:* **GABRIELLA MARCHESE.** *Relatore:* **GABRIELLA MARCHESE.** *P.M.* **MASTROBERARDINO PAOLA.** *(Conf.)*
M. *(CAROLLO FULVIO) contro* M. *(PROIA GIAMPIERO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 26/11/2013

103251 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTA' E DIGNITA' DEL LAVORATORE - TUTELA DELLA SALUTE E DELL'INTEGRITA' FISICA Responsabilità ex art. 2087 c.c. - Responsabilità oggettiva a carico del datore di lavoro - Configurabilità - Esclusione - Oneri probatori del lavoratore - Sussistenza - Fattispecie.

L'art. 2087 c.c. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro - di natura contrattuale - va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento; ne consegue che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare, oltre all'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'una e l'altra, e solo se il lavoratore abbia fornito tale prova sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità datoriale per il danno subito da un lavoratore durante un'operazione di taglio a mezzo di una macchina troncatrice, avendo il datore di lavoro messo a disposizione del lavoratore una macchina in perfetto stato di manutenzione, dotata di dispositivi di protezione atti a evitare il contatto con la lama e avendo formato e informato periodicamente il lavoratore sui rischi connessi al suo utilizzo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 24742 del 2018 Rv. 650725 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 18626 del 2013 Rv. 628377 - 01, N. 24217 del 2017 Rv. 646106 - 02

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **26498** *del* **19/10/2018** (Rv. **650947 - 01**)
Presidente: **NOBILE VITTORIO.** *Estensore:* **CARLA PONTERIO.** *Relatore:* **CARLA PONTERIO.** *P.M.* **PATRONE IGNAZIO.** *(Conf.)*
I. *(IAPICHINO LUCILLA) contro* L. *(TRIFIRO' SALVATORE)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 13/02/2017

103274 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO Artt. 175 e 177 del c.c.n.l. settore terziario del 18 luglio 2008 - Infortunio sul lavoro - Computabilità - Fondamento.

In tema di computabilità nel periodo di comporto ex art. 2110 c.c. delle assenze dovute a malattia od infortuni riconducibili allo svolgimento di prestazioni lavorative, senza che però venga in rilievo una responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 c.c., gli artt. 175 e 177 del c.c.n.l. del 18 luglio 2008 per i dipendenti delle aziende del settore terziario si interpretano nel senso che, in caso di assenza per infortunio sul lavoro, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto fino ad un periodo massimo di 180 giorni per anno solare, potendo le parti sociali determinare autonomamente il periodo di conservazione del posto di lavoro in ragione della rilevanza delle malattie secondo il loro genere e la loro genesi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Contr. Coll. 18/07/2008 art. 175, Contr. Coll. 18/07/2008 art. 177

Massime precedenti Vedi: N. 26005 del 2015 Rv. 638209 - 01, N. 9187 del 1997 Rv. 508037 - 01, N. 14377 del 2012 Rv. 624569 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **26489** *del* **19/10/2018** (Rv. **650986 - 02**)

Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **UMBERTO BERRINO.** *Relatore:* **UMBERTO BERRINO.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*
M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* I. *(NUNZI SERGIO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 23/07/2015

129206 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - SANZIONI CIVILI Lavoro irregolare - Art. 36 bis, comma 7, del d.l. n. 223 del 2006, conv. con modif. in l. n. 248 del 2006 - Incostituzionalità - Conseguenze - Sanzioni amministrative - Applicabilità - Esclusione.

254002 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE In genere.

In tema di sanzioni previste per l'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, la sentenza della Corte cost. n. 254 del 2014 - che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 36 bis, comma 7, del d.l. n. 223 del 2006, conv. con modif. in l. n. 248 del 2006 - riguarda esclusivamente le sanzioni civili applicabili indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata e non invece le sanzioni amministrative, la cui disciplina non è stata interessata dall'intervento del giudice delle leggi.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 36 bis com. 7 lett. A CORTE COST., Legge 04/08/2006 num. 248 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 22/02/2002 num. 12 art. 3 CORTE COST., Legge 23/04/2002 num. 73 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3208 del 2018 Rv. 647438 - 01, N. 24678 del 2011 Rv. 620085 - 01, N. 3088 del 2016 Rv. 639040 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **26476** *del* **19/10/2018** (Rv. **651235 - 01**)
Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE.** *Estensore:* **LUCIA TRIA.** *Relatore:* **LUCIA TRIA.** *P.M.* **CELESTE ALBERTO.** *(Conf.)*
A. *(PASCAZI PAOLO) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/04/2012

098246 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA Personale dipendente dell'Agensud transitato ad altra amministrazione - Assegno personale pensionabile ex art. 14 bis del d.lgs. n. 96 del 1993 - Diritto all'indennità di amministrazione - Cumulo - Esclusione - Fondamento.

In tema di trattamento del personale dell'Agensud transitato ad altra amministrazione, l'art. 14 bis del d.lgs. n. 96 del 1993, introdotto dall'art. 9 del d.l. n. 32 del 1995, conv. in l. n. 104 del 1995, attribuisce un assegno personale pensionabile, riassorbibile con qualsiasi successivo miglioramento, mentre eventuali indennità spettanti presso l'amministrazione di destinazione sono corrisposte solo nella misura eccedente l'importo del predetto assegno, ad eccezione della indennità integrativa speciale, che, di conseguenza, non può essere inclusa in misura piena nella base retributiva in aggiunta al medesimo assegno.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/1993 num. 96 art. 14 bis com. 4 CORTE COST., Decreto Legge 08/02/1995 num. 32 art. 9, Legge 07/04/1995 num. 104 CORTE COST.

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **26477** *del* **19/10/2018** (Rv. **651236 - 01**)
Presidente: **NOBILE VITTORIO.** *Estensore:* **FEDERICO DE GREGORIO.** *Relatore:* **FEDERICO DE GREGORIO.** *P.M.* **SANLORENZO RITA.** *(Conf.)*
C. *(CENTOFANTI SIRO) contro* B. *(MASTRANGELI FABRIZIO DOMENICO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 16/09/2013

103125 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE "Ius variandi" - Condizioni - Inesatto adempimento - Allegazione - Equivalenza tra nuove e vecchie mansioni - Inesistenza di altro posto equiparabile - Prova - A carico del datore di lavoro - Necessità.

In tema di esercizio dello "ius variandi" nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, qualora il lavoratore alleghi un demansionamento professionale riconducibile a un inesatto adempimento dell'obbligo posto dall'art. 2103 c.c. a carico del datore di lavoro, è su quest'ultimo che incombe l'onere di provare l'esatto adempimento, dimostrando l'inesistenza, all'interno del compendio aziendale, di altro posto di lavoro disponibile, equiparabile al grado di professionalità in precedenza raggiunto dal lavoratore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17624 del 2014 Rv. 632530 - 01, N. 4211 del 2016 Rv. 639195 - 01, N. 25584 del 2018 Rv. 650915 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **26489** *del* **19/10/2018** (Rv. **650986 - 01**)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **UMBERTO BERRINO.** *Relatore:* **UMBERTO BERRINO.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*
M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* I. *(NUNZI SERGIO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 23/07/2015

100085 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE Notificazione effettuata erroneamente nell'interesse di parte diversa da quella processuale - Nullità - Esclusione - Identificazione della vera parte - Lettura complessiva dell'atto - Sufficienza - Raggiungimento dello scopo - Fattispecie.

La notificazione del ricorso per cassazione effettuata erroneamente nell'interesse di parte diversa da quella processuale non è affetta da nullità ove, dalla lettura complessiva dell'atto, emerga chiaramente la riferibilità alla parte interessata, e ove, in ogni caso, l'atto abbia raggiunto il suo scopo, consentendo alla controparte di difendersi adeguatamente. (Nella specie, l'Avvocatura dello Stato aveva indicato, nella relata di notificazione via PEC, che il ricorso era proposto nell'interesse dell'Agenzia delle entrate, soggetto che era estraneo al giudizio, svoltosi sin dall'inizio nei confronti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4011 del 2013 Rv. 625122 - 01, N. 18402 del 2018 Rv. 649616 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **26234** *del* **18/10/2018** (Rv. **651195 - 01**)
Presidente: **NOBILE VITTORIO.** *Estensore:* **CATERINA MAROTTA.** *Relatore:* **CATERINA MAROTTA.** *P.M.* **CELESTE ALBERTO.** *(Diff.)*
P. *(AMBROZ ANDREA) contro* C.
Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 14/07/2014

103231 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE Indennità ex art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010 - Rivalutazione monetaria ed interessi legali - Spettanza - Fondamento.

Sull'indennità riconosciuta ex art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010 - la quale rappresenta il ristoro onnicomprensivo dei danni conseguenti alla nullità del termine apposto al contratto di lavoro, relativamente al periodo che va dalla scadenza del termine alla sentenza di conversione del rapporto - spettano gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, atteso che essa rientra tra i crediti di lavoro ai sensi dell'art. 429, comma 3, c.p.c., nell'ampia accezione riferibile a tutti i crediti connessi al rapporto di lavoro e non soltanto a quelli aventi natura strettamente retributiva.

Riferimenti normativi: Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3062 del 2016 Rv. 639081 - 01, N. 11235 del 2014 Rv. 630912 - 01, N. 5953 del 2018 Rv. 647514 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **26218** *del* **18/10/2018** (Rv. **651194 - 01**)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **ROBERTO RIVERSO.** *Relatore:* **ROBERTO RIVERSO.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*
I. *(CORETTI ANTONIETTA) contro* U.
Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, 21/07/2015

129013 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITA' - IN GENERE Indennità di disoccupazione a requisiti ridotti - Requisito contributivo dei 78 giorni - Riposi ordinari - Computo - Fondamento - Quantificazione della retribuzione giornaliera assoggettabile a contribuzione ex artt. 3 e 4 del d.P.R. n. 818 del 1957 - Irrilevanza.

In materia di indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti, ai fini del raggiungimento del requisito contributivo dei 78 giorni, di cui all'art. 7, comma 3, del d.l. n. 86 del 1988, conv. con modif. in l. n. 160 del 1988, applicabile "ratione temporis", vanno computate non soltanto le giornate di effettiva prestazione del lavoro, ma anche quelle non lavorate, qualora interne ad un periodo complessivamente considerato lavorativo e per le quali sussista l'obbligo di contribuzione, quali l'assenza per festività e per ferie, i periodi di maternità e di malattia nonché i riposi ordinari, tra i quali rientrano le domeniche in forza di quanto previsto dall'art. 9 del d.lgs. n. 66 del 2003, mentre non rileva quanto previsto dagli artt. 3 e 4 del d.P.R. n. 818 del 1957, che attengono all'individuazione del "quantum" della retribuzione giornaliera assoggettabile a contribuzione.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1957 num. 818 art. 3, DPR 26/04/1957 num. 818 art. 4, Decreto Legge 21/03/1988 num. 86 art. 7 com. 3 CORTE COST., Legge 20/05/1988 num. 160 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/04/2003 num. 66 art. 9

Massime precedenti Vedi: N. 5746 del 2014 Rv. 630068 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **26012** *del* **17/10/2018** (Rv. **650985 - 01**)
Presidente: **DI CERBO VINCENZO.** *Estensore:* **ALFONSINA DE FELICE.** *Relatore:* **ALFONSINA DE FELICE.**
M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* P. *(BAVA ANDREA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 09/11/2016

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Vittime del dovere - Dipendente della Polizia di Stato - Decesso o invalidità a seguito di incidente stradale occorsogli al rientro da un pattugliamento - Benefici di cui all'art. 1, comma 563, della l. n. 266 del 2005 - Spettanza - Fondamento.

Al dipendente della Polizia di Stato, deceduto o divenuto invalido per un incidente stradale occorsogli al rientro da un pattugliamento, va riconosciuto lo "status" di vittima del dovere, con conseguente diritto ai benefici assistenziali di cui all'art. 1, comma 563, della l. n. 266 del 2005, in quanto, ai sensi delle lett. a) e b) dello stesso comma, costituisce presupposto sufficiente per la loro erogazione che l'evento dannoso sia avvenuto nel contesto delle complessive attività intese al contrasto ad ogni tipo di criminalità o comunque nello svolgimento di un servizio di ordine pubblico, senza che occorra la prova di un rischio specifico ulteriore rispetto a quello insito negli ordinari compiti istituzionali, necessario, invece, per le ipotesi previste dal successivo

comma 564, ove è richiesta l'esistenza, o il sopravvenire, di circostanze o eventi di natura straordinaria.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 563 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 564 CORTE COST. PENDENTE, DPR 07/07/2006 num. 243

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10791 del 2017 Rv. 643940 - 01

--***Massime successive: Vedi***

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **26010** *del* **17/10/2018** (Rv. **650899 - 01**)
Presidente: **NOBILE VITTORIO.** *Estensore:* **LAURA CURCIO.** *Relatore:* **LAURA CURCIO.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
P. *(GRANOZZI GAETANO) contro* S. *(HERNANDEZ FEDERICO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 21/06/2013

103285 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA Valutazione in concreto del fatto - Necessità - Censurabilità in cassazione - Condizioni - Fattispecie.

In tema di licenziamento per giusta causa, l'accertamento dei fatti ed il successivo giudizio in ordine alla gravità e proporzione della sanzione espulsiva adottata sono demandati all'apprezzamento del giudice di merito, che - anche qualora riscontri l'astratta corrispondenza dell'infrazione contestata alla fattispecie tipizzata contrattualmente – è tenuto a valutare la legittimità e congruità della sanzione inflitta, tenendo conto di ogni aspetto concreto della vicenda, con giudizio che, se sorretto da adeguata e logica motivazione, è incensurabile in sede di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, pur riferendosi ad una fattispecie disciplinare del c.c.n.l. del personale dipendente da Poste Italiane s.p.a. diversa da quella contestata dal datore - art. 56, comma 6, lett. c, in luogo di art. 56, comma 6, lett. k - aveva escluso la natura dolosa della condotta - consistita nell'emissione, da parte del lavoratore, di un assegno a suo favore relativo al conto corrente di una sigla sindacale, sul quale egli non era più autorizzato ad operare - giungendo a ritenere illegittimo il licenziamento per difetto di proporzionalità).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 7, Contr. Coll. 11/07/2007 art. 56

Massime precedenti Vedi: N. 5013 del 2004 Rv. 571011 - 01, N. 9396 del 2018 Rv. 647874 - 01, N. 2013 del 2012 Rv. 620914 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **26013** *del* **17/10/2018** (Rv. **651037 - 01**)
Presidente: **NOBILE VITTORIO.** *Estensore:* **LAURA CURCIO.** *Relatore:* **LAURA CURCIO.** *P.M.* **SANLORENZO RITA.** *(Conf.)*
S. *(GENTILE GIOVANNI GIUSEPPE) contro* F. *(LAZZATI MARCELLO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 19/05/2016

132116 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE Rito cd. Fornero - Fase sommaria - Domanda di reintegrazione ex art. 18, comma 4, st.lav. novellato - Sussunzione del fatto tra le condotte punibili con sanzione conservativa - Ultrapetizione - Esclusione - Fattispecie.

Nel rito cd. Fornero, non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che accolga la domanda di reintegrazione ex art. 18, comma 4, st.lav., come modificato dall'art. 1, comma 42, della l. n. 92 del 2012, in assenza di esplicita deduzione della ricomprensione del fatto in addebito tra le

condotte punibili con sanzione conservativa, purchè sia indicato il fatto costitutivo della pretesa. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto sufficiente l'allegazione della sproporzione dell'irrogato licenziamento per gli epiteti ingiuriosi proferiti dal dipendente, correlata alla domanda di reintegra, con la produzione del c.c.n.l. applicabile).

Riferimenti normativi: Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 42 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 4 CORTE COST., Contr. Coll. 01/10/2014

Massime precedenti Vedi: N. 25534 del 2018 Rv. 650732 - 01, N. 27655 del 2017 Rv. 646437 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **26017** *del* **17/10/2018** (Rv. **650897 - 01**)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **FEDERICO DE GREGORIO.** *Relatore:* **FEDERICO DE GREGORIO.** *P.M.* **SANLORENZO RITA.** *(Conf.)*
A. *(MACERA ANTONINO) contro* M.
Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 05/04/2013

103364 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - SCATTI DI ANZIANITA' - MINIMI SALARIALI Superminimo individuale - Principio dell' assorbimento - Eccezioni - Onere della prova - A carico del lavoratore.

Il cosiddetto superminimo, ossia l'eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari, individualmente pattuito tra datore di lavoro e lavoratore, è soggetto al principio dell'assorbimento, nel senso che, in caso di riconoscimento del diritto del lavoratore a superiore qualifica, l'emolumento è assorbito dai miglioramenti retributivi previsti per la qualifica superiore, a meno che le parti abbiano convenuto diversamente o la contrattazione collettiva abbia altrimenti disposto, restando a carico del lavoratore l'onere di provare la sussistenza del titolo che autorizza il mantenimento del superminimo, escludendone l'assorbimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 14689 del 2012 Rv. 623623 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **26016** *del* **17/10/2018** (Rv. **651046 - 01**)
Presidente: **DI CERBO VINCENZO.** *Estensore:* **ALFONSINA DE FELICE.** *Relatore:* **ALFONSINA DE FELICE.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Diff.)*
M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* C. *(PANEBIANCO ROSARIO)*
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 22/10/2012

026001 AVVOCATO E PROCURATORE - IN GENERE Compatibilità tra la professione di avvocato e la sussistenza di un impiego pubblico - Docente - Limiti.

102056 ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE In genere.

In tema di compatibilità tra la professione di avvocato e l'impiego pubblico, per effetto della mancata disapplicazione del comma 58 bis dell'art. 1 del d.lgs. n.662 del 1996, introdotto dal d.l. n. 79 del 1997, conv. con modif. in l. n.140 del 1997, da parte dell'art. 1, comma 1, della l. n.339 del 2003, all'amministrazione scolastica compete la valutazione in concreto della legittimità dell'assunzione del patrocinio legale da parte dell'insegnante che ivi presti servizio, nonché l'individuazione delle attività che, in ragione dell'interferenza con i compiti istituzionali, non sono consentite ai dipendenti, con particolare riferimento all'assunzione della difesa in controversie di cui è parte la stessa amministrazione scolastica.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 58 CORTE COST., Decreto Legge 28/03/1997 num. 79 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/05/1997 num. 140 CORTE

COST. PENDENTE, Legge 25/11/2003 num. 339 art. 1 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 508 com. 15, Contr. Coll. 29/11/2007

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11833 del 2013 Rv. 626350 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **26018** *del* **17/10/2018** (Rv. **651047 - 01**)
Presidente: **NOBILE VITTORIO.** *Estensore:* **LAURA CURCIO.** *Relatore:* **LAURA CURCIO.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Diff.)*
T. *(PARATO VINCENZO) contro* P. *(DE LUCA TAMAJO RAFFAELE)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 12/04/2013

100146 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE Violazione del " minimo costituzionale" della motivazione - Somministrazione di lavoro - Verifica dell'effettività della causale addotta - Asserzioni apodittiche.

In tema di ricorso per cassazione, viola il "minimo costituzionale" richiesto per la motivazione la decisione che affermi la legittimità del contratto di somministrazione di lavoro sulla base di asserzioni apodittiche, che non consentano di apprezzare la effettività della causale dedotta a fondamento dell'assunzione e la sua correlazione con la situazione lavorativa del dipendente.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 20, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5, Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 54, Legge 07/08/2012 num. 134 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 111

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8053 del 2014 Rv. 629830 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **26042** *del* **17/10/2018** (Rv. **651193 - 01**)
Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **ROSSANA MANCINO.** *Relatore:* **ROSSANA MANCINO.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*
I. *(SGROI ANTONINO) contro* L.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 17/05/2013

079098 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO IL DEBITORE - BENI IMPIGNORABILI O RELATIVAMENTE IMPIGNORABILI - STIPENDI SALARI ED ASSEGNITrattamento pensionistico - Versamento su conto corrente - Vincolo di impignorabilità dell'art. 545 c.p.c. nella versione antecedente alle modifiche disposte ex d.l. n. 83 del 2015, conv. con modif. in l. n. 132 del 2015 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

In tema di esecuzione forzata presso terzi, il trattamento pensionistico versato sul conto corrente e pignorato in data antecedente all'entrata in vigore del d.l. n. 83 del 2015 (conv., con modif., in l. n. 132 del 2015), di modifica dell'art. 545 c.p.c., è sottoposto all'ordinario regime dei beni fungibili secondo le regole del deposito irregolare, in virtù del quale le somme versate perdono la loro identità di crediti pensionistici e, pertanto, non sono sottoposte ai limiti di pignorabilità dipendenti dalle cause che diedero origine agli accrediti, con conseguente applicazione del principio generale di cui all'art. 2740 c.c.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 38, Cod. Civ. art. 2740, Cod. Proc. Civ. art. 545 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 27/06/2015 num. 83 art. 13, Legge 06/08/2015 num. 132 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 12 com. 2 CORTE COST., Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST., Decreto Legge 27/06/2015 num. 83 art. 23

Massime precedenti Vedi: N. 6548 del 2011 Rv. 617581 - 01

Sez. **6 - L**, ***Ordinanza*** *n.* **25948** *del* **17/10/2018** (Rv. **651000 - 01**)
Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **FRANCESCA SPENA.** *Relatore:* **FRANCESCA SPENA.**
A. *(D'ANGELO FRANCESCO) contro* L. *(RIZZO NUNZIO)*
Dichiara improcedibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 13/12/2016

100170 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO Ricorso per cassazione - Procedimento per la decisione in camera di consiglio - Notificazioni della cancelleria ai difensori delle parti del decreto di fissazione dell'udienza camerale e della proposta del relatore - Notifica all'indirizzo telematico risultante dai pubblici registri - Necessità - Notificazione ad altro indirizzo risultante negli scritti difensivi - Esclusione.

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE In genere.

Il decreto di fissazione dell'udienza, ex art. 380 bis, comma 2, c.p.c., è ritualmente notificato all'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore risultante dal Reginde, ai sensi dell'art. 136, comma 2, c.p.c. e dell'art. 16, comma 4, del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. in l. n. 221 del 2012, a nulla rilevando l'eventuale diverso indirizzo PEC indicato negli atti difensivi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 136 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 com. 4, Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12876 del 2018 Rv. 648684 - 01, N. 11574 del 2018 Rv. 648283 - 01

Sez. **6 - L**, ***Ordinanza*** *n.* **25949** *del* **17/10/2018** (Rv. **651001 - 01**)
Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **FRANCESCA SPENA.** *Relatore:* **FRANCESCA SPENA.**
S. *(DI TOMASSI GIORGIO) contro* C.
Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 08/05/2017

103285 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA Tutela reale di cui all'art. 18, comma 4, st.lav. novellato - Ambito - Fatto accertato sussumibile fra le ipotesi punite dalla contrattazione collettiva con sanzione conservativa - Fattispecie.

In tema di licenziamento disciplinare, qualora il fatto accertato rientri fra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, è corretta l'individuazione del regime sanzionatorio nel comma 4 dell'art. 18 st.lav., come modificato dalla l. n. 92 del 2012. (Nella specie, è stata esclusa la prova della condotta di appropriazione indebita di merce e la contestata insubordinazione è stata derubricata in "esecuzione con negligenza del lavoro affidato", fattispecie sanzionata con la multa dall'art. 215 del c.c.n.l. terziario).

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 4 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 42 CORTE COST., Contr. Coll. 01/07/2013

Massime precedenti Vedi: N. 12102 del 2018 Rv. 648979 - 01, N. 18823 del 2018 Rv. 649917 - 03

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **26028** *del* **17/10/2018** (Rv. **651190 - 01**)
Presidente: **D'ANTONIO ENRICA.** *Estensore:* **ROBERTO RIVERSO.** *Relatore:* **ROBERTO RIVERSO.** *P.M.* **MASTROBERARDINO PAOLA.** *(Conf.)*

I. *(CORETTI ANTONIETTA) contro* C.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 19/12/2012

103276 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE Indennità di mobilità - Art. 24 della l. n. 223 del 1991 - Interpretazione - Requisito dimensionale dell'impresa - Determinazione - Riferimento al momento di cessazione dell'attività e dei licenziamenti - Esclusione - Riferimento all'ultimo semestre antecedente - Necessità - Fondamento.

In tema di riconoscimento dell'indennità di mobilità, l'art. 24, comma 1, della l. n. 223 del 1991, deve essere interpretato nel senso che il requisito dimensionale ivi previsto deve essere verificato non già in riferimento al momento della cessazione dell'attività e dei licenziamenti, ma con riguardo all'occupazione media dell'ultimo semestre, in analogia con quanto previsto dall'art. 1, comma 1, della medesima legge; di conseguenza, il semestre va calcolato a ritroso dalla data di intimazione dei licenziamenti per cessazione dell'attività, comprendendovi, pertanto, anche il mese nel quale è intervenuto il recesso datoriale.

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 1, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 24 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1465 del 2011 Rv. 616034 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **26035** *del* **17/10/2018** (Rv. **651192 - 01**)
Presidente: **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.** *Estensore:* **CARLA PONTERIO.** *Relatore:* **CARLA PONTERIO.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*
P. *(MARESCA ARTURO) contro* C. *(DE LORENZO FABRIZIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/04/2016

103276 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE Licenziamento per ritorsione - Distribuzione dell'onere della prova tra datore di lavoro e lavoratore - Fattispecie.

In tema di licenziamento, l'allegazione, da parte del lavoratore, del carattere ritorsivo del licenziamento intimatogli non esonera il datore di lavoro dall'onere di provare, ex art. 5 della l. n. 604 del 1966, l'esistenza di una giusta causa o di un giustificato motivo del recesso; solo ove tale prova sia stata almeno apparentemente fornita incombe sul lavoratore l'onere di dimostrare l'illiceità del motivo unico e determinante del recesso. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da critiche la sentenza che aveva dichiarato nullo un licenziamento collettivo effettuato nei confronti di alcuni dipendenti, desumendone il carattere ritorsivo da gravi e concordanti elementi presuntivi, quali la persistenza nella struttura aziendale dell'unità nella quale lavorava il personale licenziato, l'illegittimità della procedura di mobilità che lo aveva coinvolto e l'adozione di criteri di scelta atti a consentire una selezione assolutamente discrezionale dei lavoratori da licenziare).

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 5 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 5

Massime precedenti Vedi: N. 23149 del 2016 Rv. 641619 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **26021** *del* **17/10/2018** (Rv. **651048 - 01**)
Presidente: **D'ANTONIO ENRICA.** *Estensore:* **ROBERTO BELLE'.** *Relatore:* **ROBERTO BELLE'.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Diff.)*
I. *(CORETTI ANTONIETTA) contro* D. *(GUARISO ALBERTO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 26/07/2016

103298 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE Insolvenza del datore di lavoro dichiarato fallito - Intervento del fondo di garanzia presso l'INPS - Presupposti - Previa escussione degli eventuali obbligati solidali - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

L'intervento del Fondo di Garanzia istituito presso l'INPS per la corresponsione del t.f.r., nei casi di insolvenza del datore di lavoro fallito, non è subordinato alla previa escussione degli eventuali obbligati solidali che siano tenuti, anche solo "pro quota", per il medesimo debito, prevedendo la l. n. 297 del 1982 l'accesso diretto alla prestazione previdenziale, salvo una breve dilazione temporale (quindici giorni) dal deposito dello stato passivo ovvero dalla sentenza che decide l'opposizione ad esso, e nessun ulteriore requisito (beneficio d'ordine, beneficio di escussione) che suffraghi la natura sussidiaria della copertura dovuta dal Fondo. (Nella specie, è stato escluso che la domanda all'INPS di corresponsione del t.f.r. fosse condizionata dal previo esperimento da parte del lavoratore, insinuatosi al passivo del fallimento del datore di lavoro per l'intero credito, delle azioni esecutive nei confronti della società affittuaria d'azienda alla quale era stato trasferito durante il rapporto e che lo aveva retrocesso alla curatela, rimanendo coobbligata "pro quota" ai sensi dell'art. 2112 c.c.).

Riferimenti normativi: Legge 29/05/1982 num. 297 art. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19277 del 2018 Rv. 649923 - 01, N. 26819 del 2016 Rv. 642294 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **26027** *del* **17/10/2018** (Rv. **651189 - 01**)
Presidente: **D'ANTONIO ENRICA.** *Estensore:* **UMBERTO BERRINO.** *Relatore:* **UMBERTO BERRINO.** *P.M.* **MASTROBERARDINO PAOLA.** *(Conf.)*
I. *(CORETTI ANTONIETTA) contro* S. *(MARENGO REMIGIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 05/12/2012

129013 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITA' - IN GENERE Indennità di disoccupazione ordinaria - Presupposti - Stato di disoccupazione - Nozione - Fattispecie.

Lo stato di disoccupazione normativamente rilevante ai fini del diritto all'indennità di disoccupazione non equivale alla totale mancanza di ogni attività lavorativa, ma piuttosto alla percezione di redditi di importo inferiore alla soglia legale del minimo imponibile. (Nella specie, la S.C. ha confermato il riconoscimento dell'indennità in favore di una lavoratrice che, per effetto della cessazione di uno dei due rapporti dalla stessa stipulati per il tramite dell'agenzia somministratrice, era venuta a trovarsi, senza sua colpa, in una situazione economica inidonea a garantirle il raggiungimento della soglia minima reddituale).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 21/04/2000 num. 181 CORTE COST., Decreto Legisl. 14/09/2015 num. 150, Decreto Legisl. 24/09/2016 num. 185

Massime precedenti Vedi: N. 705 del 2016 Rv. 638233 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **26013** *del* **17/10/2018** (Rv. **651037 - 02**)
Presidente: **NOBILE VITTORIO.** *Estensore:* **LAURA CURCIO.** *Relatore:* **LAURA CURCIO.** *P.M.* **SANLORENZO RITA.** *(Conf.)*
S. *(GENTILE GIOVANNI GIUSEPPE) contro* F. *(LAZZATI MARCELLO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 19/05/2016

103285 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA Tutela reale di cui all'art. 18, comma 4, st.lav. novellato - Proporzionalità tipizzata dalla contrattazione collettiva - Necessità - Riserva per i casi di maggiore gravità -Valutazione di proporzionalità rimessa al giudice - Tutela indennitaria ex art. 18, comma 5, st.lav. modificato - Fattispecie.

In tema di licenziamento disciplinare, l'accesso alla tutela reale di cui all'art. 18, comma 4, st.lav., come modificato dalla l. n. 92 del 2012, presuppone una valutazione di proporzionalità della sanzione conservativa al fatto in addebito tipizzata dalla contrattazione collettiva, mentre nei casi in cui il c.c.n.l. operi una riserva per le infrazioni di maggiore gravità, rimettendo al giudice di valutare l'esistenza di un simile rapporto di proporzione in connessione al contesto, spetta la tutela indennitaria, ricadendosi nell'ambito applicativo di cui all'art. 18, comma 5, st.lav. (Fattispecie in cui la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva disposto la reintegra a fronte della previsione, contenuta nel c.c.n.l., della sanzione conservativa per la condotta illecita consistente nel "rivolgere a colleghi o terzi frasi offensive", senza considerare il carattere esemplificativo dell'indicazione né la clausola di salvezza per i casi di maggiore gravità).

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 4 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 5 CORTE COST., Contr. Coll. 01/10/2014, Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 42 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25534 del 2018 Rv. 650732 - 01, N. 18823 del 2018 Rv. 649917 - 01

Sez. **6 - L**, ***Ordinanza*** *n.* **26078** *del* **17/10/2018** (Rv. **651002 - 01**)
Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **LUIGI CAVALLARO.** *Relatore:* **LUIGI CAVALLARO.**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* L. *(SANFILIPPO DARIO)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CATANIA

100286 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - DOLO - DELLA PARTE - Revocazione per dolo - Requisiti - Attività fraudolenta e positiva di una parte nei confronti dell'altra determinante l'errore del giudice - Necessità - Mendacio o silenzio su fatti decisivi della causa - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.

Il dolo processuale di una delle parti in danno dell'altra può costituire motivo di revocazione della sentenza, ai sensi dell'art. 395, n. 1, c. p. c., quando consista in un'attività deliberatamente fraudolenta, concretantesi in artifici o raggiri tali da paralizzare, o sviare, la difesa avversaria ed impedire al giudice l'accertamento della verità, facendo apparire una situazione diversa da quella reale. Ne consegue che non sono idonei a realizzare la suddetta fattispecie la semplice allegazione di fatti non veritieri favorevoli alla propria tesi, il silenzio su fatti decisivi della controversia o la mancata produzione di documenti, che possono configurare comportamenti censurabili sotto il diverso profilo della lealtà e correttezza processuale, ma non pregiudicano il diritto di difesa della controparte, la quale resta pienamente libera di avvalersi dei mezzi offerti dall'ordinamento al fine di pervenire all'accertamento della verità. (Nella specie è stato escluso che integrasse un'ipotesi di dolo processuale l'aver agito nel giudizio conclusosi con la sentenza revocanda quale procuratore speciale di un soggetto deceduto anteriormente al rilascio della procura "ad litem", senza dichiarare tale circostanza nei due gradi di merito).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 1

Massime precedenti Conformi: N. 12875 del 2014 Rv. 631268 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **25866** *del* **16/10/2018** (Rv. **650896 - 01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **DANIELA CALAFIORE.** *Relatore:* **DANIELA CALAFIORE.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Diff.)*
I. *(PREDEN SERGIO) contro* V. *(DE BENEDITTIS FRANCESCO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 12/02/2013

129134 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITA' E FONDI PREVIDENZIALI - PREVIDENZA MARINARA Art. 16 della l. n. 233 del 1990 - Lavoratori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne - Periodo contributivo maturato in relazione all'attività di cui alla l. n. 250 del 1958 - Periodo contributivo relativo all'attività di lavoratore dipendente - Calcolo di un'unica quota - Fondamento.

In tema di previdenza dei lavoratori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne, secondo un'interpretazione funzionale dell'art. 16 della l. n. 233 del 1990 - inteso al semplice coordinamento della gestione ordinaria e delle gestioni speciali nell'ambito dell'unitario regime di assicurazione generale obbligatoria - va esclusa l'ammissibilità di una liquidazione "pro rata" del periodo contributivo maturato in relazione all'attività disciplinata dalla l. n. 250 del 1958, dovendosi invece considerare anche il predetto periodo come quello relativo all'attività di lavoratore dipendente, con conseguente calcolo di un'unica quota.

Riferimenti normativi: Legge 13/03/1958 num. 250, Legge 02/08/1990 num. 233 art. 16 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 23787 del 2015 Rv. 637921 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **25858** *del* **16/10/2018** (Rv. **650860 - 01**)
Presidente: **D'ANTONIO ENRICA.** *Estensore:* **UMBERTO BERRINO.** *Relatore:* **UMBERTO BERRINO.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*
N. *(NATALE ANTONIO) contro* I. *(CAPANNOLO EMANUELA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 07/02/2014

129069 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - MINIMO DI CONTRIBUZIONENeutralizzazione dei periodi di sospensione del rapporto assicurativo ex art. 37 del d.P.R. n. 818 del 1957 - Disoccupazione nel quinquennio antecedente al decesso - Rilevanza in sede di verifica del requisito contributivo specifico per la pensione cd. indiretta - Esclusione - Fondamento.

In sede di verifica del requisito contributivo specifico per la pensione cd. indiretta, lo stato di disoccupazione del "de cuius" nel quinquennio antecedente al suo decesso non rientra fra le ipotesi tassative di neutralizzazione dei periodi di sospensione del rapporto assicurativo ex art. 37 del d.P.R. n. 818 del 1957, disposizione finalizzata alla protezione del lavoratore assicurato interessato da uno degli eventi ivi indicati, risultando peraltro ininfluente la posizione dei terzi, quali i superstiti, il cui diritto al trattamento di reversibilità matura "iure proprio" e non "iure successionis".

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1957 num. 818 art. 37 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6585 del 2016 Rv. 639243 - 01, N. 23569 del 2008 Rv. 605165 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **25863** *del* **16/10/2018** (Rv. **650861 - 01**)
Presidente: **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.** *Estensore:* **MATILDE LORITO.** *Relatore:* **MATILDE LORITO.** *P.M.* **MASTROBERARDINO PAOLA.** *(Conf.)*
G. *(BATTAGLIA FEBO FRANCESCO MASSIMO) contro* I. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 17/07/2012

100143 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE Deduzione in cassazione di norme diverse da quelle invocate nei giudizi di merito - Ammissibilità - Limiti - Necessità dell'esame dei presupposti di fatto per l'applicazione della diversa normativa richiamata - Esclusione - Fattispecie.

La deduzione per la prima volta nel giudizio di legittimità di una diversa normativa rispetto a quella invocata nei gradi di merito è ammissibile, salvo che non comporti il necessario esame dei presupposti di fatto richiesti dalla differente disciplina per la riconoscibilità del diritto controverso. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso con cui il datore di lavoro aveva dedotto, per la prima volta in sede di legittimità, l'inapplicabilità della normativa sul lavoro notturno alle mansioni promiscue o di semplice attesa, giacché avrebbe comportato un ampliamento del "thema decidendum" in ordine all'accertamento della tipologia e del carattere delle mansioni esplicate dai lavoratori).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. N. 3

Massime precedenti Conformi: N. 26906 del 2014 Rv. 633816 - 01

Sez. **6 - L**, ***Ordinanza*** *n.* **25933** *del* **16/10/2018** (Rv. **650998 - 01**)
Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **LUIGI CAVALLARO.** *Relatore:* **LUIGI CAVALLARO.**
P. *(CERQUETTI ROMANO) contro* M. *(BIANCHIN ROMEO)*
Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 18/05/2017

100021 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - EFFETTO DEVOLUTIVO Sentenza di condanna al risarcimento del danno - Impugnazione del capo relativo all'"an debeatur" - Modifica, da parte del giudice del gravame, anche del "quantum debeatur" - Ammissibilità - Esclusione.

Se una sentenza di condanna al risarcimento del danno viene impugnata dal soccombente soltanto nella parte in cui se ne afferma sussistere la responsabilità, incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice del gravame il quale, senza modificare le statuizioni sulla responsabilità, modifichi la quantificazione del danno. (Nella specie la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza della corte d'appello che aveva riformato la statuizione avente ad oggetto l'entità del risarcimento del danno spettante al lavoratore per licenziamento illegittimo, nonostante il datore di lavoro non avesse, sul punto, formulato specifico motivo di gravame).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 346

Massime precedenti Conformi: N. 18160 del 2012 Rv. 624058 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **25844** *del* **16/10/2018** (Rv. **650988 - 01**)
Presidente: **DI CERBO VINCENZO.** *Estensore:* **ALFONSINA DE FELICE.** *Relatore:* **ALFONSINA DE FELICE.** *P.M.* **MASTROBERARDINO PAOLA.** *(Diff.)*
T. *(MASSIRONI GUIDO) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO MILANO, 11/01/2013

098001 IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) Dirigenza amministrativa di ufficio giudiziario - Reggenza - Attribuzione a funzionario con posizione C 3 super - Trattamento differenziale per lo svolgimento di mansioni superiori - Esclusione - Fondamento.

Il funzionario inquadrato nella posizione economica C 3 super, cui sia stata attribuita la reggenza dell'incarico di dirigente amministrativo di un ufficio giudiziario, non ha diritto al trattamento economico differenziale per lo svolgimento di mansioni superiori ex art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, dal momento che, alla stregua della peculiare disciplina dettata, "ratione

temporis", dal d.lgs. n. 240 del 2006, tali funzioni non potevano considerarsi vacanti, siccome legittimamente esercitate dal Presidente del tribunale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 52, Decreto Legisl. 25/07/2006 num. 240 CORTE COST., Contr. Coll. 16/02/1999, Contr. Coll. 05/04/2000

Massime precedenti Vedi: N. 18680 del 2015 Rv. 636940 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **25847** *del* **16/10/2018** (Rv. **650989 - 01**)
Presidente: **BRONZINI GIUSEPPE.** *Estensore:* **PAOLO NEGRI DELLA TORRE.** *Relatore:* **PAOLO NEGRI DELLA TORRE.** *P.M.* **PATRONE IGNAZIO.** *(Conf.)*
S. *(BAGALA' GUIDO ALBERTO) contro* C. *(MANZONI MARCO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 19/07/2016

103268 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE Causa della risoluzione del rapporto - Licenziamento orale o dimissioni del lavoratore - Contrapposizione in giudizio delle due ipotesi - Accertamento - Distribuzione dell'onere probatorio tra lavoratore e datore di lavoro - Fattispecie.

Qualora il lavoratore deduca di essere stato licenziato oralmente e faccia valere in giudizio la inefficacia o invalidità di tale licenziamento, mentre il datore di lavoro deduca la sussistenza di dimissioni del lavoratore, il materiale probatorio deve essere raccolto, da parte del giudice di merito, tenendo conto che, nel quadro della normativa limitativa dei licenziamenti, la prova gravante sul lavoratore è limitata alla sua estromissione dal rapporto, mentre la controdeduzione del datore di lavoro assume la valenza di un'eccezione in senso stretto, il cui onere probatorio ricade sull'eccipiente ai sensi dell'art. 2697, comma 2, c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto che il lavoratore non avesse dimostrato la mancata accettazione della propria prestazione lavorativa da parte del datore di lavoro, risultando unicamente una missiva - inviata dal difensore del lavoratore oltre un mese dopo l'interruzione del rapporto - nella quale si lamentava solo la mancata regolarizzazione, senza fare alcun riferimento ad un pregresso licenziamento ovvero ad un recesso da parte dello stesso lavoratore).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2

Massime precedenti Conformi: N. 21684 del 2011 Rv. 619465 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **25727** *del* **15/10/2018** (Rv. **651055 - 02**)
Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE.** *Estensore:* **LUCIA TRIA.** *Relatore:* **LUCIA TRIA.** *P.M.* **CELESTE ALBERTO.** *(Parz. Diff.)*
D. *(GAROFALO DOMENICO) contro* A. *(CAPPARELLI ANTONIO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 29/02/2012

103137 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - CARRIERA - CONCORSI INTERNI Mancata attribuzione di qualifica superiore - Diritto al risarcimento del danno da perdita di "chance" - Prova del nesso causale - Presunzioni - Sufficienza - Fattispecie.

In tema di risarcimento del danno per perdita di "chance", come conseguenza del mancato riconoscimento di una qualifica superiore, l'onere di provare il nesso di causalità tra l'inadempimento datoriale ed il danno può essere rispettato dal lavoratore anche solo mediante presunzioni. (Nella specie, la dipendente lamentava che la mancata attribuzione della qualifica superiore le aveva precluso anche il riconoscimento della posizione organizzativa e la S.C. ha

cassato la sentenza impugnata, la quale aveva rigettato la domanda senza considerare che gli altri candidati, avendo ottenuto le mansioni superiori, avevano conseguito anche la predetta posizione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11165 del 2018 Rv. 648187 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **25740** *del* **15/10/2018** (Rv. **651144 - 01**)
Presidente: **NOBILE VITTORIO.** *Estensore:* **PAOLO NEGRI DELLA TORRE.** *Relatore:* **PAOLO NEGRI DELLA TORRE.** *P.M.* **PATRONE IGNAZIO.** *(Conf.)*
M. *(CONTALDI MARIO) contro* A. *(CIANNAVEI ANDREA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 14/01/2014

005014 AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - INDENNITA' - IN GENERE Indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c. - Presupposti – Reclutamento e coordinamento di agenti - Esclusione - Fondamento.

Ai fini del riconoscimento dell'indennità ai sensi dell'art. 1751 c.c., è necessario che l'agente abbia procurato al preponente nuovi clienti ovvero abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i contraenti già acquisiti, restando conseguentemente esclusa dall'ambito di applicabilità di tale norma l'attività di reclutamento e coordinamento degli agenti, in quanto quest'ultima, pur rilevante sul piano organizzativo, si pone come strumentale ed accessoria rispetto a quella, direttamente volta alla promozione della clientela, che l'indennità di cessazione del rapporto è specificamente finalizzata a premiare.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1751 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21377 del 2018 Rv. 650212 - 01, N. 20047 del 2016 Rv. 641439 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **25728** *del* **15/10/2018** (Rv. **651143 - 01**)
Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE.** *Estensore:* **LUCIA TRIA.** *Relatore:* **LUCIA TRIA.** *P.M.* **CELESTE ALBERTO.** *(Conf.)*
C. *(PANZONE VALERIA) contro* C. *(PASQUINI STEFANO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 07/05/2013

098004 IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - REGOLA DEL CONCORSO Contratti a termine - Personale selezionato tramite procedure concorsuali pubbliche - Nozione - Conversione in rapporto a tempo indeterminato - Ammissibilità - Fattispecie.

In tema pubblico impiego privatizzato, il principio generale di assunzione tramite concorso, di cui all'art. 97, comma 3, Cost., cui è correlato il divieto di conversione ex art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, comporta il necessario superamento di una procedura di selezione che sia tale da essere compresa nell'ambito concettuale e giuridico del "concorso", caratterizzato dall'emanazione di un bando iniziale, dalla fissazione dei criteri valutativi, dalla presenza di una commissione incaricata della valutazione dei candidati e dalla formazione di una graduatoria finale, mentre non rilevano la presenza di margini di discrezionalità nella valutazione dei titoli dei candidati ovvero la previsione, quale requisito di partecipazione al concorso, dell'iscrizione alle liste di collocamento o dell'attribuzione di punti in relazione alla durata di tale iscrizione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, in un caso di numerose assunzioni a termine, protratte nell'arco di un decennio, aveva escluso la conversione del rapporto senza valutare se le procedure selettive superate dalla lavoratrice con riferimento ad alcuni contratti della serie potessero rientrare tra le procedure concorsuali pubbliche).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 35, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 36 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 16095 del 2016 Rv. 640721 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5072 del 2016 Rv. 639065 - 01, N. 529 del 2010 Rv. 610807 - 01, N. 14432 del 2017 Rv. 644567 - 01, N. 5453 del 2009 Rv. 607094 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **25717** *del* **15/10/2018** (Rv. **650946 - 01**)
Presidente: **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.** *Estensore:* **GABRIELLA MARCHESE.**
Relatore: **GABRIELLA MARCHESE.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Diff.)*
G. *(SOLLAZZO GIUSEPPE) contro* A. *(GRIMALDI ERICH)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 28/11/2016

103280 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE Nuova disciplina sanzionatoria di cui alla l. n. 92 del 2012 - Applicabilità - Criteri temporali - Licenziamenti comunicati dalla data di entrata in vigore della legge - Fondamento.

Ai sensi del combinato disposto dei commi 47 e 67 dell'art. 1 della l. n. 92 del 2012, nei giudizi aventi ad oggetto i licenziamenti disciplinari, al fine di individuare la legge regolatrice del rapporto sul versante sanzionatorio, va fatto riferimento non al fatto generatore del rapporto, né alla contestazione degli addebiti, ma alla fattispecie negoziale del licenziamento, sicché l'art. 1, comma 42, della l. n. 92 cit., si applica solo ai nuovi licenziamenti, ossia a quelli comunicati a partire dal 18 luglio 2012, data di entrata in vigore della nuova disciplina.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Preleggi art. 11 CORTE COST., Costituzione art. 25 com. 2, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 42 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 47 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 67 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 16265 del 2015 Rv. 636351 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **25737** *del* **15/10/2018** (Rv. **651191 - 01**)
Presidente: **BRONZINI GIUSEPPE.** *Estensore:* **ANTONELLA PAGETTA.** *Relatore:* **ANTONELLA PAGETTA.** *P.M.* **SANLORENZO RITA.** *(Conf.)*
F. *(AUDISIO MASSIMO) contro* G. *(COSSU BRUNO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 05/07/2013

103362 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI Comunicazioni prescritte dall'art. 1, comma 7, della l. n. 223 del 1991 - Indicazione generica dei criteri di scelta dei lavoratori e delle modalità della rotazione - Illegittimità - Valutazione in astratto ed "ex ante" - Necessità - Fondamento - Fattispecie.

In tema di procedimento per la concessione della c.i.g.s., la verifica dell'adeguatezza della comunicazione ex art. 1, comma 7, della l. n. 223 del 1991 - sotto il profilo della specificità dei criteri di individuazione dei lavoratori da spostare e delle modalità della rotazione - deve essere condotta con valutazione in astratto ed "ex ante", e non in concreto ed "ex post", dovendo assolvere alla funzione di porre le associazioni sindacali in condizione di contrattare i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere e di assicurare al lavoratore la previa individuazione di tali criteri e la verificabilità dell'esercizio del potere del datore di lavoro. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da critiche la sentenza impugnata che aveva considerato generici i criteri riferiti alla "professionalità ", "fungibilità " e "poliprofessionalità " dei lavoratori, in assenza di parametri concreti ai quali ancorare la relativa verifica).

Riferimenti normativi: Legge 23/09/1991 num. 223 art. 1 com. 7

Massime precedenti Vedi: N. 7459 del 2012 Rv. 622618 - 01, N. 193 del 2016 Rv. 638240 - 01, N. 19618 del 2011 Rv. 619106 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **25743** *del* **15/10/2018** (Rv. **651145 - 01**)
Presidente: **BRONZINI GIUSEPPE.** *Estensore:* **GUGLIELMO CINQUE.** *Relatore:* **GUGLIELMO CINQUE.** *P.M.* **MASTROBERARDINO PAOLA.** *(Conf.)*
C. *(TRIBULATO GIUSEPPE) contro* T. *(PESSI ROBERTO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 03/02/2014

103125 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE Danni derivanti da demansionamento e dequalificazione del lavoratore dipendente - Prova - Onere del lavoratore - Presunzioni - Ammissibilità.

Il danno derivante da demansionamento e dequalificazione professionale non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale, ma può essere provato dal lavoratore anche ai sensi dell'art. 2729 c.c., attraverso l'allegazione di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, potendo a tal fine essere valutati la qualità e quantità dell'attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento, la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29047 del 2017 Rv. 646390 - 02, N. 19778 del 2014 Rv. 632886 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **25717** *del* **15/10/2018** (Rv. **650946 - 02**)
Presidente: **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.** *Estensore:* **GABRIELLA MARCHESE.** *Relatore:* **GABRIELLA MARCHESE.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Diff.)*
G. *(SOLLAZZO GIUSEPPE) contro* A. *(GRIMALDI ERICH)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 28/11/2016

103285 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA Insussistenza del fatto contestato - Art. 18 st.lav. come modificato dall'art. 1, comma 42, della l. n. 92 del 2012 - Nozione - Mancata prova della commissione del fatto - Inclusione - Fattispecie.

La nozione di "insussistenza del fatto contestato", di cui all'art. 18, comma 4, st.lav. novellato, include l'ipotesi della mancata prova della commissione del fatto controverso da parte del datore di lavoro onerato ex art. 5 della l. n. 604 del 1966. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto applicabile "ratione temporis" la cd. reintegrazione attenuata, in quanto, secondo l'accertamento incensurabile effettuato dal giudice di merito, non era stata raggiunta la prova della contestata condotta di sottrazione di una bottiglia di champagne da parte di un cameriere).

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 42 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 5, Cod. Civ. art. 2119

Massime precedenti Vedi: N. 14192 del 2018 Rv. 648989 - 01, N. 12102 del 2018 Rv. 648979 - 01, N. 29062 del 2017 Rv. 646443 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **25716** *del* **15/10/2018** (Rv. **650945 - 01**)
Presidente: **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.** *Estensore:* **GABRIELLA MARCHESE.**
Relatore: **GABRIELLA MARCHESE.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*
I. *(MANCINI GIUSEPPE) contro* S. *(BARONE GIOVANNI)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 22/07/2013

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE Sentenze della Corte cost. n. 477 del 2002 e n. 28 del 2004 - Notificazione del decreto ingiuntivo - Perfezionamento per il notificante - Dalla consegna del plico all'ufficiale giudiziario - Fondamento.

A seguito delle decisioni della Corte cost. n. 477 del 2002 e n. 28 del 2004, la notificazione del decreto ingiuntivo deve ritenersi perfezionata, per il notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario, in virtù di un principio di portata generale, posto a tutela dell'interesse del notificante a non vedersi addebitato l'esito intempestivo del procedimento notificatorio per la parte sottratta alla sua disponibilità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 138 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 644 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15234 del 2014 Rv. 631777 - 01, N. 6360 del 2007 Rv. 596654 - 01, N. 24702 del 2006 Rv. 593250 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10216 del 2006 Rv. 589870 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **25716** *del* **15/10/2018** (Rv. **650945 - 02**)
Presidente: **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.** *Estensore:* **GABRIELLA MARCHESE.**
Relatore: **GABRIELLA MARCHESE.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*
I. *(MANCINI GIUSEPPE) contro* S. *(BARONE GIOVANNI)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 22/07/2013

103298 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE Trattamento di fine rapporto di lavoro - Natura - Credito liquido e determinato - Luogo di esecuzione della prestazione - Domicilio del lavoratore.

113017 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - DI OBBLIGAZIONI PECUNIARIE In genere.

E'compresa nella categoria delle obbligazioni cosiddette "portabili" quella concernente il trattamento di fine rapporto che configura, a carico del datore di lavoro, un debito liquido e determinato nel suo ammontare (ovvero agevolmente determinabile mediante criteri stringenti sulla base di prefissate operazioni di calcolo), da adempiere, ai sensi dell'art. 1182 c. c., presso il domicilio del creditore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5899 del 1997 Rv. 505635 - 01

Sez. **6 - L**, ***Ordinanza*** *n.* **25561** *del* **12/10/2018** (Rv. **650996 - 01**)
Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **LUCIA ESPOSITO.** *Relatore:* **LUCIA ESPOSITO.**
F. *(LAROCCA FRANCESCO) contro* S. *(CIRACI' ANTONIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 05/10/2016

103282 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE Licenziamento verbale - Impugnativa stragiudiziale di cui all'art.32 della l. n. 183 del 2010 - Esclusione - Fondamento.

L'azione per far valere l'inefficacia del licenziamento verbale non è subordinata all'impugnazione stragiudiziale, anche a seguito delle modifiche apportate dall'art. 32 della l. n. 183 del 2010 all'art. 6 della l. n. 604 del 1966, mancando l'atto scritto da cui la norma fa decorrere il termine di decadenza.

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 22825 del 2015 Rv. 637879 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **25545** *del* **12/10/2018** (Rv. **650736 - 01**)
Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **DANIELA CALAFIORE.** *Relatore:* **DANIELA CALAFIORE.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*
I. *(SGROI ANTONINO) contro* R.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 20/11/2012

129206 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - SANZIONI CIVILI Contributi - Decadenza dalla contribuzione agevolata - Sanzioni civili - Applicabilità - Ragioni - Fattispecie.

In materia previdenziale, l'obbligazione relativa alle somme aggiuntive che il datore di lavoro è tenuto a versare, in caso di decadenza dal diritto al versamento della contribuzione agevolata ex art. 53 del d.lgs. n. 276 del 2003, avendo natura di sanzione civile e carattere sussidiario, attesa la sussistenza di un vincolo di dipendenza funzionale tra la sanzione e l'omissione contributiva cui inerisce, consegue automaticamente al mancato o ritardato pagamento dei contributi dovuti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva dichiarato dovuta l'intera contribuzione ma non applicabili le sanzioni relativamente ad un apprendista che non aveva partecipato alla formazione esterna).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 53 CORTE COST., Legge 30/09/2000 num. 388 art. 116 com. 8, Legge 24/06/1997 num. 196 art. 16

Massime precedenti Vedi: N. 16262 del 2018 Rv. 649393 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **25544** *del* **12/10/2018** (Rv. **650735 - 01**)
Presidente: **BRONZINI GIUSEPPE.** *Estensore:* **ANNALISA DI PAOLANTONIO.** *Relatore:* **ANNALISA DI PAOLANTONIO.** *P.M.* **CELESTE ALBERTO.** *(Conf.)*
P. *(BONARDI PIETRO) contro* M. *(CERVELLIONE ROSA ANNA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 10/04/2014

005002 AGENZIA (CONTRATTO DI) - DIRITTI DELL'AGENTE - IN GENERE Diritto alle provvigioni - Inserimento nel conto provvisionale - Prova contraria del preponente - Ammissibilità.

In tema di contratto di agenzia, l'inserimento della provvigione nel conto provvigionale, il cui diritto sorge allorquando l'affare sia andato a buon fine o la mancata conclusione del contratto sia imputabile al preponente, non costituisce fonte autonoma di obbligazione ma mera ricognizione di debito, avente effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, che comporta l'inversione dell'onere della prova dell'esistenza di quest'ultimo ma non impedisce al preponente di sottrarsi al pagamento, dimostrando che al contratto non è stata data esecuzione per fatti a lui non imputabili.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1748, Cod. Civ. art. 1749, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1988

Massime precedenti Vedi: N. 20689 del 2016 Rv. 642050 - 03, N. 25023 del 2013 Rv. 628246 - 01, N. 20707 del 2018 Rv. 649926 - 02

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **25543** *del* **12/10/2018** (Rv. **650734 - 01**)
Presidente: **BRONZINI GIUSEPPE.** *Estensore:* **ANNALISA DI PAOLANTONIO.** *Relatore:* **ANNALISA DI PAOLANTONIO.** *P.M.* **CELESTE ALBERTO.** *(Conf.)*
N. *(SOLIGNANI TIZIANO) contro* B. *(TRIFIRO' SALVATORE)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 03/03/2014

103262 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DONNE - IN GENEREDiscriminazioni basate sul sesso - Rimedi giudiziali - Disciplina dell'onere probatorio - Alleggerimento in favore del ricorrente - Prospettazione di elementi di fatto precisi e concordanti, anche se non gravi - Necessità - Conseguenze - Presunzione circa l'esistenza di comportamenti discriminatori.

In tema di comportamenti datoriali discriminatori, l'art. 40 del d.lgs. n. 198 del 2006 - nel fissare un principio applicabile sia nei casi di procedimento speciale antidiscriminatorio che di azione ordinaria, promossi dal lavoratore ovvero dal consigliere di parità - non stabilisce un'inversione dell'onere probatorio, ma solo un'attenuazione del regime probatorio ordinario in favore del ricorrente, prevedendo a carico del datore di lavoro, in linea con quanto disposto dall'art. 19 della Direttiva CE n. 2006/54 (come interpretato da Corte di Giustizia Ue 21 luglio 2011, C-104/10), l'onere di fornire la prova dell'inesistenza della discriminazione, ma a condizione che il ricorrente abbia previamente fornito al giudice elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, anche se non gravi, la presunzione dell'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori in ragione del sesso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 15 CORTE COST., Legge 10/04/1991 num. 125 art. 4, Decreto Legisl. 11/04/2006 num. 198 art. 25, Decreto Legisl. 11/04/2006 num. 198 art. 29, Decreto Legisl. 11/04/2006 num. 198 art. 38, Decreto Legisl. 11/04/2006 num. 198 art. 40

Massime precedenti Conformi: N. 14206 del 2013 Rv. 626676 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **25535** *del* **12/10/2018** (Rv. **650733 - 01**)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **CATERINA MAROTTA.** *Relatore:* **CATERINA MAROTTA.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*
2. *(MANFREDI ROMANO) contro* A. *(LAMBERTI LUIGI)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 18/10/2016

103274 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO Superamento del periodo di comporto - Recesso del datore di lavoro - Tempestività - Valutazione - Criteri - Fattispecie.

A differenza del licenziamento disciplinare, che postula l'immediatezza del recesso a garanzia della pienezza del diritto di difesa all'incolpato, nel licenziamento per superamento del periodo di comporto per malattia, l'interesse del lavoratore alla certezza della vicenda contrattuale va contemperato con quella del datore di lavoro a disporre di un ragionevole "spatium deliberandi", in cui valutare convenientemente la sequenza di episodi morbosi del lavoratore, ai fini di una prognosi di sostenibilità delle sue assenze in rapporto agli interessi aziendali; ne consegue che, in tale caso, il giudizio sulla tempestività del recesso non può conseguire alla rigida applicazione di criteri cronologici prestabiliti, ma costituisce valutazione di congruità che il giudice deve compiere caso per caso, apprezzando ogni circostanza al riguardo significativa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva evinto la volontà abdicativa del diritto di

recesso da parte del datore, oltre che dal ritardo nella comunicazione del licenziamento, dall'accettazione del rientro in servizio e della prestazione lavorativa per un breve lasso di tempo, nonchè dal riconoscimento di un ulteriore periodo di ferie e dalla fissazione della visita di sorveglianza sanitaria del dipendente).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119

Massime precedenti Conformi: N. 7037 del 2011 Rv. 616426 - 01

--***Massime successive: Vedi***

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **25534** *del* **12/10/2018** (Rv. **650732 - 01**)
Presidente: **BALESTRIERI FEDERICO.** *Estensore:* **GABRIELLA MARCHESE.** *Relatore:* **GABRIELLA MARCHESE.** *P.M.* **MASTROBERARDINO PAOLA.** *(Conf.)*
P. *(TOSI PAOLO) contro* C. *(COSSU BRUNO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 13/09/2016

103280 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE Sproporzione tra condotta e sanzione - Tutela risarcitoria - Presupposti - Fattispecie.

In tema di licenziamento disciplinare, qualora vi sia sproporzione tra sanzione e infrazione, va riconosciuta la tutela risarcitoria se la condotta in addebito non coincida con alcuna delle fattispecie per le quali i contratti collettivi ovvero i codici disciplinari applicabili prevedono una sanzione conservativa; in tal caso il difetto di proporzionalità ricade, difatti, tra le "altre ipotesi" di cui all'art. 18, comma 5, st.lav., come modificato dall'art. 1, comma 42, della l. n. 92 del 2012, in cui non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa di licenziamento ed è accordata la tutela indennitaria cd. forte. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ordinato la reintegra, a fronte dell'accertato svolgimento da parte del lavoratore, in periodo di malattia certificata, di attività lavorativa a titolo oneroso presso altro datore di lavoro, trattandosi di condotta non rientrante tra quelle tipizzate e punite con sanzione conservativa dal c.c.n.l.).

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 4 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 5 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 42 CORTE COST., Contr. Coll. 14/04/2011

Massime precedenti Vedi: N. 18823 del 2018 Rv. 649917 - 03

Sez. **6 - L**, ***Ordinanza*** *n.* **25354** *del* **11/10/2018** (Rv. **650995 - 01**)
Presidente: **CURZIO PIETRO.** *Estensore:* **LUCIA ESPOSITO.** *Relatore:* **LUCIA ESPOSITO.**
I. *(BARBANTINI MARIA TERESA) contro* I. *(DE ROSE EMANUELE)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 26/02/2016

129141 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE Società a partecipazione pubblica - Per la gestione e la fornitura di servizi agli enti locali - Fornitura in house - Contributi - Esonero dal pagamento - Esclusione - Fondamento - Limiti.

In materia di contributi previdenziali, la gestione di servizi pubblici mediante società partecipate, anche in quota maggioritaria, dagli enti pubblici locali non può beneficiare dell'esonero del versamento dei contributi per cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, disoccupazione e mobilità, in quanto la finalità perseguita dal legislatore nazionale e comunitario nella promozione di strumenti non autoritativi per la gestione dei servizi pubblici locali è specificamente quella di non ledere le dinamiche della concorrenza, assumendo rilevanza

determinante, in ordine all'obbligo contributivo, il passaggio del personale addetto alla gestione del servizio dal regime pubblicistico a quello privatistico. Ne consegue che la finalizzazione della società per azioni, partecipata da ente pubblico locale, alla gestione di un servizio pubblico mediante affidamento cd. "in house" (ossia ad un soggetto che, giuridicamente distinto dall'ente pubblico conferente, sia legato allo stesso da una relazione organica) rileva ai fini della tutela del mercato e della concorrenza ma non ha alcun effetto ai fini dell'esonero del versamento dei contributi previdenziali per il finanziamento della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, la disoccupazione e la mobilità.

Riferimenti normativi: Legge 08/06/1990 num. 142 art. 23, Legge 28/12/2001 num. 448 art. 35 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 12/08/1947 num. 869 art. 3, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 13, Decreto Legisl. 14/09/2015 num. 148, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 14

Massime precedenti Conformi: N. 27513 del 2013 Rv. 629170 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **25103** *del* **10/10/2018** (Rv. **650731 - 01**)
Presidente: **BALESTRIERI FEDERICO.** *Estensore:* **GUGLIELMO CINQUE.** *Relatore:* **GUGLIELMO CINQUE.** *P.M.* **CELENTANO CARMELO.** *(Conf.)*
P. *(BIANCHI CRISTINA) contro* F. *(PETRONIO LUCIANO GIORGIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 11/03/2013

103112 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ASSOCIAZIONI SINDACALI - IMMUNITA' - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - RAPPRESENTANZA - IN GENERE Assemblea sindacale ex art. 20 della l. n. 300 del 1970 - Diritto di convocazione - Disposizioni contrattuali collettive di maggior favore - Legittimità - Fattispecie.

Il diritto di convocazione delle assemblee sindacali è riconosciuto alle r.s.a. ex art. 20 st.lav. ed analoga prerogativa - in forza della clausola di riserva di cui all'ultimo comma dell'art. cit., che legittima una più favorevole disciplina delle modalità di esercizio di tale diritto da parte dei contratti collettivi, anche aziendali - può essere attribuita dall'autonomia collettiva alle r.s.u. nonché ad altre oo.ss., se dotate di effettiva rappresentatività dei dipendenti dell'azienda, così come chiarito dalla Corte cost. con ordinanza del 16 maggio 1995, n. 170, e purchè non violino il divieto di interlocuzione privilegiata con il datore di lavoro, evincibile dall'art. 17 st.lav. (Fattispecie in cui è stato ritenuto antisindacale il rifiuto della società datrice di lavoro di consentire l'indizione di assemblea ad oo.ss., ancorchè non costituite in r.s.a., ma firmatarie del c.c.n.l. applicato nell'unità produttiva).

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 20 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 19 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 17 CORTE COST., Contr. Coll. 20/12/1993

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13978 del 2017 Rv. 644559 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **25086** *del* **10/10/2018** (Rv. **650729 - 01**)
Presidente: **BRONZINI GIUSEPPE.** *Estensore:* **MARGHERITA MARIA LEONE.** *Relatore:* **MARGHERITA MARIA LEONE.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*
C. *(FAVALLI GIACINTO) contro* T. *(MAZZARELLA RAIMONDO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 10/06/2016

132116 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE Rito cd. Fornero - Opposizione ex art. 1, comma 51, della l. n. 92 del 2012 - Notifica al procuratore domiciliatario - Legittimità - Ragioni.

Nel rito cd. Fornero, è valida la notifica del ricorso in opposizione ex art. 1, comma 51, della l. n. 92 del 2012, al procuratore domiciliatario, inserendosi la stessa in un procedimento unitario, sebbene a struttura bifasica, articolato in una prima fase ad istruttoria sommaria, diretta ad assicurare una più rapida tutela al lavoratore, ed una, oppositiva a cognizione piena, la quale, per quanto autonoma ed eventuale, interviene in un contesto in cui è già instaurato il contraddittorio tra le parti, che legittimamente sono rappresentate dai procuratori costituiti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 51 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 52 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21720 del 2018 Rv. 650224 - 01

Sez. **6 - L**, ***Ordinanza*** *n.* **24979** *del* **10/10/2018** (Rv. **650994 - 01**)
Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **LUCIA ESPOSITO.** *Relatore:* **LUCIA ESPOSITO.**
V. *(GRIO MAURIZIO) contro* C. *(SPORTELLI CARLO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 01/06/2016

132107 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVVEDIMENTI APPELLABILIControversia relativa ad una sanzione disciplinare - Valore indeterminabile - Configurabilità - Ragioni.

La controversia concernente la legittimità di una sanzione disciplinare è di valore indeterminabile, giacché l'applicazione della sanzione può esplicare un'incidenza sullo status del lavoratore implicando un giudizio negativo che va oltre il valore strettamente economico della sanzione stessa ed involge la correttezza, la diligenza e la capacità professionale del lavoratore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 9 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 443

Massime precedenti Conformi: N. 5443 del 1988 Rv. 460054 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **25089** *del* **10/10/2018** (Rv. **650790 - 01**)
Presidente: **DI CERBO VINCENZO.** *Estensore:* **IRENE TRICOMI.** *Relatore:* **IRENE TRICOMI.** *P.M.* **MASTROBERARDINO PAOLA.** *(Diff.)*
M. *(CRIACO LUCIANA) contro* A. *(DE TINA FLAVIANO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 28/07/2014

098268 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE Friuli Venezia Giulia - Incarico direttore scientifico ARPA - Decadenza automatica ex art. 9, comma 6, della l n. 6 del 1998 - Illegittimità - Ipotesi di risoluzione prevista dal contratto dirigenziale - Rilevanza.

In tema di risoluzione del rapporto di lavoro del direttore tecnico scientifico dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (A.R.P.A), è illegittima l'applicazione della causa di decadenza automatica entro i tre mesi successivi alla nomina di un nuovo direttore generale, contemplata dall'art. 9, comma 6, della l.r. Friuli Venezia Giulia n. 6 del 1998, in caso di sopravvenuta nomina del Commissario straordinario di cui alla l.r. n. 9 del 2008, atteso che a quest'ultimo, sebbene investito delle funzioni proprie del direttore generale, la norma istitutiva non attribuisce poteri di revoca del direttore tecnico scientifico, se non in caso di motivata sussistenza di ragioni di riassetto organizzativo;ne deriva che, qualora il contratto individuale di lavoro abbia disciplinato espressamente le cause di cessazione del rapporto, ricompredendovi la decadenza automatica prevista dall'art. 9, comma 6 della l.r. citata, tale previsione non si estende alla diversa fattispecie della nomina del Commissario straordinario, la quale resta soggetta alla regolamentazione negoziale intercorsa tra le parti con riguardo alle ipotesi di risoluzione del rapporto.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Friuli-Venezia-Giulia 03/03/1998 num. 6 art. 9 CORTE COST., Legge Reg. Friuli-Venezia-Giulia 14/08/2008 num. 9

Massime precedenti Vedi: N. 3529 del 2013 Rv. 625244 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **25086** *del* **10/10/2018** (Rv. **650729 - 02**)
Presidente: **BRONZINI GIUSEPPE.** *Estensore:* **MARGHERITA MARIA LEONE.** *Relatore:* **MARGHERITA MARIA LEONE.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*
C. *(FAVALLI GIACINTO) contro* T. *(MAZZARELLA RAIMONDO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 10/06/2016

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE Regime ex art. 51 del d.l. n. 112 del 2008 - Indicazione della PEC in ricorso ai soli fini delle comunicazioni - Limite all'utilizzo della PEC - Esclusione.

Nelle sedi giudiziarie in cui è divenuto operativo il regime introdotto dall'art. 51 del d.l. n. 112 del 2008 - abilitativo dell'esecuzione telematica delle notificazioni e comunicazioni - grazie all'adozione dei correlati decreti attuativi, l'utilizzo della PEC non è soggetto ad alcun limite, seppure il difensore abbia indicato in ricorso che il proprio indirizzo di posta certificata debba valere al solo fine di ricevere le comunicazioni di cancelleria, giacchè una simile indicazione restrittiva non trova alcuna ragione d'essere in un sistema proiettato verso la dematerializzazione degli atti e la informatizzazione del processo civile nella sua intera articolazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 51, Legge 06/08/2008 num. 133 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 25215 del 2014 Rv. 633275 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **24853** *del* **09/10/2018** (Rv. **650578 - 01**)
Presidente: **BALESTRIERI FEDERICO.** *Estensore:* **GUGLIELMO CINQUE.** *Relatore:* **GUGLIELMO CINQUE.** *P.M.* **CELENTANO CARMELO.** *(Conf.)*
D. *(FIORINI FABRIZIO) contro* L.
Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 12/03/2013

100003 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - AMMISSIBILITA' ED INAMMISSIBILITA' Società di capitali - Cancellazione dal registro delle imprese - Effetti - Estinzione immediata della società - Conseguenze - Appello proposto nei confronti della società anziché nei confronti dei soci - Inammissibilità.

159009 SOCIETA' - DI CAPITALI - IN GENERE In genere.

La cancellazione volontaria dal registro delle imprese di una società, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società medesima, impedisce che la stessa possa ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio, sicché, se l'estinzione interviene in un giudizio del quale la società è parte, ove l'evento interruttivo non sia stato dichiarato o si sia verificato quando il farlo constatare non sarebbe stato più possibile, l'appello successivo al verificarsi della cancellazione deve provenire (o essere indirizzato) dai soci (o nei confronti dei soci) succeduti alla società estinta, a pena di inammissibilità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2945

Massime precedenti Conformi: N. 26196 del 2016 Rv. 642761 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **24832** *del* **09/10/2018** (Rv. **650727 - 01**)
Presidente: **BRONZINI GIUSEPPE.** *Estensore:* **FABRIZIA GARRI.** *Relatore:* **FABRIZIA GARRI.** *P.M.* **CELENTANO CARMELO.** *(Conf.)*
I. *(DI GIOVANNI FRANCESCO) contro* A. *(BERNARDINI GIOVANNI)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/12/2012

071067 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITA' - IMMOBILI NON DIVISIBILI - IN GENERE Divisione ereditaria - Beni di non comoda divisibilità - Valutazione - Criteri - Poteri del giudice di merito - Censurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie.

In tema di divisione ereditaria, nell'esercizio del potere di assegnazione di beni che non siano comodamente divisibili, sebbene a norma dell'art. 720 c.c. vada preferito il condividente titolare della quota maggiore, é nella discrezionalità del giudice derogare a tale criterio purché si dia adeguata e logica motivazione della diversa valutazione di opportunità adottata.(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che - in un giudizio di divisione tra fratelli relativo ad un fondo rustico proveniente dall'eredità paterna ed oggetto di impresa familiare - aveva dato preferenza al criterio legale, valorizzando il fatto che l'azienda agricola condotta dal dante causa era in via di esaurimento e non costituiva per nessuno degli eredi una fonte principale di reddito).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 720, Cod. Civ. art. 230 bis

Massime precedenti Conformi: N. 11641 del 2010 Rv. 612827 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 20961 del 2018 Rv. 650023 - 01

--***Massime successive: Vedi***

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **24845** *del* **09/10/2018** (Rv. **650728 - 01**)
Presidente: **BRONZINI GIUSEPPE.** *Estensore:* **MATILDE LORITO.** *Relatore:* **MATILDE LORITO.** *P.M.* **SANLORENZO RITA.** *(Conf.)*
P. *(IACOBELLI GIANNI EMILIO) contro* Z.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 12/07/2013

100233 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO Morte o perdita della capacità della parte costituita a mezzo di procuratore - Omessa dichiarazione o notificazione dell'evento ad opera di quest'ultimo - Ultrattività del mandato - Configurabilità - Conseguenze -Notifica dell'appello al procuratore della parte deceduta - Ammissibilità.

133147 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE In genere.

In caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione; ne consegue che è ammissibile la notificazione dell'appello presso il procuratore della parte costituita in primo grado e deceduta successivamente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 299

Massime precedenti Conformi: N. 20840 del 2018 Rv. 650423 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 4935 del 2016 Rv. 639355 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 15295 del 2014 Rv. 631466 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **24745** *del* **08/10/2018** (Rv. **650726 - 01**)
Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **ROBERTO BELLE'.** *Relatore:* **ROBERTO BELLE'.** *P.M.* **CELENTANO CARMELO.** *(Conf.)*
O. *(ZAMBRANO PIETRO) contro* I. *(PREDEN SERGIO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 30/08/2012

129067 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - FIGURATIVI Benefici previdenziali a favore dei perseguitati per motivi razziali - Accredito contributivo figurativo ex art. 5 della l. n. 96 del 1955 - Riliquidazione della pensione - Accessori del credito - Decorrenza - Data della domanda al Ministero competente - Rilevanza.

In tema di benefici previdenziali a favore dei perseguitati per motivi razziali, gli accessori del credito derivante dalla riliquidazione della pensione, per effetto del riconoscimento della contribuzione figurativa ex art. 5 della l. n. 96 del 1955, decorrono dallo spirare del centoventunesimo giorno dalla data di presentazione al Ministero competente della domanda amministrativa volta al predetto riconoscimento, e non dal momento in cui quest'ultimo è stato comunicato all'I.N.P.S..

Riferimenti normativi: Legge 10/03/1955 num. 96 art. 5, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 7

Massime precedenti Vedi: N. 6755 del 1992 Rv. 477522 - 01, N. 20054 del 2016 Rv. 641441 - 01

Sez. **6 - L**, ***Ordinanza*** *n.* **24780** *del* **08/10/2018** (Rv. **650926 - 01**)
Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **PAOLA GHINOY.** *Relatore:* **PAOLA GHINOY.**
E. *(CANZIO ADRIANA) contro* E. *(QUARANTA SILVANA)*
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 13/06/2016

129139 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE Cartella esattoriale - Notifica ex art. 140 c.p.c. - Raccomandata informativa - Norme sul servizio postale - Applicabilità - Conseguenze.

In tema di notificazione della cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, eseguita ai sensi del combinato disposto degli artt. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 140 c.p.c., la raccomandata con la quale viene data notizia del deposito nella casa comunale, avendo finalità informativa e non tenendo luogo dell'atto da notificare, non è soggetta alle disposizioni in materia di notificazione a mezzo posta ma solo alle disposizioni relative alla raccomandata ordinaria disciplinate dal regolamento postale; pertanto, fatta salva querela di falso, non sussiste alcun profilo di nullità ove essa venga consegnata nel domicilio del destinatario e l'avviso di ricevimento venga sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'ufficiale postale senza che risulti da esso la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario, con superabilità della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. solo se il destinatario provi di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prendere cognizione del plico.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 26 com. 3 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 60 CORTE COST., DM Poste e telecomunicazioni 09/04/2011 art. 32

Massime precedenti Vedi: N. 19270 del 2018 Rv. 649933 - 02, N. 27479 del 2016 Rv. 642390 - 01, N. 15315 del 2014 Rv. 631551 - 01

--***Massime successive: Conformi***

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **24742** *del* **08/10/2018** (Rv. **650725 - 01**)
Presidente: **BRONZINI GIUSEPPE.** *Estensore:* **FEDERICO DE GREGORIO.** *Relatore:* **FEDERICO DE GREGORIO.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*
D. *(TORRELLA EZIO) contro* A. *(GIAMPAOLO MARIACHIARA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 31/12/2012

103251 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTA' E DIGNITA' DEL LAVORATORE - TUTELA DELLA SALUTE E DELL'INTEGRITA' FISICA Responsabilità ex art. 2087 c.c. - Responsabilità oggettiva a carico del datore di lavoro - Configurabilità - Esclusione - Oneri probatori del lavoratore - Sussistenza - Prova della nocività dell'ambiente di lavoro - Necessità - Fattispecie.

L'art. 2087 c.c. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro - di natura contrattuale - va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento; ne consegue che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare, oltre all'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'una e l'altra, e solo se il lavoratore abbia fornito tale prova sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la pretesa risarcitoria della lavoratrice - caduta in ufficio scivolando su di una carpetta di plastica trasparente portadocumenti - sul presupposto che non era stata provata la nocività dell'ambiente di lavoro, non emergendo quale misura organizzativa fosse adottabile per evitare l'infortunio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18626 del 2013 Rv. 628377 - 01, N. 10319 del 2017 Rv. 644034 - 01, N. 2038 del 2013 Rv. 624863 - 01, N. 2209 del 2016 Rv. 638608 - 01

Sez. **6 - L**, ***Ordinanza*** *n.* **24783** *del* **08/10/2018** (Rv. **650927 - 01**)
Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **LUIGI CAVALLARO.** *Relatore:* **LUIGI CAVALLARO.**
I. *(PREDEN SERGIO) contro* P.
Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 09/11/2016

062012 COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO INTERNO Questioni di fatto o di diritto suscettibili di giudicato interno - Individuazione - Fattispecie.

Ai fini della selezione delle questioni, di fatto o di diritto, suscettibili di devoluzione e, quindi, di giudicato interno se non censurate in appello, la locuzione giurisprudenziale "minima unità suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato interno" individua la sequenza logica costituita dal fatto, dalla norma e dall'effetto giuridico, ossia la statuizione che affermi l'esistenza di un fatto sussumibile sotto una norma che ad esso ricolleghi un dato effetto giuridico. Ne consegue che, sebbene ciascun elemento di detta sequenza possa essere oggetto di singolo motivo di appello, nondimeno l'impugnazione motivata anche in ordine ad uno solo di essi riapre la cognizione sull'intera statuizione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, pur in assenza di specifico gravame sul punto da parte dell'assicurato, in seguito all'appello dell'INPS in merito alla tardività dell'azione giudiziale, aveva riesaminato l'intera questione della decadenza in tema di benefici previdenziali ex art. 13 della l. n. 257 del 1992, ritenendola maturata per i soli ratei anteriori al triennio dalla proposizione della domanda amministrativa).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Legge 27/03/1992 num. 257 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 12202 del 2017 Rv. 644289 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **24587** *del* **05/10/2018** (Rv. **650677 - 01**)
Presidente: **D'ANTONIO ENRICA.** *Estensore:* **UMBERTO BERRINO.** *Relatore:* **UMBERTO BERRINO.** *P.M.* **CELENTANO CARMELO.** *(Conf.)*
B. *(PALMIERI GIUSEPPE) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 30/01/2013

254016 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE Opposizione ad ordinanza ingiunzione - Forma dell'appello - Atto di citazione - Fondamento.

Nei giudizi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, introdotti nella vigenza dell'art. 23 della l. n. 689 del 1981, come modificato dall'art. 26 del d.lgs. n. 40 del 2006, e quindi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011, l'appello deve essere proposto nella forma della citazione e non già con ricorso, trovando applicazione, in assenza di una specifica previsione normativa per il giudizio di secondo grado, la disciplina ordinaria di cui agli artt. 339 e seguenti c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 26 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 6 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 2907 del 2014 Rv. 629583 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **24592** *del* **05/10/2018** (Rv. **650679 - 01**)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **ROSSANA MANCINO.** *Relatore:* **ROSSANA MANCINO.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Diff.)*
C. *(BAVA ANDREA) contro* M.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 09/04/2015

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Vittime del dovere - Benefici ex art. 1, comma 564, della l. n. 266 del 2005 - Presupposti - Tipizzazione delle attività - Esclusione - Particolari condizioni - Necessità.

La categoria delle vittime del dovere aventi diritto ai benefici di cui all'art. 1, comma 564, della l. n. 266 del 2005 non è definita attraverso la tipizzazione di singole attività, delineando la previsione normativa una fattispecie aperta, presidio di tutela contro la morte ed i fatti lesivi che attingano il personale militare in occasione di missioni di qualunque natura, purchè realizzate in condizioni ambientali od operative "particolari", per tali dovendosi intendere quelle che abbiano comportato l'esposizione a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 564 CORTE COST. PENDENTE, Legge 13/08/1980 num. 466 art. 3, DPR 07/07/2006 num. 243

Massime precedenti Vedi: N. 15027 del 2018 Rv. 649284 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **24590** *del* **05/10/2018** (Rv. **650678 - 01**)
Presidente: **NOBILE VITTORIO.** *Estensore:* **PAOLO NEGRI DELLA TORRE.** *Relatore:* **PAOLO NEGRI DELLA TORRE.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*
M. *(RUGGIERO DOMENICO) contro* L.
Rigetta, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 01/08/2013

103231 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE Specificazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo - Richiamo ad accordi collettivi - Sufficienza - Limiti dimensionali dell'impresa - Irrilevanza.

Nel contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, le "specificate ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo", che il datore di lavoro è tenuto ad indicare a norma dell' art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001, possono risultare anche solo indirettamente dal contratto di lavoro e, "per relationem", da altri testi accessibili alle parti, tra i quali rientrano gli accordi collettivi, non trovando ostacolo tale possibilità nei limiti dimensionali dell'impresa datrice di lavoro.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/06/2001 num. 368 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 343 del 2015 Rv. 634276 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **24358** *del* **04/10/2018** (Rv. **650730 - 01**)
Presidente: **DI CERBO VINCENZO.** *Estensore:* **ELENA BOGHETICH.** *Relatore:* **ELENA BOGHETICH.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Diff.)*
F. *(PERONE GIAN CARLO) contro* P. *(RUSSILLO GERARDO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/10/2015

062012 COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO INTERNO Configurabilità - Condizioni - Passaggio motivazionale - Esclusione – Fattispecie

Il giudicato interno può formarsi solo su capi di sentenza autonomi, che cioè risolvano una questione controversa avente una propria individualità ed autonomia, così da integrare astrattamente una decisione del tutto indipendente; sono privi del carattere dell'autonomia i meri passaggi motivazionali, ossia le premesse logico-giuridiche della statuizione adottata, come pure le valutazioni di meri presupposti di fatto che, unitamente ad altri, concorrono a formare un capo unico della decisione. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso che vi fosse stata violazione del giudicato interno, per la mancata impugnazione della sentenza di prime cure, nella parte in cui aveva ritenuto insussistente il requisito della eterodirezione, quale indice rilevante, ma non esaustivo, della natura subordinata del rapporto di lavoro, per il cui riconoscimento era stato intentato il giudizio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21566 del 2017 Rv. 645411 - 02

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **24355** *del* **04/10/2018** (Rv. **650577 - 01**)
Presidente: **DI CERBO VINCENZO.** *Estensore:* **ANNALISA DI PAOLANTONIO.** *Relatore:* **ANNALISA DI PAOLANTONIO.** *P.M.* **MASTROBERARDINO PAOLA.** *(Conf.)*
D. *(CARENI AUGUSTO) contro* R.
Decide su revocazione, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 08/10/2015

100287 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Esistenza dell'avviso di ricevimento - Configurabilità - Onere della prova - A carico dell'originario ricorrente - Sussistenza - Conseguenze.

Nel giudizio di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, ove si deduca che l'errore di fatto in cui è incorso il giudice sia consistito nell'avere supposto l'esistenza dell'avviso di ricevimento della notifica del ricorso introduttivo, in realtà mai formato, l'onere di provare che quell'atto era stato depositato unitamente al ricorso, o comunque prima dell'udienza di

discussione, grava sull'originario ricorrente; ne consegue che se questi omette di costituirsi in giudizio e di depositare il fascicolo di parte del procedimento nel quale è stata pronunciata la sentenza cui si riferisce la revocazione, si deve ritenere che l'atto non fosse stato depositato, sempre che di quel deposito non vi sia traccia nel fascicolo d'ufficio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Civ. art. 2967

Massime precedenti Vedi: N. 11202 del 2017 Rv. 644164 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **24358** *del* **04/10/2018** (Rv. **650730 - 02**)
Presidente: **DI CERBO VINCENZO.** *Estensore:* **ELENA BOGHETICH.** *Relatore:* **ELENA BOGHETICH.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Diff.)*
F. *(PERONE GIAN CARLO) contro* P. *(RUSSILLO GERARDO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/10/2015

062012 COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO INTERNO Contratti a progetto ex art. 61 del d.lgs. n. 276 del 2003 - Rilievo d'ufficio della mancanza o genericità del progetto - Vizio di ultrapetizione - Sussistenza.

In tema di contratti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto di cui all'art. 61 del d.lgs. n. 276 del 2003, viola il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato il giudice che, a fronte di domanda diretta a far accertare la natura subordinata del rapporto "inter partes" e l'assenza di autonomia del collaboratore, ponga a fondamento della decisione una nuova causa petendi rilevando d'ufficio la inesistenza ovvero la carenza di specificità del progetto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 61, Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 24 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 25 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1421, Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Vedi: N. 9591 del 2018 Rv. 648657 - 01, N. 24379 del 2017 Rv. 645615 - 01

Sez. **6 - L**, ***Ordinanza*** *n.* **24408** *del* **04/10/2018** (Rv. **650580 - 01**)
Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **FRANCESCA SPENA.** *Relatore:* **FRANCESCA SPENA.**
G. *(SPADAFORA MASSIMO) contro* I.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE COSENZA, 16/11/2016

133237 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO Accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. - Termine di cui al comma 4 - Art. 155, comma 5, c.p.c. - Applicabilità - Fondamento.

In tema di accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445 bis c.p.c., al termine per il deposito in cancelleria della dichiarazione di contestazione delle conclusioni del CTU di cui al comma 4, trova applicazione l'art. 155, comma 5, c.p.c., trattandosi di "atto processuale" che si svolge fuori dall'udienza, condiziona l'accesso alla fase a cognizione piena e perfeziona il momento dal quale si computa il termine di trenta giorni per il successivo deposito del ricorso introduttivo del giudizio; ne consegue che, se il suddetto termine scade nella giornata del sabato, la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 155, commi 4 e 5, c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 155 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 155 com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 445 bis com. 4

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1418 del 2012 Rv. 620511 - 01

Sez. **6 -** , ***Ordinanza*** *n.* **24083** *del* **03/10/2018** (Rv. **650607 - 01**)
Presidente: **CURZIO PIETRO.** *Estensore:* **RAFFAELE FRASCA.** *Relatore:* **RAFFAELE FRASCA.**
I. *(D'ALOISIO CARLA) contro* G. *(DIACO GIUSEPPE)*
Dichiara estinto il processo, CORTE D'APPELLO ROMA, 26/04/2016

100156 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - IN GENERE Art. 6 d.l. 193 2016 conv. con modif. in l. n. 225 2016 - Dichiarazione di estinzione del processo in cassazione - Modalità.

In presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell'art. 6 del d.l n. 193 del 2016, conv. con modif. in l. n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell'esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione "ex lege", qualora sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 22/10/2016 num. 193 art. 6 CORTE COST., Legge 01/12/2016 num. 225 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 390, Cod. Proc. Civ. art. 391

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8980 del 2018 Rv. 650327 - 01, N. 19980 del 2014 Rv. 632160 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **24106** *del* **03/10/2018** (Rv. **650550 - 01**)
Presidente: **NOBILE VITTORIO.** *Estensore:* **FABRIZIA GARRI.** *Relatore:* **FABRIZIA GARRI.** *P.M.* **SANLORENZO RITA.** *(Conf.)*
M. *(MUSSOLINI VETULLIO) contro* B. *(MARCHIO FRANCESCO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 30/05/2012

103054 LAVORO - LAVORO AUTONOMO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Parasubordinazione - Recesso senza preavviso di una delle parti - Diritto all'indennità sostitutiva - Quantificazione - Criteri - Diritto al risarcimento dei danni - Esclusione.

In tema di rapporti di lavoro in regime di parasubordinazione, il recesso senza preavviso di una delle parti, in assenza di una giusta causa di risoluzione, è compensato dall'obbligo di corrispondere l'indennità sostitutiva che svolge una funzione indennitaria, quale rimedio contro la mera eventualità di mancato rinvenimento di nuova occupazione, nonché di tutela della parte che subisce l'improvvisa interruzione del rapporto, attenuandone le conseguenze; tale indennità, a norma dell'art. 2121 c.c., deve essere parametrata ai compensi non percepiti e non ai danni asseritamente subiti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 com. 1 lett. 3

Massime precedenti Vedi: N. 24776 del 2013 Rv. 628525 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **24121** *del* **03/10/2018** (Rv. **650576 - 01**)
Presidente: **NOBILE VITTORIO.** *Estensore:* **FABRIZIO AMENDOLA.** *Relatore:* **FABRIZIO AMENDOLA.** *P.M.* **CELESTE ALBERTO.** *(Parz. Diff.)*
L. *(TRUSSARDI ROBERTO) contro* F. *(GOBBI GOFFREDO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 12/11/2013

129020 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE Infortunio sul lavoro - Azione di risarcimento del danno - Denuncia all'INAIL - Valore confessorio - Presupposti - Conseguenze.

In tema di infortuni sul lavoro, la denuncia effettuata ex art. 53 del d.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui ne descrive, sia pur succintamente, le modalità di accadimento e/o ogni altra circostanza di fatto, ha valenza di confessione stragiudiziale, ma, in quanto rivolta ad un terzo (INAIL), ai sensi dell'art. 2735 c.c., comma 1, è liberamente apprezzabile dal giudice, il quale, adito per l'azione risarcitoria dei danni, ben può fondare il suo convincimento anche su diversi elementi dimostrativi.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 53, Cod. Civ. art. 2735

Massime precedenti Vedi: N. 17684 del 2018 Rv. 649743 - 01, N. 5141 del 1985 Rv. 442461 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **24109** *del* **03/10/2018** (Rv. **650554 - 01**)
Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **ROBERTO RIVERSO.** *Relatore:* **ROBERTO RIVERSO.** *P.M.* **SERVELLO GIANFRANCO.** *(Conf.)*
C. *(ARTUSA EUGENIO) contro* I. *(D'ALOISIO CARLA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 07/02/2012

129138 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE Obbligazione contributiva - Presupposti - Sussistenza dell'obbligo retributivo - Necessità - Mancata esecuzione della prestazione - Ragioni - Rilevanza.

L'obbligazione contributiva a carico del datore di lavoro ha il suo presupposto nella sussistenza dell'obbligo retributivo; ne deriva non solo che la contribuzione vada commisurata alla retribuzione che al lavoratore spetterebbe sulla base della contrattazione collettiva vigente (cd. "minimale contributivo"), a prescindere dall'importo, eventualmente inferiore, di fatto corrisposto, ma anche che la stessa è dovuta nei casi di mancata esecuzione della prestazione lavorativa dipendente da illegittima interruzione, od unilaterale sospensione, del rapporto da parte del datore di lavoro, quale effetto risarcitorio dell'inadempienza di costui, mentre, stante la natura sinallagmatica del rapporto di lavoro e la corrispettività delle prestazioni, non spetta nei casi di assenza del lavoratore o di sospensione concordata della prestazione stessa, sicché, nei casi di mancata esecuzione della prestazione, va sempre accertata la ragione per la quale la stessa non è stata resa.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 09/10/1989 num. 388, Legge 07/12/1989 num. 389 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11337 del 2018 Rv. 648817 - 01

Sez. **6 - L**, ***Ordinanza*** *n.* **24149** *del* **03/10/2018** (Rv. **650504 - 01**)
Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **LUCIA ESPOSITO.** *Relatore:* **LUCIA ESPOSITO.**
P. *(RIELLO STEFANO) contro* I.
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 29/02/2016

127007 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE Lettera raccomandata di costituzione in mora - Produzione in giudizio di copia e dell'avviso di ricevimento - Presunzione di coincidenza tra la missiva ricevuta e quella prodotta - Sussistenza.

Ai fini dell'interruzione della prescrizione, la produzione in giudizio di copia della lettera di costituzione in mora unitamente all'avviso di ricevimento "ex adverso" della relativa raccomandata implica una presunzione di corrispondenza di contenuto tra la copia prodotta e la

missiva ricevuta dalla controparte, salva la prova, a carico del destinatario, di avere ricevuto una missiva di contenuto diverso o un plico privo di contenuto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943

Massime precedenti Conformi: N. 10630 del 2015 Rv. 635447 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **24107** *del* **03/10/2018** (Rv. **650553 - 01**)
Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **MARGHERITA MARIA LEONE.** *Relatore:* **MARGHERITA MARIA LEONE.** *P.M.* **CELENTANO CARMELO.** *(Diff.)*
A. *(RAFFAELLI DANIELE) contro* I.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 21/08/2012

103206 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - IN GENERE Impiego di lavoratori non regolarmente denunciati - Obbligo di iscrizione contestualmente all'atto di assunzione - Necessità - Contratto di lavoro sottoscritto tra le parti - Equiparazione - Esclusione.

In tema di sanzioni amministrative conseguenti all'impiego di lavoratori non regolarmente denunciati, l'art. 3, comma 3, della l. n. 73 del 2002, letto in combinato disposto con l'art. 9 bis del d.l. n. 510 del 1996 (conv. con modif. in l. n. 608 del 1996), impone che l'iscrizione del lavoratore nel libro paga e matricola avvenga contestualmente all'atto di assunzione; in difetto, si determina automaticamente il presupposto per l'irrogazione della sanzione, senza che possa avere valenza alternativa la risultanza del nominativo del lavoratore nel contratto di lavoro, redatto in forma di scrittura privata, in quanto atto regolativo degli interessi "inter partes", privo di valenza pubblica.

Riferimenti normativi: Legge 23/04/2002 num. 73 art. 3, Decreto Legge 01/10/1996 num. 510 art. 9 bis CORTE COST., Legge 28/11/1996 num. 608 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 11186 del 2013 Rv. 627011 - 01, N. 7024 del 2005 Rv. 580731 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **23878** *del* **02/10/2018** (Rv. **650552 - 01**)
Presidente: **BALESTRIERI FEDERICO.** *Estensore:* **ANTONELLA PAGETTA.** *Relatore:* **ANTONELLA PAGETTA.** *P.M.* **CELESTE ALBERTO.** *(Conf.)*
T. *(MARESCA ARTURO) contro* T. *(COSSU BRUNO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 24/03/2016

103280 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE Proporzionalità della sanzione - Attuazione di pratiche commerciali irregolari - Consapevolezza dei vertici aziendali e diffusività della condotta - Rilevanza.

In tema di licenziamento disciplinare, è corretta la valutazione del giudice di merito circa la non proporzionalità della sanzione espulsiva irrogata al dipendente che abbia attuato - sulla base di specifiche direttive e pressioni dei superiori - pratiche commerciali irregolari finalizzate all'incremento di fatturato, assumendo rilevanza, quale elemento destinato ad escludere il grave inadempimento, la consapevolezza in capo ai massimi vertici della società datrice dell'esistenza delle pratiche in questione, nonché la estrema diffusività delle stesse in ambito aziendale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18823 del 2018 Rv. 649917 - 03, N. 2013 del 2012 Rv. 620914 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **23898** *del* **02/10/2018** (Rv. **650575 - 01**)
Presidente: **BRONZINI GIUSEPPE.** *Estensore:* **MATILDE LORITO.** *Relatore:* **MATILDE LORITO.** *P.M.* **CORASANITI GIUSEPPE.** *(Conf.)*
P. *(CALABRESE ADRIANA) contro* A.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 25/11/2013

103202 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - IN GENERE Previsione contrattuale di un periodo di comporto più breve - Legittimità - Fondamento - Fattispecie.

In tema di patto di prova, la disposizione del contratto collettivo che, attribuendo rilevanza sospensiva del periodo di prova alla malattia, stabilisca un periodo di comporto più breve rispetto a quello previsto per la generalità dei lavoratori, è legittima, poiché, da un lato, è coerente con la causa del contratto in prova, connotata della reciproca verifica di convenienza del rapporto - in cui rileva anche l'esigenza della parte datoriale di vagliare i tempi coessenziali all'esercizio della sua attività e la possibilità di proseguire nel rapporto stesso -, e, dall'altro, tutela sia il diritto alla salute che quello alla conservazione del posto del lavoratore, salvaguardando, in un'ottica di equo bilanciamento di interessi, il diritto al lavoro e quello al libero esercizio dell'impresa. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto nulla la clausola contrattuale che, in caso di interruzione per malattia del periodo di prova di durata trimestrale, prevedeva che il lavoratore fosse ammesso a completare il periodo stesso solo ove le assenze, cumulativamente, non avessero superato i trenta giorni di calendario).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Contr. Coll. 11/07/2007 art. 20 com. 3, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Costituzione art. 32, Costituzione art. 41

Massime precedenti Vedi: N. 21698 del 2006 Rv. 592214 - 01, N. 4573 del 2012 Rv. 622590 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **23885** *del* **02/10/2018** (Rv. **650574 - 01**)
Presidente: **BRONZINI GIUSEPPE.** *Estensore:* **MARGHERITA MARIA LEONE.** *Relatore:* **MARGHERITA MARIA LEONE.** *P.M.* **CELENTANO CARMELO.** *(Conf.)*
A. *(FRASCA FRANCESCO SAVERIO) contro* A. *(PORZIO CALCEDONIO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 28/12/2012

129031 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - CURE MEDICHE E CHIRURGICHE - IN GENERE Prestazioni INAIL - Fornitura di protesi - Inclusione - Idoneità a ridurre l'inabilità - Necessità - Esclusione.

Nel sistema assicurativo gestito dall'I.N.A.I.L., gli apparecchi di protesi sono inclusi, ex art. 66 del d.P.R. n. 1124 del 1965, nei dispositivi medici la cui fornitura è rimessa all'Istituto assicuratore nelle ipotesi in cui l'infortunio occorso ne determini la necessità, dovendo escludersi che la copertura assicurativa riguardi solo le protesi idonee a ridurre il grado di inabilità, in quanto la disposizione di cui all'art. 90 del del citato d.P.R. distingue tra fornitura di "apparecchi di protesi" e di "apparecchi atti a ridurre il grado dell'inabilità", con ciò evidenziando che si tratta di due ipotesi diverse.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 66, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 90

Massime precedenti Vedi: N. 17895 del 2013 Rv. 627287 - 01

--***Massime successive: Conformi***

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **23894** *del* **02/10/2018** (Rv. **650549 - 01**)
Presidente: **NOBILE VITTORIO.** *Estensore:* **FABRIZIO AMENDOLA.** *Relatore:* **FABRIZIO AMENDOLA.** *P.M.* **CELESTE ALBERTO.** *(Conf.)*
B. *(PESSI ROBERTO) contro* D.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/03/2013

103271 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DEL RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO Dirigente d'azienda - L. n. 604 del 1966 e st.lav. - Applicabilità - Esclusione - Indennità supplementare - Giustificatezza della risoluzione - Equiparabilità al giustificato motivo - Esclusione - Fondamento.

La disciplina limitativa del potere di licenziamento di cui alle leggi n. 604 del 1966 e st.lav. non è applicabile, ai sensi della prima delle leggi citate, ai dirigenti convenzionali, quelli cioè da ritenere tali alla stregua delle declaratorie del contratto collettivo applicabile, sia che si tratti di dirigenti apicali, che di dirigenti medi o minori, ad eccezione degli pseudo-dirigenti, vale a dire di coloro i cui compiti non sono in alcun modo riconducibili alla declaratoria contrattuale del dirigente. Ne consegue che, ai fini dell'indennità supplementare prevista dalla contrattazione collettiva in caso di licenziamento del dirigente, la "giustificatezza" - la cui nozione contrattuale, al fine della legittimità del licenziamento, si discosta da quella di giustificato motivo di licenziamento contemplata dall'art. 3 della l. n. 604 del 1966 - non deve necessariamente coincidere con l'impossibilità della continuazione del rapporto di lavoro e con una situazione di grave crisi aziendale tale da rendere impossibile o particolarmente onerosa tale prosecuzione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 10 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 25145 del 2010 Rv. 615733 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **23874** *del* **02/10/2018** (Rv. **650573 - 01**)
Presidente: **DI CERBO VINCENZO.** *Estensore:* **DANIELA BLASUTTO.** *Relatore:* **DANIELA BLASUTTO.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
R. *(CAVALLINI MATTEO) contro* A. *(DE LUCA PIETRO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 23/01/2013

097203 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE Aziende sanitarie locali - Istituzione del Servizio di assistenza sociale ex art. 7 della l. n. 251 del 2000 nuova formulazione - Conferimento di incarico dirigenziale - Obbligo - Esclusione.

In tema di aziende sanitarie locali, l'art. 7 della l. n. 251 del 2000, come novellato dal d.l. n. 81 del 2004 (conv. dalla l. n. 138 del 2004), nel prevedere che le predette aziende possono istituire il Servizio di assistenza sociale ed attribuire l'incarico di dirigente del medesimo servizio, avuto riguardo al tenore lessicale della disposizione, riconosce una facoltà, e non un obbligo, per l'ente pubblico che abbia istituito il servizio in questione, di istituire nella pianta organica posti dirigenziali e di procedere al conferimento dell'incarico.

Riferimenti normativi: Legge 10/08/2000 num. 251 art. 7, Decreto Legge 29/03/2004 num. 81 CORTE COST., Legge 26/05/2004 num. 138 CORTE COST., Preleggi art. 12

Massime precedenti Vedi: N. 350 del 2018 Rv. 646564 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **23877** *del* **02/10/2018** (Rv. **650551 - 01**)
Presidente: **BALESTRIERI FEDERICO.** *Estensore:* **FABRIZIA GARRI.** *Relatore:* **FABRIZIA GARRI.** *P.M.* **CELESTE ALBERTO.** *(Diff.)*
T. *(TOSI PAOLO) contro* G. *(BRASCHI GIANLUCA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 20/04/2016

103274 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO Periodo di comporto - Prolungamento ex art. 32 del c.c.n.l. 20 luglio 2012 - Gravità della malattia - Rilevanza - Presupposti.

In tema di determinazione del periodo di comporto, l'art. 32 del c.c.n.l. Mobilità Attività ferroviaria - secondo cui, qualora l'ultimo evento morboso in atto al termine del periodo di comporto risulti di durata superiore a quaranta giorni, il periodo ordinario di dodici mesi si prolunga fino a quindici mesi - utilizza quale parametro la "gravità" della malattia, la cui valutazione, avuto riguardo all'espressione "risulti" adottata dalle parti sociali, va effettuata "ex post", senza che sia necessario che già al momento dello scadere del comporto ordinario la malattia sia così grave da richiedere un'assenza di almeno quaranta giorni.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 20/07/2012 art. 32, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5212 del 2017 Rv. 643425 - 01

Sez. **6 - L**, ***Ordinanza*** *n.* **23825** *del* **01/10/2018** (Rv. **650503 - 01**)
Presidente: **CURZIO PIETRO.** *Estensore:* **LUCIA ESPOSITO.** *Relatore:* **LUCIA ESPOSITO.**
I. *(PULLI CLEMENTINA) contro* P. *(TARSITANO DAVIDE)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 12/11/2015

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Prestazioni invalidità civile - Requisiti sanitari - Accertamento - Tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e le malattie invalidanti ex d.m. 5 febbraio 1992 - Rilevanza - Omessa valutazione - Vizio di legittimità - Sussistenza.

Con riferimento al presupposto medico - legale ai fini del riconoscimento delle prestazioni assistenziali agli invalidi civili, la tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e le malattie invalidanti, approvata con d.m. del 5 febbraio 1992, in attuazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 509 del 1988, integra la norma primaria ed è vincolante, con la conseguenza che la valutazione del giudice, che prescinda del tutto dall'esame di tale tabella, comporta un vizio di legittimità denunciabile con ricorso per cassazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/11/1988 num. 509 art. 2, DM min. SAL 05/02/1992, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 6850 del 2014 Rv. 630082 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **23757** *del* **01/10/2018** (Rv. **650569 - 01**)
Presidente: **BRONZINI GIUSEPPE.** *Estensore:* **FEDERICO DE GREGORIO.** *Relatore:* **FEDERICO DE GREGORIO.**
F. *(TORTONESE MARIO) contro* D. *(DE MICHELI CINZIA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 30/07/2012

098001 IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) Pubblico impiego contrattualizzato - Inquadramento del personale - Violazione del contratto collettivo - Conseguenze - Nullità - Ragioni.

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, poiché il rapporto è regolato esclusivamente dai contratti collettivi e dalle leggi sul rapporto di lavoro privato, il datore di lavoro pubblico non ha il potere di attribuire inquadramenti in violazione del contratto collettivo, ma solo la possibilità di adattare i profili professionali, indicati a titolo esemplificativo, alle sue esigenze organizzative, senza modificare la posizione giuridica ed economica stabilita dalle norme pattizie; ne consegue che è affetto da nullità per violazione di norma imperativa, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, l'atto di inquadramento in deroga, anche "in melius", alle disposizioni del contratto collettivo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1421, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 21 septies CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 45 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 2

Massime precedenti Vedi: N. 24216 del 2017 Rv. 646105 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 21744 del 2009 Rv. 609710 - 01

Sez. **6 - L**, ***Ordinanza*** *n.* **23667** *del* **01/10/2018** (Rv. **650579 - 01**)
Presidente: **CURZIO PIETRO.** *Estensore:* **LUCIA ESPOSITO.** *Relatore:* **LUCIA ESPOSITO.**
S. *(SALVATORI PAOLO) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 15/07/2015

100011 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - IN GENERE Rito del lavoro - Appello - Vizi della "vocatio in ius" - Sanatoria ex art. 164 c.p.c. - Applicabilità - Efficacia "ex tunc" - Tardività del ricorso - Esclusione.

Per effetto della disciplina di cui all'art. 164, comma 2, c.p.c., applicabile anche in appello ai sensi dell'art. 359 c.p.c., i vizi relativi alla "vocatio in ius" sono sanati con effetto "ex tunc" e quelli relativi alla "editio actionis" con effetto "ex nunc", pertanto, nel rito del lavoro, l'assegnazione del termine per la rinnovazione della notifica dell'appello comporta una sanatoria con effetti che retroagiscono alla data del deposito del ricorso che, se avvenuto entro il termine di cui all'art. 327 c.p.c., non potrà essere dichiarato tardivo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 164 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17951 del 2008 Rv. 604115 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **23763** *del* **01/10/2018** (Rv. **650547 - 01**)
Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **ROBERTO RIVERSO.** *Relatore:* **ROBERTO RIVERSO.** *P.M.* **SERVELLO GIANFRANCO.** *(Conf.)*
T. *(STORACE ISIDE) contro* I. *(PULLI CLEMENTINA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 26/07/2012

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Cittadino straniero soggiornante in Italia - Pensione di invalidità civile - Requisito del soggiorno quinquennale - Necessità - Esclusione - Ragioni.

Lo straniero, legalmente soggiornante nel territorio dello Stato da tempo apprezzabile e in modo non episodico, a prescindere dal superamento del limite temporale quinquennale che condiziona il rilascio della carta di soggiorno, ha diritto alla pensione di invalidità civile, ove in possesso degli ulteriori requisiti di legge, rientrando tale prestazione tra le provvidenze destinate al sostentamento della persona, nonché alla salvaguardia di condizioni di vita accettabili per il

contesto familiare in cui il disabile è inserito, che, alla luce della giurisprudenza costituzionale che ha espunto l'ulteriore condizione della necessità della carta di soggiorno, devono essere erogate senza alcuna discriminazione tra cittadini e stranieri che hanno titolo alla permanenza nel territorio dello Stato, pena la violazione del principio di non discriminazione sancito dall'art. 14 CEDU.

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1980 num. 18 art. 1 CORTE COST., Legge 23/12/1988 num. 300 art. 80 com. 19, Legge 30/03/1971 num. 118 art. 2 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 12 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 41 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 14, Costituzione art. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27557 del 2016 Rv. 642257 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **23771** *del* **01/10/2018** (Rv. **650571 - 01**)
Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE.** *Estensore:* **ANNALISA DI PAOLANTONIO.** *Relatore:* **ANNALISA DI PAOLANTONIO.** *P.M.* **MASTROBERARDINO PAOLA.** *(Parz. Diff.)*
B. *(BERTI PAOLO) contro* A. *(SCAPARONE PAOLO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 19/02/2016

098100 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - SANZIONI DISCIPLINARI - IN GENERE Pubblico impiego privatizzato - Contestazione dell'addebito - Specificità - Requisiti - Diritto di accesso agli atti - Sufficienza - Esclusione - Ragioni.

In tema di procedimento disciplinare nel pubblico impiego privatizzato, la valutazione in ordine alla specificità della contestazione deve essere compiuta verificando se la stessa offra le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare i fatti addebitati, prescindendo dai rigidi canoni che presiedono alla formulazione dell'accusa nel processo penale e valorizzando l'idoneità dell'atto a soddisfare il diritto di difesa dell'incolpato; a tal fine, il rinvio "per relationem" a fonti esterne è consentito solo qualora riguardi atti dei quali il dipendente incolpato abbia già conoscenza, restando irrilevante, per superare la genericità della contestazione, che il dipendente stesso abbia esercitato il diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento, che gli è garantito dall'art. 55-bis, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 bis com. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 bis com. 4 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29240 del 2017 Rv. 646120 - 01

--***Massime successive: Vedi***

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **23765** *del* **01/10/2018** (Rv. **650570 - 01**)
Presidente: **DI CERBO VINCENZO.** *Estensore:* **MARGHERITA MARIA LEONE.** *Relatore:* **MARGHERITA MARIA LEONE.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*
F. *(BROZZETTI LUCIANO) contro* I. *(DI LORENZO VINCENZO)*
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 09/06/2016

103396 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE Retrocessione di ramo di azienda - Disciplina ex art. 2112 c.c. - Applicabilità - Presupposti - Prosecuzione dell'attività - Necessità.

In materia di trasferimento d'azienda, la disciplina dell'art. 2112 c.c. si applica anche nell'ipotesi di cessazione del contratto di affitto d'azienda e conseguente retrocessione della stessa all'originario cedente, purché quest'ultimo prosegua l'attività già esercitata in precedenza,

mediante l'immutata organizzazione aziendale, con onere della prova a carico di chi invoca gli effetti dell'avvenuto trasferimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112

Massime precedenti Conformi: N. 16255 del 2011 Rv. 618728 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 12771 del 2012 Rv. 624109 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **23773** *del* **01/10/2018** (Rv. **650572 - 01**)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **ROSSANA MANCINO.** *Relatore:* **ROSSANA MANCINO.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*
I. *(PANDOLFO ANGELO) contro* A. *(AZZARELLO ANTONIO)*
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 15/04/2014

064075 CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI NAPOLI Personale dipendente - Facoltà di riscatto degli anni di laurea - Decadenza convenzionale - Applicabilità - Fondamento.

A seguito della progressiva privatizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti del Banco di Napoli, il rinvio alla normativa sulle pensioni per i dipendenti statali, operato dall'art. 11 dell'all. T all'art. 39 della l. n. 486 del 1895, non riguarda le modalità procedurali per l'ottenimento del diritto alla pensione, ma opera solo come limite negativo, nel senso che il trattamento pensionistico di tali dipendenti non può essere inferiore a quello previsto dalla disciplina applicabile agli statali; ne consegue che, ai fini del riconoscimento delle anzianità particolari indicate dall'art. 105 del regolamento del personale del Banco di Napoli, tra cui quella derivante dal riscatto degli anni di laurea, la denuncia dei titoli utili a tale riconoscimento deve avvenire nel termine di decadenza di novanta giorni dalla nomina in ruolo o dal conseguimento dei titoli, se successivo, previsto dall'art. 106 dello stesso regolamento, senza che tale disciplina convenzionale renda eccessivamente difficile l'esercizio del diritto, nel senso voluto dall'art. 2965 c.c.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 28/04/1975 art. 102, Contr. Coll. 28/04/1975 art. 105, Contr. Coll. 28/04/1975 art. 106, Legge 08/08/1895 num. 486 art. 39, Cod. Civ. art. 2965

Massime precedenti Vedi: N. 4945 del 1998 Rv. 515529 - 01, N. 4691 del 2012 Rv. 622164 - 01, N. 972 del 1985 Rv. 439126 - 01 Rv. 439127 - 01

UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte Suprema di Cassazione

sezione tributaria e VI tributaria

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **27838** *del* **31/10/2018** (Rv. **650974 - 01**)
Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **MILENA BALSAMO.** *Relatore:* **MILENA BALSAMO.** *P.M.* **GIACALONE GIOVANNI.** *(Conf.)*
E. *(MARINI GIUSEPPE) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 02/07/2010

279123 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - IN GENERE Cessione di azienda - Determinazione del valore - Scomputo delle passività - Inerenza - Necessità – Fondamento.

In tema di imposta di registro su atti di cessione di azienda (o di diritti reali su di esse), il valore effettivo, rispetto a quello dichiarato, deve essere accertato tenendo conto del criterio di cui all'art. 51, comma 4, del d.P.R. n. 131 del 1986, che non esclude, peraltro, una verifica sulla inerenza delle passività risultanti dalla documentazione contabile rispetto all'attività svolta dall'azienda trasferita, in quanto l'estraneità dei debiti, ancorché appostati in contabilità ed assunti dalla cessionaria, fa sorgere, in capo all'acquirente, una responsabilità ex art. 2560, comma 2, c.c., assimilabile all'accollo che, ai sensi dell'art. 43, comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986, concorre a determinare la base imponibile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2342, Cod. Civ. art. 2343, Cod. Civ. art. 2560, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 43 com. 2, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 50, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 51 com. 1, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 51 com. 4, Decisione Consiglio CEE 17/07/1969 num. 335 art. 5

Massime precedenti Vedi: N. 3444 del 2014 Rv. 629968 - 01, N. 23234 del 2015 Rv. 637407 - 01, N. 12215 del 2008 Rv. 603155 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **27811** *del* **31/10/2018** (Rv. **651088 - 01**)
Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **FRANCESCO FEDERICI.** *Relatore:* **FRANCESCO FEDERICI.** *P.M.* **ZENO IMMACOLATA.** *(Conf.)*
M. *(GRANDE CORRADO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 06/10/2010

178383 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI Accertamento in rettifica - Metodo sintetico - Redditometro - Prova ulteriore da parte dell'Amministrazione dell'esistenza dei fattori-indice - Esclusione - Onere a carico del contribuente - Contenuto.

In tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il cd. redditometro, dispensa l'Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all'esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, sicché è legittimo l'accertamento fondato su essi, restando a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell'esistenza di quei fattori, l'onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., DM Finanze 10/09/1992, DM Finanze 19/11/1992

Massime precedenti Conformi: N. 16912 del 2016 Rv. 640968 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **27804** *del* **31/10/2018** (Rv. **651084 - 01**)
Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **ROSARIA MARIA CASTORINA.** *Relatore:* **ROSARIA MARIA CASTORINA.** *P.M.* **GIACALONE GIOVANNI.** *(Conf.)*
C. *(SPANU GIULIO SALVATORE) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SASSARI, 28/06/2011

178383 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI Redditi d'impresa - Accertamento induttivo - Provvedimento di rettifica - Motivazione - Adeguatezza - Sufficienza - Presunzione di legittimità dell'operato degli accertatori - Onere a carico del contribuente - Mera invocazione dell'apparente regolarità delle annotazioni contabili - Insufficienza - Fondamento.

In tema di accertamento induttivo dei redditi d'impresa, consentito dall'art. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973 sulla base del controllo delle scritture e delle registrazioni contabili, l'atto di rettifica, qualora l'ufficio abbia sufficientemente motivato, specificando gli indici di inattendibilità dei dati relativi ad alcune poste di bilancio e dimostrando la loro astratta idoneità a rappresentare una capacità contributiva non dichiarata, è assistito da presunzione di legittimità circa l'operato degli accertatori, nel senso che null'altro l'ufficio è tenuto a provare, se non quanto emerge dal procedimento deduttivo fondato sulle risultanze esposte, mentre grava sul contribuente l'onere di dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate, anche in relazione alla contestata antieconomicità delle stesse, senza che sia sufficiente invocare l'apparente regolarità delle annotazioni contabili, perché proprio una tale condotta è di regola alla base di documenti emessi per operazioni inesistenti o di valore di gran lunga eccedente quello effettivo.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 com. 1 lett. D CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 14068 del 2014 Rv. 631527 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **27871** *del* **31/10/2018** (Rv. **651222 - 01**)
Presidente: **PERRINO ANGELINA MARIA.** *Estensore:* **MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA.** *Relatore:* **MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA.** *P.M.* **BASILE TOMMASO.** *(Conf.)*
G. *(IACOBELLI GIANNI EMILIO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 30/03/2012

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Avviso di accertamento - Mancata sottoscrizione del capo dell'ufficio – Nullità – Eccezioni – Differenze con gli altri atti dell'amministrazione finanziaria.

In tema d'imposte sui redditi, l'avviso di accertamento, a norma degli artt. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, è nullo se non reca la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato e, nel caso in cui la sottoscrizione non sia quella del capo dell'ufficio titolare, in caso di contestazione, incombe sull'Amministrazione dimostrare il corretto esercizio del potere, mentre, in mancanza di una sanzione espressa, per la cartella esattoriale, il diniego di condono, l'avviso di mora e l'attribuzione di rendita, opera la generale presunzione di riferibilità dell'atto all'organo amministrativo titolare del potere nel cui esercizio esso è adottato.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 24492 del 2015 Rv. 637837 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 5200 del 2018 Rv. 647281 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **27799** *del* **31/10/2018** (Rv. **651082 - 01**)
Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **ANTONIO MONDINI.** *Relatore:* **ANTONIO MONDINI.** *P.M.* **GIACALONE GIOVANNI.** *(Conf.)*
A. *(PAPA SALVATORE) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CALTANISSETTA, 08/10/2010

177244 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENEREAtti impugnabili - Ruolo e cartella di pagamento non notificati - Conoscenza per il tramite di un estratto di ruolo - Impugnazione insieme all'estratto di ruolo - Ammissibilità - Fondamento.

Il contribuente può impugnare, con l'estratto di ruolo, il ruolo e la cartella di pagamento che non siano mai stati notificati, non essendo a ciò di ostacolo il disposto dell'art. 19, comma 3, ult. parte, del d.lgs. n. 546 del 1992, perché una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che la previsione, ivi contenuta, dell'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato non costituisca l'unica possibilità di far valere la mancanza di una valida notifica dell'atto precedente, del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza, e non escluda quindi la possibilità di far valere tale mancanza anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 10

Massime precedenti Vedi: N. 22946 del 2016 Rv. 642975 - 01, N. 22184 del 2017 Rv. 645996 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 19704 del 2015 Rv. 636309 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **27886** *del* **31/10/2018** (Rv. **651414 - 01**)
Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **RICCARDO GUIDA.** *Relatore:* **RICCARDO GUIDA.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* T. *(D'AYALA VALVA FRANCESCO)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. CAMPOBASSO, 12/12/2011

178369 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE Interposizione di persona ex art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973 - Applicazione della disciplina antielusiva – Esclusione - Fondamento.

In tema di imposte sui redditi, la disciplina antielusiva dettata dall'art. 37-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 – espressione del principio generale del divieto di abuso del diritto – non trova applicazione nell'ipotesi di interposizione di persona disciplinata dall'art. 37, comma 3, del detto decreto, non rientrando la stessa tra le operazioni negoziali tipizzate dal legislatore in presenza delle quali può configurarsi un abuso del diritto, da considerarsi tassative, avendo le finalità di limitare il rischio di una indiscriminata applicazione di tale figura, evitare controversie tributarie su accertamenti fiscali dall'esito incerto, ed impedire che i contribuenti siano sottoposti a inutili e complessi accertamenti fiscali a discapito di altre attività di controllo.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 com. 3 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2439 del 2017 Rv. 642884 - 01, N. 24024 del 2015 Rv. 637569 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **27840** *del* **31/10/2018** (Rv. **650975 - 01**)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **MILENA BALSAMO.** *Relatore:* **MILENA BALSAMO.** *P.M.* **GIACALONE GIOVANNI.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* B.
Rigetta, COMM.TRIB.REG. BARI, 21/10/2010

279304 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - ALIQUOTE - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - DICHIARAZIONE - IN GENERE Ritardo nella presentazione della denuncia - Assoggettamento a sanzione - Esclusione - Condizioni - Giudizi pendenti al 1° aprile 1998 - Applicabilità della disciplina sanzionatoria più favorevole - Sussistenza.

In tema di imposta di successione, la violazione dell'art. 31 del d.lgs. n. 346 del 1990, a norma del quale - nel testo "ratione temporis" vigente - la denuncia di successione va presentata entro sei mesi dalla apertura della successione, non è più sanzionata specificamente, a meno che non trasmodi in vera e propria omissione, la quale, come si evince dall'art. 33, comma 1, d.lgs. cit., si verifica allorché, scaduto il termine, l'accertamento d'ufficio preceda la dichiarazione del contribuente: l'art. 50 del medesimo d.lgs., come sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 473 del 1997, a far data dal 1° aprile 1998, si limita infatti a sanzionare l'omissione della denunzia, mentre l'art. 52 si riferisce al solo pagamento dell'imposta oltre il termine a tal fine stabilito dall'art. 37. Poiché, inoltre, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 472 del 1997, applicabile anche ai giudizi in corso alla data del 1° aprile 1998, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile, la nuova disciplina sanzionatoria può essere utilmente invocata anche in riferimento alle violazioni commesse anteriormente alla predetta data.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 31 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 37

Massime precedenti Conformi: N. 6940 del 2013 Rv. 625510 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **27843** *del* **31/10/2018** (Rv. **651090 - 01**)
Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **ALESSIO SCARCELLA.** *Relatore:* **ALESSIO SCARCELLA.** *P.M.* **GIACALONE GIOVANNI.** *(Conf.)*
S. *(MAGNANI CRISTIANA) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 10/02/2010

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IRAP - Studio legale associato - Soggezione all'imposta - Necessità - Requisito dell'autonoma organizzazione - Accertamento - Necessità - Esclusione - Fondamento.

L'attività professionale di studio legale associato (nella specie, costituito tra padre e figli) è sempre soggetta ad IRAP, indipendentemente dalla struttura organizzativa e dai mezzi di cui si avvale, prescindendosi per tale forma associata dal requisito dell'autonoma organizzazione in base al secondo periodo dell'art. 2 del d.lgs. n. 446 del 1997.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 3 com. 1 lett. C CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18920 del 2016 Rv. 641482 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7371 del 2016 Rv. 639175 - 01, N. 7291 del 2016 Rv. 639173 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **27895** *del* **31/10/2018** (Rv. **651097 - 01**)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **ANTONELLA DELL'ORFANO.** *Relatore:* **ANTONELLA DELL'ORFANO.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* P. *(CACOPARDO SERGIO ANTONIO MARIA)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 26/02/2015

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Giudicato di annullamento dell'avviso di accertamento notificato alla società - Efficacia nei confronti dei soci non partecipanti al giudizio - Configurabilità.

L'annullamento per motivi attinenti al merito della pretesa tributaria dell'avviso di accertamento emesso nei confronti della società, sancito con sentenza passata in giudicato, avendo carattere pregiudicante, spiega i suoi effetti a favore di tutti i soci.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 14

Massime precedenti Difformi: N. 17368 del 2009 Rv. 609329 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **27892** *del* **31/10/2018** (Rv. **651224 - 01**)
Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **ANTONELLA DELL'ORFANO.** *Relatore:* **ANTONELLA DELL'ORFANO.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* F.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. POTENZA, 20/01/2011

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Diritto dei soci di usufruire di agevolazioni fiscali previste in favore di società di capitali - Esclusione – Fondamento e limiti - Fattispecie.

I soci non hanno diritto di usufruire delle agevolazioni fiscali riconosciute sui redditi delle società di capitali, che sono soggettivi passivi autonomi dai soci stessi, salvo che abbiano optato per il regime di tassazione per trasparenza di cui agli artt. 115 e 116 del d.P.R. n. 917 del 1986.(La S.C., in applicazione del principio, ha annullato la sentenza impugnata che aveva riconosciuto anche ai soci l'esenzione IRPEG spettante alla società mediante l'attribuzione ai medesimi di un credito d'imposta sui dividendi).

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 5 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 115 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 116

Massime precedenti Vedi: N. 24472 del 2015 Rv. 637559 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **27902** *del* **31/10/2018** (Rv. **651415 - 01**)
Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **ANTONIO MONDINI.** *Relatore:* **ANTONIO MONDINI.** *P.M.* **GIACALONE GIOVANNI.** *(Conf.)*
P. *(BERNARDINI SVEVA) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 21/11/2012

279120 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI Sentenza ex art. 2932 c.c. – Trasferimento di un immobile in favore del promissario acquirente subentrato al pagamento del corrispettivo pattuito – Soggezione ad imposta proporzionale – Fondamento.

In materia d'imposta di registro, la sentenza ex art. 2932 c.c., che abbia disposto il trasferimento di un immobile in favore del promissario acquirente, subordinatamente al pagamento del

corrispettivo pattuito, è soggetta ad imposta proporzionale e non in misura fissa, anche se ancora impugnabile, trovando applicazione l'art. 27 del d.P.R. n. 131 del 1986, alla stregua del quale non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva gli atti i cui effetti dipendano dalla mera volontà dell'acquirente ovvero dall'iniziativa unilaterale del promittente acquirente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 27

Massime precedenti Conformi: N. 14470 del 2018 Rv. 649206 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 18180 del 2013 Rv. 628291 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **27867** *del* **31/10/2018** (Rv. **651092 - 01**)
Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **RICCARDO GUIDA.** *Relatore:* **RICCARDO GUIDA.** *P.M.* **SORRENTINO FEDERICO.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* V.
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. L'AQUILA, 25/06/2013

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Sanzioni di natura pecuniaria – Riscossione frazionata - Ammissibilità.

In materia tributaria la riscossione frazionata, ai sensi dell'art. 68, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, nella formulazione modificata a decorrere dal 1° aprile 1998, riguarda anche le sanzioni pecuniarie.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 68 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 29

Massime precedenti Vedi: N. 26339 del 2014 Rv. 633819 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **27795** *del* **31/10/2018** (Rv. **650972 - 01**)
Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **PAOLO CATALLOZZI.** *Relatore:* **PAOLO CATALLOZZI.** *P.M.* **SANLORENZO RITA.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* I. *(TAVERNA SALVATORE)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 02/10/2015

279455 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - ESENZIONICessione gratuita di campioni a scopo promozionale - Non imponibilità - Condizioni.

In tema di IVA, il contrassegno che deve applicarsi ai campioni gratuiti, ai fini dell'esenzione dall'imposizione ex art. 2, comma 3, lett. d), del d.P.R. n. 633 del 1972, che si correla alla finalità di promozione cui detta cessione è preordinata, non deve necessariamente consistere nella lacerazione, perforazione o marcatura indelebile del prodotto, essendo sufficiente, allo scopo, l'etichettatura, la quale, a differenza delle prime, veicola il contenuto informativo funzionale al soddisfacimento della detta finalità di promozione, senza determinare un'alterazione delle caratteristiche esteriori del prodotto.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 2 com. 3 lett. D

Massime precedenti Vedi: N. 27568 del 2013 Rv. 629579 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **27796** *del* **31/10/2018** (Rv. **651270 - 01**)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **COSIMO D'ARRIGO.** *Relatore:* **COSIMO D'ARRIGO.** *P.M.* **GIACALONE GIOVANNI.** *(Conf.)*
A. *(PANERI FRANCO) contro* C. *(D'AYALA VALVA FRANCESCO)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TORINO, 27/09/2010

177009 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - CONCORDATO TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO) - IN GENERE Accertamento con adesione ex art. 6 del d.lgs. n. 218 del 1997 - Mancata definizione del procedimento nel termine previsto – Cessazione del periodo di sospensione del termine di impugnazione dell'atto impositivo - Conseguenze.

Nell'ipotesi di mancata definizione del procedimento di accertamento con adesione di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 218 del 1997entro il termine previsto, inizia a decorrere il termine perentorio per l'impugnazione in sede giurisdizionale dell'atto impositivo, in quanto la sospensione prevista dal comma 3 del predetto art. 6 non è "sine die", bensì volta esclusivamente a garantire uno "spatium deliberandi" in vista dell'accertamento con adesione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 6 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16347 del 2013 Rv. 627126 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **27847** *del* **31/10/2018** (Rv. **651412 - 01**)
Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **ALESSIO SCARCELLA.** *Relatore:* **ALESSIO SCARCELLA.** *P.M.* **GIACALONE GIOVANNI.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* T. *(POMPEI CLINO)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA, 27/05/2010

177050 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO O SINTETICOSoppressione del requisito delle "gravi incongruenze" tra la dichiarazione e gli "studi di settore", ex art. 1, comma 23, l. n. 296 del 2006 – Retroattività – Esclusione.

L'accertamento induttivo fondato sul mero divario, a prescindere dalla gravità dello stesso, tra quanto dichiarato dal contribuente e quanto risultante dagli studi di settore è legittimo solo a decorrere dal 1° gennaio 2007, in base all'art. 1, comma 23, della l. n. 296 del 2006, che non ha portata retroattiva, trattandosi di norma innovativa e non interpretativa, in quanto, con l'aggiunta di un inciso, ha soppresso il riferimento alle "gravi incongruenze", prima operato tramite il rinvio recettizio all'art. 62-sexies, comma 3, del d.l. n. 331 del 1993, conv., con modif., nella l. n. 427 del 1993.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 23 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 62 sexies com. 3, Legge 29/10/1993 num. 427 CORTE COST., DPR 29/09/1972 num. 600 art. 39 com. 1, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54

Massime precedenti Conformi: N. 26481 del 2014 Rv. 633651 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **27878** *del* **31/10/2018** (Rv. **651095 - 01**)
Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **GIACOMO MARIA STALLA.** *Relatore:* **GIACOMO MARIA STALLA.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* I. *(CARRUBBA ALESSANDRO)*
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 28/06/2010

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Incremento della base occupazionale ex art. 4 della l. n. 449 del 1997 - Credito d'imposta -

Riduzione del livello occupazionale - Revoca del beneficio - Rilevanza delle cause - Esclusione - Contrasto con Circolare Min. Finanze n. 219/E del 1998 - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.

In tema di credito di imposta per l'incremento dei lavoratori assunti a tempo indeterminato, secondo i requisiti e per l'ambito territoriale di cui all'art. 4 della l. n. 449 del 1997, la revoca del beneficio, connessa alla riduzione del livello occupazionale raggiunto, opera in modo obiettivo, cioè anche se tale riduzione sia indipendente dalla volontà del datore di lavoro (ad esempio, per il recesso del lavoratore) e salvo che si verifichi la reintegrazione da parte dell'impresa del precedente livello degli occupati, senza che sulla legittimità dell'atto incida la contraria previsione di cui alla circolare del Ministero delle Finanze n. 219/E del 1998, emanata ai sensi dell'art. 4, comma 6, della detta legge, non avendo la stessa valenza normativa.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1997 num. 449 art. 4, Circ. Minist. Finanze 18/09/1998

Massime precedenti Conformi: N. 27832 del 2013 Rv. 629874 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **27845** *del* **31/10/2018** (Rv. **651220 - 01**)
Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **ALESSIO SCARCELLA.** *Relatore:* **ALESSIO SCARCELLA.** *P.M.* **GIACALONE GIOVANNI.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* P. *(SPECIALE PAOLO)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. ANCONA, 25/05/2010

177002 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE Estensione della presunzione ex art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 ai lavoratori autonomi da parte della l. n. 311 del 2004 - Periodi di imposta anteriori all'entrata in vigore di tale normativa - Applicabilità – Esclusione – Fondamento.

In tema di indagini bancarie, la presunzione legale relativa in favore dell'Amministrazione prevista, previa modifica dell'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, con riguardo ai versamenti effettuati su un conto corrente anche dai professionisti e dai lavoratori autonomi, non ha efficacia retroattiva, poiché, per un verso, si tratta di una norma che non riveste natura processuale, essendo quelle in tema di presunzioni abitualmente collocate, tra quelle sostanziali, nel codice civile, e, per un altro, una differente interpretazione potrebbe – in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. – pregiudicare l'effettività del diritto di difesa del contribuente rispetto alla scelta in ordine alla conservazione di un certo tipo di documentazione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Legge 30/12/2004 num. 311 art. 1 com. 402 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 CORTE COST.PENDENTE, Legge 30/12/1991 num. 413 art. 18 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2662 del 2018 Rv. 647493 - 01, N. 16697 del 2016 Rv. 640983 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **27803** *del* **31/10/2018** (Rv. **651083 - 01**)
Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **ROSARIA MARIA CASTORINA.** *Relatore:* **ROSARIA MARIA CASTORINA.** *P.M.* **GIACALONE GIOVANNI.** *(Conf.)*
S. *(CASSANO UMBERTO) contro* M.
Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA, 22/12/2010

154158 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - IN BASE AD ACCERTAMENTI NON DEFINITIVI - IN GENERE Riscossione dei tributi - Art. 15, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973 e art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Rispettivi ambiti di applicazione.

L'art. 15, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 concerne, nell'ambito della disciplina dell'iscrizione nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi, la riscossione del tributo nella fase amministrativa, laddove il sopravvenuto art. 68 del d.lgs. 31/12/1992, n. 546 regola la riscossione frazionata del tributo nella fase relativa alla pendenza del processo tributario. Pertanto, quest'ultima disposizione deve ritenersi implicitamente abrogatrice, per incompatibilità, del solo comma 2 dell'art. 15 del citato d.P.R. n. 602 del 1973 (relativo anch'esso alla fattispecie della riscossione gradata in pendenza di giudizio e poi espressamente abrogato dall'art. 37 del d.lgs. n. 46 del 1999), mentre non esplica alcun effetto nei confronti del medesimo art. 15, comma 1, il quale si riferisce ad un differente ambito di disciplina della riscossione dei tributi.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 68 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 15 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1501 del 2017 Rv. 642432 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **27856** *del* **31/10/2018** (Rv. **651091 - 01**)
Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **MILENA BALSAMO.** *Relatore:* **MILENA BALSAMO.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* F. *(D'AYALA VALVA FRANCESCO)*
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 16/02/2010

154061 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - PAGAMENTO DELLE IMPOSTE - CARTELLE Omessa indicazione del responsabile del procedimento - Cartelle emesse precedentemente al 1° giugno 2008 - Nullità - Esclusione - Ragioni.

La cartella esattoriale che ometta di indicare il responsabile del procedimento, se riferita a ruoli consegnati agli agenti della riscossione in data anteriore al 1° giugno 2008, non è affetta da nullità, atteso che l'art. 36, comma 4-ter, del d.l. n. 248 del 2007 - convertito dalla legge n. 31 del 2008 - ha previsto tale sanzione solo in relazione alle cartelle di cui all'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 riferite ai ruoli consegnati a decorrere dalla predetta data.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 31/12/2007 num. 248 art. 36 com. 4 CORTE COST., Legge 28/02/2008 num. 31 CORTE COST. PENDENTE, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 13747 del 2013 Rv. 627119 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **27839** *del* **31/10/2018** (Rv. **651089 - 01**)
Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **MILENA BALSAMO.** *Relatore:* **MILENA BALSAMO.** *P.M.* **GIACALONE GIOVANNI.** *(Conf.)*
G. *(CIMMINO GIBELLINI FRANCESCO) contro* A.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 27/10/2010

279425 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - IN GENEREOperazioni in regime cd. "monofasico" - Obbligo di fatturazione in tutte le fasi - Sussistenza - Fondamento.

In tema di IVA, sebbene il regime cd. "monofase" - applicabile nel settore delle telecomunicazioni ai sensi dell'art. 74, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 633 del 1972 - preveda l'assolvimento dell'imposta in capo al solo soggetto "a monte" della catena produttiva-distributiva, sulla base del prezzo di vendita al pubblico del prodotto o del corrispettivo dovuto dall'utente, senza che operi il meccanismo rivalsa-detrazioni nelle successive cessioni, sussiste l'obbligo di emissione e registrazione delle fatture in relazione a tutte le fasi della commercializzazione (produzione,

importazione, rivendita) da parte dei soggetti passivi IVA, in quanto l'operazione è assimilabile a quelle esenti e non già a quelle non rientranti nell'ambito applicativo dell'imposta.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 10 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 17 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 22, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 74 com. 1 lett. D CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 74 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12198 del 2008 Rv. 603913 - 01, N. 7501 del 2001 Rv. 547201 - 01

Annotata*Sez.* **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **27784** *del* **31/10/2018** (Rv. **651081 - 01**)
Presidente: **CAPPABIANCA AURELIO.** *Estensore:* **ANDREA VENEGONI.** *Relatore:* **ANDREA VENEGONI.** *P.M.* **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** *(Diff.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* T.
Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 17/12/2014

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI Sospensione del rimborso IVA per carichi fiscali pendenti ex art. 38-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 - Esclusione - Fondamento.

In tema di rimborsi IVA, l'art. 38 bis del d.P.R. n. 633 del 1972 deve essere interpretato nel senso che l'esistenza di carichi fiscali pendenti non giustifica la sospensione degli stessi, in quanto, da un lato, la predetta disposizione normativa, avendo carattere speciale, può trovare applicazione solo rispetto ai procedimenti penali per i reati fiscali in essa richiamati e, da un altro, tale interpretazione è coerente con la giurisprudenza eurounitaria, per la quale misure conservative adottate dagli stati nazionali, che incidano sulla restituzione dell'eccedenza d'IVA attraverso meccanismi compensativi/sospensivi, pur non precluse in assoluto ove vengano in rilievo gli interessi finanziari degli Stati nazionali, devono tuttavia rispettare il principio di proporzionalità e non negare radicalmente il diritto alla detrazione, che connota il principio di neutralità dell'imposta.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27265 del 2006 Rv. 594562 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **27851** *del* **31/10/2018** (Rv. **651221 - 01**)
Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **GIACOMO MARIA STALLA.** *Relatore:* **GIACOMO MARIA STALLA.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* G. *(MAZZONI CLAUDIO)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 03/11/2010

178379 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE Accertamento sintetico - Omesso invio del questionario di cui all'art. 32 n. 4 del d.P.R. n. 600 del 1973 – Illegittimità del procedimento accertativo – Esclusione – Fondamento.

In tema di accertamento sintetico, l'omesso invio del questionario di cui all'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 al fine di acquisire dati, notizie e chiarimenti, non invalida l'atto impositivo, trattandosi di una facoltà discrezionale dell'Amministrazione finanziaria, avente lo scopo di assicurare un dialogo tra fisco e contribuente per evitare l'instaurazione di un contenzioso giudiziario.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 CORTE COST. PENDENTE, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14367 del 2007 Rv. 599322 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24823 del 2015 Rv. 637604 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **27890** *del* **31/10/2018** (Rv. **651096 - 01**)
Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **ANTONELLA DELL'ORFANO.** *Relatore:* **ANTONELLA DELL'ORFANO.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* S. *(AZZENA GIOVANNI)*
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SASSARI, 09/05/2011

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Condono clemenziale di cui all'art. 15 l. n. 289 del 2002 – Erronea determinazione delle somme da versare per la definizione agevolata – Diniego di condono – Riconoscimento della scusabilità dell'errore – Esclusione – Fondamento.

In tema di condono clemenziale di cui all'art. 15 della l. n. 289 del 2002 non può essere invocato l'errore scusabile in ordine alla determinazione delle somme da versare per la definizione agevolata in quanto, nell'ambito dell'ordinamento tributario, tale errore – da intendersi quale incertezza normativa oggettiva – costituisce espressione del principio di collaborazione e di buona fede al quale sono improntati i rapporti tra contribuente ed amministrazione finanziaria ed è riferibile esclusivamente agli istituti sanzionatori.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 6 com. 2 CORTE COST., Legge 27/12/2002 num. 289 art. 15 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 5105 del 2017 Rv. 643235 - 01, N. 18023 del 2013 Rv. 627895 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **27904** *del* **31/10/2018** (Rv. **650977 - 01**)
Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **ANTONIO MONDINI.** *Relatore:* **ANTONIO MONDINI.** *P.M.* **GIACALONE GIOVANNI.** *(Parz. Diff.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* B. *(DELLA VALLE EUGENIO)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. L'AQUILA, 15/04/2013

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Art. 5 della l. n. 168 del 1982 - Immobile compreso in un piano di recupero - Trasferimento del bene o esecuzione del restauro dopo la scadenza del piano - Esclusione del beneficio fiscale - Fondamento.

L'agevolazione fiscale di cui all'art. 5, comma 1, della l. n. 168 del 1982, n. 168, è subordinata alla contemporanea presenza di due condizioni, di carattere generale, consistenti nell'essere gli immobili trasferiti già inseriti in un piano di recupero del patrimonio edilizio (di iniziativa pubblica o privata, purché convenzionato) ex art. 27 e ss. della l. n. 457 del 1978, e nella realizzazione degli interventi di recupero da parte dei loro acquirenti. Ne consegue che il beneficio può essere riconosciuto - attesa anche la natura delle norme agevolatrici, di stretta interpretazione - solo se la ristrutturazione sia eseguita in attuazione del piano indicato all'atto del trasferimento e non quando l'immobile, incluso nelle zone di recupero, sia restaurato o addirittura alienato dopo la scadenza del termine per l'esecuzione del piano, ormai inefficace per la parte in cui non ha avuto attuazione.

Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 17, Legge 05/08/1978 num. 457 art. 27, Legge 22/04/1982 num. 168 art. 5, Legge 17/02/1992 num. 179 art. 14 com. 1, Decreto

Legge 13/05/2011 num. 70 art. 5 com. 8 lett. 2 CORTE COST., Legge 12/07/2011 num. 106 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 7046 del 2014 Rv. 629939 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **27804** *del* **31/10/2018** (Rv. **651084 - 02**)
Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **ROSARIA MARIA CASTORINA.** *Relatore:* **ROSARIA MARIA CASTORINA.** *P.M.* **GIACALONE GIOVANNI.** *(Conf.)*
C. *(SPANU GIULIO SALVATORE) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SASSARI, 28/06/2011

279455 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - ESENZIONIConcessione di immobili del demanio marittimo - Nozione comunitaria di locazione di beni immobili - Pronuncia in via pregiudiziale della Corte di Giustizia - Ricomprensione - Conseguenze - Art. 10 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Applicabilità.

In tema di IVA, il rapporto di concessione di beni immobili del demanio marittimo, nell'ambito del quale un ente pubblico economico attribuisce ad un soggetto il diritto di occupare e usare, in modo anche esclusivo, il bene pubblico per una durata limitata e dietro corrispettivo, rientra nella nozione comunitaria di locazione di beni immobili (ai sensi dell'art. 13, parte B, lett. b), della sesta direttiva 77/388/CEE, nell'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia CE con sentenza 25 ottobre 2007, in C-174/2006, pronunciata in via pregiudiziale, ai sensi dell'art. 234 del Trattato), senza che assuma alcun rilievo il regime giuridico di diritto amministrativo del procedimento e dell'atto conclusivo, previsto dall'ordinamento italiano. Conseguentemente, in forza dell'effetto vincolante per il giudice nazionale della pronuncia resa in sede di rinvio pregiudiziale, il suddetto rapporto di concessione di beni demaniali rientra nella esenzione prevista dall'art. 10, n. 8 del d.P.R. n. 633 del 1972 per la locazione di terreni ovvero di aree diverse da quelle di parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 131 art. 10 com. 1 lett. 8, Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388 art. 13 lett. B

Massime precedenti Conformi: N. 6138 del 2009 Rv. 607591 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **27786** *del* **31/10/2018** (Rv. **651406 - 01**)
Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA.** *Relatore:* **MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA.** *P.M.* **SORRENTINO FEDERICO.** *(Diff.)*
B. *(RIGGIO GIANDOMENICO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 29/11/2010

178517 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITO COMPLESSIVO - IN GENERE Costi - Deducibilità - Condizioni - Inerenza all'attività d'impresa - Nozione.

In tema di imposta sui redditi d'impresa, il principio dell'inerenza esprime la riferibilità dei costi sostenuti all'attività d'impresa, anche in via indiretta, potenziale o in proiezione futura, escludendo i costi che si collocano in una sfera ad essa estranea, e, infatti, quale vincolo alla deducibilità dei costi, non discende dall'art. 75, comma 5 (attuale art. 109, comma 5), del d.P.R. n. 917 del 1986, che concerne il diverso principio dell'indeducibilità dei costi relativi a ricavi esenti (ferma l'inerenza), cioè la correlazione tra costi deducibili e ricavi tassabili. Da ciò consegue che l'inerenza deve essere apprezzata attraverso un giudizio qualitativo, scevro dai

riferimenti ai concetti di utilità o vantaggio, afferenti ad un giudizio quantitativo, e deve essere distinta anche dalla nozione di congruità del costo, anche se l'antieconomicità e l'incongruità della spesa possono essere indici rivelatori del difetto di inerenza.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75 com. 5, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109 com. 5, Decreto Legisl. 12/12/2003 num. 344 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 14579 del 2018 Rv. 648863 - 01, N. 18904 del 2018 Rv. 649772 - 04, N. 22938 del 2018 Rv. 650335 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **27837** *del* **31/10/2018** (Rv. **651411 - 01**)
Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **MILENA BALSAMO.** *Relatore:* **MILENA BALSAMO.** *P.M.* **GIACALONE GIOVANNI.** *(Conf.)*
B. *(MILONE MICHELE) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 13/07/2010

100147 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE Giudizio di appello nel processo tributario - Fissazione dell'udienza di discussione - Omessa comunicazione - Nullità della sentenza - Conseguenze - Decisione della causa nel merito da parte della Suprema Corte - Condizioni.

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

Nel processo tributario, la comunicazione della data di udienza, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs n. 546 del 1992, applicabile anche ai giudizi di appello in virtù del richiamo operato dall'art. 61 del medesimo decreto, adempie ad un'essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, sicché l'omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione, determina la nullità della decisione comunque pronunciata, alla cui cassazione può seguire la decisione della causa nel merito da parte della Suprema Corte, ove non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto e debba essere risolta una questione di mero diritto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 31, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4), Cod. Proc. Civ. art. 384 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18279 del 2018 Rv. 649806 - 01, N. 24866 del 2017 Rv. 645974 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **27830** *del* **31/10/2018** (Rv. **651410 - 01**)
Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **MILENA BALSAMO.** *Relatore:* **MILENA BALSAMO.** *P.M.* **GIACALONE GIOVANNI.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* B. *(CALIFANO CHRISTIAN)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 14/03/2011

178465 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - IN GENERE Società di persone - Socio - Scioglimento del rapporto sociale limitatamente a quest'ultimo - Redditi relativi all'esercizio in corso - Imputazione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In tema di redditi prodotti in forma associata, qualora nel corso dell'esercizio sociale di una società di persone si verifichi lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio, i redditi della società non possono essere a quest'ultimo addebitati "pro quota" ai sensi e per gli

effetti dell'art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986, operando la cd. imputazione "per trasparenza" solo con riferimento a colui che è socio al momento della approvazione del rendiconto - e non già al socio uscente ed a quello subentrante attraverso una ripartizione proporzionale in funzione del rispettivo periodo di partecipazione alla società - dovendosi, infatti, tenere presente che una siffatta semplicistica ripartizione non corrisponde necessariamente alla produzione del reddito sociale nei vari periodi e che, secondo i principi civilistici (cui la disciplina tributaria coerentemente si uniforma), il diritto agli utili nelle società di persone matura solo con l'approvazione del rendiconto. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto illegittimo il rifiuto di rimborso di quanto versato, a titolo di IRPEF, dall'erede del socio deceduto il giorno stesso della chiusura dell'esercizio sociale di riferimento, il cui rendiconto era stato tuttavia approvato in epoca successiva).

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 5 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2262

Massime precedenti Conformi: N. 20126 del 2018 Rv. 650053 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **27823** *del* **31/10/2018** (Rv. **651407 - 01**)
Presidente: **CRUCITTI ROBERTA.** *Estensore:* **LUIGI D'ORAZIO.** *Relatore:* **LUIGI D'ORAZIO.** *P.M.* **SANLORENZO RITA.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* F. *(CAMERINI FRANCESCO)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. L'AQUILA, 12/07/2010

100120 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - PROVE - IN GENERE Ammissione di nuovi mezzi di prova – Limiti e condizioni – Fattispecie.

Il giudizio di rinvio è configurato dall'art. 394 c.p.c. come un giudizio ad istruzione sostanzialmente "chiusa", salve le eccezioni previste dalla stessa norma, e l'ipotesi nella quale la sentenza sia stata cassata per un vizio di violazione o falsa applicazione di legge, che reimposti, secondo un diverso angolo visuale, i termini giuridici della controversia, così da richiedere l'accertamento dei fatti, intesi in senso storico o normativo, non trattati dalle parti e non esaminati dal giudice di merito, perché ritenuti erroneamente privi di rilievo. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha ritenuto illegittima l'acquisizione di informazioni ex art. 213 c.p.c. da parte del giudice del rinvio, chiamato a valutare, nei termini indicati dalla pronuncia di cassazione, solo le risultanze istruttorie già in atti).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394 com. 3, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 63

Massime precedenti Vedi: N. 20535 del 2014 Rv. 632660 - 01, N. 9768 del 2017 Rv. 643805 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **27827** *del* **31/10/2018** (Rv. **651409 - 01**)
Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **LUCIA ESPOSITO.** *Relatore:* **LUCIA ESPOSITO.** *P.M.* **GIACALONE GIOVANNI.** *(Diff.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* L. *(GAMBADAURO FELICE)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. MESSINA, 14/09/2010

177308 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Poteri istruttori officiosi del giudice tributario - Natura eccezionale - Esercizio - Condizioni - Onere della prova impossibile o sommamente difficile - Allegazione e prova a carico del contribuente - Necessità.

Nel processo tributario, l'art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto norma eccezionale attributiva di ampi poteri istruttori officiosi alle Commissioni Tributarie, tra i quali la facoltà di ordinare il deposito di documenti necessari ai fini della decisione, trova applicazione solo quando l'assolvimento dell'onere della prova a carico del contribuente sia impossibile o sommamente difficile, situazione che è integrata qualora la parte alleghi e dimostri la specifica situazione di fatto che, nel caso concreto, abbia reso impossibile o sommamente difficile l'assolvimento dell'onere della prova, essendo insufficiente la mera affermazione dell'esistenza del presupposto, priva dell'allegazione relativa all'avvenuta sollecitazione del giudice del merito all'esercizio del predetto potere.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 7 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 4589 del 2009 Rv. 606933 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 15472 del 2018 Rv. 649099 - 01, N. 16171 del 2018 Rv. 649371 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **27890** *del* **31/10/2018** (Rv. **651096 - 02**)
Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **ANTONELLA DELL'ORFANO.** *Relatore:* **ANTONELLA DELL'ORFANO.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* S. *(AZZENA GIOVANNI)*
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SASSARI, 09/05/2011

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Provvedimento di diniego - Comunicazione - Necessità - Esclusione - Fondamento.

Il diniego di condono per mancato integrale versamento delle somme dovute non deve essere comunicato dall'ufficio al contribuente, poiché tale obbligo non è previsto né dalla l. n. 289 del 2002, né dall'art. 6, comma 2, della l. n. 212 del 2000.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 6 CORTE COST., Legge 17/12/2002 num. 289 CORTE COST. PENDENTE

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **27898** *del* **31/10/2018** (Rv. **651271 - 01**)
Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **VALERIA PICCONE.** *Relatore:* **VALERIA PICCONE.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
V. *(PACE FABIO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 17/12/2010

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IRAP - Agente di commercio – Soggezione all'imposta – Condizioni – Decisiva rilevanza delle componenti negative del reddito appostate in dichiarazione – Esclusione – Fondamento.

L'attività di agente di commercio è soggetta ad IRAP solo ove ricorra il requisito della autonoma organizzazione la cui sussistenza non può peraltro essere desunta dal valore assoluto dei compensi e dei costi e dal loro reciproco rapporto percentuale, atteso che, da un lato, i compensi elevati possono essere sintomo del mero valore ponderale specifico dell'attività esercitata, e, dall'altro, le spese consistenti possono derivare da costi strettamente afferenti all'aspetto personale (spese alberghiere o di rappresentanza, assicurazione per i rischi professionali o il carburante utilizzato per il veicolo strumentale), costituendo, così, un mero elemento passivo dell'attività professionale, non funzionale allo sviluppo della produttività e non correlato all'implementazione dell'aspetto "organizzativo".

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1997 num. 446 art. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8728 del 2018 Rv. 647731 - 01, N. 23557 del 2016 Rv. 642035 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9451 del 2016 Rv. 639529 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **27805** *del* **31/10/2018** (Rv. **651085 - 02**)
Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **ROSARIA MARIA CASTORINA.** *Relatore:* **ROSARIA MARIA CASTORINA.** *P.M.* **GIACALONE GIOVANNI.** *(Conf.)*
A. *(DE MANINCOR MARTA) contro* S.
Rigetta, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 10/03/2011

181295 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI Servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani – Potestà impositiva attribuita agli enti locali – Possibilità dei comuni di adottare un autonomo procedimento di accertamento e di riscossione del tributo e di stabilire termini di decadenza o di prescrizione – Esclusione – Ragioni.

In tema di servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la generale potestà attribuita agli enti locali in materia di ripartizione dei costi ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997, non implica, in difetto di espressa previsione normativa, anche quella di adottare un autonomo procedimento tributario di accertamento e di riscossione del tributo, né stabilire termine di decadenza o prescrizione diversi da quelli contemplati dalla legge.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 49

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **27859** *del* **31/10/2018** (Rv. **651413 - 01**)
Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **LUCA VARRONE.** *Relatore:* **LUCA VARRONE.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* O. *(CONTALDI GIANLUCA)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SASSARI, 17/09/2010

177170 TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE Credito d'imposta ex l. n. 388 del 2000 - Nuovi investimenti - Contratto di acquisto di nuovi beni - Anteriorità all'8 luglio 2002 – Condizioni.

In tema di agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate, la fruizione del credito d'imposta secondo il regime originario di ammissione previsto dall'art. 8 della l. n. 388 del 2000 richiede che la stipula del contratto di acquisto dei nuovi beni sia anteriore alla data dell'8 luglio 2002, senza che rilevi la loro consegna successivamente a tale data e neppure la successiva integrazione della volontà contrattuale ai fini dell'opponibilità ai terzi.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 388 art. 8, Legge 08/08/2002 num. 178 CORTE COST., Decreto Legge 08/07/2002 num. 138 art. 10

Massime precedenti Conformi: N. 20360 del 2015 Rv. 636910 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **27805** *del* **31/10/2018** (Rv. **651085 - 01**)
Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **ROSARIA MARIA CASTORINA.** *Relatore:* **ROSARIA MARIA CASTORINA.** *P.M.* **GIACALONE GIOVANNI.** *(Conf.)*
A. *(DE MANINCOR MARTA) contro* S.
Rigetta, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 10/03/2011

181295 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI TIA – Richiesta di pagamento da parte del gestore mediante emissione di fattura commerciale – Impugnabilità dinanzi al giudice tributario - Ammissibilità - Fondamento.

Gli atti con i quali il gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani richiede al contribuente il pagamento della tariffa di igiene ambientale (T.I.A.), anche quando assumono la forma della fattura commerciale, non avendo per oggetto il corrispettivo di una prestazione liberamente richiesta, bensì un'entrata pubblicistica, hanno natura di atti impositivi ed il contribuente ha pertanto la facoltà (sebbene non l'obbligo) di impugnarli dinanzi al giudice tributario, sebbene non siano ricompresi nell'elenco di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 49, Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 52, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11157 del 2013 Rv. 626783 - 01, N. 14675 del 2016 Rv. 640514 - 01

Annotata*Sez.* **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **27550** *del* **30/10/2018** (Rv. **651065 - 02**)
Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **GIACOMO MARIA NONNO.**
Relatore: **GIACOMO MARIA NONNO.** *P.M.* **MASTROBERARDINO PAOLA.** *(Conf.)*
G. *(BALDASSINI ROCCO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA, 22/12/2010

177001 TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE Stipulazione di un negozio correttamente qualificato dall'amministrazione finanziaria - Mancato versamento delle imposte - Abuso del diritto - Esclusione - Evasione fiscale - Configurabilità - Conseguenze - Fattispecie.

Il mancato versamento delle imposte in relazione ad un negozio qualificato in modo giuridicamente corretto dall'amministrazione finanziaria integra un'ipotesi di evasione fiscale e non già di elusione, che ricorre quando uno strumento negoziale è utilizzato allo scopo di ottenere un vantaggio fiscale mediante un uso distorto della normativa fiscale, sicché non possono trovare applicazione le disposizioni di legge ed i principi elaborati dalla giurisprudenza, interna ed unionale, in tema di abuso del diritto. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha ritenuto indeducibili dalle imposte sui redditi i costi di un finanziamento a fondo perduto e conseguentemente indetraibile l'IVA,trattandosi di operazione fuori dal campo di applicazione di tale imposta).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 bis CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10 bis, Decreto Legisl. 05/08/2015 num. 128 art. 1, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 108 com. 4 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 2 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 25758 del 2014 Rv. 633948 - 01

--***Massime successive: Vedi***

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **27552** *del* **30/10/2018** (Rv. **650956 - 02**)
Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **GIANCARLO TRISCARI.**
Relatore: **GIANCARLO TRISCARI.** *P.M.* **SORRENTINO FEDERICO.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* L. *(FIORILLO FILIPPO)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. CATANZARO, 09/12/2009

178379 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE Accertamento induttivo - Percentuali di ricarico - Metodi della media aritmetica semplice e di quella ponderale - Scelta - Criterio.

In tema di accertamento induttivo del reddito di impresa fondato sulle percentuali di ricarico della merce venduta, la scelta tra il criterio della media aritmetica semplice e quello della media ponderale dipende, rispettivamente, dalla natura omogenea o disomogenea degli articoli.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 com. 1 lett. D CORTE COST. PENDENTE, DPR 26/10/1973 num. 633 art. 54, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 30276 del 2017 Rv. 646984 - 01

Annotata*Sez.* **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **27550** *del* **30/10/2018** (Rv. **651065 - 01**)
Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **GIACOMO MARIA NONNO.**
Relatore: **GIACOMO MARIA NONNO.** *P.M.* **MASTROBERARDINO PAOLA.** *(Conf.)*
G. *(BALDASSINI ROCCO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA, 22/12/2010

100247 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - RIUNIONE DELLE IMPUGNAZIONI Provvedimenti diversi pronunciati in separati giudizi - Discrezionalità della riunione - Giudizio di legittimità - Ammissibilità della riunione - Fondamento.

La riunione delle impugnazioni, che è obbligatoria, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., ove investano lo stesso provvedimento, può altresì essere facoltativamente disposta, anche in sede di legittimità, ove esse siano proposte contro provvedimenti diversi ma fra loro connessi, quando la loro trattazione separata prospetti l'eventualità di soluzioni contrastanti, siano ravvisabili ragioni di economia processuale ovvero siano configurabili profili di unitarietà sostanziale e processuale delle controversie.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 335 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 1521 del 2013 Rv. 624792 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **27598** *del* **30/10/2018** (Rv. **650964 - 01**)
Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.** *Relatore:* **LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.** *P.M.* **FIMIANI PASQUALE.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* C. *(UCKMAR VICTOR)*
Cassa con rinvio, COMM. TRIBUTARIA II GRADO TRENTO, 21/06/2010

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Violazione tributaria avente carattere esclusivamente formale - Non sanzionabilità - Condizioni e limiti - Omessa autofatturazione - Natura sostanziale - Fondamento.

In tema di sanzioni tributarie, la violazione ha carattere meramente formale, come tale non punibile, ove non pregiudichi l'esercizio delle azioni di controllo e, al contempo, non incida sulla determinazione della base imponibile dell'imposta e sul versamento della stessa: ne consegue che integra una violazione sostanziale la mancata emissione di autofattura (nella specie, relativa a prestazioni di servizi di consulenza pubblicitaria da parte di una società inglese), difettando entrambi i suddetti requisiti di non punibilità.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 6, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10

Massime precedenti Vedi: N. 2605 del 2016 Rv. 638898 - 01, N. 27211 del 2014 Rv. 633939 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **27595** *del* **30/10/2018** (Rv. **651073 - 01**)
Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **DARIO CAVALLARI.** *Relatore:* **DARIO CAVALLARI.** *P.M.* **BASILE TOMMASO.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* F. *(TETI MASSIMO)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 20/10/2010

177178 TRIBUTI (IN GENERALE) - NORME TRIBUTARIE - RETROATTIVITA' Fase di accertamento - Modifiche normative - Applicabilità a periodi di imposta precedenti - Violazione del principio di irretroattività della norma tributaria e dell'art. 3 l. n. 212 del 2000 - Esclusione - Fondamento.

178369 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE In genere.

Le modifiche normative concernenti la fase di accertamento dei tributi trovano applicazione anche con riferimento ai periodi di imposta precedenti, non ponendosi un problema di retroattività della loro efficacia e di violazione dell'art. 3 della l. n. 212 del 2000, in quanto detta fase è regolata dalle disposizioni in vigore all'epoca in cui è compiuta la relativa attività e le modifiche in questione non incidono peraltro sull'obbligazione tributaria e sui suoi presupposti, che restano immutati, ma hanno una valenza solo procedimentale e probatoria.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 3 CORTE COST., Preleggi art. 12

Massime precedenti Vedi: N. 7344 del 2003 Rv. 562983 - 01, N. 29845 del 2017 Rv. 646572 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **27581** *del* **30/10/2018** (Rv. **651404 - 01**)
Presidente: **DI IASI CAMILLA.** *Estensore:* **ROSARIA MARIA CASTORINA.** *Relatore:* **ROSARIA MARIA CASTORINA.** *P.M.* **MASTROBERARDINO PAOLA.** *(Conf.)*
Q. *(ANDREANI ANTONIO) contro* S. *(COPPACCHIOLI CLAUDIO)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 22/02/2013

154152 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - IN GENERE Impugnazione della cartella esattoriale - Successiva impugnazione dell'intimazione di pagamento - Violazione del principio del "ne bis in idem" - Esclusione - Fondamento.

Nel processo tributario, ove all'impugnazione della cartella esattoriale segua quella della successiva intimazione di pagamento, emessa per gli stessi tributi a carico del medesimo contribuente, non sussiste violazione del principio del "ne bis in idem" processuale, trattandosi di giudizi aventi "petitum" e "causa petendi" differenti.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 1 com. 2, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 29, Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 273, Cod. Proc. Civ. art. 335 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7813 del 2014 Rv. 630092 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **27543** *del* **30/10/2018** (Rv. **651063 - 01**)
Presidente: **GRECO ANTONIO.** *Estensore:* **ANTONELLA DELL'ORFANO.** *Relatore:* **ANTONELLA DELL'ORFANO.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Diff.)*
C. *(BERTAGGIA LORENZO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TORINO, 10/03/2009

279378 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENEREAutotutela dell'Amministrazione finanziaria - Aumento o riduzione della pretesa - Modalità - Differenze - Fattispecie.

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'integrazione o la modifica "in diminuzione" di un precedente avviso, non integrando una nuova pretesa tributaria, bensì una mera riduzione di quella originaria, operata in autotutela, non necessita di adempimenti formali né di una specifica motivazione, a differenza della modifica "in aumento" che, determinando una pretesa "nuova", deve necessariamente formalizzarsi nell'adozione di un avviso di accertamento, integrativo o sostitutivo di quello preesistente, il quale, a garanzia del contribuente, esige specifica motivazione, con l'indicazione dei nuovi elementi di fatto di cui è sopravvenuta la conoscenza, così come prescritto a pena di nullità dall'art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha annullato la decisione impugnata che aveva qualificato la rettifica "in diminuzione" degli atti di accertamento dell'Agenzia delle Entrate come una mera proposta di conciliazione e non come atto di autotutela, senza tenere conto della parziale rinuncia, implicita nell'adozione del provvedimento, alla pretese di cui agli originari avvisi di accertamento ed alle domande giudiziali, e del conseguente restringimento della materia del contendere).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 CORTE COST., Decreto Legge 30/09/1994 num. 564 art. 2 CORTE COST., Legge 30/11/1994 num. 656 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 22019 del 2014 Rv. 632768 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **27570** *del* **30/10/2018** (Rv. **651070 - 01**)
Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **ROSARIA MARIA CASTORINA.** *Relatore:* **ROSARIA MARIA CASTORINA.** *P.M.* **GIACALONE GIOVANNI.** *(Diff.)*
M. *(EBNER VITTORIO GLAUCO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 03/05/2011

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Legittimazione degli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate - Fondamento - Rappresentanza in giudizio dell'ufficio - Necessità di esibizione della delega del direttore dell'ufficio - Esclusione - Limiti.

Nei gradi di merito del processo tributario gli uffici periferici dell'Agenzia delle Entrate, secondo quanto previsto dalle norme del regolamento di amministrazione n. 4 del 2000, adottato ai sensi dell'art. 66 del d.lgs. n. 300 del 1999, sono legittimati direttamente alla partecipazione al giudizio e possono essere rappresentati sia dal direttore, sia da altro soggetto delegato, anche ove non sia esibita in favore di quest'ultimo una specifica delega, salvo che non sia eccepita e provata la non appartenenza del sottoscrittore all'ufficio, dovendosi altrimenti presumere che l'atto provenga dallo stesso e ne esprima la volontà.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 10, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 11, Decreto Legisl. 30/07/1999 num. 300 art. 66

Massime precedenti Vedi: N. 15470 del 2016 Rv. 640640 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **27623** *del* **30/10/2018** (Rv. **650970 - 01**)
Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **LUIGI D'ORAZIO.** *Relatore:* **LUIGI D'ORAZIO.** *P.M.* **SORRENTINO FEDERICO.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* D. *(TRIVOLI ALESSANDRO)*
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 27/06/2012

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Avviso di accertamento – Mancato rispetto del termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, l. n. 212 del 2000 – Illegittimità dell'atto – Sussistenza – Dimostrazione da parte del contribuente del pregiudizio al diritto di difesa causatogli dal mancato rispetto del termine dilatorio – Necessità – Esclusione – Fondamento.

In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'art. 12, comma 7, l. n. 212 del 2000 deve essere interpretato nel senso che l'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento - termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un'ispezione o una verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni - determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l'illegittimità dell'atto impositivo emesso "ante tempus", poiché detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva. Il vizio invalidante non consiste nella mera omessa enunciazione nell'atto dei motivi di urgenza che ne hanno determinato l'emissione anticipata, bensì nell'effettiva assenza di detto requisito (esonerativo dall'osservanza del termine), la cui ricorrenza, nella concreta fattispecie e all'epoca di tale emissione, deve essere provata dall'ufficio.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 12 com. 7 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 8749 del 2018 Rv. 647732 - 01, N. 5149 del 2016 Rv. 639141 - 01, N. 21815 del 2018 Rv. 650177 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 18184 del 2013 Rv. 627474 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **27549** *del* **30/10/2018** (Rv. **651215 - 01**)
Presidente: **GRECO ANTONIO.** *Estensore:* **ANTONELLA DELL'ORFANO.** *Relatore:* **ANTONELLA DELL'ORFANO.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Diff.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* S. *(COGLITORE EMANUELE)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 31/05/2012

279387 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ATTRIBUZIONI E POTERI DEGLI UFFICI I.V.A. - RICHIESTA DI DATI, NOTIZIE, DOCUMENTI - MODALITA' Art. 44 del d.P.R. n. 441 del 1997 - Differenze inventariali - Nozione - Presunzioni di cessione e di acquisto di beni in evasione di imposta - Prova contraria - Onere del contribuente.

In tema di accertamento delle imposte sul reddito, in caso di "differenze inventariali", ovvero differenze registrabili tra le quantità di merci giacenti in magazzino e quelle desumibili dalle scritture di carico e scarico, operano le presunzioni di cessione e di acquisto dei beni in evasione di imposta, di cui all'art. 44 del d.P.R. n. 441 del 1997, annoverabili tra le presunzioni legali cosiddette "miste", che consentono, entro i limiti di oggetto e di mezzi di prova stabiliti a fini antielusivi, la dimostrazione contraria da parte del contribuente, il quale sarà tenuto a provare, con le modalità tassativamente indicate dagli artt. 1 e 2 del d.P.R. n. 441 del 1997, che la contrazione registratasi nella consistenza del magazzino è frutto dell'impiego produttivo dei beni e non di cessioni o acquisizioni non contabilizzate.

Riferimenti normativi: DPR 10/11/1997 num. 441 art. 44, DPR 10/11/1997 num. 441 art. 1, DPR 10/11/1997 num. 441 art. 2

Massime precedenti Conformi: N. 10915 del 2015 Rv. 635787 - 01

--***Massime successive: Vedi***

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **27552** *del* **30/10/2018** (Rv. **650956 - 01**)
Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **GIANCARLO TRISCARI.**
Relatore: **GIANCARLO TRISCARI.** *P.M.* **SORRENTINO FEDERICO.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* L. *(FIORILLO FILIPPO)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. CATANZARO, 09/12/2009

178379 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE Contabilità inattendibile per abnormità della percentuale di ricarico - Accertamento induttivo - Legittimità - Unico elemento presuntivo - Idoneità.

In tema di accertamento, l'Amministrazione finanziaria può determinare il reddito del contribuente in via induttiva, pur in presenza di contabilità formalmente regolare, ove quest'ultima sia intrinsecamente inattendibile per l'antieconomicità del comportamento del contribuente, che può desumersi anche da un unico elemento presuntivo, purché preciso e grave, quale l'abnormità della percentuale di ricarico.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 com. 1 lett. D CORTE COST. PENDENTE, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54 com. 2, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54 com. 3, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8923 del 2018 Rv. 647709 - 01, N. 22347 del 2018 Rv. 650233 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **27576** *del* **30/10/2018** (Rv. **651071 - 01**)
Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **STEFANIA BILLI.** *Relatore:* **STEFANIA BILLI.** *P.M.* **GIACALONE GIOVANNI.** *(Conf.)*
C. *(DE MARTINIS MASSIMO) contro* R. *(SIRACUSA SERGIO)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 07/02/2012

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI - Proposta di rendita da parte del contribuente secondo la procedura DOCFA - Poteri del Comune.

In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), il contribuente che si avvalga della procedura DOCFA ai fini della determinazione della rendita catastale, ai sensi del d.m. n. 701 del 1994, pone in essere un'attività collaborativa che comporta soltanto, in caso di variazione della rendita originaria, la non applicazione di sanzioni (salvo nel caso in cui lo scarto ecceda la misura del 30%), ma abilita il Comune ad emettere avviso di liquidazione, senza necessità di preventiva notifica della rendita.

Riferimenti normativi: DM Finanze 19/04/1994, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 11 CORTE COST., Legge 21/11/2000 num. 342 art. 74 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15719 del 2009 Rv. 608849 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **27574** *del* **30/10/2018** (Rv. **650960 - 01**)
Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **MILENA D'ORIANO.** *Relatore:* **MILENA D'ORIANO.** *P.M.* **GIACALONE GIOVANNI.** *(Conf.)*
H. *(BAUR CHRISTOPH) contro* C. *(PLACIDI GIAMPIERO)*
Rigetta, COMM. TRIBUTARIA II GRADO BOLZANO, 21/05/2012

177308 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO -

IN GENERE Poteri ed obblighi del giudice tributario - Vizi non formali - Mera eliminazione dell'atto - Esclusione - Pronuncia sull'imposta dovuta e non versata - Necessità.

Il giudice tributario, ove ritenga invalido l'avviso di accertamento per motivi di carattere sostanziale e non meramente formale, non può limitarsi ad annullare l'atto impositivo, ma deve esaminare nel merito la pretesa tributaria e, operando una motivata valutazione sostitutiva, eventualmente ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 24611 del 2014 Rv. 633638 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **27560** *del* **30/10/2018** (Rv. **650957 - 01**)
Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **ROBERTO MUCCI.** *Relatore:* **ROBERTO MUCCI.** *P.M.* **MASTROBERARDINO PAOLA.** *(Conf.)*
P. *(LEONE MAURIZIO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 27/05/2010

177308 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Processo tributario - Natura - "Impugnazione merito" e non "impugnazione annullamento" - Conseguenze - Poteri ed obblighi del giudice tributario - Valutazione sostitutiva - Contenuto - Condizioni.

Il processo tributario non è diretto alla mera eliminazione giuridica dell'atto impugnato, ma ad una pronuncia di merito, sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente che dell'accertamento dell'ufficio. Ne consegue che il giudice tributario, ove ritenga invalido l'avviso di accertamento per motivi di ordine sostanziale (e non meramente formali), è tenuto ad esaminare nel merito la pretesa tributaria e a ricondurla, mediante una motivata valutazione sostitutiva, alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 9, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75

Massime precedenti Vedi: N. 19750 del 2014 Rv. 632465 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **27621** *del* **30/10/2018** (Rv. **650969 - 01**)
Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **LUIGI D'ORAZIO.** *Relatore:* **LUIGI D'ORAZIO.** *P.M.* **SORRENTINO FEDERICO.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* C. *(FRASCHETTI PAOLA)*
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. PERUGIA, 25/02/2011

178385 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE Dichiarazione dei redditi presentata con un ritardo di oltre novanta giorni - Dichiarazione omessa - Equiparazione - Conseguenze in tema di crediti di imposta.

In tema di imposte sui redditi, la dichiarazione presentata con un ritardo superiore a novanta giorni deve considerarsi omessa ai sensi dell'art. 2, comma 7, del d.P.R. n. 322 del 1998, con la conseguenza che non possono utilizzarsi in compensazione per l'anno successivo i crediti di imposta indicati nella stessa.

Riferimenti normativi: DPR 22/07/1998 num. 322 art. 2 com. 7 CORTE COST.

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **27580** *del* **30/10/2018** (Rv. **651072 - 01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **ROBERTO SUCCIO.** *Relatore:* **ROBERTO SUCCIO.** *P.M.* **SANLORENZO RITA.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* B. *(BERARDINELLI NICOLA)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 21/09/2010

177294 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE Istanza di rimborso – Diritto di credito alla restituzione – Versamento dell'imposta non dovuta – Elemento costitutivo del diritto – Onere della prova a carico del contribuente.

Incombe sul contribuente, il quale invochi il riconoscimento di un credito d'imposta, l'onere di provare i fatti costitutivi dell'esistenza del credito e, a tal fine, non è sufficiente l'esposizione della pretesa nella dichiarazione, poiché il credito fiscale non nasce da questa, ma dal meccanismo fisiologico di applicazione del tributo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 18427 del 2012 Rv. 624308 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 1420 del 2013 Rv. 624903 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **27587** *del* **30/10/2018** (Rv. **650963 - 01**)
Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **RICCARDO GUIDA.** *Relatore:* **RICCARDO GUIDA.** *P.M.* **ZENO IMMACOLATA.** *(Diff.)*
E. *(DI MAGGIO GENNARO) contro* I.
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 05/10/2015

133197 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO Cartella di pagamento - Notificazione ai sensi dell'art. 139 c.p.c. - Qualità di consegnatario dell'atto - Presunzione "iuris tantum" di corrispondenza al vero di quanto riportato nella relata di notifica - Onere della prova contraria - Spettanza - Al destinatario dell'atto - Contenuto - Fattispecie.

177007 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA In genere.

In tema di procedimento di notifica della cartella esattoriale, ai sensi dell'art. 139, comma 2, c.p.c. la qualità di persona di famiglia o di addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda di chi ha ricevuto l'atto si presume "iuris tantum" dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo al destinatario, che contesti la validità della notificazione, l'onere di fornire la prova contraria ed, in particolare, l'inesistenza di alcun rapporto con il consegnatario comportante una delle qualità suindicate. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso del contribuente che, pur avendo provato "per tabulas" che la consegnataria dell'atto non era sua moglie, non aveva tuttavia dimostrato che ella non fosse, comunque, una persona di famiglia o addetta alla casa ivi presente solo occasionalmente).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 8418 del 2018 Rv. 648194 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **27551** *del* **30/10/2018** (Rv. **650955 - 01**)
Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **GIANCARLO TRISCARI.** *Relatore:* **GIANCARLO TRISCARI.** *P.M.* **DEL CORE SERGIO.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* P. *(BASSOLI CARLO)*
Cassa e decide nel merito, COMM. TRIBUTARIA CENTRALE ROMA, 16/04/2010

279425 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - IN GENERE D.M. 2 luglio 1980 - Esercenti attività di riparazione e manutenzione di autoveicoli e motoveicoli - Ricevuta fiscale - Contenuto - Indicazione dell'ammontare del corrispettivo - Obbligo - Prestazioni in garanzia a favore del cliente - Deroga al suddetto obbligo, autorizzata dall'amministrazione finanziaria - Validità - Requisiti.

In tema di IVA, il d.m. 2 luglio 1980, nel rendere obbligatorio il rilascio della ricevuta fiscale (prevista dall'art. 8 della l. n. 249 del 1976) anche per le operazioni effettuate dagli esercenti attività di lavorazione, riparazione e manutenzione di autoveicoli e motoveicoli, ha incluso, tra le indicazioni obbligatorie della ricevuta, quella dell'ammontare del corrispettivo dovuto. Tuttavia, in ordine alle prestazioni di officina in garanzia, nelle quali nessun addebito venga fatto al cliente, perchè il rimborso è effettuato dal concessionario venditore o dalla casa costruttrice, l'amministrazione finanziaria (circ. min. n. 48/3843312 del 23 dicembre 1980, cui si richiama la risoluzione ministeriale n. 334423 dell'11 gennaio 1982) ha autorizzato una prassi derogatoria del detto obbligo di indicazione del corrispettivo, ai fini della cui legittimità costituisce, comunque, requisito indispensabile l'indicazione, nelle ricevute fiscali, degli estremi della convenzione di garanzia.

Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 249 art. 8, DM Finanze 02/07/1980 art. 2, Circ. Minist. Finanze 23/12/1980

Massime precedenti Conformi: N. 14603 del 2003 Rv. 567257 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **27547** *del* **30/10/2018** (Rv. **650954 - 01**)
Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **GIANCARLO TRISCARI.**
Relatore: **GIANCARLO TRISCARI.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* S. *(BERTOLI LUCIANA TULLIA)*
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 26/04/2010

279377 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE Regime del margine - Indebita fruizione - Buona fede del cessionario - Condizioni.

In tema di IVA, l'indebita fruizione, da parte del cessionario di beni mobili, del regime del "margine" previsto dagli art. 36 e 37 del d.l. n. 41 del 1995, conv., con modif., dalla l. n. 85 del 1995, per avere il cedente operato nell'ambito della propria attività d'impresa e aver dunque avuto la possibilità di detrarre l'IVA assolta sugli acquisti, comporta l'applicazione, nei confronti del cessionario, anche delle sanzioni amministrative, salvo che egli non dimostri la propria buona fede, che può ravvisarsi ove lo stesso non fosse consapevole che il proprio acquisto si iscriveva nel contesto di un'evasione dell'imposta, pur avendo utilizzato la necessaria diligenza per verificare le caratteristiche degli acquisti.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/02/1995 num. 41 art. 36, Decreto Legge 23/02/1995 num. 41 art. 37, Legge 22/03/1995 num. 85 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 5

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21105 del 2017 Rv. 645308 - 01

Sez. **6 - 5**, ***Ordinanza*** *n.* **27732** *del* **30/10/2018** (Rv. **651114 - 01**)
Presidente: **IACOBELLIS MARCELLO.** *Estensore:* **MARIA ENZA LA TORRE.** *Relatore:* **MARIA ENZA LA TORRE.**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* S. *(VANNICELLI FRANCESCO)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 28/04/2017

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Termine dilatorio ex art. 12 l. n. 212 del 2000 - Verifiche successive alla chiusura del processo verbale - Applicabilità - Esclusione.

In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, il termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 non deve essere rispettato anche nell'ipotesi in cui, dopo la chiusura del processo verbale, l'ufficio proceda autonomamente ad ulteriori verifiche sulla base di una istruttoria interna, quale aggiuntiva ed autonoma attività rispetto all'accesso presso i locali del contribuente medesimo.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 12 com. 7 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 18103 del 2018 Rv. 649803 - 01, N. 21815 del 2018 Rv. 650177 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **27600** *del* **30/10/2018** (Rv. **650965 - 01**)
Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **LIANA MARIA TERESA ZOSO.** *Relatore:* **LIANA MARIA TERESA ZOSO.** *P.M.* **GIACALONE GIOVANNI.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* A. *(TESTA CARLO)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 04/05/2011

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Definizione automatica ex art. 9, comma 1, l. n. 289 del 2002 - Esclusione dei redditi soggetti a tassazione separata - Dichiarazione integrativa ex art. 8 - Ammissibilità - Legittimità dell'attività di accertamento dell'Amministrazione finanziaria - Fattispecie.

In tema di condono fiscale, non possono essere oggetto di definizione automatica delle imposte ex art. 9, comma 1, della l. n. 289 del 2012 i redditi soggetti a tassazione separata, ferma restando la possibilità per il contribuente di avvalersi della dichiarazione integrativa di cui all'art. 8 della stessa legge, sicché, in relazione a tali redditi, l'Amministrazione finanziaria può procedere ad accertamento, il quale resta precluso dal comma 10 del detto art. 9 solo in caso di perfezionamento della procedura definitoria.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 10 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 21190 del 2014 Rv. 632569 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **27601** *del* **30/10/2018** (Rv. **650966 - 01**)
Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **LIANA MARIA TERESA ZOSO.** *Relatore:* **LIANA MARIA TERESA ZOSO.** *P.M.* **GIACALONE GIOVANNI.** *(Conf.)*
B. *(DAVOLI VINCENZO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 07/09/2010

092037 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA Preavviso di fermo amministrativo per crediti tributari - Impugnabilità innanzi al giudice tributario - Sussistenza - Fondamento.

Il preavviso di fermo amministrativo emesso ex art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1973 per crediti tributari è impugnabile innanzi al giudice tributario, in quanto atto funzionale a portare a conoscenza del contribuente una determinata pretesa tributaria, rispetto alla quale sorge l'interesse ex art. 100 c.p.c. alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva, a nulla rilevando che detto preavviso non compaia esplicitamente nell'elenco degli atti impugnabili contenuto nell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto tale elencazione va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela

del contribuente e di buon andamento della P.A., che in conseguenza dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la l. n. 448 del 2001.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 12 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., Legge 28/12/2001 num. 448 art. 12 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 53, Costituzione art. 97 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 86 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 91 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 10672 del 2009 Rv. 608133 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11087 del 2010 Rv. 612767 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **27570** *del* **30/10/2018** (Rv. **651070 - 02**)
Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **ROSARIA MARIA CASTORINA.** *Relatore:* **ROSARIA MARIA CASTORINA.** *P.M.* **GIACALONE GIOVANNI.** *(Diff.)*
M. *(EBNER VITTORIO GLAUCO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 03/05/2011

100287 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Revocazione per errore di fatto - Presupposti - Limiti - Erroneo apprezzamento delle risultanze processuali - Esclusione.

L'errore di fatto, quale motivo di revocazione della sentenza ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., deve consistere in una "svista" materiale su circostanze decisive, emergenti direttamente dagli atti di causa, sicché non rientrano nella relativa nozione le valutazioni giuridiche sulle risultanze processuali.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391, Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 4

Massime precedenti Vedi: N. 8828 del 2017 Rv. 643752 - 01, N. 7778 del 2017 Rv. 644833 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **27572** *del* **30/10/2018** (Rv. **650958 - 01**)
Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **MILENA D'ORIANO.** *Relatore:* **MILENA D'ORIANO.** *P.M.* **GIACALONE GIOVANNI.** *(Conf.)*
C. *(DEL FEDERICO LORENZO) contro* G. *(FELICETTI SILVIA)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 10/09/2012

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI - Regolamento comunale di determinazione per zone omogenee dei valori delle aree edificabili – Competenza della giunta comunale - Sussistenza – Fondamento.

In tema di ICI, sebbene il potere di determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili sia attribuito, dall'art. 59, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 446 del 1997, al consiglio comunale, lo stesso pu essere esercitato anche dalla giunta, cui il d.lgs. n. 267 del 2000 ha assegnato la competenza in materia di ICI, atteso che i regolamenti adottati nell'esercizio di tale potere non hanno natura impositiva, trattandosi di mere fonti di presunzioni dedotte da dati di comune esperienza, idonei a costituire supporti razionali offerti dall'amministrazione al giudice, utilizzabili quali indici di valutazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 52, Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 59 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 48, Legge 08/06/1990 num. 142 art. 32

Massime precedenti Conformi: N. 16702 del 2007 Rv. 599482 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 15555 del 2010 Rv. 613811 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **27573** *del* **30/10/2018** (Rv. **650959 - 02**)
Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **MILENA D'ORIANO.** *Relatore:* **MILENA D'ORIANO.** *P.M.* **GIACALONE GIOVANNI.** *(Conf.)*
C. *(UCKMAR VICTOR) contro* B. *(DE MITRI MAURIZIO)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TRIESTE, 30/01/2012

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Pertinenze - Autonoma tassabilità - Esclusione - Condizioni - Indicazione nella denuncia.

In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), al contribuente che non abbia evidenziato nella dichiarazione l'esistenza di una pertinenza non è consentito contestare l'atto con cui l'area asseritamente pertinenziale viene assoggettata a tassazione, deducendo solo nel giudizio la sussistenza del vincolo di pertinenzialità.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 817

Massime precedenti Conformi: N. 13017 del 2012 Rv. 623398 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **27604** *del* **30/10/2018** (Rv. **651075 - 01**)
Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **ANTONIO MONDINI.** *Relatore:* **ANTONIO MONDINI.** *P.M.* **GIACALONE GIOVANNI.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* N. *(FRANSONI GUGLIELMO)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 13/05/2010

178511 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - OPERAZIONI SPECULATIVE Plusvalenza da compravendita di terreni edificabili - Area utilizzabile a scopo edificatorio - Condizioni - Strumento urbanistico generale - Inclusione - Sufficienza - Fattispecie.

In tema d'imposte sui redditi, non può escludersi l'imponibilità da redditi diversi delle plusvalenze immobiliari, prevista dall'art. 81 (ora 67), comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 917 del 1986, per la sola circostanza che il terreno ceduto si trovi all'interno di zona vincolata ad un utilizzo meramente pubblicistico, dovendosi avere riguardo alla destinazione effettiva dell'area, in quanto la potenzialità edificatoria, desumibile oltre che da strumenti urbanistici adottati o in via di adozione, anche da altri elementi, certi ed obiettivi, che attestino una concreta attitudine dell'area all'edificazione, è un elemento oggettivo idoneo ad influenzare il valore dei terreni e rappresenta, pertanto, un indice di capacità contributiva ai sensi dell'art. 53 Cost. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha annullato la decisione impugnata ritenendo imponibile la plusvalenza, in quanto il terreno, pur inserito, secondo lo strumento urbanistico vigente, in una zona vincolata a fini pubblicistici, al momento della cessione faceva parte di un progetto che, in base al nuovo regolamento urbanistico del Comune, prevedeva la realizzazione di un complesso sportivo e di una multisala, con funzioni commerciali, espositive e culturali).

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 67 com. 1 lett. B, Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 36 com. 2 CORTE COST., Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST., Costituzione art. 53

Massime precedenti Conformi: N. 20950 del 2015 Rv. 636895 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 25505 del 2006 Rv. 593374 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **27582** *del* **30/10/2018** (Rv. **650961 - 01**)
Presidente: **DI IASI CAMILLA.** *Estensore:* **ROSARIA MARIA CASTORINA.** *Relatore:* **ROSARIA MARIA CASTORINA.** *P.M.* **MASTROBERARDINO PAOLA.** *(Parz. Diff.)*
S. *(COPPACCHIOLI CLAUDIO) contro* Q. *(ANDREANI ANTONIO)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 22/02/2013

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Fattura – Atto impugnabile rientrante tra quelli di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 – Esclusione – Conseguenze.

In tema di processo tributario, la fattura (nella specie recante l'addebito di canoni tariffari in materia di rifiuti urbani) non rientra nell'elenco tassativo degli atti impugnabili innanzi al giudice tributario di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che l'impugnazione della stessa non costituisce un onere, previsto a pena di decadenza, ma solo una facoltà, potendo il contribuente attendere che la pretesa impositiva, sebbene già estrinsecatasi nei suoi elementi essenziali in tale atto prodromico, gli venga notificata attraverso uno dei successivi atti tipici di cui al detto art. 19.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2616 del 2015 Rv. 634214 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **27573** *del* **30/10/2018** (Rv. **650959 - 01**)
Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **MILENA D'ORIANO.** *Relatore:* **MILENA D'ORIANO.** *P.M.* **GIACALONE GIOVANNI.** *(Conf.)*
C. *(UCKMAR VICTOR) contro* B. *(DE MITRI MAURIZIO)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TRIESTE, 30/01/2012

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI - Pertinenze - Autonoma imponibilità - Esclusione – Presupposti di cui all'art. 817 c.c. - Necessità - Conseguenze.

In tema di ICI, l'esclusione dell'autonoma tassabilità delle aree pertinenziali, prevista dall'art. 2 del d.lgs. n. 504 del 1992, si fonda su un accertamento rigoroso dei presupposti di cui all'art. 817 c.c., con la conseguenza che non deve essere possibile, al fine di evitare l'elusione dell'imposta, una diversa destinazione del bene senza una radicale trasformazione dello stesso, restando peraltro irrilevanti le risultanze catastali, aventi una valenza meramente formale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 817, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18470 del 2016 Rv. 640976 - 01, N. 15668 del 2017 Rv. 644723 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **27628** *del* **30/10/2018** (Rv. **651080 - 01**)
Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **GIOVANNI ARIOLLI.** *Relatore:* **GIOVANNI ARIOLLI.** *P.M.* **BASILE TOMMASO.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* F. *(CASALINI MICHELE)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 15/11/2010

178374 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE Obbligo di motivazione nei confronti del curatore dell'imprenditore fallito - Riferimento a un processo verbale di constatazione consegnato all'imprenditore in bonis e non allegato all'avviso di accertamento - Legittimità - Fondamento.

In tema di adempimento dell'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento, qualora il prodromico processo verbale di constatazione sia stato notificato al fallito quando era "in bonis", non è necessario che l'atto impositivo notificato al curatore rechi in allegato il suddetto processo verbale, atteso che l'obbligo di consegna al curatore della documentazione amministrativa dell'impresa fallita consente di ritenere, con presunzione "iuris tantum", che anche il verbale di constatazione, notificato al fallito quando era "in bonis", sia pervenuto nella disponibilità del curatore e sia stato dallo stesso conosciuto.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 24254 del 2015 Rv. 637592 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **27625** *del* **30/10/2018** (Rv. **651079 - 01**)
Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **GIOVANNI ARIOLLI.** *Relatore:* **GIOVANNI ARIOLLI.** *P.M.* **BASILE TOMMASO.** *(Conf.)*
C. *(GRANDE CORRADO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. ANCONA, 01/06/2011

178395 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DIVIETO DI DOPPIA IMPOSIZIONE Doppia imposizione - Nozione - Sottoposizione a tassazione del medesimo presupposto - Pretesa fiscale nei confronti di due soggetti diversi tenuti a diverso titolo - Esclusione - Fattispecie.

In tema di imposte sui redditi, la doppia imposizione si verifica soltanto nell'ipotesi di due avvisi di accertamento che assoggettino a tassazione il medesimo presupposto, non quando l'imposta venga chiesta in pagamento a fronte di due diversi titoli a due soggetti diversi. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto che non integrassero gli estremi di una doppia imposizione la richiesta dell'imposta autoliquidata da un soggetto interposto in una compravendita immobiliare e l'avviso di accertamento della plusvalenza notificato al ricorrente, qualificato come interponente e percettore finale del corrispettivo di vendita.)

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 163, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 67

Massime precedenti Vedi: N. 18917 del 2015 Rv. 636544 - 01, N. 1168 del 2008 Rv. 601546 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **27625** *del* **30/10/2018** (Rv. **651079 - 02**)
Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **GIOVANNI ARIOLLI.** *Relatore:* **GIOVANNI ARIOLLI.** *P.M.* **BASILE TOMMASO.** *(Conf.)*
C. *(GRANDE CORRADO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. ANCONA, 01/06/2011

178370 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE Avviso di accertamento - Imputazione al contribuente dei redditi che sono formalmente di un soggetto interposto - Ammissibilità - Condizioni - Distinzione tra interposizione fittizia e interposizione reale - Irrilevanza.

In tema di controllo delle dichiarazioni, ex art. 37 del d.P.R. n. 600 del 1973, è valido l'accertamento con il quale il fisco imputa al contribuente i redditi che siano formalmente di un

soggetto interposto, quando, in base a presunzioni gravi, precise e concordanti, risulti che il contribuente ne sia l'effettivo titolare, senza che si debba distinguere tra interposizione fittizia o reale.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 15830 del 2016 Rv. 640621 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **27622** *del* **30/10/2018** (Rv. **651078 - 02**)
Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **LUIGI D'ORAZIO.** *Relatore:* **LUIGI D'ORAZIO.** *P.M.* **SORRENTINO FEDERICO.** *(Conf.)*
A. *(DAVID PELLEGRINO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 15/11/2011

177050 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO O SINTETICOContabilità in "nero" - Valenza indiziaria - Ragioni - Conseguenze.

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la "contabilità in nero", costituita da appunti personali e da informazioni dell'imprenditore, rappresenta un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, prescritti dall'art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, perché nella nozione di scritture contabili, disciplinate dagli artt. 2709 e ss. c.c., devono ricomprendersi tutti i documenti che registrino, in termini quantitativi o monetari, i singoli atti d'impresa, ovvero rappresentino la situazione patrimoniale dell'imprenditore ed il risultato economico dell'attività svolta, spettando poi al contribuente l'onere di fornire adeguata prova contraria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2709, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 12680 del 2018 Rv. 648775 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **27622** *del* **30/10/2018** (Rv. **651078 - 01**)
Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **LUIGI D'ORAZIO.** *Relatore:* **LUIGI D'ORAZIO.** *P.M.* **SORRENTINO FEDERICO.** *(Conf.)*
A. *(DAVID PELLEGRINO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 15/11/2011

100287 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Revocazione - Errore di fatto - Nozione - Svista percettiva - Esclusione - Inammissibilità.

L'inammissibilità della revocazione delle decisioni, anche della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., per errore di fatto, qualora lo stesso abbia costituito un punto controverso oggetto della decisione, ricorre solo ove su detto fatto siano emerse posizioni contrapposte tra le parti che abbiano dato luogo ad una discussione in corso di causa, in ragione della quale la pronuncia del giudice non si configura come mera svista percettiva, ma assume necessariamente natura valutativa, sottraendosi come tale al rimedio revocatorio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 4)

Massime precedenti Conformi: N. 14929 del 2018 Rv. 649363 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **27565** *del* **30/10/2018** (Rv. **651069 - 01**)
Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA.** *Relatore:* **MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA.** *P.M.* **SANLORENZO RITA.** *(Diff.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* R. *(SORGENTE ELENA)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TORINO, 15/12/2009

178372 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 - Accertamento integrativo - Presupposti - Possibilità di rimeditazione dei dati già conosciuti al momento del primo avviso - Esclusione - Fattispecie.

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'amministrazione può emettere un avviso di accertamento integrativo sulla base della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi, non della semplice rivalutazione o del maggiore approfondimento di dati probatori già interamente noti all'ufficio al momento dell'emissione dell'avviso originario. (Nella fattispecie, la S.C. ha escluso che un avviso di accertamento in materia di imposte dirette potesse essere considerato atto integrativo di quello precedentemente emesso ai soli fini dell'IVA, benché sulla base della stessa dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente.)

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 576 del 2016 Rv. 638734 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **27615** *del* **30/10/2018** (Rv. **651217 - 01**)
Presidente: **CRUCITTI ROBERTA.** *Estensore:* **MARCELLO MARIA FRACANZANI.** *Relatore:* **MARCELLO MARIA FRACANZANI.** *P.M.* **BASILE TOMMASO.** *(Diff.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* E.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 14/10/2010

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Contestazione dell'indebito utilizzo del credito d'imposta – Onere della prova a carico del contribuente – Fattispecie.

In tema d'IVA, ove l'Amministrazione finanziaria contesti al contribuente l'indebita detrazione dell'imposta pagata per l'acquisizione di beni o servizi, spetta al contribuente l'onere di provarne la legittimità e la correttezza. (La S.C., in applicazione del principio, ha annullato la decisione impugnata che aveva riconosciuto la detrazione al contribuente che pure, rispetto alle puntuali osservazioni dell'Ufficio, non aveva dimostrato l'inerenza del veicolo acquistato rispetto all'attività di impresa, consistente in quella di vendita di pane).

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 388 art. 8, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 121 bis, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 164, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109

Massime precedenti Conformi: N. 23559 del 2014 Rv. 633139 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **27616** *del* **30/10/2018** (Rv. **651077 - 01**)
Presidente: **CRUCITTI ROBERTA.** *Estensore:* **ANTONELLA DELL'ORFANO.** *Relatore:* **ANTONELLA DELL'ORFANO.** *P.M.* **BASILE TOMMASO.** *(Conf.)*
M. *(GIANNUOLO STEFANO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 20/05/2010

177378 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE Inscindibilità delle cause in sede di impugnazione – Ambito – Litisconsorzio necessario processuale – Integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. - Omissione – Conseguenze.

Nel processo tributario, in caso di litisconsorzio processuale, che determina l'inscindibilità delle cause anche ove non sussisterebbe il litisconsorzio necessario di natura sostanziale, l'omessa impugnazione della sentenza nei confronti di tutte le parti non determina l'inammissibilità del gravame, ma la necessità per il giudice d'ordinare l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., nei confronti della parte pretermessa, pena la nullità del procedimento di secondo grado e della sentenza che l'ha concluso, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 53 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 10934 del 2015 Rv. 635458 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **27566** *del* **30/10/2018** (Rv. **651269 - 01**)
Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA.** *Relatore:* **MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA.** *P.M.* **SANLORENZO RITA.** *(Diff.)*
R. *(SORGENTE ELENA) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TORINO, 16/12/2011

279414 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONIOperazioni soggettivamente inesistenti - Detrazione - Esclusione - Prova della consapevolezza del contribuente - Necessità - Oggetto - Prova contraria del contribuente - Contenuto.

In tema di IVA, l'Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare, non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente; ove l'Amministrazione assolva a detto onere istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 9851 del 2018 Rv. 647837 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 10120 del 2017 Rv. 644043 - 01, N. 17818 del 2016 Rv. 640767 - 01, N. 30148 del 2017 Rv. 646297 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **27613** *del* **30/10/2018** (Rv. **651405 - 01**)
Presidente: **CRUCITTI ROBERTA.** *Estensore:* **LUIGI D'ORAZIO.** *Relatore:* **LUIGI D'ORAZIO.** *P.M.* **BASILE TOMMASO.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* M. *(PALOMBI NICOLA)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 09/07/2010

178520 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - DETRAZIONI - IN GENERE Operazioni con soggetti domiciliati in Paesi a fiscalità privilegiata - Deduzione costi - Regime - Omessa indicazione separata di tali costi - Violazione di carattere formale - Conseguenze.

In tema di determinazione del reddito d'impresa, l'abolizione del previgente regime di indeducibilità dei costi relativi ad operazioni commerciali intercorse con soggetti domiciliati in Paesi a fiscalità privilegiata (cd. "black list"), prevista dall'art. 1, commi 301, 302 e 303, della l. n. 296 del 2006, ha carattere retroattivo, sicché la deducibilità di detti costi è subordinata solo alla prova dell'operatività dell'impresa estera contraente, della convenienza economica delle operazioni e dell'effettività della transazione commerciale, mentre la separata indicazione degli stessi è costituisce mero obbligo di carattere formale, la cui violazione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 301 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 302 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 303 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 8 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 11933 del 2016 Rv. 640084 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **27617** *del* **30/10/2018** (Rv. **651218 - 01**)
Presidente: **CRUCITTI ROBERTA.** *Estensore:* **ANTONELLA DELL'ORFANO.** *Relatore:* **ANTONELLA DELL'ORFANO.** *P.M.* **BASILE TOMMASO.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* R. *(NAPOLITANO FRANCESCO)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 25/01/2011

177002 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE Accertamento fondato su parametri e studi di settore - Natura - Sistema di presunzioni semplici - Instaurazione del contraddittorio con il contribuente - Necessità - Accertamento in sede amministrativa - Omessa partecipazione del contribuente - Conseguenze.

La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è "ex lege" determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli "standards" in sé considerati - meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività - ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente. In tale fase, infatti, quest'ultimo ha la facoltà di contestare l'applicazione dei parametri provando le circostanze concrete che giustificano lo scostamento della propria posizione reddituale, con ciò costringendo l'ufficio - ove non ritenga attendibili le allegazioni di parte - ad integrare la motivazione dell'atto impositivo indicando le ragioni del suo convincimento. Tuttavia, ogni qual volta il contraddittorio sia stato regolarmente attivato ed il contribuente ometta di parteciparvi ovvero si astenga da qualsivoglia attività di allegazione, l'ufficio non è tenuto ad offrire alcuna ulteriore dimostrazione della pretesa esercitata in ragione del semplice disallineamento del reddito dichiarato rispetto ai menzionati parametri.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 62 bis, Legge 29/10/1993 num. 427 CORTE COST., Legge 28/12/1995 num. 549 art. 3 com. 181 CORTE COST., Legge 28/12/1995 num. 549 art. 3 com. 184 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17646 del 2014 Rv. 631951 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **27564** *del* **30/10/2018** (Rv. **651068 - 01**)
Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **DOMENICO CHINDEMI.** *Relatore:* **DOMENICO CHINDEMI.** *P.M.* **GIACALONE GIOVANNI.** *(Conf.)*
G. *(SINIBALDI MICHELE) contro* C. *(BIAGIANTI FABIO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 02/01/2009

254014 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - PROCEDIMENTO - ISTRUTTORIE Procedimento di irrogazione previsto dall'art. 187 septies del d.lgs. n. 58 del 1998 - Tutela del diritto di difesa dell'interessato - Contestazione dell'addebito e valutazione delle eventuali controdeduzioni - Sufficienza - Omessa audizione dell'interessato dinanzi alla Consob e omessa trasmissione all'interessato delle conclusioni dell'ufficio sanzioni amministrative - Violazione del principio del contraddittorio - Esclusione - Fondamento.

Il procedimento di irrogazione di sanzioni amministrative previsto dall'art. 187 septies del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, postula solo che, prima dell'adozione della sanzione, sia effettuata la contestazione dell'addebito e siano valutate le eventuali controdeduzioni dell'interessato. Pertanto, non violano il principio del contraddittorio l'omessa trasmissione all'interessato delle conclusioni dell'ufficio sanzioni amministrative della Consob e la sua mancata audizione innanzi alla Commissione, non trovando, d'altronde, applicazione, in tale fase, i princìpi del diritto di difesa e del giusto processo, riferibili solo al procedimento giurisdizionale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 187 septies CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 8210 del 2016 Rv. 639663 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **27564** *del* **30/10/2018** (Rv. **651068 - 02**)
Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **DOMENICO CHINDEMI.** *Relatore:* **DOMENICO CHINDEMI.** *P.M.* **GIACALONE GIOVANNI.** *(Conf.)*
G. *(SINIBALDI MICHELE) contro* C. *(BIAGIANTI FABIO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 02/01/2009

254002 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE Reato di cui all'art. 185 del d.lgs. n. 58 del 1998 e illecito formalmente amministrativo di cui all'art. 187 ter dello stesso d.lgs. - Divieto del "bis in idem" di cui all'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - Esclusione - Condizioni.

Il principio del "ne bis in idem" di cui all'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea non impedisce che a un soggetto, già penalmente condannato con sentenza irrevocabile per il reato di cui all'art. 185 del d.lgs. n. 58 del 1998, sia successivamente irrogata la sanzione di natura penale, benché formalmente amministrativa, di cui all'art. 187 ter del citato d.lgs., purché siano garantiti: 1) il rispetto del principio di proporzionalità delle pene sancito dall'art. 49, par. 3, della richiamata Carta, secondo cui le sanzioni complessivamente inflitte devono corrispondere alla gravità del reato commesso; 2) la prevedibilità di tale doppia risposta sanzionatoria in forza di regole normative chiare e precise; 3) il coordinamento tra i procedimenti sanzionatori in modo che l'onere, per il soggetto interessato da tale cumulo, sia limitato allo stretto necessario.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 185, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 187 ter CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 20675 del 2016 Rv. 641302 - 01, N. 950 del 2015 Rv. 634956 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **27562** *del* **30/10/2018** (Rv. **651067 - 01**)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **PAOLO BERNAZZANI.** *Relatore:* **PAOLO BERNAZZANI.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Diff.)*
G. *(ESPOSITO BENITO ANTONIO) contro* A.
Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 20/02/2013

177378 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE Processo tributario - Divieto di "nova" in appello - Estensione alle eccezioni in senso proprio - Fattispecie in tema di deduzione di errore nella compilazione della dichiarazione IVA.

In tema di processo tributario, il divieto di "nova" in appello, ai sensi dell'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, si applica, oltre che alle domande, alle eccezioni in senso proprio, intese come lo strumento processuale con cui il contribuente, in qualità di convenuto in senso sostanziale nel giudizio di impugnazione di cartella esattoriale, fa valere un fatto giuridico avente efficacia impeditiva, modificativa o estintiva della pretesa fiscale, da cui derivano il mutamento degli elementi materiali del fatto costitutivo della pretesa ed il conseguente ampliamento del tema della decisione, implicando la deduzione di fatti che richiedono una specifica indagine, non effettuabile per la prima volta in appello. (Nella fattispecie, la S.C. ha escluso che l'errore nella compilazione della dichiarazione IVA potesse essere dedotto dal contribuente per la prima volta nel giudizio di appello.)

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 57

Massime precedenti Vedi: N. 31224 del 2017 Rv. 646995 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **27566** *del* **30/10/2018** (Rv. **651269 - 02**)
Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA.** *Relatore:* **MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA.** *P.M.* **SANLORENZO RITA.** *(Diff.)*
R. *(SORGENTE ELENA) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TORINO, 16/12/2011

178480 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - COSTI DI ACQUISIZIONE Operazioni soggettivamente inesistenti - Deducibilità dei costi - Ammissibilità - Fondamento.

In tema di imposte sui redditi, a norma dell'art. 14, comma 4-bis, della l. n. 537 del 1993, nella formulazione introdotta dall'art. 8, comma 1, del d.l. n. 16 del 2012 (conv. in l. n. 44 del 2012), poiché nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti i beni acquistati non sono stati utilizzati direttamente "al fine di commettere il reato", bensì per essere commercializzati, non è sufficiente il coinvolgimento, anche consapevole, dell'acquirente in operazioni fatturate da un soggetto diverso dall'effettivo venditore per escludere la deducibilità, ai fini delle imposte dirette, dei costi relativi a siffatte operazioni anche ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 109 del d.P.R. n. 917 del 1986.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1993 num. 537 art. 14 CORTE COST., Legge 26/04/2012 num. 44 CORTE COST., Decreto Legge 02/03/2012 num. 16 art. 8 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109

Massime precedenti Vedi: N. 25249 del 2016 Rv. 642031 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **27629** *del* **30/10/2018** (Rv. **651219 - 02**)
Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **GIOVANNI ARIOLLI.** *Relatore:* **GIOVANNI ARIOLLI.** *P.M.* **BASILE TOMMASO.** *(Conf.)*

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* T. *(MAISTO GUGLIELMO)*
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 17/04/2012

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Raddoppio dei termini di accertamento in seguito a violazioni penali tributarie – Annualità d'imposta anteriori a quella pendente al tempo dell'entrata in vigore del d.l. n. 223 del 2006 – Applicabilità – Fondamento.

In tema di accertamento tributario, i termini previsti dagli artt. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 per l'IRPEF e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l'IVA, come modificati dall'art. 37, comma 24, del d.l. n. 223 del 2006, conv. con modif. dalla l. 248 del 2006, nella versione applicabile "ratione temporis", sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano sorgere l'obbligo di presentazione di denuncia penale, anche con riferimento alle annualità d'imposta anteriori a quella pendente al momento dell'entrata in vigore (4 luglio 2006) del predetto decreto, tanto derivando non dalla natura retroattiva della novella, ma, secondo la lettura di tali disposizioni data dalla sentenza della Corte costituzionale n. 247 del 2011, dalla circostanza che, stabilendo il prolungamento dei termini non ancora scaduti alla data dell'entrata in vigore del detto decreto, essa incide necessariamente (protraendoli) sui termini di accertamento delle violazioni che si assumono commesse prima di tale data, nel rispetto del principio cristallizzato dall'art. 11, comma 1, disp. prel. al c.c.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 CORTE COST., Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 57 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 com. 3 CORTE COST., Legge 28/12/2015 num. 208 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/08/2015 num. 128 art. 2

Massime precedenti Vedi: N. 26037 del 2016 Rv. 641949 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **27561** *del* **30/10/2018** (Rv. **651066 - 02**)
Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **GIAN ANDREA CHIESI.** *Relatore:* **GIAN ANDREA CHIESI.** *P.M.* **MASTROBERARDINO PAOLA.** *(Conf.)*
P. *(TINELLI GIUSEPPE) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 01/04/2011

177007 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA Notificazione della cartella di pagamento - Nullità - Sanatoria per raggiungimento dello scopo - Ammissibilità - Fondamento.

La natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria; sicché il rinvio disposto dall'art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602 del 1973 (in tema di notifica della cartella di pagamento) all'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di notificazione dell'avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di nullità della notificazione della cartella di pagamento, l'applicazione dell'istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo, di cui all'art. 156 c.p.c.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54 bis, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 26 com. 5 CORTE COST., Cod. Civ. art. 156 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10445 del 2011 Rv. 618086 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **27544** *del* **30/10/2018** (Rv. **651064 - 01**)
Presidente: **GRECO ANTONIO.** *Estensore:* **ANTONELLA DELL'ORFANO.** *Relatore:* **ANTONELLA DELL'ORFANO.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Diff.)*

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* S. *(COGLITORE EMANUELE)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 01/07/2010

178483 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - PERDITE, SOPRAVVENIENZE PASSIVE E MINUSVALENZE PATRIMONIALI Elusione fiscale – Nozione – Fattispecie.

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 37 bis, commi 4 e 5, d.P.R. n. 600 del 1973, si realizza un'operazione di elusione fiscale, inopponibile all'Amministrazione finanziaria quando il collegamento tra due o più negozi giuridici sia privo di valide ragioni giustificative, sicché l'operazione complessiva appaia sostanzialmente preordinata a conseguire vantaggi fiscali altrimenti indebiti. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto elusiva l'operazione costituita dalla deduzione dei costi per quote di ammortamento di marchi operata dalla società contribuente, la quale, cessionaria di un ramo di azienda di altra società, con separato e successivo atto traslativo, aveva acquisito dalla stessa i predetti beni immateriali, già appartenenti al ramo di azienda oggetto di scissione, il cui valore contabile sarebbe stato pari a zero se il loro trasferimento fosse avvenuto contestualmente alla cessione).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 bis CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 66, Decreto Legisl. 08/10/1997 num. 385 art. 7, Cod. Civ. art. 1344

Massime precedenti Vedi: N. 10257 del 2008 Rv. 604359 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **27561** *del* **30/10/2018** (Rv. **651066 - 03**)
Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **GIAN ANDREA CHIESI.** *Relatore:* **GIAN ANDREA CHIESI.** *P.M.* **MASTROBERARDINO PAOLA.** *(Conf.)*
P. *(TINELLI GIUSEPPE) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 01/04/2011

154061 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - PAGAMENTO DELLE IMPOSTE - CARTELLE Ruolo d'imposta - Illegittimità per omessa sottoscrizione - Esclusione - Fondamento - Natura vincolata del ruolo - Applicabilità dell'art. 21 octies della l. n. 241 del 1990.

In tema di requisiti formali del ruolo d'imposta, l'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973 non prevede alcuna sanzione per l'ipotesi della sua omessa sottoscrizione, sicché non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente, che non può limitarsi ad una generica contestazione dell'esistenza del potere o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni. D'altronde, la natura vincolata del ruolo, che non presenta in fase di formazione e redazione margini di discrezionalità amministrativa, comporta l'applicazione del generale principio di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento, ai sensi dell'art. 21 octies della l. n. 241 del 1990.

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1990 num. 241 art. 21 octies CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 12

Massime precedenti Vedi: N. 25773 del 2014 Rv. 633901 - 01

Sez. **6 - 5**, ***Ordinanza*** *n.* **27423** *del* **29/10/2018** (Rv. **651112 - 01**)
Presidente: **MANZON ENRICO.** *Estensore:* **LUCA SOLAINI.** *Relatore:* **LUCA SOLAINI.**
S. *(LUPOI MICHELE ANGELO) contro* A.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 27/02/2017

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IRAP – Erogazione di compensi a terzi – Presupposto dell'imposta – Configurabilità – Condizioni.

In tema di IRAP, l'impiego non occasionale di lavoro altrui, quale elemento significativo dell'esistenza di un'autonoma organizzazione - che costituisce, a sua volta, presupposto dell'imposta - può essere desunto dai compensi corrisposti a terzi, purché correlati allo svolgimento di prestazioni non occasionali, afferenti all'esercizio dell'attività del soggetto passivo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/04/1998 num. 137 art. 1, Legge 28/12/2015 num. 208 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22674 del 2014 Rv. 632761 - 01

Sez. **6 - 5**, ***Ordinanza*** *n.* **27421** *del* **29/10/2018** (Rv. **651437 - 01**)
Presidente: **MANZON ENRICO.** *Estensore:* **LUCA SOLAINI.** *Relatore:* **LUCA SOLAINI.**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* P. *(CAIAZZO GIOVANNI)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 16/02/2017

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Contraddittorio endoprocedimentale - Tributi "armonizzati" - Obbligatorietà - Inosservanza - Conseguenze - Onere del contribuente - Tributi "non armonizzati" - Applicabilità - Condizioni - Specifica previsione normativa - Necessità.

In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l'invalidità dell'atto purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi "armonizzati", mentre, per quelli "non armonizzati", non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 12 com. 7 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 24823 del 2015 Rv. 637604 - 01

Sez. **6 - 5**, ***Ordinanza*** *n.* **27426** *del* **29/10/2018** (Rv. **651113 - 01**)
Presidente: **MANZON ENRICO.** *Estensore:* **LUCA SOLAINI.** *Relatore:* **LUCA SOLAINI.**
C. *(FRAU FRANCESCA) contro* L. *(SORCINELLI ROBERTO)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. CAGLIARI, 27/12/2016

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 Vocazione urbanistica di un immobile ai fini ICI - Criteri - Previsioni dello strumento urbanistico generale - Rilevanza - Assenza di potenzialità edificatoria - Natura agricola dell'immobile - Esclusione - Fondamento.

In tema di ICI, la vocazione urbanistica di un immobile deve essere desunta dalla qualificazione ad esso attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, anche se non ancora approvato dalla Regione ovvero in mancanza degli strumenti urbanistici attuativi, sicchè il venir meno della concreta possibilità di utilizzare il volume edificatorio non influisce sulla destinazione del bene attribuita dallo strumento urbanistico generale e, quindi, non fa diventare l'immobile stesso di natura agricola, ma incide solo sulla determinazione della base imponibile.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 2 CORTE COST., Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 36 com. 2 CORTE COST., Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4952 del 2018 Rv. 647463 - 01, N. 11182 del 2014 Rv. 630853 - 01, N. 11853 del 2017 Rv. 644113 - 01

Sez. **6 - 5**, ***Ordinanza*** *n.* **27424** *del* **29/10/2018** (Rv. **651438 - 01**)
Presidente: **MANZON ENRICO.** *Estensore:* **LUCA SOLAINI.** *Relatore:* **LUCA SOLAINI.**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* C.
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 08/03/2017

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Condono "clemenziale" di cui all'art. 12 l. n. 289 del 2002 - Estensione della possibilità di definire in maniera agevolata i ruoli affidati al concessionario nel primo semestre del 2001 da parte del d.l. n. 143 del 2013 - Versamento della prima rata in epoca anteriore - Definizione della lite pendente - Esclusione - Fondamento.

In tema di condono "clemenziale" di cui all'art. 12 della l. n. 289 del 2002, il versamento della prima rata, da parte del contribuente, in epoca anteriore all'entrata in vigore del comma 2 ter del predetto art. 12 - inserito dall'art. 1, comma 2, lett. c), del d.l. n. 143 del 2003 (conv. nella l. n. 212 del 2003) - che ha previsto la possibilità di definire in maniera agevolata anche i carichi di ruolo affidati al concessionario nel primo semestre del 2001, non è sufficiente ai fini della definizione della lite pendente, in quanto detto versamento non è giustificato dalla corrispondente previsione normativa, ed, avendo il condono in questione natura non "premiale", l'efficacia della sanatoria è condizionata all'integrale rispetto dei termini e delle condizioni normativamente previste.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 24/06/2003 num. 143 art. 1 com. 2 lett. C, Legge 01/08/2003 num. 212 art. 1, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 12 com. 2 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Difformi: N. 31073 del 2017 Rv. 646574 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 396 del 2015 Rv. 634184 - 01, N. 21416 del 2016 Rv. 641578 - 01

Sez. **6 - 5**, ***Ordinanza*** *n.* **27420** *del* **29/10/2018** (Rv. **651436 - 01**)
Presidente: **MANZON ENRICO.** *Estensore:* **LUCA SOLAINI.** *Relatore:* **LUCA SOLAINI.**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* B. *(DE PRISCO NICOLA)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. POTENZA, 29/03/2017

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Termine ex art. 12, comma 7, l. n. 212 del 2000 - Accertamenti cd. a tavolino - Applicabilità - Esclusione - Limiti e condizioni.

In tema di accertamento, il termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 non opera nell'ipotesi di accertamenti cd. a tavolino, salvo che riguardino tributi "armonizzati" come l'IVA, ipotesi nella quale, tuttavia, il contribuente che faccia valere il mancato rispetto di detto termine è in ogni caso onerato di indicare, in concreto, le questioni che avrebbe potuto dedurre in sede di contraddittorio preventivo.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 62 bis, Legge 29/10/1993 num. 427 art. 1, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 12 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 11283 del 2016 Rv. 639865 - 01, N. 20036 del 2018 Rv. 650362 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24823 del 2015 Rv. 637605 - 01

Sez. **6 - 5**, ***Ordinanza*** *n.* **26748** *del* **23/10/2018** (Rv. **651111 - 01**)
Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **LUCIO LUCIOTTI.** *Relatore:* **LUCIO LUCIOTTI.**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* D.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LECCE, 16/03/2016

178370 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE Accertamento induttivo cd. "puro" - Deduzione dei costi - Necessità - Fondamento e conseguenze.

In tema di accertamento induttivo cd. puro, l'Amministrazione finanziaria deve ricostruire il reddito del contribuente tenendo conto anche delle componenti negative emerse dagli accertamenti compiuti ovvero, in difetto, determinate induttivamente, al fine di evitare che, in contrasto con il principio della capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost., venga sottoposto a tassazione il profitto lordo, anziché quello netto.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 53, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 com. 2 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 3995 del 2009 Rv. 606915 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 1506 del 2017 Rv. 642453 - 01

Sez. **6 - 5**, ***Ordinanza*** *n.* **26733** *del* **23/10/2018** (Rv. **650820 - 01**)
Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **LUCIO NAPOLITANO.** *Relatore:* **LUCIO NAPOLITANO.**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* P.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 02/05/2016

140070 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - ULTRA ED EXTRA PETITA Pronuncia dell'estinzione per "causa petendi" differente rispetto a quella indicata - Vizio di ultrapetizione - Sussistenza - Fattispecie.

Nel processo civile, è affetta da vizio di ultrapetizione la decisione che dichiari l'estinzione del giudizio per una "causa petendi" diversa da quella indicata dalle parti. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha ravvisato il vizio in questione nella pronuncia impugnata che aveva dichiarato cessata la materia del contendere, a fronte di un'istanza del contribuente di "rinuncia al proseguimento del contenzioso" non subordinata a quella dell'Amministrazione finanziaria al recupero del proprio credito nella misura dei due terzi conseguente al rigetto del ricorso di primo grado).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 306, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 44, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 46 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Vedi: N. 1940 del 1998 Rv. 512941 - 01, N. 11289 del 2018 Rv. 648503 - 01, N. 16987 del 2003 Rv. 568084 - 01

--***Massime successive: Vedi***

Sez. **6 - 5**, ***Ordinanza*** *n.* **26589** *del* **22/10/2018** (Rv. **651110 - 01**)
Presidente: **IACOBELLIS MARCELLO.** *Estensore:* **MARIA ENZA LA TORRE.** *Relatore:* **MARIA ENZA LA TORRE.**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* C.

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. MESSINA, 05/08/2016

178370 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE Accertamento induttivo - Contestazione del contribuente sul criterio di determinazione della percentuale di ricarico - Valutazione del giudice - Criteri.

In tema di accertamento induttivo, ove il contribuente contesti in giudizio il criterio di determinazione della percentuale di ricarico avvenuta attraverso un accertamento induttivo, il giudice di merito è tenuto a verificare la scelta dell'Amministrazione in relazione alle censure prospettate, tenendo conto della natura, omogenea o disomogenea, dei beni-merce nonché della rilevanza dei campioni selezionati, e la loro rispondenza al criterio di media (aritmetica o ponderale) prescelto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 30276 del 2017 Rv. 646984 - 01

Annotata*Sez.* **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **26431** *del* **19/10/2018** (Rv. **651399 - 01**)
Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **DOMENICO CHINDEMI.** *Relatore:* **DOMENICO CHINDEMI.** *P.M.* **DEL CORE SERGIO.** *(Conf.)*
M. *(MISCALI MARIO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 16/08/2011

178473 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - ALTRI COSTI ED ONERI Amministratori di società - Indennità di fine mandato - Deducibilità - Disciplina.

In tema di redditi di impresa, in base al combinato disposto degli artt. 17, comma 1, lett. c), e 105 del d.P.R. n. 917 del 1986, possono essere dedotte in ciascun esercizio, secondo il principio di competenza, le quote accantonate per il trattamento di fine mandato, previsto in favore degli amministratori delle società, purché la previsione di detto trattamento risulti da un atto scritto avente data certa anteriore all'inizio del rapporto, che ne specifichi anche l'importo: in mancanza di tali presupposti trova applicazione il principio di cassa, come disposto dall'art. 95, comma 5, del medesimo d.P.R., che stabilisce la deducibilità dei compensi spettanti agli amministratori delle società nell'esercizio nel quale sono corrisposti.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 17 com. 1 lett. C) CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 95 com. 5, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 105

Massime precedenti Vedi: N. 18752 del 2014 Rv. 631959 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **26440** *del* **19/10/2018** (Rv. **651402 - 01**)
Presidente: **LOCATELLI GIUSEPPE.** *Estensore:* **PAOLO DI MARZIO.** *Relatore:* **PAOLO DI MARZIO.** *P.M.* **DI LEO GIOVANNI.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* D. *(AMBROGETTI SABINA)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 17/10/2011

178507 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE Redditi diversi - Proventi illeciti - Inclusione - Fondamento.

In tema di imposte sui redditi, i proventi illeciti, anche ove derivanti da frodi fiscali, devono essere ricondotti alla categoria dei redditi diversi, sebbene non ricompresi nell'elencazione di cui

all'art. 67 del d.P.R. n. 917 del 1986, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 36, comma 34-bis, del d.l. n. 223 del 2006, conv. in l. n. 248 del 2006.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 1 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 6, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 67, Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 36 com. 34 CORTE COST., Legge 04/08/2006 num. 248 art. 1 CORTE COST., Legge 24/12/1993 num. 537 art. 14 com. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3938 del 2014 Rv. 629732 - 01, N. 31026 del 2017 Rv. 646683 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **26437** *del* **19/10/2018** (Rv. **651401 - 01**)
Presidente: **LOCATELLI GIUSEPPE.** *Estensore:* **MARCELLO MARIA FRACANZANI.**
Relatore: **MARCELLO MARIA FRACANZANI.** *P.M.* **DI LEO GIOVANNI.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* L. *(SERI MANUEL)*
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. ANCONA, 17/08/2011

062002 COSA GIUDICATA CIVILE - CONFLITTO DI GIUDICATI Condono fiscale - Definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti - Ordinanza di estinzione del giudizio - Contenuto decisorio - Contrasto con successiva pronuncia passata in giudicato - Risoluzione - Criterio temporale.

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

Nel processo tributario, l'ordinanza con la quale il giudice, ai sensi dell'art. 34 della l. n. 413 del 1991, pronunci l'estinzione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse a seguito di condono fiscale ha contenuto decisorio ed è suscettibile di passare in giudicato, ma, ove intervenga una successiva pronuncia che sia passata in giudicato tra le parti sullo stesso oggetto, la quale, rigettando l'impugnazione del contribuente, abbia statuito che gli atti di accertamento dei tributi oggetto di sanatoria fiscale siano divenuti definitivi prima della promulgazione della normativa sul condono, si verifica un contrasto tra giudicati, che si risolve in base al criterio temporale in favore dell'ultima pronuncia adottata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Legge 30/12/1992 num. 413 art. 34

Massime precedenti Vedi: N. 14928 del 2006 Rv. 591641 - 01, N. 13804 del 2018 Rv. 648694 - 01

Annotata*Sez.* **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **26414** *del* **19/10/2018** (Rv. **651214 - 01**)
Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **GIANCARLO TRISCARI.** *Relatore:* **GIANCARLO TRISCARI.** *P.M.* **DEL CORE SERGIO.** *(Diff.)*
B. *(BRIGUGLIO EUGENIO) contro* A.
Cassa e decide nel merito, COMM. TRIBUTARIA II GRADO BOLZANO, 20/07/2010

178370 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE Accertamento imposte sui redditi - Art. 37, commi 3 e 4, d.P.R. n. 600 del 1973 - Responsabilità dell'interposto - Esclusione - Fondamento.

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la disciplina antielusiva dell'interposizione di cui all'art. 37, commi 3 e 4, del d.P.R. n. 600 del 1973 non prevede una responsabilità aggiuntiva dell'interposto oltre a quella dell'interponente, poiché la norma ha la funzione di attribuire l'onere del pagamento delle imposte a carico dell'effettivo titolare dei redditi, mentre l'interposto non è soggetto passivo di imposta in quanto non ha il possesso dei redditi.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1166 del 2010 Rv. 611556 - 01, N. 25671 del 2013 Rv. 628458 - 01, N. 11989 del 2015 Rv. 635811 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **26442** *del* **19/10/2018** (Rv. **651403 - 01**)
Presidente: **LOCATELLI GIUSEPPE.** *Estensore:* **ANDREINA GIUDICEPIETRO.** *Relatore:* **ANDREINA GIUDICEPIETRO.** *P.M.* **MOLINO PIETRO.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* E. *(ESCALAR GABRIELE)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 17/06/2010

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Impugnazione atti di recupero di aiuti di Stato - Sospensione feriale dei termini - Operatività - Fondamento e limiti.

Ai sensi dell'art. 47 bis, comma 4, terzo periodo, del d.lgs. n. 546 del 1992, introdotto dall'art. 2, comma 1, del d.l. n. 59 del 2008, conv., con modif., in l. n. 101 del 2008, nelle controversie aventi per oggetto il recupero degli aiuti di Stato la disciplina della sospensione feriale dei termini processuali è inapplicabile solo nell'ipotesi nella quale venga pronunciata un'ordinanza di sospensione dell'efficacia del titolo emesso per il recupero di un aiuto di Stato, in esecuzione di una decisione della Commissione europea che ne ha dichiarato l'incompatibilità con il mercato comune, trattandosi di provvedimento avente funzione cautelare, e limitatamente al termine di efficacia di detta ordinanza.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 47 bis CORTE COST., Decreto Legge 08/04/2008 num. 59 art. 2 com. 1, Legge 06/06/2008 num. 101 art. 1, Regio Decr. 30/01/1942 num. 12 art. 92, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6534 del 2012 Rv. 622340 - 01, N. 23797 del 2016 Rv. 641870 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **26398** *del* **19/10/2018** (Rv. **650721 - 01**)
Presidente: **GRECO ANTONIO.** *Estensore:* **RICCARDO GUIDA.** *Relatore:* **RICCARDO GUIDA.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* I. *(LUCISANO CLAUDIO)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 20/04/2011

178474 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - AMMORTAMENTI - IN GENERE Redditi di impresa - Ammortamenti anticipati - Art. 109 T.U.I.R. (nella formulazione introdotta dal d.lgs. n. 344 del 2003) - Ammissibilità - Condizioni.

In tema di redditi d'impresa, la deduzione degli ammortamenti anticipati di beni materiali nel conto economico è ammissibile, ai sensi dell'art. 109, comma 4, lett. b), del d.P.R. n. 917 del 1986 (nella formulazione, applicabile "ratione temporis", modificata dall'art. 1 del d.lgs. n. 344 del 2003), purché venga compilato l'apposito prospetto (Quadro EC) della dichiarazione dei redditi della società, contenente informazioni relative ai componenti negativi non transitati nel conto economico, venendo meno, in mancanza di detta registrazione, la neutralità degli stessi sul piano civilistico, contabile e fiscale.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109 com. 4 lett. B, Decreto Legisl. 12/12/2003 num. 344 art. 1, Cod. Civ. art. 2423, Cod. Civ. art. 2426

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **26412** *del* **19/10/2018** (Rv. **651213 - 01**)
Presidente: **GRECO ANTONIO.** *Estensore:* **PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO.**
Relatore: **PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*
G. *(DE MATTEIS FERDINANDO MARIA) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 27/09/2010

177243 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) Convenzione italo-francese contro le doppie imposizioni - Riconoscimento di credito di imposta alla società "madre" francese - Esclusione - Ragioni.

178461 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - PRESUPPOSTO In genere.

In materia di imposte sui dividendi, la Convenzione italo-francese (artt. 10 e 24) non consente di riconoscere alla società-madre francese che abbia ricevuto dividendi esenti dalla società-figlia residente in Italia il credito di imposta previsto dalla fonte convenzionale (cd. "avoir fiscal"), in quanto, diversamente, la stessa fruirebbe di un duplice beneficio, senza che assuma rilevanza la previsione di una ritenuta alla fonte di matrice pattizia nella misura del cinque per cento, atteso che tale abbattimento marginale può solo ridurre l'effetto distorsivo della doppia non-imposizione, ma non eliderlo del tutto.

Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 23/07/1990 num. 435 art. 5, Direttive del Consiglio CEE 22/12/2003 num. 123, Decreto Legisl. 06/03/1993 num. 136, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 27, Legge 07/01/1992 num. 20

Massime precedenti Vedi: N. 20977 del 2015 Rv. 636958 - 01, N. 8621 del 2011 Rv. 617554 - 01

Annotata*Sez.* **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **26453** *del* **19/10/2018** (Rv. **650797 - 01**)
Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **ROSARIA MARIA CASTORINA.**
Relatore: **ROSARIA MARIA CASTORINA.** *P.M.* **BASILE TOMMASO.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* A. *(CANTILLO ORESTE)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 26/08/2010

279378 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENEREIVA - Operazioni inesistenti - Prova presuntiva da parte dell'Amministrazione - Sussistenza - Prova contraria del contribuente - Fattura - Sufficienza - Esclusione

In tema di IVA, una volta assolta da parte dell'Amministrazione finanziaria la prova, anche mediante elementi indiziari, dell'oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente dimostrarne, di contro, l'effettiva esistenza, senza che, tuttavia, sia sufficiente a tal fine l'esibizione della fattura, documentazione di solito utilizzata proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17619 del 2018 Rv. 649610 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **26417** *del* **19/10/2018** (Rv. **650811 - 01**)
Presidente: **LOCATELLI GIUSEPPE.** *Estensore:* **ROBERTA CRUCITTI.** *Relatore:* **ROBERTA CRUCITTI.** *P.M.* **ZENO IMMACOLATA.** *(Conf.)*

P. *(VENTURA COSTANTINO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. FOGGIA, 25/01/2011

178507 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE Plusvalenze conseguenti alla percezione di indennità di esproprio - Tassazione ex art. 11 della l. n. 413 del 1991 - Questione di legittimità costituzionale rispetto all'art. 117 Cost. in relazione all'art. 1 del I Protocollo addizionale alla CEDU - Manifesta infondatezza.

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della l. n. 413 del 1991, in relazione all'art 117 Cost., con riferimento all'art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU, nella parte in cui prevede la tassazione delle plusvalenze conseguenti alla percezione dell'indennità di esproprio, in quanto, per un verso, non attiene al contemperamento, richiesto dal detto art. 1, tra le esigenze di interesse generale della comunità e la tutela del diritto fondamentale di proprietà, bensì al momento successivo dell'esercizio del potere impositivo dello Stato sui propri contribuenti, e, per un altro, la stessa Corte europea dei diritti dell'uomo ha ritenuto che l'imposta in questione non costituisce un onere "irragionevole e sproporzionato" a carico del proprietario, in quanto la somma da corrispondere non è tale da rendere il pagamento equiparabile ad una confisca.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 117 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 413 art. 11 CORTE COST., Prot. 1 Conv. Dir. Uomo art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 24908 del 2011 Rv. 620504 - 01, N. 14362 del 2011 Rv. 618536 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **26454** *del* **19/10/2018** (Rv. **650752 - 01**)
Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **ORONZO DE MASI.** *Relatore:* **ORONZO DE MASI.** *P.M.* **GIACALONE GIOVANNI.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* M. *(NAPOLITANO FRANCESCO)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TORINO, 21/12/2010

006117 AGRICOLTURA - PICCOLA PROPRIETA' CONTADINA - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE Agevolazione di cui alla l. n. 604 del 1954 - Certificato dell'ispettorato agrario - Necessità - Potere del giudice di valutare l'idoneità probatoria del certificato - Sussistenza.

In tema di imposta di registro, il certificato dell'ispettorato provinciale agrario è necessario per la dimostrazione dei presupposti richiesti dalla l. n. 604 del 1954 per ottenere l'agevolazione per la piccola proprietà contadina, fermo, peraltro, il potere del giudice di valutare l'idoneità probatoria di detto certificato rispetto ai requisiti previsti da tale legge.

Riferimenti normativi: Legge 06/08/1954 num. 604 art. 2, Legge 06/08/1954 num. 604 art. 3, Legge 06/08/1954 num. 604 art. 4

Massime precedenti Vedi: N. 6689 del 2014 Rv. 630528 - 01, N. 10248 del 2013 Rv. 626567 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **26377** *del* **19/10/2018** (Rv. **650810 - 01**)
Presidente: **DI IASI CAMILLA.** *Estensore:* **PIETRO CAMPANILE.** *Relatore:* **PIETRO CAMPANILE.** *P.M.* **ZENO IMMACOLATA.** *(Diff.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* A. *(AROSSA FABRIZIO FABIO)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 10/01/2013

177243 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) Convenzione Italia-Regno unito contro la doppia imposizione - Tassazione dei dividendi - Rispetto

del principio comunitario di non discriminazione - Esclusione - Trattamento equivalente - Necessità e modalità.

In tema d'imposte sui dividendi azionari, la Convenzione tra Italia e Regno Unito sulle doppie imposizioni, ratificata con l. n. 329 del 1990, non assicura, di per sé, l'adempimento degli obblighi comunitari sulla parità di trattamento nella tassazione tra società percipienti nell'ambito dell'Unione Europea rispetto a quelle italiane, dovendosi assicurare condizioni di effettiva compensabilità della ritenuta alla fonte, dovuta nell'altro Stato membro, per un ammontare pari alla differenza di trattamento derivante dalla normativa interna.

Riferimenti normativi: Legge 05/12/1990 num. 329 art. 10, Decreto Legisl. 12/12/2003 num. 344, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 27 com. 3, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1231 del 2001 Rv. 543528 - 01, N. 4164 del 2013 Rv. 625275 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **26376** *del* **19/10/2018** (Rv. **650809 - 01**)
Presidente: **DI IASI CAMILLA.** *Estensore:* **PIETRO CAMPANILE.** *Relatore:* **PIETRO CAMPANILE.** *P.M.* **ZENO IMMACOLATA.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* O. *(GIONTELLA MARCO)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 28/03/2013

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Impugnazione del silenzio-rifiuto - Successiva impugnazione del provvedimento di diniego espresso - Improcedibilità del primo giudizio - Esclusione - Fondamento.

Nel processo tributario qualora dopo la formazione del cd. silenzio-rifiuto impugnato da parte del contribuente l'Amministrazione finanziaria emani un provvedimento espresso di diniego, la proposizione del ricorso contro lo stesso non determina l'improcedibilità del primo giudizio, non essendo previsto in tale processo l'istituto dei motivi aggiunti.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 1 com. 2, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 62, Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 273

Massime precedenti Vedi: N. 15051 del 2014 Rv. 631568 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **26407** *del* **19/10/2018** (Rv. **650795 - 01**)
Presidente: **GRECO ANTONIO.** *Estensore:* **FRANCESCO FEDERICI.** *Relatore:* **FRANCESCO FEDERICI.**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* W. *(REGGIO D'ACI MICHELA)*
Rigetta, COMM. TRIBUTARIA II GRADO BOLZANO, 31/12/2010

177007 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA Atto impositivo emesso in lingua italiana nei confronti di soggetto appartenente alla minoranza di lingua tedesca - Nullità - Sanabilità - Condizioni - Fattispecie.

Il vizio dell'atto impositivo emesso in lingua italiana nei confronti di soggetto appartenente alla minoranza linguistica tedesca privo dell'informazione sul diritto di sollevare eccezione di nullità, per la mancata traduzione, ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. n. 574 del 1988, è sanato ove il destinatario abbia comunque promosso, in sede amministrativa o giurisdizionale, un procedimento volto alla difesa dei propri diritti.(Fattispecie in cui, sia pure tardivamente, la

società contribuente aveva eccepito la nullità degli atti impositivi redatti in lingua italiana, senza ricevere risposta dall'Amministrazione).

Riferimenti normativi: DPR 15/07/1988 num. 574 art. 7, DPR 15/07/1988 num. 574 art. 8, DPR 15/07/1988 num. 574 art. 10

Massime precedenti Vedi: N. 6014 del 1984 Rv. 437681 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **26433** *del* **19/10/2018** (Rv. **651400 - 01**)
Presidente: **LOCATELLI GIUSEPPE.** *Estensore:* **ROBERTA CRUCITTI.** *Relatore:* **ROBERTA CRUCITTI.** *P.M.* **DI LEO GIOVANNI.** *(Conf.)*
C. *(CALI' ROSARIO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 12/04/2011

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Giudizio di ottemperanza - Presupposti - Sentenza esecutiva - Necessità - Nozione - Conseguenze in ordine al rimborso di imposta.

Il giudizio di ottemperanza agli obblighi derivanti dalle sentenze della commissione tributaria è ammesso solo in presenza di una decisione esecutiva di carattere condannatorio, con la conseguenza che è inammissibile il ricorso di ottemperanza volto ad ottenere un rimborso d'imposta, ove il giudice tributario non abbia deciso in ordine ad un'istanza di rimborso, ma si sia limitato ad accertare l'illegittimità di un avviso di rettifica in base al quale era stata richiesta al contribuente la restituzione del rimborso stesso.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 70 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19346 del 2018 Rv. 649809 - 01, N. 8830 del 2014 Rv. 630774 - 01, N. 28286 del 2013 Rv. 629560 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **26410** *del* **19/10/2018** (Rv. **650751 - 01**)
Presidente: **GRECO ANTONIO.** *Estensore:* **PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO.**
Relatore: **PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*
A. *(DEL FEDERICO LORENZO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 16/02/2010

178467 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE Conseguimento dei corrispettivi delle cessioni di autovetture - Determinazione del periodo di imposta - Criterio - Riferimento alla data della consegna all'acquirente - Configurabilità - Fondamento.

Il conseguimento dei corrispettivi delle cessioni di autovetture, ai fini della determinazione del periodo di imposta cui riferire i componenti positivi del reddito di impresa, segue il criterio del data della consegna all'acquirente, essendovi coincidenza tra il momento in cui si determina l'effetto traslativo della proprietà del bene ed il generale criterio di imputazione temporale del corrispettivo della compravendita dettato dall'art. 109 del d.P.R. n. 916 del 1986.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 92 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109

Massime precedenti Vedi: N. 5030 del 2013 Rv. 625456 - 01

Sez. **6 - 5**, ***Ordinanza*** *n.* **26328** *del* **19/10/2018** (Rv. **651435 - 01**)
Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **LUCIO NAPOLITANO.** *Relatore:* **LUCIO NAPOLITANO.**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* G. *(FIORENTINI STEFANO)*
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LECCE, 08/10/2015

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Benefici fiscali "prima casa" - Omesso trasferimento della residenza nel termine previsto - Forza maggiore - Presupposti - Fattispecie.

In tema di benefici fiscali per l'acquisto della cd. prima casa, è consentito il mantenimento dell'agevolazione esclusivamente ove il trasferimento della residenza nel Comune nel quale è ubicato l'immobile non sia tempestivo per causa sopravvenuta di forza maggiore, assumendo rilevanza, a tal fine, i soli impedimenti non imputabili alla parte obbligata, inevitabili e imprevedibili. (La S.C., in applicazione del principio, ha ritenuto insussistente l'esimente nell'ipotesi di destinazione della contribuente ad una scuola del Nord Italia, in considerazione della prevedibilità di tale circostanza per i soggetti che iniziano a svolgere l'attività di insegnamento).

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1588 del 2018 Rv. 647102 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **26179** *del* **18/10/2018** (Rv. **651212 - 01**)
Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **PIERPAOLO GORI.** *Relatore:* **PIERPAOLO GORI.** *P.M.* **DEL CORE SERGIO.** *(Conf.)*
C. *(VOLA ANGELO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PARMA, 16/12/2010

177492 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER LA COOPERAZIONE - IN GENERE Presupposti di applicabilità - Procedimento di verifica - Parere preventivo degli organi di vigilanza - Oggetto - Requisiti soggettivi della società cooperativa - Uffici finanziari - Accertamento circa l'attività produttiva in concreto svolta - Necessità del detto parere - Esclusione.

In tema di agevolazioni tributarie per la cooperazione, il procedimento di verifica dei "presupposti di applicabilità" di cui all'art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 601 del 1973, che prevede come obbligatorio il preventivo parere degli organi di vigilanza, attiene ai soli requisiti soggettivi dell'ente, ma non riguarda le condizioni, stabilite dal precedente art. 10, relative alla natura ed alle modalità di svolgimento della sua attività produttiva, di modo che, sotto questo profilo, nessun limite incontra l'ordinario potere di accertamento spettante all'amministrazione finanziaria, la cui attività, al riguardo, va ritenuta legittima, indipendentemente dall'esistenza o meno del suddetto parere.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 34 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 601 art. 10, DPR 29/09/1973 num. 601 art. 14

Massime precedenti Conformi: N. 2849 del 2012 Rv. 621844 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **26185** *del* **18/10/2018** (Rv. **650807 - 01**)
Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **PIERPAOLO GORI.** *Relatore:* **PIERPAOLO GORI.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Conf.)*
S. *(TARDELLA GIANMARCO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 30/06/2010

178518 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITO COMPLESSIVO - DETRAZIONI Costi di manutenzione straordinaria - Nozione.

In tema di determinazione del reddito di impresa, sono deducibili, ai sensi dell'art. 67, comma 7, del d.P.R. n. 917 del 1986 (nella formulazione applicabile "ratione temporis") i costi di manutenzione straordinaria, ossia quelli volti all'ampliamento, ammodernamento o miglioramento degli elementi strutturali di un'immobilizzazione che si traducono in un aumento significativo e misurabile di capacità, produttività, sicurezza o vita utile del bene.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 67 com. 7

Massime precedenti Vedi: N. 5071 del 1998 Rv. 515648 - 01, N. 2906 del 2013 Rv. 625440 - 01

Sez. **6 - 5**, ***Ordinanza*** *n.* **26104** *del* **18/10/2018** (Rv. **651109 - 01**)
Presidente: **IACOBELLIS MARCELLO.** *Estensore:* **LORENZO DELLI PRISCOLI.** *Relatore:* **LORENZO DELLI PRISCOLI.**
A. *(NOCCO MICHELA GABRIELLA) contro* G. *(ALIANO MICHELE ARCANGELO)*
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. BARI, 27/01/2017

149022 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - CANCELLAZIONE DELL'ISCRIZIONE - DISPOSTA CON SENTENZA Provvedimento giudiziario definitivo - Necessità - Ordinanza di sospensione e sentenza di accoglimento nel giudizio di opposizione a preavviso di iscrizione ipotecaria - Inidoneità.

L'iscrizione ipotecaria può essere oggetto di cancellazione solo a fronte di un ordine contenuto in una sentenza passata in giudicato ovvero in un altro provvedimento giudiziario definitivo, sicché non costituiscono titoli a tal fine idonei l'ordinanza di sospensione dell'esecutività del preavviso di iscrizione, quale atto prodromico della iscrizione stessa, e la successiva sentenza di accoglimento parziale pronunciata nel relativo giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2884 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1992 del 2018 Rv. 646702 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **26178** *del* **18/10/2018** (Rv. **651062 - 01**)
Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **GIANCARLO TRISCARI.** *Relatore:* **GIANCARLO TRISCARI.** *P.M.* **MASTROBERARDINO PAOLA.** *(Conf.)*
V. *(SAMMARTINO SALVATORE) contro* A.
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 05/01/2010

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Sanzione accessoria di cui all'art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 471 del 1997 - Natura - Conseguenze.

La sanzione accessoria della sospensione dell'esercizio dell'attività nel caso di violazione dell'obbligo di emettere la ricevuta o lo scontrino fiscale, prevista dall'art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 471 del 1997, avendo funzione afflittiva, soggiace al regime del "favor rei", sicché la modifica normativa operata dall'art. 1, comma 269, della l. n. 244 del 2007 – il quale prevede che la sanzioni sia applicabile quando nel corso di un quinquennio sono contestate quattro distinte violazioni del suddetto obbligo, anziché tre – è applicabile retroattivamente ai giudizi pendenti.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 12, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 3, Legge 24/12/2007 num. 244 art. 1 com. 269 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9492 del 2017 Rv. 643919 - 01

Sez. **6 - 5**, ***Ordinanza*** *n.* **26108** *del* **18/10/2018** (Rv. **651434 - 01**)
Presidente: **IACOBELLIS MARCELLO.** *Estensore:* **MARIA ENZA LA TORRE.** *Relatore:* **MARIA ENZA LA TORRE.**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* R. *(PACE FABIO)*
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. TORINO, 17/11/2015

100120 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - PROVE - IN GENERE Natura "chiusa" del giudizio di rinvio - Divieto di nuove prove o documenti - Limiti - Fattispecie.

Nel giudizio di rinvio, configurato dall'art. 394 c.p.c. quale giudizio ad istruzione sostanzialmente "chiusa", é preclusa l'acquisizione di nuove prove, e segnatamente la produzione di nuovi documenti, anche se consistenti in una perizia d'ufficio disposta in altro giudizio, salvo che la loro produzione non sia giustificata da fatti sopravvenuti riguardanti la controversia in decisione, da esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza di annullamento della Corte di cassazione o dall'impossibilità di produrli in precedenza per causa di forza maggiore.(Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il giudice del rinvio avesse correttamente disposto una consulenza tecnica d'ufficio, in quanto funzionale all'applicazione del principio di diritto fissato dalla decisione di annullamento con rinvio che aveva ritenuto ammissibili alcuni documenti).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394

Massime precedenti Conformi: N. 19424 del 2015 Rv. 636813 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **26193** *del* **18/10/2018** (Rv. **650720 - 01**)
Presidente: **PETITTI STEFANO.** *Estensore:* **STEFANO OLIVA.** *Relatore:* **STEFANO OLIVA.** *P.M.* **SORRENTINO FEDERICO.** *(Conf.)*
S. *(VOLA ANGELO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 31/03/2011

028002 AZIENDA - AFFITTO Cessazione - Differenza d'inventario - Regolamentazione.

Nell'affitto dell'azienda la differenza tra le consistenze di inventario all'inizio ed al termine del rapporto è regolata in danaro sulla base dei valori correnti al termine dello stesso, con la conseguenza che, ai fini di detta verifica, è necessaria l'esistenza, in concreto, di un inventario iniziale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2561, Cod. Civ. art. 2562

Massime precedenti Conformi: N. 993 del 2002 Rv. 551891 - 01

Annotata*Sez.* **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **26191** *del* **18/10/2018** (Rv. **650953 - 01**)
Presidente: **PETITTI STEFANO.** *Estensore:* **STEFANO OLIVA.** *Relatore:* **STEFANO OLIVA.** *P.M.* **SORRENTINO FEDERICO.** *(Conf.)*
F. *(CIARAMELLA GIUSEPPE) contro* A.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 18/02/2010

178372 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Accertamento integrativo - Presupposti - Fattispecie.

L'integrazione dell'accertamento mediante l'emissione di ulteriori atti impositivi, ai sensi dell'art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, è ammessa solo ove gli elementi posti a fondamento degli stessi siano nuovi, ipotesi che non ricorre in presenza di diversa, o più approfondita, valutazione del "materiale probatorio" già acquisito dall'ufficio, dovendosi ritenere che con l'emissione dell'avviso di rettifica l'amministrazione consumi il proprio potere di accertamento in relazione agli elementi posti a propria disposizione. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto precluso l'accertamento integrativo fondato sulla considerazione di una fattura ulteriore dovendo presumersi, in difetto di contraria dimostrazione da parte dell'Ufficio finanziario, tale documentazione già acquisita o comunque acquisibile in occasione del primo atto di accertamento).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1542 del 2018 Rv. 647101 - 01, N. 11421 del 2015 Rv. 635680 - 01, N. 10526 del 2006 Rv. 589618 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **26196** *del* **18/10/2018** (Rv. **650808 - 01**)
Presidente: **DI IASI CAMILLA.** *Estensore:* **ORONZO DE MASI.** *Relatore:* **ORONZO DE MASI.** *P.M.* **MASTROBERARDINO PAOLA.** *(Conf.)*
C. *(CIPOLLA GIUSEPPE MARIA) contro* R. *(MANNA MASSIMILIANO)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. CATANZARO, 24/11/2010

181295 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI Ecotassa - Presupposto impositivo - Soggetto obbligato al versamento del tributo - Individuazione.

In tema di tributo speciale per il deposito in discarica (cd. ecotassa), sebbene il presupposto impositivo sia il conferimento in discarica dei rifiuti solidi (compresi i fanghi palabili), soggetto passivo dell'obbligazione tributaria è il gestore dell'impianto di stoccaggio, fermo il diritto di rivalsa dello stesso nei confronti del conferente che ha integrato il predetto presupposto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/12/1992 num. 542 art. 3 com. 24, Decreto Legisl. 28/12/1992 num. 542 art. 3 com. 25, Decreto Legisl. 28/12/1992 num. 542 art. 3 com. 26, Costituzione art. 117 com. 2 lett. E, Legge 28/12/2015 num. 221 art. 34, Legge Reg. Calabria 25/02/2000 num. 16 art. 2

Massime precedenti Vedi: N. 24094 del 2014 Rv. 633138 - 01, N. 19311 del 2011 Rv. 619047 - 01

Sez. **6 - 5**, ***Ordinanza*** *n.* **26074** *del* **17/10/2018** (Rv. **651108 - 01**)
Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **LUCIO LUCIOTTI.** *Relatore:* **LUCIO LUCIOTTI.**
D. *(PECCHIOLI PAOLO) contro* C. *(GIANGRANDE CHRISTIAN)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 20/09/2016

140059 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - INTERPRETAZIONE Contrasto tra dispositivo e motivazione - Nullità - Condizioni - Fattispecie.

Il contrasto tra motivazione e dispositivo che determina la nullità della sentenza ricorre solo se ed in quanto esso incida sulla idoneità del provvedimento, nel suo complesso, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale, ricorrendo nelle altre ipotesi un mero errore materiale.(Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha annullato la decisione impugnata non potendosi individuare con certezza la portata della decisione, in quanto in motivazione vi era un'affermazione che risultava coerente con il dispositivo, mentre nelle argomentazioni svolte non era chiara l'adesione da parte del giudice alle contrastanti tesi delle parti).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 26077 del 2015 Rv. 638110 - 01

Sez. **6 - 5**, ***Ordinanza*** *n.* **25929** *del* **16/10/2018** (Rv. **651107 - 01**)
Presidente: **IACOBELLIS MARCELLO.** *Estensore:* **LORENZO DELLI PRISCOLI.** *Relatore:* **LORENZO DELLI PRISCOLI.**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* E. *(ACTIS GIOVANNI)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 15/02/2017

279101 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - DIVISIONI - MASSA COMUNEDeterminazione - Art. 34 del d.P.R. n. 131 del 1986 - Rinvio alle disposizioni in materia d'imposta di successione - Donazioni soggette a collazione - Calcolo nella base imponibile - Esclusione.

In tema d'imposta di registro dovuta sugli atti di divisione ereditaria, l'art. 34 del d.P.R. n. 131 del 1986, prevedendo che la massa comune è costituita dal valore dell'asse ereditario netto determinato a norma dell'imposta di successione, richiama le disposizioni relative a quest'ultima imposta (nella specie, l'art. 7 del d.P.R. n. 637 del 1972), le quali identificano la base imponibile con il valore netto dell'asse ereditario e delle singole quote, prevedendo che del valore delle donazioni soggette a collazione si tenga conto soltanto ai fini della determinazione delle aliquote, da applicarsi al solo valore dei beni caduti in successione: ne deriva che l'istituto della collazione non trova applicazione nella determinazione della base imponibile, la quale è costituita esclusivamente dall'incremento patrimoniale verificatosi in favore dei successori, senza che assuma alcun rilievo il valore dei beni già appartenenti a questi ultimi, il cui assoggettamento a tassazione si tradurrebbe d'altronde in una duplicazione d'imposta, trattandosi di beni sui quali, nella normalità dei casi, è stata già pagata l'imposta sulle donazioni.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 637 art. 7 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 34

Massime precedenti Conformi: N. 8335 del 2006 Rv. 588619 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 5972 del 2007 Rv. 596939 - 01

Sez. **6 - 5**, ***Ordinanza*** *n.* **25629** *del* **15/10/2018** (Rv. **651106 - 01**)
Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **LUCIO LUCIOTTI.** *Relatore:* **LUCIO LUCIOTTI.**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* P. *(BARDI SIMONA)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 27/01/2017

177308 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Annullamento parziale dell'atto impugnato - Potere del giudice di rideterminare il "quantum" - Sussistenza - Fondamento e limiti.

Il processo tributario, pur introdotto mediante l'impugnazione di un atto ha ad oggetto il rapporto sostanziale posto a fondamento dello stesso, sicché il giudice, ove ritenga invalido l'atto impositivo per motivi non formali, non può limitarsi al suo annullamento, ma deve esaminare nel merito la pretesa e ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte, avvalendosi degli ordinari poteri di indagine e di valutazione dei fatti e delle prove consentiti dagli artt. 115 e 116 c.p.c., senza che, da un lato, ciò costituisca attività amministrativa di nuovo accertamento e, da un altro, determini una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13294 del 2016 Rv. 640171 - 01, N. 11212 del 2007 Rv. 599463 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **25644** *del* **15/10/2018** (Rv. **650806 - 01**)
Presidente: **PETITTI STEFANO.** *Estensore:* **ANTONIO GRECO.** *Relatore:* **ANTONIO GRECO.** *P.M.* **DE RENZIS LUISA.** *(Diff.)*
M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* M. *(D'AYALA VALVA FRANCESCO)*
Dichiara cessata la materia del contendere, COMM. TRIBUTARIA CENTRALE BOLOGNA, 09/06/2009

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Art. 8 del d.lgs. n. 472 del 1997 - Intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi - Applicabilità alle soprattasse - Sussistenza - Fondamento - Applicabilità nei giudizi in corso - Limiti.

In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, la sostituzione delle soprattasse (e delle pene pecuniarie) con sanzioni pecuniarie di uguale importo, disposta dall'art. 26, comma 1, del d.lgs. n. 472 del 1997, comporta che le soprattasse sono divenute sanzioni a tutti gli effetti, con la conseguenza che anche ad esse deve ritenersi applicabile il nuovo regime delle sanzioni, ivi compreso il principio di intrasmissibilità agli eredi, previsto dall'art. 8 del d.lgs. n. 472 citato.

Riferimenti normativi: Decr. Legisl. Pres. 18/12/1997 num. 472 art. 2, Decr. Legisl. Pres. 18/12/1997 num. 472 art. 8, Decr. Legisl. Pres. 18/12/1997 num. 472 art. 25, Decr. Legisl. Pres. 18/12/1997 num. 472 art. 26

Massime precedenti Conformi: N. 21326 del 2006 Rv. 593257 - 01

Sez. **6 - 5**, ***Ordinanza*** *n.* **25783** *del* **15/10/2018** (Rv. **650983 - 01**)
Presidente: **IACOBELLIS MARCELLO.** *Estensore:* **MARIA ENZA LA TORRE.** *Relatore:* **MARIA ENZA LA TORRE.**
B. *(CHIOCCA MASSIMO ANDREA) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 18/04/2016

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Udienza di discussione - Rinvio per impedimento del difensore - Presupposti - Conseguenze.

Il rinvio dell'udienza di discussione della causa per grave impedimento del difensore, ai sensi dell'art. 115 disp. att. c.p.c., applicabile anche nel processo tributario ex art. 1 del d.lgs. n. 546 del 1992, presuppone l'impossibilità di sostituzione dello stesso, venendo in difetto in rilievo una carenza organizzativa del professionista incaricato che non consente la concessione del differimento di tale udienza, con conseguente legittimità della sentenza pronunciata a seguito del legittimo diniego del provvedimento di rinvio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 115, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 10546 del 2018 Rv. 648768 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4773 del 2012 Rv. 621382 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **25650** *del* **15/10/2018** (Rv. **650749 - 02**)
Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **GIANCARLO TRISCARI.** *Relatore:* **GIANCARLO TRISCARI.** *P.M.* **ZENO IMMACOLATA.** *(Parz. Diff.)*
M. *(CINNERA MARTINO SALVATORE) contro* A.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 30/03/2010

023014 ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE (ASSOCIAZIONI DI MUTUO SOCCORSO) - RAPPORTI ESTERNI - RESPONSABILITA' DI CHI AGISCE PER L'ASSOCIAZIONE Associazione non riconosciuta - Responsabilità dei soggetti agenti in nome e per conto della stessa per debiti tributari - Presupposti - Fondamento.

177200 TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTA' TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - SOGGETTI PRIVI DI PERSONALITA' GIURIDICA In genere.

In tema di associazioni non riconosciute, la responsabilità personale e solidale, prevista dall'art. 38 c.c., di colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione stessa, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per suo conto che abbia dato luogo alla creazione di rapporti obbligatori fra l'ente ed i terzi: peraltro, l'operatività di tale principio in materia tributaria non esclude che per i debiti d'imposta, che sorgono non su base negoziale ma derivano "ex lege" dal verificarsi del relativo presupposto, sia chiamato a rispondere solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia diretto la gestione complessiva dell'associazione nel periodo di relativa investitura.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 38 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 5746 del 2007 Rv. 596612 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 19486 del 2009 Rv. 609518 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **25650** *del* **15/10/2018** (Rv. **650749 - 01**)
Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **GIANCARLO TRISCARI.** *Relatore:* **GIANCARLO TRISCARI.** *P.M.* **ZENO IMMACOLATA.** *(Parz. Diff.)*
M. *(CINNERA MARTINO SALVATORE) contro* A.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 30/03/2010

178380 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - ACCESSI, ISPEZIONI E VERIFICHE Accesso nei locali di un'associazione - Autorizzazione dell'autorità giudiziaria - Necessità - Esclusione - Fondamento.

In tema di accertamento, ai fini dell'accesso ai locali di un'associazione non occorre l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 33 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 52 del d.P.R. n. 633 del 1972, poiché tale autorizzazione è necessaria, in forza del principio dell'inviolabilità del domicilio sancito dall'art. 14 Cost., unicamente nell'ipotesi di accesso presso l'abitazione del contribuente.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 14, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 52, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 33 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13711 del 2018 Rv. 648693 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **25658** *del* **15/10/2018** (Rv. **651061 - 02**)
Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **ANGELINA MARIA PERRINO.** *Relatore:* **ANGELINA MARIA PERRINO.** *P.M.* **SORRENTINO FEDERICO.** *(Parz. Diff.)*
R. *(MANCA BITTI DANIELE) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TORINO, 25/05/2016

279495 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSTA - PRESTAZIONI DI SERVIZI IVA - Prestazione pubblicitaria - Requisito della territorialità - Presupposti.

In tema di imponibilità ai fini IVA, la prestazione pubblicitaria eseguita mediante diffusione del messaggio pubblicitario per il tramite di mezzo radiotelevisivo ubicato in Italia a un'impresa, anch'essa ubicata in Italia, a sua volta incaricata di svolgere servizi pubblicitari, prima di essere fatturata da quest'ultima al committente della pubblicità, è munita del requisito della territorialità, benché sia indirizzata e giunga anche ad utenti ubicati fuori dal territorio dell'Unione europea, in quanto, come è stato chiarito anche dalla Corte di Giustizia, per paese all'interno del quale hanno luogo l'effettiva utilizzazione e l'effettivo impiego, in base all'art. 9, n. 3, lett. b), della sesta direttiva, s'intende, in materia di prestazioni pubblicitarie, il paese dal quale vengono diffusi i messaggi pubblicitari, a prescindere dalla circostanza che tale diffusione si propaghi, data la natura del mezzo, anche in altri Stati.

Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388 art. 9, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 7

Massime precedenti Vedi: N. 20257 del 2018 Rv. 650150 - 01, N. 26687 del 2009 Rv. 610805 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **25651** *del* **15/10/2018** (Rv. **650719 - 01**)
Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **PAOLO CATALLOZZI.** *Relatore:* **PAOLO CATALLOZZI.** *P.M.* **MASTROBERARDINO PAOLA.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* C. *(AURELI STANISLAO)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 26/01/2011

279494 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSTA - CESSIONI DI BENI Cessione intracomunitaria - Omessa o errata comunicazione del codice identificativo di un tributo - Violazione meramente formale - Condizioni - Conseguenze.

In tema di cessioni intracomunitarie, l'omessa o errata comunicazione da parte del soggetto passivo del codice identificativo del tributo costituisce una violazione meramente formale che non incide sul regime di esenzione previsto per gli scambi tra operatori comunitari, quando la ricorrenza, in capo al destinatario, della qualità di soggetto d'imposta nello Stato d'appartenenza, secondo il principio di tassazione del luogo di destinazione dei beni, non sia contestata e non sussistano seri indizi che lascino supporre l'esistenza di una frode.

Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 138, Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 41, Legge 29/10/1993 num. 427 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16756 del 2016 Rv. 641065 - 01, N. 10006 del 2018 Rv. 648067 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **25663** *del* **15/10/2018** (Rv. **650750 - 01**)
Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **GIANCARLO TRISCARI.** *Relatore:* **GIANCARLO TRISCARI.** *P.M.* **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** *(Conf.)*
C. *(MARTINI MICHELE) contro* A.
Rigetta, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 15/04/2013

279412 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - BASE IMPONIBILE - DETRAZIONI Detrazione dei costi - Contratto di "netting" - Natura - Conseguenze.

In tema di IVA, ai fini della detrazione dei costi di carburante, non sussiste l'obbligo della redazione della scheda carburante e dell'indicazione nella stessa dei chilometri percorsi previsto dal d.P.R. n. 444 del 1997 nell'ipotesi di costi sostenuti nell'ambito di un contratto di "netting", trattandosi di negozio giuridico riconducibile alla somministrazione di beni di cui all'art. 1559 c.c., in quanto, mediante lo stesso, le imprese che utilizzano mezzi che necessitano del rifornimento di carburante si accordano con le società petrolifere affinché queste stipulino con i gestori degli impianti stradali di distribuzione di carburante un contratto di somministrazione con cui gli stessi si impegnano, dietro corrispettivo, ad eseguire forniture di carburante in favore delle società aderenti al sistema delle tessere magnetiche che, a loro volta, hanno stipulato un contratto di somministrazione con la stessa società petrolifera.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1559, DPR 10/11/1997 num. 444 art. 4, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24409 del 2016 Rv. 641735 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **25658** *del* **15/10/2018** (Rv. **651061 - 01**)
Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **ANGELINA MARIA PERRINO.** *Relatore:* **ANGELINA MARIA PERRINO.** *P.M.* **SORRENTINO FEDERICO.** *(Parz. Diff.)*
R. *(MANCA BITTI DANIELE) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TORINO, 25/05/2016

279461 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - OPERAZIONI PERMUTATIVE E DAZIONI IN PAGAMENTO Prestazione pubblicitaria remunerata con il diritto al cd. cambio merce - Natura - Operazione permutativa - Conseguenze sul momento impositivo.

In tema di IVA, il momento impositivo della prestazione pubblicitaria remunerata con il diritto al cd. cambio merce, ossia con la futura cessione di beni o prestazione di servizi da parte del committente la pubblicità, che deve essere collocata nell'ambito delle operazioni permutative, coincide con l'effettuazione della prestazione, la quale, costituendo a propria volta il corrispettivo anticipato del cd. cambio merce, determina al contempo l'imponibilità anche di questa prestazione, purché ne sia già noto l'oggetto alle parti.

Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388 art. 10, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 6 com. 4 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 11, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 26

Massime precedenti Vedi: N. 28723 del 2017 Rv. 646232 - 01, N. 10606 del 2015 Rv. 635616 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8059 del 2016 Rv. 639482 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **25487** *del* **12/10/2018** (Rv. **650804 - 01**)
Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **PAOLO CATALLOZZI.** *Relatore:* **PAOLO CATALLOZZI.** *P.M.* **CUOMO LUIGI.** *(Conf.)*
L. *(GLENDI CESARE FEDERICO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 25/05/2010

177007 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA Società di persone estinta per cancellazione dal registro delle imprese - Notifica dell'avviso ad uno dei soci - Validità - Fondamento.

L'atto impositivo emesso nei confronti di una società di persone è validamente notificato, dopo l'estinzione della stessa, ad uno dei soci, poiché, analogamente a quanto previsto dall'art. 65, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973 per l'ipotesi di morte del debitore, ciò si correla al fenomeno

successorio che si realizza rispetto alle situazioni debitorie gravanti sull'ente e realizza, peraltro, lo scopo della predetta disciplina di rendere edotto almeno uno dei successori della pretesa azionata nei confronti della società.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2495 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 46 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 6 art. 4, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 65 com. 4

Massime precedenti Conformi: N. 31037 del 2017 Rv. 646685 - 02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6070 del 2013 Rv. 625323 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **25485** *del* **12/10/2018** (Rv. **650803 - 01**)
Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI.** *Relatore:* **GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI.** *P.M.* **CUOMO LUIGI.** *(Conf.)*
L. *(FERRAJOLI LUIGI) contro* A.
Dichiara estinto il processo, COMM.TRIB.REG. MILANO, 27/03/2012

100215 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - EFFETTI Raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 - Applicabilità - Esclusione.

In materia di impugnazioni, la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 390, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 com. 1 CORTE COST., Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 17 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 19560 del 2015 Rv. 636979 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **25521** *del* **12/10/2018** (Rv. **650952 - 01**)
Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **ROSARIA MARIA CASTORINA.** *Relatore:* **ROSARIA MARIA CASTORINA.** *P.M.* **BASILE TOMMASO.** *(Conf.)*
I. *(SPAGNUOLO GIUSEPPE) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 06/10/2010

178383 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI Accertamento fondato sulla simulazione di negozi giuridici - Ammissibilità - Fondamento e conseguenze.

In tema di accertamento dei redditi, l'Amministrazione finanziaria può avvalersi, ai sensi degli artt. 37 e ss. del d.P.R. n. 600 del 1973, della prova presuntiva e, pertanto, quale soggetto terzo, anche in mancanza di un riscontro documentale, ricorrendo presunzioni gravi, precise e concordanti, è legittimata ad effettuare una ripresa a tassazione in forza della ritenuta simulazione dei contratti stipulati dal contribuente che è onerato della prova contraria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1414, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 1344, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 bis CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20816 del 2005 Rv. 584572 - 01, N. 10345 del 2007 Rv. 598826 - 01, N. 11676 del 2002 Rv. 556623 - 01

Sez. **6 - 5**, ***Ordinanza*** *n.* **25596** *del* **12/10/2018** (Rv. **650819 - 01**)
Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **LUCIO NAPOLITANO.** *Relatore:* **LUCIO NAPOLITANO.**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* S. *(DI IACOVO TONIO)*
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 21/03/2016

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Imposte dirette - Trattamento fiscale dei costi deducibili ai fini della determinazione dell'imponibile - Esercizio dell'opzione concessa dalla legge - Emendabilità della dichiarazione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie in tema di determinazione dell'acconto IRAP per l'anno 2007.

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 In genere.

In tema di imposte dirette, il principio di generale emendabilità della dichiarazione si riferisce all'ipotesi ordinaria nella quale la stessa rivesta carattere di mera dichiarazione di scienza, mentre, nelle parti in cui abbia carattere negoziale, lo stesso non opera, salvo che il contribuente dimostri il carattere essenziale ed obiettivamente riconoscibile dell'errore in cui sia incorso, ai sensi degli artt. 1427 e ss. c.c. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha ritenuto non emendabile, nell'anno di imposta 2011, mediante dichiarazione integrativa, la dichiarazione relativa all'anno 2008, mediante la quale il contribuente aveva esercitato l'opzione relativa al trattamento fiscale dei costi deducibili ai fini della determinazione dell'acconto IRAP per l'anno precedente).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 02/07/2007 num. 81 art. 15 bis com. 9, Decreto Legge 02/07/2007 num. 81 art. 15 bis com. 10, Legge 03/08/2007 num. 127

Massime precedenti Vedi: N. 10029 del 2018 Rv. 647964 - 01, N. 610 del 2018 Rv. 646892 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **25471** *del* **12/10/2018** (Rv. **650718 - 01**)
Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **ROBERTA CRUCITTI.** *Relatore:* **ROBERTA CRUCITTI.** *P.M.* **SORRENTINO FEDERICO.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* B. *(REHO STEFANIA)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 03/10/2016

178494 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE IRPEF - Redditi da lavoro dipendente - Pubblico impiego privatizzato - Somme riconosciute ex art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 - Natura - Conseguenze.

Gli importi conseguiti dal lavoratore del pubblico impiego privatizzato ai sensi dell'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, a causa della mancata conversione dei rapporti di lavoro a tempo determinato illegittimi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, non hanno la finalità di sostituire o integrare il reddito da lavoro (lucro cessante), ma hanno valenza risarcitoria (danno emergente) rispetto alla perdita della "chance" di un'occupazione alternativa migliore, con la conseguenza che non sono assoggettabili a tassazione ai sensi dell'art. 6, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 6 com. 2, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 46 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 36 com. 5 CORTE COST.PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 24988 del 2015 Rv. 637642 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5072 del 2016 Rv. 639065 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **25526** *del* **12/10/2018** (Rv. **651060 - 01**)
Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **DARIO CAVALLARI.** *Relatore:* **DARIO CAVALLARI.** *P.M.* **BASILE TOMMASO.** *(Conf.)*
K. *(VILLANI MAURIZIO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LECCE, 09/02/2012

279140 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - TRASFERIMENTI COATTIVI Trasferimento immobiliare - Art. 44, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986 - Natura - Norma eccezionale - Fondamento.

In tema di imposta di registro, le ipotesi di trasferimento immobiliare per le quali l'art. 44, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986 predetermina la base imponibile nel prezzo dell'aggiudicazione, in deroga ai normali criteri di determinazione del valore ai fini impositivi, costituisce norma eccezionale, come tale insuscettiva di applicazione analogica od estensiva al di là dei casi (espropriazioni forzate e trasferimenti coattivi) in essa contemplati, il cui fondamento giustificativo consiste nell'esistenza di una forma pubblica di gara, svolta sotto il controllo dell'autorità giudiziaria o amministrativa, la quale è idonea a garantire la determinazione di un prezzo di alienazione prossimo ai valori reali.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 44 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6403 del 2003 Rv. 562381 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **25516** *del* **12/10/2018** (Rv. **650951 - 01**)
Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **ANDREA PENTA.** *Relatore:* **ANDREA PENTA.** *P.M.* **GIACALONE GIOVANNI.** *(Conf.)*
G. *(DE SCISCIO DOMENICO) contro* A.
Cassa con rinvio, COMM. TRIBUTARIA CENTRALE NAPOLI, 16/06/2010

177388 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - TERMINI PER LA PROPOSIZIONE - IN GENERE Procedimento dinanzi alla Commissione tributaria centrale - Omessa comunicazione della data di fissazione dell'udienza - Conseguenze.

L'emanazione della decisione da parte della Commissione Tributaria Centrale, senza che sia stata tempestivamente comunicata alla parte la data fissata per la medesima, comporta una violazione del principio del contraddittorio che determina l'invalidità della pronuncia, denunciabile con ricorso per cassazione, anche se successivamente alla comunicazione intempestiva l'interessato non abbia presentato alla commissione alcuna istanza o difesa, in quanto la sanatoria ex art. 157, comma 2, c.p.c. implica un comportamento processuale attivo e positivo nel quale deve inserirsi l'omissione della deduzione della intervenuta nullità.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 27 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 157

Massime precedenti Vedi: N. 4286 del 1981 Rv. 414971 - 01, N. 416 del 1991 Rv. 470523 - 01

Sez. **6 - 5**, ***Ordinanza*** *n.* **25594** *del* **12/10/2018** (Rv. **650982 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **LUCIO NAPOLITANO.** *Relatore:* **LUCIO NAPOLITANO.**
G. *(MOBILIA FABRIZIO) contro* R.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. MESSINA, 14/05/2015

162003 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE Art. 92 c.p.c. nella formulazione successiva alle modifiche di cui alla l. n. 263 del 2005 - Indicazione nella motivazione dei "giusti motivi" della compensazione - Necessità - Conseguenze.

In tema di compensazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (nella formulazione, applicabile "ratione temporis", modificata dall'art. 2, comma 1, lett. a, della l. n. 263 del 2005), il giudice è tenuto ad indicare, ove non sussista soccombenza reciproca, i giusti motivi posti a fondamento della stessa che non possono essere costituiti dal riferimento alla natura o al modesto valore della controversia ovvero risolversi nell'uso di motivazioni illogiche o meramente apparenti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Legge 28/12/2005 num. 263 art. 2 com. 1 lett. A), Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 15 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14563 del 2008 Rv. 603357 - 01, N. 20617 del 2018 Rv. 650123 - 01, N. 12893 del 2011 Rv. 617730 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **25491** *del* **12/10/2018** (Rv. **650805 - 01**)
Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **PAOLO CATALLOZZI.** *Relatore:* **PAOLO CATALLOZZI.** *P.M.* **CUOMO LUIGI.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* B. *(ROSSOMANDO MATTEO)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. TORINO, 22/08/2011

178518 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITO COMPLESSIVO - DETRAZIONI Redditi di impresa - Costi deducibili - Inerenza - Necessità - Costi per la promozione del marchio e del prodotto - Deducibilità - Fondamento.

In tema di imposte sui redditi di impresa, sono deducibili i costi sostenuti per la promozione del marchio e del prodotto sul mercato, in quanto inerenti all'attività di impresa, stante la funzionalità all'incremento della stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109 com. 5, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75 com. 5, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 2 com. 3 lett. D

Massime precedenti Vedi: N. 27198 del 2014 Rv. 634210 - 01, N. 450 del 2018 Rv. 646804 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **25450** *del* **12/10/2018** (Rv. **650715 - 01**)
Presidente: **DI IASI CAMILLA.** *Estensore:* **ANNA MARIA FASANO.** *Relatore:* **ANNA MARIA FASANO.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Diff.)*
M. *(QUERCIA LUIGI) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. BARI, 15/03/2012

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE Provvedimento di "riclassamento" - Motivazione - Difetto - Integrazione in sede giudiziale - Possibilità - Esclusione - Fattispecie.

La motivazione dell'atto di "riclassamento" non può essere integrata dall'Amministrazione finanziaria nel giudizio di impugnazione avverso lo stesso. (Fattispecie relativa a

rideterminazione di rendita catastale di immobile, elevata da C/2 a D/8, nella quale l'Ufficio, che si era limitato ad allegare all'avviso una tabella di stima censuaria, aveva prodotto in giudizio un elenco comparativo di fabbricati similari ubicati nella medesima zona).

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1996 num. 662 art. 33 com. 58, Decreto Legge 14/03/1988 num. 70 art. 11, Legge 13/05/1988 num. 154 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 CORTE COST., DPR 01/12/1949 num. 1142 art. 9, DPR 01/12/1949 num. 1142 art. 61

Massime precedenti Vedi: N. 16643 del 2013 Rv. 627122 - 01, N. 23248 del 2014 Rv. 633097 - 01, N. 12400 del 2018 Rv. 648519 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **25510** *del* **12/10/2018** (Rv. **650793 - 01**)
Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **MARCELLO MARIA FRACANZANI.** *Relatore:* **MARCELLO MARIA FRACANZANI.** *P.M.* **DEL CORE SERGIO.** *(Conf.)*
G. *(FIORE MAROCHETTI SIMONETTA) contro* M.
Rigetta, COMM.TRIB.REG. TORINO, 20/09/2011

177009 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - CONCORDATO TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO) - IN GENERE Accertamento con adesione - Rinuncia - Effetti - Termine per ricorrere - Decorso.

La rinuncia all'accertamento con adesione implica anche quella al maggior termine a ricorrere, non trovando applicazione la sospensione di novanta giorni conseguente alla presentazione dell'istanza di definizione da parte del contribuente: ne deriva che, dalla data della rinuncia, riprende a decorrere l'ordinario termine di sessanta giorni per l'impugnazione dell'atto impositivo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 6 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 12, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2857 del 2012 Rv. 621419 - 01, N. 3762 del 2012 Rv. 621595 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **25454** *del* **12/10/2018** (Rv. **650716 - 01**)
Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **GIANCARLO TRISCARI.** *Relatore:* **GIANCARLO TRISCARI.** *P.M.* **MASTROBERARDINO PAOLA.** *(Parz. Diff.)*
O. *(RUTA GIOVANNI) contro* A.
Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 09/11/2011

279493 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSTA - CESSIONI ALL'ESPORTAZIONE, OPERAZIONI ASSIMILATE, SERVIZI INTERNAZIONALI O CONNESSI Cessione di beni all'esportazione - Prova - Contenuto - Documenti di origine "privata" - Inidoneità.

In tema di esportazioni al di fuori del territorio dell'UE in regime di esenzione d'IVA di cui all'art. 8, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 633 del 1972 (nel testo vigente "ratione temporis"), la destinazione dei beni all'esportazione non può essere provata dal contribuente allegando documentazione di origine privata, in quanto la normativa doganale richiede a tal fine mezzi di prova certi ed incontrovertibili, quali le attestazioni di pubbliche amministrazioni del paese di destinazione dell'avvenuta presentazione delle merci in dogana ai sensi dell'art. 346 del d.P.R. n. 43 del 1973.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 8 com. 1 lett. A CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 53 com. 1, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 346, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3193 del 2015 Rv. 634515 - 01, N. 16971 del 2016 Rv. 640956 - 01, N. 4161 del 2018 Rv. 647159 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **25440** *del* **12/10/2018** (Rv. **650802 - 01**)
Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **PAOLO CATALLOZZI.** *Relatore:* **PAOLO CATALLOZZI.** *P.M.* **BASILE TOMMASO.** *(Conf.)*
C. *(DEL FEDERICO LORENZO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. L'AQUILA, 17/12/2009

279464 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - ESENZIONI Art. 10 n. 18 d.P.R. n. 633 del 1972 - Interpretazione restrittiva - Necessità - Fattispecie.

In tema di IVA, l'esenzione prevista dall'art. 10 n. 18 del d.P.R. n. 633 del 1972 deve essere interpretata in senso restrittivo, conformemente alla giurisprudenza unionale (Corte di giustizia, 20 novembre 2003, C-212/01), costituendo una deroga al principio generale secondo cui l'IVA è riscossa per ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso dal soggetto passivo, con la conseguenza che deve intendersi riferita solo alle "prestazioni mediche", ossia agli interventi diretti alla diagnosi, cura e guarigione delle malattie o dei problemi di salute, ovvero alla prevenzione della loro insorgenza. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso che possano considerarsi prestazioni mediche gli interventi definiti genericamente "visite", in assenza di elementi da cui poterne desumere l'esatta natura).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 10 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22577 del 2012 Rv. 625140 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **25464** *del* **12/10/2018** (Rv. **650717 - 01**)
Presidente: **CRUCITTI ROBERTA.** *Estensore:* **ANTONELLA DELL'ORFANO.** *Relatore:* **ANTONELLA DELL'ORFANO.** *P.M.* **MASTROBERARDINO PAOLA.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* F. *(LAMICELA GIUSEPPA MARIA TERESA (GIUSI))*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 19/11/2010

154208 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE Credito esposto in dichiarazione - Mancata adozione di provvedimento da parte dell'Amministrazione - Scadenza del termine per l'accertamento - Cristalizzazione del diritto del contribuente - Esclusione - Contrasto con l'art. 1 del I Protocollo addizionale alla CEDU - Esclusione - Fondamento.

In tema di rimborso d'imposte, qualora l'Amministrazione non abbia adottato alcun provvedimento di liquidazione del credito esposto nella dichiarazione dei redditi ed, al contempo, siano decorsi i termini per operare la rettifica, il diritto del contribuente non si consolida automaticamente alla data di scadenza dei termini previsti per l'accertamento, restando fermo il potere di contestazione del credito da parte dell'Amministrazione, senza che, peraltro, ciò contrasti con l'art. 1 del I Protocollo addizionale alla CEDU, in quanto tale norma garantisce tutela sul piano convenzionale ai soli crediti già accertati, nonché liquidi ed esigibili, ossia a quelli che possano ritenersi parte del patrimonio dell'individuo.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 1 lett. 1, Legge 04/08/1955 num. 848 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2392 del 2018 Rv. 646705 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5069 del 2016 Rv. 639014 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **25448** *del* **12/10/2018** (Rv. **650748 - 01**)
Presidente: **DI IASI CAMILLA.** *Estensore:* **ANNA MARIA FASANO.** *Relatore:* **ANNA MARIA FASANO.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Diff.)*
S. *(CASTALDI ITALO) contro* M.
Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 07/07/2011

279143 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - AZIENDE O DIRITTI REALI SU DI ESSE Cessione di azienda - Considerazione dell'avviamento - Necessità - Cessione di attività di rivendita di generi di monopolio - Applicabilità - Fondamento.

In tema di cessione d'azienda deve essere considerato nel valore della stessa, per la determinazione della base imponibile dell'imposta di registro, e calcolato secondo i parametri dell'art. 51, comma 4, del d.P.R. n. 131 del 1986, l'avviamento commerciale, ossia la capacità di profitto dell'azienda trasferita: tale principio opera anche nell'ipotesi di aziende esercenti la rivendita di generi di monopolio, rispetto alle quali il divieto di cessione a qualsiasi titolo delle rivendite ordinarie e speciali ex art. 31 della l. n. 1293 del 1957, non impedisce la cessione dell'intero complesso aziendale nel quale è ubicata la tabaccheria che sarà valida sino all'eventuale revoca della concessione amministrativa.

Riferimenti normativi: Legge 22/12/1957 num. 1293 art. 31, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 51 com. 4, DPR 31/07/1996 num. 460 art. 21 com. 4, Cod. Civ. art. 2555

Massime precedenti Vedi: N. 9115 del 2012 Rv. 622947 - 01, N. 9583 del 2016 Rv. 639987 - 01, N. 18941 del 2018 Rv. 649775 - 01

Sez. **6 - 5**, ***Ordinanza*** *n.* **25357** *del* **11/10/2018** (Rv. **651433 - 01**)
Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **LUCIO NAPOLITANO.** *Relatore:* **LUCIO NAPOLITANO.**
E. *(BIFULCO GIOACCHINO) contro* M. *(PISANI ANGELO)*
Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 21/12/2015

162016 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - IN GENERE Controricorrente vittorioso in sede di legittimità - Richiesta di condanna del ricorrente al pagamento delle spese dei gradi di merito in presenza di una pronuncia di compensazione - Ricorso incidentale - Necessità.

Il controricorrente vittorioso in sede di legittimità, che intenda ottenere la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite, non solo del giudizio che si è svolto davanti alla Corte di cassazione, ma anche di quelle dei due gradi di merito, in relazione alle quali è intervenuta pronuncia di compensazione, deve proporre ricorso incidentale avverso quest'ultima statuizione del giudice di appello.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 385 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10264 del 2007 Rv. 598093 - 01

Sez. **6 - 5**, ***Ordinanza*** *n.* **25363** *del* **11/10/2018** (Rv. **650981 - 01**)
Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **LUCIO NAPOLITANO.** *Relatore:* **LUCIO NAPOLITANO.**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* A.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 17/09/2015

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Processo tributario - Interruzione del giudizio - Istanza di prosecuzione - Inadempimento, da parte dell'istante, dell'onere di notificare alla controparte, entro un dato termine, il decreto di fissazione della nuova udienza - Conseguenza - Estinzione del processo - Esclusione - Fondamento.

Nel processo tributario, ai fini della tempestiva prosecuzione del giudizio interrotto, assume rilevanza la data di deposito dell'istanza di fissazione dell'udienza, gravando gli oneri successivi sulla segreteria della commissione tributaria, sicché non può essere dichiarata l'estinzione del processo ove la parte istante non abbia provveduto, entro il termine assegnato, a notificare alla controparte il decreto di fissazione dell'udienza.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 43 com. 2, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 43 com. 3, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 31

Massime precedenti Vedi: N. 21108 del 2011 Rv. 619766 - 01, N. 12672 del 2015 Rv. 635746 - 01

Sez. **6 - 5**, ***Ordinanza*** *n.* **25343** *del* **11/10/2018** (Rv. **651432 - 01**)
Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **LUCIO NAPOLITANO.** *Relatore:* **LUCIO NAPOLITANO.**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* R.
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. ROMA, 23/03/2016

154152 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - IN GENERE Motivazione - Contenuto - Indicazione degli estremi identificativi o della data di notificazione dell'accertamento - Necessità - Esclusione - Fattispecie.

In tema di riscossione, ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, per la validità del ruolo e della cartella esattoriale, non è indispensabile l'indicazione degli estremi identificativi o della data di notifica dell'accertamento precedentemente emesso, al quale detti atti facciano riferimento, essendo sufficiente l'indicazione di circostanze univoche che consentano l'individuazione di quell'atto, al fine di tutelare il diritto di difesa del contribuente rispetto alla verifica della procedura di riscossione promossa nei suoi confronti. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha ritenuto adeguatamente motivate le cartelle di pagamento, che contenevano il richiamo ad accertamenti previamente notificati, divenuti definitivi per il minore importo derivante dal giudicato che li aveva in parte confermati, dei quali il contribuente era, dunque, pienamente a conoscenza).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 CORTE COST., Decr. Minist. Finanze 03/09/1999 num. 321 art. 1, Decr. Minist. Finanze 03/09/1999 num. 321 art. 6

Massime precedenti Vedi: N. 1111 del 2018 Rv. 646697 - 01, N. 6672 del 2012 Rv. 622146 - 01

Sez. **6 - 5**, ***Ordinanza*** *n.* **25341** *del* **11/10/2018** (Rv. **651431 - 01**)
Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **LUCIO NAPOLITANO.** *Relatore:* **LUCIO NAPOLITANO.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* R.
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 02/12/2015

279066 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ATTI CHE CONTENGONO PIU' DISPOSIZIONI - IN GENERE Contestuali cessioni delle quote di sociali in favore di uno stesso cessionario - Qualificazione - Conseguenze.

Nell'ipotesi di contestuali cessioni di tutte le quote sociali in favore di uno stesso cessionario, ciascuna di esse è soggetta ad imposta di registro, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986, non essendo configurabile un negozio complesso, connotato da una causa unitaria, ma distinti e autonomi atti negoziali, che, pur configurando una fattispecie complessa pluricausale, della quale ciascuno realizza una parte, realizzano tuttavia interessi immediati autonomamente identificabili.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 21, DPR 26/04/1986 num. 131 all. 1 art. 11

Massime precedenti Vedi: N. 22899 del 2014 Rv. 632744 - 01, N. 15774 del 2017 Rv. 644725 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 406 del 1973 Rv. 362370 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **25254** *del* **11/10/2018** (Rv. **650792 - 01**)
Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **ANGELINA MARIA PERRINO.** *Relatore:* **ANGELINA MARIA PERRINO.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Conf.)*
I. *(BERTAGGIA LORENZO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TORINO, 20/05/2010

279461 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - OPERAZIONI PERMUTATIVE E DAZIONI IN PAGAMENTO Permuta di bene esistente con bene futuro - Nozione - Fattispecie.

In tema di IVA, ai fini della individuazione del momento impositivo, il contratto avente ad oggetto il trasferimento della proprietà di un'area in cambio di un fabbricato o di alcune sue parti da costruire sull'area stessa, a cura e con mezzi del cessionario, può qualificarsi come permuta di un bene esistente con uno futuro solo ove il sinallagma negoziale sia consistito nel trasferimento reciproco con effetto immediato della proprietà dell'area e differito della cosa futura, e l'assunzione dell'obbligo di erigere l'edificio sia rimasta su di un piano accessorio e strumentale. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso la configurabilità di una permuta nel contratto, con il quale il costruttore si era impegnato alla esecuzione delle opere di completamento di un fabbricato contro la cessione di un altro terreno, in quanto l'edificio era rimasto di proprietà del committente che il costruttore aveva l'onere di completare, dovendo detto rapporto qualificarsi invece come appalto, con la conseguente differimento del momento impositivo a quello di accettazione dell'opera da parte del committente).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1552, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 11

Massime precedenti Vedi: N. 24172 del 2013 Rv. 628697 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **25256** *del* **11/10/2018** (Rv. **650714 - 01**)
Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **ANGELINA MARIA PERRINO.** *Relatore:* **ANGELINA MARIA PERRINO.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Conf.)*

C. *(CONFORTI VINCENZO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. TORINO, 25/09/2015

177210 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - MISURE CONSERVATIVE Sentenza resa in appello - Ricorribilità per cassazione - Fondamento.

In tema di repressione delle violazioni finanziarie, il provvedimento con il quale la commissione tributaria provinciale decide sull'istanza di concessione di misure cautelari nei confronti del contribuente proposta dall'Amministrazione, pur essendo inidoneo al giudicato, deve assumere, come richiesto espressamente dall'art. 22 del d.lgs. n. 472 del 1997, la forma della sentenza, sicché è sottoposto ai mezzi di impugnazione previsti per la stessa, con conseguente ricorribilità per cassazione della decisione emanata in grado d'appello.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 22, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13148 del 2018 Rv. 648744 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **25257** *del* **11/10/2018** (Rv. **650747 - 01**)
Presidente: **LOCATELLI GIUSEPPE.** *Estensore:* **UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.** *Relatore:* **UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.** *P.M.* **SORRENTINO FEDERICO.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* F. *(VALSECCHI LODOVICO)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 07/02/2012

178474 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - AMMORTAMENTI - IN GENERE Ammortamenti anticipati - Conferitario d'azienda - Principio di continuità fiscale - Operatività - Esclusione - Fondamento.

In tema di imposte sui redditi di impresa, il conferitario di azienda non può avvalersi del principio di continuità fiscale di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 358 del 1997 per gli ammortamenti anticipati per i quali il conferente abbia optato per il regime agevolato di cui all'art. 102, comma 3, del d.P.R. n. 917 del 1986 (applicabile "ratione temporis"), poiché tale disposizione riguarda specificamente la cessione dei beni materiali già utilizzati da altri e, trattandosi di agevolazione, ha carattere eccezionale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2426, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 102 com. 3, Decreto Legisl. 08/10/1987 num. 358 art. 4, Legge 24/12/2007 num. 244 art. 1 com. 33 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2925 del 2013 Rv. 625274 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9560 del 2014 Rv. 630841 - 01

Sez. **6 - 5**, ***Ordinanza*** *n.* **25292** *del* **11/10/2018** (Rv. **650980 - 01**)
Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **LUCIO LUCIOTTI.** *Relatore:* **LUCIO LUCIOTTI.**
S. *(PASSALACQUA GIANFRANCO) contro* A.
Rigetta, COMM. TRIBUTARIA II GRADO BOLZANO, 28/12/2016

154154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA Contestazione della notifica della cartella - Dimostrazione della notifica mediante produzione della copia - Idoneità - Fondamento.

Nell'ipotesi in cui il destinatario della cartella esattoriale ne contesti la notifica, l'agente della riscossione può dimostrarla producendo copia della stessa, senza che abbia l'onere di depositarne né l'originale (e ciò anche in caso di disconoscimento, in quanto lo stesso non produce gli effetti di cui all'art. 215, comma 2, c.p.c. e potendo quindi il giudice avvalersi di altri mezzi di prova, comprese le presunzioni), né la copia integrale, non essendovi alcuna norma che lo imponga o che ne sanzioni l'omissione con la nullità della stessa o della sua notifica.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 26 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2719, Cod. Proc. Civ. art. 215

Massime precedenti Vedi: N. 21533 del 2017 Rv. 645709 - 02

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **24986** *del* **10/10/2018** (Rv. **650801 - 01**)
Presidente: **GRECO ANTONIO.** *Estensore:* **ALDO ACETO.** *Relatore:* **ALDO ACETO.** *P.M.* **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* A. *(VANZ GIUSEPPE)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TORINO, 25/06/2009

048009 COMUNITA' EUROPEA - COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA - IN GENERE Agevolazione fiscale per investimenti ex art. 5 sexies del d.l. n. 282 del 2002 - Compatibilità con il divieto di aiuti di Stato - Condizioni.

177170 TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE In genere.

L'agevolazione fiscale per gli investimenti prevista dall'art. 5 sexies del d.l. n. 282 del 2002, conv. in l. n. 27 del 2003, è compatibile con il diritto unionale in tema di aiuti di Stato (art. 107 TFUE) solo nella misura in cui sia volta a tenere indenni i beneficiari dei danni effettivamente e direttamente subiti da ciascuno di essi a causa di eventi calamitosi, calcolati al netto di eventuali importi ulteriori ricevuti a titolo assicurativo o in forza di altri provvedimenti.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 24/12/2002 num. 282 art. 5 sexies CORTE COST. PENDENTE, Legge 21/02/2003 num. 27 CORTE COST. PENDENTE, DPCM 29/10/2002, DPCM 31/10/2002, DPCM 08/11/2002, DPCM 29/11/2002 CORTE COST., Legge 25/01/2006 num. 2006 art. 15

Massime precedenti Vedi: N. 7662 del 2012 Rv. 622437 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **25021** *del* **10/10/2018** (Rv. **650713 - 01**)
Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **ANNA MARIA FASANO.** *Relatore:* **ANNA MARIA FASANO.** *P.M.* **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* V. *(BERLIRI CLAUDIO)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 07/12/2009

178468 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE Redditi di impresa - Spese di pubblicità e spese di sponsorizzazione - Distinzione - Criteri - Conseguenze.

In tema di imposte sui redditi di impresa costituiscono spese di sponsorizzazione quelle correlate ad iniziative volte ad accrescere il prestigio e l'immagine dell'impresa ed a potenziarne le possibilità di sviluppo, mentre sono spese pubblicitarie o di propaganda quelle sostenute per la realizzazione di iniziative volte alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi, o comunque dell'attività svolta, con la conseguenza che solo le prime, in quanto costituenti spese di rappresentanza, sono deducibili ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 74, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986 (nella formulazione applicabile "ratione temporis").

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 74 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 3433 del 2012 Rv. 621933 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **25012** *del* **10/10/2018** (Rv. **650712 - 01**)
Presidente: **CRUCITTI ROBERTA.** *Estensore:* **RICCARDO GUIDA.** *Relatore:* **RICCARDO GUIDA.** *P.M.* **BASILE TOMMASO.** *(Conf.)*
T. *(PERRONE LEONARDO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 23/04/2010

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Base imponibile - Determinazione - Componenti positivi - Contributi erogati a norma di legge - Esclusione - Contributi versati alle imprese esercenti il trasporto pubblico locale fino al 31 dicembre 2002 al fine di ripianare i disavanzi di esercizio - Soggezione all'imposta - Fondamento.

In tema di IRAP, l'art. 5, comma 3, della l. n. 289 del 2002 ha fornito un'interpretazione autentica del disposto dell'art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 446 del 1997 (nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 1, lett. b, del d.lgs. n. 506 del 1999), nel senso che sono esclusi dalla base imponibile i contributi pubblici erogati per l'anno di imposta solo in presenza di una esplicita previsione, nella legge istitutiva, della correlazione tra il contributo ed un componente negativo non deducibile: ne consegue che i contributi erogati (prima dal Fondo nazionale trasporti, poi dalle regioni), anche in epoca anteriore alla data del 31 dicembre 2002 di entrata in vigore della detta l. n. 289 del 2002, alle imprese esercenti il trasporto pubblico locale al fine di ripianare i disavanzi di esercizio debbono essere inclusi nel calcolo per la determinazione della base imponibile dell'IRAP.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 11 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1999 num. 506 art. 1

Massime precedenti Conformi: N. 4539 del 2015 Rv. 634981 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **25024** *del* **10/10/2018** (Rv. **650746 - 01**)
Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **ANNA MARIA FASANO.** *Relatore:* **ANNA MARIA FASANO.** *P.M.* **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** *(Conf.)*
C. *(CONTE ERNESTO) contro* A.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 30/06/2011

279302 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - ALIQUOTE - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - ACCERTAMENTO DI MAGGIOR VALORE - CONTENUTO Avviso di liquidazione - Motivazione - Contenuto – Fondamento.

In tema di imposta sulle successioni, l'avviso di liquidazione emesso dall'Ufficio finanziario deve avere un contenuto tale da consentire al contribuente di controllare eventuali errori di calcolo nell'applicazione dei coefficienti e delle aliquote, e deve quindi includere, oltre all'importo del tributo, anche gli ulteriori elementi posti a base dell'imposizione, ed in particolare i dati di classamento, consistenti nell'indicazione della zona censuaria, della categoria, della classe, della consistenza e della rendita, al fine di consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e di delimitare l'oggetto dell'eventuale giudizio di impugnazione contro il predetto avviso.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 34 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 413 art. 23 com. 5, Costituzione art. 24

Massime precedenti Vedi: N. 9008 del 2014 Rv. 630302 - 01, N. 14987 del 2018 Rv. 648865 - 02

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **24992** *del* **10/10/2018** (Rv. **650745 - 01**)
Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **ADET TONI NOVIK.** *Relatore:* **ADET TONI NOVIK.**
R. *(D'INNELLA RAFFAELE) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. BARI, 20/05/2010

062015 COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - IN GENERE Interpretazione ed applicazione di una determinata norma - Esclusione - Fondamento.

Il giudicato sostanziale ha ad oggetto il bene della vita fatto valere in giudizio e non anche l'interpretazione ed applicazione delle disposizioni normative, attività rispetto alle quali il giudice non è vincolato alle deduzioni delle parti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9872 del 1994 Rv. 488759 - 01

Sez. **6 - 5**, ***Ordinanza*** *n.* **24909** *del* **09/10/2018** (Rv. **651105 - 01**)
Presidente: **MANZON ENRICO.** *Estensore:* **LUCIO NAPOLITANO.** *Relatore:* **LUCIO NAPOLITANO.**
S. *(BOCCAGNA ROBERTO) contro* C.
Cassa senza rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 16/10/2015

177318 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE Notifica della sentenza ai sensi della l. n. 53 del 1994 - Idoneità ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare - Sussistenza - Fondamento.

Nel processo tributario la notifica della sentenza ai sensi della l. n. 53 del 1994 è idonea a far decorrere il termine cd. breve per impugnare di cui all'art. 51 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto affidata a formalità di maggior rigore rispetto all'ordinaria notifica diretta a mezzo del servizio postale tramite raccomandata con avviso di ricevimento ed avente pertanto effetti equipollenti rispetto alla stessa.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 38, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 51, Legge 21/01/1994 num. 53

Massime precedenti Vedi: N. 709 del 2004 Rv. 569487 - 01

Sez. **6 - 5**, ***Ordinanza*** *n.* **24899** *del* **09/10/2018** (Rv. **650979 - 01**)
Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **ENRICO MANZON.** *Relatore:* **ENRICO MANZON.**
G. *(ANELLI LUCIO) contro* A.
Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 27/04/2016

177388 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - TERMINI PER LA PROPOSIZIONE - IN GENERE Sentenze - Impugnazione oltre il termine cd. lungo - "Ignoranza del processo" - Necessità - Conseguenze - Contrasto con la CEDU - Esclusione - Fondamento.

Nel processo tributario, per proporre impugnazione oltre il termine cd. lungo di cui all'art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, la parte è tenuta a dimostrare l'"ignoranza del processo", di talché detta situazione non può essere invocata dalla parte costituita in giudizio, senza che assuma rilievo l'omessa comunicazione della data di trattazione, in quanto la nullità della decisione pronunciata all'esito della stessa deve essere tempestivamente dedotta in sede di gravame e non trovando peraltro applicazione nelle controversie tributarie i principi dell'equo processo di cui all'art. 6 della CEDU.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 31, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 37, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 38 com. 3, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6

Massime precedenti Vedi: N. 14746 del 2017 Rv. 644592 - 01

Sez. **6 - 5**, ***Ordinanza*** *n.* **24655** *del* **08/10/2018** (Rv. **651104 - 01**)
Presidente: **IACOBELLIS MARCELLO.** *Estensore:* **ROBERTO GIOVANNI CONTI.** *Relatore:* **ROBERTO GIOVANNI CONTI.**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* C. *(CONTALDI MARIO)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 31/05/2016

006117 AGRICOLTURA - PICCOLA PROPRIETA' CONTADINA - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE Agevolazioni per l'arrotondamento della piccola proprietà contadina - Possibilità di richiedere una diversa agevolazione dopo la decadenza da quella richiesta - Esclusione - Fondamento.

In tema di agevolazioni per l'arrotondamento della piccola proprietà contadina, ai fini dell'imposta di registro, la sottoposizione di un atto ad una determinata tassazione con il trattamento agevolato richiesto dal contribuente, comporta, in caso di decadenza dal beneficio, l'impossibilità di invocare altra agevolazione, in quanto i poteri di accertamento e valutazione del tributo si esauriscono nel momento in cui l'atto viene sottoposto a tassazione e non possono rivivere, sicché la decadenza dell'agevolazione concessa in quel momento preclude qualsiasi altro accertamento sulla base di altri presupposti normativi o di fatto.

Riferimenti normativi: Legge 06/08/1954 num. 604 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 601 art. 9

Massime precedenti Conformi: N. 8409 del 2013 Rv. 626568 - 01

Sez. **6 - 5**, ***Ordinanza*** *n.* **24655** *del* **08/10/2018** (Rv. **651104 - 02**)
Presidente: **IACOBELLIS MARCELLO.** *Estensore:* **ROBERTO GIOVANNI CONTI.** *Relatore:* **ROBERTO GIOVANNI CONTI.**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* C. *(CONTALDI MARIO)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 31/05/2016

006117 AGRICOLTURA - PICCOLA PROPRIETA' CONTADINA - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE Agevolazioni per l'arrotondamento della piccola proprietà contadina - Permuta - Presupposti per il riconoscimento del beneficio - Illegittima disparità di trattamento rispetto all'ipotesi della vendita - Esclusione - Fondamento.

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 3 Cost., sotto il profilo della disparità di trattamento, della disciplina che riconosce nell'ipotesi di permuta, a differenza di quanto avviene per la vendita, l'agevolazione per l'arrotondamento della piccola proprietà contadina solo ove per entrambi i permutanti l'atto sia posto in essere esclusivamente per la finalità cui il beneficio si correla, non potendo ritenersi che il coltivatore diretto che acquista un cespite destinato all'incremento della proprietà contadina si trovi nella medesime condizioni del coltivatore diretto che sia parte di un contratto di permuta nel quale uno dei cespiti immobiliari oggetto del trasferimento non persegua la finalità dell'arrotondamento

della piccola proprietà contadina e rientrando, quindi, stante la diversità tra le due fattispecie, l'estensione del beneficio nella discrezionalità del legislatore, censurabile solo nei casi di palese arbitrarietà o irrazionalità.

Riferimenti normativi: Legge 06/08/1954 num. 604 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 23, Costituzione art. 53, Costituzione art. 81

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **24478** *del* **05/10/2018** (Rv. **650741 - 01**)
Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI.** *Relatore:* **GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI.** *P.M.* **SANLORENZO RITA.** *(Conf.)*
M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* F. *(DAMASCELLI ANTONIO)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. BARI, 14/12/2010

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI Rimborso - Rimborso del credito IVA mediante compensazione - Natura - Provvedimento di diniego - Conseguenze.

L'istanza del contribuente di rimborso del credito IVA mediante compensazione costituisce modalità di attuazione del credito d'imposta, il cui diniego è impugnabile ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. g, del d.lgs. n. 546 del 1992, anche se derivante, implicitamente, dalla formazione del silenzio-rifiuto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 com. 1 lett. G CORTE COST.

Sez. **6 - 5**, ***Ordinanza*** *n.* **24639** *del* **05/10/2018** (Rv. **651103 - 01**)
Presidente: **MANZON ENRICO.** *Estensore:* **LUCIO NAPOLITANO.** *Relatore:* **LUCIO NAPOLITANO.**
C. *(D'AQUINO MODESTINO) contro* C.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA, 21/07/2016

052028 CONSORZI - CONTRIBUTI CONSORTILI Immobili ricompresi nel perimetro di contribuenza - Esenzione ex art. 36 l. r. Lazio n. 53 del 1998 - Onere della prova del contribuente - Oggetto.

In tema di consorzi di bonifica, il proprietario di fondi urbani ricadenti nel perimetro di contribuenza il quale invochi l'esenzione dall'obbligazione contributiva ai sensi dell'art. 36, comma 3, della l.r. Lazio n. 53 del 1998 ha l'onere di provare l'avvenuta stipula di apposite convenzioni tra Consorzio e Autorità d'ambito, non essendo a tal fine sufficiente il mero pagamento dei servizi fognari.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Lazio 11/12/1998 num. 53 art. 36, Cod. Civ. art. 860

Massime precedenti Vedi: N. 9511 del 2018 Rv. 647836 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **24470** *del* **05/10/2018** (Rv. **650740 - 01**)
Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **ANGELINA MARIA PERRINO.** *Relatore:* **ANGELINA MARIA PERRINO.** *P.M.* **MASTROBERARDINO PAOLA.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* B. *(FEDON VIVIANA)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 06/05/2016

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Principio del "ne bis in idem" - Atti impositivi - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

Il divieto del "bis in idem" non opera rispetto agli atti impositivi in quanto postula, anche in virtù dei principi enunciati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e dalla Corte costituzionale, che un soggetto sia stato sottoposto a processo penale e che, per conseguire effetti deterrenti, gli sia stata irrogata un'ulteriore misura, finalizzata alla punizione del medesimo fatto, che, al di là dalla qualificazione giuridica operata dalla legislazione nazionale, sia da ritenere di natura penale per la gravità delle conseguenze da essa derivanti: detti caratteri non sono ascrivibili alla pretesa impositiva, atteso che con la stessa l'Amministrazione finanziaria si limita a recuperare l'imposta non versata.

Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 4, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 CORTE COST. PENDENTE

Sez. **5**, ***Ordinanza*** *n.* **24506** *del* **05/10/2018** (Rv. **650744 - 01**)
Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **ANTONIO MONDINI.** *Relatore:* **ANTONIO MONDINI.** *P.M.* **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* G. *(DE MARTINO ENRICO)*
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 17/02/2011

279065 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE Imposta di registro su atti negoziali - Risoluzione per mutuo dissenso - Tassazione in misura proporzionale - Necessità - Fondamento.

In tema d'imposta di registro, la risoluzione del contratto per mutuo dissenso è assoggettata a tassazione in misura proporzionale ai sensi dell'art. 28, comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986, in quanto regola residuale applicabile, rispetto a quella dettata dal comma 1 della stessa disposizione, ove la risoluzione del contratto non si fondi su clausole o condizioni contenute nel negozio da risolvere (o in un patto autonomo stipulato entro il secondo giorno successivo alla sua conclusione), senza che ciò si ponga in contrasto con il principio di capacità contributiva, atteso il nuovo passaggio di ricchezza correlato agli effetti ripristinatori e restitutori del mutuo dissenso, e non potendo peraltro applicarsi l'art. 8, parte prima, della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, che riguarda la diversa ipotesi risoluzione giudiziale, che ha quale presupposto un "vizio di funzionamento" del rapporto e non la concorde volontà delle parti.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 28, DPR 26/04/1986 num. 131 all. 1 art. 8, Cod. Civ. art. 1372, Cod. Civ. art. 1453

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **24513** *del* **05/10/2018** (Rv. **650950 - 01**)
Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **MILENA BALSAMO.** *Relatore:* **MILENA BALSAMO.** *P.M.* **FIMIANI PASQUALE.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* D.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 11/07/2011

180041 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE Revisione dell'accertamento - Termine - Sospensione per procedimento penale - Operatività - Fondamento e conseguenze.

In tema di dazi doganali, ai sensi dell'art. 221, n. 3 e 4, del cd. codice doganale comunitario, anche il termine di decadenza per la revisione dell'accertamento si sospende, nell'ipotesi nella quale l'autorità doganale non abbia potuto determinare l'importo esatto dei dazi dovuti ove venga incardinato un correlato procedimento penalmente rilevante a carico del debitore, sino alla data di irrevocabilità della decisione che lo definisce, anche se si accerti che l'obbligato non era responsabile sul piano penale: tale disciplina, incidendo sull'accertamento dei diritti doganali, prevale sulle norme nazionali in tema di decadenza ed opera purché la notizia di reato,intervenuta prima della scadenza del relativo termine, sia contenuta in un atto emesso dall'autorità giudiziaria o da ufficiali di polizia giudiziaria.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 24/07/1979 num. 1697 art. 221 lett. 3, Regolam. Consiglio CEE 24/07/1979 num. 1697 art. 221 lett. 4, Regolam. Consiglio CEE 24/07/1979 num. 1697 art. 243, Regolam. Consiglio CEE 24/07/1979 num. 1697 art. 217, Decreto Legisl. 08/11/1990 num. 374 art. 11

Massime precedenti Vedi: N. 26045 del 2016 Rv. 641951 - 01, N. 9253 del 2013 Rv. 626169 - 01

--***Massime successive: Vedi***

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **24452** *del* **05/10/2018** (Rv. **650527 - 01**)
Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **ROBERTO SUCCIO.** *Relatore:* **ROBERTO SUCCIO.** *P.M.* **SORRENTINO FEDERICO.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* U. *(MANFREDONIA SERGIO)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 04/06/2010

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Motivazione in appello - Requisiti minimi - Mera adesione alla decisione di primo grado - Nullità – Fattispecie.

In tema di processo tributario è nulla, per violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della commissione tributaria regionale completamente priva dell'illustrazione delle censure mosse dall'appellante alla decisione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare "per relationem" alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, poiché, in tal modo, resta impossibile l'individuazione del "thema decidendum" e delle ragioni poste a fondamento della decisione e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l'esame e la valutazione dell'infondatezza dei motivi di gravame. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato la sentenza impugnata che aveva confermato la decisione di primo grado attraverso il mero rimando al contenuto di tale pronuncia ed a quello agli scritti difensivi di una delle parti, in modo del tutto generico e senza esplicitare il percorso logico giuridico seguito per pervenire alle proprie conclusioni).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 36, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 61, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 118

Massime precedenti Conformi: N. 15884 del 2017 Rv. 644726 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **24433** *del* **05/10/2018** (Rv. **650397 - 01**)
Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **GIACOMO MARIA NONNO.** *Relatore:* **GIACOMO MARIA NONNO.** *P.M.* **CUOMO LUIGI.** *(Conf.)*
N. *(RICCO SILVANA) contro* E. *(CARSO IVANA)*
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. BARI, 28/05/2010

154061 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - PAGAMENTO DELLE IMPOSTE - CARTELLE Notifica nei confronti di soggetto non legittimato - Nullità - Sussistenza - Sanatoria ex art. 156, comma 3, c.p.c. - Esclusione - Fattispecie.

La nullità della notifica dell'atto prodromico a quello oggetto di successiva impugnazione da parte del contribuente non è suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., ove il vizio sia costituito dall'effettuazione della stessa nei confronti di un soggetto non legittimato a ricevere l'atto.(In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto che la notifica della cartella di pagamento al legale rappresentante delle società incorporate non poteva ritenersi sanata in ragione dell'avvenuta impugnazione, da parte del legale

rappresentante della società incorporante, destinataria rituale della notifica, del successivo atto di intimazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 160, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20659 del 2017 Rv. 645697 - 01, N. 17198 del 2017 Rv. 644931 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5791 del 2008 Rv. 602254 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **24417** *del* **05/10/2018** (Rv. **650525 - 01**)
Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **GIACOMO MARIA NONNO.**
Relatore: **GIACOMO MARIA NONNO.** *P.M.* **SORRENTINO FEDERICO.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* C. *(UCKMAR VICTOR)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 24/08/2012

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Avviso di accertamento - Motivazione - Obbligo di allegazione di atti - Fondamento - Limiti.

178374 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE In genere.

In tema di accertamento, l'obbligo dell'Amministrazione finanziaria di allegare al relativo avviso gli atti indicati nello stesso deve essere inteso in relazione alla finalità "integrativa" delle ragioni che giustificano l'emanazione dell'atto impositivo ai sensi dell'art. 3, comma 3, della l. n. 241 del 1990, sicché detto obbligo riguarda i soli atti che non siano stati già trascritti nella loro parte essenziale nell'avviso stesso, con esclusione, peraltro, di quelli cui l'Ufficio abbia fatto comunque riferimento, i quali, pur non facendo parte della motivazione, sono utilizzabili ai fini della prova della pretesa impositiva.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 CORTE COST. PENDENTE, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 56 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 3 com. 3 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 9323 del 2017 Rv. 643954 - 01, N. 2614 del 2016 Rv. 638897 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **24422** *del* **05/10/2018** (Rv. **650526 - 01**)
Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA.** *Relatore:* **MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA.** *P.M.* **SORRENTINO FEDERICO.** *(Conf.)*
C. *(TOSI LORIS) contro* A.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 02/03/2011

100084 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - IN GENERE Procedimento camerale ex art. 380-bis.1 c.p.c. (introdotto dal d.l. n. 168 del 2016, conv. con modif. dalla l. n. 197 del 2016) - Memoria illustrativa ai sensi dell'art. 370 c.p.c. in assenza di controricorso notificato nel termine di legge - Inammissibilità.

In tema di giudizio di cassazione, nel procedimento camerale di cui all'art. 380 bis.l c.p.c. (introdotto dall'art. 1 bis del d.l. n. 168 del 2016, conv., con modif., dalla l. n. 196 del 2016), in mancanza di controricorso notificato nei termini di legge, l'intimato non è legittimato al deposito di memorie illustrative ex art. 370 c.p.c., ancorché sia munito di regolare procura speciale "ad litem".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 378, Cod. Proc. Civ. art. 380 bis lett. 1, Decreto Legge 31/08/2016 num. 168 art. 1 bis, Legge 25/10/2016 num. 197

Massime precedenti Vedi: N. 14330 del 2017 Rv. 644941 - 01, N. 25735 del 2014 Rv. 633422 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **24447** *del* **05/10/2018** (Rv. **650705 - 01**)
Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA.** *Relatore:* **MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA.** *P.M.* **CUOMO LUIGI.** *(Conf.)*
C. *(MANZON FRANCESCO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 10/10/2012

279417 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IMPORTAZIONI - IN GENERE Depositi fiscali - Autofatturazione - Meccanismo del "reverse charge" - Diritto alla detrazione dell'IVA - Sussistenza - Sanzioni amministrative - Applicabilità - Fondamento.

In tema di IVA, l'utilizzo da parte dell'importatore dei depositi fiscali in via meramente virtuale per finalità solo contabili, pur non consentendo il recupero dell'imposta, anche ove tardivamente assolta, con il meccanismo del "reverse charge", legittima, in ragione dello scarto temporale tra la dichiarazione e l'autofatturazione, l'applicazione della sanzione ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 sia pure nel rispetto del principio di proporzionalità, come chiarito dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 17 luglio 2014, in C-272/13.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 50 bis, Legge 29/10/1993 num. 427 CORTE COST., Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 all. 98, Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388 art. 16, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 13 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12231 del 2017 Rv. 644127 - 01

Sez. **6 - 5**, ***Ordinanza*** *n.* **24641** *del* **05/10/2018** (Rv. **650818 - 01**)
Presidente: **MANZON ENRICO.** *Estensore:* **LUCIO NAPOLITANO.** *Relatore:* **LUCIO NAPOLITANO.**
E. *(NEBBIA GIUSEPPE) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. CAMPOBASSO, 22/01/2016

177385 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - CONTENUTO - MOTIVI DELL'IMPUGNAZIONE Motivi specifici - Amministrazione finanziaria - Riproposizione delle deduzioni del giudizio di primo grado – Idoneità - Fondamento.

Nel processo tributario, anche nell'ipotesi in cui l'Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire ed a riproporre in appello le stesse ragioni ed argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato già dedotte in primo grado, deve ritenersi assolto l'onere d'impugnazione specifica richiesto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, che costituisce norma speciale rispetto all'art. 342 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 53 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1461 del 2017 Rv. 642900 - 01, N. 7369 del 2017 Rv. 643485 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **24422** *del* **05/10/2018** (Rv. **650526 - 02**)
Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA.** *Relatore:* **MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA.** *P.M.* **SORRENTINO FEDERICO.** *(Conf.)*
C. *(TOSI LORIS) contro* A.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 02/03/2011

178379 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE Accertamenti bancari - Ricostruzione del reddito - Considerazione dell'incidenza percentualizzata dei costi - Necessità - Esclusione.

279386 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ATTRIBUZIONI E POTERI DEGLI UFFICI I.V.A. - RICHIESTA DI DATI, NOTIZIE, DOCUMENTI - IN GENERE In genere.

In tema di accertamento, la considerazione dell'incidenza percentualizzata dei costi corrispondenti alla ricostruzione dei ricavi è applicabile alla rettifica induttiva e non anche a quella fondata su indagini bancarie, atteso che, in questa ipotesi, ai sensi dell'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 (e, per l'IVA, dell'art. 51, comma 2, n. 2, del d.P.R. n. 633 del 1972), opera a favore dell'Amministrazione finanziaria una presunzione legale rispetto ai dati emergenti dalle movimentazioni bancarie, che il contribuente ha l'onere di superare.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 CORTE COST. PENDENTE, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 51 com. 2 lett. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18081 del 2010 Rv. 615112 - 01, N. 4589 del 2009 Rv. 606934 - 01, N. 640 del 2001 Rv. 543241 - 01

Sez. **6 - 5**, ***Ordinanza*** *n.* **24644** *del* **05/10/2018** (Rv. **651430 - 01**)
Presidente: **MANZON ENRICO.** *Estensore:* **LUCIO NAPOLITANO.** *Relatore:* **LUCIO NAPOLITANO.**
C. *(VITTIMAN BARBARA) contro* R. *(CASTALDI LAURA)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 30/09/2016

052011 CONSORZI - AGRICOLTURA - CONSORZI DI BONIFICA Provvedimento di perimetrazione della contribuenza - Trascrizione - Effetti - Fondamento - Fattispecie.

In tema di pianificazione territoriale degli interventi in materia di bonifica, la trascrizione del provvedimento di "perimetrazione della contribuenza" prevista dall'art. 10, comma 2, del r.d. n. 215 del 1933, assolve ed una funzione di mera pubblicità-notizia, quale adempimento di natura dichiarativa volto a soddisfare l'esigenza della localizzazione degli interventi di bonifica ed a rendere pubblico il perimetro di contribuenza. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha annullato la decisione impugnata che aveva ritenuto che la mancata trascrizione del provvedimento di perimetrazione ponesse a carico del Consorzio l'onere di provare la sussistenza del beneficio diretto al fondo).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 13/02/1933 num. 215 art. 10 com. 2, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13167 del 2014 Rv. 631205 - 01

--***Massime successive: Vedi***

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **24461** *del* **05/10/2018** (Rv. **651211 - 01**)
Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **PIERPAOLO GORI.** *Relatore:* **PIERPAOLO GORI.** *P.M.* **SANLORENZO RITA.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* O. *(TESTA GIANFRANCO)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA, 29/04/2010

177002 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE Accertamento - Processo verbale di constatazione - Valore probatorio - Fattispecie.

In tema di accertamenti tributari, il processo verbale di constatazione assume un valore probatorio diverso a seconda della natura dei fatti da esso attestati, potendosi distinguere al riguardo un triplice livello di attendibilità: a) il verbale è assistito da fede privilegiata, ai sensi dell'art. 2700 c.c., relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese; b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi — e dunque anche del contenuto di documenti formati dalla stessa parte e/o da terzi — esso fa fede fino a prova contraria, che può essere fornita qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni; c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, esso costituisce comunque elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, potendo essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quei documenti sono comunque stati esaminati dall'agente verificatore. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che non aveva valutato la presenza dei chiari, precisi e concordanti elementi di prova evincibili dal processo verbale di constatazione, contro il quale non era stata proposta querela di falso ed a fronte dei quali non era stata prodotta documentazione decisiva di segno contrario ritualmente al processo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 52, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 33 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 28060 del 2017 Rv. 646225 - 02

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **24472** *del* **05/10/2018** (Rv. **650709 - 01**)
Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI.** *Relatore:* **GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI.** *P.M.* **BASILE TOMMASO.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* T. *(LUCISANO CLAUDIO)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TORINO, 10/12/2009

279414 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONIIVA - IVA di gruppo - Credito di imposta della società incorporata - Eccedenza detraibile - Trasferimento alla società incorporante - Condizioni.

In tema di IVA, il credito d'imposta, maturato da società incorporata da altra società optante per l'applicazione del regime di liquidazione dell'IVA di gruppo, rientra tra le eccedenze detraibili da trasferire alla società controllante solo se e in quanto sussistano, anche rispetto alla società incorporata, i presupposti previsti dagli artt. 73, comma 3, ultimo periodo, del d.P.R. n. 633 del 1972 e 2 del D.M. 13 dicembre 1979, nei testi applicabili "ratione temporis"; in mancanza, l'eccedenza IVA della società incorporata è fruibile dalla società incorporante, che può chiederne il rimborso od utilizzare il credito in compensazione orizzontale per tributi propri.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 73 com. 3, DM Finanze 13/12/1979 art. 2

Massime precedenti Vedi: N. 6105 del 2009 Rv. 607350 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **24486** *del* **05/10/2018** (Rv. **650742 - 01**)
Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **GIACOMO MARIA NONNO.**
Relatore: **GIACOMO MARIA NONNO.** *P.M.* **SANLORENZO RITA.** *(Conf.)*
F. *(BIANCHI NICOLA) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PARMA, 16/02/2010

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Diniego di condono - Motivazione - Necessità - Fondamento.

Il provvedimento di diniego di condono è un atto amministrativo che, come tale, deve essere fondato su una congrua motivazione, la cui funzione è, da un lato, delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'Ufficio anche nell'eventuale successiva fase contenziosa e, da un altro, mettere il contribuente in condizione di conoscere i motivi posti a fondamento dello stesso, al fine di decidere se impugnarlo o meno e di approntare un'idonea difesa.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 com. 1 lett. H CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16724 del 2010 Rv. 614548 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **24474** *del* **05/10/2018** (Rv. **650710 - 01**)
Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI.** *Relatore:* **GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI.** *P.M.* **BASILE TOMMASO.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* E. *(LUCISANO CLAUDIO)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 30/04/2010

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI IVA di gruppo - Nozione di "eccedenza detraibile" ex art. 73 d.P.R. n. 633 del 1972 - Conseguenze.

In tema di liquidazione dell'IVA di gruppo, nel regime applicabile "ratione temporis", anteriore alla l. n. 244 del 2007, rientrano tra le eccedenze detraibili da trasferire dalle società del gruppo alla controllante anche quelle maturate negli anni precedenti l'attivazione di detto regime, che non potevano essere utilizzate dalle singole società, controllate e controllante, per una autonoma ed individuale compensazione, in quanto l'espressione "eccedenza detraibile", di cui all'art. 73, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, deve essere riferita puramente e semplicemente a quella maturata, a prescindere dall'anno nel quale sono sorti i crediti che la compongono.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/2007 num. 244 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 73 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 12642 del 2017 Rv. 644238 - 03

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **24471** *del* **05/10/2018** (Rv. **650708 - 01**)
Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI.** *Relatore:* **GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI.** *P.M.* **BASILE TOMMASO.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* F. *(AMATO CARLO)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 02/12/2009

279410 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE IVA – Cessione di quantità aggiuntive di beni a titolo di sconto - Imponibilità - Esclusione - Condizioni.

In tema di IVA, la cessione di quantità aggiuntive di beni (o, comunque, di beni non soggetti ad una maggior aliquota rispetto a quelli della transazione principale) a titolo di sconto non è imponibile ex art. 15, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, purché lo sconto sia stato espressamente concordato tra le parti al momento della conclusione del contratto per l'operazione principale.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 15

Massime precedenti Vedi: N. 9753 del 2003 Rv. 564392 - 01, N. 16030 del 2015 Rv. 636265 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **24457** *del* **05/10/2018** (Rv. **650799 - 01**)
Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **GIACOMO MARIA NONNO.**
Relatore: **GIACOMO MARIA NONNO.** *P.M.* **SANLORENZO RITA.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* G. *(CIOTTI ROBERTA)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TRIESTE, 01/03/2010

103223 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) IVA - Intermediazione di manodopera - Interponente - Detraibilità dell'imposta - Esclusione - Fondamento.

279414 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONIIn genere.

Ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, della l. n. 1369 del 1960 (nel testo vigente "ratione temporis") i lavoratori occupati in violazione del divieto di intermediazione di manodopera si considerano alle dipendenze dell'appaltante (o interponente) che ne abbia utilizzato effettivamente le prestazioni, sul quale ricadono pertanto in via esclusiva tutti gli obblighi del datore di lavoro, compreso quello di operare le ritenute di acconto sulle retribuzioni: ne deriva che la fatturazione di tali prestazioni da parte dell'intermediario non legittima l'appaltante (o interponente) a detrarre l'IVA relativa ad un servizio che la società interposta ha reso solo fittiziamente.

Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22020 del 2014 Rv. 632765 - 01, N. 18808 del 2017 Rv. 645451 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **24454** *del* **05/10/2018** (Rv. **650707 - 01**)
Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **GIACOMO MARIA NONNO.**
Relatore: **GIACOMO MARIA NONNO.** *P.M.* **SANLORENZO RITA.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* A. *(LOLLI PIETRO)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 25/01/2010

279432 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI - IN GENERE IVA - Esigibilità - Cessioni in favore dello Stato e degli enti pubblici - Art. 6, comma 5, del d.P.R. n. 633 del 1972 - Termine per il pagamento - Decorrenza - Fondamento.

In tema di IVA, nel caso di cessioni allo Stato ed agli enti pubblici previsti dall'art. 6, comma 5, del d.P.R. n. 633 del 1972, il termine per il versamento dell'imposta decorre dalla data di effettivo incasso del corrispettivo da parte del cedente e non da quella di emissione del mandato di pagamento o del bonifico bancario da parte del cessionario: tale disciplina di favore è volta, infatti, a tutelare coloro che contrattano con soggetti pubblici, ponendoli al riparo da eventuali ritardi nell'effettuazione dei pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione.

Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 16/02/2011 num. 7, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 6 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20540 del 2006 Rv. 593692 - 01, N. 18877 del 2008 Rv. 604212 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **24478** *del* **05/10/2018** (Rv. **650741 - 02**)
Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI.** *Relatore:* **GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI.** *P.M.* **SANLORENZO RITA.** *(Conf.)*
M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* F. *(DAMASCELLI ANTONIO)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. BARI, 14/12/2010

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI Prescrizione del credito - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione - Fondamento e conseguenze.

Il diritto al credito IVA rientra nella libera disponibilità del contribuente sicché, presentata tempestivamente l'istanza di rimborso, la prescrizione dello stesso, derivante dalle regole generali e non prevista specificamente a favore dell'Amministrazione finanziaria, non è rilevabile d'ufficio, né, di conseguenza, deducibile per la prima volta nel giudizio di legittimità ovvero in appello, ostandovi il disposto di cui all'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 57

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **24496** *del* **05/10/2018** (Rv. **650800 - 01**)
Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA.** *Relatore:* **MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA.** *P.M.* **MOLINO PIETRO.** *(Conf.)*
U. *(GAETA PIETRO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 17/09/2012

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Autotutela sostitutiva - Correzione di precedente atto impositivo - Condizioni - Fattispecie.

L'Amministrazione finanziaria in sede di autotutela può sostituire un atto impositivo con un altro avente contenuto identico a quello già notificato nella sola ipotesi di nullità dell'atto sostituito. (Fattispecie relativa all'annullamento in autotutela di un avviso di accertamento privo di sottoscrizione sostituito con atto di identico contenuto, emendato dal vizio formale).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/1994 num. 564 art. 2 quater com. 1 CORTE COST., Legge 30/11/1994 num. 656 CORTE COST.

--***Massime successive: Vedi***

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **24493** *del* **05/10/2018** (Rv. **650743 - 01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **ROBERTO SUCCIO.** *Relatore:* **ROBERTO SUCCIO.** *P.M.* **SANLORENZO RITA.** *(Conf.)*
P. *(GRANDINETTI OTTAVIO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. ROMA, 12/10/2010

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Ricorso per cassazione - Contestuale censura dei vizi di violazione di legge e di motivazione - Ammissibilità - Condizioni.

E' ammissibile il ricorso per cassazione il quale cumuli in un unico motivo le censure di cui all'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., purché lo stesso evidenzi specificamente la trattazione delle doglianze relative all'interpretazione o all'applicazione delle norme di diritto appropriate alla fattispecie ed i profili attinenti alla ricostruzione del fatto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5

Massime precedenti Conformi: N. 9793 del 2013 Rv. 626154 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9100 del 2015 Rv. 635452 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **24451** *del* **05/10/2018** (Rv. **650706 - 01**)
Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **GIANCARLO TRISCARI.** *Relatore:* **GIANCARLO TRISCARI.** *P.M.* **SORRENTINO FEDERICO.** *(Diff.)*
C. *(ELEFANTE TULLIO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 20/01/2011

178494 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE Volontari delle Onlus - Rimborsi spese non documentati - Equiparazione "ex lege" a compensi - Fondamento.

In tema di IRPEF, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 266 del 1991, per evitare che il rapporto associativo mascheri un rapporto di lavoro, non possono considerarsi rimborsi spese, e vanno dunque qualificati come compensi soggetti a tassazione, gli esborsi erogati dalle associazioni di volontariato ai propri associati a titolo di rimborso forfetario, ossia non collegati a spese specificamente individuate e documentate.

Riferimenti normativi: Legge 11/08/1991 num. 266 art. 2, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 74

Massime precedenti Vedi: N. 9468 del 2013 Rv. 626552 - 01

Annotata*Sez.* **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **24306** *del* **04/10/2018** (Rv. **650341 - 01**)
Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **PAOLO CATALLOZZI.** *Relatore:* **PAOLO CATALLOZZI.** *P.M.* **MOLINO PIETRO.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* V. *(TOSI LORIS)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 02/10/2012

178380 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - ACCESSI, ISPEZIONI E VERIFICHE Apertura di pieghi, borse e casseforti - Condizioni - Autorizzazione del Procuratore della Repubblica - Necessità solo in caso di apertura coattiva - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di accertamento delle imposte, l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica all'apertura di pieghi sigillati, borse, casseforti e mobili in genere, prescritta in materia di IVA dall'art. 52, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972 (e necessaria anche in tema di imposte dirette,

in virtù del richiamo contenuto nell'art. 33 del d.P.R. n. 600 del 1973), è richiesta soltanto nel caso di "apertura coattiva", e non anche ove l'attività di ricerca si svolga con la collaborazione del contribuente.(Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha ritenuto legittima l'acquisizione di documentazione custodita all'interno di una borsa rinvenuta in sede di verifica fiscale avvenuta con l'autorizzazione di un dipendente dell'impresa sottoposta ad accertamento, senza alcuna successiva contestazione specifica contestazione specifica in sede di dichiarazione resa a chiusura delle operazioni di verifica).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 33 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 52 com. 3

Massime precedenti Conformi: N. 3204 del 2015 Rv. 634514 - 01

--***Massime successive: Vedi***

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **24320** *del* **04/10/2018** (Rv. **650703 - 01**)
Presidente: **CAPPABIANCA AURELIO.** *Estensore:* **GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI.**
Relatore: **GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI.** *P.M.* **SORRENTINO FEDERICO.** *(Conf.)*
S. *(TINELLI GIUSEPPE) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SIRACUSA, 28/09/2010

052030 CONSORZI - INDUSTRIALI (PER IL COORDINAMENTO DELLA PRODUZIONE E DEGLI SCAMBI) - CON ATTIVITA' ESTERNA - IN GENERE Rapporti tra società consortile ed imprese consorziate - Natura - Doppia fatturazione - Necessità - Meccanismo del cd. ribaltamento - Operatività - Conseguenze.

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE In genere.

In tema d'IVA, il principio di equivalenza dei rapporti giuridici tra imprese consorziate e società consortile e tra queste e l'ente appaltante, riconducibile allo schema del mandato senza rappresentanza, impone che il regime fiscale della doppia fatturazione, prescritto dall'art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, sia unitario, con conseguente trasferibilità alle imprese consorziate dell'agevolazione tributaria propria della fattura originaria (tra committente e consorzio) secondo il meccanismo del cd. ribaltamento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1705, Cod. Civ. art. 2602, Cod. Civ. art. 2615, Cod. Civ. art. 2615, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 3 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 13

Massime precedenti Vedi: N. 16410 del 2008 Rv. 604370 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **24289** *del* **04/10/2018** (Rv. **650701 - 01**)
Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA.** *Relatore:* **MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA.** *P.M.* **BASILE TOMMASO.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* M. *(D'AYALA VALVA FRANCESCO)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 23/02/2010

177378 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE Processo tributario - Appello - Deposito dell'atto notificato presso la segretaria della CTP - Necessità - Prova dell'adempimento - Oggetto.

Nel processo tributario l'appellante può dimostrare di aver depositato copia dell'atto di appello presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale che ha emesso la sentenza di primo grado, come previsto a pena di inammissibilità dall'art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992

(nel testo applicabile "ratione temporis"), depositando, al momento della costituzione in giudizio, ricevuta di detta segreteria attestante tale presentazione, senza che sia necessario il rinvenimento della copia (integrale o meno) dell'atto medesimo nel fascicolo d'ufficio di primo grado rimesso alla Commissione tributaria regionale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 22 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 53 CORTE COST., Decreto Legge 30/09/2005 num. 203 art. 3 bis CORTE COST., Legge 02/12/2005 num. 248 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12861 del 2014 Rv. 631296 - 01, N. 15432 del 2015 Rv. 636040 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **24305** *del* **04/10/2018** (Rv. **650523 - 01**)
Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **PAOLO CATALLOZZI.** *Relatore:* **PAOLO CATALLOZZI.** *P.M.* **MOLINO PIETRO.** *(Conf.)*
M. *(PATTAY GIOVANNI) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 20/04/2011

177343 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NUOVI MOTIVI E NUOVE ECCEZIONI - IN GENERE Giudizio di primo grado - Memorie ex art. 32 d.lgs. n. 546 del 1992 - Allegazione da parte del ricorrente dei vizi della notifica dell'atto impositivo - Ammissibilità - Fondamento e limiti.

Nel giudizio tributario di primo grado, il ricorrente può allegare, nella memoria ex art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, la questione relativa ai vizi della notifica dell'atto impositivo, sebbene non dedotta nell'atto introduttivo, ove la stessa costituisca una replica ad un'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività, in quanto tale allegazione non determina un'alterazione dell'originaria "causa petendi", risolvendosi nell'illustrazione di un'argomentazione a sostegno della sussistenza di uno dei requisiti di ammissibilità del ricorso.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 24, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 32 com. 2, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15051 del 2014 Rv. 631568 - 01, N. 22662 del 2014 Rv. 632764 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **24276** *del* **04/10/2018** (Rv. **650949 - 01**)
Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA.** *Relatore:* **MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA.** *P.M.* **CUOMO LUIGI.** *(Conf.)*
C. *(MANZON FRANCESCO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 23/11/2011

279417 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IMPORTAZIONI - IN GENERE IVA all'importazione - Recupero - Agenzia delle Dogane ed Agenzia delle Entrate - Riparto di competenza - Fondamento.

L'Agenzia delle Dogane è funzionalmente competente al recupero dell'IVA all'importazione sia nel caso di coincidenza dell'immissione in libera pratica con quella in consumo, sia quando, pur mancando detta coincidenza, venga riscontrata un'irregolarità nella gestione dei "depositi IVA" fino al momento della estrazione delle merci, mentre nella fase successiva, nelle ipotesi di indebite detrazioni operate con il sistema dell'autofatturazione, la relativa competenza spetta

all'Agenzia delle Entrate, poiché la riscossione dell'IVA al di fuori degli spazi doganali non afferisce alla "fiscalità interna negli scambi internazionali" demandata, ex art. 63 del d.lgs. n 300 del 1999, alla competenza dell'Agenzia delle Dogane.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/07/1999 num. 300 art. 62, Decreto Legisl. 30/07/1999 num. 300 art. 63, Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 50 bis, Legge 29/10/1993 num. 427 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15921 del 2011 Rv. 618772 - 01, N. 30538 del 2017 Rv. 646992 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **24340** *del* **04/10/2018** (Rv. **651398 - 01**)
Presidente: **CAPPABIANCA AURELIO.** *Estensore:* **PIERPAOLO GORI.** *Relatore:* **PIERPAOLO GORI.** *P.M.* **SORRENTINO FEDERICO.** *(Conf.)*
F. *(AURELI STANISLAO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 18/06/2010

100183 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI Ricorso per cassazione - Principio di autosufficienza - "Ratio" - Conseguenze.

In tema di ricorso per cassazione, il principio di autosufficienza - prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. - è volto ad agevolare la comprensione dell'oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, da evincersi unitamente ai motivi dell'impugnazione: ne deriva che il ricorrente ha l'onere di operare una chiara funzionale alla piena valutazione di detti motivi in base alla sola lettura del ricorso, al fine di consentire alla Corte di cassazione (che non è tenuta a ricercare gli atti o a stabilire essa stessa se ed in quali parti rilevino) di verificare se quanto lo stesso afferma trovi effettivo riscontro, anche sulla base degli atti o documenti prodotti sui quali il ricorso si fonda, la cui testuale riproduzione, in tutto o in parte, è invece richiesta quando la sentenza è censurata per non averne tenuto conto.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 3, Decreto Legisl. 26/07/2010 num. 104 art. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19562 del 2018 Rv. 649852 - 01, N. 13312 del 2018 Rv. 648924 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5698 del 2012 Rv. 621813 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **24323** *del* **04/10/2018** (Rv. **650704 - 01**)
Presidente: **CAPPABIANCA AURELIO.** *Estensore:* **GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI.** *Relatore:* **GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI.** *P.M.* **SORRENTINO FEDERICO.** *(Conf.)*
R. *(MIRMINA GAETANO) contro* S. *(VACCARO GIUSEPPE)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SIRACUSA, 04/06/2013

138080 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - FOTOGRAFICHE In genere

154154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA In genere.

CONFORME A CASSAZIONE ASN 023902/2017 64662902

Massime precedenti Conformi: N. 23902 del 2017 Rv. 646629 - 02

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **24292** *del* **04/10/2018** (Rv. **650702 - 01**)
Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA.** *Relatore:* **MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA.** *P.M.* **BASILE TOMMASO.** *(Conf.)*
O. *(DAMASCELLI ANTONIO) contro* A.
Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 08/03/2010

178376 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - COMPETENZA Competenza territoriale degli uffici - Criterio del domicilio fiscale del contribuente - Variazione - Indicazione del nuovo domicilio nella dichiarazione dei redditi - Idoneità - Sussistenza - Conseguenze.

In tema di accertamento delle imposte, ai fini della determinazione della competenza territoriale dell'ufficio ex art. 31 del d.P.R. n. 600 del 1973, assume rilevanza anche la variazione di domicilio comunicata dal contribuente nella dichiarazione annuale dei redditi, trattandosi di atto idoneo a rendere nota tale circostanza all'Amministrazione finanziaria.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 31, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 58 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11170 del 2013 Rv. 626921 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **24326** *del* **04/10/2018** (Rv. **650524 - 01**)
Presidente: **CAPPABIANCA AURELIO.** *Estensore:* **GIACOMO MARIA NONNO.** *Relatore:* **GIACOMO MARIA NONNO.** *P.M.* **SORRENTINO FEDERICO.** *(Conf.)*
M. *(CODEMO ANDREA) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 14/06/2011

179843 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - OLII VEGETALI E MINERALI Accise - Carburante per aeromodellismo - Art. 21 del d.lgs. n. 504 del 1995 e succ. modd. - Applicabilità - Fondamento.

In tema di accise, il carburante per aeromodellismo rientra nella previsione di chiusura dell'art. 21, comma 5 (e, a far data dal 1 giugno 2007, comma 4), del d.lgs. n. 504 del 1995, che sottopone a tassazione, coerentemente all'interpretazione data dalla Corte di giustizia UE delle direttive n. 92/81/CEE e n. 2003/96/CE, tutti i prodotti commercializzati o utilizzati come carburanti per motori (quale che sia la loro natura o portata) o come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti, ancorché non rientranti nella categoria degli oli minerali o dei prodotti energetici.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 21 com. 4, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 21 com. 5, Decreto Legisl. 02/02/2007 num. 26 art. 1 com. 1 lett. D, Direttive del Consiglio CEE 19/10/1992 num. 81 art. 2, Direttive del Consiglio CEE 27/10/2003 num. 96 art. 2

Massime precedenti Vedi: N. 4950 del 2012 Rv. 621743 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **24074** *del* **03/10/2018** (Rv. **650700 - 01**)
Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **ROSARIA MARIA CASTORINA.** *Relatore:* **ROSARIA MARIA CASTORINA.** *P.M.* **FIMIANI PASQUALE.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* B. *(TARANTO VINCENZO)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 28/07/2010

177294 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE Processo tributario - Eccezione di decadenza dell'Amministrazione dall'esercizio del potere impositivo - Natura - Eccezione in senso stretto - Conseguenze.

Nel processo tributario la decadenza dell'Amministrazione finanziaria dall'esercizio del potere impositivo, in quanto stabilita a favore e nell'interesse esclusivo del contribuente, configura un'eccezione in senso stretto che deve essere necessariamente sollevata dallo stesso e non integra, pertanto, una circostanza rilevabile d'ufficio dal giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2969

Massime precedenti Vedi: N. 18019 del 2007 Rv. 600755 - 01, N. 1154 del 2012 Rv. 621366 - 01, N. 14028 del 2011 Rv. 618461 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **24017** *del* **03/10/2018** (Rv. **651268 - 01**)
Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **MILENA D'ORIANO.** *Relatore:* **MILENA D'ORIANO.** *P.M.* **GIACALONE GIOVANNI.** *(Diff.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* C. *(TRUDU LUIGI)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. CAGLIARI, 07/10/2010

178379 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE Accertamento induttivo - Percentuali di ricarico - Metodi della media aritmetica semplice e di quella ponderale - Scelta - Criteri.

In tema di accertamento induttivo del reddito di impresa, fondato sulle percentuali di ricarico della merce venduta, è consentito il ricorso al criterio della media aritmetica semplice in luogo di quello della media ponderale, ove la merce sia omogenea e non anche quando fra i vari tipi di merce esista una notevole differenza di valore ed i tipi più venduti presentino una percentuale di ricarico molto inferiore a quella risultante dal ricarico medio.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1973 num. 633 art. 55

Massime precedenti Vedi: N. 27552 del 2018 Rv. 650956 - 02, N. 26589 del 2018 Rv. 651110 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **24035** *del* **03/10/2018** (Rv. **650798 - 01**)
Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA.** *Relatore:* **MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA.** *P.M.* **DI LEO GIOVANNI.** *(Conf.)*
A. *(ADORNO CARLA) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 05/02/2010

100146 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE Art. 360 n. 5 c.p.c. nella formulazione successiva al d.lgs. n. 40 del 2006 - Fatto controverso e decisivo - Nozione - Fattispecie.

In tema di ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 40 del 2006 - il vizio relativo all'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione deve essere riferito ad un "fatto", da intendere quale specifico accadimento in senso storico-naturalistico. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha dichiarato inammissibile la censura della motivazione fondata sull'imputazione del versamento dell'importo contestato).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5

Massime precedenti Vedi: N. 21152 del 2014 Rv. 632989 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **23994** *del* **03/10/2018** (Rv. **650694 - 01**)
Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI.** *Relatore:* **GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI.** *P.M.* **MASTROBERARDINO PAOLA.** *(Diff.)*
R. *(AVAGNINA PAOLO) contro* A.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 28/06/2010

279414 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONIDetrazione - Inerenza - Necessità - Attività preparatoria all'esercizio dell'impresa - Presupposti - Fattispecie.

In tema di IVA, ai fini della detraibilità dell'imposta assolta sugli acquisti di beni e sulle operazioni passive occorre accertarne l'effettiva inerenza rispetto alle finalità imprenditoriali, senza che sia tuttavia richiesto il concreto svolgimento dell'attività di impresa, potendo la detrazione dell'imposta spettare anche in assenza di operazioni attive, con riguardo alle attività di carattere preparatorio, purché finalizzate alla costituzione delle condizioni d'inizio effettivo dell'attività tipica. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha annullato la decisione impugnata che aveva escluso la detraibilità dell'IVA versata per l'acquisto di un immobile a destinazione abitativa che sarebbe stata mutata in quella alberghiera per l'esercizio dell'attività di impresa).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 4 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388

Massime precedenti Vedi: N. 18475 del 2016 Rv. 641123 - 01, N. 7344 del 2011 Rv. 617605 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **24039** *del* **03/10/2018** (Rv. **650696 - 01**)
Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **ORONZO DE MASI.** *Relatore:* **ORONZO DE MASI.** *P.M.* **GIACALONE GIOVANNI.** *(Conf.)*
F. *(LANDOLFI ROBERTO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, COMM. TRIBUTARIA CENTRALE NAPOLI, 10/06/2009

279426 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - DICHIARAZIONI - IN GENERE Fusione per incorporazione - Assetto di cui all'art. 2504 c.c. nel testo anteriore alle modifiche di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 22 del 1991 - Efficacia - Iscrizione dell'atto nel registro delle imprese - Necessità - Conseguenze.

In tema di IVA, nell'assetto normativo di cui all'art. 2504 c.c. (nella formulazione, applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 12 del d.lgs. n. 22 del 1991, e dal successivo art. 2504-bis c.c.), l'atto di fusione produce effetti dal momento dell'ultima iscrizione nel registro delle imprese, nel quale si perfeziona l'"iter" che modifica l'organizzazione delle società partecipanti alla fusione, sino a tale data autonome anche sul piano contabile, e, pertanto, solo da tale momento decorre il termine per la presentazione della denuncia di variazione di cui all'art. 35 del d.P.R. n. 633 del 1972.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 35, Cod. Civ. art. 2504

Massime precedenti Vedi: N. 721 del 2007 Rv. 596327 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19698 del 2010 Rv. 614542 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **24046** *del* **03/10/2018** (Rv. **650698 - 01**)
Presidente: **ZOSO LIANA MARIA TERESA.** *Estensore:* **MILENA BALSAMO.** *Relatore:* **MILENA BALSAMO.** *P.M.* **GIACALONE GIOVANNI.** *(Conf.)*
I. *(FERRI FABRIZIO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 21/12/2010

178518 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITO COMPLESSIVO - DETRAZIONI Redditi di impresa - Costi di sponsorizzazione - Nozione - Deducibilità - Limiti - Fattispecie.

I costi di sponsorizzazione, consistenti nella promozione del marchio e del prodotto che si intende lanciare sul mercato, sono deducibili dal reddito di impresa ove risultino inerenti all'attività della stessa, ossia volti al suo potenziale incremento. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto deducibili le spese di sponsorizzazione effettuate da una società in occasione di gare automobilistiche all'estero, potendo il prodotto essere acquistato anche da persone residenti fuori dal territorio nazionale).

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109

Massime precedenti Vedi: N. 27198 del 2014 Rv. 634210 - 01

Annotata*Sez.* **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **24001** *del* **03/10/2018** (Rv. **651059 - 01**)
Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **GIANCARLO TRISCARI.**
Relatore: **GIANCARLO TRISCARI.** *P.M.* **SORRENTINO FEDERICO.** *(Conf.)*
I. *(MORESCO DARIO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 21/04/2011

279414 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONIAliquota superiore a quella dovuta - Art. 6, comma 6, d.lgs. n. 471 del 1997 nella formulazione successiva alla l. n. 205 del 2017 - Irretroattività - Fondamento.

L'art. 6, comma 6, del d.lgs. n. 471 del 1997, nella formulazione introdotta dall'art. 1, comma 935, della l. n. 205 del 2017, nella parte in cui prevede che, nell'ipotesi di applicazione dell'imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, resta fermo il diritto del cessionario o committente alla detrazione, ai sensi degli artt. 19 e ss. del d.P.R. n. 633 del 1972, non ha efficacia retroattiva né può ad essa riconoscersi valore di norma interpretativa, essendo priva di ogni riferimento al precedente regime ed all'esigenza di una chiarificazione del meccanismo di detrazione dell'IVA contemplato dallo stesso.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388 art. 17, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 6 com. 6, Legge 27/12/2017 num. 205 art. 1 com. 935 PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 9942 del 2015 Rv. 635435 - 01, N. 15536 del 2018 Rv. 649342 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **23997** *del* **03/10/2018** (Rv. **650695 - 01**)
Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI.** *Relatore:* **GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI.** *P.M.* **MASTROBERARDINO PAOLA.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* C.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SASSARI, 08/10/2010

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Cessione ramo di azienda - Clausola di retrodatazione - Opponibilità al Fisco - Esclusione.

In tema di imposte sui redditi, la clausola di retrodatazione di una cessione di ramo d'azienda, ancorché ad un momento anteriore dello stesso periodo di competenza, non è produttiva di effetti ai fini fiscali, stante la natura eccezionale delle disposizioni che ammettono la retrodatazione in materia tributaria, ed occorre, pertanto, fare riferimento alla data di stipulazione dell'atto.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109

Massime precedenti Vedi: N. 17985 del 2012 Rv. 623999 - 01, N. 4365 del 2011 Rv. 616776 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **24025** *del* **03/10/2018** (Rv. **651397 - 01**)
Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA.** *Relatore:* **MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA.** *P.M.* **SANLORENZO RITA.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* C. *(LANDOLFI PASQUALE)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 26/02/2010

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Avviso di accertamento nei confronti del socio di fatto di società di persone - Impugnazione - Litisconsorzio necessario della società e degli altri soci - Sussistenza - Fondamento.

Il giudizio di impugnazione dell'avviso di accertamento promosso dal socio di fatto di una società di persone, che pure contesti tale qualità, deve svolgersi nel contraddittorio tra la società ed i soci della stessa, perché la relativa decisione non può conseguire il suo scopo, ove non sia resa nei confronti di tutti questi soggetti.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 14, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15566 del 2016 Rv. 640634 - 01, N. 23261 del 2018 Rv. 650689 - 01, N. 19057 del 2017 Rv. 645685 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **24015** *del* **03/10/2018** (Rv. **651267 - 01**)
Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI.** *Relatore:* **GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI.** *P.M.* **MASTROBERARDINO PAOLA.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* P.
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 08/11/2011

279410 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE Determinazione della base imponibile - Accise - Inclusione - Fondamento.

Ai sensi degli artt. 1 e 13, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972 ed in conformità all'art. 78, par. 1, lett. a), della direttiva 2006/112/CE, nella base imponibile dell'IVA rientrano tutti i costi sostenuti dal fornitore prima della cessione del bene (o della prestazione dei servizi), purché connessi con essa, inclusi le imposte che, come le accise (il cui prelievo costituisce un elemento del costo del prodotto venduto), lo Stato esige unicamente dal fornitore, in qualità di sostituto d'imposta, dato che quest'ultimo è autonomamente responsabile del pagamento delle stesse.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 13 com. 1, Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 78 com. 1 lett. A), Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 5362 del 2014 Rv. 630582 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **24053** *del* **03/10/2018** (Rv. **650699 - 01**)
Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **ANNA MARIA FASANO.** *Relatore:* **ANNA MARIA FASANO.** *P.M.* **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* S. *(BONA STEFANO)*
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 19/04/2011

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Cessione da parte del costruttore di immobili gestiti da imprese turistiche - Aliquota agevolata per gli immobili adibiti a civile abitazione - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

In tema di agevolazioni fiscali sull'IVA, non è applicabile l'aliquota agevolata alla vendita da parte di un costruttore di unità abitative gestite da un'impresa turistica, ai sensi dell'art. 5 della l. n. 217 del 1983, in quanto dette unità abitative, pur avendo le caratteristiche necessarie ad ospitare un nucleo familiare, costituiscono una struttura funzionale all'esercizio di una attività di impresa.

Riferimenti normativi: Legge 17/05/1983 num. 217 art. 5 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 all. A, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 16

Massime precedenti Vedi: N. 11169 del 2014 Rv. 630821 - 01, N. 1713 del 1997 Rv. 502667 - 01, N. 8129 del 2001 Rv. 547502 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **24006** *del* **03/10/2018** (Rv. **651265 - 01**)
Presidente: **CAPPABIANCA AURELIO.** *Estensore:* **GIUSEPPE LOCATELLI.** *Relatore:* **GIUSEPPE LOCATELLI.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Diff.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* O. *(D'AYALA VALVA FRANCESCO)*
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 17/12/2010

178465 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - IN GENERE Costi deducibili - Erronea imputazione in un determinato esercizio - Violazione formale - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.

In tema di reddito d'impresa, la violazione della regola di imputazione temporale dei componenti negativi del reddito, stabilita dall'art. 75 (ora 109) del d.P.R. n. 917 del 1986, non costituisce una violazione meramente formale e, quindi, non consente la disapplicazione delle sanzioni previste, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della l. n. 212 del 2000, perché l'imputazione ad un determinato periodo di imposta di costi ad esso estranei (in quando riferibili ad altro periodo), incide sulla determinazione del reddito di impresa, indebitamente ridotto attraverso la contabilizzazione di componenti negative non riferibili all'anno di imposta in cui sono stati registrati.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109, Decreto Legisl. 12/12/2003 num. 344 art. 1, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 18401 del 2018 Rv. 649615 - 01, N. 20805 del 2017 Rv. 645300 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **24012** *del* **03/10/2018** (Rv. **651266 - 01**)
Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **ANNA MARIA FASANO.** *Relatore:* **ANNA MARIA FASANO.** *P.M.* **GIACALONE GIOVANNI.** *(Conf.)*
G. *(DI FRESCO ANTONINO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 31/03/2011

178483 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - PERDITE, SOPRAVVENIENZE PASSIVE E MINUSVALENZE PATRIMONIALI Perdite su crediti - Deducibilità - Condizioni - Prova - Onere e contenuto.

In tema di imposta sui redditi di impresa, ai sensi dell'art. 66, comma 3 (ora art. 101, comma 5), del d.P.R. n. 917 del 1986, ai fini della deducibilità delle perdite su crediti non correlate all'assoggettamento del debitore a procedure concorsuali, il contribuente deve dimostrare gli elementi "certi e precisi" che danno luogo a dette perdite, che devono ritenersi esistenti quando il debitore non paghi volontariamente e i crediti non possano essere soddisfatti coattivamente.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 66 com. 3, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 101 com. 5, Decreto Legisl. 12/12/2003 num. 344 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 23330 del 2017 Rv. 645649 - 01, N. 7860 del 2016 Rv. 639624 - 01

Sez. **6 - 5**, ***Ordinanza*** *n.* **23821** *del* **01/10/2018** (Rv. **650365 - 01**)
Presidente: **MANZON ENRICO.** *Estensore:* **LUCIO NAPOLITANO.** *Relatore:* **LUCIO NAPOLITANO.**
C. *(CATERINA EUGENIO) contro* C.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 03/11/2015

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Esenzione ex art. 7 d.lgs. n. 504 del 1992 - Immobili gestiti da società "in house" - Spettanza - Condizioni.

In tema di ICI, l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992 (nel testo applicabile "ratione temporis") nell'ipotesi di immobili gestiti da società "in house" spetta ove detti beni siano destinati ad attività oggettivamente esenti, oppure se la gestione degli stessi sia affidata gratuitamente ad un soggetto terzo, ovvero qualora quest'ultimo sia un ente non commerciale strumentalmente collegato all'ente proprietario ed appartenente alla stessa struttura del concedente.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 7 com. 1 lett. A CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25508 del 2015 Rv. 638082 - 01, N. 2821 del 2012 Rv. 621846 - 01

Sez. **6 - 5**, ***Ordinanza*** *n.* **23793** *del* **01/10/2018** (Rv. **650364 - 01**)
Presidente: **IACOBELLIS MARCELLO.** *Estensore:* **MAURO MOCCI.** *Relatore:* **MAURO MOCCI.**
I. *(QUERCIA LUIGI) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa senza rinvio, COMM.TRIB.REG. BARI, 29/02/2016

177378 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE Notificazione a mezzo del servizio postale - Omesso deposito dell'avviso di ricevimento - Conseguenze - Inammissibilità del gravame - Condizioni - Fattispecie.

Nel processo tributario, allorché l'atto di appello sia notificato a mezzo del servizio postale (vuoi per il tramite di ufficiale giudiziario, vuoi direttamente dalla parte ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 546 del 1992) e l'appellato non si sia costituito, l'appellante ha l'onere - a pena di inammissibilità del gravame - di produrre in giudizio, prima della discussione, l'avviso di ricevimento attestante l'avvenuta notifica, od in alternativa di chiedere di essere rimesso in termini, ex art. 153 c.p.c., per produrre il suddetto avviso e di essersi attivato per tempo nel richiedere un duplicato all'amministrazione postale, previa dimostrazione di averlo incolpevolmente perduto. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha cassato, senza rinvio, la sentenza impugnata che, pur avendo rilevato la mancanza in atti della prova della notifica del gravame, aveva concesso un rinvio al procuratore dell'Ufficio per il deposito dell'originale della ricevuta, in assenza di giustificazioni e di formale istanza di rimessione in termini).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 16 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 4 com. 3 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 5 com. 3 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 6, Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 9769 del 2008 Rv. 602722 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 19623 del 2015 Rv. 636610 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **23710** *del* **01/10/2018** (Rv. **650522 - 01**)
Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **LUIGI D'ORAZIO.** *Relatore:* **LUIGI D'ORAZIO.** *P.M.* **DI LEO GIOVANNI.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* H.
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PARMA, 25/11/2010

177294 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE Principio di non contestazione - Applicabilità - Fondamento.

Anche nel processo tributario - in quanto caratterizzato, al pari di quello civile, dalla necessità della difesa tecnica e da un sistema di preclusioni, nonché dal rinvio alle norme del codice di procedura civile, in quanto compatibili - è applicabile il principio generale di non contestazione che informa il processo civile e che trova fondamento non solo nell'art. 115 c.p.c., ma anche nel carattere dispositivo di tale processo, che comporta una struttura dialettica a catena, nella generale organizzazione per preclusioni successive, che caratterizza in misura maggiore o minore ogni sistema processuale, nonché nel dovere di lealtà e di probità previsto dall'art. 88 c.p.c., che impone alle parti di collaborare fin dall'inizio a circoscrivere la materia effettivamente controversa, e nel principio di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., senza che assumano rilevanza, in senso contrario, le peculiarità del processo tributario, quali il carattere eminentemente documentale dell'istruttoria e l'inapplicabilità della disciplina dell'equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 88

Massime precedenti Vedi: N. 1540 del 2007 Rv. 594550 - 01, N. 12287 del 2018 Rv. 648373 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **23724** *del* **01/10/2018** (Rv. **650693 - 01**)
Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **LIANA MARIA TERESA ZOSO.** *Relatore:* **LIANA MARIA TERESA ZOSO.** *P.M.* **GIACALONE GIOVANNI.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* M. *(MARTIELLI VITO ANTONIO)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 01/09/2010

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE "Lite" pendente - Controversia sulla deducibilità di oneri non indicati nella dichiarazione di successione - Inclusione - Fondamento.

In tema di condono fiscale, la controversia concernente la deducibilità di passività non dichiarate entro il termine di cui all'art. 23, comma 4, del d.lgs. n. 346 del 1990 rientra nel concetto normativo di lite pendente definibile ai sensi dall'art. 16 della l. n. 289 del 2002, atteso che la stessa non ha ad oggetto la mera liquidazione dell'imposta di successione.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 23 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20898 del 2014 Rv. 633162 - 01, N. 5879 del 2013 Rv. 626076 - 01

Annotata*Sez.* **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **23685** *del* **01/10/2018** (Rv. **650520 - 01**)
Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **FRANCESCO FEDERICI.** *Relatore:* **FRANCESCO FEDERICI.** *P.M.* **SANLORENZO RITA.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* C. *(CIARAMELLA GIUSEPPE)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 16/02/2010

178370 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE Accertamento parziale - Ammissibilità - Limiti - Violazione - Conseguenze.

L'accertamento parziale di cui all'art. 41 bis, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973 può essere integrato da un successivo accertamento, senza che sia necessario che vengano indicati gli elementi sopraggiunti, come prescritto per l'accertamento integrativo dall'art. 43 del medesimo d.P.R., che risponde a diverse finalità, sebbene il successivo atto non possa fondarsi su fatti già emersi e non contestati: peraltro, il mancato rispetto delle indicate prescrizioni può determinare l'illegittimità solo del secondo e non anche del primo accertamento effettuato.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 41 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11057 del 2006 Rv. 590592 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **23692** *del* **01/10/2018** (Rv. **650521 - 01**)
Presidente: **LOCATELLI GIUSEPPE.** *Estensore:* **PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO.** *Relatore:* **PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO.** *P.M.* **MOLINO PIETRO.***(Conf.)*
M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* I. *(ROMANELLO POMES FRANCESCO)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. BARI, 26/04/2011

178488 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - RIMANENZE - VALUTAZIONE DEI BENI Opere pluriennali - Valutazione delle rimanenze finali - Criteri - Fondamento.

In tema di determinazione del reddito d'impresa, ai sensi degli artt. 92 e 93 del d.P.R. n. 917 del 1986, la valutazione delle giacenze relative a commesse ultrannuali deve essere effettuata con il criterio della percentuale di completamento che determina la suddivisione dell'utile totale che scaturisce dall'operazione nei vari esercizi di svolgimento della stessa ed in proporzione ai lavori eseguiti per ciascun periodo, al fine di evitare la concentrazione dell'imponibile nell'ultimo esercizio.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 92 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 93

Annotata*Sez.* **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **23668** *del* **01/10/2018** (Rv. **650517 - 01**)
Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **ANGELINA MARIA PERRINO.** *Relatore:* **ANGELINA MARIA PERRINO.** *P.M.* **DEL CORE SERGIO.** *(Parz. Diff.)*
A. *(PIZZONIA GIUSEPPE) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 18/06/2010

279001 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE IVA - Obbligazioni di non fare - Imponibilità - Condizioni.

In tema di IVA, l'atto con il quale le parti rinunciano ai rispettivi crediti è soggetto all'applicazione dell'imposta, in quanto l'assunzione del reciproco obbligo di non fare implica reciproche attribuzioni patrimoniali e si configura, pertanto, quale prestazione di servizi.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 3 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 6 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 11, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 15, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 18764 del 2014 Rv. 631957 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **23670** *del* **01/10/2018** (Rv. **650518 - 01**)
Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **GIACOMO MARIA STALLA.** *Relatore:* **GIACOMO MARIA STALLA.** *P.M.* **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** *(Conf.)*
E. *(ZIZZO GIUSEPPE) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, COMM. TRIBUTARIA II GRADO TRENTO, 25/10/2010

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Avviso di accertamento emanato prima del decorso del termine di cui all'art. 12 della l. n. 212 del 2000 - Illegittimità - Pregiudizio concreto per il contribuente - Necessità - Esclusione – Fondamento

In materia di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'avviso di accertamento, emesso prima del termine dilatorio fissato dall'art 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, ove non ricorra una situazione di urgenza, è illegittimo per violazione del principio del contraddittorio: detto vizio, attenendo alla mancanza di un elemento essenziale nell'"iter" di formazione del provvedimento, può essere dedotto anche dal coobbligato, ove pure non abbia subito una verifica "in loco", senza che, peraltro, lo stesso debba dimostrare di aver subito un concreto pregiudizio da detta violazione.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 12 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 22786 del 2015 Rv. 637204 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **23675** *del* **01/10/2018** (Rv. **650519 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **ORONZO DE MASI.** *Relatore:* **ORONZO DE MASI.** *P.M.* **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* S.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TORINO, 29/09/2011

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Annullamento dell'avviso in sede giurisdizionale per vizi formali - Emanazione di un nuovo avviso - Necessità - Fondamento e limiti.

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la pronuncia di una sentenza che dichiari la nullità dell'atto di accertamento per motivi di forma, sia o meno passata in giudicato, non solo non preclude ma impone all'Amministrazione finanziaria, ove ancora non decaduta dall'esercizio del relativo potere per il decorso dei termini di cui all'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, di emettere un nuovo avviso, emendato dei vizi formali che andrà, se necessario, ad "autoannullare" il precedente, in quanto l'Amministrazione non ha il potere di rinunciare all'azione volta al recupero del credito erariale.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 10376 del 2011 Rv. 617925 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 7033 del 2018 Rv. 647491 - 01, N. 14219 del 2015 Rv. 635805 - 01

UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte Suprema di Cassazione

questioni processuali e comuni alle sezioni

QUESTIONI PROCESSUALI

1. GIURISDIZIONE

Sez. **U** - , ***Sentenza*** *n.* **27164** *del* **26/10/2018** (Rv. **651210 - 01**)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **ANTONIO PIETRO LAMORGESE.** *Relatore:* **ANTONIO PIETRO LAMORGESE.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*

R. *(FONTANESI PATRIZIA) contro* R. *(GERIN PIERO)*

Rigetta e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 30/11/2015

092088 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE Giurisdizione in materia di illeciti civili ex art. 5, n. 3, del reg. CE n. 44 del 2001 - Determinazione - Luogo dell'evento dannoso - Nozione - Fattispecie.

In tema di giurisdizione dei giudici italiani nei confronti di soggetti stranieri, nella materia di illeciti civili, ai sensi dell'art. 5, n. 3, del regolamento CE n. 44 del 2001 (e già dell'art. 5, n. 3, della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968), deve aversi riguardo al "luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto", che - come precisato da CGUE, 11 gennaio 1990, C-220/88 e 16 luglio 2009, C-189/08 - è quello in cui è sorto il danno, cioè il luogo in cui il fatto causale, generatore della responsabilità da delitto o da quasi delitto, ha prodotto direttamente i suoi effetti dannosi nei confronti della vittima immediata, dovendosi avere riguardo non solo al "luogo dell'evento generatore del danno", ma anche al "luogo in cui l'evento di danno è intervenuto" e non rilevando invece il luogo dove si sono verificate o potranno verificarsi le conseguenze future della lesione del diritto della vittima. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha affermato la giurisdizione del giudice italiano sulla domanda risarcitoria avanzata da un'emittente radiofonica italiana nei confronti di un'omologa slovena, operante su una frequenza diversa, per le illecite interferenze, provenienti dall'impianto della convenuta sito in Slovenia, con il segnale irradiato dall'impianto dell'attrice in Italia, ivi essendosi verificata la lesione del diritto di questa).

Riferimenti normativi:-Legge 21/06/1971 num. 804, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 3, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 10, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 51 com. 1, Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 2 com. 1, Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 5 lett. 3, Regolam. Consiglio CEE 11/07/2007 num. 864 art. 6, Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215 art. 4 com. 1, Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215 art. 7 lett. 2, Cod. Civ. art. 2043-

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8076 del 2012 Rv. 622522 - 01, N. 8571 del 2015 Rv. 635085 - 01

Sez. **U** - , ***Ordinanza*** *n.* **25938** *del* **16/10/2018** (Rv. **650871 - 01**)

Presidente: **CAPPABIANCA AURELIO.** *Estensore:* **ALBERTO GIUSTI.** *Relatore:* **ALBERTO GIUSTI.**

B. *(ALOISIO GIOVANNI) contro* Z.

Regola giurisdizione

092037 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA Controversia sui crediti professionali spettanti

al difensore - Attività svolta davanti al giudice tributario - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Fondamento.

Rientra nella giurisdizione ordinaria la controversia instaurata dall'avvocato per recuperare il credito professionale vantato nei confronti del cliente per prestazioni rese innanzi al giudice tributario, trattandosi di contenzioso eterogeneo rispetto alla materia attribuita a quest'ultimo ex art. 2 del d.lgs. n. 546 del 2002, e non potendo trovare applicazione né l'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, che è norma sulla competenza e non sulla giurisdizione, relativa alle sole attività professionali svolte nel processo civile, con esclusione di quello penale, amministrativo o davanti ai giudici speciali, né l'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, nel quale rientra la diversa ipotesi in cui siano reclamate somme liquidate dalle commissioni tributarie a titolo di spese processuali.

Riferimenti normativi:-Cod. Proc. Civ. art. 702 bis, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2, Legge 28/06/1942 num. 794 art. 28, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 14-

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14554 del 2015 Rv. 635781 - 01

Sez. **U** - , ***Sentenza*** *n.* **25595** *del* **22/10/2018** (Rv. **650876 - 01**)

Presidente: **CAPPABIANCA AURELIO.** *Estensore:* **ANTONIO MANNA.** *Relatore:* **ANTONIO MANNA.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*

D. *(ERRA ALFONSO) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 24/10/2016

062008 COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE Pubblico impiego contrattualizzato - Efficacia panprocessuale del giudicato - Fattispecie.

Le sentenze sulla giurisdizione rese in sede di regolamento o di ricorso ordinario dalla S.C. – cui, per la funzione istituzionale di organo regolatore della giurisdizione e della competenza, spetta il potere di adottare decisioni dotate di efficacia esterna (cd. efficacia panprocessuale) - producono effetti nei successivi giudizi tra le stesse parti aventi ad oggetto la medesima domanda, ipotesi che ricorre anche quando, ferma l'identità di "personae", "causa petendi" e "petitum" sostanziale, le domande si distinguano unicamente in ragione del "petitum" formale. (Nella specie, concernente l'accertamento dell'obbligo di copertura contributiva di un rapporto di pubblico impiego per un periodo anteriore al 30 giugno 1998, le S.U. hanno affermato la giurisdizione del giudice ordinario riconoscendo efficacia esterna ad un precedente giudicato sulla giurisdizione formatosi, tra le stesse parti, in una controversia avente ad oggetto il risarcimento del danno previdenziale per l'omesso versamento dei contributi relativi al medesimo periodo, attesa la identità sostanziale delle domande formulate nei due giudizi, rispettivamente di adempimento e risarcitorio).

Riferimenti normativi:-Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 com. 7, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63, Cod. Proc. Civ. art. 360 lett. 1, Cod. Proc. Civ. art. 374, Cod. Proc. Civ. art. 324-

Massime precedenti Vedi: N. 30200 del 2017 Rv. 646790 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 150 del 2013 Rv. 624547 - 01

1.1. ASTENSIONE E RICUSAZIONE DEL GIUDICE

Sez. **2** - , ***Sentenza*** *n.* **27923** *del* **31/10/2018** (Rv. **651462 - 02**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **ANTONIO SCARPA.** *Relatore:* **ANTONIO SCARPA.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Diff.)*

M. *(CENTONZE ANNA) contro* M.

Rigetta, COMM.CENTR.ESERC.PROFESSIONI SANITARIE ROMA, 08/11/2017

133140 PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE Grave inimicizia - Presentazione di una denuncia od azioni compiute nell'esercizio dei propri compiti istituzionali - Idoneità a configurare l'obbligo di astensione di un componente di un Consiglio dell'Ordine - Esclusione - Presupposti di tale obbligo - Fattispecie.

Ai fini della configurabilità dell'obbligo del giudice di astenersi, ai sensi dell'art. 51, n. 3, c.p.c., la "grave inimicizia" del componente di un Consiglio dell'Ordine nei confronti di un incolpato deve essere reciproca e, pertanto, non è sufficiente ad integrarla la mera presentazione di una denuncia o, comunque, di un atto di impulso idoneo a dare inizio ad un procedimento giudiziale, né può, in linea di principio, originare dall'attività consiliare del componente stesso per questioni inerenti all'esercizio della professione, ma deve riferirsi a ragioni private di rancore o di avversione sorte nell'ambito di rapporti estranei ai compiti istituzionali. (Fattispecie relativa a procedimento disciplinare dinanzi al Consiglio dell'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri).

Riferimenti normativi:-Cod. Proc. Civ. art. 51 lett. 3-

Massime precedenti Conformi: N. 7683 del 2005 Rv. 582724 - 01

---

2. COMPETENZA

Sez. **3** - , ***Sentenza*** *n.* **26935** *del* **24/10/2018** (Rv. **651142 - 01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **MARCO ROSSETTI.** *Relatore:* **MARCO ROSSETTI.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*

B. *(BOTTI LUCIANO) contro* D.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE VALLO DELLA LUCANIA, 02/02/2016

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Opposizione agli atti esecutivi - Pronuncia d'incompetenza e d'inapplicabilità della "translatio iudicii" al processo esecutivo - Impugnabilità - Regolamento necessario di competenza - Esclusione - Regolamento facoltativo di competenza e ricorso ordinario per cassazione - Sussistenza - Fattispecie.

079030 ESECUZIONE FORZATA - COMPETENZA - PER TERRITORIO - CREDITI In genere.

La sentenza con cui il giudice dell'opposizione agli atti esecutivi, oltre a confermare l'ordinanza del giudice dell'esecuzione dichiarativa della propria incompetenza per territorio, neghi espressamente l'applicabilità al processo esecutivo dell'istituto della "translatio iudicii" di cui all'art. 50 c.p.c., non deve essere impugnata col regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c., non trattandosi di statuizione solo sulla

competenza, bensì col regolamento facoltativo di competenza o col ricorso ordinario per cassazione. (Fattispecie in cui il giudice dell'esecuzione, oltre a negare la propria competenza, aveva chiuso il procedimento esecutivo dinanzi a sé ed aveva ordinato lo svincolo della somma pignorata).

Riferimenti normativi:-Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 50, Cod. Proc. Civ. art. 617, Cod. Proc. Civ. art. 360, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 187-

Massime precedenti Vedi: N. 8172 del 2018 Rv. 648765 - 01, N. 21185 del 2017 Rv. 645707 - 01

---

3. INTERVENTO NECESSARIO DEL PUBBLICO MINISTERO

Sez. **2** - , ***Sentenza*** *n.* **27402** *del* **29/10/2018** (Rv. **650938 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **RAFFAELE SABATO.** *Relatore:* **RAFFAELE SABATO.** *P.M.* **DEL CORE SERGIO.** *(Conf.)*

P. *(PORFIDIA DOMENICO) contro* P. *(RIELLO VINCENZO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 04/04/2012

142010 PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - INTERVENTO - OBBLIGATORIO Querela di falso - Partecipazione del P.M. alle udienze e formulazione, da parte dello stesso, delle conclusioni - Necessità - Esclusione - Fondamento.

In tema d'intervento obbligatorio del P.M., ai fini della validità del procedimento per querela di falso non sono necessarie né la presenza alle udienze né la formulazione delle conclusioni da parte di un rappresentante di tale ufficio, essendo sufficiente che il P.M., mediante l'invio degli atti, sia informato del giudizio e posto in condizione di sviluppare l'attività ritenuta opportuna.

Riferimenti normativi:-Cod. Proc. Civ. art. 70, Cod. Proc. Civ. art. 71, Cod. Proc. Civ. art. 221 com. 3-

Massime precedenti Conformi: N. 11223 del 2014 Rv. 631252 - 01

---

4. SPESE PROCESSUALI

Sez. **L** - , ***Sentenza*** *n.* **27233** *del* **26/10/2018** (Rv. **651261 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **ROSSANA MANCINO.** *Relatore:* **ROSSANA MANCINO.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*

T. *(AMATO FELICE) contro* I. *(SGROI ANTONINO)*

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO SALERNO, 23/01/2013

162023 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE Liquidazione giudiziale delle spese processuali - Modifiche delle tariffe professionali ex d.m. n. 37 del 2018 - Applicabilità alle liquidazioni giudiziali successive alla sua entrata in vigore - Criterio dell'esaurimento dell'incarico.

In tema di spese processuali, i parametri previsti dal d.m. n. 37 del 2018, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, vanno applicati ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto a condizione che a tale data non sia stata ancora completata la prestazione professionale, ancorché essa abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata.

Riferimenti normativi:-Cod. Proc. Civ. art. 91, Cod. Proc. Civ. art. 92, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 08/03/2018 num. 37, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 13 com. 6-

Massime precedenti Vedi: N. 17577 del 2018 Rv. 649689 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 17405 del 2012 Rv. 623533 - 01

Sez. **2** - , ***Sentenza*** *n.* **25680** *del* **15/10/2018** (Rv. **650832 - 01**)

Presidente: **ORICCHIO ANTONIO.** *Estensore:* **GIUSEPPE TEDESCO.** *Relatore:* **GIUSEPPE TEDESCO.** *P.M.* **SERVELLO GIANFRANCO.** *(Parz. Diff.)*

S. *(PRINCIPE ALESSANDRA) contro* D. *(SARDELLITTI ANGELA)*

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 23/09/2016

162043 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - SPESE DI REGISTRAZIONE Sentenza di condanna alle spese - Necessità di apposita pronuncia per le spese di registrazione della sentenza - Esclusione - Fondamento.

Le spese di registrazione della sentenza, in quanto conseguenti alla pronuncia, devono ritenersi rientranti tra le spese di lite, senza che nel provvedimento di condanna della parte soccombente sia necessaria un'espressa statuizione al riguardo.

Riferimenti normativi:-Cod. Proc. Civ. art. 91-

Massime precedenti Conformi: N. 17698 del 2010 Rv. 614728 - 01

Sez. **3** - , ***Ordinanza*** *n.* **26918** *del* **24/10/2018** (Rv. **651332 - 01**)

Presidente: **ARMANO ULIANA.** *Estensore:* **MARIO CIGNA.** *Relatore:* **MARIO CIGNA.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*

C. *(SCAMPOLI ANTONIO SERGIO) contro* C. *(CIPRIETTI SABATINO)*

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE SEDE DISTACCATA DI ORTONA, 22/10/2015

162007 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE Art. 91 c.p.c. come modificato dalla l. n. 69 del 2009 - Accoglimento parziale della domanda - Compensazione totale o parziale - Legittimità - Condanna dell'attore alle spese sostenute dalla controparte - Esclusione - Limiti – Fattispecie.

Nel regime normativo posteriore alle modifiche introdotte all'art. 91 c.p.c. dalla l. n. 69 del 2009, in caso di accoglimento parziale della domanda il giudice può, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma questa non può essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte, nonostante l'esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domande respinte, poiché tale condanna è consentita dall'ordinamento solo per l'ipotesi eccezionale di accoglimento della domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa. (Nella specie, la S. C. ha cassato la sentenza rilevando come il tribunale, in seguito al parziale accoglimento dell'appello, ha correttamente valutato l'esito complessivo della lite, senza tuttavia considerare che, in base all'accoglimento solo parziale della domanda, poteva disporre la totale o parziale compensazione delle spese, ma non condannare l'attore, parzialmente vittorioso, al pagamento di parte delle spese sostenute dal convenuto).

Riferimenti normativi:-Cod. Proc. Civ. art. 91-CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92-CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1572 del 2018 Rv. 647583 - 01

---

4. 1. PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Sez. **2** - , ***Ordinanza*** *n.* **26060** *del* **17/10/2018** (Rv. **650837 - 01**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **RAFFAELE SABATO.** *Relatore:* **RAFFAELE SABATO.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*

C. *(DI FRANCESCO ALFREDO) contro* P.

Rigetta, TRIBUNALE PESCARA, 19/06/2014

218019 PATROCINIO STATALE - CONDIZIONI - REVOCA - IN GENERE Insussistenza dei presupposti per l'ammissione - Colpa grave dell'interessata - Effetti della revoca - Fattispecie.

In tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, sono insussistenti i presupposti per la sua concessione, allorché, dall'esame della relativa istanza, contenente, a pena di inammissibilità, le enunciazioni in fatto e in diritto utili ai fini del relativo accertamento, ivi comprese le prove di cui si intende chiedere l'ammissione, risulti in concreto la manifesta infondatezza della pretesa sicché, sussistendo il requisito della colpa grave nell'avere l'interessata continuato a svolgere le medesime difese nei vari gradi del giudizio, ricorrono i presupposti per la revoca del provvedimento di ammissione. (Nella specie, la S.C. ha ravvisato la colpa grave nel fatto che l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria, conseguente all'illecito di emissione di assegni privi della necessaria provvista, fosse stata fondata esclusivamente su elementi, quali l'avvenuto pagamento nel termine dell'assegno e difetti di forma, insuscettibili da soli di condurre all'esito positivo della lite).

Riferimenti normativi:-DPR 30/05/2002 num. 115 art. 76, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 78, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 79, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 136-

Massime precedenti Vedi: N. 19016 del 2011 Rv. 619753 - 01, N. 21610 del 2018 Rv. 650471 - 01, N. 7368 del 2017 Rv. 643484 - 01

Sez. **2** - , ***Ordinanza*** *n.* **23972** *del* **02/10/2018** (Rv. **650634 - 01**)

Presidente: **PETITTI STEFANO.** *Estensore:* **ANTONIO SCARPA.** *Relatore:* **ANTONIO SCARPA.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*

Q. *(TREDICINE SERGIO) contro* U. *(TUCCILLO MARIO)*

Rigetta, TRIBUNALE NAPOLI, 06/07/2017

218019 PATROCINIO STATALE - CONDIZIONI - REVOCA - IN GENERE Giudice competente nei processi civili davanti alla Corte di cassazione - Individuazione - Fondamento - Effetti della revoca.

In tema di patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, la competenza a provvedere sulla revoca per il giudizio di cassazione spetta al giudice di rinvio ovvero a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, similmente a quanto avviene nei procedimenti penali e con riguardo alla liquidazione degli onorari e delle spese del difensore in cassazione, ai sensi rispettivamente degli artt. 112, comma 3, e 83, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002. Tale revoca, avendo efficacia retroattiva nelle ipotesi previste dall'art. 136, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 115 del 2002, ripristina l'obbligo della parte assistita in giudizio di sopportare personalmente le spese della sua difesa e determina, perciò, le conseguenti restituzioni sulla base di accertamenti di fatto che esulano dai poteri cognitori della Corte di cassazione.

Riferimenti normativi:-DPR 30/05/2002 num. 115 art. 83 com. 2, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 112 com. 3-CORTE COST. PENDENTE, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 136 com. 2, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 136 com. 3-

Massime precedenti Vedi: N. 13806 del 2018 Rv. 648695 - 01, N. 26966 del 2011 Rv. 620677 - 01, N. 23635 del 2011 Rv. 620417 - 01

Sez. **2** - , ***Sentenza*** *n.* **27915** *del* **31/10/2018** (Rv. **651035 - 01**)

Presidente: **ORICCHIO ANTONIO.** *Estensore:* **GIUSEPPE FORTUNATO.** *Relatore:* **GIUSEPPE FORTUNATO.** *P.M.* **MISTRI CORRADO.** *(Conf.)*

A. *(PROCURATORE GENERALE CORTE APPELLO VENEZIA) contro* F. *(FENZO CHIARA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA

026018 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE Liquidazione compenso difensore parte ammessa a gratuito patrocinio - Giudizio di opposizione - Mancata comparizione delle parti - Applicazione artt. 181 e 309 c.p.c. - Fondamento - Fattispecie.

133118 PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER INATTIVITA' DELLE PARTI E PER MANCATA PROSECUZIONE O RIASSUNZIONE In genere.

In tema di giudizio di opposizione al decreto di liquidazione dei compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la disciplina generale della mancata comparizione delle parti di cui agli artt. 181 e 309 c.p.c. non è in contrasto con

le ragioni che hanno condotto alla sottoposizione del procedimento di cui all'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 al rito sommario speciale, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, atteso che il mero deposito del ricorso è idoneo ad attivare il giudizio e ad investire il giudice del potere-dovere di decidere, senza necessità di ulteriori atti di impulso processuale, e poiché le predette norme sono compatibili con la disciplina dei procedimenti ispirati a regole di particolare concentrazione delle attività processuali. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la decisione del giudice di merito nella parte in cui aveva ritenuto che le ragioni di speditezza che caratterizzerebbero il giudizio di opposizione al decreto di liquidazione escludessero, per ragioni di incompatibilità, l'applicazione degli artt. 181 e 309 c.p.c. e aveva dichiarato, per l'effetto, l'estinzione del procedimento a causa della mancata comparizione delle parti ad un'udienza).

Riferimenti normativi:-Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 181, Cod. Proc. Civ. art. 309, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 15

Massime precedenti Vedi: N. 16358 del 2015 Rv. 636349 - 01, N. 28923 del 2011 Rv. 620461 - 01

4.2. COMPENSAZIONE

Sez. **6 - 5**, ***Ordinanza*** *n.* **25594** *del* **12/10/2018** (Rv. **650982 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **LUCIO NAPOLITANO.** *Relatore:* **LUCIO NAPOLITANO.**

G. *(MOBILIA FABRIZIO) contro* R.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. MESSINA, 14/05/2015

162003 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE Art. 92 c.p.c. nella formulazione successiva alle modifiche di cui alla l. n. 263 del 2005 - Indicazione nella motivazione dei "giusti motivi" della compensazione - Necessità - Conseguenze.

In tema di compensazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (nella formulazione, applicabile "ratione temporis", modificata dall'art. 2, comma 1, lett. a, della l. n. 263 del 2005), il giudice è tenuto ad indicare, ove non sussista soccombenza reciproca, i giusti motivi posti a fondamento della stessa che non possono essere costituiti dal riferimento alla natura o al modesto valore della controversia ovvero risolversi nell'uso di motivazioni illogiche o meramente apparenti.

Riferimenti normativi:-Cod. Proc. Civ. art. 92, Legge 28/12/2005 num. 263 art. 2 com. 1 lett. A), Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 15

Massime precedenti Vedi: N. 14563 del 2008 Rv. 603357 - 01, N. 20617 del 2018 Rv. 650123 - 01, N. 12893 del 2011 Rv. 617730 - 01

---

4. 3. CONDANNA DI PIU' SOCCOMBENTI

Sez. **3** - , ***Sentenza*** *n.* **27476** *del* **30/10/2018** (Rv. **651335 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **ANTONELLA DI FLORIO.** *Relatore:* **ANTONELLA DI FLORIO.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*

B. *(MELEGA ULISSE) contro* O. *(MORELLI MONICA)*

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 14/04/2016

162011 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - PLURALITA' DI SOCCOMBENTI - SOLIDARIETA' Condizioni - Comunanza di interessi - Nozione - Identità delle questioni sollevate e dibattute o convergenza di atteggiamenti difensivi - Diverso valore della domanda - Irrilevanza - Fattispecie.

In materia di spese processuali, la condanna di più parti soccombenti al pagamento in solido può essere pronunciata non solo quando vi sia indivisibilità o solidarietà del rapporto sostanziale, ma pure nel caso in cui sussista una mera comunanza di interessi, che può desumersi anche dalla semplice identità delle questioni sollevate e dibattute, ovvero dalla convergenza di atteggiamenti difensivi diretti a contrastare la pretesa avversaria. Ne consegue che la condanna in solido è consentita anche quando i vari soccombenti abbiano proposto domanda di valore notevolmente diverso, purché accomunate dall'interesse al riconoscimento di un fatto costitutivo comune, rispetto al quale vi sia stata convergenza di questioni di fatto e di diritto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia con la quale la corte d'appello, in sede di rinvio, aveva posto le spese processuali, in solido, a carico della parte condannata a corrispondere una somma a titolo di illegittima occupazione di un immobile, e dell'avvocato di quest'ultima, condannato a restituire le spese di lite percepite in qualità di antistatario, in ragione della cassazione e della riforma della sentenza impugnata).

Riferimenti normativi:-Cod. Proc. Civ. art. 97-

Massime precedenti Conformi: N. 20916 del 2016 Rv. 642932 - 01

---

5. RESPONSABILITA' PROCESSUALE AGGRAVATA

Sez. **2** - , ***Ordinanza*** *n.* **27646** *del* **30/10/2018** (Rv. **651031 - 01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **ANTONINO SCALISI.** *Relatore:* **ANTONINO SCALISI.** *P.M.* **SERVELLO GIANFRANCO.** *(Conf.)*

F. *(MUSUMECI TOTI SALVATORE) contro* R. *(DELL'ORFANO GINA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 19/01/2015

162038 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITA' AGGRAVATA - IN GENERE Temerarietà del ricorso per cassazione - Configurabilità - Condizioni.

Ai fini della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., il ricorso per cassazione può considerarsi temerario solo allorquando, oltre ad essere erroneo in diritto, appalesi consapevolezza della non spettanza della prestazione richiesta o evidenzi un grado di imprudenza, imperizia o negligenza accentuatamente anormali.

Riferimenti normativi:-Cod. Proc. Civ. art. 96-CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 14789 del 2007 Rv. 598031 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **27715** *del* **30/10/2018** (Rv. **650944 - 01**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **ALDO CARRATO.** *Relatore:* **ALDO CARRATO.**

S. *(LEMBO ALESSANDRO) contro* M. *(PALLOTTINO ALESSANDRO)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/04/2017

162040 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITA' AGGRAVATA - LITE TEMERARIA Domanda ex art. 96, comma 1, c.p.c. - Proponibilità in cassazione - Limiti - Proposizione nel controricorso - Necessità - Fattispecie.

L'istanza di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 1, c.p.c. può essere proposta anche nel giudizio di legittimità, purché essa sia formulata, a pena di inammissibilità, nel controricorso. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto tardiva la richiesta di condanna avanzata, ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c., per la prima volta con la memoria di cui all'art. 380 bis, comma 2, c.p.c.).

Riferimenti normativi:-Cod. Proc. Civ. art. 96-

, Cod. Proc. Civ. art. 380 bis-

Massime precedenti Vedi: N. 20914 del 2011 Rv. 619662 - 01, N. 21805 del 2012 Rv. 624179 - 01

---

6. PRINCIPIO DI CORRISPONDENZA TRA IL CHIESTO ED IL PRONUNCIATO

Sez. **6 - 5**, ***Ordinanza*** *n.* **26733** *del* **23/10/2018** (Rv. **650820 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **LUCIO NAPOLITANO.** *Relatore:* **LUCIO NAPOLITANO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* P.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 02/05/2016

140070 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - ULTRA ED EXTRA PETITA Pronuncia dell'estinzione per "causa petendi" differente rispetto a quella indicata - Vizio di ultrapetizione - Sussistenza - Fattispecie.

Nel processo civile, è affetta da vizio di ultrapetizione la decisione che dichiari l'estinzione del giudizio per una "causa petendi" diversa da quella indicata dalle parti. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha ravvisato il vizio in questione nella pronuncia impugnata che aveva dichiarato cessata la materia del contendere, a fronte di un'istanza del contribuente di "rinuncia al proseguimento del contenzioso" non subordinata a quella

dell'Amministrazione finanziaria al recupero del proprio credito nella misura dei due terzi conseguente al rigetto del ricorso di primo grado).

Riferimenti normativi:-Cod. Proc. Civ. art. 306, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 44, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 46-CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112-

Massime precedenti Vedi: N. 1940 del 1998 Rv. 512941 - 01, N. 11289 del 2018 Rv. 648503 - 01, N. 16987 del 2003 Rv. 568084 - 01

Sez. **6 - L**, ***Ordinanza*** *n.* **25933** del **16/10/2018** (Rv. **650998 - 01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **LUIGI CAVALLARO.** *Relatore:* **LUIGI CAVALLARO.**

P. *(CERQUETTI ROMANO) contro* M. *(BIANCHIN ROMEO)*

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 18/05/2017

100021 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - EFFETTO DEVOLUTIVO Sentenza di condanna al risarcimento del danno - Impugnazione del capo relativo all'"an debeatur" - Modifica, da parte del giudice del gravame, anche del "quantum debeatur" - Ammissibilità - Esclusione.

Se una sentenza di condanna al risarcimento del danno viene impugnata dal soccombente soltanto nella parte in cui se ne afferma sussistere la responsabilità, incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice del gravame il quale, senza modificare le statuizioni sulla responsabilità, modifichi la quantificazione del danno. (Nella specie la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza della corte d'appello che aveva riformato la statuizione avente ad oggetto l'entità del risarcimento del danno spettante al lavoratore per licenziamento illegittimo, nonostante il datore di lavoro non avesse, sul punto, formulato specifico motivo di gravame).

Riferimenti normativi:-Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 346-

Massime precedenti Conformi: N. 18160 del 2012 Rv. 624058 - 01

Sez. **3** - , ***Sentenza*** *n.* **25154** *del* **11/10/2018** (Rv. **651158 - 01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **LUIGI ALESSANDRO SCARANO.** *Relatore:* **LUIGI ALESSANDRO SCARANO.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*

D. *(CASALE MAURO) contro* D. *(MIGNONE ALBERTO)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 13/05/2013

140064 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - OMESSA PRONUNCIA Mancato esame di eccezioni processuali di rito - Vizio di omessa pronuncia - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.

Il vizio di omessa pronunzia è configurabile solo nel caso di mancato esame di questioni di merito, e non anche di eccezioni pregiudiziali di rito. (Fattispecie relativa al mancato esame, da parte della sentenza impugnata, di una eccezione di inammissibilità dell'intervento del terzo per asserita "errata costituzione" di quest'ultimo).

Riferimenti normativi:-Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 267-

Massime precedenti Conformi: N. 1876 del 2018 Rv. 647132 - 01

---

7. PRINCIPIO DI NON CONTESTAZIONE

Sez. 1 - , ***Ordinanza*** *n.* **25999** *del* **17/10/2018** (Rv. **651446 - 02**)

Presidente: **TIRELLI FRANCESCO.** *Estensore:* **GUIDO MERCOLINO.** *Relatore:* **GUIDO MERCOLINO.** *P.M.* **ZENO IMMACOLATA.** *(Conf.)*

C. *(INZAGHI GUIDO ALBERTO) contro* C. *(PARLAPIANO GERMANA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 03/07/2012

138212 PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE Contratto - Forma scritta "ad substantiam" - Carenza - Conseguenze - Principio di non contestazione - Inapplicabilità - Fondamento.

141028 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - FORMA In genere.

Il principio, sancito dall'art. 115, comma 1, c.p.c., secondo cui i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita possono essere posti a fondamento della decisione, senza necessità di prova, non opera nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta "ad substantiam", dal momento che in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta "ad probationem", l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte.

Riferimenti normativi:-Cod. Civ. art. 1325 lett. 4, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 2697-CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 com. 1-

Massime precedenti Conformi: N. 11054 del 2001 Rv. 548969 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 1326 del 1964 Rv. 301887 - 01, N. 621 del 2007 Rv. 593774 - 01, N. 198 del 1967 Rv. 325930 - 01, N. 326 del 1981 Rv. 410775 - 01, N. 1097 del 2005 Rv. 579321 - 01, N. 11765 del 2002 Rv. 556701 - 01

---

8. COMUNICAZIONI

Sez. **2** - , ***Sentenza*** *n.* **27402** *del* **29/10/2018** (Rv. **650938 - 02**)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **RAFFAELE SABATO.** *Relatore:* **RAFFAELE SABATO.** *P.M.* **DEL CORE SERGIO.** *(Conf.)*

P. *(PORFIDIA DOMENICO) contro* P. *(RIELLO VINCENZO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 04/04/2012

133049 PROCEDIMENTO CIVILE - COMUNICAZIONI - IN GENERE Modalità - Forme previste dall'art. 136 c.p.c. - Forme equipollenti - Ammissibilità - Condizioni - Limiti - Fattispecie.

Benché le comunicazioni di cancelleria debbano avvenire, di norma, con le forme previste dagli artt. 136 c.p.c. e 45 disp. att. c.p.c. (consegna del biglietto effettuata dal cancelliere al destinatario ovvero notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario), esse possono essere validamente eseguite anche con modalità equipollenti, sempreché risulti la certezza dell'avvenuta consegna. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto provato che il P.M. fosse stato validamente informato della pendenza del giudizio di querela di falso in ragione della avvenuta apposizione della sigla "F.A." - ovvero "Fatto Avviso" - a margine del verbale di udienza, con indicazione della data di trasmissione effettuata dal personale della cancelleria).

Riferimenti normativi:-Cod. Proc. Civ. art. 136-CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 45-CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 71, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 1-

Massime precedenti Conformi: N. 19727 del 2003 Rv. 569188 - 01

---

9. NOTIFICAZIONI

Sez. **L** - , ***Sentenza*** *n.* **25086** *del* **10/10/2018** (Rv. **650729 - 02**)

Presidente: **BRONZINI GIUSEPPE.** *Estensore:* **MARGHERITA MARIA LEONE.** *Relatore:* **MARGHERITA MARIA LEONE.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*

C. *(FAVALLI GIACINTO) contro* T. *(MAZZARELLA RAIMONDO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 10/06/2016

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE Regime ex art. 51 del d.l. n. 112 del 2008 - Indicazione della PEC in ricorso ai soli fini delle comunicazioni - Limite all'utilizzo della PEC - Esclusione.

Nelle sedi giudiziarie in cui è divenuto operativo il regime introdotto dall'art. 51 del d.l. n. 112 del 2008 - abilitativo dell'esecuzione telematica delle notificazioni e comunicazioni - grazie all'adozione dei correlati decreti attuativi, l'utilizzo della PEC non è soggetto ad alcun limite, seppure il difensore abbia indicato in ricorso che il proprio indirizzo di posta certificata debba valere al solo fine di ricevere le comunicazioni di cancelleria, giacchè una simile indicazione restrittiva non trova alcuna ragione d'essere in un sistema proiettato verso la dematerializzazione degli atti e la informatizzazione del processo civile nella sua intera articolazione.

Riferimenti normativi:-Cod. Proc. Civ. art. 170, Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 51, Legge 06/08/2008 num. 133-CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 25215 del 2014 Rv. 633275 - 01

Sez. **2** - , ***Ordinanza*** *n.* **24681** *del* **08/10/2018** (Rv. **650658 - 01**)

Presidente: **MATERA LINA.** *Estensore:* **GIUSEPPE GRASSO.** *Relatore:* **GIUSEPPE GRASSO.**

M. *(RUSSO ANTONINO) contro* A. *(GARRAFFA GOFFREDO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 05/05/2014

133197 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO Consegna di copia dell'atto a persona legittimata, ma diversa dal destinatario - Esecuzione della consegna nei luoghi prescritti dall'art. 139 c.p.c. - Necessità - Indicazione nella relata di notifica di un luogo di consegna diverso da quelli previsti dalla norma - Nullità della notificazione - Mancata precisazione nella relata del luogo di consegna - Validità della notificazione - Presunzione di effettuazione della notifica in uno dei luoghi prescritti - Sussistenza.

La notificazione mediante consegna a una delle persone enumerate nell'art. 139 c.p.c. deve essere necessariamente eseguita nei luoghi nella norma stessa indicati, giacché la certezza che la persona legata da rapporti di famiglia o di collaborazione con il destinatario provveda a trasmettergli l'atto ricevuto può ritenersi pienamente raggiunta soltanto se la consegna avvenga in un luogo comune al consegnatario e al destinatario e nel quale, quindi, si presuma che costoro abbiano degli incontri quotidiani. Ne consegue, quindi, la nullità della notificazione per mancanza di detta certezza, qualora dalla relazione dell'ufficiale giudiziario espressamente risulti che l'atto sia stato consegnato a una delle dette persone, ma in un luogo diverso da quelli previsti dalla norma; al contrario, la mancata precisazione nella relata del luogo della consegna stessa non determina la nullità della notificazione, dovendo presumersi, in assenza di annotazioni contenute nella relata, che la notificazione sia stata eseguita in uno dei luoghi prescritti, sicché la omessa annotazione si risolve in una mera irregolarità formale non influente sulla validità della notifica, né sulla efficacia (di atto pubblico) della relata con riguardo al luogo di consegna.

Riferimenti normativi:-Cod. Proc. Civ. art. 139-

Massime precedenti Conformi: N. 737 del 1986 Rv. 449624 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 5079 del 2010 Rv. 611576 - 01

---

10. GIUDIZIO ORDINARIO DI COGNIZIONE. FASE DI TRATTAZIONE ED ISTRUZIONE.

Sez. **2** - , ***Ordinanza*** *n.* **24212** *del* **04/10/2018** (Rv. **650641 - 01**)

Presidente: **ORICCHIO ANTONIO.** *Estensore:* **RAFFAELE SABATO.** *Relatore:* **RAFFAELE SABATO.** *P.M.* **DEL CORE SERGIO.** *(Conf.)*

W. *(SCARDIGLI MASSIMO) contro* C. *(SANSONI ANDREA)*

Rigetta, TRIBUNALE FIRENZE, 05/05/2015

133040 PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - RAPPRESENTANZA DEL PROCURATORE E DELL'INSTITORE Difetto di rappresentanza - Sanatoria - Modalità - Distinzione fra difetto rilevato d'ufficio e su eccezione di parte - Fondamento - Fattispecie.

In tema di difetto di rappresentanza processuale, mentre, ai sensi dell'art. 182 c.p.c., il giudice che rilevi d'ufficio tale difetto deve promuovere la sanatoria, assegnando alla parte un termine di carattere perentorio, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze di carattere processuale, nel diverso caso in cui detto vizio sia stato tempestivamente eccepito da una parte, l'opportuna documentazione va prodotta immediatamente, non essendovi necessità di assegnare un termine, che non sia motivatamente richiesto o, comunque, assegnato dal giudice, giacché sul rilievo di parte l'avversario è chiamato a contraddire. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha ritenuto che la nullità della procura alle liti, fosse divenuta insanabile poiché, nonostante il convenuto avesse sollevato la relativa questione, l'attore non aveva spontaneamente depositato la necessaria documentazione nel prosieguo del processo di merito, essendosi egli limitato a discutere di altri diversi profili giuridici).

Riferimenti normativi:-Cod. Proc. Civ. art. 75, Cod. Proc. Civ. art. 77, Cod. Proc. Civ. art. 182, Cod. Proc. Civ. art. 372

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 4248 del 2016 Rv. 638746 - 01

Sez. **2** - , ***Ordinanza*** *n.* **27644** *del* **30/10/2018** (Rv. **651187 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **STEFANO OLIVA.** *Relatore:* **STEFANO OLIVA.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*

contro

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 23/09/2013

133105 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA Regime normativo anteriore alla novella del codice di rito del 1990 - Divieto di proposizione nel corso del giudizio di primo grado - Violazione - Rilevabilità d'ufficio - Limiti - Accettazione espressa o implicita del contraddittorio - Accettazione implicita - Configurabilità - Criteri.

Nel regime normativo antecedente alla novella del codice di rito introdotta dalla l. n. 353 del 1990, la novità della domanda in primo grado non è eccezione riservata alla parte, ma rilevabile anche su iniziativa del giudice. Questo potere officioso, tuttavia, non è illimitato poiché si esaurisce allorquando la parte, che potrebbe avere interesse ad impedire l'ingresso della domanda, abbia dichiarato di accettare il contraddittorio o tenuto un comportamento implicante accettazione; tale comportamento, peraltro, non può essere ravvisato nel mero silenzio o nel difetto di reazione, persino prolungato nel tempo, alla domanda nuova, dovendo estrinsecarsi in un atteggiamento difensivo inequivoco concretantesi in una contestazione specifica riferita al merito della pretesa e non semplicemente affidata a formule di stile.

Riferimenti normativi:-Cod. Proc. Civ. art. 183-CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184-CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353-CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 20949 del 2015 Rv. 637572 - 01

Sez. **2** - , ***Ordinanza*** *n.* **27415** *del* **29/10/2018** (Rv. **651028 - 03**)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **ANTONIO SCARPA.** *Relatore:* **ANTONIO SCARPA.** *P.M.* **CAPASSO LUCIO.** *(Conf.)*

B. *(GIUSTI LUCA) contro* B. *(LOVELLI ANNAMARIA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 29/05/2013

138218 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - AMMISSIONE DELLA PROVA - RECLAMO AL COLLEGIO E RINNOVAZIONE DI PROVE DAVANTI AL COLLEGIO Istanza di ammissione di una prova - Ordinanza di rigetto - Regime anteriore alla l. n. 353 del 1990 - Mancata proposizione del reclamo - Successivo controllo del collegio sull'ordinanza - Ammissibilità - Condizioni.

In tema di giudizi introdotti in primo grado in epoca anteriore al 30 aprile 1995 e, quindi, non assoggettati al regime introdotto dalla l. n. 353 del 1990, la mancata proposizione del reclamo ex art. 178 c.p.c. avverso l'ordinanza che respinge l'istanza di ammissione di una prova non impedisce il successivo controllo del Collegio sull'ordinanza stessa, purché la parte interessata abbia riproposto la questione in sede di precisazione delle conclusioni, restando, in caso contrario, la cennata questione preclusa anche in sede di impugnazione.

Riferimenti normativi:-Cod. Proc. Civ. art. 178-CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 187-CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 188, Cod. Proc. Civ. art. 189-CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353-CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3773 del 1995 Rv. 491534 - 01

Sez. **3** - , ***Sentenza*** *n.* **24529** *del* **05/10/2018** (Rv. **651137 - 01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **STEFANO OLIVIERI.** *Relatore:* **STEFANO OLIVIERI.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Diff.)*

B. *(ZAULI CARLO) contro* T. *(CAMPISI PAOLO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 23/09/2014

133178 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - VOLONTARIO - PRINCIPALE Facoltà di intervento "rebus sic stantibus" - Art. 268, comma 2, c.p.c. - Questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost. - Manifesta infondatezza - Fondamento.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 268, comma 2, c.p.c., in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., dal momento che la necessità per il terzo, che intervenga in un processo già iniziato, di parteciparvi "rebus sic stantibus", senza poter incidere sullo sviluppo delle fasi processuali, non costituisce ostacolo alla tutela effettiva del suo diritto, essendogli consentito di far valere le proprie ragioni, in condizione di piena eguaglianza con le altre parti, mediante la proposizione di un autonomo giudizio o dell'opposizione ex art. 404 c.p.c..

Riferimenti normativi:-Cod. Proc. Civ. art. 268-CORTE COST., Costituzione art. 3-CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111-

Massime precedenti Vedi: N. 25798 del 2015 Rv. 638291 - 01, N. 20882 del 2018 Rv. 650431 - 02

Sez. **1** - , ***Ordinanza*** *n.* **25067** *del* **10/10/2018** (Rv. **650766 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **ALBERTO PAZZI.** *Relatore:* **ALBERTO PAZZI.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Conf.)*
R. *(MARTELLI CORRADO) contro* C. *(CURRO' ANTONELLO)*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MESSINA, 22/05/2013

138 PROVA CIVILE - 242 PROVE RACCOLTE IN ALTRO PROCESSO
PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN ALTRO PROCESSO Prova formatasi in diverso giudizio - Utilizzazione - Condizioni - Fattispecie.

Il giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche come quelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione, senza che rilevi la divergenza delle regole, proprie di quel procedimento, relative all'ammissione e all'assunzione della prova. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto del tribunale che, in sede di opposizione allo stato passivo, aveva ritenuto inopponibili alla curatela fallimentare le prove orali raccolte in un giudizio soggetto al rito del lavoro cui aveva preso parte la società poi fallita).
Riferimenti normativi:-Cod. Proc. Civ. art. 115, Cod. Proc. Civ. art. 116, Legge Falliment. art. 98, Legge Falliment. art. 99-
Massime precedenti Conformi: N. 840 del 2015 Rv. 633913 - 01

10.1. PROVE DOCUMENTALI

Sez. 2 - , ***Sentenza*** *n.* **27633** *del* **30/10/2018** (Rv. **651376 - 01**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **RAFFAELE SABATO.** *Relatore:* **RAFFAELE SABATO.** *P.M.* **CELESTE ALBERTO.** *(Conf.)*

Z. *(MASTRANGELO PIETRO) contro* T. *(CARAGNANO FRANCESCO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 12/04/2013

138080 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - FOTOGRAFICHE Copia fotostatica - Contestazione della conformità all'originale - Uso di clausole di stile o generiche - Insufficienza - Contestazione specifica e circostanziata - Necessità - Fattispecie.

La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto inefficace il disconoscimento della conformità all'originale della copia fotostatica della notificazione in forma esecutiva della sentenza impugnata operato attraverso la mera contestazione della "conformità della fotocopia prodotta all'originale").

Riferimenti normativi:-Cod. Civ. art. 2719, Cod. Proc. Civ. art. 214-

Massime precedenti Conformi: N. 29993 del 2017 Rv. 646981 - 01

Sez. **L** - , ***Sentenza*** *n.* **27000** *del* **24/10/2018** (Rv. **651244 - 01**)

Presidente: **D'ANTONIO ENRICA.** *Estensore:* **ROBERTO BELLE'.** *Relatore:* **ROBERTO BELLE'.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*

I. *(D'ALOISIO CARLA) contro* F. *(TORRE ATTILIO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 09/02/2013

112003 NOTARIATO - ATTO PUBBLICO NOTARILE - IN GENERE Atto pubblico - Copie autentiche tra loro difformi - Proposizione della querela contro quelle ritenute contraffatte - Necessità - Limiti - Fattispecie.

Il principio per cui l'esistenza di copie autentiche di un atto pubblico tra loro difformi impone la proposizione della querela di falso contro quelle ritenute contraffatte, quale strumento imprescindibile per neutralizzarne il valore probatorio, trova applicazione quando le parti eseguano produzioni tra loro contrapposte, e non quando si tratti di copie prodotte dalla stessa parte processuale proprio al fine di sopperire a carenze del documento depositato in precedenza. In tale evenienza, il giudice è tenuto a procedere al raffronto comparativo tra esse e, in applicazione del principio generale di conservazione degli atti giuridici, ad accedere, ove possibile e sempre che non sia proposta querela di falso, all'interpretazione che renda logicamente compatibili i rilevati profili di difformità. (Fattispecie in cui, con riferimento alle due copie autentiche di un decreto ingiuntivo per credito contributivo prodotte dalla difesa dell'INPS, la prima recante solo il timbro con il nome del giudice, ma priva di sottoscrizione, l'altra contenente la sigla autografa del magistrato, la S.C. ha censurato l'omessa valutazione della copia siglata, dalla quale avrebbe potuto desumersi che la mancanza della dicitura "firmato", al di sotto del timbro, era dipesa da dimenticanza del cancelliere, tale da determinare una mera irregolarità).

Riferimenti normativi:-Cod. Civ. art. 2699, Cod. Civ. art. 2714, Cod. Proc. Civ. art. 221-

Massime precedenti Vedi: N. 22469 del 2017 Rv. 645505 - 02

Sez. **6 - 1**, ***Ordinanza*** *n.* **27313** *del* **29/10/2018** (Rv. **651354 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **MASSIMO FALABELLA.** *Relatore:* **MASSIMO FALABELLA.**

L. *(MAZZOLA VINCENZO) contro* U. *(BONETTI MICHELE)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 21/04/2017

138232 PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI Indice dei documenti prodotti - Mancata sottoscrizione da parte del cancelliere - Irritualità della produzione - Esclusione - Conseguenze - Onere probatorio della parte interessata.

L'art. 74 disp. att. c.p.c. riserva solo al cancelliere il potere di certificare, con la sua sottoscrizione, la effettiva presenza nel fascicolo di parte dei documenti elencati nell'indice per cui deve escludersi la possibilità di attribuire un analogo effetto certificativo alla sottoscrizione dell'indice da parte del difensore; ne consegue che la mancanza della firma del cancelliere in calce all'indice dei documenti prodotti, anche se non rende irrituale la produzione, determina, in caso di contestazione, la necessità, per la parte interessata, di fornire, sia pure solo indirettamente ed anche attraverso il comportamento della controparte, la prova della produzione dei documenti di cui intende avvalersi.

Riferimenti normativi:-Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 74-

Massime precedenti Conformi: N. 3778 del 1996 Rv. 497197 - 01

10.2. PROVE COSTITUENDE

Sez. ***2*** *- ,* ***Ordinanza*** *n.* ***27410*** *del* ***29/10/2018*** *(Rv.* ***651026 - 01****)*

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **STEFANO OLIVA.** *Relatore:* **STEFANO OLIVA.** *P.M.* **CAPASSO LUCIO.** *(Conf.)*

M. *(LUNGARINI SANDRO) contro* S.

138168 PROVA CIVILE - GIURAMENTO - DEFERIMENTO - GIURAMENTO DEFERITO D'UFFICIO - DEL GIURAMENTO DECISORIO Decisione soltanto parziale della causa - Giuramento decisorio - Deferimento - Legittimità.

Il giuramento deferito da una parte all'altra conserva il carattere della decisorietà anche se, da esso, possa dipendere la decisione soltanto parziale della causa, cioè quando venga deferito per decidere un punto particolare della controversia, dotato di una propria autonomia, perché relativo ad uno dei capi della domanda ovvero ad uno dei momenti necessari dell'"iter" da seguire per la decisione, rispetto al quale il giuramento esaurisce ogni indagine.

Riferimenti normativi:-Cod. Civ. art. 2736-CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 233-CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 15494 del 2001 Rv. 550947 - 01, N. 4275 del 1995 Rv. 491825 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 1634 del 2000 Rv. 533844 - 01, N. 15016 del 2004 Rv. 577238 - 01, N. 9582 del 1998 Rv. 519136 - 01

Sez. **2** *-* , ***Ordinanza*** *n.* **27086** *del* **25/10/2018** (Rv. **651016 - 01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **MAURO CRISCUOLO.** *Relatore:* **MAURO CRISCUOLO.** *P.M.* **SERVELLO GIANFRANCO.** *(Conf.)*

A. *(SACCOMANNO GIACOMO FRANCESCO) contro* C. *(CALLIPO GAETANO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 28/04/2014

138161 PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITA' - OGGETTO - IN GENERE - Giuramento sulla qualità di amministratore condominiale - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Difetto di storicità.

Il giuramento, decisorio o suppletorio, non può vertere sull'esistenza o meno di rapporti o di situazioni giuridiche, né può deferirsi per provocare l'espressione di apprezzamenti od opinioni né, tantomeno, di valutazioni giuridiche, dovendo la sua formula avere ad oggetto circostanze determinate che, quali fatti storici, siano stati percepiti dal giurante con i sensi o con l'intelligenza. Non può pertanto costituirne oggetto la qualità di amministratore di

condominio, implicando l'accettazione della nomina, che è un atto negoziale e non un fatto storico.

Riferimenti normativi:-Cod. Civ. art. 1129-CORTE COST., Cod. Civ. art. 2736-CORTE COST., Cod. Civ. art. 2739, Cod. Proc. Civ. art. 233-CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 234, Cod. Proc. Civ. art. 240-

Massime precedenti Conformi: N. 10184 del 2013 Rv. 626140 - 01

---

11. Segue. FASE DECISORIA

Sez. **6 - 5**, ***Ordinanza*** *n.* **26074** *del* **17/10/2018** (Rv. **651108 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **LUCIO LUCIOTTI.** *Relatore:* **LUCIO LUCIOTTI.**

D. *(PECCHIOLI PAOLO) contro* C. *(GIANGRANDE CHRISTIAN)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 20/09/2016

140059 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - INTERPRETAZIONE Contrasto tra dispositivo e motivazione - Nullità - Condizioni - Fattispecie.

Il contrasto tra motivazione e dispositivo che determina la nullità della sentenza ricorre solo se ed in quanto esso incida sulla idoneità del provvedimento, nel suo complesso, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale, ricorrendo nelle altre ipotesi un mero errore materiale.(Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha annullato la decisione impugnata non potendosi individuare con certezza la portata della decisione, in quanto in motivazione vi era un'affermazione che risultava coerente con il dispositivo, mentre nelle argomentazioni svolte non era chiara l'adesione da parte del giudice alle contrastanti tesi delle parti).

Riferimenti normativi:-Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 287-CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 26077 del 2015 Rv. 638110 - 01

---

12. GIUDICATO

Sez. 1 - , ***Ordinanza*** *n.* **27304** *del* **26/10/2018** (Rv. **651467 - 01**)

Presidente: **SAMBITO MARIA GIOVANNA C..** *Estensore:* **GUIDO MERCOLINO.** *Relatore:* **GUIDO MERCOLINO.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*

B. *(STARVAGGI PAOLO) contro* G. *(GIACOBBE GIOVANNI)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 27/05/2014

062014 COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - IN GENERE Giudicato esterno - Presupposti - Conseguenze - Diversità di finalità dei giudizi interessati - Irrilevanza - Fattispecie.

Qualora due giudizi tra le stesse parti facciano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dell'identico punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità del Comune per la dedotta illegittima occupazione usurpativa di un terreno, in virtù del giudicato formatosi tra le stesse parti in altro giudizio avente ad oggetto la domanda di responsabilità proposta nei confronti dello stesso Comune a titolo di occupazione acquisitiva, in base alla considerazione che, pur trattandosi di due domande diverse, i fatti posti alla base delle stesse ed oggetto di accertamento della prima sentenza, erano i medesimi).

Riferimenti normativi:-Cod. Proc. Civ. art. 324, Cod. Proc. Civ. art. 2909-

Massime precedenti Vedi: N. 11600 del 2018 Rv. 648531 - 01

Sez. **2** - , ***Ordinanza*** *n.* **27161** *del* **25/10/2018** (Rv. **651017 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **ANTONIO SCARPA.** *Relatore:* **ANTONIO SCARPA.** *P.M.* **CAPASSO LUCIO.** *(Conf.)*

P. *(PALITTA IGNAZIA PAOLA MARIA) contro* P. *(PERANTONI MARIO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 26/03/2014

062003 COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO - Interpretazione del giudicato esterno - Limiti di cui all'art. 345 c.p.c. per le prove nuove in appello - Esclusione - Finalità d'interesse pubblico - Rilievo e valutazione anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo – Fattispecie.

Il giudicato esterno, al pari di quello interno, risponde alla finalità d'interesse pubblico di eliminare l'incertezza delle situazioni giuridiche e di rendere stabili le decisioni, sicché il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti e non è subordinato ai limiti fissati dall'art. 345 c.p.c. per le prove nuove in appello, di tal che il giudice, al quale ne risulti l'esistenza, non è vincolato dalla posizione assunta dalle parti in giudizio, dovendo procedere al suo rilievo e valutazione anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, nell'ambito di un giudizio per querela di falso, non aveva preso in esame la sentenza penale divenuta definitiva nel corso del giudizio di secondo grado ed eccepita dalla parte interessata, con cui la convenuta, imputata del reato di cui all'art. 481 c.p., era stata assolta perché il fatto non sussiste).

Riferimenti normativi:-Cod. Civ. art. 2909-CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 324-CORTE COST., Cod. Pen. art. 481, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654-CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15339 del 2018 Rv. 649081 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 226 del 2001 Rv. 548189 - 01

Sez. **5** - , ***Ordinanza*** *n.* **24992** *del* **10/10/2018** (Rv. **650745 - 01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **ADET TONI NOVIK.** *Relatore:* **ADET TONI NOVIK.**

R. *(D'INNELLA RAFFAELE) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG. BARI, 20/05/2010

062015 COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - IN GENERE Interpretazione ed applicazione di una determinata norma - Esclusione - Fondamento.

Il giudicato sostanziale ha ad oggetto il bene della vita fatto valere in giudizio e non anche l'interpretazione ed applicazione delle disposizioni normative, attività rispetto alle quali il giudice non è vincolato alle deduzioni delle parti.

Riferimenti normativi:-Cod. Civ. art. 2909-CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9872 del 1994 Rv. 488759 - 01

Sez. **L** - , ***Sentenza*** *n.* **24358** *del* **04/10/2018** (Rv. **650730 - 01**)

Presidente: **DI CERBO VINCENZO.** *Estensore:* **ELENA BOGHETICH.** *Relatore:* **ELENA BOGHETICH.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Diff.)*

F. *(PERONE GIAN CARLO) contro* P. *(RUSSILLO GERARDO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/10/2015

062012 COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO INTERNO Configurabilità - Condizioni - Passaggio motivazionale - Esclusione – Fattispecie

Il giudicato interno può formarsi solo su capi di sentenza autonomi, che cioè risolvano una questione controversa avente una propria individualità ed autonomia, così da integrare astrattamente una decisione del tutto indipendente; sono privi del carattere dell'autonomia i meri passaggi motivazionali, ossia le premesse logico-giuridiche della statuizione adottata, come pure le valutazioni di meri presupposti di fatto che, unitamente ad altri, concorrono a formare un capo unico della decisione. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso che vi fosse stata violazione del giudicato interno, per la mancata impugnazione della sentenza di prime cure, nella parte in cui aveva ritenuto insussistente il requisito della eterodirezione, quale indice rilevante, ma non esaustivo, della natura subordinata del rapporto di lavoro, per il cui riconoscimento era stato intentato il giudizio).

Riferimenti normativi:-Cod. Civ. art. 2909-CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324-CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21566 del 2017 Rv. 645411 - 02

---

13. IMPUGNAZIONI IN GENERALE

Sez. **2** - , ***Sentenza*** *n.* **27633** *del* **30/10/2018** (Rv. **651376 - 02**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **RAFFAELE SABATO.** *Relatore:* **RAFFAELE SABATO.** *P.M.* **CELESTE ALBERTO.** *(Conf.)*

Z. *(MASTRANGELO PIETRO) contro* T. *(CARAGNANO FRANCESCO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 12/04/2013

133151 ROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PERDITA DELLA CAPACITA' PROCESSUALE DI UNA DELLE PARTI Art. 286 c.p.c. - Questione di illegittimità costituzionale - Parametri di riferimento - Manifesta infondatezza - Fondamento.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 286 c.p.c. in relazione al principio di parità delle armi di cui all'art. 111 Cost. e al diritto di difesa ex art. 24, comma 2, Cost., valutati pure alla luce degli artt. 47 CDFUE e 6 CEDU, nella parte in cui dispone che, qualora dopo la chiusura della discussione si verifichi la morte della parte, la notificazione della sentenza, se avviene entro un anno dalla morte stessa, può essere fatta impersonalmente e collettivamente agli eredi nell'ultimo domicilio del defunto. La disposizione censurata, infatti, opera un idoneo bilanciamento tra l'esigenza di tutelare il diritto degli eredi di agire in giudizio e quella contrapposta della parte notificante di abbreviare la durata del processo, dovendosi tenere conto sia del ruolo del difensore del defunto, il quale ha l'obbligo di individuare i successori per informarli dello stato della causa, sia, in caso di non adempimento di tale obbligo, della circostanza che la stessa notificazione della sentenza è idonea, per il suo contenuto, a produrre di per sé un effetto informativo nei confronti del consegnatario presso l'ultimo domicilio, nella probabile relazione che l'ordinamento assume che egli abbia con gli eredi.

Riferimenti normativi:-Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 286, Cod. Proc. Civ. art. 303, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6-

Massime precedenti Vedi: N. 24845 del 2018 Rv. 650728 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15295 del 2014 Rv. 631466 - 01

Sez. **L** - , ***Ordinanza*** *n.* **24845** *del* **09/10/2018** (Rv. **650728 - 01**)

Presidente: **BRONZINI GIUSEPPE.** *Estensore:* **MATILDE LORITO.** *Relatore:* **MATILDE LORITO.** *P.M.* **SANLORENZO RITA.** *(Conf.)*

P. *(IACOBELLI GIANNI EMILIO) contro* Z.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 12/07/2013

100233 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO Morte o perdita della capacità della parte costituita a mezzo di procuratore - Omessa dichiarazione o notificazione dell'evento ad opera di quest'ultimo - Ultrattività del mandato - Configurabilità - Conseguenze -Notifica dell'appello al procuratore della parte deceduta - Ammissibilità.

133147 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE In genere.

In caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione; ne consegue che è ammissibile la notificazione dell'appello presso il procuratore della parte costituita in primo grado e deceduta successivamente.

Riferimenti normativi:-Cod. Proc. Civ. art. 300, Cod. Proc. Civ. art. 83, Cod. Proc. Civ. art. 330, Cod. Proc. Civ. art. 299-

Massime precedenti Conformi: N. 20840 del 2018 Rv. 650423 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 4935 del 2016 Rv. 639355 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 15295 del 2014 Rv. 631466 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **24799** *del* **09/10/2018** (Rv. **651232 - 01**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **MAURO CRISCUOLO.** *Relatore:* **MAURO CRISCUOLO.** *(Conf.)*

P. *(PATERNO' RADDUSA PIETRO) contro* N. *(BUCCICO ANGELA)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/11/2016

100255 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - INTERRUZIONE Termine breve d'impugnazione - Pendenza - Morte del difensore della parte - Conseguenze - Omessa rinnovazione della notificazione della sentenza - Termine di cui all'art. 327 c.p.c. - Decorrenza.

In caso di morte del difensore della parte durante la decorrenza del termine per impugnare, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 41 del 1986, opera la disciplina dell'art. 328, comma 1, c.p.c., secondo cui detto termine si interrompe e comincia a decorrere di nuovo dal giorno in cui è rinnovata la notificazione della sentenza, mentre, se tale rinnovazione non viene eseguita, l'impugnazione deve essere proposta nel termine previsto dall'art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza, e non dall'evento interruttivo.

Riferimenti normativi:-Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 301-CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327-CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 328-CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9571 del 1987 Rv. 456631 - 01

Sez. **2** - , ***Ordinanza*** *n.* **24891** *del* **09/10/2018** (Rv. **650663 - 01**)

Presidente: **MATERA LINA.** *Estensore:* **GIUSEPPE GRASSO.** *Relatore:* **GIUSEPPE GRASSO.**

F. *(PUTIGNANO ANTONIO LUIGI) contro* E.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 26/02/2014

140066 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - PUBBLICAZIONE (DEPOSITO DELLA) Processo civile telematico - Redazione della sentenza in formato

elettronico - Data di pubblicazione ai fini del decorso del termine cd. "lungo" di impugnazione - Individuazione.

In tema di redazione della sentenza in formato elettronico, la relativa data di pubblicazione, ai fini del decorso del termine cd. "lungo" di impugnazione, coincide non già con quella della sua trasmissione alla cancelleria da parte del giudice, bensì con quella dell'attestazione del cancelliere, giacché è solo da tale momento che la sentenza diviene ostensibile agli interessati.

Riferimenti normativi:-Cod. Proc. Civ. art. 133, Cod. Proc. Civ. art. 327, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 119, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 21/02/2011 num. 44 art. 15-

Massime precedenti Vedi: N. 17278 del 2016 Rv. 641016 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18569 del 2016 Rv. 641078 - 01

Sez. **L** - , ***Sentenza*** *n.* **27012** *del* **24/10/2018** (Rv. **651250 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **ROSA ARIENZO.** *Relatore:* **ROSA ARIENZO.** *P.M.* **CORASANITI GIUSEPPE.** *(Conf.)*

C. *(PERRONE CAPANO CARMINE) contro* P. *(FIORILLO LUIGI)*

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 23/05/2016

100233 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - Notificazione alla parte presso il procuratore "ex" art. 330, comma 1, c.p.c. - Notificazione effettuata al procuratore costituito in tale qualità - Equivalenza piena alla prima - Sussistenza - Validità - Fondamento.

La notificazione dell'atto di impugnazione effettuata al procuratore costituito in tale sua qualità equivale pienamente a quella effettuata alla parte "presso il procuratore costituito" nei casi in cui essa è prescritta dall'art. 330, comma 1, c.p.c. - ovvero i casi in cui la parte non abbia dichiarato la residenza o eletto il domicilio in sede di notificazione della sentenza -, soddisfacendo l'una e l'altra forma di notificazione l'esigenza che l'atto di gravame sia portato a conoscenza della parte per il tramite del suo rappresentante processuale; sicché la notificazione eseguita a mani proprie del difensore resta valida, sia perché il predetto art. 330, comma 1, c.p.c. non contiene una mera indicazione del luogo della notificazione, ma identifica nel procuratore il destinatario di essa in forza di una proroga "ex lege" dei poteri conferitigli con la procura alle liti per il giudizio "a quo", sia perché detta notificazione risulta eseguita nel rispetto dell'art. 138 del codice di rito - secondo il quale l'ufficiale giudiziario può sempre compiere la notificazione mediante consegna della copia dell'atto nelle mani proprie del destinatario, ovunque lo trovi nell'ambito della circoscrizione alla quale è addetto -, da ritenersi applicabile non solo alle parti, ma anche ai difensori delle stesse.

Riferimenti normativi:-Cod. Proc. Civ. art. 138-CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330-CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17299 del 2005 Rv. 585326 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 2167 del 1987 Rv. 451393 - 01, N. 15326 del 2015 Rv. 636026 - 01, N. 16925 del 2007 Rv. 600303 - 01, N. 12102 del 1998 Rv. 521211 - 01, N. 3259 del 1980 Rv. 407053 - 01

Massime precedenti Difformi Sezioni Unite: N. 5785 del 1994 Rv. 487064 - 01

Sez. **2** - , ***Ordinanza*** *n.* **24575** *del* **05/10/2018** (Rv. **650654 - 01**)

Presidente: **MATERA LINA.** *Estensore:* **LUIGI ABETE.** *Relatore:* **LUIGI ABETE.** *P.M.* **DEL CORE SERGIO.** *(Conf.)*

C. *(COCCHI GIAN PIETRO) contro* C. *(FARINA VINCENZO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 17/02/2014

100206 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE Chiamata di terzo in garanzia impropria - Scindibilità in appello della causa di garanzia - Condizioni.

Nel caso in cui il convenuto chiami in giudizio un terzo, esperendo nei suoi confronti una domanda di garanzia impropria, deve escludersi in appello l'inscindibilità delle cause ai fini dell'integrazione del contraddittorio nelle fasi di impugnazione allorché il chiamato non abbia contestato la fondatezza della domanda proposta contro il proprio chiamante e l'attore (appellante) non abbia presentato domande verso il chiamato.

Riferimenti normativi:-Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 269, Cod. Proc. Civ. art. 331-

Massime precedenti Conformi: N. 24132 del 2013 Rv. 628200 - 01

13.1. RIUNIONE

Sez. **3** - , ***Sentenza*** *n.* **24529** *del* **05/10/2018** (Rv. **651137 - 02**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **STEFANO OLIVIERI.** *Relatore:* **STEFANO OLIVIERI.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Diff.)*

B. *(ZAULI CARLO) contro* T. *(CAMPISI PAOLO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 23/09/2014

133225 PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA Riunione di cause identiche - Autonomia delle cause - Decadenze processuali verificatesi nel primo giudizio - Superamento attraverso la trattazione del secondo giudizio - Esclusione - Fondamento.

Le decadenze processuali verificatesi nel giudizio di primo grado non possono essere aggirate dalla parte che vi sia incorsa mediante l'introduzione di un secondo giudizio identico al primo e a questo riunito, in quanto la riunione di cause identiche non realizza una vera e propria fusione dei procedimenti, tale da determinarne il concorso nella definizione dell'effettivo "thema decidendum et probandum", restando anzi intatta l'autonomia di ciascuna causa. Ne consegue che, in tale evenienza, il giudice - in osservanza del principio del "ne bis in idem" e allo scopo di non favorire l'abuso dello strumento processuale e di non ledere il diritto di difesa della parte in cui favore sono maturate le preclusioni - deve trattare soltanto la causa iniziata per prima, decidendo in base ai fatti tempestivamente allegati e al materiale istruttorio in essa raccolto, salva l'eventualità che, non potendo tale causa condurre ad una pronuncia sul merito, venga meno l'impedimento alla trattazione della causa successivamente instaurata.

Riferimenti normativi:-Cod. Proc. Civ. art. 184, Cod. Proc. Civ. art. 273-

Massime precedenti Conformi: N. 567 del 2015 Rv. 633952 - 01

13.2. CONDANNA AL PAGAMENTO DEL RADDOPPIO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO

Sez. **3** - , ***Sentenza*** *n.* **26907** *del* **24/10/2018** (Rv. **651141 - 01**)

Presidente: **CHIARINI MARIA MARGHERITA.** *Estensore:* **RAFFAELE FRASCA.** *Relatore:* **RAFFAELE FRASCA.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*

C. *(MASSARI VERALISA) contro* R. *(BASCIANI GIUSEPPE ANDREA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 04/11/2015

100101 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO PER MULTA - ESENZIONE - RICORSO NELL'INTERESSE DELLO STATO Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 - Dovere del giudice di dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato - Portata - Attestazione dell'emissione di sentenza di improcedibilità, inammissibilità o reiezione integrale dell'impugnazione - Sussistenza - Dichiarazione di debenza della doppia contribuzione - Esclusione - Ragioni.

In tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012 che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non impone al giudice di dichiarare, oltre alla ricorrenza di un caso di infondatezza, inammissibilita` o improcedibilita` dell'impugnazione, anche se la parte, in dipendenza di tale esito, sia in concreto tenuta al versamento del contributo, essendo tale accertamento rimesso all'amministrazione giudiziaria e, quindi, al funzionario di cancelleria.

Riferimenti normativi:-DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 com. 1-CORTE COST., Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 17-CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 18828 del 2015 Rv. 637147 - 01

Sez. **5** - , ***Ordinanza*** *n.* **25485** *del* **12/10/2018** (Rv. **650803 - 01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI.** *Relatore:* **GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI.** *P.M.* **CUOMO LUIGI.** *(Conf.)*

L. *(FERRAJOLI LUIGI) contro* A.

Dichiara estinto il processo, COMM.TRIB.REG. MILANO, 27/03/2012

100215 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - EFFETTI Raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 - Applicabilità - Esclusione.

In materia di impugnazioni, la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione.

Riferimenti normativi:-Cod. Proc. Civ. art. 390, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 com. 1-CORTE COST., Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 17-CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 19560 del 2015 Rv. 636979 - 01

---

14. APPELLO

Sez. **2** - , ***Ordinanza*** *n.* **24402** *del* **04/10/2018** (Rv. **650652 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **ALDO CARRATO.** *Relatore:* **ALDO CARRATO.** *P.M.* **CAPASSO LUCIO.** *(Diff.)*

G. *(MACCARRONE TINO) contro* G. *(ARRIGO STEFANO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 13/01/2014

133245 PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - PRIMA UDIENZA Decisione della causa nel merito da parte del giudice di primo grado, prima che le parti abbiano definito "thema decidendum" e "thema probandum" - Deduzione della nullità come motivo d'appello - Necessità - Onere di specificazione, da parte dell'appellante, del "thema decidendum" e delle prove da assumere - Sussistenza.

Qualora venga dedotto il vizio della sentenza di primo grado per avere il tribunale deciso la causa nel merito prima ancora che le parti avessero definito il "thema decidendum" e il "thema probandum", l'appellante che faccia valere tale nullità non può limitarsi a dedurre detta violazione, ma deve specificare quale sarebbe stato il "thema decidendum" sul quale il giudice di primo grado si sarebbe dovuto pronunciare, ove fosse stata consentita la richiesta appendice di cui all'art. 183 c.p.c., e quali prove sarebbero state dedotte, con l'evidenziazione del concreto pregiudizio derivato dalla loro mancata ammissione.

Riferimenti normativi:-Cod. Proc. Civ. art. 183-CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184-CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 346-

Massime precedenti Conformi: N. 23162 del 2014 Rv. 633258 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 19568 del 2016 Rv. 643733 - 01

Sez. **2** - , ***Ordinanza*** *n.* **27998** *del* **31/10/2018** (Rv. **651039 - 01**)

Presidente: **MATERA LINA.** *Estensore:* **GIUSEPPE FORTUNATO.** *Relatore:* **GIUSEPPE FORTUNATO.** *P.M.* **DEL CORE SERGIO.** *(Conf.)*

D. *(RICCIARDI VALERIO) contro* G. *(PAOLILLO BRUNO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI

133113 PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE Eccezioni in senso lato - Specifica e tempestiva allegazione della parte - Necessità - Esclusione - Rilevabilità d'ufficio anche in appello - Ammissibilità - Condizioni - Documentazione dei fatti "ex actis" - Sufficienza - Fondamento - Preclusioni - Operatività - Esclusione.

Il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati "ex actis", poiché il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione, che resterebbe sviato ove pure le questioni rilevabili d'ufficio fossero soggette ai limiti preclusivi di allegazione e prova previsti per le eccezioni in senso stretto.

Riferimenti normativi:-Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 183-CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 342-

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 10531 del 2013 Rv. 626194 - 01

Sez. **6 - 1**, ***Ordinanza*** *n.* **23796** *del* **01/10/2018** (Rv. **650608 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **MAURO DI MARZIO.** *Relatore:* **MAURO DI MARZIO.**

R. *(FALDUTO PAOLO ANTONIO) contro* C. *(PIGNOLO FRANCESCO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 24/03/2017

100030 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE Mere difese - Nozione - Proponibilità nel giudizio di appello - Fondamento - Fattispecie.

133113 PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE In genere.

Le mere difese, volte a contrastare genericamente le avverse pretese senza tradursi nell'allegazione di un fatto impeditivo, modificativo o estintivo rispetto alle stesse, non sono precluse, ancorché "nuove", in appello poiché esse non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 345, comma 2, c.p.c. che vieta espressamente la proposizione delle sole nuove eccezioni in senso proprio, ossia quelle non rilevabili d'ufficio, e non, indistintamente, tutte le difese comunque svolte dalle parti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto eccezione nuova la deduzione dell'appellante di infondatezza per mancanza di prova dell'avversa ragione di credito, in quanto basata su documentazione all'uopo inidonea).

Riferimenti normativi:-Cod. Proc. Civ. art. 345 com. 2, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 52, Cod. Civ. art. 2697-CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 15211 del 2005 Rv. 583386 - 01, N. 18096 del 2005 Rv. 584110 - 01

---

15. RICORSO PER CASSAZIONE

15. 1. MOTIVI

Sez. **L** - , ***Ordinanza*** *n.* **25863** *del* **16/10/2018** (Rv. **650861 - 01**)

Presidente: **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.** *Estensore:* **MATILDE LORITO.** *Relatore:* **MATILDE LORITO.** *P.M.* **MASTROBERARDINO PAOLA.** *(Conf.)*

G. *(BATTAGLIA FEBO FRANCESCO MASSIMO) contro* I. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 17/07/2012

100143 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE Deduzione in cassazione di norme diverse da quelle invocate nei giudizi di merito - Ammissibilità - Limiti - Necessità dell'esame dei presupposti di fatto per l'applicazione della diversa normativa richiamata - Esclusione - Fattispecie.

La deduzione per la prima volta nel giudizio di legittimità di una diversa normativa rispetto a quella invocata nei gradi di merito è ammissibile, salvo che non comporti il necessario esame dei presupposti di fatto richiesti dalla differente disciplina per la riconoscibilità del diritto controverso. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso con cui il datore di lavoro aveva dedotto, per la prima volta in sede di legittimità, l'inapplicabilità della normativa sul lavoro notturno alle mansioni promiscue o di semplice attesa, giacché avrebbe comportato un ampliamento del "thema decidendum" in ordine all'accertamento della tipologia e del carattere delle mansioni esplicate dai lavoratori).

Riferimenti normativi:-Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. N. 3-

Massime precedenti Conformi: N. 26906 del 2014 Rv. 633816 - 01

Sez. **5** - , ***Ordinanza*** *n.* **24493** *del* **05/10/2018** (Rv. **650743 - 01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **ROBERTO SUCCIO.** *Relatore:* **ROBERTO SUCCIO.** *P.M.* **SANLORENZO RITA.** *(Conf.)*

P. *(GRANDINETTI OTTAVIO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. ROMA, 12/10/2010

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Ricorso per cassazione - Contestuale censura dei vizi di violazione di legge e di motivazione - Ammissibilità - Condizioni.

E' ammissibile il ricorso per cassazione il quale cumuli in un unico motivo le censure di cui all'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., purché lo stesso evidenzi specificamente la trattazione delle doglianze relative all'interpretazione o all'applicazione delle norme di diritto appropriate alla fattispecie ed i profili attinenti alla ricostruzione del fatto.

Riferimenti normativi:-Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5-

Massime precedenti Conformi: N. 9793 del 2013 Rv. 626154 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9100 del 2015 Rv. 635452 - 01

Sez. **1** - , ***Ordinanza*** *n.* **26874** *del* **23/10/2018** (Rv. **651324 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **MAURO DI MARZIO.** *Relatore:* **MAURO DI MARZIO.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Conf.)*

D. *(PALUMBO FRANCESCO) contro* F. *(ROMANELLI GUIDO FRANCESCO)*

Rigetta, TRIBUNALE BOLZANO, 03/03/2014

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - Mescolanza e sovrapposizione di mezzi d'impugnazione - Prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

In tema di ricorso per cassazione, è inammissible la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l'omessa motivazione, che richiede l'assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d'ufficio, e l'insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d'appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro. Infatti, l'esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l'apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse.

Riferimenti normativi:-Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1-CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 19443 del 2011 Rv. 619790 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 8915 del 2018 Rv. 647708 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 15242 del 2012 Rv. 623769 - 01

Sez. **2** - , ***Sentenza*** *n.* **26790** *del* **23/10/2018** (Rv. **651379 - 01**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **RAFFAELE SABATO.** *Relatore:* **RAFFAELE SABATO.** *P.M.* **CELESTE ALBERTO.** *(Conf.)*

M. *(VILLANI GIORGIO) contro* D.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO GENOVA, 22/06/2012

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - Motivo articolato in più profili di doglianza – Ammissibilità - Condizioni - Mancata formulazione delle specifiche censure previste dall'art. 360 c.p.c. - Conseguenze - Fattispecie.

100187 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO In genere.

In materia di ricorso per cassazione, l'articolazione in un singolo motivo di più profili di doglianza costituisce ragione d'inammissibilità quando non è possibile ricondurre tali diversi profili a specifici motivi di impugnazione, dovendo le doglianze, anche se cumulate, essere formulate in modo tale da consentire un loro esame separato, come se fossero articolate in motivi diversi, senza rimettere al giudice il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, al fine di ricondurle a uno dei mezzi d'impugnazione consentiti, prima di decidere su di esse. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione in cui, effettuata una ricerca all'interno del testo dei cinque capitoli dell'unico motivo formulato, ha riscontrato l'assenza di dati sufficientemente univoci per risalire a una delle categorie previste dall'art. 360 c.p.c., prendendo atto dell'impossibilità di individuare per ciascun capitolo, o per il complesso dei capitoli unitariamente considerati, una delle tipologie di censura consentite).

Riferimenti normativi:-Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1-

Massime precedenti Conformi: N. 7009 del 2017 Rv. 643681 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 24493 del 2018 Rv. 650743 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 9100 del 2015 Rv. 635452 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **26769** *del* **23/10/2018** (Rv. **650892 - 01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **MARCO DELL'UTRI.** *Relatore:* **MARCO DELL'UTRI.**

S. *(ZENO ZENCOVICH VINCENZO) contro* S. *(SPAGGIARI ROBERTO)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 26/08/2016

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. - Differenze.

In tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 2697 c.c. si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni mentre, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunziare che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall'art. 116 c.p.c..

Riferimenti normativi:-Cod. Civ. art. 2697, Cod. Proc. Civ. art. 115, Cod. Proc. Civ. art. 116, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5-

Massime precedenti Vedi: N. 4699 del 2018 Rv. 647432 - 01, N. 11176 del 2017 Rv. 644208 - 01, N. 13395 del 2018 Rv. 649038 - 01

Sez. **L** - , ***Sentenza*** *n.* **27112** *del* **25/10/2018** (Rv. **651205 - 01**)

Presidente: **NOBILE VITTORIO.** *Estensore:* **CARLA PONTERIO.** *Relatore:* **CARLA PONTERIO.** *P.M.* **PATRONE IGNAZIO.** *(Conf.)*

D. *(IACOVINO VINCENZO) contro* A. *(MARESCA ARTURO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 27/12/2013

100146 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE Motivazione apparente - Motivazione "per relationem" alla sentenza di primo grado - Generica condivisione senza vaglio critico in base ai motivi di appello - Nullità.

In tema di ricorso per cassazione, è nulla, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., la motivazione solo apparente, che non costituisce espressione di un autonomo processo deliberativo, quale la sentenza di appello motivata "per relationem" alla sentenza di primo grado, attraverso una generica condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice, senza alcun esame critico delle stesse in base ai motivi di gravame.

Riferimenti normativi:-Cod. Proc. Civ. art. 132-CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5, Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 54, Legge 07/08/2012 num. 134-CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 21037 del 2018 Rv. 650138 - 01, N. 22022 del 2017 Rv. 645333 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8053 del 2014 Rv. 629830 - 01, N. 22232 del 2016 Rv. 641526 - 01

Sez. **1** - , ***Sentenza*** *n.* **27924** *del* **31/10/2018** (Rv. **651123 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **MARIA ACIERNO.** *Relatore:* **MARIA ACIERNO.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*

B. *(MONGELLI PIERO) contro* B. *(CARBONETTI FRANCESCO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 15/09/2012

133140 PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE Collegio d'appello - Componente - Conoscenza dei fatti acquisita in sede di reclamo contro provvedimento cautelare "ante causam" - Incompatibilità - Insussistenza - Deduzione come motivo di nullità della sentenza e non come motivo di ricusazione - Inammissibilità.

Non è deducibile come motivo di nullità di una sentenza d'appello la circostanza che uno dei componenti del collegio che l'ha pronunciata avesse in precedenza conosciuto dei medesimi fatti in sede di reclamo contro l'ordinanza di rigetto della richiesta di provvedimento d'urgenza "ante causam", poiché l'avere conosciuto della stessa causa in un altro grado deve essere ritualmente fatto valere come motivo di ricusazione del giudice, a norma degli artt. 51, comma 1, n. 4, e 52 c.p.c. e, d'altra parte, l'avere trattato della controversia in sede di procedimento cautelare "ante causam" neanche costituisce, secondo la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 326/1997 e ordinanza n. 193/1998), un'ipotesi sufficientemente assimilabile, sotto il profilo dell'incompatibilità, alla trattazione della causa in un altro grado di giudizio.

Riferimenti normativi:-Cod. Proc. Civ. art. 51 com. 1 lett. 4-CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 52-CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 161-CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies-CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 11070 del 2001 Rv. 548984 - 01

Sez. **2** - , ***Ordinanza*** *n.* **27415** *del* **29/10/2018** (Rv. **651028 - 02**)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **ANTONIO SCARPA.** *Relatore:* **ANTONIO SCARPA.** *P.M.* **CAPASSO LUCIO.** *(Conf.)*

B. *(GIUSTI LUCA) contro* B. *(LOVELLI ANNAMARIA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 29/05/2013

100146 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE Omessa ammissione di prova testimoniale o di altra prova - Vizio di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia - Configurabilità - Condizioni - Denuncia in sede di legittimità - Requisiti - Pronuncia di rigetto per difetto di prova - Richiamo in motivazione ad ordinanza non ammissiva di prova - Sufficienza - Fondamento.

140021 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE In genere.

L'omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciata per cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato l'assenza di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito. Pertanto, in base al principio desumibile dagli artt. 132, n. 4, c.p.c. e 118, comma 1, disp. att. c.p.c. (nella formulazione applicabile "ratione temporis"), la sentenza di rigetto della domanda per difetto di prova è congruamente motivata anche mediante richiamo all'ordinanza istruttoria che abbia respinto una richiesta inammissibile di prova, trattandosi di pronuncia comunque espressiva del giudizio che la parte avrebbe dovuto dare impulso alla detta prova con la richiesta di mezzi ammissibili e concludenti.

Riferimenti normativi:-Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 1 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 118 com. 1-

Massime precedenti Vedi: N. 5654 del 2017 Rv. 643989 - 01, N. 21978 del 2018 Rv. 650253 - 01

Sez. **L** - , ***Sentenza*** *n.* **27033** *del* **24/10/2018** (Rv. **651251 - 01**)

Presidente: **BRONZINI GIUSEPPE.** *Estensore:* **ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.** *Relatore:* **ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.** *P.M.* **SANLORENZO RITA.** *(Conf.)*

P. *(MARAZZA MARCO) contro* R. *(VACIRCA SERGIO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 30/03/2011

138228 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE Ricorso per cassazione - Sindacato sulla valutazione delle prove effettuata dal giudice di merito - Errore di percezione ed errore di valutazione - Distinzione - Conseguenze - Fattispecie.

In materia di ricorso per cassazione, mentre l'errore di valutazione in cui sia incorso il giudice di merito - e che investe l'apprezzamento della fonte di prova come dimostrativa, o meno, del fatto che si intende provare - non è mai sindacabile in sede di legittimità, l'errore di percezione, cadendo sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, qualora investa una circostanza che ha formato oggetto di discussione tra le parti, è sindacabile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per violazione dell'art. 115 del medesimo codice, norma che vieta di fondare la decisione su prove reputate dal giudice esistenti, ma in realtà mai offerte. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza per mancata ammissione di un capitolo di prova - ritualmente dedotto in primo grado e reiterato in appello - riguardante il rispetto della clausola di contingentamento, quale requisito prescritto per la legittima apposizione del termine ad un contratto di lavoro, avendo riferito la deduzione della società datrice all'esclusiva esistenza delle esigenze giustificatrici).

Riferimenti normativi:-Cod. Proc. Civ. art. 115-CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4-

Massime precedenti Conformi: N. 9356 del 2017 Rv. 644001 - 01

Sez. **1** - , ***Ordinanza*** *n.* **26305** *del* **18/10/2018** (Rv. **651305 - 01**)

Presidente: **GIANCOLA MARIA CRISTINA.** *Estensore:* **ANTONIO VALITUTTI.** *Relatore:* **ANTONIO VALITUTTI.** *P.M.* **SORRENTINO FEDERICO.** *(Conf.)*

T. *(SCHITTONE NICOLO') contro* F. *(ZELA MARINA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 15/03/2017

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Motivo di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., come riformulato dal d.l. n. 83 del 2012 - Contestazione dell'omesso esame di deduzioni difensive - Inammmissibilità - Fattispecie.

L'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive. (In applicazione del predetto principio, la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso con il quale il ricorrente, in un giudizio per la dichiarazione della paternità naturale, si doleva che il giudice d'appello non avesse tenuto conto delle risultanze della consulenza tecnica di parte, sottolineando come, nonostante il suo contenuto tecnico e a differenza della consulenza tecnica d'ufficio, la c.t.p. costituisca una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valoro probatorio).

Riferimenti normativi:-Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 54, Legge 07/08/2012 num. 134-CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5-

Massime precedenti Conformi: N. 14802 del 2017 Rv. 644485 - 01

Sez. **2** - , ***Ordinanza*** *n.* **27415** *del* **29/10/2018** (Rv. **651028 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **ANTONIO SCARPA.** *Relatore:* **ANTONIO SCARPA.** *P.M.* **CAPASSO LUCIO.** *(Conf.)*

B. *(GIUSTI LUCA) contro* B. *(LOVELLI ANNAMARIA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 29/05/2013

100146 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE Motivo di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riformulato dal d.l. n. 83 del 2012 - Vizio di omesso esame - Rilevanza - Condizioni.

L'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); pertanto, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

Riferimenti normativi:-Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 54, Legge 07/08/2012 num. 134-CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5, Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 6, Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 lett. 4-

Massime precedenti Vedi: N. 17761 del 2016 Rv. 641174 - 01, N. 14802 del 2017 Rv. 644485 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 8053 del 2014 Rv. 629831 - 01

Sez. **2** - , ***Ordinanza*** *n.* **26274** *del* **18/10/2018** (Rv. **650840 - 02**)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **ANTONIO SCARPA.** *Relatore:* **ANTONIO SCARPA.** *P.M.* **CAPASSO LUCIO.** *(Conf.)*

R. *(CAFARI PANICO RUGGIERO) contro* R. *(NICOLINI MASSIMO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 12/03/2014

100146 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE Vizio della motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. nella formulazione successiva al d.l. n. 83 del 2012 - Censura relativa a fatto pacifico o "non contestato" - Deducibilità - Esclusione - Fondamento.

Il fatto di cui sia stato omesso l'esame, rilevante ai fini dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (nella formulazione conseguente al d.l. n. 83 del 2012), deve essere stato "oggetto di discussione fra le parti" e, quindi, necessariamente "controverso". Ne consegue che, ove il giudice affermi che un fatto è esistente o provato, perché incontroverso o pacifico (e, quindi, non discusso), tale punto della decisione non può essere censurato in termini di vizio della motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., potendosi piuttosto configurare

una violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. o degli artt. 115, comma 1 (ove applicabile "ratione temporis"), 167, comma 1, 183 c.p.c. e 2697 c.c.

Riferimenti normativi:-Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5, Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 2 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 115 com. 1, Cod. Civ. art. 2697, Cod. Proc. Civ. art. 183, Cod. Proc. Civ. art. 167 com. 1-

---

Sez. **5** - , ***Ordinanza*** *n.* **24035** *del* **03/10/2018** (Rv. **650798 - 01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA.** *Relatore:* **MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA.** *P.M.* **DI LEO GIOVANNI.** *(Conf.)*

A. *(ADORNO CARLA) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 05/02/2010

100146 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE Art. 360 n. 5 c.p.c. nella formulazione successiva al d.lgs. n. 40 del 2006 - Fatto controverso e decisivo - Nozione - Fattispecie.

In tema di ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 40 del 2006 - il vizio relativo all'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione deve essere riferito ad un "fatto", da intendere quale specifico accadimento in senso storico-naturalistico. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha dichiarato inammissibile la censura della motivazione fondata sull'imputazione del versamento dell'importo contestato).

Riferimenti normativi:-Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5-

Massime precedenti Vedi: N. 21152 del 2014 Rv. 632989 - 01

15.2. SOTTOSCRIZIONE

Sez. **3** - , ***Ordinanza*** *n.* **25385** *del* **12/10/2018** (Rv. **651165 - 01**)

Presidente: **SESTINI DANILO.** *Estensore:* **COSIMO D'ARRIGO.** *Relatore:* **COSIMO D'ARRIGO.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*

Q. *(MIRRI PIER PAOLO) contro* U. *(CIAVARDINI FERNANDO)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 15/09/2015

100135 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE Pluralità di difensori - Autenticazione della sottoscrizione - Difensore non iscritto all'albo dei patrocinanti innanzi alla Corte di Cassazione - Nullità del ricorso - Configurabilità - Esclusione - Limiti.

La certificazione dell'autografia della sottoscrizione della parte, apposta sulla procura speciale "ad litem" rilasciata in calce o a margine del ricorso (o del controricorso) per cassazione da parte di avvocato che non sia ammesso al patrocinio innanzi alla S.C,. costituisce una mera irregolarità, che non comporta la nullità della procura, allorché l'atto

sia stato firmato anche da altro avvocato iscritto nell'albo speciale e indicato come codifensore.

Riferimenti normativi:-Cod. Proc. Civ. art. 83, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 370

Massime precedenti Conformi: N. 15718 del 2006 Rv. 592549 - 01

15.3. NOTIFICA

Sez. **L** - , ***Sentenza*** *n.* **26489** *del* **19/10/2018** (Rv. **650986 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **UMBERTO BERRINO.** *Relatore:* **UMBERTO BERRINO.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*

M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* I. *(NUNZI SERGIO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 23/07/2015

100085 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE Notificazione effettuata erroneamente nell'interesse di parte diversa da quella processuale - Nullità - Esclusione - Identificazione della vera parte - Lettura complessiva dell'atto - Sufficienza - Raggiungimento dello scopo - Fattispecie.

La notificazione del ricorso per cassazione effettuata erroneamente nell'interesse di parte diversa da quella processuale non è affetta da nullità ove, dalla lettura complessiva dell'atto, emerga chiaramente la riferibilità alla parte interessata, e ove, in ogni caso, l'atto abbia raggiunto il suo scopo, consentendo alla controparte di difendersi adeguatamente. (Nella specie, l'Avvocatura dello Stato aveva indicato, nella relata di notificazione via PEC, che il ricorso era proposto nell'interesse dell'Agenzia delle entrate, soggetto che era estraneo al giudizio, svoltosi sin dall'inizio nei confronti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

Riferimenti normativi:-Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 330-

Massime precedenti Vedi: N. 4011 del 2013 Rv. 625122 - 01, N. 18402 del 2018 Rv. 649616 - 01

15.4. RIUNIONE

Sez. **5** - , ***Sentenza*** *n.* **27550** *del* **30/10/2018** (Rv. **651065 - 01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **GIACOMO MARIA NONNO.** *Relatore:* **GIACOMO MARIA NONNO.** *P.M.* **MASTROBERARDINO PAOLA.** *(Conf.)*

G. *(BALDASSINI ROCCO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA, 22/12/2010

100247 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - RIUNIONE DELLE IMPUGNAZIONI Provvedimenti diversi pronunciati in separati giudizi - Discrezionalità della riunione - Giudizio di legittimità - Ammissibilità della riunione - Fondamento.

La riunione delle impugnazioni, che è obbligatoria, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., ove investano lo stesso provvedimento, può altresì essere facoltativamente disposta, anche in sede di legittimità, ove esse siano proposte contro provvedimenti diversi ma fra loro connessi, quando la loro trattazione separata prospetti l'eventualità di soluzioni contrastanti, siano ravvisabili ragioni di economia processuale ovvero siano configurabili profili di unitarietà sostanziale e processuale delle controversie.

Riferimenti normativi:-Cod. Proc. Civ. art. 274-CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 335-CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360-CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 1521 del 2013 Rv. 624792 - 01

15.5. PRINCIPIO DI AUTOSUFFICIENZA

Sez. **5** - , ***Ordinanza*** *n.* ***24340*** *del* **04/10/2018** (Rv. **651398 - 01**)

Presidente: **CAPPABIANCA AURELIO.** *Estensore:* **PIERPAOLO GORI.** *Relatore:* **PIERPAOLO GORI.** *P.M.* **SORRENTINO FEDERICO.** *(Conf.)*

F. *(AURELI STANISLAO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 18/06/2010

100183 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI Ricorso per cassazione - Principio di autosufficienza - "Ratio" - Conseguenze.

In tema di ricorso per cassazione, il principio di autosufficienza - prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. - è volto ad agevolare la comprensione dell'oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, da evincersi unitamente ai motivi dell'impugnazione: ne deriva che il ricorrente ha l'onere di operare una chiara funzionale alla piena valutazione di detti motivi in base alla sola lettura del ricorso, al fine di consentire alla Corte di cassazione (che non è tenuta a ricercare gli atti o a stabilire essa stessa se ed in quali parti rilevino) di verificare se quanto lo stesso afferma trovi effettivo riscontro, anche sulla base degli atti o documenti prodotti sui quali il ricorso si fonda, la cui testuale riproduzione, in tutto o in parte, è invece richiesta quando la sentenza è censurata per non averne tenuto conto.

Riferimenti normativi:-Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 3, Decreto Legisl. 26/07/2010 num. 104 art. 3-

Massime precedenti Vedi: N. 19562 del 2018 Rv. 649852 - 01, N. 13312 del 2018 Rv. 648924 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5698 del 2012 Rv. 621813 - 01

15.6. DEPOSITO DI COPIA DELLA DECISIONE IMPUGNATA E DI ATTI E DOCUMENTI

Sez. **3** - , ***Ordinanza*** *n.* **27480** *del* **30/10/2018** (Rv. **651336 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **ANTONELLA DI FLORIO.** *Relatore:* **ANTONELLA DI FLORIO.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*

T. *(BOCCHINI ROBERTO) contro* S.

Dichiara improcedibile, TRIBUNALE SALERNO, 07/01/2016

100093 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO Deposito di copia non autenticata di ricorso telematico - Conseguenze - Improcedibilità del ricorso - Limiti.

Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo PEC, senza attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della l. n. 53 del 1994 o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l'improcedibilità ove il controricorrente (anche tardivamente costituitosi) depositi copia analogica del ricorso ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all'originale notificatogli ex art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005. Viceversa, ove il destinatario della notificazione a mezzo PEC del ricorso nativo digitale rimanga solo intimato (così come nel caso in cui non tutti i destinatari della notifica depositino controricorso) ovvero disconosca la conformità all'originale della copia analogica non autenticata del ricorso tempestivamente depositata, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità sarà onere del ricorrente depositare l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica sino all'udienza di discussione o all'adunanza in camera di consiglio.

Riferimenti normativi:-Cod. Proc. Civ. art. 369-CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372-CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 379-CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Cod. Proc. Civ. art. 380 ter, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 bis, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 9 com. 1, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 9 com. 1, Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 23 com. 2-

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 22438 del 2018 Rv. 650462 - 01

15.7. PROCEDIMENTO IN CAMERA DI CONSIGLIO

Sez. **1** - , ***Ordinanza*** *n.* **27124** *del* **25/10/2018** (Rv. **651448 - 02**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **GUIDO MERCOLINO.** *Relatore:* **GUIDO MERCOLINO.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*

M. *(SILVESTRE FRANCESCO) contro* C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 08/03/2012

100170 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO Giudizio di cassazione - Costituzione tardiva delle parti e partecipazione al giudizio - Procedimento in camera di consiglio - Deposito della sola procura speciale in prossimità dell'udienza - Conseguenze - Inammissibilità della costituzione - Fondamento.

Nel giudizio di cassazione svolto nelle forme del procedimento in camera di consiglio, non essendo prevista la fase della discussione orale propria dell'ordinario giudizio di legittimità in pubblica udienza, non è ammissibile la costituzione tardiva del difensore mediante deposito di procura speciale rilasciata ai fini della partecipazione alla discussione, poiché la Corte giudica senza l'intervento del Pubblico Ministero e delle parti, il concorso dei quali, alla fase decisoria, può realizzarsi in forma scritta, mediante il deposito di memorie.

Riferimenti normativi:-Cod. Proc. Civ. art. 83, Cod. Proc. Civ. art. 370, Cod. Proc. Civ. art. 375, Cod. Proc. Civ. art. 380 bis-

Massime precedenti Vedi: N. 7514 del 2009 Rv. 607617 - 01, N. 22548 del 2007 Rv. 601157 - 01

Sez. **5** - , ***Ordinanza*** *n.* **24442** *del* **05/10/2018** (Rv. **650526 - 01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA.** *Relatore:* **MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA.** *P.M.* **SORRENTINO FEDERICO.** *(Conf.)*

C. *(TOSI LORIS) contro* A.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 02/03/2011

100084 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - IN GENERE Procedimento camerale ex art. 380-bis.1 c.p.c. (introdotto dal d.l. n. 168 del 2016, conv. con modif. dalla l. n. 197 del 2016) - Memoria illustrativa ai sensi dell'art. 370 c.p.c. in assenza di controricorso notificato nel termine di legge - Inammissibilità.

In tema di giudizio di cassazione, nel procedimento camerale di cui all'art. 380 bis.l c.p.c. (introdotto dall'art. 1 bis del d.l. n. 168 del 2016, conv., con modif., dalla l. n. 196 del 2016), in mancanza di controricorso notificato nei termini di legge, l'intimato non è legittimato al deposito di memorie illustrative ex art. 370 c.p.c., ancorché sia munito di regolare procura speciale "ad litem".

Riferimenti normativi:-Cod. Proc. Civ. art. 370, Cod. Proc. Civ. art. 378, Cod. Proc. Civ. art. 380 bis lett. 1, Decreto Legge 31/08/2016 num. 168 art. 1 bis, Legge 25/10/2016 num. 197-
Massime precedenti Vedi: N. 14330 del 2017 Rv. 644941 - 01, N. 25735 del 2014 Rv. 633422 - 01

15.8. CASSAZIONE SENZA RINVIO

Sez. **1** -, ***Ordinanza*** *n.* **26299** *del* **18/10/2018** (Rv. **651303 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **EDUARDO CAMPESE.** *Relatore:* **EDUARDO CAMPESE.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Conf.)*

Z. *(FAVARON GIUSEPPE) contro* F. *(SCIUTO FILIPPO)*

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 19/03/2011

133042 PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - Presupposti - Integrale soddisfazione dell'interesse dedotto in giudizio - Necessità - Condizioni - Fattispecie in materia di impugnativa di delibere assembleari di società per azioni - Pronuncia di cassazione con rinvio - Decisione sulle spese - Valutazione sulla soccombenza virtuale - Necessità.

La cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse al ricorso; la composizione in tal modo della controversia giustifica non già l'inammissibilità del ricorso in cassazione bensì, da un lato, la rimozione, con cassazione senza rinvio, delle sentenze già emesse, prive di attualità e, dall'altro, una pronuncia finale sulle spese, secondo una valutazione di soccombenza virtuale.

Riferimenti normativi:-Cod. Civ. art. 1965, Cod. Civ. art. 2668-CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372-CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 19160 del 2007 Rv. 599004 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8980 del 2018 Rv. 650327 - 01

Sez. **2** - , ***Ordinanza*** *n.* **26525** *del* **19/10/2018** (Rv. **650843 - 01**)

Presidente: **MATERA LINA.** *Estensore:* **MAURO CRISCUOLO.** *Relatore:* **MAURO CRISCUOLO.** *P.M.* **DEL CORE SERGIO.** *(Conf.)*

A. *(SCAMPOLI ANTONIO SERGIO) contro* C. *(CIPRIETTI SABATINO)*

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 25/01/2017

100003 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - AMMISSIBILITA' ED INAMMISSIBILITA' - Inammissibilità dell'appello - Mancato rilievo da parte del giudice del merito - Rilevabilità d'ufficio in fase di legittimità - Configurabilità - Conseguenze - Cassazione senza rinvio - Fattispecie.

La Corte di cassazione può rilevare d'ufficio una causa di inammissibilità dell'appello che il giudice di merito non abbia riscontrato, con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza di secondo grado, non potendosi riconoscere al gravame inammissibilmente spiegato alcuna efficacia conservativa del processo di impugnazione. (Nella specie, il giudice d'appello aveva rigettato nel merito il gravame, nonostante il tribunale avesse declinato la propria competenza in relazione alla clausola di compromissione in arbitri contenuta nello statuto della società, di cui le parti erano socie, e la pronuncia fosse perciò impugnabile soltanto col regolamento di competenza).

Riferimenti normativi:-Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 819 ter-CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6, Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 22-

Massime precedenti Conformi: N. 16863 del 2017 Rv. 644842 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 21523 del 2016 Rv. 642057 - 01, N. 15019 del 2016 Rv. 641276 - 01

15.9. SPESE

Sez. **L** - , ***Sentenza*** *n.* **27397** *del* **29/10/2018** (Rv. **651050 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **ROBERTO BELLE'.** *Relatore:* **ROBERTO BELLE'.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*

D. *(AMATO FELICE) contro* I. *(CORETTI ANTONIETTA)*

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO SALERNO, 19/02/2016

162018 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE Giudizio di legittimità - Istanza di distrazione delle spese di merito - Richiesta a favore di altro difensore - Inammissibilità - Ragioni.

Nel giudizio di legittimità, è inammissibile la richiesta di distrazione delle spese di merito a favore di altro difensore costituito nei precedenti gradi di giudizio, atteso che l'art. 93 c.p.c., delineando una fattispecie eccezionale e perciò insuscettibile di applicazione estensiva,

prevede che la relativa statuizione sia adottata nella "stessa sentenza", ossia nella pronuncia conclusiva del grado contenente la condanna alle spese, oltre la quale non può operare la presunzione di veridicità del mancato pagamento basata sulla sola dichiarazione del difensore che le ha anticipate.

Riferimenti normativi:-Cod. Proc. Civ. art. 93-CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26966 del 2018 Rv. 650894 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **26966** *del* **24/10/2018** (Rv. **650894 - 01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **ENZO VINCENTI.** *Relatore:* **ENZO VINCENTI.**

C. *(GALATI BRUNO) contro* F. *(SCIALO' RAFFAELE)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 15/04/2016

100249 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - SOSPENSIONE - DELL'ESECUZIONE Liquidazione delle spese del sub-procedimento ex art. 373 c.p.c. - Spettanza al Giudice di legittimità - Distrazione in favore del difensore antistatario nel solo sub-procedimento su richiesta del difensore del giudizio principale - Necessità - Ragioni.

La liquidazione delle spese del sub-procedimento ex art. 373 c.p.c. spetta esclusivamente alla S.C., nell'ambito del giudizio di legittimità al quale è funzionale la procedura incidentale di sospensione dell'esecuzione. Ne consegue che la richiesta di liquidazione del difensore munito di procura può essere proposta anche del difensore della parte che tale sia stato esclusivamente nel citato sub-procedimento e non già nel giudizio di cassazione, altrimenti non potendo quest'ultimo, ove anticipatario nel predetto sub-procedimmento, beneficiare della distrazione delle spese in suo favore.

Riferimenti normativi:-Cod. Proc. Civ. art. 93-CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 373-CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21198 del 2015 Rv. 637485 - 01

Sez. **3** - , ***Ordinanza*** *n.* **24201** *del* **04/10/2018** (Rv. **651132 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **EMILIO IANNELLO.** *Relatore:* **EMILIO IANNELLO.** *P.M.* **BASILE TOMMASO.** *(Conf.)*

G. *(DISCACCIATI ANITA) contro* M. *(NAVA ANGELA)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 25/10/2016

100249 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - SOSPENSIONE - DELL'ESECUZIONE Sentenza di appello - Procedimento incidentale di sospensione dell'esecuzione - Richiesta, in sede di legittimità, di rimborso delle spese relative - Proposizione mediante memoria depositata in procedimento soggetto a rito camerale e non notificata alla controparte - Inammissibilità.

Nel giudizio di legittimità la richiesta di pronuncia sull'istanza di rimborso delle spese processuali affrontate dalla parte per resistere vittoriosamente all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di merito impugnata può essere esaminata alla condizione che venga notificata, con i relativi documenti da produrre, alla controparte, ovvero che il contraddittorio con la medesima sia stato, comunque, rispettato, con la conseguenza che detta istanza è inammissibile ove venga proposta in un procedimento soggetto a rito camerale mediante memoria ai sensi degli artt. 378 e 372, comma 2, c.p.c. non notificata alla controparte.

Riferimenti normativi:-Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 372, Cod. Proc. Civ. art. 373, Cod. Proc. Civ. art. 378, Cod. Proc. Civ. art. 380 bis-

Massime precedenti Vedi: N. 21198 del 2015 Rv. 637485 - 01

15.10. CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI E REVOCAZIONE DELLE DECISIONI DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Sez. **6 - L**, ***Ordinanza*** *n.* **27196** *del* **26/10/2018** (Rv. **650928 - 01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **PAOLA GHINOY.** *Relatore:* **PAOLA GHINOY.**

A. *(TEOFILI MARIO) contro* I.

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 27/06/2017

140033 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE Correzione degli errori materiali delle sentenze della Corte di cassazione - Ricorso - Notificazione - Necessità - Omissione - Conseguenze - Inammissibilità.

Il ricorso per correzione di errore materiale di una sentenza della Corte di cassazione ai sensi dell'art. 391 bis c.p.c. è inammissibile quando il ricorrente non provveda alla notifica dell'atto disposta dalla S.C., dovendosi applicare le norme sul ricorso per cassazione, in virtù del richiamo contenuto nell'art. 391 bis c.p.c. alla disciplina dettata dagli artt. 365 e ss. c.p.c.

Riferimenti normativi:-Cod. Proc. Civ. art. 391 bis-CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365-

Massime precedenti Vedi: N. 17453 del 2010 Rv. 614392 - 01, N. 22783 del 2018 Rv. 650587 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6107 del 2012 Rv. 622254 - 01

Sez. **L** - , ***Sentenza*** *n.* **24355** *del* **04/10/2018** (Rv. **650577 - 01**)

Presidente: **DI CERBO VINCENZO.** *Estensore:* **ANNALISA DI PAOLANTONIO.** *Relatore:* **ANNALISA DI PAOLANTONIO.** *P.M.* **MASTROBERARDINO PAOLA.** *(Conf.)*

D. *(CARENI AUGUSTO) contro* R.

Decide su revocazione, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 08/10/2015

100287 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Esistenza dell'avviso di ricevimento - Configurabilità - Onere della prova - A carico dell'originario ricorrente - Sussistenza - Conseguenze.

Nel giudizio di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, ove si deduca che l'errore di fatto in cui è incorso il giudice sia consistito nell'avere supposto l'esistenza dell'avviso di ricevimento della notifica del ricorso introduttivo, in realtà mai formato, l'onere di provare che quell'atto era stato depositato unitamente al ricorso, o comunque prima dell'udienza di discussione, grava sull'originario ricorrente; ne consegue che se questi omette di costituirsi in giudizio e di depositare il fascicolo di parte del procedimento nel quale è stata pronunciata la sentenza cui si riferisce la revocazione, si deve ritenere che l'atto non fosse stato depositato, sempre che di quel deposito non vi sia traccia nel fascicolo d'ufficio.

Riferimenti normativi:-Cod. Proc. Civ. art. 391 bis, Cod. Civ. art. 2967-

Massime precedenti Vedi: N. 11202 del 2017 Rv. 644164 - 01

Sez. **1** - , **Sentenza** n. **26301** del **18/10/2018** (Rv. **651304 - 01**)

Presidente: ***DE CHIARA CARLO.*** *Estensore:* ***MASSIMO FALABELLA.*** *Relatore:* ***MASSIMO FALABELLA.*** *P.M.* ***CARDINO ALBERTO.*** *(Conf.)*

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro Z.

Cassa e decide nel merito, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 13/05/2016

100287 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - Sentenza della Corte di cassazione - Vizio di omessa pronuncia su un motivo di ricorso - Rimedio - Revocazione per errore di fatto - Necessità.

In riferimento all'omessa pronuncia da parte della Corte di cassazione su un motivo di ricorso, l'unico mezzo di impugnazione esperibile avverso la relativa sentenza è, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., la revocazione per l'errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità, errore che presuppone l'esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti di causa. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, riscontrando l'errore revocatorio percettivo nell'ambito soggettivo della pronuncia, che infatti – nel dichiarare l'incandidabilità alle elezioni provinciali e circoscrizionali di taluni soggetti – aveva omesso di prendere in esame le posizioni di altri, nei cui confronti pure era diretto il motivo di impugnazione).

Riferimenti normativi:-Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 391 bis-CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 lett. 4-

Massime precedenti Conformi: N. 16003 del 2011 Rv. 618879 - 01

Sez. **1** - , ***Ordinanza*** *n.* **26643** *del* **22/10/2018** (Rv. **651443 - 01**)

Presidente: **TIRELLI FRANCESCO.** *Estensore:* **GUIDO MERCOLINO.** *Relatore:* **GUIDO MERCOLINO.** *P.M.* **ZENO IMMACOLATA.** *(Conf.)*

P. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* C. *(SARNATARO CARMELA)*

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 27/07/2016

100287 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Sentenza della corte di cassazione - Vizio revocatorio - Configurabilità - Condizioni - Riferimento agli "atti interni" al giudizio di legittimità - Necessità - Fondamento.

L'errore di fatto idoneo a legittimare la revocazione della sentenza di cassazione, ex artt. 391-bis e 395, n. 4 c.p.c., deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, che la

S.C. può esaminare direttamente, con propria indagine di fatto, nell'ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili d'ufficio, e deve avere carattere autonomo, nel senso di incidere esclusivamente sulla sentenza di legittimità; diversamente, ove l'errore sia stato causa determinante della sentenza di merito, in relazione ad atti o documenti che sono stati o avrebbero dovuto essere esaminati in quella sede, il vizio della sentenza deve essere fatto valere con gli ordinari mezzi di impugnazione.

Riferimenti normativi:-Cod. Proc. Civ. art. 391 bis, Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 lett. 4-

Massime precedenti Conformi: N. 3820 del 2014 Rv. 629917 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 4456 del 2015 Rv. 634487 - 01

---

16. GIUDIZIO DI RINVIO

Sez. **6 - 1**, ***Ordinanza*** *n.* **25355** *del* **11/10/2018** (Rv. **651351 - 01**)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **PIETRO CAMPANILE.** *Relatore:* **PIETRO CAMPANILE.** *(Conf.)*

C. *(ADINOLFI LUIGI) contro* L. *(TOZZI SILVANO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 23/06/2016

100108 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - DOMANDE CONSEGUENTI ALLA CASSAZIONE Domande di restituzione o di riduzione in pristino - Proposizione separata rispetto al giudizio di rinvio - Ammissibilità.

In tema di cassazione con rinvio, le domande di restituzione o di riduzione in pristino di cui all'art. 389 c.p.c. possono essere proposte al giudice designato dalla S.C. ai sensi dell'art. 383 c.p.c. anche in via autonoma rispetto a quelle oggetto del giudizio di rinvio.

Riferimenti normativi:-Cod. Proc. Civ. art. 273, Cod. Proc. Civ. art. 274-CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383-CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 389, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 144-

Massime precedenti Conformi: N. 9229 del 2005 Rv. 582088 - 01

Sez. **5** - , ***Ordinanza*** *n.* **27823** *del* **31/10/2018** (Rv. **651407 - 01**)

Presidente: **CRUCITTI ROBERTA.** *Estensore:* **LUIGI D'ORAZIO.** *Relatore:* **LUIGI D'ORAZIO.** *P.M.* **SANLORENZO RITA.** *(Conf.)*

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* F. *(CAMERINI FRANCESCO)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. L'AQUILA, 12/07/2010

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 120 PROVE - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - PROVE - IN GENERE Ammissione di nuovi mezzi di prova – Limiti e condizioni – Fattispecie.

Il giudizio di rinvio è configurato dall'art. 394 c.p.c. come un giudizio ad istruzione sostanzialmente "chiusa", salve le eccezioni previste dalla stessa norma, e l'ipotesi nella quale la sentenza sia stata cassata per un vizio di violazione o falsa applicazione di legge, che reimposti, secondo un diverso angolo visuale, i termini giuridici della controversia, così da richiedere l'accertamento dei fatti, intesi in senso storico o normativo, non trattati dalle parti e non esaminati dal giudice di merito, perché ritenuti erroneamente privi di rilievo. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha ritenuto illegittima l'acquisizione di informazioni ex art. 213 c.p.c. da parte del giudice del rinvio, chiamato a valutare, nei termini indicati dalla pronuncia di cassazione, solo le risultanze istruttorie già in atti).

Riferimenti normativi:-Cod. Proc. Civ. art. 394 com. 3, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 63-

Massime precedenti Vedi: N. 20535 del 2014 Rv. 632660 - 01, N. 9768 del 2017 Rv. 643805 - 01

Sez. **6 - 5**, ***Ordinanza*** *n.* **26108** *del* **18/10/2018** (Rv. **651434 - 01**)

Presidente: **IACOBELLIS MARCELLO.** *Estensore:* **MARIA ENZA LA TORRE.** *Relatore:* **MARIA ENZA LA TORRE.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* R. *(PACE FABIO)*

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. TORINO, 17/11/2015

100120 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - PROVE - IN GENERE Natura "chiusa" del giudizio di rinvio - Divieto di nuove prove o documenti - Limiti - Fattispecie.

Nel giudizio di rinvio, configurato dall'art. 394 c.p.c. quale giudizio ad istruzione sostanzialmente "chiusa", é preclusa l'acquisizione di nuove prove, e segnatamente la produzione di nuovi documenti, anche se consistenti in una perizia d'ufficio disposta in altro giudizio, salvo che la loro produzione non sia giustificata da fatti sopravvenuti riguardanti la controversia in decisione, da esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza di annullamento della Corte di cassazione o dall'impossibilità di produrli in precedenza per causa di forza maggiore.(Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il giudice del rinvio avesse correttamente disposto una consulenza tecnica d'ufficio, in quanto funzionale all'applicazione del principio di diritto fissato dalla decisione di annullamento con rinvio che aveva ritenuto ammissibili alcuni documenti).

Riferimenti normativi:-Cod. Proc. Civ. art. 394-

Massime precedenti Conformi: N. 19424 del 2015 Rv. 636813 - 01

Sez. **2** - , ***Ordinanza*** *n.* **26521** *del* **19/10/2018** (Rv. **650842 - 01**)

Presidente: **MATERA LINA.** *Estensore:* **GIUSEPPE DONGIACOMO.** *Relatore:* **GIUSEPPE DONGIACOMO.** *P.M.* **DEL CORE SERGIO.** *(Conf.)*

M. *(DI CIOLLO FRANCESCO) contro* P. *(NARDO PASQUALE)*

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/10/2013

100151 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - ENUNCIAZIONE DEL PRINCIPIO DI DIRITTO - Cassazione con rinvio - Principio di diritto - Vincolo per il giudice di rinvio e per la Corte di cassazione nuovamente investita nello stesso procedimento - Portata - Fattispecie.

La vincolatività del principio di diritto enunciato in sede rescindente - sia per il giudice del rinvio sia per la Corte di cassazione nuovamente investita del ricorso avverso la sentenza pronunziata in sede di rinvio - presuppone l'omogeneità delle situazioni devolute al giudizio di legittimità e non opera con riguardo a un "thema decidendum" non affrontato in occasione del primo giudizio rescindente o quando sopravvenga un fatto, estintivo o modificativo del diritto fatto valere, afferente a un profilo non affrontato in precedenza dai giudici di merito ed esulante dal "decisum" del giudizio rescindente. (Nella specie, è stato ritenuto che il giudice del merito - cui la causa era stata rimessa perché si attenesse al principio di diritto della irrilevanza, ai fini dell'esecuzione in forma specifica di un preliminare di vendita immobiliare, della sottoscrizione di entrambi i coniugi in regime di comunione legale dei beni e del rimedio ex art. 184 c.c. concesso al coniuge che non aveva espresso il consenso - correttamente si fosse pronunciato sulla data di decorrenza del termine quinquennale per l'esercizio di quest'ultima azione, valutando le relative prove).

Riferimenti normativi:-Cod. Civ. art. 184, Cod. Proc. Civ. art. 384

Massime precedenti Conformi: N. 11716 del 2014 Rv. 630971 - 01 Rv. 630971 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1546 del 2017 Rv. 642005 - 01

---

17. REVOCAZIONE

Sez. **5** - , ***Sentenza*** *n.* **27570** *del* **30/10/2018** (Rv. **651070 - 02**)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **ROSARIA MARIA CASTORINA.** *Relatore:* **ROSARIA MARIA CASTORINA.** *P.M.* **GIACALONE GIOVANNI.** *(Diff.)*

M. *(EBNER VITTORIO GLAUCO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 03/05/2011

100287 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Revocazione per errore di fatto - Presupposti - Limiti - Erroneo apprezzamento delle risultanze processuali - Esclusione.

L'errore di fatto, quale motivo di revocazione della sentenza ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., deve consistere in una "svista" materiale su circostanze decisive, emergenti direttamente dagli atti di causa, sicché non rientrano nella relativa nozione le valutazioni giuridiche sulle risultanze processuali.

Riferimenti normativi:-Cod. Proc. Civ. art. 391, Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 4-

Massime precedenti Vedi: N. 8828 del 2017 Rv. 643752 - 01, N. 7778 del 2017 Rv. 644833 - 01

Sez. **6 - L**, ***Ordinanza*** *n.* **26078** *del* **17/10/2018** (Rv. **651002 - 01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **LUIGI CAVALLARO.** *Relatore:* **LUIGI CAVALLARO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* L. *(SANFILIPPO DARIO)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CATANIA

100286 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - DOLO - DELLA PARTE - Revocazione per dolo - Requisiti - Attività fraudolenta e positiva di una parte nei confronti dell'altra determinante l'errore del giudice - Necessità - Mendacio o silenzio su fatti decisivi della causa - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.

Il dolo processuale di una delle parti in danno dell'altra può costituire motivo di revocazione della sentenza, ai sensi dell'art. 395, n. 1, c. p. c., quando consista in un'attività deliberatamente fraudolenta, concretantesi in artifici o raggiri tali da paralizzare, o sviare, la difesa avversaria ed impedire al giudice l'accertamento della verità, facendo apparire una situazione diversa da quella reale. Ne consegue che non sono idonei a realizzare la suddetta fattispecie la semplice allegazione di fatti non veritieri favorevoli alla propria tesi, il silenzio su fatti decisivi della controversia o la mancata produzione di documenti, che possono configurare comportamenti censurabili sotto il diverso profilo della lealtà e correttezza processuale, ma non pregiudicano il diritto di difesa della controparte, la quale resta pienamente libera di avvalersi dei mezzi offerti dall'ordinamento al fine di pervenire all'accertamento della verità. (Nella specie è stato escluso che integrasse un'ipotesi di dolo processuale l'aver agito nel giudizio conclusosi con la sentenza revocanda quale procuratore speciale di un soggetto deceduto anteriormente al rilascio della procura "ad litem", senza dichiarare tale circostanza nei due gradi di merito).

Riferimenti normativi:-Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 1-

Massime precedenti Conformi: N. 12875 del 2014 Rv. 631268 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **23914** *del* **02/10/2018** (Rv. **651362 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **MARCO ROSSETTI.** *Relatore:* **MARCO ROSSETTI.**

J. *(CINNIRELLA CARMELO) contro* M.

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 29/09/2015

162013 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE Contributo unificato - Ricorso per revocazione - Esenzione ai sensi della circolare del Ministero della Giustizia 18 marzo 2003 - Esclusione - Fondamento

Il ricorso per revocazione non ha natura amministrativa ma giurisdizionale. Esso, pertanto è soggetto, a differenza del procedimento di correzione materiale, esente secondo quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Giustizia del 18 marzo 2003, al pagamento del contributo unificato (ed al cd. "raddoppio" in caso di soccombenza).

Riferimenti normativi:-DPR 30/05/2015 num. 115 art. 13 quater, Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 17, Circ. Minist. Grazia e Giustizia 18/03/2003-

---

18. ESECUZIONE FORZATA

Sez. **3** - , ***Sentenza*** *n.* **24571** *del* **05/10/2018** (Rv. **651157 - 01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **PAOLO PORRECA.** *Relatore:* **PAOLO PORRECA.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*

A. *(SASSO GENNARO) contro* D. *(DE CESARE VINCENZO PAOLO)*

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE SALERNO, 06/04/2017

162001 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE Liquidazione - Funzione - Accertamento strumentale alla distribuzione del ricavato – Efficacia esecutiva e di giudicato – Esclusione - Conseguenze – Irripetibilità delle spese rimaste insoddisfatte.

Il giudice dell'esecuzione, quando provvede alla distribuzione o assegnazione del ricavato o del pignorato al creditore procedente e ai creditori intervenuti, determinando la parte a ciascuno spettante per capitale, interessi e spese, effettua accertamenti funzionali alla soddisfazione coattiva dei diritti fatti valere nel processo esecutivo e, conseguentemente, il provvedimento di liquidazione delle spese dell'esecuzione, in tal caso ammissibile, implica un accertamento meramente strumentale alla distribuzione o assegnazione stessa, privo di forza esecutiva e di giudicato al di fuori del processo in cui è stato adottato, sicché le suddette spese, quando e nella misura in cui restino insoddisfatte, sono irripetibili.

Riferimenti normativi:-Cod. Proc. Civ. art. 95-

Massime precedenti Vedi: N. 10129 del 2003 Rv. 564569

Sez. **L** - , ***Sentenza*** *n.* **26402** *del* **17/10/2018** (Rv. **651193 - 01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **ROSSANA MANCINO.** *Relatore:* **ROSSANA MANCINO.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*

I. *(SGROI ANTONINO) contro* L.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 17/05/2013

079098 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO IL DEBITORE - BENI IMPIGNORABILI O RELATIVAMENTE IMPIGNORABILI - STIPENDI SALARI ED ASSEGNI Trattamento pensionistico - Versamento su conto corrente - Vincolo di impignorabilità dell'art. 545 c.p.c. nella versione antecedente alle modifiche disposte ex d.l. n. 83 del 2015, conv. con modif. in l. n. 132 del 2015 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

In tema di esecuzione forzata presso terzi, il trattamento pensionistico versato sul conto corrente e pignorato in data antecedente all'entrata in vigore del d.l. n. 83 del 2015 (conv., con modif., in l. n. 132 del 2015), di modifica dell'art. 545 c.p.c., è sottoposto all'ordinario regime dei beni fungibili secondo le regole del deposito irregolare, in virtù del quale le

somme versate perdono la loro identità di crediti pensionistici e, pertanto, non sono sottoposte ai limiti di pignorabilità dipendenti dalle cause che diedero origine agli accrediti, con conseguente applicazione del principio generale di cui all'art. 2740 c.c.

Riferimenti normativi:-Costituzione art. 38, Cod. Civ. art. 2740, Cod. Proc. Civ. art. 545-CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 27/06/2015 num. 83 art. 13, Legge 06/08/2015 num. 132-CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 615-CORTE COST., Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 12 com. 2-CORTE COST., Legge 22/12/2011 num. 214-CORTE COST., Decreto Legge 27/06/2015 num. 83 art. 23-

Massime precedenti Vedi: N. 6548 del 2011 Rv. 617581 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **24867** *del* **09/10/2018** (Rv. **651366 - 01**)

Presidente: **ARMANO ULIANA.** *Estensore:* **COSIMO D'ARRIGO.** *Relatore:* **COSIMO D'ARRIGO.**

N. *(CATTIVERA GIOVANNI) contro* I. *(TORTORICI GIANCARLO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/02/2016

079113 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO Esecuzione presso terzi - Accertamento dell'obbligo del terzo – Rapporti tra creditore procedente e terzo pignorato - Quietanza - Valore probatorio - Portata - Condizioni - Fattispecie.

138122 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - SCRITTURE DI TERZI In genere.

In sede di accertamento dell'obbligo del terzo pignorato (sia nel giudizio a cognizione piena previsto dall'art. 548 c.p.c. fino al 31 dicembre 2012, sia in quello a cognizione sommaria oggi regolato dall'art. 549 c. p. c.), il creditore procedente, che non agisce in nome e per conto del proprio debitore bensì "iure proprio", è terzo rispetto ai rapporti intercorsi fra il debitore esecutato e il "debitor debitoris". Ne consegue che la quietanza di pagamento rilasciata dal debitore al terzo pignorato può essergli opposta solamente a condizione che abbia, ai sensi dell'art. 2704 c.c., data certa anteriore alla notificazione dell'atto di pignoramento. E comunque, quand'anche gli sia opponibile, trattandosi di "res inter alios acta", la quietanza non gode del valore probatorio privilegiato di cui all'art. 2702 c.c. ma, avendo il valore probatorio meramente indiziario di una prova atipica, può essere liberamente contestata dal creditore procedente e contribuisce a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo. (Nella fattispecie, la S.C. ha affermato, sulla base dei principi di cui in massima, che la quietanza di pagamento depositata presso il protocollo di un ente comunale lo stesso giorno della notifica del pignoramento, indicante una data di rilascio anteriore a tale giorno, non è opponibile al creditore, ma deve essere prudentemente apprezzata dal giudice anche alla luce della documentazione contabile da cui risulti l'effettivo pagamento delle somme quietanzate).

Riferimenti normativi:-Cod. Civ. art. 2702, Cod. Civ. art. 2704, Cod. Proc. Civ. art. 548, Cod. Proc. Civ. art. 549, Cod. Proc. Civ. art. 214-

Massime precedenti Conformi: N. 6760 del 2014 Rv. 630199 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 21737 del 2016 Rv. 642626 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15169 del 2010 Rv. 613799 - 01

Sez. **3** - , ***Sentenza*** *n.* **26702** *del* **23/10/2018** (Rv. **651168 - 01**)

Presidente: **CHIARINI MARIA MARGHERITA.** *Estensore:* **RAFFAELE FRASCA.** *Relatore:* **RAFFAELE FRASCA.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*

Z. *(BOSSO GIUSEPPINO) contro* C. *(MONTELEONE GIANLUCA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 16/02/2016

079114 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - IN GENERE Contestata dichiarazione di terzo ex art. 549 c.p.c. come sostituito dalla legge n. 228 del 2012 – Ordinanza di assegnazione delle somme pignorate previo sommario accertamento della situazione debitoria del dichiarante – Rimedi – Opposizione agli atti esecutivi – Sussistenza – Appello – Esclusione – Ragioni.

079153 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE In genere.

Nella vigenza dell'art. 549 c.p.c. nella formulazione introdotta dalla legge n. 228 del 2012, l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione risolva in via sommaria le questioni relative all'esistenza della posizione debitoria del terzo ed assegni le somme pignorate è impugnabile mediante l'opposizione agli atti esecutivi e non con l'appello - previa qualificazione dell'ordinanza come sentenza sostanziale -, posto che, a differenza del precedente regime giuridico, in forza del quale sulle contestazioni relative alla dichiarazione del terzo occorreva decidere in base ad un ordinario procedimento di cognizione, il nuovo art. 549 c.p.c. abilita lo stesso giudice dell'esecuzione a risolvere dette questioni, all'esito di un accertamento sommario.

Riferimenti normativi:-Cod. Proc. Civ. art. 547, Cod. Proc. Civ. art. 549-CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 617-CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21242 del 2016 Rv. 642947 - 01

Sez. **3** - , ***Sentenza*** *n.* **24570** *del* **05/10/2018** (Rv. **651156 - 01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **PAOLO PORRECA.** *Relatore:* **PAOLO PORRECA.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*

I. *(VANTAGGIATO LUIGI) contro* C.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE TEMPIO PAUSANIA, 14/12/2016

079082 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - TRASFERIMENTO Condizioni stabilite dal giudice dell'esecuzione - Rispetto - Necessità – Sopravvenuta modifica delle norme relative alla vendita - Applicabilità - Condizioni.

In tema di espropriazione immobiliare, la sopravvenuta modifica delle norme relative alla vendita, nei limiti in cui essa sia applicabile per espressa opzione legislativa di disciplina transitoria (nel caso di specie in relazione alla possibilità di aggiudicazione a prezzo ribassato ai sensi dell'art. 572, comma 3, c.p.c.), diviene parte del regime proprio del relativo subprocedimento solo se richiamata nella sottesa ordinanza, ovvero imposta

dall'esito della sua fondata impugnazione, attesa la necessaria immutabilità delle iniziali condizioni del subprocedimento di vendita, perché finalizzata a mantenere la parità di quelle condizioni tra i partecipanti alla gara in uno all'affidamento di ognuno di loro sulle stesse.

Riferimenti normativi:-Cod. Proc. Civ. art. 572, Decreto Legge 27/06/2015 num. 83 art. 23 com. 9, Legge 06/08/2015 num. 132-CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 9255 del 2015 Rv. 635283 - 01, N. 11171 del 2015 Rv. 635438 - 01

Sez. **2** - , ***Ordinanza*** *n.* **25687** *del* **15/10/2018** (Rv. **650833 - 01**)

Presidente: **CORRENTI VINCENZO.** *Estensore:* **ANTONIO SCARPA.** *Relatore:* **ANTONIO SCARPA.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*

D. *(DAL BEN MASSIMO) contro* S.

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 21/07/2014

079082 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - TRASFERIMENTO Decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c. - Erronea indicazione del bene oggetto di trasferimento - Inesistenza - Esclusione - Invalidità - Sussistenza - Rimedi - Opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. - Ammissibilità - Fattispecie.

In materia di esecuzione forzata, il decreto di trasferimento di cui all'art. 586 c.p.c., ancorché abbia avuto ad oggetto un bene in tutto o in parte diverso da quello pignorato, non è inesistente, ma solo affetto da invalidità, da far valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi nei termini di cui all'art. 617 c.p.c. (In applicazione del predetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sottoposti a pignoramento non soltanto la nuda proprietà degli immobili, ma anche l'usufrutto vantanto sul bene pignorato da una parte alla quale l'atto era stato notificato, ritenendo che ogni questione relativa al dedotto vizio relativo alla mancata indicazione nell'atto di pignoramento di tale diritto, fosse ormai preclusa non essendo stata fatta valere con l'opposizione agli atti esecutivi).

Riferimenti normativi:-Cod. Proc. Civ. art. 555, Cod. Proc. Civ. art. 586-CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617-CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5796 del 2014 Rv. 629962 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **23900** *del* **02/10/2018** (Rv. **650883 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **AUGUSTO TATANGELO.** *Relatore:* **AUGUSTO TATANGELO.**

M. *(CERUTTI GILBERTO) contro* M.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 14/03/2014

079205 ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - IN GENERE Titolo esecutivo giudiziale - Condanna al pagamento di una somma di denaro - Con specifiche modalità di

adempimento - Esecuzione - Procedimento per l'esecuzione degli obblighi di fare - Esclusione - Procedimento di espropriazione - Necessità - Fondamento.

La condanna al pagamento di una somma di denaro, che indichi specifiche modalità di adempimento, non può in alcun modo essere qualificata come condanna relativa ad un obbligo di fare e, pertanto, l'esecuzione ad essa relativa può trovare attuazione solo attraverso il procedimento di espropriazione forzata - che implica necessariamente l'aggressione coatta al patrimonio del debitore e la sua liquidazione - e non invece attraverso il procedimento di cui all'art. 612 c.p.c., che consente soltanto di fissare le modalità di attuazione di una determinata condotta materiale fungibile in sostituzione del debitore

Riferimenti normativi:-Cod. Proc. Civ. art. 474, Cod. Proc. Civ. art. 483, Cod. Proc. Civ. art. 612

Sez. **2** - , ***Ordinanza*** *n.* **24239** *del* **04/10/2018** (Rv. **650647 - 01**)

Presidente: **ORICCHIO ANTONIO.** *Estensore:* **RAFFAELE SABATO.** *Relatore:* **RAFFAELE SABATO.** *P.M.* **MISTRI CORRADO.** *(Conf.)*

D. *(DAVINI ROBERTO) contro* D. *(FICARRA LUIGI)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 29/01/2014

079143 ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - IN GENERE Condanna ad eseguire obblighi di fare – Attuazione spontanea del condannato – Contestazioni del creditore circa la rispondenza dell'esecuzione al precetto della sentenza di condanna – Interesse del condannato ad agire per accertare la corretta attuazione del titolo al di fuori del processo esecutivo – Sussistenza – Condizioni.

Al destinatario di una sentenza di condanna all'adempimento di obblighi di fare che abbia eseguito il comando giudiziale deve riconoscersi la possibilità di esperire, al di fuori dal processo di esecuzione, un'azione di accertamento della corretta attuazione del titolo esecutivo, ove l'avente diritto all'esecuzione sollevi, in via solo stragiudiziale, incertezze mediante contestazioni circa la corrispondenza dell'attuazione spontanea al precetto contenuto nella sentenza di condanna.

Riferimenti normativi:-Cod. Proc. Civ. art. 100-CORTE COST., Cod. Civ. art. 2931-

Massime precedenti Conformi: N. 5873 del 1991 Rv. 472341 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **26551** *del* **22/10/2018** (Rv. **650889 - 01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **RAFFAELE FRASCA.** *Relatore:* **RAFFAELE FRASCA.**

I. *(CONDIPODERO GIUSEPPE) contro* U. *(CELONA FRANCESCO)*

Rigetta, TRIBUNALE PATTI, 17/07/2014

079151 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE Trattazione delle opposizioni in materia esecutiva - Riserva a magistrato diverso da quello che ha conosciuto degli atti avverso i quali è proposta opposizione - Portata e conseguenze.

Il disposto dell'art. 186 bis disp. att. c.p.c. è finalizzato ad escludere unicamente la coincidenza fra i magistrati persone fisiche che debbano trattare le due fasi (sommaria e ordinaria) del procedimento di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., e non implica quindi che il magistrato persona fisica cui sia demandata la trattazione della fase di merito dell'opposizione suddetta non possa coincidere con quello designato quale giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 484 c.p.c.

Riferimenti normativi:-Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 186 bis, Cod. Proc. Civ. art. 618-

Massime precedenti Vedi: N. 23847 del 2008 Rv. 604630 - 01

18.1. OPPOSIZIONI ESECUTIVE

Sez. **3** - , ***Sentenza*** *n.* **25170** *del* **11/10/2018** (Rv. **651161 - 02**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **AUGUSTO TATANGELO.** *Relatore:* **AUGUSTO TATANGELO.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*

G. *(PORCACCHIA GIANGUIDO) contro* S. *(BOIARDI GIORGIO RICCARDO)*

Cassa senza rinvio, TRIBUNALE SANTA MARIA CAPUA VETERE, 25/07/2016

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE All'esecuzione o agli atti esecutivi - Proposizione nel corso del procedimento esecutivo - Forme - Mancata osservanza - Conseguenze - Nullità - Sanatoria per raggiungimento dello scopo - Condizioni.

L'atto introduttivo dell'opposizione esecutiva successiva all'inizio dell'esecuzione (ex artt. 615, comma 2, 617, comma 2, e 618, nonché 619, c.p.c..) che eventualmente si discosti dal modello legale (il quale richiede un ricorso direttamente rivolto al giudice dell'esecuzione, da depositarsi quindi nel fascicolo dell'esecuzione già pendente e non da iscriversi nel ruolo contenzioso civile) è nullo, ma la nullità resta sanata, per raggiungimento dello scopo, se l'atto sia depositato nel fascicolo dell'esecuzione e/o comunque pervenga nella sfera di conoscibilità del giudice dell'esecuzione, anche su disposizione di un giudice diverso, che ne rilevi la suddetta nullità, o su richiesta della parte opponente; in tal caso, la sanatoria opera con effetto dalla data in cui sia emesso il provvedimento che dispone l'inserimento dell'atto nel fascicolo dell'esecuzione ovvero dalla data, se anteriore, della richiesta dell'opponente; laddove il mancato tempestivo inserimento nel fascicolo dell'esecuzione non sia imputabile alla parte opponente ma ad un errore della cancelleria, gli effetti della proposizione della domanda resteranno quelli del deposito dell'atto presso l'ufficio giudiziario, tenuto conto che la cancelleria è tenuta ad inserire nel fascicolo dell'esecuzione tutti gli atti che siano oggettivamente interpretabili come diretti al giudice dell'esecuzione, indipendentemente dalla loro forma o dalla loro iscrizione a ruolo.

Riferimenti normativi:-Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 486, Cod. Proc. Civ. art. 615 com. 2-CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 com. 2-CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618-CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 619-CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 27162 del 2006 Rv. 594120 - 01, N. 26501 del 2017 Rv. 646834 - 01

Sez. **3** - , ***Sentenza*** *n.* **25170** *del* **11/10/2018** (Rv. **651161 - 01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **AUGUSTO TATANGELO.** *Relatore:* **AUGUSTO TATANGELO.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*

G. *(PORCACCHIA GIANGUIDO) contro* S. *(BOIARDI GIORGIO RICCARDO)*

Cassa senza rinvio, TRIBUNALE SANTA MARIA CAPUA VETERE, 25/07/2016

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE All'esecuzione o agli atti esecutivi - Fase preliminare sommaria - Necessaria e inderogabile - Fondamento - Mancanza - Conseguenze.

La preliminare fase sommaria delle opposizioni esecutive (successive all'inizio dell'esecuzione) davanti al giudice dell'esecuzione (ai sensi degli artt. 615, comma 2, 617, comma 2, e 618, nonché 619, c.p.c.) è necessaria ed inderogabile, in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario; la sua omissione, come il suo irregolare svolgimento, laddove abbia impedito la regolare instaurazione del contraddittorio nell'ambito del processo esecutivo ed il preventivo esame dell'opposizione da parte del giudice dell'esecuzione - non solo in vista di eventuali richieste cautelari di parte, ma anche dell'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi diretti a regolare il corso dell'esecuzione - determina l'improponibilità della domanda di merito e l'improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena.

Riferimenti normativi:-Cod. Proc. Civ. art. 615 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 617 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 618, Cod. Proc. Civ. art. 619

Massime precedenti Vedi: N. 7997 del 2015 Rv. 635096 - 01

Sez. **3** - , ***Sentenza*** *n.* **26927** *del* **24/10/2018** (Rv. **650910 - 01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **LINA RUBINO.** *Relatore:* **LINA RUBINO.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*

L. *(BAU' GIAMPAOLO) contro* B. *(LA SCALA GIUSEPPE FILIPPO MARIA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 11/01/2016

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Opposizione all’esecuzione – Accoglimento dell’opposizione successivo alla chiusura della procedura esecutiva – Azione di ripetizione dell’indebito – Ammissibilità.

Il soggetto espropriato che abbia fatto valere l'illegittimità dell'esecuzione mediante opposizione proposta nel corso del processo esecutivo, ma accolta successivamente alla chiusura dell'esecuzione, può esperire, sul presupposto di tale illegittimità, l'azione di

ripetizione dell'indebito nei confronti del creditore al fine ottenere la restituzione di quanto dallo stesso riscosso.

Riferimenti normativi:-Cod. Civ. art. 2033-CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615-CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20994 del 2018 Rv. 650324 - 01

---

19. PROCEDIMENTO SOMMARIO PER INGIUNZIONE

Sez. **L** - , ***Sentenza*** *n.* **25716** *del* **15/10/2018** (Rv. **650945 - 01**)

Presidente: **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.** *Estensore:* **GABRIELLA MARCHESE.** *Relatore:* **GABRIELLA MARCHESE.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*

I. *(MANCINI GIUSEPPE) contro* S. *(BARONE GIOVANNI)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 22/07/2013

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE Sentenze della Corte cost. n. 477 del 2002 e n. 28 del 2004 - Notificazione del decreto ingiuntivo - Perfezionamento per il notificante - Dalla consegna del plico all'ufficiale giudiziario - Fondamento.

A seguito delle decisioni della Corte cost. n. 477 del 2002 e n. 28 del 2004, la notificazione del decreto ingiuntivo deve ritenersi perfezionata, per il notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario, in virtù di un principio di portata generale, posto a tutela dell'interesse del notificante a non vedersi addebitato l'esito intempestivo del procedimento notificatorio per la parte sottratta alla sua disponibilità.

Riferimenti normativi:-Cod. Proc. Civ. art. 137, Cod. Proc. Civ. art. 138, Cod. Proc. Civ. art. 139, Cod. Proc. Civ. art. 644-

Massime precedenti Vedi: N. 15234 del 2014 Rv. 631777 - 01, N. 6360 del 2007 Rv. 596654 - 01, N. 24702 del 2006 Rv. 593250 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10216 del 2006 Rv. 589870 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **23903** *del* **02/10/2018** (Rv. **650884 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **AUGUSTO TATANGELO.** *Relatore:* **AUGUSTO TATANGELO.**

M. *(MAGGIONI GIULIANO) contro* F. *(MENCONI ALESSIO)*

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE MASSA, 11/05/2015

131019 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - NOTIFICAZIONE Notifica del decreto ingiuntivo ex art. 140 c.p.c. in luogo diverso dalla residenza anagrafica dell'ingiunto - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Configurabilità - Istanza di dichiarazione di inefficacia ex art. 188 disp. att. - Infondatezza - Fondamento.

Non può essere dichiarata ex art. 188 disp. att. c.p.c., l'inefficacia di un decreto ingiuntivo nel caso in cui la notifica si sia regolarmente perfezionata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., ma

sia stata effettuata in luogo diverso dalla residenza che il destinatario aveva al momento della notificazione, costituendo tale ipotesi un caso di nullità e non di inesistenza della notifica che ricorre, oltre che nel caso di totale mancanza dell'atto, nelle sole ipotesi in cui sia posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria delle nullità.

Riferimenti normativi:-Cod. Proc. Civ. art. 188, Cod. Proc. Civ. art. 643, Cod. Proc. Civ. art. 644-CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8126 del 2010 Rv. 612676 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14916 del 2016 Rv. 640603 - 01

Sez. **1** - , ***Ordinanza*** *n.* **27124** *del* **25/10/2018** (Rv. **651448 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **GUIDO MERCOLINO.** *Relatore:* **GUIDO MERCOLINO.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*

M. *(SILVESTRE FRANCESCO) contro* C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 08/03/2012

113176 OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - IN GENERE Domanda di arricchimento senza causa - Proposta, per la prima volta, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - Ricorso monitorio fondato su domanda di adempimento contrattuale - Conseguenze - Inammissibilità della domanda ex art. 2041 c.c. - Fattispecie.

131021 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE In genere.

La domanda di arricchimento senza causa è inammissibile, ove proposta dall'opposto nel giudizio incardinato ai sensi dell'art. 645 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo dallo stesso conseguito per il pagamento di prestazioni professionali, non potendo egli far valere in tale sede domande nuove, rispetto a quella di adempimento contrattuale posta alla base della richiesta di provvedimento monitorio, salvo quelle conseguenti alla domande ed alle eccezioni in senso stretto proposte dall'opponente, determinanti un ampliamento dell'originario "thema decidendum" fissato dal ricorso ex art. 633 c.p.c. . (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza con la quale la corte d'appello aveva escluso che, nel caso di decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento di prestazioni professionali, la proposizione, da parte dell'opponente, delle sole eccezioni di inesigibilità e prescrizione del credito avessero comportato l'introduzione di nuovi temi di indagine, tali da legittimare la proposizione di una nuova domanda, di arricchimento senza causa, da parte degli opposti).

Riferimenti normativi:-Cod. Civ. art. 2041, Cod. Proc. Civ. art. 633, Cod. Proc. Civ. art. 645-

Massime precedenti Conformi: N. 8582 del 2013 Rv. 626031 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 17440 del 2003 Rv. 568255 - 01, N. 16564 del 2018 Rv. 649670 - 01, N. 22754 del 2013 Rv. 629056 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26128 del 2010 Rv. 615487 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **23912** *del* **02/10/2018** (Rv. **650885 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **STEFANO OLIVIERI.** *Relatore:* **STEFANO OLIVIERI.**

B. *(MANZATO PAOLO) contro* C. *(BISOGNO ANNAMARIA)*

Regola competenza

131026 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA Incompetenza territoriale derogabile - Tempestiva eccezione dell'opponente - Incompetenza per foro del consumatore non eccepita dalla parte - Declaratoria del giudice in assenza di tempestivo rilievo ex officio - Esclusione - Fondamento.

La tempestiva e rituale eccezione di incompetenza territoriale derogabile, formulata dall'opponente con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, non devolve automaticamente al "thema decidendum" la diversa questione relativa all'incompetenza fondata sul foro del consumatore, che, pur rilevabile d'ufficio, deve essere tuttavia esplicitamente sollevata dal Giudice, entro il termine preclusivo dall'udienza di trattazione ex artt. 38, c. 3 e 183, c. 1 c.p.c. , poiché non vi è alcuna fungibilità tra l'incompetenza territoriale derogabile, rimessa all'eccezione in senso stretto della parte, e il rilievo di parte od officioso dell'incompetenza territoriale inderogabile ex art. 33 c. 2, lett. u) del d. lgs. n. 2016/2005, né sul piano strutturale, essendo distinti i presupposti di fatto che fondano la competenza, né in relazione alla disciplina processuale, tenuto conto delle differenti preclusioni processuali previste per la contestazione della parte e per la rilevabilità officiosa.

Riferimenti normativi:-Cod. Proc. Civ. art. 38 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 183 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Civ. art. 1469, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 33 com. 2 lett. U-

Massime precedenti Vedi: N. 11128 del 2014 Rv. 630742 - 01

---

20. CONSULENZA TECNICA PREVENTIVA AI FINI DELLA COMPOSIZIONE DELLA LITE

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **26573** *del* **22/10/2018** (Rv. **650891 - 01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **COSIMO D'ARRIGO.** *Relatore:* **COSIMO D'ARRIGO.**

S. *(LEANZA RAFFAELE) contro* D. *(MICIONI GIULIO)*

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 05/12/2016

100083 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITA' DEL RICORSO Procedimento di consulenza tecnica preventiva - Potere di statuire sulle spese - Limiti - provvedimento sulle spese a seguito di espletamento della consulenza - Abnormità - Ricorribilità per cassazione - Esclusione - Opposizione all'esecuzione - Ammissibilità - Sindacabilità nel relativo giudizio di merito - Ammissibilità.

130012 PROCEDIMENTI CAUTELARI - ISTRUZIONE PREVENTIVA - ACCERTAMENTO TECNICO In genere.

In tema di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, per effetto del combinato disposto degli artt. 669 septies, comma 2, e 669 quaterdecies c.p.c., il giudice può procedere alla liquidazione delle spese processuali (a carico della parte ricorrente) solamente nei casi in cui dichiari la propria incompetenza o l'inammissibilità del ricorso oppure lo rigetti senza procedere all'espletamento del mezzo istruttorio richiesto; tuttavia, il provvedimento di liquidazione emesso nel caso in cui si dia corso alla consulenza preventiva, pur essendo abnorme, non è comunque impugnabile ex art. 111, comma 7, Cost., in quanto privo dei caratteri della definitività e della decisorietà, essendo, peraltro, sindacabile nel caso in cui venga iniziato il relativo giudizio di merito nonché, se azionato come titolo esecutivo e data la sua natura sommaria, opponibile ex art. 615 c.p.c., come se fosse un titolo esecutivo stragiudiziale, assumendo l'opposizione il valore della "querela nullitatis".

Riferimenti normativi:-Cod. Proc. Civ. art. 696 bis, Cod. Proc. Civ. art. 669 septies, Cod. Proc. Civ. art. 669 quaterdecies, Cod. Proc. Civ. art. 615, Costituzione art. 111 com. 7-

---

21. PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE

Sez. **3** - , ***Ordinanza*** *n.* **24538** *del* **05/10/2018** (Rv. **651152 - 01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **MARILENA GORGONI.** *Relatore:* **MARILENA GORGONI.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Conf.)*

Q. *(COLUCCI ANGELO) contro* S. *(MARTIGNETTI MARIA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 10/05/2016

133135 PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - ISTRUTTORE - POTERI E OBBLIGHI - PROVE Giudizio sommario di cognizione - Conversione del rito ex art. 702 ter, comma 3, c.p.c. - Presupposti - Natura dell'istruttoria da compiere – Valutazione del giudice – Necessità - Carenza delle deduzioni istruttorie - Irrilevanza - Fondamento.

La valutazione, da parte del giudice, della necessità di un'istruzione non sommaria, ai fini della conversione del rito ex art. 702 ter, comma 3, c.p.c., presuppone pur sempre che le parti – e in primo luogo il ricorrente – abbiano dedotto negli atti introduttivi tutte le istanze istruttorie che ritengano necessarie per adempiere all'onere probatorio ex art. 2967 c.c., non potendosi attribuire a tale decisione la funzione di rimetterle in termini per la formulazione delle deduzioni istruttorie, che siano state omesse o insufficientemente articolate "in limine litis".

Riferimenti normativi:-Cod. Proc. Civ. art. 702 ter com. 3-

Massime precedenti Vedi: N. 4485 del 2014 Rv. 629600 - 01

---

22. ARBITRATO

Sez. **1** - , ***Ordinanza*** *n.* **27937** *del* **31/10/2018** (Rv. **651329 - 01**)

Presidente: **GIANCOLA MARIA CRISTINA.** *Estensore:* **ANTONIO VALITUTTI.** *Relatore:* **ANTONIO VALITUTTI.** *P.M.* **SORRENTINO FEDERICO.** *(Conf.)*

H. *(CACCIAVILLANI IVONE) contro* C. *(MANZI LUIGI)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 10/06/2013

013035 ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - IN GENERE Impugnazione di lodo arbitrale - Dipendenza di cause - Litisconsorzio necessario processuale - Declaratoria di improcedibilità limitata ad alcune domande - Esclusione.

In tema di impugnazione di lodo arbitrale che riguardi una pluralità di parti vincolate dalla medesima convenzione, è escluso che possa dichiararsi l'improcedibilità dell'arbitrato limitatamente ad alcune delle domande laddove vi sia dipendenza di cause, in relazione di inscindibilità, integrante una forma di litisconsorzio necessario processuale e non ricorra alcuna delle condizioni previste dall'art. 816 quater, comma 1, c.p.c.

Riferimenti normativi:-Cod. Proc. Civ. art. 816 quater com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 816 quater com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 829 com. 1 lett. 4-

Massime precedenti Vedi: N. 15686 del 2006 Rv. 591851 - 01

Sez. **6 - 1**, ***Ordinanza*** *n.* **27736** *del* **31/10/2018** (Rv. **651460 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.** *Relatore:* **MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.**

L. *(FLAUTI ALESSANDRA) contro* C.

Regola competenza

013020 ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE Società di capitali - Impugnazione di delibera assembleare - Nullità della delibera per omessa convocazione del socio - Compromettibilità in arbitri - Inclusione - Fondamento.

Attengono a diritti indisponibili, come tali non compromettibili in arbitri ex art. 806 c.p.c., soltanto le controversie relative all'impugnazione di deliberazioni assembleari di società aventi oggetto illecito o impossibile, le quali danno luogo a nullità rilevabili anche di ufficio dal giudice, cui sono equiparate, ai sensi dell'art. 2479 ter c.c., quelle prese in assoluta mancanza di informazione, sicché la lite che abbia ad oggetto l'invalidità della delibera assembleare per omessa convocazione del socio, essendo soggetta al regime di sanatoria previsto dall'art. 2379 bis c.c., può essere deferita ad arbitri.

Riferimenti normativi:-Cod. Proc. Civ. art. 806, Cod. Civ. art. 2377, Cod. Civ. art. 2378, Cod. Civ. art. 2379, Cod. Civ. art. 2379 bis, Cod. Civ. art. 2479 ter, Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 5 art. 34-

Massime precedenti Vedi: N. 16265 del 2013 Rv. 626901 - 01

Sez. **1** - , ***Ordinanza*** *n.* **26008** *del* **17/10/2018** (Rv. **651300 - 01**)

Presidente: **GIANCOLA MARIA CRISTINA.** *Estensore:* **ALBERTO PAZZI.** *Relatore:* **ALBERTO PAZZI.** *P.M.* **SORRENTINO FEDERICO.** *(Conf.)*

A. *(ALBANESE MARIANO) contro* P.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 12/04/2013

013001 ARBITRATO - IN GENERE Arbitrato rituale - Natura giurisdizionale - Conseguenze - Assimilabilità dell'impugnazione del lodo ad un giudizio di appello - Conseguenze - Rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo - Ammissibilità.

La natura giurisdizionale dell'arbitrato rituale fa sì che l'impugnazione del lodo sia soggetta alla disciplina e ai principi che regolano il giudizio di appello, in quanto compatibili, compresa la possibilità di rinnovare la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, al ricorrere dei presupposti di legge. Ne consegue che, disposta tale rinnovazione ai sensi dell'art. 291, comma 1, c.p.c., ed accertata la sua ritualità, resta preclusa la sanzione d'inammissibilità del gravame.

Riferimenti normativi:-Cod. Proc. Civ. art. 291 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 828-CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13898 del 2014 Rv. 631409 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **26553** *del* **22/10/2018** (Rv. **650890 - 02**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **GABRIELE POSITANO.** *Relatore:* **GABRIELE POSITANO.**

D. *(D'AIELLO GIAN PAOLO) contro* E.

Regola competenza

013025 ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - INTERPRETAZIONE Clausola arbitrale contenente riferimento a fattispecie astratte - Interpretazione secondo la comune intenzione delle parti - Necessità - Riferimento a definizioni giuridiche - Carattere esclusivo della definizione utilizzata - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

In tema di arbitrato, la portata della convenzione arbitrale che contenga l'indicazione delle liti da devolvere ad arbitri con riferimento a determinate fattispecie astratte, quali ad esempio, l'"interpretazione" e "l'esecuzione" del contratto, va ricostruita, ex art. 1362 c.c., sulla base della comune volontà dei compromettenti, senza limitarsi al senso letterale della parole; sicché, quando la clausola contenga il riferimento a definizioni giuridiche come sintesi del possibile oggetto delle future vertenze, esse non assumono lo scopo di circoscrivere il contenuto della convenzione arbitrale, in quanto un'interpretazione restrittiva della clausola comporterebbe la necessità di sottoporre a due diversi organi (arbitro e giudice ordinario) la decisione di questioni strettamente collegate tra loro con una dilatazione dei tempi di giudizio. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che con clausola compromissoria riferentesi alle controversie scaturenti dall'"interpretazione ed esecuzione

del contratto" le parti avessero inteso deferire alla competenza degli arbitri tutte le controversie aventi "causa petendi" in quell'accordo, compresa la domanda di nullità del contratto in quanto tendente a paralizzare l'attuazione di un programma negoziale nonché presupposto implicito di una controversia avente ad oggetto l'esecuzione del contratto).

Riferimenti normativi:-Cod. Proc. Civ. art. 807-CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808-CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 quater-

Massime precedenti Vedi: N. 7891 del 2018 Rv. 648308 - 01, N. 4035 del 2017 Rv. 642841 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **26553** *del* **22/10/2018** (Rv. **650890 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **GABRIELE POSITANO.** *Relatore:* **GABRIELE POSITANO.**

D. *(D'AIELLO GIAN PAOLO) contro* E.

Regola competenza

013015 ARBITRATO - COMPETENZA - IN GENERE Art. 819 ter c.p.c. - Pluralità di domande - Verifica della competenza per ciascuna di esse - Necessità - Connessione tra le domande - Irrilevanza - Accoglimento del regolamento di competenza - Conseguenze - Separazione di cause - Necessità.

In tema di arbitrato, il primo periodo dell'art. 819 ter, comma 1, c.p.c., nel prevedere che la competenza degli arbitri non è esclusa dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente davanti al giudice ordinario, implica, in riferimento all'ipotesi in cui sia stata proposta una pluralità di domande, che la sussistenza della competenza arbitrale sia verificata con specifico riguardo a ciascuna di esse, non potendosi devolvere agli arbitri (o al giudice ordinario) l'intera controversia in virtù del mero vincolo di connessione; pertanto, ove le domande connesse non diano luogo a litisconsorzio necessario, l'accoglimento del regolamento di competenza comporta la separazione delle cause, ben potendo i giudizi proseguire davanti a giudici diversi in ragione della derogabilità e disponibilità delle norme in tema di competenza.

Riferimenti normativi:-Cod. Proc. Civ. art. 819 ter-CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 307 del 2017 Rv. 642728 - 01

QUESTIONI COMUNI ALLE DIVERSE SEZIONI

1. PRESCRIZIONE

Sez. **6 - L**, ***Ordinanza*** *n.* **27131** *del* **25/10/2018** (Rv. **651375 - 01**)

Presidente: **CURZIO PIETRO.** *Estensore:* **FRANCESCA SPENA.** *Relatore:* **FRANCESCA SPENA.**

R. *(ALESII LEONARDO) contro* S. *(FUSCA PIETRO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/10/2016

100213 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE Sentenza di primo grado riformata in appello - Diritto alla restituzione delle somme versate - Prescrizione - Decorrenza - Efficacia interruttiva dell'appello - Condizioni - Fattispecie.

Il termine di prescrizione del diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di condanna di primo grado, riformata in appello, comincia a decorrere, ai sensi dell'art. 2935 c.c., dalla data di pubblicazione della sentenza di riforma in ragione dell'immediata efficacia di quest'ultima, ed è interrotta dalla notifica dell'atto di appello, con effetti permanenti fino al passaggio in giudicato, solo a condizione che in tale atto (o successivamente, in caso di esecuzione avviata dopo la proposizione dell'impugnazione) sia stata espressamente formulata la richiesta di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado; in assenza di tale domanda, infatti, non può operare automaticamente l'effetto interruttivo previsto dal combinato disposto degli artt. 2943 e 2945 c.c., in quanto il diritto alla restituzione non ha alcuna correlazione con lo specifico rapporto controverso in appello, trovando la sua fonte in un fatto nascente dal processo (l'avvenuta esecuzione di un titolo giudiziale poi riformato), che potrebbe del tutto mancare (o, comunque, sopravvenire) al momento dell'impugnazione, con la conseguenza che tale fatto deve essere autonomamente portato alla cognizione del giudice di appello. (Nella specie, la S.C. ha confermato la statuizione del giudice di merito, che aveva ritenuto prescritto il diritto alla restituzione di somme pagate in esecuzione di una sentenza definitivamente riformata, in quanto la relativa domanda era stata formulata per la prima volta mediante un autonomo giudizio, instaurato dopo più di dieci anni dalla pubblicazione della sentenza di riforma).

Riferimenti normativi:-Cod. Civ. art. 2935, Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945, Cod. Proc. Civ. art. 336, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 48-

Massime precedenti Vedi: N. 15669 del 2011 Rv. 619499 - 01, N. 5323 del 2009 Rv. 607169 - 01, N. 2292 del 2018 Rv. 647305 - 01

Sez. **6 - L**, ***Ordinanza*** *n.* **24149** *del* **03/10/2018** (Rv. **650504 - 01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **LUCIA ESPOSITO.** *Relatore:* **LUCIA ESPOSITO.**

P. *(RIELLO STEFANO) contro* I.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 29/02/2016

127007 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE Lettera raccomandata di costituzione in mora - Produzione in giudizio di copia e dell'avviso di ricevimento - Presunzione di coincidenza tra la missiva ricevuta e quella prodotta - Sussistenza.

Ai fini dell'interruzione della prescrizione, la produzione in giudizio di copia della lettera di costituzione in mora unitamente all'avviso di ricevimento "ex adverso" della relativa raccomandata implica una presunzione di corrispondenza di contenuto tra la copia prodotta e la missiva ricevuta dalla controparte, salva la prova, a carico del destinatario, di avere ricevuto una missiva di contenuto diverso o un plico privo di contenuto.

Riferimenti normativi:-Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1335, Cod. Civ. art. 2729, Cod. Civ. art. 2943-

Massime precedenti Conformi: N. 10630 del 2015 Rv. 635447 - 01

Sez. **2** - , ***Ordinanza*** *n.* **23751** *del* **01/10/2018** (Rv. **650627 - 01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **GUIDO FEDERICO.** *Relatore:* **GUIDO FEDERICO.** *P.M.* **MISTRI CORRADO.** *(Conf.)*

F. *(BONACINA ROBERTO) contro* I. *(FELICIOLI STEFANO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 12/02/2014

127051 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - OPPOSIZIONE - AMMISSIONE DELL'OPPONENTE Deduzione di avvenuto pagamento o di estinzione del debito - Compatibilità con l'eccezione di prescrizione presuntiva - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

Le deduzioni con le quali il debitore assume che il debito sia stato pagato o sia comunque estinto non rendono inopponibile l'eccezione di prescrizione presuntiva poiché, lungi dall'essere incompatibili con la presunta estinzione del debito per decorso del termine, sono, invero, adesive e confermative del contenuto sostanziale dell'eccezione stessa. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che l'eccezione di prescrizione presuntiva riguardante il credito azionato fosse incompatibile con quella che negava il conferimento di incarico al professionista ricorrente e, dunque, la stessa costituzione del rapporto giuridico).

Riferimenti normativi:-Cod. Civ. art. 2956, Cod. Civ. art. 2957, Cod. Civ. art. 2959.

Massime precedenti Conformi: N. 7800 del 2010 Rv. 612277 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 1203 del 2017 Rv. 642464 - 01, N. 16486 del 2017 Rv. 644816 - 01